

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

Doc. XIII
n. 2-bis

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

per l'anno 1996

*(articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato
dall'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362)*

Presentata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

e dal Ministro del tesoro

(DINI)

—————
il 29 settembre 1995
—————

ALLEGATI:

**RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
SULLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA**

e

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE LEGGI DI SPESA
A CARATTERE PLURIENNALE**

Presentati il 27 ottobre 1995
—————

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE
LEGGI PLURIENNALI DI SPESA PRESENTATE DALLE
AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E QUADRO RIASSUN-
TIVO PREDISPOSTO DAL MINISTERO DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

(articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'arti-
colo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362)

INDICE

A) QUADRO RIASSUNTIVO DELLE LEGGI PLURIENNALI
DI SPESA:

Ministeri, Aziende autonome, Fondo investimenti per progetti immediatamente eseguibili Pag. 9

B) RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA:*Ministeri*

Presidenza del Consiglio dei ministri	» 179
Ministero del tesoro	» 185
Ministero del bilancio e della programmazione economica	» 263
Ministero di grazia e giustizia	» 277
Ministero degli affari esteri	» 303
Ministero dell'interno	» 307
Ministero dei lavori pubblici	» 315
Ministero dei trasporti e della navigazione	» 439
Ministero della difesa	» 495
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ...	» 529
Ministero del commercio con l'estero	» 579
Ministero per i beni culturali e ambientali	» 595
Ministero dell'ambiente	» 615
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	» 633
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ..	» 659

Aziende autonome

Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)	» 701
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e azienda di Stato per i servizi telefonici	» 713

AVVERTENZA

Le Relazioni sullo stato di attuazione delle leggi sono state trasmesse dalle Amministrazioni competenti. I dati contabili riportati nel quadro riassuntivo sono stati verificati con il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994.

Per quanto riguarda le aziende autonome sono state indicate le leggi inerenti ai principali programmi di intervento, anche se finanziati direttamente a carico del bilancio statale. In questo caso le leggi sono riportate sia nella parte dell'elenco afferente ai Ministeri cui spetta il trasferimento dei fondi, sia nella parte delle aziende autonome.

Salvo poche eccezioni sono state inserite le sole autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale afferenti alla parte capitale del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome.

Per la verifica dello stato di attuazione di taluni finanziamenti, è stato necessario rinviare alla "legge base".

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE LEGGI DI SPESA

A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 5° comma)

a) MINISTERI

b) AZIENDE AUTONOME

c) FONDO INVESTIMENTI PER PROGETTI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO CRONOLOGICO DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA

LEGENDA :		(1)	- PROVVEDIMENTO ORIGINARIO
		(2)	- PROVVEDIMENTO DI RIFINANZIAMENTO
		(3)	- PROVVEDIMENTO ORIGINARIO PER ALCUNI ARTICOLI E DI RIFINANZIAMENTO PER ALTRI
LEGGE	949 / 1952	(1)	Conferimento al fondo dotazione costituito presso Cassa per il Credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento interessi su operazioni di credito a favore di imprese artigiane, di cui alle leggi di rifinanziamento.
LEGGE	623 / 1959	(1)	Credito agevolato alle piccole e medie imprese - Limiti impegno anomali (La legge 623/1959 e' stata abrogata dall'art. 15 della legge 183/1976 con decorrenza entrata in vigore DPR 902/1976. I fondi residui -mld.966,7- affluiscono al FNCA).
LEGGE	211 / 1962	(1)	Piano decennale delle Ferrovie dello Stato (Cfr. anche leggi 688/67, 374/68 e 1089/68).
LEGGE	1774 / 1962	(1)	Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali.
LEGGE	1 / 1963	(1)	Legge costituzionale n.1 del 31 gennaio 1963 - Disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste.
LEGGE	635 / 1967	(1)	Ripristino linea Cuneo-Ventimiglia (Cfr. anche leggi 510/71, 158/75, 33/79).
LEGGE	1089 / 1968	(1)	Quadruplicamento linea Roma - Firenze (Cfr. anche legge 409/75 art. 1/1).
LEGGE	822 / 1971	(1)	Provvidenze porto di Trieste.
LEGGE	920 / 1971	(1)	Consolidamento ricostruzione basiliche S.Marco e Monreale.
LEGGE	1114 / 1971	(2)	Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste. Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.1/1
LEGGE	52 / 1973	(1)	Piano Ponte per ammodernamento e potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato.
LEGGE	295 / 1973	(1)	Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito Centrale.
LEGGE	15 / 1974	(1)	Costruzione uffici postali.
LEGGE	268 / 1974	(1)	Piano rinascita Sardegna (Provvedimento assunto in attuazione art. 13 dello Statuto Speciale per la Sardegna emanato con Legge costituzionale n. 3 del 26.11.48).
LEGGE	369 / 1974	(1)	Collegamento Firenze - Aeroporto Pisa.
LEGGE	377 / 1974	(1)	Programma di interventi straordinari per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato.
LEGGE	227 / 1975	(1)	Interventi straordinari meccanizzazione servizi postali e riassetto servizi telefonici.
LEGGE	517 / 1975	(1)	Crediti agevolati al commercio.
LEGGE	75 / 1976	(1)	Tutela carattere artistico e monumentale di Siena.
LEGGE	86 / 1976	(1)	Potenziamento ferrovia Alifana.
LEGGE	203 / 1976	(1)	Contributo per progettazione, costruzione e gestione di impianti trattamento morchie petroliere.
LEGGE	261 / 1976	(1)	Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamita' naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco.
LEGGE	336 / 1976	(1)	Provvidenze a favore dei comuni del Friuli colpiti dal terremoto del maggio 1976 - cvs D.L. 227/76.
D.P.R.	902 / 1976	(1)	Attuazione della Legge n. 183/1976 - Disciplina del credito agevolato al settore industriale (dall'anno 1994 i finanziamenti del cap. 02-7773 sono trasferiti sul cap. 02-9012).
LEGGE	404 / 1977	(1)	Edilizia carceraria (comprensivo stanziamento di 100 mld. di cui art.1/1 legge 1133/1971).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- LEGGE 546 / 1977 (3) Ricostruzione zone terremotate del Friuli.
Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.1/1b
- LEGGE 675 / 1977 (1) Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.
- D.P.R. 218 / 1978 (1) Somme da devolvere alla Cassa del Mezzogiorno.
- LEGGE 497 / 1978 (1) Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni compreso l'afflusso degli affitti per l'80% in base art.14 stessa legge.
- LEGGE 503 / 1978 (1) Finanziamento integrativo per ammodernamento e potenziamento materiale rotabile etc..
- LEGGE 843 / 1978 (1) Legge finanziaria 1979.
- LEGGE 861 / 1978 (1) Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art.7 della L.19/05/1967 n.378, per il rifornimento idrico delle isole minori.
- LEGGE 863 / 1978 (1) Rilevamento dati meteorologici via satellite.
- LEGGE 681 / 1979 (2) Provvidenze porto di Trieste.
Cfr. L. 822/1971 art.5/- per art.1/1
- LEGGE 60 / 1980 (1) Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione dei bacini di carenaggio di Napoli.
- LEGGE 146 / 1980 (3) Legge finanziaria 1980.
Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.25/- , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.34/1 , Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.40/-
- LEGGE 336 / 1980 (1) Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- LEGGE 373 / 1980 (2) Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1.
Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.1/1 e 2
- LEGGE 443 / 1980 (2) Rifinanziamento della Legge 268/74 e convalida effetti del D.L. 153/79 non convertito.
Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.1/-
- LEGGE 784 / 1980 (1) Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione.
- LEGGE 845 / 1980 (1) Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.
- LEGGE 846 / 1980 (2) Ulteriori interventi per il consolidamento del monte S. Martino e per la difesa dell'abitato del comune di Lecco.
Cfr. L. 261/1976 art.37/1 e 2 per art.1/-
- LEGGE 17 / 1981 (1) Programma integrativo Ferrovie dello Stato.
- LEGGE 64 / 1981 (1) Ulteriori finanziamenti per ricostruzione zona del Belice distrutta dal terremoto del gennaio 1968.
- LEGGE 92 / 1981 (1) Provvedimenti urgenti patrimonio archeologico citta' di Roma.
- LEGGE 119 / 1981 (3) Legge finanziaria 1981.
Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.0/0 , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.10/2 , Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.20/1 , Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.7/1 , Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.TAB/A
- LEGGE 151 / 1981 (1) Legge quadro per riordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali.
- LEGGE 219 / 1981 (3) Cvs. in legge, con modificazioni, del D.L.19.3.81.n.75, recante ulteriori interv. per le popolaz. colpite dagli eventi sismici nel novembre '80 e gennaio '81. Provvedimenti organici per la ricostruz. e lo svil. dei territori colpiti.
Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.37/2
- LEGGE 220 / 1981 (1) Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani.
- LEGGE 416 / 1981 (1) Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
- LEGGE 536 / 1981 (1) Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici - Cvs. D.L. 397/81.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE	544 / 1981	(2)	Cvs. D.L. 414/81. Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.3/1
LEGGE	598 / 1981	(2)	Consolidamento ricostruzione basiliche S.Marco e Monreale. Cfr. L. 920/1971 art.1/1 per art.1/1
LEGGE	798 / 1981	(2)	Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredi portuali. Cfr. L. 1774/1962 art.1/- per art.1/1
LEGGE	11 / 1982	(2)	Provvidenze porto di Trieste (Cvs. D.L. 677/1981). Cfr. L. 822/1971 art.5/- per art.1/-
LEGGE	27 / 1982	(1)	Consolidamento torre di Pisa.
LEGGE	32 / 1982	(2)	Costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso. Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.2/1
LEGGE	39 / 1982	(1)	Autorizz. delle Aziende dipendenti dal Min. Poste e Telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico.
LEGGE	41 / 1982	(1)	Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.
LEGGE	46 / 1982	(1)	Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.
LEGGE	48 / 1982	(1)	Costruzione del bacino di carenaggio nel porto di Palermo.
LEGGE	85 / 1982	(1)	Concessione all'EMEA (ex CNEN) contributo statale attività quinquennio 1980-1984 ed anticipo contributo 1985-1989 e 1986-1990. Lo stanziamento assorbe anche i finanziamenti di cui alle leggi 59/1981 (508 ml.) e DL 414/1981 (185 ml.).
LEGGE	94 / 1982	(1)	Programmi edilizia residenziale (Cvs. D.L. 9/1982).
LEGGE	308 / 1982	(1)	Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.
LEGGE	526 / 1982	(2)	Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia. Cfr. L. 295/1975 art.3/1 per art.11/1, Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.17/1, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.30/1, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.51/1(12o), Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.51/1(6o)
LEGGE	531 / 1982	(1)	Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto nel settore autostradale.
LEGGE	547 / 1982	(1)	Misure urgenti per la protezione civile.
LEGGE	568 / 1982	(2)	Completamento della costruzione del bacino di carenaggio di Trieste e delle opere complementari. Cfr. L. 60/1980 art.2/1 per art.1/1
LEGGE	752 / 1982	(1)	Norme per l'attuazione della politica mineraria.
LEGGE	828 / 1982	(3)	Ulteriori provvedimenti per completamento opera ricostruzione e sviluppo zone Regione Friuli Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e zone terremotate Regione Marche. Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.1/1, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.1/3, Cfr. L. 546/1977 art.10/- per art.2/1, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.21/4, Cfr. L. 546/1977 art.11/2 per art.3/-, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.4/1, Cfr. L. 546/1977 art.12/1 per art.6/-
LEGGE	887 / 1982	(2)	Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (cvs. D.L.697/82). Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.9/1
LEGGE	888 / 1982	(2)	Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato, dei bilanci delle Aziende Autonome per l'anno finanziario 1982. Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.1/-
LEGGE	960 / 1982	(1)	Rifinanziamento legge 73/77 concernente la ratifica accordi di Osimo.
LEGGE	979 / 1982	(1)	Disposizioni per la difesa del mare.
LEGGE	130 / 1983	(2)	Legge finanziaria 1983. Cfr. L. 17/1981 art.1/3 per art.0/0, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.10/2, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.10/3, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.10/5, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.18/1a -1b, Cfr.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- L. 949/1952 art.37/1 per art.19/1/1, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.19/5, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.19/6, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.19/7, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.19/8, Cfr. FIO per art.21/1 e 5, Cfr. FIO per art.21/1 e 5a, Cfr. FIO per art.21/1 e 5b, Cfr. FIO per art.21/1 e 5c, Cfr. FIO per art.21/1 e 5d, Cfr. FIO per art.21/1 e 5e, Cfr. FIO per art.21/1 e 5f, Cfr. FIO per art.21/1 e 5g, Cfr. FIO per art.21/1 e 5h, Cfr. FIO per art.21/1 e 5i, Cfr. FIO per art.21/1 e 5l, Cfr. FIO per art.21/1 e 5m, Cfr. FIO per art.21/1 e 5n, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.8/1
- LEGGE 156 / 1983 (3) Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.
Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.4/2
- LEGGE 189 / 1983 (1) Piano decennale passaggi a livello delle linee delle Ferrovie dello Stato.
- LEGGE 190 / 1983 (1) Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont (cfr. L.1457 del 1963 e successive modificazioni).
- LEGGE 217 / 1983 (1) Legge quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.
- LEGGE 696 / 1983 (1) Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi (cfr. L.46/82).
- LEGGE 730 / 1983 (3) Legge finanziaria 1984.
Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.18/10, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.18/7, Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.34/6, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.35/1, Cfr. FIO per art.37/1 e 3, Cfr. FIO per art.37/1 e 3a, Cfr. FIO per art.37/1 e 3b, Cfr. FIO per art.37/1 e 3c, Cfr. FIO per art.37/1 e 3d, Cfr. FIO per art.37/1 e 3e, Cfr. FIO per art.37/1 e 3f, Cfr. FIO per art.37/1 e 3g, Cfr. FIO per art.37/1 e 3h, Cfr. FIO per art.37/1 e 3i, Cfr. FIO per art.37/1 e 3j, Cfr. FIO per art.37/1 e 3k, Cfr. FIO per art.37/1 e 3l, Cfr. FIO per art.37/1 e 3m, Cfr. FIO per art.37/1 e 3n, Cfr. FIO per art.37/1 e 3o, Cfr. FIO per art.37/1 e 3p, Cfr. FIO per art.37/1 e 3q, Cfr. FIO per art.37/1 e 3r, Cfr. FIO per art.37/1 e 3s, Cfr. FIO per art.37/1 e 3t, Cfr. FIO per art.37/1 e 3u, Cfr. FIO per art.37/1 e 3v, Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.37/7
- LEGGE 80 / 1984 (1) Proroga dei termini ed accelerazioni procedure per l'applicazione della legge 219/81 e successive modifiche (Cvs.D.L. 19/84).
- LEGGE 193 / 1984 (2) Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico di intervento della GEPI (art. 9 aumento fondo per la realizzazione impianti siderurgici di cui art. 20 L.46/82).
Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.9/1, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.9/2
- LEGGE 212 / 1984 (2) Norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria a grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese (art.3/c4 incremento fondo rotativo per innovazione tecnologica)-Cvs.D.L. 62/84.
Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/4, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.3/5
- LEGGE 223 / 1984 (1) Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM, ammesse in attuazione della delibera CIPF del 5/5/83.
- LEGGE 230 / 1984 (2) Elevazione da 100 miliardi a 140 miliardi della dotazione di spesa per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'autostrada Roma-L'Aquila-Teramo, nonché per il pagamento dei relativi oneri di carattere generale.
Cfr. L. 531/1982 art.4/1 per art.1/1, Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.1/2
- LEGGE 231 / 1984 (2) Autorizzazione di spesa per il pagamento di oneri finanziari relativi alle autostrade A.24 e A.25 e incremento dello stanziamento per la costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso.
Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.3/1
- LEGGE 246 / 1984 (2) Integrazione e modifiche al D.P.R.9/4/59 n.128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché alla legge 6/10/82 n.752, concernente l'attuazione della politica mineraria.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.6 e 7/0, Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.6 e 7/00, Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.6 e 7/000, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.6 e 7/0000, Cfr. L. 752/1982 art.15/1 per art.7/1
- LEGGE 342 / 1984 (2) Aumento autorizzazione di cui art.1 e 2 legge 861/78 per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori.
Cfr. L. 861/1978 art.1/1 - 3 per art.1/1
- LEGGE 363 / 1984 (3) Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici dell'aprile 1984 in Umbria e del maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Campania (cvs. D.L. 159/84).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/2
- LEGGE 395 / 1984 (1) Acquisto costruzione e ristrutturazione immobili per rappresentanze all'estero.
- LEGGE 428 / 1984 (2) Integrazione fondo contributi stampa quotidiana ai sensi art. 29 L. 416/81. Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.1/1
- LEGGE 456 / 1984 (1) Programmi di ricerca e sviluppo in materia di costruzioni aeronautiche e telecomunicazioni.
- LEGGE 462 / 1984 (2) Modif. ed integr. al D.L. 28.7.81 n.397, convertito in legge, con modif., n.536/81 al D.L. n. 799/81, convertito in legge, con modif., dalla L. 60/82 alla L.64/81, ecc., concernenti interv. in alcune zone Sic. occ. colpite da eventi sism.. Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.28/-
- LEGGE 798 / 1984 (1) Nuovi interventi salvaguardia Venezia (il finanz. iniziale di 600 mld. e' stato integrato di 700 mld. con l. 910/86 art.7/1, di 800 mld. con L. 67/88 art.17/12, di 100 mld. con TAB. D L.F. 1,99, di 16 mld. con L. 360/91).
- LEGGE 887 / 1984 (3) Legge finanziaria 1985.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.11/10, Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.11/12, Cfr. L. 64/1981 art.16/1 per art.11/12a, Cfr. L. 64/1981 art.2/1 per art.11/12b, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.11/12c, Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.11/13, Cfr. L. 75/1976 art.3/1 e 2 per art.11/13a, Cfr. L. 75/1976 art.4/1 e 2 per art.11/13b, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.11/14, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.11/20, Cfr. L. 828/1982 art.10/1 e 2 per art.11/21, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.11/9, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.11/9a, Cfr. FIO per art.12/1 e 2, Cfr. FIO per art.12/1 e 2a, Cfr. FIO per art.12/1 e 2b, Cfr. FIO per art.12/1 e 2c, Cfr. FIO per art.12/1 e 2d, Cfr. FIO per art.12/1 e 2e, Cfr. FIO per art.12/1 e 2f, Cfr. FIO per art.12/1 e 2g, Cfr. FIO per art.12/1 e 2h, Cfr. FIO per art.12/1 e 2i, Cfr. FIO per art.12/1 e 2j, Cfr. FIO per art.12/1 e 2m, Cfr. FIO per art.12/1 e 2n, Cfr. FIO per art.12/1 e 2o, Cfr. FIO per art.12/1 e 2p, Cfr. FIO per art.12/1 e 2q, Cfr. FIO per art.12/1 e 2r, Cfr. FIO per art.12/1 e 2s, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.14/1 e 2, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.14/11, Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.14/18, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.14/3, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.14/4, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.14/6, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.4/8, Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.5/1, Cfr. L. 17/1981 art.1/3 per art.8/19-21, Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.8/23, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.9/6
- LEGGE 16 / 1985 (1) Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'arma dei Carabinieri.
- LEGGE 31 / 1985 (2) Razionalizzazione e sviluppo pesca marittima (cfr. 41/1982). Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.1/1a, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.1/1b, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.1/1c
- LEGGE 49 / 1985 (1) Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.
- LEGGE 99 / 1985 (3) Interventi in materia di opere pubbliche.
Cfr. L. 404/1977 art.1/2 per art.4/1
- LEGGE 110 / 1985 (2) Utilizzazione delle disponibilita' residue sul Fondo Investimenti e Occupazione (FIO) nell'ambito del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l'anno 1984.
Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.1/1a, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.1/1b, Cfr. L. 696/1983 art.1/1 per art.1/1c, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.1/1e, Cfr. L. 308/1982 art.11/1 per art.1/1h, Cfr. L. 308/1982 art.12/1a - 2 per art.1/1h1, Cfr. L. 308/1982 art.14/1 per art.1/1h2
- LEGGE 118 / 1985 (3) Misure finanziarie in favore di aree ad alta tensione abitativa (cvs. D.L.12/85).
Cfr. L. 94/1982 art.3/1 per art.3/10, Cfr. L. 94/1982 art.1/4 - 11 per art.5quat/1
- LEGGE 135 / 1985 (1) Indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori soggetti alla sovranita' italiana all'estero (limiti di impegno quindicennali-mld. 1 annuo dal 1985 al 1990).
- LEGGE 143 / 1985 (2) Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 23/85, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dell'industria e della distribuzione commerciale.
Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.7/1, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.7/1a
- LEGGE 197 / 1985 (2) Rifinanziamento provvedimenti straordinari per potenziamento e ammodernamento

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- servizio Corpo Nazionale dei servizi dei Vigili del Fuoco (cfr. legge 336/1980).
Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.1/1 , Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.5/1
- LEGGE 198 / 1985 (2) Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamita' ed avversita' atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15/10/1981 n.590.
Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.12/2 , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.9/1 e 2
- LEGGE 222 / 1985 (1) Disposizione sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.
- LEGGE 284 / 1985 (1) Programma ricerche in Antartide (1985-1991).
- LEGGE 295 / 1985 (1) Finanz. nel triennio 1984-1986 per ristr. razionalizz. industria navalmec. (Compresi 25 mld. leggi 111 e 122/85, rifin. L.41/86 art.11/28 mld.320. L. 910/86 art.3/9 mld.550, L.67/88 art.15/29 mld.285, L.155/89 mld.-25, L.234/89 mld.450).
- LEGGE 331 / 1985 (1) Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria.
- LEGGE 335 / 1985 (1) Ammodernamento e rinnovamento servizio e segnalamento marittimo.
- LEGGE 351 / 1985 (1) Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis.
- LEGGE 387 / 1985 (2) Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31/5/85 n.215, recante differimenti di termini in materia di riduzione della capacita' produttiva nel settore siderurgico.
Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.1bis/- , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.1bis a/-
- LEGGE 408 / 1985 (2) Contributo all'ENEA per il 1985 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 449 / 1985 (1) Interventi ampliamento-ammodernamento sistemi aeroportuali di Roma e Milano.
- LEGGE 462 / 1985 (1) Ulteriori provvedimenti per la citta'di Urbino.
- LEGGE 526 / 1985 (1) Programma triennale di interventi al piano decennale della grande viabilita' (rifinanziato con legge 41/1986 per mld. 2200 e con legge 910/1986 per mld. 2975).
- LEGGE 662 / 1985 (1) Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dai fenomeni franosi (cvs. D.L. 480/85).
- LEGGE 710 / 1985 (2) Interventi in favore della produzione industriale.
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.6/1 , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.7/i , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.7/2
- LEGGE 808 / 1985 (1) Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico.
- LEGGE 26 / 1986 (3) Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia.
Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.6/1b
- LEGGE 41 / 1986 (3) Legge finanziaria 1986.
Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.10/3 , Cfr. L. 39/1982 art.11/1 per art.10/9 , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.11/12 , Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.11/14 , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.11/15-16 , Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.11/24 , Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.11/25 , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.11/26 , Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.11/27 , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8f per art.11/28 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.11/29 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.11/6 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.11/8 e 9 , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.12/5 , Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.13/1 , Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.13/10 , Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.13/13 , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.13/4 , Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.13/5 , Cfr. FIO per art.14/1 e 3 , Cfr. FIO per art.14/1 e 3a , Cfr. FIO per art.14/1 e 3b , Cfr. FIO per art.14/1 e 3c , Cfr. FIO per art.14/1 e 3d , Cfr. FIO per art.14/1 e 3e , Cfr. FIO per art.14/1 e 3f , Cfr. FIO per art.14/1 e 3g , Cfr. FIO per art.14/1 e 3h , Cfr. FIO per art.14/1 e 3i , Cfr. FIO per art.14/1 e 3j , Cfr. FIO per art.14/1 e 3m , Cfr. FIO per art.14/1 e 3n , Cfr. FIO per art.14/1 e 3o , Cfr. FIO per art.14/1 e 3p , Cfr. FIO per art.14/1 e 3q , Cfr. FIO per art.14/1 e 3r , Cfr. FIO per art.14/1 e 3s , Cfr. FIO per art.14/1 e 3t , Cfr. FIO per art.14/1 e 3u , Cfr. FIO per art.14/1 e 3v , Cfr. FIO per art.14/1 e 3x , Cfr. FIO per art.14/1 e 3y , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.14/6 , Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.16/1 , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.16/11 , Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.16/4 , Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- per art.16/4a , Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.34/1
- LEGGE 44 / 1986 (1) Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno (cvs.D.L.786/85).
- LEGGE 46 / 1986 (2) Conversione D.L. 791/85.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.11/1
- LEGGE 64 / 1986 (1) Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
- LEGGE 113 / 1986 (1) Piano straordinario per l'occupazione giovanile.
- LEGGE 495 / 1986 (2) Integrazione del contributo di 500 mld. assegnato con L.41/86 art.11/27 per il 1986.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 688 / 1986 (2) Bilancio assestamento 1986.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.1/1
- LEGGE 730 / 1986 (3) Disposizioni in materia di calamita' naturali.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.15/2
- LEGGE 752 / 1986 (1) Attuazione interventi programmati in agricoltura.
- LEGGE 771 / 1986 (1) Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera.
- LEGGE 776 / 1986 (1) Completamento aree doganali valico autostradale di Tarvisio.
- LEGGE 831 / 1986 (1) Disposizioni per realizzazione programma interventi in infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza.
- LEGGE 875 / 1986 (2) Ulteriore contributo per l'anno 1986 (cvs. D.L. 671/86).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 879 / 1986 (3) Disposizioni per completamento ricostruzione zone Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1975 e zone Regione Marche colpite da calamita'.
Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.1/1 , Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.1/2 , Cfr. L. 828/1982 art.7/- per art.12/1 , Cfr. L. 828/1982 art.21/5 per art.23/1 , Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.26/1 Cfr. L. 156/1983 art.1/1 per art.29/2 Cfr. L. 546/1977 art.11/2 per art.4/1 , Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.6/1
- LEGGE 896 / 1986 (1) Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche.
- LEGGE 910 / 1986 (3) Legge finanziaria 1987.
Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.2/8 , Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.3/17 , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.3/3 , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/4 , Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.3/5 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.3/6 , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.3/9 , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8c per art.3/9a , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8d per art.3/9b , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8f per art.3/9c , Cfr. L. 675/1977 art.29/1v per art.4/2 , Cfr. L. 41/1986 art.12/4 per art.4/3 , Cfr. L. 190/1983 art.2/1b per art.5/8a , Cfr. L. 190/1983 art.4/- per art.5/8b , Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.6/1 , Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.6/2 , Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.6/2a , Cfr. L. 64/1981 art.2/1 per art.6/3 , Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.6/4 , Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.6/6 , Cfr. L. 887/1984 art.11/18 per art.6/7 , Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.7/10 , Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.7/12a , Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.7/12b , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.7/12c , Cfr. L. 979/1982 art.5/1 e 2 per art.7/12d , Cfr. L. 979/1982 art.6/1 e 3 per art.7/12e , Cfr. L. 960/1982 art.1/1 per art.7/14a , Cfr. L. 960/1982 art.2/1 per art.7/14b , Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.7/1a , Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.7/1b , Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.7/1c , Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.7/1d , Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.7/1e , Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.7/1f , Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.7/1g , Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.7/1h , Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.7/1i , Cfr. L. 798/1984 art.3/1j per art.7/1j , Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.7/1m , Cfr. L. 798/1984 art.6/1a per art.7/1n , Cfr. L. 798/1984 art.6/1b per art.7/1o , Cfr. L. 798/1984 art.6/1c per art.7/1p , Cfr. L. 798/1984 art.6/1d per art.7/1q , Cfr. L. 798/1984 art.9/3 per art.7/1r , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.7/5 , Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.7/6 , Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.7/8 , Cfr. L. 887/1984 art.11/23 per art.7/9 , Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.8/10 , Cfr. L. 48/1982 art.1/1 per art.8/15 , Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.8/16 , Cfr. L. 92/1981 art.1/1 per art.8/19 , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.8/5 , Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.8/8
- LEGGE 911 / 1986 (2) Legge Bilancio 1987.
Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.24/2
- D.M. 48 / 1987 (1) Attuazione di un programma poliennale di investimenti (DM 48/T/BIS/87).
- LEGGE 65 / 1987 (1) Misure urgenti per ricostruzione e ammodernamento impianti sportivi e per

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- utilizzazione finanziamenti a favore attivita' di interesse turistico (cvs. D.L. 2/87).
- LEGGE 67 / 1987 (2) Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n.416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.20/4, Cfr. L. 416/1981 art.34/6 per art.21/-
- LEGGE 119 / 1987 (2) Cvs.D.L.10/1987.
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.5/4 - 7
- LEGGE 120 / 1987 (3) Misure urgenti per fronteggiare emergenza Comune di Senise ed altri comuni da dissesto territoriale e avversita' atmosferiche del gennaio 1987 (cvs.D.L. 8/1987).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/3 - 5, Cfr. L. 64/1981 art.2/1 per art.13bis/14, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.13bis/9, Cfr. L. 64/1981 art.4/1 per art.13bis/9a, Cfr. L. 64/1981 art.5/2 per art.13bis/9b
- LEGGE 121 / 1987 (1) Modifiche alla legge 517/75 sulla disciplina del credito agevolato al commercio.
- LEGGE 183 / 1987 (2) Appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee.
Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.5/2
- LEGGE 399 / 1987 (3) Rifinanziamento interventi politica mineraria (cvs. D.L. 318/87 e succ.integrazioni).
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.2/1, Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.4/1a, Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.4/1b, Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.4/1c, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.4/1d
- LEGGE 401 / 1987 (2) Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n.320/87, recante interventi in materia di riforma del processo penale.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.1/1 - 3
- LEGGE 439 / 1987 (2) Legge di Bilancio 1987.
Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.0/0
- LEGGE 441 / 1987 (1) Disposizioni urgenti smaltimento rifiuti (cvs.D.L.361/87).
- LEGGE 445 / 1987 (2) Rifinanziamento Leggi 308/82 e 784/80 (cvs.D.L.364/1987).
Cfr. L. 308/1982 art.8/1 e 3 per art.1/1, Cfr. L. 308/1982 art.6/1 per art.1/1/2, Cfr. L. 308/1982 art.10/1 per art.1/1/2a, Cfr. L. 308/1982 art.10/3 per art.1/1/2b, Cfr. L. 308/1982 art.14/1 per art.1/1/2c, Cfr. L. 308/1982 art.11/1 per art.1/1/2d, Cfr. L. 308/1982 art.8/1 e 3 per art.2/2, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.3/1
- LEGGE 449 / 1987 (1) Adeguamento immobili per musei, archivi e biblioteche (cvs. D.L.371/87).
- LEGGE 470 / 1987 (3) Interventi urgenti per i comuni della Valtellina, etc. a seguito calamita' luglio-agosto 1987 (cvs. D.L.384/1987).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/2, Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.6/2
- LEGGE 531 / 1987 (1) Disposizioni urgenti in materia sanitaria (cvs. D.L.443/87).
- LEGGE 545 / 1987 (1) Rupe Orvieto e colle Todi.
- LEGGE 47 / 1988 (2) Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico (cvs.D.L.534/1987).
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.18/3
- LEGGE 66 / 1988 (1) Adeguamento servizi Guardia Finanza e sistema informativo Ministero Finanze.
- LEGGE 67 / 1988 (3) Legge finanziaria 1988.
Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.13/8 - 9, Cfr. L. 449/1985 art.1/1 per art.14/1-2, Cfr. L. 41/1986 art.12/4 per art.15/10, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.15/17, Cfr. L. 49/1985 art.17/1 per art.15/18, Cfr. L. 675/1977 art.29/IVa per art.15/1b, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.15/2, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.15/23, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.15/24, Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.15/26, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8h per art.15/29, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.15/29a, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8c per art.15/29b, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8f per art.15/29c, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.15/31, Cfr. L. 41/1982 art.20/1c per art.15/32, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.15/34, Cfr. L. 399/1987 art.1 e 7/1 per art.15/35, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.15/36, Cfr. L. 308/1982 art.12/1a - 2 per art.15/37a, Cfr. L. 308/1982 art.12/1b - 3 per art.15/37b, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.15/39, Cfr. L. 121/1987 art.30ctie/1 per art.15/42, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.15/43, Cfr. L. 65/1987 art.2/1bis per art.15/7, Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.15/8, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.17/1, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.17/10, Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.17/12a, Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.17/12b, Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.17/12c, Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.17/12d, Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.17/12e, Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- art.17/12f, Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.17/12g, Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.17/12h, Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.17/12i, Cfr. L. 798/1984 art.3/1j per art.17/12j, Cfr. L. 798/1984 art.3/1m per art.17/12m, Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.17/12n, Cfr. L. 798/1984 art.6/1a per art.17/12o, Cfr. L. 798/1984 art.6/1b per art.17/12p, Cfr. L. 798/1984 art.6/1c per art.17/12q, Cfr. L. 798/1984 art.6/1d per art.17/12r, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.17/12s, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.17/12u, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.17/12v, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.17/12z, Cfr. L. 190/1983 art.3/1 per art.17/13, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.17/15, Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.17/24, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.17/3, Cfr. FIO per art.17/31, Cfr. FIO per art.17/31a, Cfr. FIO per art.17/31b, Cfr. FIO per art.17/31c, Cfr. FIO per art.17/31d, Cfr. FIO per art.17/31e, Cfr. FIO per art.17/31f, Cfr. FIO per art.17/31g, Cfr. FIO per art.17/31h, Cfr. FIO per art.17/31i, Cfr. FIO per art.17/31j, Cfr. FIO per art.17/31m, Cfr. FIO per art.17/31n, Cfr. FIO per art.17/31o, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.17/3a, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.17/45, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.17/46a, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.17/46b, Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.17/46c, Cfr. L. 979/1982 art.5/1 e 2 per art.17/46d, Cfr. L. 979/1982 art.6/1 e 3 per art.17/46e, Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.17/5, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.17/5a, Cfr. L. 64/1981 art.16/1 per art.17/5b, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.17/6, Cfr. L. 887/1984 art.11/18 per art.17/9, Cfr. L. 118/1985 art.3/7 per art.22/3
- LEGGE 73 / 1988 (2) Completamento contributo ENEA per 1987 in c/prog.85/89 (cvs.D.L. 7/1988).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 79 / 1988 (2) Legge di Bilancio 1988.
Cfr. L. 531/1982 art.6/1a per art.0/00, Cfr. L. 449/1987 art.1/1 per art.21/-
- LEGGE 160 / 1988 (1) Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercati di lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
- LEGGE 321 / 1988 (2) Assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1988, a titolo di anticipazione programma 1985-1989 (cvs. D.L.185/88).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 346 / 1988 (1) Modifiche alla L. 46/82 e partecipazione programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata (limiti di impegno decennale - 1 rate: 125 mld. per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991) - Sono considerati gli ammontari complessivi.
- LEGGE 373 / 1988 (1) Realizzazione dell'Esposizione internazionale spacializzata "Colombo 1992" avente come tema "Cristoforo Colombo: la nave e il mare".
- LEGGE 506 / 1988 (1) Ratifica ed esecuzione scambio note tra Governo Repubblica Italiana e la FAO per ampliamento sede centrale organizzazione.
- LEGGE 521 / 1988 (2) Potenziamento delle forze di polizia e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.27/1 e 4
- LEGGE 541 / 1988 (2) Legge finanziaria 1989.
Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.3/5-6-7, Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB/E, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB/F
- LEGGE 543 / 1988 (1) Realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna.
- LEGGE 556 / 1988 (1) Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche (cvs.DL 465/1988).
- D.P.R. 568 / 1988 (2) Approvazione regolamento per organizzazione e procedure amministrative del Fondo di rotazione per attuazione politiche comunitarie (esecuzione art. 8 L. 16/4/87, n.183).
Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.10/20
- D.M. 148749 / 1988 (2) Decreto ministeriale del 1988.
Cfr. L. 662/1985 art.8/2 per art.1/-
- D.M. 180154 / 1988 (2) D.M. del 24/4/1988.
Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.0/0, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.0/00, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.0/000, Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.0/0000
- LEGGE 13 / 1989 (1) Disposizioni per favorire superamento barriere architettoniche negli edifici privati.
- LEGGE 41 / 1989 (2) Interventi politica mineraria.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.2/1a, Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.2/1ab, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.2/1ac, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.2/1b, Cfr. L. 752/1982 art.15/1 per art.2/1c

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE	45 / 1989	(2)	Disposizioni vigenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali. Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1
LEGGE	47 / 1989	(2)	Rifinanziamento della Legge 308/82. Cfr. L. 308/1982 art.6/1 per art.1/1 , Cfr. L. 308/1982 art.10/1 per art.1/1a , Cfr. L. 308/1982 art.10/3 per art.1/1b , Cfr. L. 308/1982 art.11/1 per art.1/1c , Cfr. L. 308/1982 art.14/1 per art.1/1d , Cfr. L. 308/1982 art.8/1 e 3 per art.1/1e
LEGGE	81 / 1989	(2)	Proroga e riferimento legge 268/74. Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.1/1
LEGGE	122 / 1989	(1)	Disposizione in materia di parcheggi.
LEGGE	155 / 1989	(2)	Accompagnamento finanziaria 1989 (Cvs. D.L. 65/89). Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8b per art.6/2 , Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.6/2a , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8d per art.6/2b , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.6/2c , Cfr. L. 979/1982 art.5/1 e 2 per art.6/2d , Cfr. L. 979/1982 art.6/1 e 3 per art.6/2e , Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.6/2f , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.6/2g , Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.6/2h , Cfr. L. 853/1978 art.3/1 e 2 per art.6/2i , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.6/2j , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.6/2m , Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.6/2n , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.6/2o , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.6/2p , Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.6/2q , Cfr. L. 67/1988 art.13/20 per art.6/2r
LEGGE	181 / 1989	(3)	Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del Piano di risanamento della siderurgia (cvs.DL.120/1989). Cfr. L. 49/1985 art.17/1 per art.10/1 e 2 , Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.10/3
LEGGE	183 / 1989	(3)	Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.31/5c
D.L.	201 / 1989	(2)	D.L. 201 del 1989 convertito in L. 262/89. Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.0/0
LEGGE	205 / 1989	(1)	Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio.
LEGGE	234 / 1989	(3)	Disposizioni concernenti l'industria naval-meccanica e armatoriale. Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.37/3 e 4
LEGGE	246 / 1989	(3)	Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo di Reggio Calabria (cvs. D.L. 166/89). Cfr. L. 67/1988 art.13/15 per art.6/1a
LEGGE	262 / 1989	(2)	Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi. Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.5/1
LEGGE	274 / 1989	(1)	Contributo all'INFM per il quinquennio 1989-1993.
LEGGE	281 / 1989	(2)	Contributo all'ENEA per l'anno 1989 (cvs. D.L. 239/89). Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
LEGGE	283 / 1989	(3)	Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti (cvs.D.L.227/89). Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.1 bis/4 e 5 , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.1bis/4
LEGGE	289 / 1989	(2)	Impiantistica sportiva. Cfr. L. 65/1987 art.2/1bis per art.1/1 , Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.2/1
LEGGE	302 / 1989	(2)	Disciplina del credito peschereccio di esercizio. Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.20/0
LEGGE	305 / 1989	(1)	Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente.
LEGGE	367 / 1989	(2)	Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende Autonome per l'anno finanziario 1989. Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.1/-
LEGGE	407 / 1989	(2)	Legge finanziaria 1990. Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/17-3a , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.TAB C/17-3b , Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/17-3c , Cfr. L. 190/1983 art.3/1 per art.TAB D/1 , Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB D/2 , Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.TAB D/4 , Cfr. L. 808/1985 art.3/1b-1c per art.TAB E/10 , Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.TAB E/11a , Cfr. L. 752/1986 art.6/1 per art.TAB E/11b , Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- per art.TAB E/12 , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB E/9
- LEGGE 408 / 1989 (2) Conferimenti agli enti di gestione delle PP.SS..
Cfr. L. 675/1977 art.29/III per art.1/1a , Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per art.1/1b , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.2/1
- LEGGE 409 / 1989 (2) Legge di bilancio 1990.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/00 , Cfr. L. 335/1985 art.1/1 per art.1/- , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.18/1a , Cfr. L. 283/1989 art.2bis/4 per art.23/1 , Cfr. L. 305/1989 art.A/0 per art.23/1a
- LEGGE 424 / 1989 (3) Misure di sostegno attivita' economica nelle aree interessate dai fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nel 1989 nel mare Adriatico.
Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.5/1
- D.M. 135387 / 1989 (2) Il Decreto Ministeriale 135387 del 23.5.1989 riassegna al cap. 7406 disponibilita' pari a ml. 103,903 e al cap. 7422 disponibilita' pari a ml. 1.384, provenienti dalla L.416/81 e successive integrazioni e dalla L.172/75 art.5.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.0/0 , Cfr. L. 416/1981 art.33/4 p.3 per art.0/00
- D.M. 183735 / 1989 (2) D.M. 30.12.1989.
Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/-
- D.M. 187202 / 1989 (2) D.M. del 31.12.1989.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.1/-
- LEGGE 38 / 1990 (3) Misure urgenti in materia di finanza locale (cvs. D.L. 415/89).
Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.24/1 , Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per art.27/1 , Cfr. L. 675/1977 art.29/III per art.27/3 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.28/1 , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.30/2,2bis
- LEGGE 51 / 1990 (2) Aumento autorizzazione di spesa di cui legge 342/84 per acquisizione navi cisterna.
Cfr. L. 861/1978 art.1/1 - 3 per art.1/1
- LEGGE 57 / 1990 (3) Istituzione autorita' Adriatico.
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.4/3
- LEGGE 71 / 1990 (2) Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dall'inquinamento delle risorse idriche destinate ad uso potabile.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.9/1
- LEGGE 84 / 1990 (1) Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione delle carte di rischio dei beni culturali.
- LEGGE 87 / 1990 (3) Interventi urgenti per la zootecnia.
Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.8/1a1 , Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.8/1a2 , Cfr. L. 41/1986 art.12/4 per art.8/1a3
- LEGGE 100 / 1990 (1) Norme sulla promozione della partecipazione a societa' e imprese miste all'estero.
- LEGGE 102 / 1990 (1) Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina.
- LEGGE 124 / 1990 (2) Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale (cvs. D.L.64/90).
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/1 , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3/2a , Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.3/2b , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1 , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1a
- LEGGE 126 / 1990 (1) Finanziamento costruzione edificio per esigenze abitative studenti universitari (contributo Regione Lazio).
- LEGGE 135 / 1990 (1) Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.
- LEGGE 174 / 1990 (2) Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico.
Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.1/1 , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.2/- , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.3/1 , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.3/2 , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.3/3
- LEGGE 209 / 1990 (3) Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero.
Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/7
- LEGGE 218 / 1990 (1) Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di Credito di diritto privato (Cfr. anche D. Leg. 358/90).
- LEGGE 221 / 1990 (2) Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.5/- , Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.6/- , Cfr. L. 752/1982 art.14/a-b-c per art.7/1 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.7/1a , Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.7/1b , Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.8/1 , Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.9/4

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- LEGGE 230 / 1990 (1) Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di carattere generale di cui art. 29 L. 416/81.
- LEGGE 235 / 1990 (2) Rifinanziamento legge 1457/63 e successive modificazioni e integrazioni (cfr. legge 190/83) concernenti lo sviluppo economico zone del Vajont. Cfr. L. 190/1983 art.3/1 per art.1/1, Cfr. L. 190/1983 art.4/- per art.2/1
- LEGGE 240 / 1990 (3) Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci in favore delle intermodalita'- Finanziamenti disponibili capo II legge. Cfr. L. 67/1988 art.13/20 per art.18/1
- LEGGE 245 / 1990 (1) Piano triennale di sviluppo dell'Universita' e piano quadriennale 1986-1990.
- LEGGE 250 / 1990 (2) Provvidenze per l'editoria. Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.5/-
- LEGGE 292 / 1990 (2) Riorganizzazione Ente Nazionale Turismo. Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.22/1
- LEGGE 304 / 1990 (2) Provvedimenti per la promozione delle esportazioni. Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.1/1
- LEGGE 306 / 1990 (1) Partecipazione alla settima ricostituzione risorse BID.
- LEGGE 321 / 1990 (2) Cassa per il credito alle imprese artigiane - Aumento fondo art. 37 L.949/52. Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.1/1
- LEGGE 345 / 1990 (2) Assegnazione all'ENEA contributo 1990 quale anticipazione finanziaria ordinaria pluriennale. Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- D.L. 364 / 1990 (2) Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale. Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.0/0
- LEGGE 366 / 1990 (1) Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.
- LEGGE 380 / 1990 (1) Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto.
- LEGGE 385 / 1990 (3) Disposizioni in materia di trasporti - Programma decennale di risanamento e di sviluppo dell'Ente (Approvato con DI 48/1/90). Cfr. L. 910/1986 art.2/6 per art.1/1, Cfr. L. 910/1986 art.2/6 per art.1/2, Cfr. L. 910/1986 art.2/6 per art.6/-
- LEGGE 396 / 1990 (3) Interventi per Roma, capitale della Repubblica. Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.0/0
- LEGGE 401 / 1990 (1) Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.
- LEGGE 405 / 1990 (2) Legge finanziaria 1991. Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/P3a, Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.TAB C/P3b, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/P3c, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.TAB C/U4, Cfr. L. 190/1983 art.2/1b per art.TAB D/1, Cfr. L. 424/1989 art.1/8 e 12 per art.TAB D/10, Cfr. L. 57/1990 art.1/2b per art.TAB D/11a, Cfr. L. 57/1990 art.1/2e per art.TAB D/11b, Cfr. L. 57/1990 art.1/2d per art.TAB D/11c, Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/2, Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.TAB D/3, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.TAB D/4, Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB D/5a, Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.TAB D/5d, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB D/6, Cfr. L. 121/1987 art.30ctt/e/1 per art.TAB D/7, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB D/9, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.TAB E/1, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB E/2 - 3
- LEGGE 406 / 1990 (2) Legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1991. Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.10/-, Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.12/-, Cfr. L. 752/1986 art.6/1 per art.14/1, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.15/1, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.18/1, Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.21/1, Cfr. L. 305/1989 art.15/2 per art.23/1c, Cfr. L. 305/1989 art.11/4 per art.23/2, Cfr. L. 305/1989 art.13/- per art.23/2a, Cfr. L. 305/1989 art.12/1 per art.23/2b
- LEGGE 431 / 1990 (1) Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali.
- D.M. 121808 / 1990 (2) DM 121808 del 13.3.1990, in applicazione DL 415/89 art.26. Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.1/1
- D.M. 156403 / 1990 (2) D.M. 156403 del 1/8/90. Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.1/1, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8f per art.1/1a

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- D.M. 161622 / 1990 (2) D.M. 161622 del 9.9.1990 - OPC per finanziamenti.
Cfr. L. 547/1982 art.2/3 per art.1/1
- D.M. 200436 / 1990 (3) DM 200436 del 31.12.1990.
Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.1/2, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.1/3, Cfr. L. 65/1987 art.2/iter per art.1/5, Cfr. L. 121/1987 art.3octia/1 per art.1/6, Cfr. L. 67/1988 art.15/16 per art.1/7, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.1/8
- LEGGE 10 / 1991 (1) Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
- LEGGE 19 / 1991 (1) Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.
- LEGGE 34 / 1991 (2) Potenziamento infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di Porto e degli uffici periferici della Marina Mercantile.
Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.1/1
- LEGGE 42 / 1991 (2) Interventi a favore degli Enti a PP.SS..
Cfr. L. 38/1990 art.27/2 per art.1/1
- LEGGE 99 / 1991 (1) Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione internazionale "Colombo '92".
- LEGGE 107 / 1991 (2) Rifinanziamento legge 234/1989, recante disposizioni urgenti concernenti l'industria navalmecanica e armatoriale, etc..
Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.1/1, Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.1/2, Cfr. L. 234/1989 art.27/1 e 3 per art.1/3
- LEGGE 117 / 1991 (2) Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sede di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, inoltre ad alloggi per il personale.
Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.1/1
- LEGGE 169 / 1991 (2) Disposizioni urgenti in materia di sostegno all'occupazione (Cvs. D.L.108 del 28.3.1991).
Cfr. L. 160/1988 art.6/1 e 10 per art.7/1
- LEGGE 181 / 1991 (2) Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico.
Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.1/1, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.2/1, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.3/1, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.4/3, Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.6/1, Cfr. L. 808/1985 art.3/1b-1c per art.6/2a
- LEGGE 193 / 1991 (1) Completamento lavori Duomo di Orvieto.
- LEGGE 195 / 1991 (3) Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpite dal terremoto del dicembre 1990 e altre disposizioni in favore delle zone colpite da avversita' atmosferiche nell'autunno 1990 (Cvs.D.L.142/91).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1,2,5/1,2,3, Cfr. L. 183/1989 art.30/3 per art.5/4, Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.5/4a, Cfr. L. 57/1990 art.1/2b per art.8/1, Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.8/1a, Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.8/1b, Cfr. L. 57/1990 art.1/2f per art.8/1c, Cfr. L. 424/1989 art.1/8 e 12 per art.8/2
- LEGGE 201 / 1991 (2) Rifinanziamento Legge 752/86.
Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.1/-, Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/1 e 2
- LEGGE 205 / 1991 (1) Interventi urgenti per la sede Istituto Tecnico Gaetano Salvemini di Casalecchio (Cvs. D.L. 155/91).
- LEGGE 208 / 1991 (1) Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.
- LEGGE 233 / 1991 (1) Finanziamento per il restauro e recupero di Ville Venete.
- LEGGE 243 / 1991 (1) Universita' non statali legalmente riconosciute.
- D.M. 252 / 1991 (2) Modifiche alla L. n. 87/90 concernenti interventi urgenti per la zootecnia.
Cfr. L. 87/1990 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 267 / 1991 (2) Attuazione terzo piano pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio.
Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.0/0, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.0/00, Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.0/000, Cfr. L. 41/1982 art.0/00 per art.00/0, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.00/00, Cfr. L. 41/1982 art.20/1c per art.1/1, Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.1/2, Cfr. L. 41/1982 art.0/000 per art.3/0

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE	275 / 1991	(2)	Modifiche ed integrazioni alla Legge 44/86 recante "Misure straordinarie per la promozione e sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno". Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.2/1
LEGGE	282 / 1991	(2)	Riforma Enea. Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.26/1
LEGGE	284 / 1991	(2)	Interventi di sostegno al settore turistico. Cfr. L. 424/1989 art.1/8 e 12 per art.2/3
LEGGE	317 / 1991	(2)	Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese. Cfr. L. 67/1988 art.15/22 per art.0/0 Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.43/2a, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.43/2b, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.vari/var1
LEGGE	358 / 1991	(1)	Norme per la ristrutturazione del Ministero delle Finanze.
LEGGE	360 / 1991	(3)	Interventi urgenti per Venezia e Chioggia. Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.2/1b
LEGGE	366 / 1991	(2)	Legge bilancio assestamento 1991. Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.1/1, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.1/1a, Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.1/1b
LEGGE	380 / 1991	(2)	Rifinanziamento L.284/85 - Programma nazionale ricerche in Antartide. Cfr. L. 284/1985 art.1/1 per art.1/1
LEGGE	382 / 1991	(1)	Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi.
LEGGE	394 / 1991	(1)	Legge quadro sulle aree protette.
LEGGE	412 / 1991	(2)	Disposizioni in materia di finanza pubblica. Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.2/3
LEGGE	413 / 1991	(2)	Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento Provvedimenti settore editoria. Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.70/2
LEGGE	415 / 1991	(2)	Legge finanziaria 1992. Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.TAB C/14, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/15, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/15b, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/17, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/2, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.TAB D/1, Cfr. L. 305/1989 art.8/2 per art.TAB D/10a, Cfr. L. 305/1989 art.7/3 per art.TAB D/10b, Cfr. L. 305/1989 art.11/4 per art.TAB D/10c, Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.TAB D/11a, Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.TAB D/11b, Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.TAB D/11c, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.TAB D/11d, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.TAB D/11e, Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.TAB D/11f, Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.TAB D/12a, Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.TAB D/12c, Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.TAB D/12d, Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.TAB D/12e, Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.TAB D/12f, Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.TAB D/12g, Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.TAB D/12h, Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.TAB D/12i, Cfr. L. 798/1984 art.3/1m per art.TAB D/12m, Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.TAB D/12n, Cfr. L. 798/1984 art.6/1a per art.TAB D/12o, Cfr. L. 798/1984 art.6/1b per art.TAB D/12p, Cfr. L. 798/1984 art.6/1c per art.TAB D/12q, Cfr. L. 798/1984 art.6/1d per art.TAB D/12r, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.TAB D/12v, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.TAB D/12w, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.TAB D/12z, Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.TAB D/13, Cfr. L. 283/1989 art.2bis/4 per art.TAB D/14, Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.TAB D/1b, Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/4, Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB D/5, Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.TAB D/5d, Cfr. L. 305/1989 art.12/1 per art.TAB D/6, Cfr. L. 675/1977 art.29/IVa per art.TAB D/6a, Cfr. L. 67/1988 art.15/1a per art.TAB D/6b, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/8, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/i per art.TAB D/9, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.TAB E/1 Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB E/2-3a-, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB E/3b, Cfr. L. 80/1984 art.5/id per art.TAB E/8
LEGGE	416 / 1991	(3)	Legge di bilancio per l'anno finanziario 1992. Cfr. FIO per art.0/0, Cfr. FIO per art.0/00, Cfr. FIO per art.0/000
LEGGE	421 / 1991	(2)	Rifinanziamento di interventi in campo economico. Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.0/0, Cfr. L. 675/1977 art.29/IVa per art.0/00, Cfr. L. 67/1988 art.15/1a per art.0/000
LEGGE	430 / 1991	(1)	Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.
LEGGE	431 / 1991	(2)	Interventi a favore del settore navalmecanico e armatoriale (rifinanziamento leggi n.111 del 22.3.85 e n.234 del 14.6.89).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.1/1, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.1/1a, Cfr. L. 234/1989 art.6/9 per art.1/1b, Cfr. L. 234/1989 art.7/5 per art.1/1c, Cfr. L. 234/1989 art.0/0 per art.1/1d, Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.2/1
- LEGGE 433 / 1991 (2) Disposizioni per la ricostruzione e rinascita delle zone colpite da eventi sismici nelle province di Siracusa, Catania, Ragusa.
Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.1/1, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.1/1b, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.8/1, Cfr. L. 64/1981 art.4/1 per art.8/1b, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.8/6
- D.M. 104981 / 1991 (2) Decreto ministeriale 104981 del 31.12.1991.
Cfr. L. 87/1990 art.1/1 per art.1/1
- D.M. 105191 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.105191 del 31.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1
- D.M. 122861 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.122861/91.
Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.1/1
- D.M. 126508 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.126508 del 26.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.1/1a, Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.1/1b, Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.1/1c, Cfr. L. 752/1986 art.4/2g per art.1/1d
- D.M. 143626 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.143626 del 13.6.91 (storni dal capitolo 7552 ministero Marina Mercantile L.67/88 art.15/29).
Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.1/1a, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8c per art.1/1b, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8f per art.1/1c
- D.M. 156674 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 156674.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- D.M. 169091 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 169091 26.9.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1a, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1b
- D.M. 173443 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 173443 del 17.10.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3d per art.1/1
- D.M. 195317 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 195317 del 20.12.1991 (riduzione di 5 miliardi dai residui del capitolo 22-7717 L.57/90).
Cfr. L. 57/1990 art.1/2c per art.1/1
- D.M. 196508 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.196508 del 31.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1, Cfr. L. 752/1986 art.4/3c per art.1/1a, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.1/1b, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.1/1c
- D.M. 197793 / 1991 (2) Decreto ministeriale 197793 del 31.12.91 - Riduzione residui del 1990 della L.121/87.
Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.1/1
- D.M. 198003 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.198003 del 31.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1
- D.M. 199935 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.199935/91.
Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.1/1
- D.L. 1 / 1992 (2) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari.
Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.0/0
- D.L. 2 / 1992 (2) Interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM.
Cfr. L. 675/1977 art.29/III per art.0/0, Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per art.0/00
- LEGGE 7 / 1992 (2) Interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, attrezzature e servizi dell'Amministrazione della Giustizia.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.3/1b, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1b
- LEGGE 32 / 1992 (1) Ricostruzione per interventi in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici.
- LEGGE 34 / 1992 (2) Proroga e rifinanziamento di disposizioni di leggi concernenti la ricostruzione del Friuli per il terremoto del 1976.
Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.2/1, Cfr. L. 546/1977 art.11/2 per art.3/2, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.4/1
- LEGGE 56 / 1992 (1) Concessione contributo straordinario per il progetto "Giacomo Leopardi nel mondo".

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE	68 / 1992	(1)	Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto terzi.
LEGGE	113 / 1992	(1)	Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.
LEGGE	114 / 1992	(2)	Partecipazione finanziaria italiana alla Global Environment Facility e al Protocollo di Montreal. Cfr. L. 382/1991 art.1/1 per art.1/1
LEGGE	125 / 1992	(2)	Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola. Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.0/0
LEGGE	126 / 1992	(2)	Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata. Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.0/0
LEGGE	127 / 1992	(2)	Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore. Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.0/0
LEGGE	139 / 1992	(3)	Interventi per la sua salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Cfr. L. 360/1991 art.2/1a per art.2/2
LEGGE	140 / 1992	(1)	Interventi per la realizzazione di opere nel settore irrigazione e concessione mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale.
LEGGE	145 / 1992	(1)	Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali.
LEGGE	179 / 1992	(1)	Norme per l'edilizia residenziale pubblica.
LEGGE	185 / 1992	(1)	Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale.
D.L.	194 / 1992	(2)	Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991 ed interventi in zone terremotate. Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/1
LEGGE	211 / 1992	(1)	Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.
LEGGE	212 / 1992	(1)	Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale.
LEGGE	216 / 1992	(2)	Perequazione trattamento economico sottufficiali Arma dei Carabinieri e altre forze di Polizia. Cfr. L. 66/1988 art.1/1 per art.5/1bis
LEGGE	217 / 1992	(1)	Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di Polizia, Corpo naz. dei Vigili del Fuoco, e potenziamento delle infrastrutture degli impianti e delle attrezzature delle Forze di Polizia.
LEGGE	220 / 1992	(2)	Interventi per la difesa del mare. Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.8/2, Cfr. L. 203/1976 art.1/5 per art.8/3
LEGGE	257 / 1992	(1)	Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
D.L.	324 / 1992	(1)	Interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1991 e di aprile e giugno 1992, nonche' disposizioni per zone terremotate.
LEGGE	419 / 1992	(2)	Bilancio assestamento 1992. Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.0/0, Cfr. L. 808/1985 art.3/1b-1c per art.0/00, Cfr. L. 67/1988 art.15/16 per art.0/000, Cfr. L. 401/1990 art.21/1 per art.0/0000, Cfr. L. 19/1991 art.vari/vari per art.0/00000
LEGGE	460 / 1992	(2)	Misure urgenti in materia di occupazione. Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.0/0
D.L.	471 / 1992	(2)	D.L.. Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.0/0
LEGGE	488 / 1992	(2)	Modifiche alla legge 1 marzo 1986 n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.1/1, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.1/1bis
LEGGE	493 / 1992	(2)	Prosecuzione di interventi finanziari e norme in materia di servizi pubblici vari. Cfr. L. 27/1982 art.1/1 per art.1/1, Cfr. L. 27/1982 art.1/1 per art.1/3
LEGGE	498 / 1992	(2)	Interventi urgenti in materia di finanza pubblica. Cfr. L. 16/1985 art.6/1 per art.1/7
LEGGE	500 / 1992	(2)	Legge finanziaria 1993.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/1 , Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/2 , Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.TAB C/20d , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.TAB C/3 , Cfr. L. 979/1982 art.6/1 e 3 per art.TAB C/4 , Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.TAB C/7 , Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.TAB D/10 , Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.TAB D/11 , Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB D/11a , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/2 , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.TAB D/3A , Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.TAB D/4 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB D/5 , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.TAB D/6B , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.TAB D/6B1 , Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.TAB D/6C , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/7 , Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB D/8 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.TAB D/9 , Cfr. L. 212/1992 art.7/1 per art.TAB E/11 , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB E/3 , Cfr. L. 240/1990 art.6/4 per art.TAB E/5 , Cfr. L. 10/1991 art.38/1 per art.TAB E/7 , Cfr. L. 10/1991 art.38/2a per art.TAB E/7a 199 , Cfr. L. 10/1991 art.38/2b per art.TAB E/7b , Cfr. L. 10/1991 art.38/2c per art.TAB E/7c , Cfr. L. 10/1991 art.38/4 per art.TAB E/7d , Cfr. L. 358/1991 art.9/4 per art.TAB E/8a , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB c/5
- LEGGE 501 / 1992 (2) Bilancio di previsione anno finanziario 1993.
Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.13/1 , Cfr. L. 135/1990 art.1/1b per art.20/1 , Cfr. FIO per art.5/2 , Cfr. FIO per art.5/2a , Cfr. FIO per art.5/2b , Cfr. FIO per art.5/2c
- LEGGE 505 / 1992 (3) Provvidenze in favore delle zone colpite da avversita' atmosferiche nel periodo da ottobre 1991 a luglio 1992 e da altre calamita' naturali.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/1 , Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.1/9a , Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.1/9b , Cfr. L. 183/1989 art.31/5b per art.4/1 , Cfr. L. 183/1989 art.30/3a per art.4/4 , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.6/1
- LEGGE 512 / 1992 (2) Cfr. L. 887/1984 art.11/15 per art.0/0
- D.M. 102909 / 1992 (2) Decreto ministeriale.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- D.M. 151004 / 1992 (2) Decreto ministeriale.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- D.M. 165104 / 1992 (2) Decreto ministeriale.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- D.M. 200695 / 1992 (2) Decreto ministeriale.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- LEGGE 68 / 1993 (2) Misure urgenti in materia di finanza derivata.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1a per art.26/1 e 2
- LEGGE 103 / 1993 (2) Interventi patrimonio culturale ed artistico antico ducato di Urbino e Montefeltro.
Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 204 / 1993 (2) Interventi urgenti a sostegno del settore minerario.
Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.1/4 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.1/5 , Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.1/5a
- LEGGE 236 / 1993 (1) Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
- LEGGE 237 / 1993 (3) Interventi urgenti in favore dell'economia.
Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.1/2 , Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/2 e 3 , Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.11/1 , Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.11/2 , Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.11/3 , Cfr. L. 234/1989 art.27/1 e 3 per art.11/4 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.2/10 , Cfr. L. 19/1991 art.7/1 per art.2/13 , Cfr. L. 19/1991 art.7/2a per art.2/13b , Cfr. L. 19/1991 art.9/6 per art.2/16 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.2/3 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.2/3 e 4 , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.2/6 , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.3/1 , Cfr. L. 121/1987 art.30ctio/1 per art.4/1 , Cfr. L. 67/1988 art.15/1c per art.5/vari , Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.5bis/1 , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.5bis/3 , Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.5bis/6 , Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.6/4 , Cfr. L. 19/1991 art.vari/vari per art.vari/vari
- LEGGE 243 / 1993 (2) Misure urgenti per la finanza pubblica.
Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.3bis/1 , Cfr. L. 212/1992 art.7/1 per art.6/11 , Cfr. L. 245/1990 art.17/1 per art.7/2 , Cfr. L. 284/1985 art.1/1 per art.7/2a , Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.7/2b
- LEGGE 317 / 1993 (1) Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica.
- LEGGE 445 / 1993 (2) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1a per art.0/0 , Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.6/1

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- LEGGE 456 / 1993 (2) Disposizioni urgenti per acquisto veicoli antincendio da parte della Protezione Civile.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/3
- LEGGE 458 / 1993 (2) Interventi urgenti per sistema informativo, per strutture e attrezzature e servizi dell'Amministrazione della Giustizia: Ristrutturazione edifici statali sedi di uffici giudiziari.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/-, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3 e 4/2, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3 e 4/2a
- LEGGE 493 / 1993 (2) Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.
Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.2/10, Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.2/10a, Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.CIPE/23.12, Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.CIPE/23.12a
- D.L. 498 / 1993 (2) Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.
Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.4/1
- LEGGE 537 / 1993 (2) Interventi correttivi di finanza pubblica.
Cfr. L. 10/1991 art.38/2a per art.12/1, Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.12/13, Cfr. L. 798/1984 art.6/1a per art.12/13-14, Cfr. L. 798/1984 art.6/1c per art.12/13-14a, Cfr. L. 798/1984 art.6/1d per art.12/13-14b, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.12/13-14c, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.12/13-14d, Cfr. L. 798/1984 art.6/1b per art.12/13-14e, Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.12/13a, Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.12/13b, Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.12/13c, Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.12/13d, Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.12/13e, Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.12/13f, Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.12/13g, Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.12/13h, Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.12/13i, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.12/1a, Cfr. L. 122/1989 art.4/3 per art.12/1b, Cfr. L. 179/1992 art.2/1 per art.9/8
- LEGGE 538 / 1993 (2) Legge finanziaria 1994.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB C/11, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB C/18c1, Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.TAB C/18c2, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB C/18c3, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.TAB C/18c4, Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.TAB C/18c5, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.TAB C/18c6, Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB C/2p, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/9b1, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/9b2, Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.TAB C/9b3, Cfr. L. 979/1982 art.5/1 e 2 per art.TAB C/9b4, Cfr. L. 979/1982 art.6/1 e 3 per art.TAB C/9b5, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/9b6, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB D/1, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/11, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.TAB D/12, Cfr. L. 209/1990 art.1/4 e 6 per art.TAB D/13, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.TAB D/14, Cfr. L. 380/1990 art.6/1 per art.TAB D/15, Cfr. L. 233/1991 art.1 e 4/0 per art.TAB D/16, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.TAB D/17, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.TAB D/3, Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.TAB D/4, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.TAB D/5, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/6, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.TAB D/7, Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/8, Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.TAB D/9, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB E/5, Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.TAB E/6, Cfr. L. 102/1990 art.1/1 e 2 per art.TAB E/7, Cfr. L. 284/1985 art.1/1 per art.TAB E/8
- LEGGE 539 / 1993 (3) Bilancio di previsione anno finanziario 1994..
Cfr. L. 99/1985 art.1/1a per art.10/1, Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.10/1a, Cfr. FIO per art.10/1b, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.11/1, Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.11/1a, Cfr. L. 385/1990 art.8/2 - 3 per art.11/1b, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.13/1, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.14/1, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.14/1a, Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.14/1b, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.14/1c, Cfr. FIO per art.17/1, Cfr. L. 431/1990 art.1/1 per art.18/1, Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.18/1a, Cfr. FIO per art.18/1b, Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.2/1, Cfr. FIO per art.2/1a, Cfr. FIO per art.20/1a, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.20/1b, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.21/1, Cfr. L. 752/1986 art.4/3el per art.21/1a, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1, Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.3/1a, Cfr. FIO per art.5/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1b, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1c, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.6/1d
- D.L. 542 / 1993 (2) Differimento termini previsti da disposizioni legislative.
Cfr. L. 19/1991 art.vari/varii per art.1/2, Cfr. L. 19/1991 art.14/1 per art.58/1
- LEGGE 559 / 1993 (2) Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.
Cfr. L. 246/1989 art.1/2 per art.3/1, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

			art.8/1
LEGGE	84 / 1994	(2)	Riordino norme in materia portuale (rifinanzia L. 1774/1962 art.1 e L. 822/71 art.5, con decorrenza 1994, termine differito al 1995 con D.L. 100/94). Cfr. L. 1774/1962 art.1/- per art.13/2
LEGGE	85 / 1994	(2)	Modifiche ed integrazioni alla L. 179 del 1992. Cfr. L. 179/1992 art.2/1 per art.1/1
LEGGE	97 / 1994	(3)	Nuove disposizioni per le zone montane. Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.0/0
LEGGE	132 / 1994	(2)	Interventi a favore dell'industria metalmeccanica e della ricerca nel settore navale. Cfr. L. 234/1989 art.6/9 per art.21/1 , Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.21/1 e 4 , Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.21/2 e 5 , Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.21/3 , Cfr. L. 234/1989 art.0/00 per art.21/6
D.L.	134 / 1994	(2)	Differimento termini previsti da disposizioni legislative. Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.-/-
LEGGE	328 / 1994	(2)	Disposizioni a favore delle zone dell'Italia Nord-Occidentale colpite da fenomeni alluvionali. Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.8/3
LEGGE	402 / 1994	(2)	Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna. Cfr. L. 960/1982 art.1/1 per art.1/1
LEGGE	466 / 1994	(2)	Disciplina del credito peschereccio d'esercizio (DM Min. Tesoro n. 122788/94 e n. 209034/94). Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.1/1
LEGGE	471 / 1994	(2)	Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993. Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.8/3 , Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.8/6
LEGGE	481 / 1994	(2)	Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico. Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.1/1 e 7
LEGGE	497 / 1994	(2)	Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare incendi boschivi sul territorio nazionale. Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1
D.L.	514 / 1994	(2)	Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Cfr. L. 887/1984 art.11/15 per art.40/6
D.L.	547 / 1994	(2)	Interventi urgenti a sostegno dell'economia. Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.1/1g
LEGGE	554 / 1994	(2)	Disposizioni per l'assestamento del bilancio della Stato per l'anno finanziario 1994. Cfr. L. 219/1981 art.3/1a per art.-/- , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.1/1 , Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.1/1a , Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.1/1b , Cfr. L. 305/1989 art.11/4 per art.1/1c , Cfr. L. 10/1991 art.38/2b per art.1/1d , Cfr. L. 10/1991 art.38/2c per art.1/1e , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/1f , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.21/5ter , Cfr. L. 752/1986 art.4/2g1 per art.5/1
D.L.	563 / 1994	(2)	Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti. Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.7/1
D.L.	572 / 1994	(2)	Norme in materia di collocamento e di patronati, disposizione di carattere previdenziale per gli spedizionieri doganali e trattamenti di sostegno del reddito. Cfr. L. 113/1986 art.2/1 per art.1/1
LEGGE	584 / 1994	(2)	Interventi urgenti in materia di dighe. Cfr. L. 662/1985 art.8/2 per art.7/4 , Cfr. L. 102/1990 art.1/1 e 2 per art.9/1
LEGGE	586 / 1994	(2)	Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo. Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.5/1 , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.5/1a
LEGGE	596 / 1994	(3)	Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994. Cfr. L. 539/1993 art.1/2 per art.1/2
LEGGE	644 / 1994	(3)	Interventi urgenti a sostegno dell'economia - Credito alle imprese artigiane. Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.1/1 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.1/1c , Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.1/1d , Cfr. L. 46/1982 art.14/1

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- per art.1/1e , Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.1/1g , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.1/1h , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.2/1 , Cfr. L. 539/1993 art.20/1 per art.2/10 , Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.2/2 , Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.2/5 , Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.2/6
- LEGGE 655 / 1994 (2) Misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura.
Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.1/1b , Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.1/1b1 , Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.1/1b2 , Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.1/1b3 , Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.1/a , Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.1/a1
- D.L. 723 / 1994 (2) Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1 , Cfr. L. 752/1986 art.4/2d per art.1/1a
- LEGGE 725 / 1994 (2) Legge Finanziaria 1995.
Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.TAB C/17c , Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.TAB C/11 , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB C/1m , Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB C/2m , Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.TAB C/2o , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/9b , Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.TAB D/10 , Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.TAB D/11 , Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.TAB D/12b , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.TAB D/12d , Cfr. L. 67/1988 art.17/39 per art.TAB D/12e , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/13 , Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.TAB D/14 , Cfr. L. 209/1990 art.1/4 e 6 per art.TAB D/15 , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.TAB D/17 , Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.TAB D/18 , Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.TAB D/2 , Cfr. L. 183/1989 art.31/5b per art.TAB D/20 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB D/21 , Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.TAB D/23 , Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.TAB D/3 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/5 , Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.TAB D/7 , Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/8 , Cfr. L. 65/1987 art.2/1bis per art.TAB D/9a , Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.TAB D/9b , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.TAB E/3 , Cfr. L. 910/1986 art.7/15 per art.TAB E/4 , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB E/7
- LEGGE 726 / 1994 (2) Legge bilancio 1995.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.10/1
- D.M. 141546 / 1994 (2) D.M. 141546 del Ministero del Tesoro.
Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.1/1
- D.M. 152041 / 1994 (2) D. M. 152041.
Cfr. FIO per art.1/1
- D.M. 187297 / 1994 (2) D.M.187297/1994.
Cfr. L. 416/1981 art.33/4 p.3 per art.-/-
- D.M. 199046 / 1994 (2) Il D.M. 199046 del Ministero del Tesoro rifinanzia la legge 979/82 con fondi disponibili sulla legge 468/78,art. 7.
Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.1/1
- D.M. 210904 / 1994 (2) D.M. 210904/1994.
Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.-/-
- D.M. 223178 / 1994 (2) D.M. Ministero del Tesoro.
Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 84 / 1995 (2) Interventi per il settore autotrasporti per conto terzi.
Cfr. L. 240/1990 art.17/- per art.1/5 , Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.1/5a
- LEGGE 95 / 1995 (2) Disposizioni urgenti ripresa attivita' imprenditoriali (conversione D.L. 26/1995 - ex D.L. 658/1994).
Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.1/-
- LEGGE 343 / 1995 (3) Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmecchaniche ed armatoriali.
Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.2/1a , Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.2/1b , Cfr. L. 234/1989 art.6/9 per art.2/1c , Cfr. L. 234/1989 art.27/1 e 3 per art.2/1d , Cfr. L. 234/1989 art.0/00 per art.2/1e , Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.2/2
- LEGGE / BEI (2) Fondi BEI ai sensi art. 15bis DL 776/80 cvt. L.874/80, pari a 99,95 mld..
Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.0/0
- LEGGE / FIO (1) Progetti immediatamente eseguibili.

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE - DIV. V

NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

LEGGI DI INVESTIMENTO PUBBLICO
(importi in miliardi di lire)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PRONUNCIAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERSEZ.	RESIDUI PROPR.	RESIDUI STANZIATO
			1994	1995	1996	1997					
L. 986/1982	CONFERIMENTO AL FONDO DOTAZIONE COSTITUITO PRESSO CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER IL CORSO STABILE NEL PAGAMENTO INTERESSI SU OPERAZIONI DI CREDITO A FAVORE DI IMPRESE ARTIGIANE, DI CUI ALLE LEGGI DI RIFINANZIAMENTO	7050.00	4640.00	300.00	670.00	410.00	50.00	.00	950.00	950.00	400.00
Art. 3/ Com. 1	Concorso statale per pagamento interessi su operazioni di credito a favore di imprese artigiane - VEDI NOTA 1										
	** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	7050.00	4640.00	300.00	670.00	410.00	50.00	.00	950.00	950.00	400.00
L. 623/1969	CREDITO AGEVOLATO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - LIMITI IMPEGNO ANOMALI (LA LEGGE 623/1969 E' STATA ADOGNATA DALL'ART. 15 DELLA LEGGE 183/1976 CON DECORRENZA ENTRATA IN VIGORE DPR 902/1976. I FONDI RESIDUI -M.D. 966.7- AFFLUISSONO AL FINCA)	3189.71	3174.71	5.00	10.00	.00	.00	1.02	2361.05	1301.31	1.97
Art. 4 Com. 1	Credi. agevol. picc. e medie imp. - Limiti imp. sensi art. 4/1 L. 623/59 (di cui 566,7 miliardi viscoso al FINCA DPR 902/76) - VEDI NOTA 1										
L. 211/1982	PRIMO BIENNIO DELLE FERROVIE DELLO STATO (DPR. ANCHE LEGGI 688/67, 374/68 E 1089/68)	1500.00	1500.00	.00	.00	.00	.00	.00	1500.00	1500.00	18.41
Art. 4 Com. 1	Piano decennale delle ferrovie dello Stato (l'art. 871 L. 211/82 prevede il primo stanziamento)										
L. 1774/1982	RIVALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO A FAVORE DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA PER LA MANUTENZIONE										

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PRONUMERO	DESCRIZIONE	IMPERIO STANDARD	ANAL. CAP.	IMPERIO CAPITULO		AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO CL.INE.	STORNI	DIFFERENZI PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PRELPI	RESIDUI STANDARD
				1996	1997	1996	1997					
Art. 1 Com.	DELLE OPERE E DEGLI ARREDAMENTI PORTUALI	163.50	4819	163.50	163.50	7.10	7.10	40	00	7.00	00	00
	Consorzio Porto di Genova - MEDI NOTA 1			106.70	106.70	7.10	7.10	40	00	106.70	00	00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	163.50		106.70	106.70	7.10	7.10	40	00	106.70	00	00
L.1/1963	LEGGI COSTITUZIONALI N.1 DEL 31 GENNAIO 1963 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL FONDO DESTINATO ALLE ESIGENZE DEL TERRITORIO DI TRIESTE	911.17		00	00	00	00	00	00	00	00	00
Art. 70 Com.	Disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (16.36 mila di residui sul cap.7807) - MEDI NOTA 1			00	00	00	00	00	00	00	00	00
	ROM			00	00	00	00	00	00	00	00	00
	1142			00	00	00	00	00	00	00	00	00
	1143			00	00	00	00	00	00	00	00	00
	1214			00	00	00	00	00	00	00	00	00
	1215			00	00	00	00	00	00	00	00	00
	2560			00	00	00	00	00	00	00	00	00
	6867			880.70	775.70	60.00	30.00	00	00	288.77	00	00
	7769			00	00	00	00	00	00	00	00	00
	7803			00	00	00	00	00	00	00	00	00
	7857			16.36	16.36	00	00	00	00	00	00	00
	7869			9.07	9.07	00	00	00	00	00	00	00
	9412			00	00	00	00	00	00	00	00	00
	100			00	00	00	00	00	00	00	00	00
	5107			00	00	00	00	00	00	00	00	00
	RIC			5.04	5.04	00	00	00	00	00	00	00
	1512			00	00	00	00	00	00	00	00	00
	TOT			911.17	806.17	60.00	30.00	00	00	44.25	25	15.50
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	911.17		806.17	806.17	60.00	30.00	00	00	44.25	25	15.50

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRESI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	MIL. CAPITOLI	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STABILITI
				1984	1985	1986	1987							
L. 636/1987	RIBULSTINO CLINICO-ORTODONZIA (OPR. ANDE LEGGI 510/71, 159/75, 33/79)	34,70 *												
Art. 1 Com. 1	- (ESARLITO)													
L. 1089/1988	QUADRIPLICAMENTO LINEA ROMA FIRENZE (OPR. ANDE LEGGE 409/75 ART. 1/1)			4,60	4,60	4,60	4,60		4,60	4,60				
Art. 7 Com. 3	Quadruplicamento Roma-Firenze (Cfr. D.L. 918 del 30.8.68) - (ESARLITO)	400,00 *		97,77	97,77	97,77	97,77		97,77	97,77				
L. 822/1971	PROVVIDENZE PORTO DI TRIESTE		106,97											
Art. 5 Com. :	Prov. porto TS (11 contr. b. tratt. già previsto dall'art. 4 L. 589/62) e rilevato dal '71 da 1,5 a 2,3 mld. del '79 a 4,6) - VEDI NOTA 1	106,97	TRAS 3652	97,77	97,77	97,77	97,77		97,77	97,77				
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	106,97	**	97,77	97,77	97,77	97,77		97,77	97,77				
L. 920/1971	CONSOLIDAMENTO BASILICHE S. MARCO E MORREALE													
Art. 1 Com. 1	Consolidamento basiliche S. Marco e Morreale (la spesa era già stata prevista dall'art. 1 L. 1366/62) - VEDI NOTA 1	8,73	LUPP 8702 LUPP 8703 TOT	5,26	5,26	5,26	5,26		5,26	5,26				
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	8,73	**	5,26	5,26	5,26	5,26		5,26	5,26				
L. 52/1973	PIANO PONTE PER AMMODERNAMENTO E POTERZIAMENTO DELLA RETE DELLE													
		8,73	**	8,73	8,73	8,73	8,73		8,73	8,73				

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNO SIMILANTE	ANNA CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI PAGAMENTI ECONOMICI PERIOD.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZIO
				1984	1985					
Art. 2 Com. 2	Collegamento Firenze - Aeroporto Pisa	8.00	FFSS 0517	8.00	8.00	MEL 1984 AL 1984	0.00	8.00	0.00	0.00
L.37/1974	PROGRAMMA DI INTERVENTI STRAORDINARI PER L'IMPLEMENTAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO	2000.00	FFSS 0516	2000.00	2000.00	MEL 1984 AL 1984	0.00	2000.00	0.00	2000.00
Art. 1 Com. 2	Programma di interventi straordinari	2000.00		2000.00	2000.00	MEL 1984 AL 1984	0.00	2000.00	0.00	2000.00
L.22/1975	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI POSTALI E TELEFONICI	630.00	APT 0514 APT 0515 TOT	180.00 650.00 830.00	180.00 650.00 830.00	MEL 1984 AL 1984 MEL 1984 AL 1984 MEL 1984 AL 1984	0.00	180.00 177.80 650.00 829.75	0.00 2.20 3.05 5.25	0.00 0.00 0.00 0.00
Art. 6 Com. 1	Programmi per l'assetto servizi telefonici	220.00	ASST 0544 ASST 0545 TOT	20.00 200.00 220.00	20.00 200.00 220.00	MEL 1984 AL 1984 MEL 1984 AL 1984 MEL 1984 AL 1984	0.00	20.00 19.98 192.51 202.09	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFORMAZ.	1050.00	**	1050.00	1050.00	MEL 1984 AL 1984	0.00	1050.00	0.00	1050.00
L.517/1975	CREDITI AGEVOLATI AL COMMERCIO	3456.86	IRI 8042	3456.86 2280.86	3456.86 276.00	MEL 1984 AL 1984	0.00	209.72 1788.35	0.00	3456.86 203.27
Art. 6 Com. 1	Fondo finanzia. agevolaz. (66.880 mld. di cui 1.680 prelevati dai residui della L.1015/80 artt. 67 e 97) con DM 175946/85 - VEDI NOTA 1	3456.86		3456.86	276.00	MEL 1984 AL 1984	0.00	209.72	0.00	3456.86
Art. 6 Com. 7	Agovalazioni per la realizzazione di mercati all'ingrosso - VEDI NOTA 2	1542.30	IRI 8043 IRI	882.30 660.00 371.00	882.30 79.00 79.00	MEL 1984 AL 1984 MEL 1984 AL 1984	0.00	46.21 354.51 76.35	0.00	1542.30 51.32 49.69

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMPORTE CAPITOL.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1996 1997 1998	PERIODO D. N. R. RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art. 1 Com. 5	Contributo per progettazione, costruzione e gestione di impianti trattamento acque petrolifere - VEDI NOTA 1	130.00	130.00	110.00 20.00 .00 .00 .00	ME 1994 AL 1994 ME 1994 AL 1994	-72.03 -72.03 -72.03 -72.03	-2.03 -4.14 .00 .00	.00 3.00 33.14 .00	.00 -2.03 .00 .00	-50.00 .00 72.03 72.03
TOT		130.00	130.00	110.00 20.00 .00 .00 .00	ME 1994 AL 1994 ME 1994 AL 1994	.00 -34.14 .00 .00	-2.03 -34.14 .00 .00	.00 3.00 33.14 .00	.00 -2.03 .00 .00	22.03 72.03 22.03 72.03
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	130.00	130.00	110.00 20.00 .00 .00 .00	ME 1994 AL 1994 ME 1994 AL 1994	.00 -34.14 .00 .00	-2.03 -34.14 .00 .00	.00 3.00 33.14 .00	.00 -2.03 .00 .00	22.03 72.03 22.03 72.03
L. 261/1976	ULTERIORE FINANZIAMENTO PER PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DI DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE COLPITE DA URTE CALANITA' NATURALI E PROVVIDENZE IN CONSEGUENZA DEI MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LECCE	246.02	246.02	236.02 10.00 .00 .00 .00	ME 1994 AL 1994 ME 1994 AL 1994	1147.50 -286.20 1147.50 -286.20	7911.80 -1191.66 7911.80 -1191.66	7632.64 -1006.43 7632.64 -1006.43	.00 .00 279.16 -385.72	5201.47 871.68
Art. 3 Com. 2	Transfer. aggiuntivi alla Reg. Marche sensi art. 29 (ex art. 205/73) (Sul cap. 708), anche (con art. 3/1 L. 752/66 e succ. rifin.) - VEDI NOTA 1	33.00 *	33.00 *							
Art. 37 Com. 1 e 2	Finanza di Lecco - VEDI NOTA 2 - (ESAUZITO)	279.02	279.02	236.02 10.00 .00 .00 .00	ME 1994 AL 1994 ME 1994 AL 1994	1147.50 -286.20 1147.50 -286.20	7911.80 -1191.66 7911.80 -1191.66	7632.64 -1006.43 7632.64 -1006.43	.00 .00 279.16 -385.72	5201.47 871.68
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	279.02	279.02	236.02 10.00 .00 .00 .00	ME 1994 AL 1994 ME 1994 AL 1994	1147.50 -286.20 1147.50 -286.20	7911.80 -1191.66 7911.80 -1191.66	7632.64 -1006.43 7632.64 -1006.43	.00 .00 279.16 -385.72	5201.47 871.68
L. 336/1976	PROVVIDENZE A FAVORE DEI COMUNI DEL FRIULI COLPITI DAL TERREMOTO DEL MAGGIO 1976 - CUS D.L. 22/76	1340.00	1340.00	1037.50 52.00 72.00 53.00 125.50	ME 1994 AL 1994 ME 1994 AL 1994	.00 .00 136.50 1037.50	136.50 1037.50	136.50 1037.50	.00 .00	-77.00 .00
Art. 1 Com. 1b	Somme da assegnare alla regione Friuli - Venezia Giulia per contributi pluriennali c/interessi ricostruzione terremoto - VEDI NOTA 1	1340.00	1340.00	1037.50 52.00 72.00 53.00 125.50	ME 1994 AL 1994 ME 1994 AL 1994	.00 .00 136.50 1037.50	136.50 1037.50	136.50 1037.50	.00 .00	-77.00 .00
Art. 44 Com. 1	Servizio sismico ai sensi L. 17/6/76	2.40	2.40	2.40 .00 .00 .00 .00	ME 1994 AL 1994 ME 1994 AL 1994	.00 .00 1.24 1.16	.00 1.24	.00 1.16	.00 .00	.00 .00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANDARD	ANM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					PERICOLO RIFIUTO	STORNI	IMPEDEI	MOMENTI ECONOMICI PREBER.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZIO	
				1984	1985	1986	1987	1988							
Art. 11 Com. 2	Stanziamiento equitativo art. 35/A D.L. 227/76 e art. 35 D.L. 662/76. Ripristino e ricostruz. di case e complessi edili. c.d. nota - VEI NOTA 3	186,00	1199 5260 1199 5277	140,50	4,50	2,50	2,50	0,00	0,00	31,00	4,14	0,01	27,46	-25,51	
TOT		186,00		140,50	4,50	2,50	2,50	0,00	0,00	31,00	4,14	0,01	27,46	-25,51	
Art. 12 Com. 1	Trasferimenti Ferrovia dello Stato - VEI NOTA 4	460,00	6155	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,55	111,84	0,88	7,52	4,69	
Art. 13 Com. -	Ricostruzione impianti Ripristino mezzi - (ESABITTO)	37,00 *													
Art. 14 Com. 1	Ricostruzione zone terremotate del Friuli e del Veneto - VEI NOTA 5	267,91	6807 1847 1870 5048 6807 3103 6808 6809 6810 6811	0,05 0,50 6,98 5,68 7,04 35,46 210,81	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,05 0,05 4,34 4,40 4,36 5,68 7,04 28,63 182,41	0,05 0,00 4,32 4,36 5,68 7,04 28,46 183,95	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,06 0,00 4,34 2,58 4,36 5,68 7,04 28,69 189,41
TOT		267,91		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,06	
Art. 22 Com. 1 e 2	Gestione stradale ex art. 2 del D.L. 648/76 cvt. in Legge 730/76 - (ESABITTO)	5,00 *													
Art. 26 Com. 1	Università di Udine per il biennio 1977/78 più 11,4 mil. regolati nel bilancio 1977/78 - (ESABITTO)	11,40 *													
Art. 28 Com. 1	Stanziamiento equitativo art. 17 D.L. 227/76 cvt. in Legge 306/76 - (ESABITTO)	5,00 *													
Art. 30 Com. -	Somme da assegnare alla regione Friuli - Venezia Giulia per contributi pluriennali c/finanziamenti ricostr. zone terremotate - (ESABITTO)	6,00 *													
TOT		267,91		265,91	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,17	207,35	1,14	1,02	-203,03	
										263,27	256,51	0,06	0,00	2,58	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRONI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	ANAL. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA						STORNI	IMPEGNI PAGAMENTI ECONOMICI PERSEG.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZ. TO
				AL 1994	1995	1996	1997	1998	ALTERNATIVE				
L. 218/1978	SOMME DA DEVOLVERE ALLA CASSA DEL MEZZogiorno												
Art. 19 Com. -	Somme da devolvere alla Cassa del Mezzogiorno - VEDI NOTA 1	0.00	7785	.00	.00	.00	.00	.00	.00	30000.00	.00	.00	.00
										30000.00	.00	.00	.00
L. 497/1978	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE MILITARE E DISCIPOLINA DELLE RELATIVE CONCESSIONI COMPRESO L'AFFLESSO DEGLI AFFITTI PER L'80% IN BASE ART. 14 STESSA LEGGE												
Art. 1 Com. -	Costr. alloggi pers. milit. (275 mld. finanz. imprevisto dalla L. n. 67/980 mld fitti) fino al '90 cfr. art. 14(7) (Cfr. art. 26) - VEDI NOTA 1	633.99	8001	633.99	.00	.00	.00	.00	.00	1.51	10.98	04	4.87
										628.11	807.94	82	20.17
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	633.99	**	633.99	.00	.00	.00	.00	.00	1.51	10.98	04	4.87
										628.11	807.94	82	20.17
L. 503/1978	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PER AMPIAMENTO E POTENZIAMENTO MATERIALE ROTABILE ETC.												
Art. 2 Com. 1	F. finanziamento Integrativo	1666.00	0620	1666.00	.00	.00	.00	.00	.00	1665.00	1637.30	.00	.00
										.00	.00	.00	27.70
L. 843/1978	LEGGI FINANZIARIA 1979												
Art. 41 Com. 1	Autorizzazione all'ANAS a contrattare mutui per mld. 2500 per l'esecuzione dei progetti programmati nel triennio 1976-1981 - VEDI NOTA 1	5187.80	7789	5187.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
										5187.80	.00	.00	.00
										.00	39.84	.00	32.89
										5187.80	4686.06	.00	297.82
	TOT	5187.80	TOT	5187.80	.00	.00	.00	.00	.00	3.03	39.84	.00	42.89
										5185.67	4686.06	.00	297.82
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	5187.80	**	5187.80	.00	.00	.00	.00	.00	3.03	39.84	.00	42.89
										5185.67	4686.06	.00	297.82

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PRONUMERO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI PROMONTI ECONOMIA PERIOD.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
			1994	1995-1997				
L.061/1978	AUMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA PREVISTA DALL'ART. 7 DELLA L.19/05/1970 AL 30%, PER IL RIFORMAMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI							
Art. 1 Com. 1 e 3	Acquisto nav. cisterna per rifornimento idrico isole minori - VEDI NOTA 1	51.04	51.04	.00	.00	.00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	51.04	51.04	.00	.00	.00	.00	.00
L.063/1978	ALLESTIMENTO DATI METEOROLOGICI VIA SATELLITE							
Art. 3 Com. 1 e 2	Rilievo dati meteorologici via satellite (finanz. iniz. di 7,5 mil. ai quali sono stati aggiunti 1,5 mil. nel 1991) - VEDI NOTA 1	16.59	16.59	.00	.00	.00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	16.59	16.59	.00	.00	.00	.00	.00
L.06/1990	FINANZIAMENTI PER IL COMPLETAMENTO DEI BACINI DI CANTIERI DI COSTRUZIONE PER LA COSTRUZIONE DEI BACINI DI CARENAGGIO DI POPOLI							
Art. 1 Com. 1	Contributo al consorzio autonomo del porto di Senise - (ESURITO)	34.86 *						
Art. 2 Com. 1	Contributo alla società arsenale trapanese S. Marco - VEDI NOTA 1	47.30	47.30	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1 e 3	Contributo consorzio per la costruzione dell'arco carenaggio di Popoli - (ESURITO)	20.00 *						
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	102.15	47.30	.00	.00	.00	.00	.00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMAZIONE	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO CUI RIFERITO	STIMI	IMPEGNI ECONOMICI PERIOD.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI.
			A. 1984	1985	1986	1987					
Art. 2 Com. 1	Ultimata spesa per concessione contributi a favore di opere art. 4 bis e ter. D.L. 230/76 iscritto in L. 664/76 - VEDI NOTA 3	285.00	285.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.25	.00
Art. 2 Com. 1a	Stima da assegnare alla Regione Sicilia - VEDI NOTA 4	925.40	854.40	66.00	5.00	.00	.00	66.00	66.76	.00	.00
Art. 30 Com. -	Per completamento opere parziali di Saniccia e Pizzara de' Nello - (ESABRUTO)	10.00 *						294.40	761.16	.00	71.24
Art. 4 Com. 1	Sistemazione scarichi e rimborsazione Procevi provvisori - VEDI NOTA 5	14.00	14.00	.00	.00	.00	.00	6.42	7.57	4.13	.00
Art. 5 Com. 2	Contributi per rimborso spese di energia che a partire dal 1982 saranno fissati con la legge di Bilancio - VEDI NOTA 6	9.60	9.60	.00	.00	.00	.00	9.60	9.60	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1793.66	1632.66	101.00	35.00	15.00	.00	104.36	84.62	70.63	19.86
								1468.37	1123.67	134.30	200.69
L. 92/1981	PROVVEDIMENTI URGENTI PATRIMONIO ARCHEOLOGICO CITTA' DI ROMA										
Art. 1 Com. 1	Provvedimenti urgenti patrimonio archeologico città di Roma - VEDI NOTA 1	230.00	230.00	.00	.00	.00	.00	.00	.02	.00	.01
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	230.00	230.00	.00	.00	.00	.00	228.75	225.78	1.25	2.97
L. 119/1981	LEGGI FINANZIARIE 1981										
Art. 10 Com. 5	Esecuzione opere di viabilità in Calabria e nell'area metropolitana di Napoli	220.00	220.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 7 Com. 5	Esecuzione opere straordinarie manutenzione strade statali - (ESABRUTO)	650.00 *						220.00	186.40	.00	33.60
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	870.00	220.00	.00	.00	.00	.00	220.00	186.40	.00	33.60

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO Com. 1d	DESCRIZIONE	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO ALTERNATIVO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERSON.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
		M. 1994	1995	1996	1997						
5943	IMPEGNO CAPITOLO										
0.00	TES 7869	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00
0.00	FIN 4302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	LIP 9064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	LIP 1026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	LIP 1138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	LIP 1154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	LIP 9065	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	TOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	TRAS 7297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	DIF 1403	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	DIF 4071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	DIF 4611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	TOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	Art. 3 Com. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	Art. 3 Com. 11a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	Art. 3 Com. 11b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTROMI PROGRAMMAMENTO	DESCRIZIONE	IMPIEGTO STANZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					STORNI	IMPIEGNI PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPR.	RESIDUI STAMZ.TO
			A. 1994	1995	1996	1997	1998				
			A. 1994	1995	1996	1997	1998				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Opere di competenza statale nei territori colpiti da eventi sismici - VEDI NOTA 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00
			7408					4,00	3,98	0,01	0,00
			7410					14,00	14,00	0,00	0,00
			8228					17,40	17,40	0,00	0,00
			8230					23,00	23,00	0,00	0,00
	TOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53	44,74	1,35	13,00
Art. 3 Com. 3a	Interventi di ricostruzione e miglioramento opere di confort. stat. nei territori colpiti da eventi sismici - (ESABRITO)	0,00 *									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			8301					30,30	30,54	0,00	0,00
			8301					217,31	9,22	0,00	7,31
			TOT					30,00	176,76	0,00	8,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,99	9,26	0,00	7,31
								30,30	30,54	0,00	0,00
								3,00	3,00	0,00	0,00
								30,00	30,00	0,00	0,00
								4,50	4,50	0,00	0,00
	TOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00	1,50
Art. 3 Com. 3a	Spese per propaganda turistica - VEDI NOTA 15	0,00						4,00	4,00	0,00	0,00
Art. 3 Com. 3a	Spese concesse all'attuazione del programma straordinario per la ricostruzione beni culturali ecc. - (ESABRITO)	0,00 *									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7756					3087,76	3087,49	0,00	0,00
			TES					0,00	0,00	0,00	0,00
			7756					3087,76	3087,49	0,00	0,00
			TES					0,00	0,00	0,00	0,00
			7756					3087,76	3087,49	0,00	0,00
			TOT					4,00	4,00	0,00	0,00
Art. 3 Com. 3a	Spese da accred. a contabilità speciale intestata a Ministro designato per attuaz. interv. previsti da art.32 L.219/91 - VEDI NOTA 16	0,00									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7756					3087,76	3087,49	0,00	0,00
			TES					0,00	0,00	0,00	0,00
			7756					3087,76	3087,49	0,00	0,00
			TOT					4,00	4,00	0,00	0,00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTE STANZIATO	APP. CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICHE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STAMATO
				1994	1995						
Com. 1s	per credito alla cooperazione della BNL - VEDI NOTA 17	0,00	8170	0,00	0,00	1994	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Art. 3 Com. 1t	Somme da assegnare ai Comuni della Campania) sensi della L. 4/78 art. 18 come 5 - VEDI NOTA 18	0,00	7837	0,00	0,00	1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 3 Com. 1u	Conferimento al fondo con amministrazione gestione fuori bilancio, ecc. - VEDI NOTA 19	0,00	4628	0,00	0,00	1994	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Art. 3 Com. 1v	Somme di accord. a contab. spec. Industria al Ministro Finanz. Stranor. Mezzogi. desigato attuaz. Interv. art. 21 L. 219/81 - VEDI NOTA 20	0,00	7759	0,00	0,00	1994	1115,84	1079,12	0,00	0,00	36,72
Art. 3 Com. 1x	Speseri e assenti fissi a personale non docente - VEDI NOTA 21	0,00	4000	0,00	0,00	1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 3 Com. 1y	Contributi universita' per rinnovo e acquisto strutture didattiche - VEDI NOTA 22	0,00	7305	0,00	0,00	1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 80-85 Com. 1	Interv. stat. per l'edil. a HA (mil. 1500 di cui 450 fondi Cassa C.D. pp. sensi art. 272 D.L. 75/81 e 1050 ricorso mercato) - VEDI NOTA 23	11725,00	8828	10230,00	810,00	1994	3223,70	0,00	0,00	0,00	810,00
Art. 80-85 Com. 1a	Fondo amministrato dal Sindaco di Napoli (cap. 7813) e fondo amministrato dal Presidente della Giunta (cap. 7814) - VEDI NOTA 24	0,00	7813 7814	0,00	0,00	1994	4980,00	4980,00	0,00	0,00	0,00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		41571,00	**	38672,80	955,20	1994	436,41	118,15	1,73	33,32	518,71
						1994	-183,88	3721,54	291,60	428,30	465,78

L. 220/1981
DISPOSIZIONI
L'IMPIANTO DI
TELEFONICI NELLE
CONCERNENTI
COLLEGAMENTI
NELLE FRAZIONI DI
COMUNE, NEI NUCLEI ABITATI E NEI

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRatti PROSEDIMENTO	DESCRIZIONE RIFUGI PERMANENTI	IMPEGNO STIPULAZIONE	ANALISI		AUTORIZZAZIONE DI SPESA		STORNO	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERMANENTI		RESIDUI PROPRI	RESIDUI STATALI	
			CP	CA	1998	1999			1998	1999			1998
Art. 1 Com. 1	Disposizioni in materia di collaborazioni tecniche (Cir. 4/1)	18,00	ASST 0036		18,00	0,00			2,44	18,00	-2,44	0,00	
L. 416/1981 DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROMOZIONI PER L'EDITORIA													
Art. 32 Com. 1	Contributo dello Stato al fondo di finanziamento per la ricerca C/O Presidenti degli Istituti C/O art. 29/1 L. 416/81 - VEDI NOTA 1	983,90	FOUR 7408		712,90	53,00	39,00	15,66	48,36	90,01	-34,49	-12,67	
Art. 33 Com. 1 p.3 2	Contributo dello Stato al fondo centrale di garanzia - VEDI NOTA 2	13,98	FOUR 7422		13,98	0,00	0,00	12,00	0,00	1,98	12,00	0,00	
Art. 34 Com. 6 3	Contributo dello Stato al fondo per il finanziamento dell'editoria C/O 11 Min. Ediz. - VEDI NOTA 3	80,00	SECC 7551		76,00	4,00	0,00	3,98	7,92	44	-4,22	4,2	
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		1077,88	**	1077,88	802,80	57,00	39,00	31,24	56,28	90,01	-26,71	-12,25	
L. 536/1981 INTERVENTI A FAVORE DI ALCUNE ZONE DELLA SICILIA OCCIDENTALE COLPITE DA FENOMI SISMICI - C/S. D.L. 307/81													
Art. 18 Com. 1	Assegnazione alla regione siciliana di un contributo speciale per provvedere agli interventi previsti dal presente decreto - VEDI NOTA 1	4324,00	TES 2867 TES 8778 LIPP 7542 LIPP 9095 DIF 1872 DIF 2802 RTE		56,00 4134,00 14,30 66,40 84 14,16 10,30	0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16,96 25,00 200,00 309,90 20 77,40 73,90 84 84 84 84	26,96 25,00 200,00 309,90 20 77,40 73,90 84 84 84 84	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -100,00 0,00 -7,20 14,10 -77,88 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRATTI PROMANIPOLAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANDARD	ANAL. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATI
				AL 1984	1985	1986	1987						
7323													
TOT		4324,00		1099,00	150,00	500,00	1000,00	1575,00		296,03	241,83	53,20	-178,08
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	4324,00		1099,00	150,00	500,00	1000,00	1575,00	31,66	1113,56	1044,01	69,54	20,10
<hr/>													
L.27/1982	CONSOLIDAMENTO TORRE DI PISA												
Art. 1 Com. 1	Consolidamento della torre di Pisa - VEDI NOTA 1	20,00		2,00						2,00	2,00		-2,00
				3,00						2,00			
				15,00						3,00			-3,00
										3,00			
										1,26			-1,22
										7,20			
TOT		20,00		20,00						5,00	6,26	0,04	-5,00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	20,00		20,00						12,20	7,50	3,80	-5,00
<hr/>													
L.30/1982	AUTORIZZAZIONE DELLE AZIENDE DISPOSTI DA UNA LEGGE NELLA LEGGE N. 40 DEL 28 FEBBRAIO 1982												
Art. 1 Com. -	Interventi di ristrutturazione delle Poste e Telecomunicazioni - VEDI NOTA 1	6426,37		912,00									
				368,00						912,00	746,51	186,49	
				300,00							296,13	72,87	
				55,00							298,97	86,03	
				1186,00							54,71	29,29	
				460,00							307,53	264,47	
				710,00							1386,00	264,47	
				1464,00							860,00	97,95	
										770,00	392,92	127,08	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI FRAMMENTO	DESCRIZIONE	IMPONDI STIMOLATO	IMPONDI CAPITOLLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			PERIODO RIFERITO	STORICI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STIMOLATO
				1984	1985	1986						
0626			221,00	0,00	0,00	0,00	AL 1984	0,00	164,00	1325,72	0,00	128,28
Art. 1							AL 1984					
0627			85,00	0,00	0,00	0,00	AL 1984	0,00	271,00	207,54	0,00	13,46
Art. 1							AL 1984					
0628			190,00	0,00	0,00	0,00	AL 1984	0,00	86,00	78,88	0,00	6,12
Art. 1							AL 1984					
0630			95,37	0,00	0,00	0,00	AL 1984	0,00	190,00	153,42	0,00	36,58
Art. 1							AL 1984					
0632			20,00	0,00	0,00	0,00	AL 1984	0,00	95,37	51,34	0,00	44,03
Art. 1							AL 1984					
0633			180,00	0,00	0,00	0,00	AL 1984	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Art. 1							AL 1984					
0634			110,00	0,00	0,00	0,00	AL 1984	0,00	180,00	19,75	0,00	160,25
Art. 1							AL 1984					
0635			6426,37	0,00	0,00	0,00	AL 1984	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00
TOT			6426,37	0,00	0,00	0,00	AL 1984	0,00	6426,37	3033,47	0,00	1332,90
Art. 11												
Com. 1	Programmi della Azienda di Stato per i servizi telefonici - VEDI NOTA 2	465,00	165,00	0,00	0,00	0,00	AL 1984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 0			300,00	0,00	0,00	0,00	AL 1984	0,00	105,00	127,56	0,00	77,44
Com. 0							AL 1984					
TOT			465,00	0,00	0,00	0,00	AL 1984	0,00	300,00	279,71	0,00	20,29
** TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI		6891,37	6891,37	0,00	0,00	0,00	AL 1984	0,00	465,00	407,27	0,00	57,73
Art. 0			590,00	0,00	0,00	0,00	AL 1984	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
Com. 0							AL 1984					
Art. 0			90,60	25,00	21,00	0,00	AL 1984	0,00	9,88	7,14	85,00	2,74
Com. 0000	Per attuazione L. 302/89 - VEDI NOTA 4	90,60	44,60	25,00	21,00	0,00	AL 1984	0,00	12,40	9,73	85,22	2,74
Art. 10			145,92	0,00	0,00	0,00	AL 1984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. 1 e 2	Fondo centrale per il credito peschereccio - VEDI NOTA 5	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. 41/1982
 PIANO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PESCA MARITTIMA
 Art. 0 Spese di pubblicità - VEDI NOTA 1
 Com. 0
 Art. 0 Spese di pubblicità - VEDI NOTA 2
 Com. 00
 Art. 0 Contributo a fondo perduto per ricostruzione unità adibite alla pesca a reti di posta (cfr. anche L. 302/89) - VEDI NOTA 3
 Com. 000
 Art. 0 Per attuazione L. 302/89 - VEDI NOTA 4
 Com. 0000
 Art. 10 Fondo centrale per il credito peschereccio - VEDI NOTA 5
 Com. 1 e 2

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ISTREMI PROVAVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			PERIODO CL. RE. RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZ. TO
			ANAL. CAP.	1994	1995						
Art. 1 Com. 1	Edilizia sovvenzionata a carico dello Stato - Bilancio 1 e II biennio Legge 457/76	600.00	YES 792	600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 4 - 11	Edilizia sovvenzionata agevolata - Nuovi programmi III e IV biennio (limiti di impegno - prime rate) - (ESBURITO)	536.00*									
Art. 1 Com. 4a	Edilizia sovvenzionata agevolata - Ricerca I e II biennio L. 457/76 (limiti di impegno - prime rate) - (ESBURITO)	10.00*									
Art. 1 Com. 6	Edilizia sovven. carico Stato - Nuovi progr. III e IV biennio. Fondi affluenti diretti. Cassa DI.PP. sensi artt. 1 e 2	2000.00	YES 795	1380.00	150.00	300.00	170.00	.00	.00	.00	50.00
Art. 2 Com. 1 - 4	Edilizia sov. carico Stato - Costruz. attivati al oggi da Comuni. Fondi affluenti dirett. Cassa DI.PP. sensi artt. 1 e 2 - (ESBURITO)	900.00*									50.00
Art. 2 Com. 10-11	Edilizia sovvenzionata agevolata - Contributi in capitale - (ESBURITO)	440.00*									
Art. 2 Com. 12	Edilizia sovvenzionata agevolata - Contributi in capitale (limite impegno - prime rate) - (ESBURITO)	30.00*									
Art. 21 Com. 5	Edilizia sperimentale - Edilizia rurale (compresi anche 15 mila posti letto) - (ESBURITO)	36.00*									
Art. 3 Com. 1	Edilizia sovvenzionata - Acquisizione ed urbanizzazione aree - (ESBURITO)	1000.00	YES 8171	1000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 4 Com. 3	Edilizia sperimentale - (ESBURITO)	566.00*									
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		6115.00	**	3600.00	150.00	300.00	170.00	.00	.00	.00	50.00
				2980.00	150.00	300.00	170.00	.00	.00	.00	50.00
								2930.00	.00	.00	50.00
								7000.00	.00	.00	50.00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRANI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	IMPORTE CAPITOLI		AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ESEMPLIONE PERIOD.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STABILITO
			A. 1994	A. 1994	1995	1996						
L. 309/1992	NOME SUL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA E L'ESERCIZIO DI CENTRALI ELETTRICHE ALIMENTATE CON COMBUSTIBILI DIVERSI DAGLI IDROCARBURI	20,20	20,20	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 10 Com. 1	Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore - contributi a fondo perduto - VEDI NOTA 1	708	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76	14,08	0,00	0,81	0,00
Art. 10 Com. 3	Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore - contributi c/capitale - VEDI NOTA 2	1318,76	1318,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1301,26	206,74	0,00	7,47	64,44
Art. 11 Com. 1	Progetti dimostrativi - VEDI NOTA 3	107,41	107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	50,92	0,00	7,50	14,05
Art. 12 Com. 1a - 2	Incentivi alla produzione di energia di fonti rinnovabili nel settore agricolo - contributi c/capitale - VEDI NOTA 4	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00
Art. 12 Com. 1b - 3	Incentivi alla produzione di energia di fonti rinnovabili nel settore agricolo - contributi c/indagini (trasf. regioni) - VEDI NOTA 5	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Art. 13 Com. 1	Contributi in c/capitale alle aziende municipalizzate per acquisto veicoli a trazione elettrica o mista	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 13 Com. 7 e 8	Pieno dimostrativo per utilizzo alicof metilico o etilico per autostrada, ecc.	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 14 Com. 1	Piccole derivazioni di acqua - contributi per interventi e costruzione nuovi impianti - VEDI NOTA 6	220,05	220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	190,75	86,30	0,00	10,68	19,74
Art. 21 Com. 1	Interventi cassa congiungilo per settore elettrico	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	ANAL. CAPITOLI	IMPORTO CAPITOLI	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1994 1995 1996 1997 1998	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI FORNITI	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANIERI
Art. 2 Com. 1	MISURE URGENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE	7110.19	PC0N	7110.19	.00 .00 .00 .00 .00	NEI 1994	81.67	81.67	81.67	.00	.00
			2010			AL 1994	81.67	81.67	81.67	.00	.00
			2020			AL 1994	1.40	1.40	1.40	.00	.00
			2031			AL 1994	1.40	1.40	1.40	.00	.00
			2021			AL 1994	102.00	102.00	102.00	.00	.00
			2022			AL 1994	0.03	0.03	0.03	.00	.00
			2061			AL 1994	18.30	18.30	18.30	.00	.00
			7565			AL 1994	18.30	18.30	18.30	.00	.00
			7566			AL 1994	10.00	10.00	10.00	.00	.00
			7567			AL 1994	2.00	2.00	2.00	.00	.00
			7602			AL 1994	2.00	2.00	2.00	.00	.00
			7615			AL 1994	526.46	526.46	526.46	.00	.00
			7684			AL 1994	19.71	19.71	19.71	.00	.00
			TOT			AL 1994	7110.19	7110.19	7110.19	.00	.00
			**			AL 1994	6823.19	6823.19	6823.19	.00	.00
						AL 1994	7110.19	7110.19	7110.19	.00	.00

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	ANAL. CAPITOLI	IMPORTO CAPITOLI	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1994 1995 1996 1997 1998	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI FORNITI	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANIERI
Art. 0 Com. 000	Somme da ripartire - VEDI NOTA 1	85.25	IND	85.25	.00 .00 .00 .00 .00	NEI 1994	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 14 Com. a-b-c	Somme da ripartire - VEDI NOTA 2	64.00	IND	64.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1994	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 15 Com. 1	Interventi di politica mineraria - VEDI NOTA 3	160.00	IND	160.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1994	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 20 Com. 1a	Per la ricerca di base di cui all'art. 4 - VEDI NOTA 4	105.57	IND	105.57	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1994	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 20 Com. 1b	Per l'erecazione dei contributi di cui all'art. 9 - VEDI NOTA 5	156.40	IND	156.40	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1994	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 20 Com. 2	Per il mantenimento delle miniere	288.70	IND	288.70	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1994	.00	.00	.00	.00	.00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	APP. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1994	1995	1996	1997						
Com. 1	NOTA 7												
		1462,56											
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1462,56											
L. 156/1983	PROMOVENZE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI ALCUNA COLPITA DAL MOVIMENTO FRANCO DEL 13 DICEMBRE 1982												
Art. 1 Com. 1	Contributo speciale alla Regione Marche per recupero area frana di ALCUNA - (VEDI NOTA 1 - (ESABITTO))	278,00 *											
Art. 2 Com. 1	Contributi plurenni alla Regione Marche (2 mil. all'anno dal 1983 al 2002)	40,00	TES 8997	22,00	2,00	2,00	2,00	12,00	20,00	20,00	0,00	2,00	
Art. 2 Com. 1	Contributo alla Regione Marche per ricostruzione stabilimenti ospedalieri - (ESABITTO)	100,00 *											
Art. 3 Com. 1	Ricostruzione della facoltà di medicina di Ancona - (ESABITTO)	35,00 *											
Art. 4 Com. 1	Ripristino opere dimiariali e di edilizia di culto - (ESABITTO)	4,00 *											
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	467,00		22,00	2,00	2,00	2,00	12,00	20,00	20,00	0,00	2,00	
L. 159/1983	PIANO BIENNIALE PASSAGGI A LIVELLO DELLE LINEE DELLE FERROVIE DELLO STATO												
Art. 1 Com. 1	Trasferimenti Ferrovie dello Stato - (VEDI NOTA 1)	1700,00	TES 7811 FSS 0331	1410,00	60,00	60,00	60,00	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1700,00		1410,00	60,00	60,00	60,00	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRATTI PROMANEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPOSTO STANDARD	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORICI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESTIUI PROPRI	RESTIUI STRANZ. TO
			A. 1994	1995	1996	1997								
		TOT	1700.00	1410.00	60.00	80.00	90.00	.00	60.00	1350.00	.00	.00	60.00	60.00
L.190/1983	INTERVENTI A FAVORE DELLE ZONE COLTATE DALLA C.A. PROSP. DEL SUDORI (C.R. L.1467/83) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)	6.00 *												
Art. 2 Com. 1a	Contributi per costruzione unita' abitative di proprietà P.M. ai sensi artt. 4-5 L.1467/83, ecc.) - (ESABRIT)	39.20	12.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 1b	Finanz. opere igienico-sanitarie, di edilizia scolastica e collegamenti viari ai sensi artt.1-2 L.1467/83 - VEDI NOTA 1		27.20	.00	.00	.00	.00	.00	11.74	11.40	.26	.14	.20	.00
		TOT	39.20	39.20	.00	.00	.00	.00	26.50	25.54	.00	.56	.40	.00
Art. 2 Com. 1c	Costruzione ponte comprensibile sul fiume Piave e relative opere stredali in Comune di Belluno - (ESABRIT)	3.60 *												
Art. 3 Com. 1	Ulteriore finanziamento ex art.20/5 comma L.1467/83 e successive modificazioni - VEDI NOTA 2	34.00	34.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.72	27.46	2.86	2.21	3.08	.13
Art. 4 Com. -	Autorizz. limiti di impegno determinati in aggiunta stanzi. di cui all'art.20/6 comma L.1467/83 e successive integrazioni - VEDI NOTA 3	277.50	175.35	22.15	26.00	60.00	.00	.00	23.98	13.72	7.16	2.19	12.45	6.84
		TOT	360.70	246.55	22.15	26.00	60.00	.00	279.80	116.64	18.05	24.06	28.10	6.97
L.217/1983	LEGE QUORDO PER IL TURISMO ED INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA													

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C/STREMI PROVAEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMAZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO D'INTE. RILEVATO	STORNI	IMPREVI PAGAMENTI	ECONOMIE PENSATE	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANIERI
			1984	1985						
Art. 13 Com. 1 e 4	Legge quadro per il turismo ed i programmi per il potenziamento e lo sviluppo del turismo per l'area e primo finanziamento - VEDI NOTA 1	1065,00	1065,00	0,00	AL 1984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		1065,00	1065,00	0,00	AL 1984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L. 686/1983	MISURE CONCERNENTI L'INNOVAZIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE IMPRESE IN CRISI (CPL. L. 66/82)	100,00								
Art. 1 Com. 1	Al fine, in via di 100 mld. si fa fronte con le disponib. del Fondo raz. prov. (art. 14/1) L. 46/82 (CPL. art. 7/1) - VEDI NOTA 1 - (SALVATO)	100,00								
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		100,00								
L. 730/1983	LEGGI FINANZIARIE 1984	205,00								
Art. 37 Com. 8	Completamento opere in corso di competenza dello Stato finanziate con leggi speciali	205,00	205,00	0,00	AL 1984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		205,00	205,00	0,00	AL 1984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L. 80/1984	PROLOGA DEI TERMINI ED ACCELERAZIONI PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 219/81 E SUCCESSIVE MODIFICHE (C.D.S.L. 19/84)	85,00								
Art. 15 Com. 1	Completamento lavori dei piani di ricostruzione di anni della L. 1402/51 art. 15/1	85,00	85,00	0,00	AL 1984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 5 Com. 1d	Finanziamento piani regionali di sviluppo - VEDI NOTA 1	1040,00	1040,00	5,00	AL 1984	1025,00	15,00	0,00	0,00	0,00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		1125,00	1110,00	5,00	AL 1984	1025,00	15,00	0,00	0,00	0,00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	PROGETTO STABILIZATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					PERIODO CUI RIGUARDA L'IMPEGNO	STORICI	IMPEGNI PAGAMENTI ECONOMIE PEREN.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZIO
			A. 1984	1985	1986	1987	1988					
	aeronautiche e telecomunicazioni		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
									996,00	0,00	0,00	0,00
									996,00	0,00	0,00	0,00
L. 798/1984	MEDIO INTERVENTI SALVAGUARDIA MAREZIA (IL FINANZ. INIZIALE DI 600 M.D. CON L. 910/85 ART. 7/ DI 800 M.D. CON L. 67/86 ART. 17/12 DI 100 M.D. CON T. 8/ D.L.F. 1/90, DI 16 M.D. CON L. 360/91)	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 17 Com. 1	Contributo straordinario 4/ Provvedimento al Porto di Venezia	25,78	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Art. 18 Com. 1	Conversione produttive di aziende attualmente esistenti nelle zone industriali	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 3 Com. 1a	Studi, spesimizzazione ed opere volte al risparmio tecnologico della leguna - VEDI NOTA 1	615,63	605,63	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67	35,90	0,00	21
		7733	615,63	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02	36,14	0,00	91
Art. 3 Com. 1b	Ristrutturazione e acquisto attrezzature per servizio vigilanza ed antinquinamento - VEDI NOTA 2	19,86	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1033	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	12	0,00	0,00
		1037	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	16	0,00	0,00
		1037	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	4,22	0,00	0,00
		7031	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	2,29	0,00	0,00
		707	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	18	0,00	0,00
		7734	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	6,63	2,07	7,5
Art. 3 Com. 1c	Mergimenti lagunari - VEDI NOTA 3	53,67	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	1,04
Art. 3 Com. 1d	Opere portuali e difesa del litorale - VEDI NOTA 4	75,52	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12	3,51	1,00	0,04
Art. 3 Com. 1e	Restaurazione edifici demaniali ed a carattere storico e artistico - VEDI NOTA 5	156,18	146,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	32,84	0,00	1,17
		8650	146,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	19,40	0,00	6,91
		8650	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,65	0,00	0,00
		8650	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	2,08	0,00	5,92
		8650	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	2,08	0,00	5,92

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI FRADEMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	AVV. CAPITOLI	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			PERIODO C.D. LINE	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	EDIZIONE PEREM.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANIERO
				1994	1995	1997							
Art. 3 Com. 1f	Recupero complesso edilizio Arzinate - VEDI NOTA 6	23.82	8034	2.00	.00	.00	AL 1994	.00	8.00	2.08	.00	5.92	.00
			8832	.00	.00	.00	MEI 1994	.00	2.00	.00	.00	.00	2.00
			8825	.00	.00	.00	AL 1994	.00	2.00	.00	.00	.00	.00
			TOT	156.18	.00	.00	MEI 1994	.00	37.96	23.46	.02	6.91	21.39
							AL 1994	-1.35	151.59	99.67	7.57	8.25	43.66
Art. 3 Com. 1g	Opere di consolidamento e strutturazione di ponti, canali, ecc. - VEDI NOTA 7	90.87	8849	23.82	.00	.00	MEI 1994	.00	1.02	5.22	.00	6.88	3.29
			8848	90.87	.00	.00	AL 1994	-1.10	23.72	19.78	.00	.01	3.93
			9421	90.87	.00	.00	MEI 1994	.00	35.22	8.10	.00	.02	27.10
							AL 1994	-1.00	86.16	52.19	2.53	1.59	31.38
Art. 3 Com. 1h	Sistemazione corsi d'acqua - VEDI NOTA 8	19.58	7735	19.58	.00	.00	MEI 1994	.00	5.42	.81	.00	4.61	5.39
			7736	8.58	.00	.00	AL 1994	-1.15	17.19	8.33	1.43	3.46	5.40
Art. 3 Com. 1i	Restauero e manutenzione pubblica - VEDI NOTA 9	8.58	8851	8.58	.00	.00	MEI 1994	.00	1.54	.17	.00	.17	1.54
			8852	8.58	.00	.00	AL 1994	-1.15	8.24	4.67	.18	.41	3.16
Art. 3 Com. 1l	Studi e progettazioni opere di conservazione dello Stacco - VEDI NOTA 10	8.80	7012	8.80	.00	.00	MEI 1994	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			7013	8.80	.00	.00	AL 1994	.00	8.80	8.69	.00	.01	.10
Art. 3 Com. 1m	Edilizia universitaria per l'Istituto di architettura di Venezia - VEDI NOTA 11	12.59	9420	12.59	.00	.00	MEI 1994	.00	.00	.12	.00	.18	.09
			9421	542.80	3.00	.00	AL 1994	-1.50	12.00	11.67	.00	.00	.33
Art. 5 Com. 1a - b	Opere toriche e Risanamento ecc. S. Giovanni e Piazzale S. Maria della Salute e S. Geremia - VEDI NOTA 12	542.80	8812	542.80	.00	.00	MEI 1994	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00
			8813	244.06	.00	.00	AL 1994	-3.55	280.50	280.50	.01	.00	.00
Art. 6 Com. 1a	Acquisizione restauro e risanamento (vedi nota 11) restauero nel Comune di Venezia e Chioggia - VEDI NOTA 13	244.06	9449	244.06	.00	.00	MEI 1994	.00	.61	.61	.00	.00	.00
			9450	66.55	.00	.00	AL 1994	-1.15	65.40	65.40	.00	.00	.00
Art. 6 Com. 1b	Opere di urbanizzazione per la zona di Venezia e Chioggia - VEDI NOTA 14	66.55	8273	66.55	.00	.00	MEI 1994	.00	.20	.20	.00	.00	.00
			8274	80.34	.00	.00	AL 1994	-1.40	78.94	78.94	.00	.00	.00
Art. 6 Com. 1c	Contributi per restauro patrimonio immobiliare nel Comune di Venezia e Chioggia - VEDI NOTA 15	80.34	9450	24.63	.00	.00	MEI 1994	.00	.08	.08	.00	.00	.00
			9451	24.63	.00	.00	AL 1994	-1.46	24.18	24.18	.00	.00	.00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRATTI PROVAVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO	AN. C/P.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI FORNIZ.	RESIDUI PROPR.	RESIDUI STANZIATO
				1985	1986					
	art. 1 bis mld. (art. 2/1a-20/2) - VEDI NOTA 1		**	310.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 17 Com. 1	Istituto speciale Foncooper IM in fondo spec. per i cred. alla cooperaz. (Cfr. anche artt. 2/1a e 20/2) - VEDI NOTA 2 - (ESAURIITO)	250.00 *					50.00	50.00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	560.00		310.00	.00	.00	310.00	310.00	.00	.00
L. 99/1985	INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE									
Art. 1 Com. 1a	Opere idrauliche (1) finanz. iniz. era pari a 600 mld. ridotte a 500 mld. perché 6 mld. destinati a parva currentia) - VEDI NOTA 1	654.00	LUP 7701	.00	.00	.00	12.41	84.18	26.07	49.33
Art. 1 Com. 1b	Opere idrauliche e di navigazione in forma di competenza provvisoria autonome di Trento e Bolzano - (ESAURIITO)	250.00 *				.00	804.41	307.82	.00	49.33
Art. 1 Com. 1c	Interventi in materia di opere idrauliche di competenza M.A.F. - (ESAURIITO)	50.00 *				.00	.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 1	Opere di edilizia demaniale (1985: 350 mld., 1987: 50 mld., 1988: 150 mld.); Riduzione mld. (art. 2/4) e 3 mld. (art. 3/2) - (ESAURIITO)	500.00 *				.00	.00	.00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1544.00	**	654.00	.00	.00	12.41	84.18	26.07	49.33
L. 118/1985	MISURE FINANZIARIE IN FAVORE DI AZEE AD ALTA TENSIONE ABITATIVA (CIS. 0.1.12/85)									
Art. 3 Com. 6	EDILIZIA STRAGUSSIONATA - Programma 1985-87	940.00	IES 7820	940.00	25.00	.00	25.00	25.00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1544.00	**	940.00	25.00	.00	25.00	25.00	.00	.00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNO STABILIZATO	AVV. CAPITOLIO	IMP. 1994	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	PERIODO C. INE. RIFINANZ.	STORNI	IMPEGNI PAGAMENTI ECONOMICI PERIOD.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STABILIZ.
			AL 1994	1995	1996	1997				
Art. 3 Com. 7	Edil. agevolata Prov. 1986-1987 con tributi in c/Impressi (limiti di impegno per legge n. 130 del 28.10.1985 - VEDI NOTA 1)	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	1570,00	1646,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
L. 135/1986	INDENNIZI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE PER BENI PERDUTI IN TERRITORI SOTTRATTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA ALL'ESTERO (LIMITI DI IMPEGNO QUINQUENNALI - A.L. 1 ANNO DAL 1985 AL 1990)									
Art. 2 Com. 1	Indennizzi var. it. beni persi in territ. scop. sovranita' it. est.: l. n. 30 del 28.10.1985 - A.L. 1990, 1 mil. annuo '85-'90	97,50	97,50	54,50	6,50	23,50	0,00	0,00	2,42	6,50
	** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	1570,00	1646,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	2,46	6,50
L. 222/1986	DISPOSIZIONE SUGLI ENTI E BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA E PER IL SOSTEGNO DEL CLERO CATTOLICO IN SERVIZIO NELLE DIOCESI									
Art. 47 Com. 1	- VEDI NOTA 1	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	1570,00	1646,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	2,46	6,50
L. 284/1986	PROGRAMMA RICERCHE IN ANTARIDE (1986-1991)									
Art. 1 Com. 1	Programma "torche in Antartide (1986-1991) (Cfr. anche art. 67) - VEDI NOTA 1	540,00	540,00	30,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	540,00	540,00	30,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ISTROMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI PAGAMENTI ECONOMICI FORNIZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZ. TO
			1995	1996				
		AVV. CAPITOLO	A. 1994	A. 1994	PERIODO C/RE - RIFERITO			
L. 295/1995	FINANZ. NEL TRIENNIO 1994-1995 PER RISTR. NAZIONALE IZ. INDUSTRIA MANUFEC. (COMPRESI 25 M.D. LEGGI 111 E 122/85) SUPPL. L. 41/85 ART. 11/28 M.D. 324. L. 910/85 ART. 3/9 M.D. 259. L. 67/85 ART. 15/29 M.D. 265. L. 156/85 M.D. 25. L. 254/85 M.D. 650	2797.00	2797.00	2797.00	PERIODO 1994	73.05	73.74	59.50
Com. 1 e 8a	Concessione di contributi di cui art. 3-11-12-13 legge 559/82 (compresi 5 m.d. della L. 111/85) - VEDI NOTA 1	7702	76.00	266.00	A. 1994	239.76	260.97	20.50
Com. 1 e 8b	Concessione di contributi di cui art. 16 Legge 589/82 (compresi 5 m.d. L. 111/85) - VEDI NOTA 2	75.00	.00	.00	PERIODO 1994	.00	.00	.00
Com. 1 e 8c	Concessione di contributi di cui art. 16 Legge 589/82 (compresi 5 m.d. L. 111/85) - VEDI NOTA 3	80.00	.00	.00	PERIODO 1994	36.07	31.36	2.27
Com. 1 e 8d	Contrib. immobilizzi per attivita' costruz. riparat. nuovi mercantili svolte da cantieri maggiori (comp. 5 m.d. L. 111/85) - VEDI NOTA 4	50.00	.00	.00	PERIODO 1994	46.38	47.59	.79
Com. 1 e 8e	Finanziamenti interventi di cui titolo terzo legge 646/84 - (ESURIT0)	95.00 *	.00	.00	A. 1994	46.38	47.59	.79
Com. 1 e 8f	Finanziamento intervento titolo primo legge 646/84 - VEDI NOTA 5	685.00	.00	.00	PERIODO 1994	700.58	700.58	.00
Com. 1 e 8g	Aumento fondo centrale di garanzia di cui art. 15 legge 646/84 (compresi 5 m.d. L. 122/85) - (ESURIT0)	10.00 *	.00	.00	A. 1994	97.25	97.25	.00
Com. 1 e 8h	Interventi ristrutturazione e razionalizzazione industria metallurg. sider. direttive CEE (M.D. 324. L. 910/85 art. 3/9) - VEDI NOTA 6 - (ESURIT0)	285.00 *	.00	.00	PERIODO 1994	80.00	80.00	.00
Com. 1 e 8i	Rafforzamento legge 259/76 e successive modifiche	60.00	.00	.00	A. 1994	80.00	80.00	.00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTERI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMAZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOL.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPORTI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENN.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZIO
					1995	1996						
Col. 1	ammodernamento degli impianti aeroportuali di Roma e di altre strutture nel periodo 1994-99 - (VEDI NOTA 1)				A. 1994	1995	1996					
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	2315,00	**	2315,00	1615,00	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50,00
L. 462/1986	LA TERROREI PROVVEDIMENTI PER LA CITTA DI UMBINO											
Art. 1 Col. 1	Contributo Regione Marche	10,00	TES 6753	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 2 Col. 1	Opere edilizie dimenzionale	7,00	LPP 9422	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 3 Col. 1	Contributi per consolidamento e ripristino patrimonio artistico e storico	7,00	BCC 8005 BCC 8105	3,00 4,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOT	24,00	**	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	24,00	**	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L. 526/1986	PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI AL PIANO REGIONALE DELLA GRANDE VIABILITA' (RIFINANZIATO CON LEZZE 41/1986 PER M.D. 200 E CON LEZZE 910/1986 PER M.D. 2075)											
Art. 6 Col. 1 e 3	Progr. trienn. Interv. sulla base piano dem. compatte viabilita' dell'area CURE (di cui 355 mil. cap. 0751. ANN.5) - (VEDI NOTA 1)	17304,70	TES 7610 ANN.5 0728 ANN.5 0751	6975,00 -100,00 4491,50 5698,20	100,00 0,00 205,00 195,00	0,00 0,00 245,00 158,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	128,00 700,00 58,52 61,71 382,48 721,06 642,44 628,94 3838,16	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 159,73 185,52 30,03 190,06 250,74 3691,04	0,00 0,00 99,52 0,00 185,47 929,08 711,16 979,04
	TOT	17304,70	**	17304,70	500,00	401,00	245,00	0,00	1540,35	1900,05	0,00	386,15
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	17304,70	**	17304,70	500,00	401,00	245,00	0,00	1496,00	1904,10	0,00	390,10

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRICHIO PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMABILIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERBEN.	RESIDUI PROPRII	RESIDUI STRANIERI
			1986	1987					
Art. 10 Com. 1	Per favorire la ricerca a livello internazionale dell'Università di Trieste e per acquisto attrezzature didattiche - (ESABRITTO)	25.00 *							
Art. 6 Com. 1a	Aumento fondo di rotazione di cui all'art. 1 Legge 928/76 - (ESABRITTO)	100.00 *							
Art. 6 Com. 1c	Aumento fondo di cui all'art. 5 Legge 700/75	95.00							
Art. 7 Com. 1	Attribuzione di un fondo di dotazione Consiglio di cui al D.P.R. 102/76 - (ESABRITTO)	65.00 *							
Art. 9 Com. 1	Attribuzione di un fondo di dotazione all'Ordine degli ingegneri sperimentale di Trieste - (ESABRITTO)	4.00 *							
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		309.00							
L. 4/1986									
Art. 10 Com. 13	Potenziamento ed innovazione tecnologica del ministero (PIT)	3000.00							
Art. 11 Com. 10	Conferimento al Comitato liquidazione ENCIAT di cui all'art. 1 quinquies D.L. 401/78 con L. 641/78 - (ESABRITTO)	120.00							
Art. 12 Com. 4	Concessione a tutti i contribuitivi di riconversione a favore cooperative agricole, etc. - (ESABRITTO)	67.00 *							
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		3089.00							
L. 4/1986									
Art. 10 Com. 13	Potenziamento ed innovazione tecnologica del ministero (PIT)	3000.00							
Art. 11 Com. 10	Conferimento al Comitato liquidazione ENCIAT di cui all'art. 1 quinquies D.L. 401/78 con L. 641/78 - (ESABRITTO)	120.00							
Art. 12 Com. 4	Concessione a tutti i contribuitivi di riconversione a favore cooperative agricole, etc. - (ESABRITTO)	67.00 *							
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		3087.00							

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMUOVIMENTO	DESCRIZIONE	AMM. CAP.	BUDGETO STANDARD	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO RIFERITO	STORIA	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMIA PERENZ.	RESIDUI FRONTI	RESIDUI STANZIO
				A. 1994	A. 1995						
135						0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
7801						0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
135						0,00	1122,21	1122,21	0,00	0,00	0,00
7802						0,00	1122,21	1122,21	0,00	0,00	0,00
135						0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00
7803						0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00
135						0,00	86,08	86,08	0,00	0,00	0,00
7804						0,00	86,08	86,08	0,00	0,00	0,00
135						0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00
7805						0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00
135						0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
7806						0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
135						0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
8034						0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
135						0,00	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00
8086						0,00	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00
135						0,00	29,30	29,30	0,00	0,00	0,00
8089						0,00	29,30	29,30	0,00	0,00	0,00
135						0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
8016						0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
135						0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
8017						0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
135						0,00	1656,00	1656,00	0,00	0,00	0,00
8012						0,00	1656,00	1656,00	0,00	0,00	0,00
135						0,00	3728,11	3728,11	0,00	0,00	0,00
8013						0,00	3728,11	3728,11	0,00	0,00	0,00
135						0,00	650,15	650,15	0,00	0,00	0,00
8014						0,00	650,15	650,15	0,00	0,00	0,00
135						0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00
8015						0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00
135						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8016						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135						0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
8017						0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
135						0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
8018						0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
135						0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
8019						0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
135						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8020						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135						0,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00
8021						0,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00
135						0,00	1,53	1,53	0,00	0,00	0,00
8022						0,00	1,53	1,53	0,00	0,00	0,00
135						0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
8023						0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
135						0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
8024						0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
135						0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00
8025						0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00
135						0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
8026						0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
135						0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
8027						0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
135						0,00	14,71	14,71	0,00	0,00	0,00
8028						0,00	14,71	14,71	0,00	0,00	0,00
135						0,00	1038,00	1038,00	0,00	0,00	0,00
8029						0,00	1038,00	1038,00	0,00	0,00	0,00
135						0,00	1038,00	1038,00	0,00	0,00	0,00
8030						0,00	1038,00	1038,00	0,00	0,00	0,00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	IMP. CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERIOD.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				A. 1984	1985	1986	1987						
760A			.00	.00	.00	.00	.00	AL 1984	.00	.00	.00	.00	.00
760B			.00	.00	.00	.00	.00	AL 1984	.00	.00	.00	.00	.00
760C			.00	.00	.00	.00	.00	AL 1984	.00	.00	.00	.00	.00
760D			.00	.00	.00	.00	.00	AL 1984	.00	.00	.00	.00	.00
760E			.00	.00	.00	.00	.00	AL 1984	.00	.00	.00	.00	.00
760F			.00	.00	.00	.00	.00	AL 1984	.00	.00	.00	.00	.00
760G			.00	.00	.00	.00	.00	AL 1984	.00	.00	.00	.00	.00
760H			.00	.00	.00	.00	.00	AL 1984	.00	.00	.00	.00	.00
760I			.00	.00	.00	.00	.00	AL 1984	.00	.00	.00	.00	.00
760J			.00	.00	.00	.00	.00	AL 1984	.00	.00	.00	.00	.00
760K			.00	.00	.00	.00	.00	AL 1984	.00	.00	.00	.00	.00
760L			.00	.00	.00	.00	.00	AL 1984	.00	.00	.00	.00	.00
760M			.00	.00	.00	.00	.00	AL 1984	.00	.00	.00	.00	.00
760N			.00	.00	.00	.00	.00	AL 1984	.00	.00	.00	.00	.00
760O			.00	.00	.00	.00	.00	AL 1984	.00	.00	.00	.00	.00
760P			.00	.00	.00	.00	.00	AL 1984	.00	.00	.00	.00	.00
760Q			.00	.00	.00	.00	.00	AL 1984	.00	.00	.00	.00	.00
760R			.00	.00	.00	.00	.00	AL 1984	.00	.00	.00	.00	.00
760S			.00	.00	.00	.00	.00	AL 1984	.00	.00	.00	.00	.00
760T			.00	.00	.00	.00	.00	AL 1984	.00	.00	.00	.00	.00
TOT		137114,74	88704,07	8625,00	10339,00	14671,00	14795,68	AL 1984	178,20	27956,58	27951,98	4,58	1607,56
** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFUNNOV.		137114,74	88704,07	8625,00	10339,00	14671,00	14795,68	AL 1984	178,20	27956,58	27951,98	4,58	1607,56
L.113/1986	PIANO STRAORDINARIO L'ADDESIONE GIOVANILE PER												
Art. 2 Com. 1	l'occupazione giovanile - VEDI NOTA 1	425,89	425,89	.00	.00	.00	.00	AL 1984	.00	425,89	425,89	.00	.00
Art. 4 Com. 1	l'occupazione giovanile - VEDI NOTA 2	0,00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1984	.00	.00	.00	.00	.00
** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFUNNOV.		425,89	425,89	.00	.00	.00	.00	AL 1984	.00	425,89	425,89	.00	.00
L.750/1986	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI												

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNO STABILIZATO		AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO RIFERITO		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STABILIZATO
		1984	1985	1986	1987	1988	0. lire					
MPF 1548		.00	.00	.00	.00	.00	ME 1984	.20	.20	.00	.00	.00
MPF 1549		.00	.00	.00	.00	.00	A 1984	.20	.20	.00	.00	.00
MPF 1580		25.00	.00	.00	.00	.00	ME 1984	.20	2.17	.05	.05	.20
MPF 1581		16.00	.00	.00	.00	.00	A 1984	.20	19.99	2.64	3.82	.20
MPF 1582		.00	.00	.00	.00	.00	ME 1984	1.50	2.61	1.12	.00	.00
MPF 1583		.00	.00	.00	.00	.00	A 1984	1.50	14.37	3.15	3.44	.00
MPF 1612		9.95	.00	.00	.00	.00	ME 1984	.10	.10	.00	.00	.00
MPF 1613		25.50	.00	.00	.00	.00	A 1984	.10	27.74	.07	.05	.00
MPF 1740		27.70	.00	.00	.00	.00	ME 1984	3.00	6.23	.11	6.62	.00
MPF 1741		84.00	.00	.00	.00	.00	A 1984	13.80	28.15	.07	3.70	.00
MPF 1742		7.30	.00	.00	.00	.00	ME 1984	28.80	25.25	1.57	38.04	.00
MPF 1743		5.50	.00	.00	.00	.00	A 1984	5.00	4.83	.06	1.27	.00
MPF 1744		1.20	.00	.00	.00	.00	ME 1984	3.50	3.44	.06	1.51	.00
MPF 1745		9.00	.00	.00	.00	.00	A 1984	9.00	26.59	.14	1.60	.00
MPF 1746		3.80	.00	.00	.00	.00	ME 1984	18.70	91.96	.01	8.08	.00
MPF 1747		5.60	.00	.00	.00	.00	A 1984	1.00	7.86	.17	2.21	.00
MPF 1748		1.20	.00	.00	.00	.00	ME 1984	.00	.00	.00	.00	.00
MPF 1749		9.00	.00	.00	.00	.00	A 1984	.00	.00	.00	.00	.00
MPF 1750		.00	.00	.00	.00	.00	ME 1984	.50	.47	.00	.00	.00
MPF 1751		.00	.00	.00	.00	.00	A 1984	.00	2.50	.23	.00	.00
MPF 1752		.00	.00	.00	.00	.00	ME 1984	3.60	8.80	.00	.00	.00
MPF 1753		.00	.00	.00	.00	.00	A 1984	9.60	4.53	.20	2.70	.00
MPF 1754		.00	.00	.00	.00	.00	ME 1984	3.50	9.60	.00	.00	.00
MPF 1755		.00	.00	.00	.00	.00	A 1984	3.50	3.50	.00	.00	.00
TOT		469.61	.00	.00	.00	.00	ME 1984	44.15	39.85	76.27	3.42	3.47
							A 1984	109.20	584.33	447.27	17.61	6.87
MPF 2030		.00	.00	.00	.00	.00	ME 1984	.04	.00	.00	.00	.04
MPF 2040		.28	.00	.00	.00	.00	A 1984	.64	.57	.00	.00	.07
MPF 2050		26.30	.00	.00	.00	.00	ME 1984	.28	.27	.19	.00	.04
MPF 2060		15.05	.00	.00	.00	.00	A 1984	.20	20.73	2.22	.00	.00
MPF 2070		4.20	.00	.00	.00	.00	ME 1984	9.00	2.76	.23	.00	.00
MPF 2080		5.60	.00	.00	.00	.00	A 1984	1.05	11.56	2.71	.03	.08
MPF 2090		3.80	.00	.00	.00	.00	ME 1984	.00	4.07	.17	.15	.30
MPF 2100		566.55	.00	.00	.00	.00	A 1984	.00	3.08	.88	.44	.30
MPF 2110		92.70	.00	.00	.00	.00	ME 1984	.00	5.98	.00	.00	.00
MPF 2120		.00	.00	.00	.00	.00	A 1984	.20	1.11	.00	.00	.00
MPF 2130		.00	.00	.00	.00	.00	ME 1984	181.09	3.44	2.05	.00	.00
MPF 2140		.00	.00	.00	.00	.00	A 1984	357.79	105.27	202.46	1.36	.19
MPF 2150		.00	.00	.00	.00	.00	ME 1984	24.61	909.03	1.00	6.39	6.73
MPF 2160		.00	.00	.00	.00	.00	A 1984	.00	23.23	.19	.00	.00

Art. 4
Com. 2b

Miglioramento gestivo
verifica delle spese annuali
attività libri generatici - MED
NOTA 6

738.18

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMOLATO	AUTORIZZAZIONE DI SPESA		PERIODO RUBRICA	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIA	RESIDUI PROPRII	RESIDUI STATALI
			A. 1994	A. 1995							
7563			15,60		A. 1994	50,91	141,83	136,78	59	0,00	1,20
7564					ME. 1994		10,00	5,54		44	-0,01
7565			15,40		A. 1994	1,35	15,29	14,00	66	44	0,00
7566					ME. 1994		2,50	2,44	41	14	0,00
7567			1,50		A. 1994	7,35	19,00	18,18	46	36	3,30
7568					ME. 1994		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7569			2,20		A. 1994	0,00	0,00	0,00	51	0,00	0,00
7570					ME. 1994		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT			739,18		ME. 1994	192,96	225,31	231,92	44	25	9,22
					A. 1994	439,32	1151,76	1114,34	71,44	722	15,28
Art. 4 Com. 2	Innovazione e sviluppo della mezzadria agricola - MDA 7	423,00			ME. 1994	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00
7413			5,00		A. 1994	6,00	10,11	5,41	0,00	4,70	0,00
7414					ME. 1994		4,50	2,50	0,00	0,00	0,00
7415					A. 1994	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00
7416					ME. 1994		11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
7417					A. 1994	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
7418					ME. 1994		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
7419					A. 1994	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
7420			2,50		ME. 1994		0,00	2,31	0,00	0,00	0,00
7421					A. 1994		2,37	2,35	0,00	0,00	0,00
7422					ME. 1994		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423			9,00		A. 1994	0,00	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00
7424					ME. 1994		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7425			369,00		A. 1994	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00
7426					ME. 1994		31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7427			7,50		A. 1994	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7428					ME. 1994		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429					A. 1994	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7430					ME. 1994		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431					A. 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT			423,00		ME. 1994	119,50	119,97	122,48	24	25	1,71
					A. 1994	303,50	305,40	291,84	230	236	6,30
Art. 4 Com. 2a	Riconoscimento e valorizzazione prodotti agricoli - MDA 8	61,98			ME. 1994	80	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7200			3,80		A. 1994	3,80	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00
7201					ME. 1994		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7202			2,46		A. 1994	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00
7203					ME. 1994		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7204			1,80		A. 1994	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00
7205					ME. 1994		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206			10,80		A. 1994	1,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00
7207					ME. 1994		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7208			1,60		A. 1994	1,60	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00
7209					ME. 1994		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210			43,50		A. 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211					ME. 1994		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT			61,98		ME. 1994	1,60	8,78	10,96	57	10	1,09
					A. 1994	151,42	151,42	140,88	177	186	4,65

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMAZIATO	AVV. CAP.	IMPORTO CAPITALE	A. 1994	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1995	1996	1997	1998	OLTRE RIFERITO	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PENDZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZ. TO	
Art. 4 Com. 2a	Presentazione e repressione frodi - VEDI NOTA 9	58,62	MF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				MF	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				MF	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				MF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				MF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				MF	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				MF	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			MF	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			MF	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			MF	38,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			MF	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOT	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											AL 1994	1,31	2,39	5,35	16,22	4,95	
											AL 1994	8,25	69,95	60,54	16,22	4,95	
Art. 4 Com. 21	Promozione commerciale sul mercato interno e sui esterni - VEDI NOTA 10	268,00	MF	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	1,00	0,00	10,98	2,45	7,73	
					104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	10,98	2,45	7,73
				2003	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				MF	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2004	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				MF	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				MF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2006	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				MF	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOT	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	13,00	86,41	22,10	3,00	22,90
											AL 1994	2,00	6,19	17,65	22	5,22	
											AL 1994	37,00	256,77	192,59	3,64	35,19	
Art. 4 Com. 20	Contributi ad Istituti incaricati analisi, revisione per acquisto attrezzatura alta tecnologia - VEDI NOTA 11	10,30	MF	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 4 Com. 201	Sviluppo informazione in agricoltura. Sistema informativo agricolo nazionale - VEDI NOTA 12	118,10	MF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				MF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			MF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			MF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRCHI PROVAEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPERIO STANDARD	ANAL CAP.	IMPERIO CAPITULO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPERI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PAGMENTI	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STATALI
					1984	1985								
				6.00	.00	.00	AL 1984	.00	3.01	1.62	.00	.00	1.39	.00
				.00	.00	.00	AL 1984	.00	5.51	1.62	.00	.00	3.89	.00
				7.55	.00	.00	AL 1984	.00	1.00	.72	.00	.00	.28	.00
				22.25	.00	.00	AL 1984	.00	6.34	.48	.00	.00	.36	.00
				17.00	.00	.00	AL 1984	.00	20.85	1.73	.00	.00	1.28	.00
				9.60	.00	.00	AL 1984	.00	17.89	1.30	.00	.00	1.59	.00
				7.30	.00	.00	AL 1984	.00	10.79	2.38	.00	.00	.00	.00
				16.00	.00	.00	AL 1984	.00	3.46	2.54	.00	.00	.00	.00
				31.30	.00	.00	AL 1984	.00	15.29	15.29	.00	.00	.00	.00
				118.10	.00	.00	AL 1984	1.65	4.91	8.93	.16	.71	4.74	.09
		324.55		1.05	.00	.00	AL 1984	11.20	17.96	99.27	10.25	12.74	5.95	1.09
Art. 4 Com. 2 ^o	Contributo Istituto Nazionale Biologia della Selvaggina - VEDI NOTA 13			29.70	.00	.00	AL 1984	.00	.00	.00	.05	.00	.00	.00
				219.00	.00	.00	AL 1984	.00	23.92	4.00	.00	.00	4.05	.00
				.00	.00	.00	AL 1984	53.79	25.00	26.00	.15	.00	2.89	.00
				24.80	.00	.00	AL 1984	109.70	32.00	36.00	.00	.00	6.77	.00
				50.00	.00	.00	AL 1984	4.50	4.50	32.40	.00	.00	28.63	.00
				324.55	.00	.00	AL 1984	163.99	67.91	163.99	.00	.00	11.77	.00
				442.80	.00	.00	AL 1984	2.15	25.10	20.20	.25	1.28	1.77	.00
				4.20	.00	.00	AL 1984	.00	62.07	6.29	.93	26.78	.00	.00
				447.00	.00	.00	AL 1984	58.40	58.03	57.71	.29	13	55	.05
		447.00		442.80	.00	.00	AL 1984	113.35	427.25	361.77	81.28	37.23	28.25	1.27
				4.20	.00	.00	AL 1984	.00	372.80	372.80	.00	.00	.00	.00
				447.00	.00	.00	AL 1984	.00	1.42	.34	2.78	.78	.30	.00
				12.05	.00	.00	AL 1984	.00	518.22	513.14	2.78	.78	.30	.00
				20.75	.00	.00	AL 1984	.00	24	.27	1.03	.04	.51	.00
				20.45	.00	.00	AL 1984	.00	11.02	4.89	1.03	.04	.20	.00
				20.45	.00	.00	AL 1984	.00	20.31	1.84	4.44	28.47	.00	.00
				324.55	.00	.00	AL 1984	.00	1.76	2.56	.74	.00	.00	.00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRAHI PROMANAGEMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMAZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	RESIDUI PROPR.	RESIDUI STAMPATO
			1994	1995						
Art. 11 Com. 1	GIULIA COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1975 E ZONE REGIONE MARCHE COLPITE DA UDMNITA'	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Art. 2 Com. 1	Programmi di edilizia universitaria di Udine ex art. 11 Legge 828/82	280,00	250,00	30,00	0,00	0,00	280,00	14,79	46	-10,00
Art. 24 Com. 1	Proseguimento e completamento sistemazione idrogeologica bacino idrografico del Tagliamento e bacino dell'alto Piave	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Art. 25 Com. 1	Contributo alla Regione Marche per ripristino e riparazione opere pubbliche di Ancona	35,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Art. 28 Com. 1	Opere potenziamento porto di Ancona	90,00	87,50	2,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00
Art. 29 Com. 3	Contributo alla Regione Marche per opere completamento reti Acque e gas mirando in zone franose di Ancona	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Art. 30 Com. 1	Lavori di costruzione Fretta Nuovo-Catolice sulla SS.77, ecc. - VEDI NOTA 1	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Art. 31 Com. 1	Ricostruzione e completamento sedi Università di Ancona	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Art. 33 Com. 1	Asse attrezzato piano regolatore di Ancona - (ESALITO)	10,00 *	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMISSIONI	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERD.	RESIDUI PREL.	RESIDUI STANZ. TO
					1985	1986						
Art. 5 Com. 1	Contributo al Centro Oncologico di Aviano	12.00	8/96	12.00	6.00	1.00	1.00	.00	2.00	.00	.00	-1.00
Art. 8 Com. 1	Completamento ammodernamento strade statali n. 57, n. 552, n. 365 e n. 13 ex art. 5 Legge 828/78 - VEDI NOTA 2	120.00	LUP 7276 ANMS 0784	120.00	120.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 9 Com. 1	Contributo alla Regione Friuli Venezia Giulia per realizzazione aree turistico-commerciali	30.00	8/98	30.00	30.00	.00	.00	.00	30.00	.00	.00	.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.												
L. 886/1985	DISCIPLINA DELLA RICERCA E DELLA COLTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOTERMICHE	917.00		907.00	800.50	30.50	1.00	.00	9.63	33.70	2.05	3.87
Art. 2 Com. 1	Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche (cfr. anche art. 20/1) - VEDI NOTA 1	78.42	4659 IND 7910	78.42	6.54	.00	.00	.00	3.04	2.43	.61	.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.												
L. 910/1986	LEGGI FINANZIARIE 1987	78.42		78.42	68.42	5.00	.00	.00	36.75	35.14	1.61	.00
Art. 2 Com. 6	Ferrovie dello Stato - Progr. naz. alla velocità Battipaglia-Agropoli-Roma-Napoli - VEDI NOTA 1	10175.00	7843 FSS 0536	10175.00	10175.00	.00	.00	.00	1275.00	1275.00	.00	.00
Art. 7 Com. 14	Collegamento stradale valico di Ferretti	201.00	ANMS 0730	201.00	201.00	.00	.00	.00	3.85	5.97	.00	-3.85
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.												

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROIEZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILIARO	AVV. CAP.	IMPEGNO CAPITOLIO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	STORICI	IMPEGNI PROIEZIONE	IMPEGNI ECONOMIA	IMPEGNI PERIOD.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STATALI
				AL 1954	1955	1956	1957	1958	1959		
Art. 7 Com. 15	Contributo straordinario all'ANAS di 6700 mil. per lo sc. 1957-1957 (dal 1955 il cap. 02-2640 h resterà invariato) cap. 02-7274 - VEDI NOTA 2	6687,80	TES 2839	3600,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TES 2840	3497,80	2546,80	300,00	403,00	245,00	0,00	0,00	0,00
			TES 2841	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TES 2842	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT	6687,80	5746,80	300,00	403,00	245,00	0,00	0,00	0,00
							AL 1954	287,80	287,80	0,00	0,00
							AL 1954	289,80	289,80	0,00	0,00
Art. 7 Com. 15a	Interventi di completamento - VEDI NOTA 3	0,00	ANPS 0748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ANPS 0749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ANPS 0750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ANPS 0751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							AL 1954	531,82	531,82	0,00	0,00
							AL 1954	1338,25	1338,25	0,00	0,00
Art. 7 Com. 15c	Amodernamento autostrada Salerno-Raggio Calabro - VEDI NOTA 4	0,00	ANPS 0722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ANPS 0723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							AL 1954	32,82	32,82	0,00	0,00
							AL 1954	791,25	791,25	0,00	0,00
Art. 7 Com. 15d	Autostrada Livorno-Chivassochia - VEDI NOTA 5	0,00	ANPS 0807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ANPS 0808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							AL 1954	800,00	800,00	0,00	0,00
							AL 1954	411,59	411,59	0,00	0,00
							AL 1954	867,91	867,91	0,00	0,00
							AL 1954	888,97	888,97	0,00	0,00
			TOT	17073,80	16125,80	300,00	403,00	245,00	0,00	0,00	0,00
							AL 1954	7216,60	7216,60	0,00	0,00
							AL 1954	1083,70	1083,70	0,00	0,00
							AL 1954	607,40	607,40	0,00	0,00
							AL 1954	4001,90	4001,90	0,00	0,00
L. 48/1957	ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA POLIDOMILE DI INVESTIMENTI (ON 48/7/1957/80)	41000,00	FFSS 0537	41000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							AL 1954	1883,70	1883,70	0,00	0,00
							AL 1954	607,40	607,40	0,00	0,00
							AL 1954	4001,90	4001,90	0,00	0,00
L. 66/1957	MISURE URGENTI PER RICOSTRUZIONE E ACCRESCIMENTO IMPIANTI SPORTIVI E PER UTILIZZAZIONE FIDUCIARIE A FAVORE ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO (ON 66/7/1957)	70,00	PDM 7541	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							AL 1954	66,50	66,50	0,00	0,00
							AL 1954	3,50	3,50	0,00	0,00
							AL 1954	11,00	11,00	0,00	0,00
Art. 1 Com. 1a - 6	Contributi in conto capitale a comuni per adattamento infrastrutture connesse agli impianti di calcio del 1950	9830,00	PDM 7635	9830,00	291,00	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00
							AL 1954	1498,55	1498,55	0,00	0,00
							AL 1954	728,85	728,85	0,00	0,00
							AL 1954	1,02	1,02	0,00	0,00
							AL 1954	120,25	120,25	0,00	0,00
							AL 1954	768,70	768,70	0,00	0,00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPERIO STIMAZIONE	ANALISI CAP.	PERIODO RIFERITO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERIODICI	RESIDUI PROPRII	RESIDUI STAMZ. TO
Art. 15 Com. 16	Limiti di importo decennali per lo sviluppo del settore scolastico al sensi L. 252/86 (la nota: 1989 30 mld., 1990 20 mld.) - VEDI NOTA 3	435.10	190.30	194.40	12.60	12.60	12.48	12.74	62.74	00
Art. 15 Com. 14	Aumento capitale sociale GEPI con concorso ENI, ENI ed IRI - VEDI NOTA 4	515.00	515.00	00	00	00	514.98	00	10.99	00
Art. 15 Com. 12	Opere di ammortamento per capitale ed interessi ed opere finanziarie sull'edilizia e sulle partecipazioni societarie alla GEPI. - VEDI NOTA 5	3025.00	300.00	1500.00	300.00	300.00	280.00	00	100.00	00
Art. 15 Com. 22	Fondo dotazione Mediocredito Centrale di cui art. 25 L. 940/82 - VEDI NOTA 6	529.00	529.00	00	00	00	529.00	00	100.15	00
Art. 17 Com. 14	Completamento opera edilizia Innesco Riforma 11 - (ESALITO)	40.00 *	00	00	00	00	00	00	00	00
Art. 17 Com. 20	Salvaguardia integrale area metrop. Cagliari da realizzarsi con interventi strutturali, RIN. pub. e di interesse con Reg. Sardegna	120.00	100.00	00	15.00	00	90.00	8.65	46.00	5.00
Art. 17 Com. 30	Esecuzione acquedotti di strutture interregionali - VEDI NOTA 7	280.00	240.00	00	10.00	00	27.99	13.64	14.41	2.01
Art. 17 Com. 40	Finanziamento progetti urgenti per difesa fitopatologica e assente lacino Filadelfia	120.00	100.00	00	15.00	00	90.00	50.00	10.00	5.00
Art. 17 Com. 41	Contributo straordinario Università calabrese	100.00	100.00	00	00	00	100.00	00	00	00
Art. 24 Com. 23	Emergenza di carattere socio-sanitario acquisizione e ricottori forze armate	160.00	160.00	00	00	00	179.96	11.19	11.19	00
Art. 24 Com. 23a	Acquisto elicotteri ed equipaggiamento reparti operativi Capitanerie di porto	30.00	30.00	00	00	00	30.00	26.42	00	00
Art. 25	Iniziative economiche province	45.00 *	00	00	00	00	00	00	00	00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STACIATO	ANAL. CAPITOLI	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERCEZ.	RESIDUI FIDUCIARI	RESIDUI STACIATI
				1994	1995	1996	1997					
L. 506/1988	VALIDITA' ED ESSECUZIONE SCAMBIO NOTE TRA GOVERNO REPUBBLICA ITALIANA E LA FAO PER AFFILAMENTO SEDE CENTRALE ORGANIZZAZIONE	25.00	LUPP 8439	25.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.51	.00	.00
Art. 4 Com. 1	Ampio lavoro sede organizzativa FAO centrale			25.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.51	.00	.00
L. 543/1988	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE NELL'AREA PORTUALE DI ANCONA E FANEGNA	60.00	TIRAS 7801	60.00	.00	.00	.00	.00	.00	.12	.00	29.88
Art. 1 Com. 1	Realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna			60.00	.00	.00	.00	.00	.00	.12	.00	29.88
L. 556/1988	MISURE URGENTI E STRAORDINARIE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TURISTICHE, RICETTIVE E TECNOLOGICHE (O.V.D. 466/1988)	400.00	ROIN 7545	400.00	.00	.00	.00	.00	.00	388.74	.00	27.54
Art. 1 Com. 1A	Adeguamento strutture turistiche in vista dei mondiali di calcio - Contributi in c/capitale sino a) 5% di spesa			400.00	.00	.00	.00	.00	.00	388.74	.00	27.54
Art. 1 Com. 1B	Contributi decennali interessi - Limite luglio 1989 i rata: 21 miliardi	210.00	ROIN 7835	210.00	21.00	21.00	21.00	.00	.00	11.99	.43	5.90
Art. 4 Com. 2	Limite impegno ventennale per ammortamento Cassa O.D.P.P. sine. annui a decorrere dal 1989)	80.00	ROIN 7837	80.00	4.00	4.00	4.00	40.00	.00	3.29	.00	.71
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		690.00	**	690.00	25.00	25.00	25.00	40.00	.00	22.58	15.28	43
L. 13/1989	DISPOSIZIONI PER FAVORIRE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	60.00	LUPP	60.00	.00	.00	.00	.00	.00	43	5.90	1.39
Art. 10-12	Costituzione Fondo speciale per			60.00	.00	.00	.00	.00	.00	43	5.90	1.39

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	AVV. CAP. :	IMP. AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1986 1987 1988	PERIODO DI RIFERIMENTO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PRELEG.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STATALI
Com. 1	eliminazione e superamento barriere architettoniche	8275	8275	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	60.00 60.00 60.00 60.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
L.122/1989	DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PROCESSI									
Art. 4 Com. 3	Limiti di impegno quindicennali: Art. 4/23 - 100 mld.1989, 50 mld.1990, Art. 4/24/25 - 50 mld.1989, 50 mld.1990 e 100 mld.1991 - VEDI NOTA 1	1100.00	1100.00	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFUNNIZ.	1100.00	1100.00	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
L.181/1989	MISURE DI SISTEMA E DI RISTRUTTURAZIONE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO DELLA SIDERURGIA (C.G. N. 128/1988)									
Art. 7 Com. 1	Istituzione Fondo speciale di riforma-liquidazione - VEDI NOTA 1	1090.00	1090.00	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFUNNIZ.	1090.00	1090.00	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
L.183/1989	MISURE PER IL RINASCIMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO									
Art. 30 Com. 3	Finanziamento studi bacino regolabile pilotata - VEDI NOTA 1 - (ESABERTO)	0.00 *	0.00	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
Art. 30 Com. 3a	Studi per bacino pilotata - VEDI NOTA 2	86.00	7746	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
Art. 31 Com. 5	Schedari previsionali e programmatici - VEDI NOTA 3	2410.17	9010	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
Art. 31 Com. 5a	Schedari previsionali e programmatici - VEDI NOTA 4	1194.58	1701	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFUNNIZ.	1194.58	1701	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	AL 1984 : 1986 : 1987 : 1988 :	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMEMORIO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANCIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA A. 1994 1995 1996 1997 1998	RESIDUI O. INE. RIFERIBILI	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANCIATO	
			7749									
			TOT	1194,58	.00 .00 .00 .00 .00	.00	446,00	1448,87	1283,54	3,79	186,33	119,17
Art. 31 Com. 5b	Contributi straordinari Regione Toscana per il 81 lancio - MEDI NOTA 5	282,00	LFP 7750 LFP 7766	60,00 222,00	.00 .00 70,00 .00	.00 .00 .00 .00	.00 .00 70,00 21,00	424,22 1514,11	272,06 1266,97	14 3,79	151,16 248,14	289,36 131,88
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	3071,75	TOT	282,00	.00 .00 .00 .00 .00	.00	21,00	10,00	10,00	.00	.00	.00
			**	3071,75	2508,75 1010,00 463,00 .00 .00	.00	258,17	1787,11	1536,97	3,79	153,16	301,68
L. 205/1989	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELLE AREE INTERESSATE DAI CAMPIONI MONDIALI DI CALCIO	687,00	TES 7764 AMS 0789 AMS 0790	687,00	.00 .00 .00 .00 .00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 5 Com. 1	Aumento contributi ordinari AMS per gli anni '89-'91 e autorizzazione a utilizzare i residui cap. 751 AMS fino a 240 mil. - MEDI NOTA 1		TOT	687,00	.00 .00 .00 .00 .00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 5 Com. 2	L'Ente ff. SS. e' autorizzato nel biennio 1989-90 a contrarre autol fino concorr. di 430 mil. con amort. a carico Stato	430,00	FSS 0538	430,00	.00 .00 .00 .00 .00	.00	.00	687,94	638,98	.00	40,96	16,06
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1127,00	**	1127,00	.00 .00 .00 .00 .00	.00	.00	74	5,88	.00	5,14	.74
L. 234/1989	DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'INDUSTRIA MANIFATTURALE	36,00	TRAS 7709	36,00	14,00 3,50 3,50 3,50 10,50	.00	.00	1110,94	1089,98	.00	20,96	16,06
Art. 0 Com. 0	Contributo alle imprese nuove meccaniche per il trattamento di fine rapporto corrispondenti ai lavoratori usciti dal settore - MEDI NOTA 1		TOT	36,00	.00 .00 .00 .00 .00	.00	.00	74	5,88	.00	5,14	.74
			**	36,00	14,00 3,50 3,50 3,50 10,50	.00	.00	1110,94	1089,98	.00	20,96	16,06

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRATTI PROVAVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO A. PRE. :	STORNI	DIPENDI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERDIZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STATALI
			A. 1994	A. 1995								
Art. 0 Com. 0	Per incrementare ruolo ricerca e sviluppo nel miglioramento competitività e consolidare basi tecnologiche Stl. "nuova line.". VEDI NOTA 2	190,00	5,00	10,00	19,00	19,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		7710	5,00	10,00	19,00	19,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Art. 10-12 Com. 2 e 3	Contributo in unica soluzione per l'edilizia aerea (finanziari) (CIP, anche art. 12/3) - (ESABRITO)	3,00 *										
Art. 16 Com. 1	Contributo Istituto Nuovo "Mosca Newell"	20,20	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
		7708	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Art. 17 Com. 9	Finanziamento programmi triennali "Centro per gli Studi di Tecnica Nuova"	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7582	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 18 Com. 1 e 3	Contributi per costruzione prodotti - (ESABRITO)	12,00 *										
Art. 2 Com. 1 e 10	Contributi per nuove costruzioni nuovi (in L. 207/88 art. 11/1) autorizzati tutti di imp. decent. di 30 mld. dal 1983 e 1984) - VEDI NOTA 3	6314,60	1031,60	421,50	595,00	3143,00	3143,00	129,87	540,43	1,57	191,06	17,40
		7703	1031,60	421,50	595,00	3143,00	3143,00	129,87	540,43	1,57	191,06	17,40
Art. 27 Com. 1 e 3	Contributi per nuovi bandiera estera (finanzi. in L. 207/88 art. 11/1) autorizzati tutti di imp. decent. di 12 mld. dal 1983 e 1984) - VEDI NOTA 4	374,00	180,00	43,00	35,00	15,00	86,00	32,49	152,79	3,69	9,11	2,53
		7581	180,00	43,00	35,00	15,00	86,00	32,49	152,79	3,69	9,11	2,53
Art. 37 Com. 3 - 4b	Limiti di impegno la rete (66 mld. 1990) durata 12 anni - VEDI NOTA 5	1792,66	853,65	118,00	118,00	467,00	467,00	235,95	513,95	20	334,18	0,08
		7701	853,65	118,00	118,00	467,00	467,00	235,95	513,95	20	334,18	0,08
Art. 4 Com. 9	Contributo per verifiche conformative (regole convenzioni internazionali)	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7707	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 6 Com. 9	Contributi a imprese costruzioni nuovi per realizzazioni produttive - VEDI NOTA 6	322,00	82,00	25,00	27,50	135,00	135,00	7,64	5,39	35	2,08	7,00
		7704	82,00	25,00	27,50	135,00	135,00	7,64	5,39	35	2,08	7,00
Art. 7 Com. 5	Contributi per demolizioni - VEDI NOTA 7	25,00	16,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7705	16,00	1,00	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 9 - 12 Com. 4	Contributi diretti "R&D" anni 1 fin. (9 mld. annui dal 1988 al '91 e 55 mld dal '90 per 8,5 anni e	3568,50	647,50	281,00	379,50	1533,00	1533,00	182,65	173,10	31	0,00	6,01
		7706	647,50	281,00	379,50	1533,00	1533,00	182,65	173,10	31	0,00	6,01

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMEMORIO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	AVV. CAPITOLI	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STABILITO	
				1996	1997						
	Imp. circ. 10 mld del 93 e 94 - VEDI NOTA 8	12742,15	**	2937,15	908,00	1097,00	1137,50	5479,00	MEI 1994 AL 1994	17,80 11,12	552,03 86,95
	** TOTALE LEGGE E SUCCL. RIFINANZ.										
L. 246/1989	INTERVENTI URGENTI PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DI REGGIO CALABRIA (CNS. D.L. 166/89)	961,71		507,05	130,00	80,00	.00	.00	MEI 1994 AL 1994	.00	.00
Art. 1	Costituzione fondo problemi aree urbane (di cui 320 mld. stornati dalla O.A/85) - VEDI NOTA 1	7652		234,66	.00	.00	.00	.00	MEI 1994 AL 1994	.00	.00
Com. 2		7657					234,66	3,70	MEI 1994 AL 1994	.00	230,96
	TOT	961,71		741,71	130,00	80,00	.00	.00	MEI 1994 AL 1994	.00	230,96
Art. 3	Contributo speciale alla Regione Calabria ai sensi art. 12 legge 281/70 - (ESARITTO)	563,00 *							MEI 1994 AL 1994	.00	563,00
	** TOTALE LEGGE E SUCCL. RIFINANZ.	1514,71		741,71	130,00	80,00	.00	.00	MEI 1994 AL 1994	.00	793,96
L. 274/1989	CONTRIBUTO ALL'INFR PER IL QUINQUENNIO 1989-1993	2669,00		2200,00	469,00	.00	.00	.00	MEI 1994 AL 1994	.00	400,00
Art. 1	Contributo all'INFR per il quinquennio 1989-1993 - VEDI NOTA 1	7503					1800,00	1800,00	MEI 1994 AL 1994	.00	400,00
	** TOTALE LEGGE E SUCCL. RIFINANZ.	2669,00		2200,00	469,00	.00	.00	.00	MEI 1994 AL 1994	.00	400,00
L. 283/1989	PROMEMORIO URGENTI PER LA LITTA ALL'EUTROFIZZAZIONE DELLE ACQUE COSTIERE DEL MARE ADRIATICO E PER L'ELIMINAZIONE DEGLI EFFETTI (CNS.D.L. 227/89)	17,00		17,00	.00	.00	.00	.00	MEI 1994 AL 1994	.00	.00
Art. 1bis	Contributi alle Regioni per la raccolta e smaltimento materiale organico e alghe	7709					16,90	16,90	MEI 1994 AL 1994	.00	.00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVAVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1986 1987	PERIODO D. INC. RIF. BUDGETO	STIPENDI	IMPEGNI	PAGAMENTI	EDIZIONE PERENZ.	RESIDUI FINANZI	RESIDUI STRUTTO
Art. 2 Col. 2	Contributi alle Regioni per adeguamento impianti di depurazione costieri	16,50	498 7710	16,50	0,00	MEI 1984 AL 1984	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00
Art. 2bis Col. 4	Riduzione carico di riurbanizzazioni in aree - MED1 NOTA 1	1296,35	498 7708	1296,35	100,00	MEI 1984 AL 1984	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	17,50
Art. 4 Col. 4	TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	1329,85	**	1329,85	100,00	MEI 1984 AL 1984	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	17,50
L. 305/1989												
Art. 10 Col. 2	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE Somma per il finanziamento programmi di investimento parchi nazionali	10,00	498 7408	10,00	0,00	MEI 1984 AL 1984	0,00	10,00	9,00	0,00	0,00	1,00
Art. 11 Col. 4	Somma per elaborazione e attuazione piani nazionali di ricerca in materia ambientale - MED1 NOTA 1	19,20	498 8380	19,20	0,00	MEI 1984 AL 1984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 12 Col. 1	Somma per programmi di informazione e divulgazione ambientale - MED1 NOTA 2	27,80	498 8001	27,80	0,00	MEI 1984 AL 1984	0,00	7,50	4,79	0,00	0,00	3,11
Art. 13 Col. 1	Spese per la progettazione, etc. - MED1 NOTA 3	140,00	498 7951	140,00	20,00	MEI 1984 AL 1984	0,00	79,87	24,64	0,00	0,00	6,17
Art. 14 Col. 1	Spese per l'arrivo dei "Piemontini", etc.	100,00	8001 7731	100,00	0,00	MEI 1984 AL 1984	0,00	80,00	11,00	0,00	0,00	6,64
Art. 15 Col. 2	Iniziativa per la tutela mediterranea - MED1 NOTA 4 - (ESABITTO)	0,00 *		0,00								
Art. 7 Col. 3	Somma per interventi urgenti per il risanamento acustico e sismico nelle aree urbane - MED1 NOTA 5	370,50	498 7711 8002	370,50	50,00	MEI 1984 AL 1984	0,00	129,00	5,47	0,00	0,00	123,53
Art. 8 Col. 1	Somma per interventi urgenti ad	537,25	498	537,25	50,00	MEI 1984 AL 1984	0,00	248,50	105,79	0,00	0,00	143,71

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PRONUNCIAMENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNO STABILITO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO DI RIFERIMENTO	STORNI	IMPEGNI PAGAMENTI ECONOMICI PREVENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANIERI
			A. 1984	1985	1986	1987					
Com. 2	Art. 2 art. 15 (azione piani di risanamento bacini Arno, Tevere, Liri-Garigliano e Volturno - VEDI NOTA 6)	7712					A. 1984	142,91	123,56	0,00	223,34
Art. 9 Com. 4	Art. 9 Com. 4 Somma per interventi nuove occupaz. per tubate ab. in zone di rischio (art. 1. 4. legge con DPR 6/3/78) (mil. 313,5-96 mil. 1,90)	408,50	275,50	50,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. A Com. 0	Art. A Com. 0 Spese per l'elaborazione di piani e programmi di cui agli art. 101, 7, 8, 9, 11 e 12 - VEDI NOTA 7	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1661,25	1216,25	150,00	125,00	0,00	0,00	140,00	31,75	0,00	108,25
								70,16	300,35	13	465,81
L. 424/1989	MISURE DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICA NELLE AREE INTERESSATE DAI FENOMENI DI EMIGRAZIONE VERIFICATISI NEL 1989 NEL NOME ARIANTICO	30,00 *									
Art. 1 Com. 3 e 12	Art. 1 Com. 3 e 12 Somma da assegnare alle Regioni per contributi ai Comuni, Province, ecc. - (ESABRITTO)	30,00									
Art. 1 Com. 8 e 12	Art. 1 Com. 8 e 12 Somma da assegnare alle Regioni per contributi contribuenti su mutui - VEDI NOTA 1	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	364,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	394,00	0,00	0,00
L. 38/1980	MISURE URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE (CG. O.L. 4/5/78)	76,50									
Art. 27 Com. 2	Art. 27 Com. 2 Contributi agli enti partecipazioni statali - Enti di gestione e ENO - VEDI NOTA 1 - (ESABRITTO)	250,00 *									
Art. 30bis Com. 0	Art. 30bis Com. 0 Misure urgenti per prevenzione inondazioni	76,50	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	12,30
		8278						38,25	34,80	0,00	1,45
		8279	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
								30,60	38,00	0,00	12,60

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERICOLO RIPETITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERIOD.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STABILIT.
				1994	1995	1996	1997						
				7,65	.00	.00	.00						
				76,50	.00	.00	.00						
		326,50		76,50	.00	.00	.00						
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFORMAZ.													
ISTITUZIONE AUTORITA' AERIALTICO													
L. 57/1990													
Art. 1	Istituzione Autorita' Ad-let-ko	121,00		106,00	15,00	.00	.00						
Com. 2a	per: adozione piano di risan- sull'cap.702, istit. nel '94 sono assegnati i fondi per ONR) - VEDI NOTA 1			.00	.00	.00	.00						
				106,00	15,00	.00	.00						
Art. 1	Istituzione autorita' Ad-let-ko	102,00		102,00	.00	.00	.00						
Com. 2b	per: coinvolgimento interventi emergenze - VEDI NOTA 2			.00	.00	.00	.00						
				102,00	.00	.00	.00						
Art. 1	Istituzione Autorita' Ad-let-ko	0,00		.00	.00	.00	.00						
Com. 2c	per: provvedimenti Risanamento Mare Ad-let-ko - VEDI NOTA 3			.00	.00	.00	.00						
				.00	.00	.00	.00						
Art. 1	Istituzione autorita' Ad-let-ko	26,10		13,00	.00	.00	.00						
Com. 2d	per: ricerca e sperimentazione per salvaguardare Mare Ad-let-ko - VEDI NOTA 4			13,10	.00	.00	.00						
				.00	.00	.00	.00						
				26,10	.00	.00	.00						
Art. 1	Istituzione Autorita' Ad-let-ko:	3,00		3,00	.00	.00	.00						
Com. 2e	spese per elaborazione del piano per il risanamento del mare Ad-let-ko - VEDI NOTA 5			.00	.00	.00	.00						
				.00	.00	.00	.00						
Art. 1	Istituzione Autorita' Ad-let-ko:	3,00		3,00	.00	.00	.00						
Com. 2f	spese per intervento pilota -			.00	.00	.00	.00						
				.00	.00	.00	.00						

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTI	DESCRIZIONE	IMPOR- TO STANZIATO	APP. CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMIE PERDIZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1984	1985	1986					
	MEDI NOTA 6										
	== TOTALE LEGGE E SUCCL. RIFINANZ.	255.10		240.10	15.00	.00	.00	25.91	26.97	.00	-25.91
								202.99	152.50	.00	30.06
L.84/1980	ORGANICO DI INVESTIMENTI, CANTABILIZZAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE CARTE DI RISERVO PER BENI CULTURALI	130.00		130.00	.00	.00	.00	.00	39.73	.00	-39.73
Art. 1 Com. 1	Piano organico di inventarizzazione, carteggiatura ed elaborazione delle carte di riserbo dei beni culturali							130.00	72.62	.00	57.38
L.87/1980	INTERVENTI URGENTI PER LA ZOOTECNIA	400.00		400.00	.00	.00	.00	.00	347.95	3.72	49.03
Art. 1 Com. 1	Ist. fondo riser. zootecn. (mil.140 art.37) L.752/76, mil.140 art.47 L.752/76, mil.60 residui Cap.7522 - VEDI NOTA 1							366.28	347.95	3.72	49.03
	== TOTALE LEGGE E SUCCL. RIFINANZ.	400.00		400.00	.00	.00	.00	366.28	347.95	3.72	49.03
L.100/1980	NORME SULLA PROMOZIONE DELLA PARTICIPAZIONE A SOCIETA' E IMPRESE MISTE ALL'ESTERO	250.00		210.00	10.00	20.00	.00	20.00	20.00	.00	-10.00
Art. 1 Com. 1 e 5	Norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese miste all'estero							20.00	20.00	.00	-10.00
L.102/1980	DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALLELLINA	2373.00		906.00	150.00	300.00	472.00	500.00	799.50	799.50	77.00
Art. 1 Com. 1 e 2	Istituzione Fondo per la rinascita dei comuni della provincia di Sondrio etc. - VEDI NOTA 1							50.00	799.50	799.50	77.00
								11.21	11.21	.00	-11.21
								33.50	11.74	.00	41.76

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRICH PRONOMEINTE	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMP. CAP. 7579	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			PERIODO DIRE. RITERIBUTO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1996	1997	1998						
DEL SETTORE BILICEDLO SUCORIFERO												
Art. 1 Com. 4 e 6	Integrazione fondi di cui art. 3/2 D.L. 37/83 cvt. L. 548/83 per erogazione contributi di parte della RIES in c. capitale - VEDI NOTA 1	280,00	280,00	105,00	95,00	0,00	MEI 1994 A. 1994	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
	≈ TOTALE LEGGE E SUC. ART. 1000.	280,00	280,00	105,00	95,00	0,00	MEI 1994 A. 1994	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
L. 228/1990	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE E INTEGRAZIONE PARITETICALE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PRIVATO (C.R. ANDE D. LEG. 388/90)	1800,00	TES 8017	940,00	200,00	501,00	MEI 1994 A. 1994	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Art. 4 Com. 1	Recapitalizzazione Istituti Credito di diritto pubblico - Banco Ago 1; 800 mld.; Banco Sic 11 ka; 600 mld.; B.N.L.; 350 mld.	1800,00		940,00	200,00	501,00	MEI 1994 A. 1994	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
L. 230/1990	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE INDUSTRIE PRIVATE CHE ASSUNDO SCELTO ATTIVITA DI RIFORMAZIONE DI CARATTERE GENERALE DI CUI ART. 29 L. 410/81	20,00 *										
Art. 1 e 2 Com. 1	Contributi alle imprese industriali private di cui alla Presente Legge - (ESMARTO)	20,00 *										
L. 240/1990	INTERVENTI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERPORTI PUBBLICATI AL TRAPIORTO PERCI IN FAVORE DELLE INTERMEDICITA - FINANZIAMENTI DISPONIBILI OMO II LEGE	115,00	TRMS 7309	105,00	10,00	0,00	MEI 1994 A. 1994	0,00	7,35	23,70	23,70	32,65
Art. 17 Com. 4	Finanziamenti disponibili capo II legge - VEDI NOTA 1	115,00		105,00	10,00	0,00	MEI 1994 A. 1994	0,00	7,35	23,70	23,70	32,65
Art. 6 Com. 4	Limiti impegno quindic. con la sequenza stanziat.: 1989; 5 mld.; 1990: 25 mld.; 1991: 10 mld.; 1992:	1005,00	TRMS 7305	1035,00	70,00	70,00	MEI 1994 A. 1994	0,00	46,20	46,20	0,00	15,00
		1005,00		1035,00	70,00	70,00	MEI 1994 A. 1994	0,00	159,50	120,50	39,00	21,00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRORDINARIO PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STAMBIANO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPR.	RESIDUI STAMBIANO
			1986	1987					
Art. 6 Com. 1	Finanziamento nel quadro del piano generale dei trasporti - (VEDI NOTA 1)	130.00	130.00	.00	.00	.00	.00	.00	20.00
		==	130.00	.00	.00	.00	30.00	.00	20.00
L. 385/1980	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI - PROGRAMMA DECENNALE DI RILASCIMENTO E DI SVILUPPO DELL'ERIE (APPROVATO CON OI 48/1/80)	100.00	100.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		==	100.00	.00	.00	.00	25.00	.00	25.00
Art. 8 Com. 2 - 3	Contributi per capitale interessi per investimenti in collegamenti ferroviari - (VEDI NOTA 1)	95.00	95.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		==	95.00	.00	.00	.00	94.47	5.38	12.81
Art. 9 Com. 1 - 3	Fondo programmazione piano triennale attivo del piano generale dei trasporti	195.00	195.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		==	195.00	.00	.00	.00	89.47	76.66	12.81
L. 385/1980	INTERVENTI PER ROMA CAPITALE DELLA REPUBBLICA	469.20	469.20	100.00	.00	.00	.00	.00	21.90
		==	469.20	100.00	.00	.00	24.96	42.66	273.44
Art. 10 Com. 1	Ist. fondo attual. prop. art. 2 e art. 5 (dal 300 mld. nel '91 e' stato trasferito un miliardo a capitoli di parte cor.) - (VEDI NOTA 1)	100.00 *							
		==							
Art. 9 Com. 1	Contributo straordinario al Comune di Roma - (ESABILITO)	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		==	3.00	.00	.00	.00	3.00	2.94	.06
Art. 9 Com. 2	Contributo straordinario al Comune di Roma per l'opera all'ingrandimento	10.00	10.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
		==	10.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 9 Com. 3	Rilocalizzazione caserme	70.00	70.00	.00	.00	.00	.00	.00	15.97
		==	70.00	.00	.00	.00	70.00	8.08	61.92

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRONI PROMOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	RIPARTIZIONI DI SPESA		PERIODO RIFERITO	STORICI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATI
			A. 1994	A. 1995						
Art. 9 Com. 6	Interventi per beni culturali (i fondi stanziati sono pari a 115 mld. di cui 60 nel 1990 e 55 nel 1991).	115,00	76,50	0,00	MEI 1994	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00
			12,00	0,00	AL 1994	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
			26,50	0,00	MEI 1994	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00
			115,00	0,00	AL 1994	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
	== TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	797,20	597,20	100,00	MEI 1994	0,00	607,73	0,00	61,92	21,53
					AL 1994	0,00	312,96	0,00	61,92	283,14
L. 40/1990	RIFORMA DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA E INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA ITALIANA ALL'ESTERO	6,06	6,06	1,10	MEI 1994	0,00	1,10	1,19	0,00	0,00
Art. 21 Com. 1	Spese per sedi di istituti e scuole italiane all'estero - VEDI NOTA 1				AL 1994	0,00	3,80	1,16	0,00	0,00
	== TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	6,06	6,06	1,10	MEI 1994	0,00	1,10	1,19	0,00	0,00
					AL 1994	0,00	3,80	1,16	0,00	0,00
L. 431/1990	MISURE URGENTI DI SICUREZZA PER I BENI CULTURALI	86,00	15,00	0,00	MEI 1994	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Art. 1 Com. 1	Interventi per l'adozione e l'integrazione ed il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza - VEDI NOTA 1				AL 1994	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
			40,00	0,00	MEI 1994	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00
			16,00	0,00	AL 1994	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
			11,00	0,00	MEI 1994	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00
			1,00	0,00	AL 1994	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00
			86,00	0,00	MEI 1994	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
					AL 1994	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
	== TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	86,00	86,00	0,00	MEI 1994	0,00	37,00	11,69	0,00	0,00
					AL 1994	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTERNO PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO	AN. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			PERICOLO O.D.E.	STORNI	DIFFERENZI	PAGAMENTI ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANIERI	
				1984	1985	1986							
L. 20/04/1980	DM 20/04/80 DEL 31.12.1980												
Art. 1 Com. 1	Istituzione Fondo Nazionale Art. 1 bis del D.L. 4/03/80 - VEDI NOTA 1	0,00	753 5022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L. 10/1991	NOTE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISERVA ENERGETICA, DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA												
Art. 38 Com. 1	Dare, destinato alle finalità art. 3 presente legge - VEDI NOTA 1	252,60	110 7715	81,40	35,00	54,70	81,50	0,00	0,00	33,45	1,50	0,00	30,95
Art. 38 Com. 2a	Contributi in c/capitale per studi di fattibilità tecnico-economica ecc. (Cfr. art.11) - VEDI NOTA 2	407,00	110 7717	405,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	81,74	1,85	0,00	83,59
Art. 38 Com. 2b	Contributi in c/capitale per la progettazione e realizzazione di impianti, ecc. (Cfr. art.12) - VEDI NOTA 3	192,40	110 7718	64,00	2,00	72,00	54,40	0,00	0,00	3,22	14,80	0,78	11,58
Art. 38 Com. 2c	Contributi in c/capitale a soggetti che producono energia elettrica ad uso proprio o per altro soggetto, ecc. (Cfr. art. 14) - VEDI NOTA 4	82,00	110 7719	49,10	2,00	17,40	13,50	0,00	0,00	2,00	22	0,00	1,78
Art. 38 Com. 4	Spesa autorizzata per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 8-10-13 della presente legge - VEDI NOTA 5	694,30	110 7716	183,60	44,30	170,90	295,30	0,00	0,00	116,80	0,00	0,00	116,80
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	1628,30	**	783,30	83,30	315,00	446,70	0,00	0,00	5,87	130,21	4,13	129,34
L. 19/1991	NOTE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA REGIONE PUGLIA-BAZELIA GIBLIA.												

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRINI PROVAVEDIMENTO	DESCRIZIONE	PROGETTO STANZIATO	IMPORITO CAPITOLI	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1995 1996 1997	PERIODO D'INIZIO : RIFERITO O.F. : RIFERITO	STORICI	DISEGNI PAGAMENTI ECONOMICI PEREZ.	PRESIDI PROPRI	PRESIDI STANZIATI
	DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DELLE AREE LIMITROFE								
Art. 10 Com. 1 e 5	Contributo alle Università di Trieste ed Udine (mld. 8) e al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico (mld. 4)	12.00	12.00	.00 .00 .00	.00 : NEL 1994 : AL 1994	.00	6.00 8.00	.00 .00	.00 -4.00
Art. 10 Com. 2	Contributo università Udine per finalità art. 25 L. 56/77 - spese a carico L. 28/83 (effettuare storno da tale legge)	3.00	3.00	.00 .00 .00	.00 : NEL 1994 : AL 1994	.00	3.00	.00 .00	.00 .00
Art. 10 Com. 4	Contributo Università di Venezia	5.00	5.00	.00 .00 .00	.00 : NEL 1994 : AL 1994	.00	1.00 2.00	.00 .00	.00 -1.00
Art. 10 Com. 6	Contributo per parco archeologico di Aquileia	1.00	1.00	.00 .00 .00	.00 : NEL 1994 : AL 1994	.00	.00 .15	.00 .00	.00 .00
Art. 11 Com. 1	Contributo per l'organizzazione dell'Iniziativa Penzionaria	3.00	3.00	.00 .00 .00	.00 : NEL 1994 : AL 1994	.00	2.44	.00 .00	.00 .00
Art. 14 Com. 1	Contributo speciale Regione Friuli-Venezia Giulia per tutela minoranza slovena - VEDI NOTA 1	30.00	30.00	.00 .00 .00	.00 : NEL 1994 : AL 1994	.00	6.00 30.00	.00 .00	.00 .00
Art. 14 Com. 2	AutORIZZAZIONE spese per tutela popolazione italiana Jugoslava	12.00	12.00	.00 .00 .00	.00 : NEL 1994 : AL 1994	.00	3.97	.00 .00	.00 .00
Art. 2 Com. 2	Contributo straordinario per sottoscrizione quote capitale sociali finanziaria SIMEST	10.00	10.00	.00 .00 .00	.00 : NEL 1994 : AL 1994	.00	10.00	.00 .00	.00 .00
Art. 2 Com. 9	Contributo speciale ICE per partecipazione Centro Servizi Informazione e consulenza	9.00	9.00	.00 .00 .00	.00 : NEL 1994 : AL 1994	.00	2.00 9.00	.00 .00	.00 -2.00
Art. 5 Com. 2	Contributo speciale al Provveditorato al Porto di Venezia per trasferimento punto franco di Venezia	5.00	5.00	.00 .00 .00	.00 : NEL 1994 : AL 1994	.00	5.00	.00 .00	.00 .00
Art. 7 Com. 1	Conferimento al fondo di riduzione per iniziative economiche Produttore di Trieste e convalida di cui art. 2 L. 156/76 - VEDI NOTA 2	21.00	21.00	.00 .00 .00	.00 : NEL 1994 : AL 1994	.00	13.00	.00 .00	.00 .00
Art. 7 Com. 2a	Contributo alla Regione per Friuli-Venezia Giulia	166.00	166.00	27.00 42.00 79.00	.00 : NEL 1994 : AL 1994	.00	37.00 37.00	.00 .00	.00 -20.00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROPOSTI	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMAZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	FORNIZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STATALI
			1986	1987							
Art. 5 Com. 5	Integrazione Fondo solviturale nazionale per interventi a favore Az. agricola - (ESABRIT)	120.00 *									
Art. 5 Com. 9	Previdenza zone protette ai sensi Legge 6/78	30.00	30.00	.00	.00	20.00	20.00	.00	.00	.00	15.00
Art. 5 Com. 5	Integrazione FPC per prevenzione incendi in Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia	30.00	30.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 8 Com. 6	Interventi urgenti per riqualificazione aree stabili (Monte Indroli di Massa Carrara e Montefreddo)	35.00	35.00	.00	.00	.00	10.00	.00	.00	10.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI	215.00	95.00	.00	.00	20.00	30.00	.00	.00	10.00	15.00
<hr/>											
L. 206/1981	INTERVENTI URGENTI PER LA SEDE ESTERNA DEL CENTRO GAIARDI S. LUIGI DI CROCEDO (OG. D.L. 158/81)										
Art. 1 Com. 1	Contributi alla provincia di Bologna	11.00	11.00	.00	.00	.00	11.00	.00	.00	.00	.00
<hr/>											
L. 208/1981	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI ITINERARI CICLABILI E PEDONALI NELLE AREE VERDE										
Art. 1 - 2 Com. 1 - 2	Contribuzione presso Ministero Tesoro Fondo per gli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali - VEDI NOTA 1	50.00	50.00	10.00	10.00	.00	.00	.00	8.50	.00	10.00
<hr/>											
L. 233/1981	FINANZIAMENTO PER IL RESTAURO E RECUPERO DI VILLE VERDE										
Art. 1 e 4 Com. 0	Contributo alla Regione Veneta da devolvere all'Istituto regionale per le Ville Venete - VEDI NOTA 1	55.00	55.00	.00	.00	10.00	25.00	.00	.00	.00	15.00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRIBILI PROMANIPOLATO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILIZIATO	ANAL. CAPITOLI	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO C.O.F.E. RIPARTITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STATALI	
				1995	1996							
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	55.00	**	55.00	.00	MEI 1994 AL 1994	.00	10.00 55.00	.00	.00	.00	
<hr/>												
L.243/1991	UNIVERSITA' NON STATALI LEGGERMENTE RICOSTITUITE	20.00	AUC 7315	20.00	.00	MEI 1994 AL 1994	.00	20.00	.00	.00	.00	
Art. 5 Com. 2	Assegnazione di fondi alla libera Università di Urbino per interventi in opere di edilizia											
<hr/>												
L.358/1991	NOTA PER LA RESTRUZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	280.00	FIN 7853 FIN 7503 TOT	10.00 100.00 110.00	40.00 .00 40.00	MEI 1994 AL 1994 MEI 1994 AL 1994 MEI 1994 AL 1994	.00	.00 100.00 100.00	.06 .06 .06	.00 .00 .00	9.94 109.94 109.94	
Art. 9 Com. 4	Nota per la ristrutturazione del Ministero delle Finanze - VEDI NOTA 1											
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	280.00	**	280.00	80.00	MEI 1994 AL 1994	.00	.00	.06	.00	9.94	
<hr/>												
L.360/1991	INTERVENTI URGENTI PER VENEZIA E CHIOGGIA	29.00	LUPP 7540	29.00	.00	MEI 1994 AL 1994	.00	.00	3.95	.00	-3.95	
Art. 1 Com. 1b1	Assegnazione Regione Veneto											
Art. 2 Com. 1a	Competenze Comune di Venezia e di Chioggia - VEDI NOTA 1	62.00	TRAS 7513	62.00	4.00	MEI 1994 AL 1994	36.00	8.00	2.00	.00	6.00	
Art. 2 Com. 1c	Competenze dei Comuni di Venezia e Chioggia - (ESARITO)	39.00 *						8.00	2.00	.00	6.00	
Art. 2 Com. 1d	Competenze Comune di Venezia e di Chioggia - (ESARITO)	9.00 *						8.00	2.00	.00	6.00	
Art. 2 Com. 1g	Competenze Comune di Venezia e di Chioggia	5.00						.00	.00	.00	.00	
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	144.00	**	96.00	42.00	MEI 1994 AL 1994	36.00	8.00	5.95	2.00	2.05	
								7.00	26.51	.00	10.40	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI FRAMMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILIZATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO D'INIZIO E TERMINE	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STATALI
			A. 1984	1985	1986	1987						
Art. 1 Com. 1	Obbligo per il Comune di residenza di fornire a diuerso un albero per ogni nuovo, o seguito dalla registrazione anagrafica	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
L. 130/1982												
INTERVENTI PER LA SUA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA												
Art. 1 Com. 1	Interventi urgenti per Venezia e Chioggia	1387,50	160,00	92,50	92,50	92,50	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00	41,51
Art. 2 Com. 3	Interventi di competenza Regione Veneto	1072,50	66,70	32,85	64,35	64,35	673,65	0,00	32,85	0,00	0,00	37,85
			7,30	3,65	7,15	7,15	74,85	0,00	3,65	0,00	0,00	3,65
			73,00	36,50	71,50	71,50	746,50	0,00	36,50	0,00	0,00	36,50
Art. 2 Com. 4	Interventi di competenza del Comune di Venezia e Chioggia	900,00	41,00	92,00	62,00	62,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Art. 2 Com. 7	Realizzazione progetto integrato di all. art. 5	165,00	17,00	11,00	11,00	11,00	104,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
Art. 2 Com. 8	Risarcio e risanamento perferimento centri storici di Venezia e Chioggia	37,50	4,00	2,50	2,50	2,50	23,50	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
Art. 2 Com. 9	Adeguamento e potenziamento Università Ca' Foscari di Venezia	60,00	7,00	4,00	4,00	4,00	37,00	0,00	4,00	7,00	0,00	3,00
Art. 2 Com. 9a	Adeguamento e potenziamento Istituto universitario di architettura di Venezia	37,50	4,00	2,50	2,50	2,50	23,50	0,00	2,50	4,00	0,00	1,50
** TOTALE LEGGE E SUD. RIFINANZ.												
		3650,00	305,00	201,00	246,00	246,00	1103,50	1597,50	150,50	61,99	0,00	86,51
									222,50	50,77	0,00	28,73
												8,50

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE NEL SETTORE IMBALSAMAZIONE E CONCESSIONE MUTUI A TASSO AGEVOLATO PER OPERAZIONI DI CREDITO A SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA DI

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILIZIATO	ANNA CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENN.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANIERI
				AL 1994	1995	1996	1997					
			RESA									
		1374,30		1312,80	29,70	31,80	.00	.00	4,00	1,10	.00	2,90
			TOT	1312,80	29,70	31,80	.00	.00	1402,62	13,17	.04	1403,04
			**	1374,30	29,70	31,80	.00	.00	1391,22	13,13	.04	1403,08
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1374,30		1312,80	29,70	31,80	.00	.00	1402,62	13,17	.04	1403,04
									1391,22	13,13	.04	1403,08
L.179/1992	NERGIE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	50,00		10,00	5,00	.00	.00	.00	10,00	10,00	.00	.00
Art. 2	Interventi per l'edilizia residenziale pubblica - VEDI NOTA 1			10,00	10,00	.00	.00	.00	10,00	10,00	.00	.00
Com. 1				10,00	10,00	.00	.00	.00	10,00	10,00	.00	.00
				10,00	10,00	.00	.00	.00	10,00	10,00	.00	.00
			TOT	20,00	15,00	.00	.00	.00	10,00	10,00	.00	.00
			**	50,00	15,00	.00	.00	.00	10,00	10,00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	50,00		20,00	15,00	.00	.00	.00	10,00	10,00	.00	.00
L.186/1992	NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE	1300,00		990,00	360,00	.00	.00	.00	590,00	590,00	.00	175,00
Art. 1	Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale - VEDI NOTA 1			990,00	360,00	.00	.00	.00	590,00	590,00	.00	175,00
Com. 3				990,00	360,00	.00	.00	.00	590,00	590,00	.00	175,00
			**	1300,00	360,00	.00	.00	.00	590,00	590,00	.00	175,00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1300,00		990,00	360,00	.00	.00	.00	590,00	590,00	.00	175,00
L.211/1992	INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA	3305,00		195,00	195,00	350,00	1865,00	.00	.00	.00	.00	195,00
Art. 10	Limiti di impegno decennali di 195 mld. dal 1993 I di 155 mld. dal 1994			195,00	195,00	350,00	1865,00	.00	.00	.00	.00	195,00
Com. 4				195,00	195,00	350,00	1865,00	.00	.00	.00	.00	195,00
			**	6575,00	225,00	225,00	5500,00	.00	.00	.00	.00	175,00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	9880,00		370,00	400,00	575,00	7365,00	.00	.00	.00	.00	370,00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNO STANDARD	AVL CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI PAGAMENTI ECONOMICI PENDG.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZ. TO
				A. 1984	1985	1986	1987					
Art. 14 Com. 8	Appezioni per l'innalzamento la ricostruzione produttiva Fondo speciale per la ricovera. della produz. di alambro	50.00	140	50.00	10.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
			7500	25.00	10.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	80.00	**	50.00	10.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
<hr/>												
L.324/1992	INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLE ACQUEZIONI AVVERSITA ATMOSFERICHE VERIFICATE NEI MESI DA OTTOBRE E NOVEMBRE 1991 E DI APRILE E GIUGNO 1992. MANO DISPOSIZIONI PER ZONE TEMPORARIE	0.00	TES 9001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
Art. 0 Com. 0	Interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita atmosferiche - VEDI NOTA 1								10.00			
<hr/>												
L.505/1992	PROVIDENZE IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA AVVERSITA ATMOSFERICHE NEL PERIODO DA OTTOBRE 1991 A LUGLIO 1992 E DA ALTRE CAUSATIVI NATURALI	35.00	TES 8808	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
Art. 1 Com. 11	Contributo alla regione Marche per interventi consequenziali alla eccezionale del fiume Tevere								0.00			
Art. 1 Com. 9	Interventi per avversita atmosferiche nelle regioni dell'Abruzzo, Marche, Polise e Lombardia - VEDI NOTA 1	10.00	LIPP 7011 LIPP 7711 LIPP 5005	3.00 6.00 1.00 10.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 2.24 8.00 2.24	0.00 1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 2.24 2.24 1.00
Art. 9 Com. 1	Restauri e consolidamento delle mura della citta' di Urbino - VEDI NOTA 2	6.00	BCCI 8106	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	51.00	**	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	3.00
									2.24	0.00	0.00	1.00
									4.00	0.00	0.00	3.44
									39.06	0.00	0.00	9.70

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRONI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO	ANNO CAP.	IMPERTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA A. 1994	A. 1995	A. 1996	A. 1997	A. 1998	PRELUDIO C.I.R.E. RIPARTITO	STORNI	IMPEGNI PAGAMENTI ECONOMICI PERSEGU.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANIERI
L. 226/1993	INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE													
Art. 3 Com. 4	Manutenzione idraulica (lo stanziammo iniziale e' costituito da residui su cap. Min. Il. pp. per presentati in anagrafe - VEDI NOTA 1	71.01			71.01	.00	.00	.00	.00	ME 1994 : A 1994	.00	5.11 151.16	.00 156.27	5.11 5.11
Art. 1 e 8 Com. 9-10-15	Contributo speciale alla Regione Calabria	1333.80			785.50	447.30	100.00	.00	.00	ME 1994 : A 1994	.00	385.59 385.59	.00 427.91	.00
	** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	1404.81			867.51	447.30	100.00	.00	.00	ME 1994 : A 1994	.00	391.39 385.03	.00 475.28	5.11 5.11
L. 231/1993	INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA													
Art. 6 Com. 2		250.00			350.00	250.00	250.00	250.00	250.00	ME 1994 : A 1994	.00	250.00 303.30	.00 46.70	.00
Art. 6 Com. 7 e 8	Interventi per la razionalizzazione dell'industria bellica	500.00			120.00	60.00	140.00	.00	.00	ME 1994 : A 1994	.00	.00	.00	40.00
	** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	300.00			470.00	310.00	390.00	430.00	250.00	ME 1994 : A 1994	.00	250.00 303.30	.00 46.70	40.00 120.00
L. 317/1993	NOME GENERALI PER COMPLETAMENTO DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE POST-BELLICA													
Art. 4 Com. 1	Spese per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica	230.00			65.00	65.00	100.00	.00	.00	ME 1994 : A 1994	.00	.00	.00	65.00
L. 539/1993	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 1994.													
Art. 1 Com. 2	- VEDI NOTA 1	16156.33			15006.33	125.00	125.00	.00	.00	ME 1994 : A 1994	.00	15006.33 3422.19	.00 325.51	6588.66 3688.66

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMILIATO		IMPORTO CAPITALE		AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	DIFFERENZI	PAGAMENTI ECONOMIA PUBBLIC.	RESIDUI PENDINGI	RESIDUI STAMBIATO
		1994	1995	1996	1997	1998	1999					
Art. 20 Com. 1	MEZI MODA 2	80,00		60,00	10,00	10,00						60,00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	16236,33		15666,33	135,00	135,00				9427,16	525,51	60,00
NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE												
Art. 25 Com. 1	Istituzione fondo nazionale per la montagna (di ripartire) - MODI MODA 1	70,00			30,00	20,00	20,00					
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	70,00			30,00	20,00	20,00					
PROMESSURE URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994												
Art. 1 Com. 1	Contributi a favore degli enti locali	75,00		75,00						75,00		
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	75,00		75,00						75,00		
INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA - CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE												
Art. 1 Com. 1f	Fondo di garanzia della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la BNL	123,46		63,46	60,00					63,46		
Art. 2 Com. 6	Realizzazione programmi di ricerca per l'osservazione delle terre dello spazio	10,00		2,00	2,00	2,00				2,00		
Art. 4 Com. 1	Riborsato all'IRI S.p.A., a titolo forfetorio e del rinvio delle operazioni finanziarie per l'istituzione settore stam.	3000,00		500,00	1200,00	1300,00				500,00		
Art. 8 Com. 1bis	Completamento interventi nella S.p.A. Caripis (previsti dal bilancio del programma sottoscritto il 28 marzo 1991)	400,00		400,00								400,00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	3533,46		965,46	1262,00	1302,00	2,00	2,00		965,46		400,00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMP. CAP. CAPITOLO	ANNO 1994	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1995 1996 1997	PERICOLO DI RITARDI	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
L. 303/1996	MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI IN FAVORE DEL SETTORE PORTUALE E DELLE IMPRESE MANUFATTIERE ED ARTIGIANE							565,46	565,46	0,00	400,00
Art. 3 Com. 7a	Contributi alla FIMONTIERI S.p.A. per copertura costi sociali ristrutturazione			1994							

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANM. CAP.	IMPORTO CAPITOL.:	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERDEZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ. TO
					1984	1985	1986	1987					
F10	PROGETTI IMMEDIATAMENTE ESERCIBILI												
	A) Progetti immediatamente eseguibili di competenza regionale.												
	Art.21 comma 1 e 5 della L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: Autorizzazione spesa per finanziamento di progetti di competenza regionale)	1340.64	BIL 7080	1340.64	.00	.00	.00	.00	.00				
	Art.37 comma 1 e 3 della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984: Progetti immediatamente eseguibili) riformata L.130/1983 art.21 comma 1 e 5	1282.12	BIL 7080	1282.12	.00	.00	.00	.00	.00				
	Art.12 comma 1 e 2 della L.667/1984 (Legge finanziaria 1985: Progetti immediatamente eseguibili) riformata L.130/1983 art.21 comma 1 e 5	1982.77	BIL 7080	1982.77	.00	.00	.00	.00	.00				
	Art.14 comma 1 e 3 della L.41/1985 (Legge finanziaria 1986: Progetti immediatamente eseguibili) riformata L.130/1983 art.21 comma 1 e 5	3008.76	BIL 7080	3008.76	.00	.00	.00	.00	.00				
	Art.17 comma 31 della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Progetti immediatamente eseguibili) riformata L.130/1983 art.21 comma 1 e 5	2170.96	BIL 7080	2170.96	.00	.00	.00	.00	.00				
	Art.5 comma 1 della L.539/1983 (Bilancio di previsione anno finanziario 1984: Progetti immediatamente eseguibili) riformata L.67/1988 art.17 comma 31	232.32	BIL 7080	232.32	.00	.00	.00	.00	.00				
	Storno della L.64/1985 art.1 comma 1 cap. 02.0-2012 alla L.67/1988 art.17 comma 31		BIL 7080							326.00			
	TOTALE AMMINISTRAZIONI REGIONALI	10877.57	BIL 7080	10877.57	.00	.00	.00	.00	.00	1004.36	107.67	.00	44.65
										265.00	1004.36	.00	199.19

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRANI PROGREDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILIZIATO	MIL. CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANIERI
				A. 1994	1995	1996	1997	1998					
B)	Progetti immediatamente esecutibili di competenza di Amministrazioni Centrali.												
	Art.21 comm. 1 e 5a della L.130/1993 (Legge finanziaria 1993: Scuola Inscr. in studi avanzati) TS - Università di Ancona (Facoltà Ing.) - Univ. Catania (Clinica Chirurgica)	116.71	RIC 7307	116.71	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.37 comm. 1 e 3a della L.730/1993 (Legge finanziaria 1994: Università di L'Aquila, Napoli, Parma, Vittorio Veneto, Roma (Spedienza Policlinico), Milano) Riformata L.130/1993 art.21 comm. 1 e 5a	176.86	RIC 7307	176.86	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.12 comm. 1 e 2b della L.687/1994 (Legge finanziaria 1995: Univ. Cagliari - Univ. GE - Studi della Calabria - Univ. GE - Consolida. e rest. Palazzo Corigliano - Napoli - Univ. PG) Riformata L.130/1993 art.21 comm. 1 e 5a	149.60	RIC 7307	149.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.14 comm. 1 e 3a della L.47/1996 (Legge finanziaria 1996: Polit. Unico Torino ed altri) Riformata L.130/1993 art.21 comm. 1 e 5a	630.06	RIC 7307	630.06	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.17 comm. 3in della L.67/1998 (Legge finanziaria 1998: Università di Bari, Chieti, Messina, Reggio Calabria, Cagliari - EDITERE e Istituto elettr. Gallileo Ferraris) Riformata L.130/1993 art.21 comm. 1 e 5a	413.37	RIC 7307	413.37	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.20 comm. 1a della L.539/1995 (Bilancio di previsione anno finanziario 1994: Università di Bari, Chieti, Messina, Reggio Calabria, Cagliari - EDITERE e Istituto elettr. Gallileo Ferraris) Riformata L.67/1998 art.17 comm. 3in	26.24	RIC 7307	26.24	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO		RIC 7307	1512.84	.00	.00	.00	.00	.00	.00	277.49	133.01	26.24
										666.60	160.59	26.01	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROADMEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO CUI RIGUARDA	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENDE.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
			A. 1994	1995	1996	1997						
L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: "Punta Riso" - Riassetto degli "Punta Auguste" e costa di Ostia e Torvaianica)	Art.21 comma 1 e 5 ^a della L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: "Punta Riso" - Riassetto degli "Punta Auguste" e costa di Ostia e Torvaianica)	136.20	136.20	.00	.00	.00	.00	.00	136.04	128.06	.00	5.37
L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: "Punta Riso" - Riassetto degli "Punta Auguste" e costa di Ostia e Torvaianica)	Art.21 comma 1 e 5 ^a della L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: "Punta Riso" - Riassetto degli "Punta Auguste" e costa di Ostia e Torvaianica)	29.60	29.60	.00	.00	.00	.00	.00	29.60	29.53	.00	.05
L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: "Punta Riso" - Riassetto degli "Punta Auguste" e costa di Ostia e Torvaianica)	Art.21 comma 1 e 5 ^a della L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: "Punta Riso" - Riassetto degli "Punta Auguste" e costa di Ostia e Torvaianica)	22.08	22.08	.00	.00	.00	.00	.00	22.08	20.01	.00	2.02
L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: "Punta Riso" - Riassetto degli "Punta Auguste" e costa di Ostia e Torvaianica)	Art.21 comma 1 e 5 ^a della L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: "Punta Riso" - Riassetto degli "Punta Auguste" e costa di Ostia e Torvaianica)	46.73	46.73	.00	.00	.00	.00	.00	46.57	43.01	.00	3.42
L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: "Punta Riso" - Riassetto degli "Punta Auguste" e costa di Ostia e Torvaianica)	Art.21 comma 1 e 5 ^a della L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: "Punta Riso" - Riassetto degli "Punta Auguste" e costa di Ostia e Torvaianica)	56.62	56.62	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: "Punta Riso" - Riassetto degli "Punta Auguste" e costa di Ostia e Torvaianica)	Art.21 comma 1 e 5 ^a della L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: "Punta Riso" - Riassetto degli "Punta Auguste" e costa di Ostia e Torvaianica)	63.61	63.61	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: "Punta Riso" - Riassetto degli "Punta Auguste" e costa di Ostia e Torvaianica)	Art.21 comma 1 e 5 ^a della L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: "Punta Riso" - Riassetto degli "Punta Auguste" e costa di Ostia e Torvaianica)	122.23	122.23	.00	.00	.00	.00	.00	121.92	119.63	.00	8.40
L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: "Punta Riso" - Riassetto degli "Punta Auguste" e costa di Ostia e Torvaianica)	Art.21 comma 1 e 5 ^a della L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: "Punta Riso" - Riassetto degli "Punta Auguste" e costa di Ostia e Torvaianica)	36.13	36.13	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: "Punta Riso" - Riassetto degli "Punta Auguste" e costa di Ostia e Torvaianica)	Art.14 comma 1 e 3 ^a della L.41/1985 (Legge finanziaria 1985: "Completamento insediamenti Avim del Carabinieri-Viale Tor di Quinto - 711 lotto) rifinanzia L.130/1983 art.21 comma 1 e 5 ^a	40.91	40.91	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTALE CAPITULO												
L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: "Punta Riso" - Riassetto degli "Punta Auguste" e costa di Ostia e Torvaianica)	Art.21 comma 1 e 5 ^a della L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: "Punta Riso" - Riassetto degli "Punta Auguste" e costa di Ostia e Torvaianica)	79.04	79.04	.00	.00	.00	.00	.00	79.04	79.04	.00	.00
TOTALE CAPITULO												

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMAZIATO	ANN. CAPITOLIO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PUBBLI	RESIDUI STIMAZIATO
				1986	1987	1988	1989	1990					
Art. 37 com. 1 e 3c della L. 730/1985 (legge finanziaria 1986; Ministero Costituzionali della Lunigiana - Ministero e recap. funzionali centri storici Mercato e Veneto (bid. 5,4 da altre fonti))		79,10	BCC 8014	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00
Art. 37 com. 1 e 3d della L. 730/1985 (legge finanziaria 1986; Quere effrica basso corso e della del Po)		77,44	LUPP 7735	77,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 37 com. 1 e 3e della L. 730/1985 (legge finanziaria 1986; No 6 / porto comm. 15 - Anzolina - Barchine porto Rovigo (Venezia) - Barchine porto Venezia - Barchine porto L. - Porto V. (revoc.))		295,36	LUPP 7533	295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 10 com. 10 della L. 416/1991 (legge di bilancio per l'anno finanziario 1992; No 6 / porto comm. 15 - Barchine porto Rovigo (Venezia) - Barchine porto Venezia - Barchine porto L. - Porto V. (revoc.))		25,00	LUPP 7533	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 10 com. 1b della L. 539/1993 (bilancio di previsione anno 1994; No 6 / porto comm. 15 - Barchine porto Rovigo (Venezia) - Barchine porto Venezia - Barchine porto L. - Porto V. (revoc.))		-60,14	LUPP 7533	-60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Storno alla L. 286/1993 art. 3 com. 4 cap. 09.0.774 della L. 730/1985 art. 37 comm. 3c - Cfr. D.M. Tesoro N. 17970 del 1993			LUPP 7533										
TOTALE CAPITOLIO			LUPP 7533	260,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94	0,00	-6,34
											192,25	30,02	14,63
											6,34	0,00	0,00
											279,51	30,02	14,63
											0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMEMORIO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERICG.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ. TO
				A. 1994	1995	1996	1997						
Art. 37 comma 1 e 3f della L.730/1993 (Legge finanziaria 1994: Istituto Nazionale Ricerca Tumori Milano)		34,70	LUPP 8414	34,70	.00	.00	.00	.00	12,00	16,43	.00	11,40	-12,00
Art. 37 comma 1 e 3g della L.730/1993 (Legge finanziaria 1994: Sismantone Idraulica Torretta Verrino)		28,66	LUPP 7757	28,66	.00	.00	.00	.00	28,77	5,93	.00	12,34	.00
Art. 37 comma 1 e 3h della L.730/1993 (Legge finanziaria 1994: Restauero e recupero Palazzo Carignano)		27,83	LUPP 8415	27,83	.00	.00	.00	.00	28,06	27,16	.00	24	.00
Art. 1 comma 1 della L. 152041/1994 (D. N. 152041:) rifinanziata L.730/1993 art.37 comma 1 e 3h		0,57	LUPP 8415	.57	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Storno alla L. 225/1993 art. 3 comma 4 cap. 05.D.754 della L.730/1993 art.37 comma 1 e 3h			LUPP 8415										
TOTALE CAPITULO													
Art. 37 comma 1 e 31 della L.730/1993 (Legge finanziaria 1994: Ristrutturazione centro storico di Bari)		15,00	LUPP 8416	15,00	.00	.00	.00	.00	21,46	19,90	2,37	1,56	.57
Art. 37 comma 1 e 31 della L.730/1993 (Legge finanziaria 1994: Salvaguardia acque alte Venezia)		75,00	LUPP 7735	75,00	.00	.00	.00	.00	75,00	74,95	.00	.05	.00
Art. 37 comma 1 e 3n della L.730/1993 (Legge finanziaria 1994: Completamento porto di Pozzallo)		106,24	PCDM 7533	106,24	.00	.00	.00	.00	7,69	106,24	.00	.00	-7,69
Art. 37 comma 1 e 3n della L.730/1993 (Legge finanziaria 1994: Prodek (3 anni 622) Etiprodek (3 elicotteri OH7))		163,00	PCDM 7581	163,00	.00	.00	.00	.00	106,24	106,24	.00	.00	.00
Art. 12 comma 1 e 2n della L. 807/1994 (Legge finanziaria 1995: Sistema adit. di pronto intervento: Sapi - Progetto Arpo - Sistema abilitativo modulare: COPFER) rifinanziata L.730/1993 art.37 comma 1 e 3n		84,67	PCDM 7581	84,67	.00	.00	.00	.00	106,24	106,24	.00	.00	.00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMUOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNO SIFAMELITO	ANNA CAPITULO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO D'INIZIO ATTIVITA'	STORICI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PEREQUAZ. PROPRI	RESIDUI SIFAMELITO
				1984	1985	1986	1987							
104,21	Art.16 comma 1 e 3s della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Prodez. 86 art.10) rifinanzia L.730/1983 art.37 comma 1 e 3n		PCW 7501	104,21	0,00	0,00	0,00	0,00						
89,25	Art.17 comma 31a della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Sist. abilit. pronto intervento: Sapi - SAIPA - Prodez. 88 (2 elicotteri DM7 e 5 set parti ricambio elicotteri)) rifinanzia L.730/1983 art.37 comma 1 e 3n		PCW 7501	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00						
0,43	Art.2 comma 1a della L.530/1983 (Bilancio di previsione anno finanziario 1984: Sist. abilit. pronto intervento: Sapi - SAIPA - Prodez. 88 (2 elicotteri DM7 e 5 set parti ricambio elicotteri)) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 31a		PCW 7501	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTALE CAPITULO														
19,30	Art.37 comma 1 e 3s della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984: Ristrutturazione edifici esistenti e costruzione nuovi edifici a Petriciano (TS))		RIC 7401	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00						
15,40 *	Art.37 comma 1 e 3s della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984: Ist. Naz. Fisica Nucleare: complet. laboratorio acceleratori a superconduttori: Villa' app. scint. Milano: laboratorio Sud-Catania) - (ESAMINATO)		TRAS 7300	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00						
120,00	Art.37 comma 1 e 3s della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984: completamento Ferrovie: raddoppio Foggia-Pesaro)		TRAS 7301	46,89	0,00	0,00	0,00	0,00						
48,89	Art.37 comma 1 e 3s della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984: Ammodernamento ferrovie Roma-Lido)		TRAS 7301	46,89	0,00	0,00	0,00	0,00						
			PCW 7501	441,56	0,00	0,00	0,00	0,00		14,85	14,17	0,00	5,69	-14,42
			RIC 7401	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00		441,23	427,91	33	8,88	4,43
			TRAS 7300	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TRAS 7301	46,89	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TRAS 7300	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30,76	0,00	0,04	0,00
			TRAS 7301	46,89	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TRAS 7300	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TRAS 7301	46,89	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TRAS 7300	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TRAS 7301	46,89	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TRAS 7300	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TRAS 7301	46,89	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVAEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMPEDITO		AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO DI TRAE RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERDIZI	RESIDUI STANZIATI
			CAV.	MMF	1984	1985							
Art. 37 L. 130/1983	com. 1 e 3a della legge finanziaria 1984: Quotuplicamento ferrovia Nord-Milano - Bovisese-Saravalle	258.93	258.93	258.93	.00	.00	AL 1984 AL 1984	.00	.00	258.93	1.19	.00	1.19
Art. 37 L. 230/1983	com. 1 e 3a della legge finanziaria 1984: Avviamento aerostazione aeroporto Pisa	20.77	20.77	20.77	.00	.00	AL 1984 AL 1984	.00	.00	20.77	2.17	.00	2.17
Art. 12 L. 887/1984	com. 1 e 2a della legge finanziaria 1985: Deriv. acque Irr. Adla - Opere presa Adige - Ristor. Irr. di Ofanto - Canale Belluno Rom. (AVI, Forco) - Ann. Imp. Irr. (Mucrone)	113.36	113.36	113.36	.00	.00	AL 1984 AL 1984	.00	.00	113.36	15.98	.00	15.98
Art. 14 L. 41/1985	com. 1 e 2a della legge finanziaria 1985: Derivazione acque scoppo Irr. Lago Adla, ecc.) rifinanzia L. 687/1984 art. 12 comma 1 e 2a	132.75	132.75	132.75	.00	.00	AL 1984 AL 1984	.00	.00	132.75	.00	.00	.00
Art. 17 L. 67/1986	com. 31F della legge finanziaria 1986: Consorzio Bonifica Villorresi - Collegam. basso Esaro e Tersile sul Cretti (CS) - Distr. Irr. Meridino fond. distr. L. 2 M) rifinanzia L. 887/1984 art. 12 comma 1 e 2a	61.28	61.28	61.28	.00	.00	AL 1984 AL 1984	.00	.00	61.28	.00	.00	.00
Art. 5 L. 501/1982	com. 2a della legge finanziaria 1982 (bilancio di previsione anno finanziario 1983): Deriv. acque Irr. Adla - Opere presa Adige - Ristor. Irr. di Ofanto - Canale Belluno Rom. (AVI, Forco) - Ann. Imp. Irr. (Mucrone) rifinanzia L. 887/1984 art. 12 comma 1 e 2a	14.55	14.55	14.55	.00	.00	AL 1984 AL 1984	.00	.00	14.55	.00	.00	.00
Art. 12 L. 887/1984	com. 1 e 2a della legge finanziaria 1985: M.T. Caltanissetta - Infrastr. ANA - Rocca Pal. Piffiti e Uffici - Rocca Albornoz - Galleria Naz. RN - Mura LU - Racconigi - Padula - Ostia	321.94	321.94	321.94	.00	.00	AL 1984 AL 1984	.00	.00	321.94	4.01	.00	4.01
Art. 12 L. 887/1984	com. 1 e 2a della legge finanziaria 1985: M.T. Caltanissetta - Infrastr. ANA - Rocca Pal. Piffiti e Uffici - Rocca Albornoz - Galleria Naz. RN - Mura LU - Racconigi - Padula - Ostia	144.63	144.63	144.63	.00	.00	AL 1984 AL 1984	.00	.00	144.63	1.32	.00	1.32
Art. 12 L. 887/1984	com. 1 e 2a della legge finanziaria 1985: M.T. Caltanissetta - Infrastr. ANA - Rocca Pal. Piffiti e Uffici - Rocca Albornoz - Galleria Naz. RN - Mura LU - Racconigi - Padula - Ostia	3.50	3.50	3.50	.00	.00	AL 1984 AL 1984	.00	.00	3.50	.00	.00	.00
TOTALE CAPITOLO													
			321.94	321.94	.00	.00	AL 1984 AL 1984	.00	.00	321.94	4.01	.00	4.01
			144.63	144.63	.00	.00	AL 1984 AL 1984	.00	.00	144.63	1.32	.00	1.32
			3.50	3.50	.00	.00	AL 1984 AL 1984	.00	.00	3.50	.00	.00	.00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PRONUMERO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILIZATO	AVL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PUBBLICAZ. PROPRIE	RESIDUI STABILIZATO
					1985	1986							
60.35	Art.12 comm.1 e 2d della L.807/1984 (Legge finanziaria 1985: Infrastrutture abitative per soccorsi (1a)) - Aeronautica militare di Capua - 1 lotto)	60.35	DIF 4005	60.35	.00	.00	1985 1986	.00	.00	.00	.00	.00	.00
90.80	Art.14 comm.1 e 3d della L.807/1984 (Legge finanziaria 1985: Infrastrutture abitative per soccorsi (2a)) - Aeronautica militare di Capua - 1 lotto)	90.80	DIF 4005	90.80	.00	.00	1985 1986	.00	.00	.00	.00	.00	.00
151.15	TOTALE CAPITOLO	151.15	DIF 4005	151.15	.00	.00	1985 1986	.00	.00	151.15	.00	.00	.00
50.88	Art.12 comm.1 e 2d della L.807/1984 (Legge finanziaria 1985: Completamento della Arpa e accantonamento dei fondi di spesa (IV lotto))	50.88	LUPP 7534	50.88	.00	.00	1985 1986	.00	.00	30.88	.00	3.00	6.63
63.74	Art.12 comm.1 e 2f della L.807/1984 (Legge finanziaria 1985: Completamento dei lavori di accantonamento dei fondi di spesa (V lotto))	63.74	LUPP 7535	63.74	.00	.00	1985 1986	.00	.00	63.74	.00	.00	.00
21.00	Art.12 comm.1 e 2g della L.807/1984 (Legge finanziaria 1985: Ristrutturazione il braccio moio foraneo del porto di Bari con piazzale operativo)	21.00	LUPP 7536	21.00	.00	.00	1985 1986	.00	.00	10.54	10.54	.00	10.54
52.59	Art.12 comm.1 e 2h della L.807/1984 (Legge finanziaria 1985: Istituti universitari ed enti di ricerca (1° lotto) - Politecnico di Siena (1° lotto) - Iniz. di 35 mila e' aumentato di 17,50 mila)	52.59	LUPP 8620	52.59	.00	.00	1985 1986	.00	.00	32.59	.00	.00	.00
54.50	Art.12 comm.1 e 2i della L.807/1984 (Legge finanziaria 1985: Scuola per 1500 allievi sottufficiali della Guardia di Finanza - L'Aquila)	54.50	LUPP 8621	54.50	.00	.00	1985 1986	.00	.00	34.50	.00	.00	.00
20.00	Art.12 comm.1 e 2j della L.807/1984 (Legge finanziaria 1985: Servizio Nazionale di Posta Elettronica)	20.00	TES 4482	20.00	.00	.00	1985 1986	.00	.00	.00	.00	.00	.00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PRONUMERO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
			AN. CAP.	1985	1986	1987					
		104.36	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Art.14 comm 1 e 3 ^a della L.47/1985 (Legge finanziaria 1985: Servizi Postali Elettronici (1) finanzia. di 94.36 mil. e stato incrementato di 10 mil. con D.L. n.1515/85 del 19/7/85) Finanziaria L.687/1984 art.12 comm 1 e 2 ^a	4482	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE CAPITOLLO		124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Art.12 comm 1 e 2 ^a della L.687/1984 (Legge finanziaria 1985: Porto commerciale di Augusta)		43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.18	5.06	1.35	6.76
	Art.12 comm 1 e 2 ^a della L.687/1984 (Legge finanziaria 1985: Area di ricerca OR di Frescati)		36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00
	Art.12 comm 1 e 2 ^a della L.687/1984 (Legge finanziaria 1985: Nuova sede Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie)		36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	1.61	0.00	1.61
	Art.12 comm 1 e 2 ^a della L.687/1984 (Legge finanziaria 1985: Circolo Regio e Quarna (loc. roc.) - Circonferenza (tratto circa) - SPA (ID elettroreni) - Pol. fiert. 10-Aeroporto Caselle)		84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50	13.04	3.44	3.57
	Art.12 comm 1 e 2 ^a della L.47/1985 (Legge finanziaria 1985: Aeroporto passeggeri aeroporto Marco Polo di Venezia (finanziamento "avocado" con delibera CIPE 24/S/1985)) - (ESMARETTO)	25.10 *	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50	76.04	8.46	0.00
	Art.14 comm 1 e 3 ^a della L.47/1985 (Legge finanziaria 1985: Sistemazione idraulica al lago S. Rocco)		56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	56.89	0.00	0.00	0.00
	Art.14 comm 1 e 3 ^a della L.47/1985 (Legge finanziaria 1985: R. 24 progetti Ministero Beni Culturali e Ambientali (cfr. delibera CIPE 12 maggio 1985))		400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	400.12	0.00	0.00	0.00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PRONUMERO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANL. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERBUZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1994	1995					
		240.07	B002 8029	240.07	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.17 comma 3bis della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: n. 15 Progetti Ministero Beni Culturali e Ambientali) (Cfr. delibera C.I.P.E. 19.12.1989) rif. finanziaria L.41/1986 art.14 commi 1 e 3	240.07		240.07	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.18 comma 1b della L.539/1993 (Bilancio di previsione anno finanziario 1994: n. 15 Progetti Ministero Beni Culturali e Ambientali) (Cfr. delibera C.I.P.E. 19.12.1989) rif. finanziaria L.67/1988 art.17 comma 3in	25.21	B002 8029	25.21	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO			665.40	665.40	41.24	65.61	21.46	45.83	16.03
	Art.14 commi 1 e 3 ^a della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Costruzione caserma Polizia fuori l'aeroporto di Fiumicino - Roma)	46.08	L1PP 8K31	46.08	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.14 commi 1 e 3 ^a della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione fiume Meroglie)	15.36	L1PP 7743	15.36	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.14 commi 1 e 3 ^a della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione fiume Meroglie)	25.09	L1PP 7747	25.09	.00	.00	7.08	1.47	5.61	7.09
	Art.14 commi 1 e 3 ^a della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione fiume Meroglie)	28.22	L1PP 7744	28.22	.00	.00	28.35	15.60	8.62	16.03
	Art.15 comma 2 della L.501/1992 (Bilancio di previsione anno finanziario 1993: Sistemazione Armatrice torrente Sarmento (tra ponte ss.92 e S.6 luglio Lucano)) rif. finanziaria L.41/1986 art.14 commi 1 e 3 ^a	12.04	L1PP 7744	12.04	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO			40.26	40.26	40.26	40.26	10.11	10.11	2.67

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRATTI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTE STANZIATO		AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO D. 1982 : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PEREZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
		AL 1984	AL 1985	AL 1984	AL 1985						
Art.14 comma 1 e 31 della L.41/1985 (Legge finanziaria 1985: Modificazione affluente Sacco - Argini e protezione insediamenti produttivi valle del Sacco e abitato di Caccamo)	LUPP 7742	23.50	23.50	.00	.00	ME 1984 AL 1984	.00	.00	.15	.15	.00
Art.14 comma 1 e 3n della L.41/1985 (Legge finanziaria 1985: Opere di difesa affluenti affluenti del Po: Parma, Enza, Crostolo, Penaro - Sporca della darsena del porto di Livorno)	LUPP 7745	86.88	86.88	.00	.00	ME 1984 AL 1984	.00	86.87	86.83	.02	.02
Art.14 comma 1 e 3n della L.41/1985 (Legge finanziaria 1985: Sistemazione e difese argini fiume Livorno nei comuni di Care e S.Stino di Livorno (ME))	LUPP 7746	38.45	38.45	.00	.00	ME 1984 AL 1984	.00	38.45	37.99	.00	.46
Art.14 comma 1 e 3n della L.41/1985 (Legge finanziaria 1985: Ampliamento complesso demaniale e sede Clinica oculistica universitaria ospedale S.Martino - Genova)	LUPP 8441	12.40	12.40	.00	.00	ME 1984 AL 1984	.00	12.40	3.16	.00	3.24
Art.14 comma 1 e 3n della L.41/1985 (Legge finanziaria 1985: Area di ricerca OR di Bologna)	RIC 7512	39.90	39.90	.00	.00	ME 1984 AL 1984	.00	37.73	37.73	.00	.00
Art.14 comma 1 e 3n della L.41/1985 (Legge finanziaria 1985: Area di ricerca OR di Bologna)	SMW 8052	41.65	41.65	.00	.00	ME 1984 AL 1984	.00	39.90	39.90	.00	.00
Art.14 comma 1 e 3n della L.41/1985 (Legge finanziaria 1985: Depende orologio Nuovo S.Andrea)	SMW 8052	36.00	36.00	.00	.00	ME 1984 AL 1984	.00	37.73	37.73	.00	.00
Art.17 comma 1 della L.539/1983 (81 luncio di provisione anno finanziario 1984: Depende orologio Nuovo S.Andrea - I e II gruppo) rifinanzia L.41/1985 art.14 comma 1 e 3n	SMW 8052	3.21	3.21	.00	.00	ME 1984 AL 1984	.00	3.65	2.63	.00	.00
Art.17 comma 1 della L.539/1983 (81 luncio di provisione anno finanziario 1984: Depende orologio Nuovo S.Andrea - I e II gruppo) rifinanzia L.41/1985 art.17 comma 31g	SMW 8052	79.86	79.86	.00	.00	ME 1984 AL 1984	.00	79.86	78.04	.00	.00
TOTALE CAPITOLO											

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (1) ART. 2 / - : l'importo iniziale di 0,20 mld sul cap. 09.0-8036 e' modificato per 0,13 mld dall'art. 17/13 della L.887/1984 ; per 20,00 mld dall'art. 108 0/4 della L.538/1983 ; per 2,00 mld dall'art. 108 D/2 della L.755/1984 ;
l'importo iniziale di 1,60 mld sul cap. 09.0-8046 e' modificato per 1,04 mld dall'art. 11/13 della L.887/1984 ;
- (2) ART. 3 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 0,70 mld sul cap. 09.0-8009 e' modificato per 0,46 mld dall'art. 11/13a della L.887/1984 ;
- (3) ART. 4 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 1,50 mld sul cap. 09.0-8010 e' modificato per 0,96 mld dall'art. 11/13b della L.887/1984 ;
- L. 203 / 1976
- (1) ART. 1 / 5 : l'importo iniziale di 40,00 mld sul cap. 10.0-7661 e' modificato per 50,00 mld dall'art. 8/3 della L.220/1982 ; per -72,03 mld stornati nel 1984 al cap. 19.0-8650 (L.220/1982 art.8/3) ;
l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 19.0-8650 e' modificato per 72,03 mld stornati nel 1984 dal cap. 10.0-7661 (L.203/1976 art.1/5) ;
- L. 261 / 1976
- (1) ART. 3 / - : l'importo iniziale di 51,50 mld sul cap. 04.0-7081 e' modificato per 100,00 mld dall'art. 21/4 della L.828/1982 ; per 50,00 mld dall'art. 26/1 della L.809/1986 ; per 44,41 mld dall'art. 12/1a della L.537/1983 ; per 0,10 mld dall'art. - / - della L.210504/1984 ; per 0,30 mld stornati nel 1984 dal cap. 02.0-7078 (L.238/1981 art.1/1 - 2) ;
- (2) ART. 37 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 7,00 mld sul cap. 09.0-9052 e' modificato per 26,00 mld dall'art. 1/ - della L.846/1980 ;
- L. 336 / 1976
- (1) ART. 1 / 1b : l'importo iniziale di 400,00 mld sul cap. 02.0-8787 e' modificato per 400,00 mld dall'art. 1/1b della L.546/1977 ; per 200,00 mld dall'art. 1/3 della L.828/1982 ; per 340,00 mld dall'art. 1/2 della L.879/1986 ;
- L. 502 / 1976
- (1) ART. 1 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 1120,00 mld sul cap. 13.0-7545 e' modificato per -25,00 mld dall'art. 10/2 della L.119/1981 ; per -35,00 mld dall'art. 10/5 della L.130/1983 ; per -55,00 mld dall'art. 35/1 della L.730/1983 ; per -85,00 mld dall'art. 3/5 della L.212/1984 ; per 150,00 mld dall'art. 9/1 e 2 della L.198/1985 ; per 400,00 mld dall'art. 6/1 della L.710/1986 ; per 10,00 mld dall'art. 5/4 - 7 della L.119/1981 ; per 80,00 mld dall'art. 2/1 della L.329/1987 ; per 10,00 mld dall'art. 10/3 della L.47/1986 ; per 50,00 mld dall'art. 15/3 della L.67/1986 ; per -121,00 mld dall'art. 108 E/1 della L.405/1980 ; per -20,00 mld dall'art. 108 E/1 della L.415/1981 ; per -10,00 mld dall'art. 108 E/3 della L.755/1984 ; per 338,35 mld stornati nel 1980 dal cap. 13.0-7541 (L.622/1989 art.4/1) ;
- L. 404 / 1977
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 500,00 mld sul cap. 09.0-9004 e' modificato per 150,00 mld dall'art. 25/ - della L.146/1980 ; per 1050,00 mld dall'art. 20/1 della L.119/1981 ; per 500,00 mld dall'art. 4/1 della L.99/1986 ; per 1000,00 mld dall'art. 13/1 della L.41/1986 ; per 1800,00 mld dall'art. 7/6 della L.910/1986 ; per -20,00 mld dall'art. 1/1 della L.121006/1980 ; per -97,99 mld stornati nel 1983 al cap. 09.0-7754 (L.256/1980 art.3/4) ;
- L. 546 / 1977
- (1) ART. 1 / 1a : l'importo iniziale di 275,00 mld sul cap. 02.0-8785 e' modificato per 150,00 mld dall'art. 1/1 della L.828/1982 ; per 835,00 mld dall'art. 1/1 della L.809/1986 ; per 15,00 mld dall'art. 2/1 della L.34/1982 ;
- (2) ART. 10 / - : l'importo iniziale di 70,00 mld sul cap. 09.0-7723 e' modificato per 75,00 mld dall'art. 2/1 della L.828/1982 ;
- (3) ART. 11 / 2 : l'importo iniziale di 10,00 mld sul cap. 09.0-9050 e' modificato per 80,00 mld dall'art. 3/ - della L.828/1982 ; per 40,00 mld dall'art. 4/1 della L.809/1986 ; per 20,00 mld dall'art.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 3/2 della L. 34/1992;
 1° importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 09.0-9077 e' modificato per 45,00 mlid dall'art. 4/1 della L. 879/1986; per -11,38 mlid stornati nel 1993 al cap. 09.0-7754 (L. 236/1993 art. 3/4);
- (4) ART. 12 / 1 : 1° importo iniziale di 150,00 mlid sul cap. 10.1-0519 e' modificato per 300,00 mlid dall'art. 6/- della L. 828/1992;
- (5) ART. 14 / 1 : 1° importo iniziale di 2,50 mlid sul cap. 16.0-1610 e' modificato per 1,60 mlid dall'art. 4/1 della L. 829/1992; per 2,88 mlid dall'art. 6/1 della L. 879/1986;
 1° importo iniziale di 1,50 mlid sul cap. 16.0-3046 e' modificato per 1,30 mlid dall'art. 4/1 della L. 829/1992; per 2,88 mlid dall'art. 6/1 della L. 879/1986;
 1° importo iniziale di 2,50 mlid sul cap. 16.0-3103 e' modificato per 0,70 mlid dall'art. 4/1 della L. 829/1992; per 3,04 mlid dall'art. 6/1 della L. 879/1986;
 1° importo iniziale di 16,90 mlid sul cap. 16.0-6008 e' modificato per 0,30 mlid dall'art. 4/1 della L. 829/1992; per 17,25 mlid dall'art. 6/1 della L. 879/1986;
 1° importo iniziale di 81,65 mlid sul cap. 16.0-8101 e' modificato per 46,10 mlid dall'art. 4/1 della L. 829/1992; per 61,05 mlid dall'art. 6/1 della L. 879/1986; per 20,00 mlid dall'art. 4/1 della L. 34/1992;
- L. 675 / 1977
- (1) ART. 29 / III : 1° importo iniziale di 2500,00 mlid sul cap. 13.0-7950 e' modificato per 125,00 mlid dall'art. 1/1a della L. 408/1989; per 200,00 mlid dall'art. 2/3 della L. 367/1990; per 210,00 mlid dall'art. 0/0 della L. 27/1992;
- (2) ART. 29 / IV : 1° importo iniziale di 252,00 mlid sul cap. 13.0-7958 e' modificato per 6,50 mlid dall'art. 4/2 della L. 910/1986; per 300,00 mlid dall'art. 1/7b della L. 408/1989; per 200,00 mlid dall'art. 2/1 della L. 367/1990; per 190,00 mlid dall'art. 0/00 della L. 27/1992;
- (3) ART. 29 / IVa : 1° importo iniziale di 252,00 mlid sul cap. 02.0-9018 e' modificato per 315,00 mlid dall'art. 15/1b della L. 67/1988; per 50,00 mlid dall'art. 198 D/6a della L. 415/1991; per 50,00 mlid dall'art. 0/00 della L. 421/1991;
- (4) ART. 3 / 1 : 1° importo iniziale di 4590,00 mlid sul cap. 13.0-7946 e' modificato per -52,50 mlid dall'art. 3/1 della L. 544/1991; per 100,00 mlid dall'art. 51/1(6a) della L. 526/1992; per 5300,00 mlid dall'art. 16/1a -1b della L. 130/1983; per 80,00 mlid dall'art. 19/7 della L. 130/1983; per -500,00 mlid dall'art. 19/7 della L. 130/1983; per -150,00 mlid dall'art. 7/1a della L. 140/1985; per -150,00 mlid dall'art. 12/2 della L. 158/1985; per -25,00 mlid dall'art. 16/4 e' della L. 387/1985; per 200,00 mlid dall'art. 17/2 della L. 179/1985; per -4,50 mlid dall'art. 15/2a della L. 67/1988; per -346,00 mlid dall'art. 17a/7 della L. 541/1988; per 420,00 mlid dall'art. 17b della L. 407/1989; per -40,00 mlid dall'art. 17b E/2 - 3 della L. 405/1990; per -80,00 mlid dall'art. 15/2a della L. 67/1988; per -50,00 mlid dall'art. 63/2b della L. 317/1991; per -493,00 mlid dall'art. 148 E/2b della L. 415/1991; per 150,00 mlid stornati nel 1994 al cap. 02.0-9012 (L. 902/1996 art. 1/1 e 2a); per 150,00 mlid stornati nel 1994 al cap. 02.0-9012 (L. 64/1988 art. 1/1); per -70,00 mlid stornati nel 1995 al cap. 13.0-7955 (L. 46/1982 art. 14/1);
- L. 218 / 1978
- (1) ART. 19 / - : 1° importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 02.0-7736 e' modificato per 30000,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-9012 (L. 64/1988 art. 1/1);
- L. 467 / 1978
- (1) ART. 1 / - : 1° importo iniziale di 342,99 mlid sul cap. 12.0-8001 e' modificato per 130,00 mlid dall'art. 3/7 della L. 739/1983; per 114,00 mlid dall'art. 13/5 della L. 41/1986; per 41,00 mlid dall'art. 17/24 della L. 67/1988; per 4,00 mlid dall'art. 0/0 della L. 366/1990; per 2,00 mlid dall'art. 1/7b della L. 366/1991;
- L. 843 / 1978
- (1) ART. 41 / 1 : 1° importo iniziale di 2500,00 mlid sul cap. 02.0-7789 e' modificato per -100,00 mlid dall'art. 0/0 della L. 119/1991; per 500,00 mlid dall'art. 7/1 della L. 119/1991; per -20,00 mlid dall'art. 2/1 della L. 32/1982; per 500,00 mlid dall'art. 17/1 della L. 526/1992; per -20,00 mlid dall'art. 4/2 della L. 156/1980; per -40,00 mlid dall'art. 1/2 della L. 239/1984; per -132,28 mlid dall'art. 3/1 della L. 231/1984; per 2000,00 mlid dall'art. 6/23 della L. 887/1984; per -3187,80 mlid stornati nel 1989 al cap. 02.0-7789 (L. 943/1978 art. 41/1);
- 1° importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 09.1-0751 e' modificato per 5187,80 mlid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7789 (L. 943/1978 art. 41/1);
- L. 861 / 1978
- (1) ART. 1 / 1 - 3 : 1° importo iniziale di 7,64 mlid sul cap. 12.0-8152 e' modificato per 8,20 mlid dall'art. 1/1 della L. 342/1984; per 35,20 mlid dall'art. 1/1 della L. 51/1990;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- L. 663 / 1978
- (1) ART. 3 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 9,00 miliardi sul cap. 12.0-7233 e' modificato per 4,50 miliardi dall'art. 8/10 della L.910/1986 ; per -0,05 miliardi dall'art. 1/3 della L.200436/1980 ; per 1,56 miliardi dall'art. 13/1 della L.507/1982 ; per 1,60 miliardi dall'art. 13/1 della L.539/1983 ;
- L. 66 / 1980
- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 20,10 miliardi sul cap. 09.0-7997 e' modificato per 27,20 miliardi dall'art. 1/1 della L.568/1982 ;
- L. 536 / 1980
- (1) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 miliardi sul cap. 08.0-3167 e' modificato per 220,00 miliardi dall'art. 1/1 della L.157/1986 ; per -0,50 miliardi dall'art. 5/1 della L.252/1980 ; l'importo iniziale di 114,35 miliardi sul cap. 09.0-8008 e' modificato per 150,00 miliardi dall'art. 5/1 della L.157/1986 ; per 500,00 miliardi dall'art. 27/1 e 4 della L.521/1988 ; per -1,47 miliardi stornati nel 1983 al cap. 09.0-7754 (L.236/1983 art.3/4) ;
- L. 704 / 1980
- (1) ART. 11 / 3 : l'importo iniziale di 605,00 miliardi sul cap. 02.0-7802 e' modificato per 100,00 miliardi dall'art. 3/72 della L.219/1981 ; per 50,00 miliardi dall'art. 19/9 della L.130/1983 ; per 770,00 miliardi dall'art. 3/1 della L.449/1981 ; per 300,00 miliardi dall'art. 15/36 della L.67/1988 ; per 196,60 miliardi dall'art. 10/70 della L.589/1986 ; per 100,00 miliardi dall'art. 1/60/1 della L.415/1981 ; per 50,00 miliardi dall'art. 1/60/2 della L.500/1982 ; per 160,00 miliardi dall'art. 5014/6 della L.231/1983 ; per 100,00 miliardi dall'art. -/1- della L.134/1984 ;
- L. 846 / 1980
- (1) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 miliardi sul cap. 02.0-9007 e' modificato per 100,00 miliardi dall'art. 17/15 della L.67/1988 ; per -25,16 miliardi stornati nel 1980 al cap. 21.0-770 (L.67/1988 art.17/15) ; per -37,84 miliardi stornati nel 1980 al cap. 09.0-9419 (L.67/1988 art.17/15) ; per -15,00 miliardi stornati nel 1980 al cap. 09.0-7740 (L.67/1988 art.17/15) ; per -2,16 miliardi stornati nel 1981 al cap. 09.0-9419 (L.67/1988 art.17/15) ; per -5,46 miliardi stornati nel 1981 al cap. 09.0-7740 (L.67/1988 art.17/15) ; per -12,36 miliardi stornati nel 1981 al cap. 21.0-770 (L.67/1988 art.17/15) ; per -6,20 miliardi stornati nel 1982 al cap. 09.0-7740 (L.67/1988 art.17/15) ; per -3,70 miliardi stornati nel 1982 al cap. 09.0-9419 (L.67/1988 art.17/15) ; per -15,10 miliardi stornati nel 1982 al cap. 21.0-770 (L.67/1988 art.17/15) ; l'importo iniziale di 6,00 miliardi sul cap. 09.0-7740 e' modificato per 30,00 miliardi dall'art. 7/5 della L.910/1986 ; per 23,34 miliardi dall'art. 17/15 della L.67/1988 ; per 5,00 miliardi dall'art. 1/60/1/2 della L.231/1983 ; per 13,00 miliardi stornati nel 1980 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per 5,46 miliardi stornati nel 1981 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per 6,20 miliardi stornati nel 1982 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per -10,91 miliardi stornati nel 1983 al cap. 09.0-7754 (L.236/1983 art.3/4) ; l'importo iniziale di 25,50 miliardi sul cap. 09.0-9419 e' modificato per 60,00 miliardi dall'art. 10/71 della L.47/1986 ; per 36,00 miliardi dall'art. 7/5 della L.910/1986 ; per 22,30 miliardi dall'art. 17/15 della L.67/1988 ; per 8,00 miliardi stornati nel 1980 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per 2,16 miliardi stornati nel 1981 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per 8,70 miliardi stornati nel 1982 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per -6,05 miliardi stornati nel 1983 al cap. 09.0-7754 (L.236/1983 art.3/4) ; l'importo iniziale di 0,00 miliardi sul cap. 02.0-7720 e' modificato per 154,00 miliardi dall'art. 7/5 della L.910/1986 ; per 54,36 miliardi dall'art. 17/15 della L.67/1988 ; per 15,00 miliardi dall'art. 1/60/1/2 della L.75/1984 ; per 25,16 miliardi stornati nel 1980 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per 12,36 miliardi stornati nel 1981 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ; per 15,10 miliardi stornati nel 1982 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15) ;
- L. 17 / 1981
- (1) ART. 1 / 3 : l'importo iniziale di 12450,00 miliardi sul cap. 10.1-0526 e' modificato per 6400,00 miliardi dall'art. 0/0 della L.130/1983 ; per 15800,00 miliardi dall'art. 8/19-21 della L.687/1984 ;
- L. 64 / 1981
- (1) ART. 1 / 2 e 3 : l'importo iniziale di 173,00 miliardi sul cap. 09.0-9051 e' modificato per 10,50 miliardi dall'art. 11/12 della L.687/1984 ; per -3,34 miliardi dall'art. 0/0 della L.630/1987 ; per 300,00 miliardi dall'art. 17/5 della L.67/1988 ;
- (2) ART. 16 / 1 : l'importo iniziale di 5,00 miliardi sul cap. 09.0-8567 e' modificato per 4,50 miliardi dall'art. 11/12a della L.687/1984 ; per 12,00 miliardi dall'art. 17/5b della L.67/1988 ;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (4) ART. 3 / k : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 02.0-7809 e' modificato per 0,75 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 5,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (5) ART. 3 / ld : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 02.0-5943 e' modificato per 3,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (6) ART. 3 / le : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 02.0-7859 e' modificato per 10,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (7) ART. 3 / lf : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 03.0-4302 e' modificato per 0,17 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (8) ART. 3 / lg : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 09.0-5054 e' modificato per 22,25 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 89,95 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (9) ART. 3 / lh : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 09.0-1035 e' modificato per 1,47 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 09.0-1134 e' modificato per 0,30 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 09.0-1154 e' modificato per 1,53 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 09.0-5055 e' modificato per 804,51 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 65,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (10) ART. 3 / li : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 10.0-7287 e' modificato per 65,80 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (11) ART. 3 / ll : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 12.0-1403 e' modificato per 1,60 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 12.0-4071 e' modificato per 3,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 12.0-4611 e' modificato per 0,45 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (12) ART. 3 / lm : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 21.0-7407 e' modificato per 11,70 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 21.0-7408 e' modificato per 4,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 21.0-7410 e' modificato per 14,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 21.0-8228 e' modificato per 12,40 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 21.0-8229 e' modificato per 10,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 13,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (13) ART. 3 / ln : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 18.0-7501 e' modificato per 273,30 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 70,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 18.0-8301 e' modificato per 187,37 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 30,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (14) ART. 3 / lo : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 01.0-1940 e' modificato per 1,50 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 1,50 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 01.0-6562 e' modificato per 50,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 01.0-6564 e' modificato per 4,50 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (15) ART. 3 / lp : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 01.0-6580 e' modificato per 4,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (16) ART. 3 / lr : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 02.0-7756 e' modificato per 182,99 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 1266,50 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 246,29 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (17) ART. 3 / ls : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 02.0-8170 e' modificato per 20,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (18) ART. 3 / lt : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 02.0-7831 e' modificato per 30,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (19) ART. 3 / lu : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 02.0-4628 e' modificato per 450,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (20) ART. 3 / lv : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 02.0-7759 e' modificato per 879,12 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 200,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 36,72 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (21) ART. 3 / 1 a : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 07-0-4000 e' modificato per 0,19 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04-0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (22) ART. 3 / 1 y : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 20-0-7305 e' modificato per 443,81 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04-0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (23) ART. 80-85 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 02-0-8903 e' modificato per 169,00 mlid dall'art. 107 della L.130/1983 ; per 200,00 mlid dall'art. 11/9 della L.887/1984 ; per 300,00 mlid dall'art. 16/4 della L.417/1985 ; per 350,00 mlid dall'art. 6/2 della L.910/1986 ; per 250,00 mlid dall'art. 17/3 della L.67/1988 ; per 425,00 mlid dall'art. 6/2 della L.155/1989 ; per -460,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 02-0-7613 (L.219/1981 art.80-85/1a) ; per -375,00 mlid stornati nel 1989 al cap. 02-0-7614 (L.219/1981 art.80-85/1a) ; per -99,70 mlid stornati nel 1990 al cap. 01-0-7602 (L.106627/1990 art.1/1) ; per -725,00 mlid stornati nel 1991 al cap. 02-0-7614 (L.219/1981 art.80-85/1a) ; per -230,00 mlid stornati nel 1993 al cap. 02-0-7614 (L.219/1981 art.80-85/1a) ;
- (24) ART. 80-85 / 1 a : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 02-0-7613 e' modificato per 440,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 02-0-8903 (L.219/1981 art.80-85/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 02-0-7614 e' modificato per 375,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 02-0-8903 (L.219/1981 art.80-85/1) ; per 725,00 mlid stornati nel 1991 dal cap. 02-0-8903 (L.219/1981 art.80-85/1) ; per 230,00 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02-0-8903 (L.219/1981 art.80-85/1) ;
- L. 416 / 1981
- (1) ART. 22 / 1 : l'importo iniziale di 100,00 mlid sul cap. 01-0-7405 e' modificato per 100,00 mlid dall'art. 1/1 della L.426/1984 ; per 100,00 mlid dall'art. 14/18 della L.887/1984 ; per 200,00 mlid dall'art. 20/4 della L.67/1987 ; per 103,90 mlid dall'art. 0/0 della L.135367/1989 ; per 200,00 mlid dall'art. 5/1 della L.250/1990 ; per 130,00 mlid dall'art. 70/2 della L.413/1991 ; per 20,00 mlid dall'art. 106 1071 della L.725/1984 ;
- (2) ART. 33 / 4 p-3 : l'importo iniziale di 0,60 mlid sul cap. 01-0-7422 e' modificato per 1,38 mlid dall'art. 0/00 della L.135367/1989 ; per 12,00 mlid dall'art. -/1 della L.10720/1994 ;
- (3) ART. 34 / 5 : l'importo iniziale di 40,00 mlid sul cap. 18-0-7551 e' modificato per 40,00 mlid dall'art. 21/1 della L.67/1987 ;
- L. 536 / 1981
- (1) ART. 18 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 02-0-7680 e' modificato per 65,00 mlid dall'art. 1/1 della L.433/1991 ; l'importo iniziale di 104,00 mlid sul cap. 02-0-8076 e' modificato per 5,00 mlid dall'art. 26/1 della L.462/1994 ; per 75,00 mlid dall'art. 11/22 della L.887/1984 ; per 40,00 mlid dall'art. 6/4 della L.910/1986 ; per 40,00 mlid dall'art. 17/6 della L.67/1988 ; per 350,00 mlid dall'art. 1/10 della L.433/1991 ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 09-0-7542 e' modificato per 14,30 mlid dall'art. 1/1 della L.433/1991 ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 09-0-9085 e' modificato per 66,40 mlid dall'art. 1/1 della L.433/1991 ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 12-0-1972 e' modificato per 0,84 mlid dall'art. 1/1 della L.433/1991 ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 12-0-2802 e' modificato per 14,16 mlid dall'art. 1/1 della L.433/1991 ; per 34,65 mlid stornati nel 1989 dal cap. 04-0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 20-0-7323 e' modificato per 10,30 mlid dall'art. 1/1 della L.433/1991 ;
- L. 27 / 1982
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 01-0-7300 e' modificato per 2,00 mlid dall'art. 1/1 della L.463/1982 ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 01-0-7350 e' modificato per 3,00 mlid dall'art. 1/1 della L.463/1982 ;
- L. 39 / 1982
- (1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 250,00 mlid sul cap. 11-1-0519 e' modificato per 30,00 mlid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 96,00 mlid dall'art. 10/3 della L.417/1986 ; per 214,00 mlid dall'art. 2/6 della L.910/1986 ; per 310,00 mlid dall'art. 3/5-6-7 della L.541/1988 ; per 10,00 mlid dall'art. 1/1 della L.199935/1991 ; l'importo iniziale di 300,00 mlid sul cap. 11-1-0520 e' modificato per 13,00 mlid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 29,00 mlid dall'art. 10/3 della L.417/1986 ; per 76,00 mlid dall'art. 2/6 della L.910/1986 ; per 150,00 mlid dall'art. 3/5-6-7 della L.541/1988 ; l'importo iniziale di 260,00 mlid sul cap. 11-1-0521 e' modificato per 30,00 mlid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 30,00 mlid dall'art. 10/3 della L.417/1986 ; per 60,00 mlid dall'art. 2/6 della L.910/1986 ; l'importo iniziale di 40,00 mlid sul cap. 11-1-0522 e' modificato per 6,00 mlid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 4,00 mlid dall'art. 10/3 della L.417/1986 ; per 5,00 mlid dall'art. 2/6 della L.910/1986 ; l'importo iniziale di 350,00 mlid sul cap. 11-1-0523 e' modificato per 127,00 mlid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 64,00 mlid dall'art. 10/3 della L.417/1986 ; per 425,00 mlid dall'art. 3/5-6-7 della L.541/1988 ; per -170,00 mlid dall'art. 1/1 della L.122661/1991 ;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- L. 41/1982
- (2) ART. 11/1: l'importo iniziale di 100,00 mlid sul cap. 11.2-0548 e' modificato per 65,00 mlid dell'art. 10/9 della L.41/1986;
- (1) ART. 0/0: l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 10.0-1115 e' modificato per 1,20 mlid stornati nel 1989 del cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/2); per 1,65 mlid stornati nel 1990 del cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1); per 0,47 mlid stornati nel 1991 del cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/2);
- (2) ART. 0/00: l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 10.0-3522 e' modificato per 0,80 mlid stornati nel 1991 del cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1); per 0,20 mlid stornati nel 1993 del cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1);
- (3) ART. 0/000: l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 10.0-8562 e' modificato per 15,00 mlid stornati nel 1991 del cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1);
- (4) ART. 0/0000: l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 21.0-7977 e' modificato per 6,80 mlid dell'art. 20/9 della L.302/1989; per 1,00 mlid dell'art. 206 C/1982 della L.538/1993; per 20,00 mlid dell'art. 1/1 della L.664/1994; per 63,00 mlid dell'art. 1/2 della L.656/1994; per 6,00 mlid stornati nel 1991 del cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1); per 1,00 mlid stornati nel 1993 del cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1);
- (5) ART. 10/1 e 2: l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 21.0-3535 e' modificato per 1,94 mlid dell'art. 206 C/1981 della L.538/1993; per 1,17 mlid dell'art. 1/41 della L.656/1994; per 1,45 mlid stornati nel 1990 del cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1); l'importo iniziale di 35,95 mlid sul cap. 21.0-7973 e' modificato per 75,28 mlid dell'art. 1/1a della L.31/1985; per 5,00 mlid dell'art. 206 C/1981 della L.538/1993; per 12,83 mlid dell'art. 206 C/1982 della L.538/1993; per 13,65 mlid dell'art. 1/1b della L.664/1994; per 5,13 mlid stornati nel 1990 del cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/2); per 20,50 mlid stornati nel 1991 del cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/2); per 28,19 mlid stornati nel 1990 del cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/2); per 7,80 mlid stornati nel 1993 del cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1); per 11,35 mlid stornati nel 1993 del cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1); per 64,35 mlid stornati nel 1992 del cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1); per 8,90 mlid stornati nel 1993 del cap. 21.0-7974 (L.41/1982 art.20/1a); per -8,90 mlid stornati nel 1993 del cap. 21.0-7974 (L.267/1991 art.00/00);
- (6) ART. 20/1a: l'importo iniziale di 12,83 mlid sul cap. 21.0-7974 e' modificato per 28,43 mlid dell'art. 1/1b della L.31/1985; per 5,00 mlid dell'art. 206 C/1981 della L.538/1993; per 17,82 mlid dell'art. 206 C/1982 della L.538/1993; per 8,25 mlid dell'art. 1/1b1 della L.656/1994; per 2,00 mlid stornati nel 1990 del cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/2); per 10,00 mlid stornati nel 1990 del cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/2); per 13,75 mlid stornati nel 1991 del cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/2); per 20,12 mlid stornati nel 1992 del cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1); per 3,75 mlid stornati nel 1991 del cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/2); per 7,80 mlid stornati nel 1993 del cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1); per 19,80 mlid stornati nel 1993 del cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1); per -0,31 mlid stornati nel 1994 del cap. 21.0-7979 (L.41/1982 art.20/1a); per -1,12 mlid stornati nel 1994 del cap. 21.0-7973 (L.41/1982 art.10/1 e 2); l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 21.0-7979 e' modificato per 0,31 mlid stornati nel 1994 del cap. 21.0-7974 (L.41/1982 art.20/1a);
- (7) ART. 20/1b: l'importo iniziale di 2,00 mlid sul cap. 21.0-7975 e' modificato per 3,55 mlid dell'art. 206 C/1985 della L.538/1993; per 2,16 mlid dell'art. 1/1b2 della L.656/1994; per 0,37 mlid stornati nel 1990 del cap. 10.0-8564 (L.67/1988 art.15/2); per 3,55 mlid stornati nel 1991 del cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1); per 3,95 mlid stornati nel 1992 del cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1); per 3,96 mlid stornati nel 1993 del cap. 10.0-8564 (L.267/1991 art.1/1);
- (8) ART. 20/1c: l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 10.0-8564 e' modificato per 120,00 mlid dell'art. 15/22 della L.67/1988; per 250,00 mlid dell'art. 1/1 della L.267/1991;
- (9) ART. 9/1b: l'importo iniziale di 7,33 mlid sul cap. 21.0-7972 e' modificato per 10,00 mlid dell'art. 1/1c della L.31/1985; per 8,91 mlid dell'art. 206 C/1985 della L.538/1993; per 4,50 mlid

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- L. 46 / 1982
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 1.700,00 mlid sul cap. 10.0-8654 (L.67/1988 art.15/2) ; per 2,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 10.0-8654 (L.67/1988 art.15/2) ; per 11,00 mlid stornati nel 1990 dal cap. 10.0-8654 (L.67/1988 art.15/2) ; per 3,00 mlid stornati nel 1991 dal cap. 10.0-8654 (L.67/1988 art.15/2) ; per 8,50 mlid stornati nel 1992 dal cap. 10.0-8654 (L.267/1991 art.1/1) ; per 9,50 mlid stornati nel 1993 dal cap. 21.0-7973 (L.267/1991 art.0/00) ; per 9,50 mlid stornati nel 1990 dal cap. 10.0-8654 (L.267/1991 art.1/1) ; per -0,20 mlid stornati nel 1993 al cap. 21.0-7975 (L.267/1991 art.0/00) ;
- (2) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 1.700,00 mlid sul cap. 20.0-7551 e' modificato per -27,30 mlid dall'art. 1/1 della L.588/1982 ; per 1800,00 mlid dall'art. 14/3 della L.887/1984 ; per 320,00 mlid dall'art. 1/1b della L.110/1985 ; per 250,00 mlid dall'art. 1/1/25 della L.47/1986 ; per 1500,00 mlid dall'art. 3/5 della L.910/1985 ; per 1750,00 mlid dall'art. 15/2 della L.67/1988 ; per 550,00 mlid dall'art. 1/1c della L.644/1984 ;
- (3) ART. 14 / 1 : l'importo iniziale di 1500,00 mlid sul cap. 13.0-7548 e' modificato per 100,00 mlid dall'art. 53/1(12) della L.556/1982 ; per 350,00 mlid dall'art. 19/5 della L.130/1983 ; per 65,00 mlid dall'art. 1/1 della L.212/1984 ; per 1500,00 mlid dall'art. 14/1 e 2 della L.887/1984 ; per 45,50 mlid dall'art. 1/1a della L.110/1985 ; per 250,00 mlid dall'art. 7/1 della L.710/1985 ; per 250,00 mlid dall'art. 3/4 della L.910/1985 ; per 100,00 mlid stornati nel 1989 al cap. 13.0-7548 (L.556/1982 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 13.0-7553 e' modificato per 324,00 mlid dall'art. 1/1 dell'art.1 della L.317/1981 ; per 200,00 mlid dall'art. 2/6 della L.257/1983 ; per 200,00 mlid dall'art. 1/8 dell'art. 0/17 della L.75/1984 ; per 70,00 mlid stornati nel 1993 dal cap. 13.0-7548 (L.556/1982 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 20.0-7548 e' modificato per 100,00 mlid dall'art. 1/2a della L.644/1984 ;
- (3) ART. 20 / 2 : l'importo iniziale di 300,00 mlid sul cap. 13.0-7549 e' modificato per 250,00 mlid dall'art. 19/5 della L.130/1983 ; per 550,00 mlid dall'art. 9/1 della L.193/1984 ; per 100,00 mlid dall'art. 14/4 della L.887/1984 ; per 150,00 mlid dall'art. 7/1 della L.143/1985 ; per 75,00 mlid dall'art. 3/14 della L.327/1985 ; per 175,00 mlid dall'art. 1/8 0/5 della L.539/1983 ; per 72,39 mlid dall'art. 14/1 della L.539/1983 ; per -175,00 mlid stornati nel 1984 al cap. 13.0-7549 (L.887/1984 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 13.0-7555 e' modificato per 90,00 mlid dall'art. 14/1a della L.539/1983 ; per 790,00 mlid dall'art. 1/1 e 7 della L.461/1984 ; per 175,00 mlid stornati nel 1994 dal cap. 13.0-7549 (L.461/1982 art.20/2) ;
- L. 46 / 1982
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 40,00 mlid sul cap. 09.0-7936 e' modificato per 40,00 mlid dall'art. 8/15 della L.910/1985 ;
- L. 65 / 1982
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 2800,00 mlid sul cap. 13.0-7054 e' modificato per 900,00 mlid dall'art. 1/1 della L.408/1985 ; per 500,00 mlid dall'art. 11/27 della L.41/1985 ; per 240,00 mlid dall'art. 1/1 della L.465/1985 ; per 240,00 mlid dall'art. 1/1 della L.875/1985 ; per 350,00 mlid dall'art. 3/17 della L.910/1985 ; per 320,00 mlid dall'art. 1/1 della L.73/1988 ; dall'art. 1/1 della L.207/1989 ; per 700,00 mlid dall'art. 1/1 della L.261/1989 ; per 700,00 mlid dall'art. 1/1 della L.346/1990 ; per 1700,00 mlid dall'art. 26/1 della L.262/1991 ;
- L. 94 / 1982
- (1) ART. 1 / 4 - 11 : l'importo iniziale di 540,00 mlid sul cap. 09.0-8267 e' modificato per -5,00 mlid dall'art. Squatr/1 della L.118/1985 ;
- (2) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 600,00 mlid sul cap. 02.0-8171 e' modificato per 400,00 mlid dall'art. 3/10 della L.118/1985 ;
- L. 308 / 1982
- (1) ART. 10 / 1 : l'importo iniziale di 10,00 mlid sul cap. 13.0-7708 e' modificato per 8,00 mlid dall'art. 1/1/2a della L.445/1987 ; per 2,20 mlid dall'art. 1/1a della L.47/1989 ;
- (2) ART. 10 / 3 : l'importo iniziale di 415,00 mlid sul cap. 13.0-7709 e' modificato per 685,00 mlid dall'art. 1/1/2b della L.445/1987 ; per 207,15 mlid dall'art. 1/1b della L.47/1989 ;
- (3) ART. 11 / 1 : l'importo iniziale di 51,00 mlid sul cap. 13.0-7710 e' modificato per 10,00 mlid dall'art. 1/1h della L.110/1985 ; per 35,80 mlid dall'art. 1/1/2d della L.445/1987 ; per 10,61 mlid dall'art. 1/1c della L.47/1989 ;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (4) ART. 20 / 1 a : l'importo iniziale di 58,30 mld sul cap. 13.0-7000 e' modificato per -5,50 mld dall'art. 6 e 7/0 della L. 246/1994 ; per -0,25 mld dall'art. 1/1 della L. 698/1995 ; per 15,70 mld dall'art. 4/a della L. 399/1997 ; per 15,00 mld dall'art. 2/1a della L. 41/1989 ; per -0,04 mld dall'art. 1/- della L. 367/1993 ; per -0,24 mld dall'art. 1/- della L. 187/202/1999 ; per 15,00 mld dall'art. 5/- della L. 221/1990 ; per 8,00 mld dall'art. 1/6 D/1a della L. 415/1991 ;
- (5) ART. 20 / 1 b : l'importo iniziale di 100,00 mld sul cap. 13.0-7001 e' modificato per -18,60 mld dall'art. 6 e 7/00 della L. 246/1994 ; per 20,00 mld dall'art. 4/1b della L. 399/1997 ; per 30,00 mld dall'art. 2/1ab della L. 41/1989 ; per 10,00 mld dall'art. 6/- della L. 221/1990 ; per 15,00 mld dall'art. 1/6 D/1b della L. 415/1991 ;
- (6) ART. 20 / 1 c : l'importo iniziale di 110,00 mld sul cap. 13.0-7002 e' modificato per -43,60 mld dall'art. 6 e 7/000 della L. 246/1994 ; per 50,00 mld dall'art. 11/29 della L. 41/1989 ; per 95,00 mld dall'art. 4/1c della L. 399/1997 ; per 45,50 mld dall'art. 7/1a della L. 221/1990 ; per 32,00 mld dall'art. 1/6 D/11c della L. 415/1991 ; per 50,00 mld stornati nel 1990 dal cap. 13.0-7003 (L. 221/1990 art. 7/1) ;
- (7) ART. 20 / 1 d : l'importo iniziale di 100,00 mld sul cap. 13.0-7003 e' modificato per -21,70 mld dall'art. 6 e 7/0000 della L. 246/1994 ; per 70,00 mld dall'art. 4/1d della L. 399/1997 ; per 60,00 mld dall'art. 7/1ac della L. 41/1989 ; per 65,00 mld dall'art. 8/1 della L. 221/1990 ; per 35,00 mld dall'art. 1/6 D/11d della L. 415/1991 ; per -3,00 mld dall'art. 0/0 della L. 667/1992 ; per 4,11 mld dall'art. 8/1 della L. 569/1993 ; per -50,00 mld stornati nel 1990 al cap. 13.0-7002 (L. 752/1992 art. 20/1c) ;
- (8) ART. 20 / 1 e : l'importo iniziale di 20,00 mld sul cap. 13.0-7004 e' modificato per 25,00 mld dall'art. 2/1b della L. 41/1989 ; per 40,50 mld dall'art. 7/1b della L. 221/1990 ; per 55,00 mld dall'art. 1/6 D/11e della L. 415/1991 ; per 50,00 mld dall'art. 1/6 D/11e della L. 415/1991 ; per 24,17 mld dall'art. 1/5 della L. 204/1993 ; per 25,00 mld dall'art. 1/6 D/11 della L. 559/1993 ; per 27,00 mld stornati nel 1991 dal cap. 13.0-7009 (L. 221/1990 art. 7/1) ;
- L. 828 / 1992
- (1) ART. 10 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 250,00 mld sul cap. 02.0-8809 e' modificato per 50,00 mld dall'art. 11/21 della L. 887/1994 ;
- (2) ART. 21 / 5 : l'importo iniziale di 18,00 mld sul cap. 02.0-8810 e' modificato per 35,00 mld dall'art. 23/1 della L. 879/1995 ;
- (3) ART. 7 / - : l'importo iniziale di 10,00 mld sul cap. 10.0-7701 e' modificato per 10,00 mld dall'art. 12/1 della L. 879/1995 ;
- L. 950 / 1992
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 250,00 mld sul cap. 02.0-8788 e' modificato per 170,00 mld dall'art. 7/1a della L. 910/1995 ; per 910,00 mld dall'art. 1/1 della L. 402/1994 ;
- (2) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 10,00 mld sul cap. 09.0-7205 e' modificato per 29,00 mld dall'art. 7/1ab della L. 910/1995 ; per 32,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 09.0-9400 (L. 910/1995 art. 7/1ab) ; per 7/1ab art. 7/1ab) ; per 32,00 mld stornati nel 1991 dal cap. 09.0-9400 (L. 910/1995 art. 7/1ab) ;
- l'importo iniziale di 54,00 mld sul cap. 09.0-7277 e' modificato per 107,00 mld dall'art. 7/1ab della L. 910/1995 ;
- l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09.0-9400 e' modificato per 94,00 mld dall'art. 7/1ab della L. 910/1995 ; per -32,00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.0-7205 (L. 960/1992 art. 2/1) ; per -32,00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.0-7205 (L. 960/1992 art. 2/1) ;
- L. 979 / 1992
- (1) ART. 3 / 9 : l'importo iniziale di 25,00 mld sul cap. 10.0-3525 e' modificato per 34,00 mld dall'art. 7/12a della L. 910/1995 ; per 29,50 mld dall'art. 17/46a della L. 67/1988 ; per 12,00 mld dall'art. 1 bis/4 e 5 della L. 263/1989 ; per 15,00 mld dall'art. 1/6 C/17-3a della L. 407/1989 ; per -0,35 mld dall'art. 4/3 della L. 57/1990 ; per 20,00 mld dall'art. 1/6 C/17a della L. 405/1990 ; per 2,00 mld dall'art. 1/1a della L. 366/1991 ; per 20,00 mld dall'art. 1/6 C/17 della L. 415/1991 ; per 19,05 mld dall'art. 1/6 C/1 della L. 500/1992 ; per 10,70 mld dall'art. 1/6 C/16a della L. 539/1993 ; per -19,08 mld stornati nel 1994 al cap. 19.0-4635 (L. 979/1992 art. 3/9) ;
- l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 10.0-6530 e' modificato per 97,13 mld stornati nel 1994 dal cap. 10.0-7823 (L. 979/1992 art. 4/1 e 4) ;
- l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 19.0-4635 e' modificato per 19,08 mld stornati nel 1994 dal cap. 10.0-3525 (L. 979/1992 art. 3/9) ;
- (2) ART. 36 / 1 : l'importo iniziale di 3,00 mld sul cap. 10.0-3527 e' modificato per 3,00 mld dall'art. 7/12b della L. 910/1995 ; per 12,50 mld dall'art. 17/46b della L. 67/1988 ; per -0,45 mld dall'art. 0/0 della L. 201/1989 ; per 2,00 mld dall'art. 1/6 C/17-3c della L. 407/1989 ; per 7,00 mld dall'art. 1/6 C/17c della L. 405/1990 ; per -2,00 mld dall'art. 10/1 della L. 405/1990 ; per 7,00 mld dall'art. 1/6 C/15 della L. 415/1991 ; per 6,50 mld dall'art. 1/6 C/2 della L. 500/1992 ; per 7,70 mld dall'art. 1/6 C/2a della L. 539/1993 ; per -13,94 mld stornati nel 1994 al cap. 19.0-4637 (L. 979/1992 art. 39/1) ;
- (3) ART. 36 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 10.0-7751 e' modificato per 95,00 mld dall'art. 13/10 della L. 41/1989 ; per 150,00 mld dall'art. 17/45 della L. 67/1988 ; per 120,00 mld

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- dall'art. 1/1 della L. 34/1991 ;
 l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 10.0-4637 e' modificato per 0,33 mlid dall'art. 1/1 della L. 199/1986/1994 ; per 13,94 mlid stornati nel 1994 dal cap. 10.0-3627 (L. 979/1982 art. 32/1) ;
- (4) ART. 4 / 1 e 4 : l'importo iniziale di 60,00 mlid sul cap. 10.0-7621 e' modificato per 75,00 mlid dall'art. 14/6 della L. 41/1986 ; per 37,40 mlid dall'art. 7/12c della L. 910/1986 ; per 86,00 mlid dall'art. 1/1/96 della L. 67/1982 ; per 10,00 mlid dall'art. 10/13/4 della L. 283/1986 ; per 7,00 mlid dall'art. 1/6 C/17-36 della L. 407/1989 ; per 1,36 mlid dall'art. 10/7a della L. 289/1986 ; per 29,00 mlid dall'art. 1/6 C/5 della L. 465/1990 ; per 33,00 mlid dall'art. 1/6 C/14 della L. 415/1991 ; per 150,00 mlid dall'art. 6/2 della L. 220/1982 ; per 21,45 mlid dall'art. 1/6 C/5 della L. 500/1982 ; per 23,70 mlid dall'art. 1/6 C/583 della L. 538/1983 ; per 23,70 mlid dall'art. 1/6 C/7c della L. 725/1994 ; per 39,13 mlid stornati nel 1994 al cap. 10.0-8530 (L. 283/1986 art. 3 bis/4 e 5) ;
- (5) ART. 5 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 60,00 mlid sul cap. 10.0-7622 e' modificato per 25,60 mlid dall'art. 7/12a della L. 910/1986 ; per 21,00 mlid dall'art. 17/46d della L. 67/1986 ; per 0,80 mlid dall'art. 1/6 C/94 della L. 538/1983 ; per -1,04 mlid stornati nel 1994 al cap. 10.0-7164 (L. 979/1982 art. 7/1) ;
- (6) ART. 6 / 1 e 3 : l'importo iniziale di 120,00 mlid sul cap. 10.0-7623 e' modificato per 33,00 mlid dall'art. 7/12a della L. 910/1986 ; per 2,00 mlid dall'art. 17/46e della L. 67/1986 ; per 19,50 mlid dall'art. 1/6 C/4 della L. 507/1982 ; per 0,80 mlid dall'art. 1/6 C/86 della L. 538/1983 ; per -1,81 mlid stornati nel 1994 al cap. 10.0-7165 (L. 979/1982 art. 7/1) ;
- (7) ART. 7 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 10.0-7761 e' modificato per 3,28 mlid dall'art. 5/2 della L. 105/1987 ; per 10,00 mlid dall'art. 1/6 C/150 della L. 415/1991 ; per 8,50 mlid dall'art. 1/6 C/5 della L. 500/1982 ; per 10,70 mlid dall'art. 1/6 C/96 della L. 538/1983 ; per 10,70 mlid dall'art. 1/6 C/56 della L. 725/1994 ;
- l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 10.0-7764 e' modificato per 0,80 mlid dall'art. 1/6 C/86 della L. 725/1994 ; per 1,04 mlid stornati nel 1994 dal cap. 10.0-7622 (L. 979/1982 art. 5/1 e 2) ;
 l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 10.0-7765 e' modificato per 0,80 mlid dall'art. 1/6 C/86 della L. 725/1994 ; per 1,81 mlid stornati nel 1994 dal cap. 10.0-7623 (L. 979/1982 art. 6/1 e 3) ;
- L. 156 / 1983
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 213,00 mlid sul cap. 02.0-6791 e' modificato per 65,00 mlid dall'art. 2/2 della L. 679/1986 ;
- L. 188 / 1983
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 1700,00 mlid sul cap. 02.0-7811 e' modificato per 900,00 mlid stornati nel 1989 al cap. 10.1-0531 (L. 188/1983 art. 1/1) ; per -150,00 mlid stornati nel 1991 al cap. 10.1-0531 (L. 188/1983 art. 1/1) ; per -60,00 mlid stornati nel 1992 al cap. 10.1-0531 (L. 188/1983 art. 1/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 10.1-0531 e' modificato per 500,00 mlid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7811 (L. 188/1983 art. 1/1) ; per 150,00 mlid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7811 (L. 188/1983 art. 1/1) ; per 150,00 mlid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7811 (L. 188/1983 art. 1/1) ; per 80,00 mlid stornati nel 1982 dal cap. 02.0-7811 (L. 188/1983 art. 1/1) ;
- L. 190 / 1983
- (1) ART. 2 / 1b : l'importo iniziale di 9,00 mlid sul cap. 09.0-9088 e' modificato per 3,00 mlid dall'art. 5/6a della L. 910/1986 ;
 l'importo iniziale di 12,60 mlid sul cap. 09.0-9089 e' modificato per 7,00 mlid dall'art. 5/6a della L. 910/1986 ; per 8,00 mlid dall'art. 1/6 D/1 della L. 405/1990 ; per -0,70 mlid stornati nel 1993 al cap. 09.0-7754 (L. 236/1983 art. 3/4) ;
- (2) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 9,00 mlid sul cap. 13.0-7046 e' modificato per 5,00 mlid dall'art. 17/13 della L. 67/1986 ; per 10,00 mlid dall'art. 1/6 D/1 della L. 407/1989 ; per 10,00 mlid dall'art. 1/1 della L. 239/1990 ;
- (3) ART. 4 / - : l'importo iniziale di 77,50 mlid sul cap. 13.0-7042 e' modificato per 50,00 mlid dall'art. 5/6b della L. 910/1986 ; per 150,00 mlid dall'art. 2/1 della L. 235/1990 ;
- L. 217 / 1983
- (1) ART. 13 / 1 e 4 : l'importo iniziale di 300,00 mlid sul cap. 01.0-7540 e' modificato per 530,00 mlid dall'art. 11/24 della L. 41/1986 ; per 15,00 mlid dall'art. 6/2 della L. 070/1987 ; per 100,00 mlid dall'art. 5/1 della L. 424/1989 ; per 120,00 mlid dall'art. 72/1 della L. 292/1990 ;
- L. 686 / 1983
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 13.0-7546 e' modificato per 100,00 mlid dall'art. 1/1c della L. 110/1986 ;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 80 / 1984

- (1) ART. 5 / 1 d. : 1° apporto iniziale di 500,00 mld sul cap. 04.0-7089 e' modificato per 300,00 mld dall'art. 11/70 della L.887/1984 ; per 350,00 mld dall'art. 6/6 della L.910/1986 ; per -50,00 mld dall'art. 17/10 della L.67/1988 ; per -60,00 mld dall'art. 146 D/26 della L.415/1991 ; per 1044,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1988 art.1/1) ; per -15,00 mld stornati nel 1994 al cap. 02.0-2568 (L.80/1984 art.1/4) ;

L. 306 / 1984

- (1) ART. 1 / 1 - 1° apporto iniziale di 68,74 mld sul cap. 06.0-7501 e' modificato per 100,00 mld dall'art. 1/1 della L.117/1991 ; per 0,66 mld dall'art. 1/1 della L.366/1991 ; per 2,50 mld dall'art. 0/0 della L.419/1992 ;

L. 798 / 1984

- (1) ART. 3 / 1 a. : 1° apporto iniziale di 238,00 mld sul cap. 09.0-7733 e' modificato per 155,00 mld dall'art. 7/1a della L.910/1986 ; per 217,75 mld dall'art. 17/12a della L.67/1988 ; per 16,40 mld dall'art. 146 D/26 della L.415/1991 ; per -11,52 mld dall'art. 12/13 della L.537/1993 ; per 1,25 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9649 (L.67/1988 art.1/121) ; per 0,50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9400 (L.67/1988 art.1/122a) ; per 3,55 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9446 (L.67/1988 art.1/122b) ; per 1,40 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-8275 (L.67/1988 art.1/122c) ;
- (2) ART. 3 / 1 b. : 1° apporto iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-1037 e' modificato per 1,74 mld dall'art. 7/1b della L.910/1986 ; per 2,05 mld dall'art. 17/12b della L.67/1988 ; per 1,10 mld dall'art. 146 D/15 della L.415/1991 ; per 1,15 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9446 (L.67/1988 art.1/122) ; per 0,15 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-7725 (L.67/1988 art.1/122a) ; 1° apporto iniziale di 3,10 mld sul cap. 02.0-7011 e' modificato per 3,26 mld dall'art. 7/10 della L.910/1986 ; per 0,30 mld dall'art. 17/12b della L.67/1988 ; per 7,50 mld dall'art. 146 D/1b della L.415/1991 ;
- (3) ART. 3 / 1 c. : 1° apporto iniziale di 20,00 mld sul cap. 02.0-7734 e' modificato per 23,00 mld dall'art. 7/1c della L.910/1986 ; per 12,50 mld dall'art. 17/12c della L.67/1988 ; per -1,83 mld dall'art. 12/13a della L.537/1993 ; per -1,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-7510 (L.67/1988 art.1/122) ;
- (4) ART. 3 / 1 d. : 1° apporto iniziale di 7,50 mld sul cap. 02.0-2510 e' modificato per 40,00 mld dall'art. 7/1d della L.910/1986 ; per 30,00 mld dall'art. 17/12d della L.67/1988 ; per 10,56 mld dall'art. 146 D/26 della L.415/1991 ; per -12,53 mld dall'art. 12/13b della L.537/1993 ; per 1,09 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9649 (L.67/1988 art.1/121) ; per 0,26 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9411 (L.67/1988 art.1/122) ; per 0,30 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9421 (L.67/1988 art.1/122a) ; per 0,46 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9468 (L.67/1988 art.1/122b) ; per 1,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9421 (L.67/1988 art.1/122c) ;
- (5) ART. 3 / 1 e. : 1° apporto iniziale di 20,00 mld sul cap. 02.0-8640 e' modificato per 80,00 mld dall'art. 7/1e della L.910/1986 ; per 18,65 mld dall'art. 17/12e della L.67/1988 ; per 29,00 mld dall'art. 146 D/26 della L.415/1991 ; per -2,47 mld dall'art. 12/13c della L.537/1993 ; per -1,35 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9411 (L.67/1988 art.1/122) ; per 0,12 mld dall'art. 146 D/26 della L.415/1991 ; 1° apporto iniziale di 0,00 mld sul cap. 18.0-8034 e' modificato per 6,00 mld dall'art. 146 D/26 della L.415/1991 ; per 18,0-8125 e' modificato per 2,00 mld dall'art. 146 D/26 della L.415/1991 ;
- (6) ART. 3 / 1 f. : 1° apporto iniziale di 16,50 mld sul cap. 02.0-8640 e' modificato per 5,00 mld dall'art. 7/1f della L.910/1986 ; per 0,90 mld dall'art. 17/12f della L.67/1988 ; per 1,60 mld dall'art. 146 D/21 della L.415/1991 ; per -0,18 mld dall'art. 12/13d della L.537/1993 ; per -0,10 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-7733 (L.67/1988 art.1/122a) ;
- (7) ART. 3 / 1 g. : 1° apporto iniziale di 13,00 mld sul cap. 02.0-9421 e' modificato per 30,00 mld dall'art. 7/1g della L.910/1986 ; per 13,00 mld dall'art. 17/12g della L.67/1988 ; per 36,70 mld dall'art. 146 D/26 della L.415/1991 ; per -1,83 mld dall'art. 12/13e della L.537/1993 ; per -1,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-7510 (L.67/1988 art.1/122) ;
- (8) ART. 3 / 1 h. : 1° apporto iniziale di 9,00 mld sul cap. 02.0-7735 e' modificato per 3,00 mld dall'art. 7/1h della L.910/1986 ; per 1,85 mld dall'art. 17/12h della L.67/1988 ; per 6,00 mld dall'art. 146 D/26 della L.415/1991 ; per -0,27 mld dall'art. 12/13f della L.537/1993 ; per -0,15 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-1037 (L.67/1988 art.1/122b) ;
- (9) ART. 3 / 1 i. : 1° apporto iniziale di 2,00 mld sul cap. 02.0-6661 e' modificato per 2,00 mld dall'art. 7/1i della L.910/1986 ; per 2,85 mld dall'art. 17/12i della L.67/1988 ; per 2,00 mld dall'art. 146 D/21 della L.415/1991 ; per -0,27 mld dall'art. 12/13i della L.537/1993 ; per -0,15 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-7510 (L.67/1988 art.1/122a) ;
- (10) ART. 3 / 1 l. : 1° apporto iniziale di 7,00 mld sul cap. 02.0-7012 e' modificato per 1,00 mld dall'art. 7/1l della L.910/1986 ; per 0,80 mld dall'art. 17/12l della L.67/1988 ;
- (11) ART. 3 / 1 m. : 1° apporto iniziale di 5,00 mld sul cap. 02.0-9420 e' modificato per 7,50 mld dall'art. 17/12m della L.67/1988 ; per 1,00 mld dall'art. 146 D/26 della L.415/1991 ; per -0,50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-7733 (L.67/1988 art.1/122a) ;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (12) ART. 5 / 1a - b : l'importo iniziale di 82,00 miliardi sul cap. 02,0-802 e' modificato per 175,00 miliardi dell'art. 7/1a della L.910/1986 ; per 300,00 miliardi dell'art. 17/12a della L.67/1988 ; per 16,00 miliardi dell'art. 2/1b della L.367/1981 ; per -30,20 miliardi dell'art. 12/13a della L.537/1983 ;
- (13) ART. 6 / 1a : l'importo iniziale di 94,00 miliardi sul cap. 09,0-9406 e' modificato per 110,00 miliardi dell'art. 7/1a della L.910/1986 ; per 49,45 miliardi dell'art. 17/12a della L.67/1988 ; per 7,10 miliardi dell'art. 146 D/12a della L.415/1981 ; per -6,48 miliardi dell'art. 12/13-14a della L.537/1983 ; per -3,55 miliardi stornati nel 1983 al cap. 09,0-7133 (L.67/1988 art.17/12a) ;
- (14) ART. 6 / 1b : l'importo iniziale di 20,00 miliardi sul cap. 09,0-9406 e' modificato per 30,00 miliardi dell'art. 7/1a della L.910/1986 ; per 16,35 miliardi dell'art. 17/12a della L.67/1988 ; per 2,30 miliardi dell'art. 146 D/12a della L.415/1981 ; per -2,10 miliardi dell'art. 12/13-14a della L.537/1983 ; per -1,15 miliardi stornati nel 1983 al cap. 09,0-8057 (L.67/1988 art.17/12a) ;
- (15) ART. 6 / 1c : l'importo iniziale di 31,00 miliardi sul cap. 09,0-8273 e' modificato per 30,00 miliardi dell'art. 7/1a della L.910/1986 ; per 19,10 miliardi dell'art. 17/12a della L.67/1988 ; per 2,80 miliardi dell'art. 146 D/12a della L.415/1981 ; per -2,56 miliardi dell'art. 12/13-14a della L.537/1983 ; per -1,40 miliardi stornati nel 1983 al cap. 09,0-7133 (L.67/1988 art.17/12a) ;
- (16) ART. 6 / 1d : l'importo iniziale di 10,00 miliardi sul cap. 09,0-9460 e' modificato per 10,00 miliardi dell'art. 7/1a della L.910/1986 ; per 4,55 miliardi dell'art. 17/12a della L.67/1988 ; per 0,90 miliardi dell'art. 146 D/12a della L.415/1981 ; per -0,82 miliardi dell'art. 12/13-14a della L.537/1983 ; per -0,46 miliardi stornati nel 1983 al cap. 09,0-7510 (L.67/1988 art.17/12a) ;
- (17) ART. 9 / 3 : l'importo iniziale di 0,50 miliardi sul cap. 18,0-8018 e' modificato per 1,00 miliardi dell'art. 7/1a della L.910/1986 ;
- (18) ART. 167/88 / 17/12a : l'importo iniziale di 0,00 miliardi sul cap. 20,0-7402 e' modificato per 20,00 miliardi dell'art. 17/12a della L.67/1988 ;
- (19) ART. 167/88 / 17/12b : l'importo iniziale di 0,00 miliardi sul cap. 20,0-7312 e' modificato per 25,00 miliardi dell'art. 17/12a della L.67/1988 ;
- (20) ART. 167/88 / 17/12c : l'importo iniziale di 0,00 miliardi sul cap. 09,0-8211 e' modificato per 4,25 miliardi dell'art. 17/12a della L.67/1988 ; per 5,00 miliardi dell'art. 146 D/12a della L.415/1981 ; per -0,46 miliardi dell'art. 12/13-14a della L.537/1983 ; per -0,25 miliardi stornati nel 1983 al cap. 09,0-7510 (L.67/1988 art.17/12a) ;
- (21) ART. 167/88 / 17/12d : l'importo iniziale di 0,00 miliardi sul cap. 09,0-9461 e' modificato per 4,20 miliardi dell'art. 17/12a della L.67/1988 ; per 0,60 miliardi dell'art. 146 D/12a della L.415/1981 ; per -0,55 miliardi dell'art. 12/13-14a della L.537/1983 ; per -0,30 miliardi stornati nel 1983 al cap. 09,0-7510 (L.67/1988 art.17/12a) ;
- (22) ART. 167/88 / 17/12e : l'importo iniziale di 0,00 miliardi sul cap. 02,0-8006 e' modificato per 10,00 miliardi dell'art. 146 D/7 della L.725/1984 ;
- L. 887 / 1984
- (1) ART. 11 / 15 : l'importo iniziale di 30,00 miliardi sul cap. 09,0-7725 e' modificato per 75,00 miliardi dell'art. 0/0 della L.512/1982 ; per -75,00 miliardi dell'art. 40/6 della L.514/1984 ;
- (2) ART. 11 / 18 : l'importo iniziale di 130,00 miliardi sul cap. 02,0-8023 e' modificato per 175,00 miliardi dell'art. 6/7 della L.910/1986 ; per 150,00 miliardi dell'art. 17/9 della L.67/1988 ;
- (3) ART. 11 / 21 : l'importo iniziale di 50,00 miliardi sul cap. 18,0-8017 e' modificato per 50,00 miliardi dell'art. 7/9 della L.910/1986 ;
- (4) ART. 19 / 3 : l'importo iniziale di 0,00 miliardi sul cap. 05,0-7003 e' modificato per 80,00 miliardi dell'art. 2/1 della L.124/1980 ; per 15,00 miliardi dell'art. 3/1 della L.7/1982 ; per 140,00 miliardi dell'art. 2/1 della L.68/1980 ; per 51,50 miliardi dell'art. 1/1 della L.537/1983 ; per -1,50 miliardi stornati nel 1984 al cap. 05,0-7010 (L.124/1980 art.4/1) ; l'importo iniziale di 0,00 miliardi sul cap. 05,0-7003 e' modificato per 31,00 miliardi dell'art. 3/2a della L.124/1980 ; per 14,00 miliardi dell'art. 3/1a della L.7/1982 ; per 81,15 miliardi dell'art. 3/1 della L.68/1980 ; per 10,00 miliardi dell'art. 6/1a della L.537/1983 ; per 0,72a della L.537/1983 ; per 0,50 miliardi sul cap. 05,0-7010 e' modificato per 05,64 miliardi dell'art. 4/1 della L.124/1980 ; per 25,50 miliardi dell'art. 4/1a della L.7/1982 ; per 58,85 miliardi dell'art. 3 e 4/2a della L.68/1980 ; per 0,00 miliardi dell'art. 6/1b della L.537/1983 ; per 1,40 miliardi dell'art. 0/0 del cap. 05,0-7010 ; per 34,00 miliardi dell'art. 8/5 della L.910/1986 ; per 30,50 miliardi dell'art. 1/1 - 3 della L.407/1987 ; per 151,35 miliardi dell'art. 4/1a della L.124/1980 ; per 20,00 miliardi dell'art. 1/1 della L.7/1982 ; per 0,20 miliardi dell'art. 0/0 della L.125/1982 ; per 0,20 miliardi dell'art. 0/0 della L.126/1982 ; per 0,20 miliardi dell'art. 0/0 della L.127/1982 ; per 75,00 miliardi dell'art. 3 e 4/2 della L.68/1980 ; per 25,00 miliardi dell'art. 6/1c della L.537/1983 ; per 75,00 miliardi dell'art. 0/0 della L.97/1984 ;
- (5) ART. 19 / 3a : l'importo iniziale di 0,00 miliardi sul cap. 05,0-7006 e' modificato per 32,00 miliardi dell'art. 3/2b della L.124/1980 ; per 36,30 miliardi dell'art. 3/1b della L.7/1982 ; per 30,00 miliardi dell'art. 6/1d della L.537/1983 ;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (1) ART. 6 / 1 : l'importo iniziale di 1.650.000 mld sul cap. 09.0-8412 e' modificato per -20.000 mld dall'art. 17 della L. 634/1992 ;
L. 49 / 1995
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 90.000 mld sul cap. 02.0-8197 e' modificato per 70.000 mld dall'art. 15/17 della L. 67/1988 ; per 100.000 mld dall'art. 10/3 della L. 181/1989 ; per 50.000 mld dall'art. 148 0/7 della L. 539/1993 ;
(2) ART. 17 / 1 : l'importo iniziale di 150.000 mld sul cap. 02.0-7828 e' modificato per 30.000 mld dall'art. 15/18 della L. 67/1988 ; per 70.000 mld dall'art. 10/1 e 2 della L. 181/1989 ;
L. 99 / 1995
- (1) ART. 1 / 3a : l'importo iniziale di 592.000 mld sul cap. 09.0-7701 e' modificato per 62.000 mld dall'art. 10/1 della L. 539/1993 ;
L. 118 / 1995
- (1) ART. 3 / 7 : l'importo iniziale di 280.000 mld sul cap. 09.0-8257 e' modificato per 460.000 mld dall'art. 22/3 della L. 67/1988 ;
L. 222 / 1995
- (1) ART. 47 / 1 : l'importo iniziale di 150.000 mld sul cap. 02.0-6078 e' modificato per -150.000 mld stornati nel 1991 al cap. 01.0-7602 (L. 1566/1991 art. 0/0) ;
L. 284 / 1995
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-2051 e' modificato per 0.60 mld dall'art. 1/1 della L. 390/1991 ;
l'importo iniziale di 230.000 mld sul cap. 20.0-7505 e' modificato per 307.60 mld dall'art. 1/1 della L. 390/1991 ; per -15.000 mld dall'art. 7/2a della L. 243/1993 ; per -65.000 mld dall'art. 148 E/9
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7519 e' modificato per 1.80 mld dall'art. 1/1 della L. 390/1991 ;
L. 295 / 1995
- (1) ART. 1 / 1 e 8a : l'importo iniziale di 770.000 mld sul cap. 10.0-7702 e' modificato per 300.000 mld dall'art. 12/5 della L. 41/1986 ; per 415.000 mld dall'art. 3/9 della L. 910/1986 ; per 450.000 mld dall'art. 3/73 e 4 della L. 234/1989 ; per 760.000 mld dall'art. 1/1a della L. 431/1991 ; per 152.000 mld dall'art. 11/1 della L. 539/1993 ; per 50.000 mld stornati nel 1989 dal cap. 10.0-7552 (L. 67/1988 art. 15/29) ; per 50.000 mld stornati nel 1990 dal cap. 10.0-7552 (L. 67/1988 art. 15/29) ;
(2) ART. 1 / 1 e 8b : l'importo iniziale di 90.000 mld sul cap. 10.0-7545 e' modificato per -15.000 mld dall'art. 6/2 della L. 156/1989 ;
(3) ART. 1 / 1 e 8c : l'importo iniziale di 50.000 mld sul cap. 10.0-7711 e' modificato per 30.000 mld dall'art. 3/9a della L. 910/1986 ; per 9.000 mld stornati nel 1991 dal cap. 10.0-7552 (L. 67/1988 art. 15/29) ;
(4) ART. 1 / 1 e 8d : l'importo iniziale di 55.000 mld sul cap. 10.0-7551 e' modificato per 5.000 mld dall'art. 3/9b della L. 910/1986 ; per -10.000 mld dall'art. 6/2b della L. 156/1989 ;
(5) ART. 1 / 1 e 8f : l'importo iniziale di 275.000 mld sul cap. 10.0-7546 e' modificato per 320.000 mld dall'art. 11/28 della L. 41/1986 ; per 100.000 mld dall'art. 3/9c della L. 910/1986 ; per 50.000 mld stornati nel 1989 dal cap. 10.0-7552 (L. 67/1988 art. 15/29) ; per 5.000 mld stornati nel 1990 dal cap. 10.0-7552 (L. 67/1988 art. 15/29) ; per 42.25 mld stornati nel 1991 dal cap. 10.0-7552 (L. 67/1988 art. 15/29) ;
(6) ART. 1 / 1 e 8h : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-7552 e' modificato per 285.000 mld dall'art. 15/29 della L. 67/1988 ;
L. 331 / 1995

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 700.00 miliardi sul cap. 20.0-734 e' modificato per 50.00 miliardi dall'art. 7/8 della L.910/1986 ; per 950.00 miliardi dall'art. 7/8 C/14 della L.405/1990 ; per 200.00 miliardi dall'art. 7/8 C/20 della L.500/1992 ; per 420.00 miliardi dall'art. 20/15 della L.530/1993 ;
- (2) ART. 2 / - : l'importo iniziale di 260.00 miliardi sul cap. 20.0-734 e' modificato per 50.00 miliardi dall'art. 7/8 D/2 della L.405/1990 ; per 100.00 miliardi dall'art. 7/8 D/4 della L.415/1991 ; per 20.00 miliardi dall'art. 7/8 D/8 della L.530/1993 ; per 70.00 miliardi dall'art. 7/8 D/8 della L.725/1994 ;
- L. 335 / 1985
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 64.00 miliardi sul cap. 12.0-8101 e' modificato per -0.52 miliardi dall'art. 1/- della L.409/1989 ;
- L. 449 / 1985
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 1115.00 miliardi sul cap. 10.0-7509 e' modificato per 1200.00 miliardi dall'art. 14/1-2 della L.67/1988 ;
- L. 526 / 1985
- (1) ART. 6 / 1 e 3 : l'importo iniziale di 4075.00 miliardi sul cap. 02.0-7810 e' modificato per 2200.00 miliardi dall'art. 13/13 della L.41/1985 ; per -100.00 miliardi dall'art. 6/20 della L.155/1989 ; per -3598.00 miliardi stornati nel 1989 dal cap. 09.1-0750 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -407.00 miliardi stornati nel 1989 dal cap. 09.1-0750 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -200.00 miliardi stornati nel 1989 dal cap. 09.1-0751 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -407.00 miliardi stornati nel 1991 dal cap. 09.1-0750 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -350.00 miliardi stornati nel 1991 dal cap. 09.1-0751 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -400.00 miliardi stornati nel 1991 dal cap. 09.1-0750 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -350.00 miliardi stornati nel 1991 dal cap. 09.1-0751 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -350.00 miliardi stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7810 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; l'importo iniziale di 0.00 miliardi sul cap. 09.1-0750 e' modificato per -100.00 miliardi dall'art. C/PE/23.12 della L.403/1993 ; per 350.00 miliardi stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7810 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; l'importo iniziale di 3995.00 miliardi sul cap. 09.1-0750 e' modificato per 600.00 miliardi dall'art. 10/- della L.405/1990 ; per -3.50 miliardi dall'art. 7/8 E/6 della L.534/1993 ; per 927.00 miliardi stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7810 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per 346.00 miliardi stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7810 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per 400.00 miliardi stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7810 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; l'importo iniziale di 5073.00 miliardi sul cap. 09.1-0751 e' modificato per 900.00 miliardi dall'art. 10/- della L.405/1990 ; per -34.20 miliardi dall'art. C/PE/23.12 della L.403/1993 ; per 590.00 miliardi stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7810 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per 302.00 miliardi stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7810 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per 350.00 miliardi stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7810 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ;
- L. 652 / 1985
- (1) ART. 6 / 2 : l'importo iniziale di 36.50 miliardi sul cap. 09.0-9071 e' modificato per 13.00 miliardi stornati nel 1994 dal cap. 04.0-7083 (L.102/1990 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 1.80 miliardi sul cap. 09.0-9072 e' modificato per 6.00 miliardi dall'art. 1/- della L.469/9/1988 ;
- L. 808 / 1985
- (1) ART. 3 / 1a : l'importo iniziale di 660.00 miliardi sul cap. 13.0-7552 e' modificato per 81.00 miliardi dall'art. 7/8 D/3 della L.405/1990 ; per 150.00 miliardi dall'art. 6/1 della L.181/1991 ; per 1000.00 miliardi dall'art. 6/4 della L.237/1993 ; per 175.00 miliardi dall'art. 2/5 della L.644/1994 ; per 750.00 miliardi dall'art. 2/6 della L.644/1994 ;
- (2) ART. 3 / 1b-1c : l'importo iniziale di 750.00 miliardi sul cap. 13.0-7553 e' modificato per -120.00 miliardi dall'art. 7/8 E/10 della L.407/1989 ; per -110.00 miliardi dall'art. 6/2a della L.181/1991 ; per 20.00 miliardi dall'art. 0/00 della L.419/1992 ;
- L. 41 / 1985
- (1) ART. 11 / 10 : l'importo iniziale di 75.00 miliardi sul cap. 13.0-7543 e' modificato per 15.00 miliardi dall'art. 7/8 E/6 della L.541/1988 ; per 10.00 miliardi dall'art. 7/8 D/2 della L.407/1990 ; per 10.00 miliardi dall'art. 7/8 D/5a della L.405/1990 ; per 10.00 miliardi dall'art. 7/8 D/5 della L.415/1991 ;
- (2) ART. 12 / 4 : l'importo iniziale di 27.00 miliardi sul cap. 21.0-7542 e' modificato per 40.00 miliardi dall'art. 4/3 della L.910/1986 ; per 60.00 miliardi dall'art. 15/10 della L.67/1988 ; per -60.00 miliardi

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (10) 1° importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 21.0-5053 e' modificato per 0,80 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,02 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); 1° importo iniziale di 1,00 mlid sul cap. 21.0-5055 e' modificato per 0,10 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,10 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); 1° importo iniziale di 0,70 mlid sul cap. 21.0-5065 e' modificato per 0,20 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,10 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); 1° importo iniziale di 2,50 mlid sul cap. 21.0-5200 e' modificato per -0,30 mlid dall'art. 1/1c della L.126508/1991; per 0,10 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,01 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); 1° importo iniziale di 2,80 mlid sul cap. 21.0-5300 e' modificato per 0,02 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); 1° importo iniziale di 40,00 mlid sul cap. 21.0-6000 e' modificato per -2,00 mlid dall'art. 1/1a della L.126508/1991; per 2,50 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 1,80 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); 1° importo iniziale di 10,05 mlid sul cap. 21.0-6001 e' modificato per 0,50 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,25 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- (11) ART. 4 / 2f : 1° importo iniziale di 104,00 mlid sul cap. 21.0-2003 e' modificato per 5,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 3,00 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); 1° importo iniziale di 64,00 mlid sul cap. 21.0-2005 e' modificato per 5,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 1,50 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); 1° importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 21.0-2006 e' modificato per 6,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 1,50 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); 1° importo iniziale di 61,00 mlid sul cap. 21.0-7302 e' modificato per 3,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 10,00 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- (12) ART. 4 / 2g : 1° importo iniziale di 12,50 mlid sul cap. 21.0-8000 e' modificato per -2,20 mlid dall'art. 1/1d della L.126508/1991; per 0,20 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,40 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- (13) ART. 4 / 2d : 1° importo iniziale di 0,80 mlid sul cap. 21.0-1146 e' modificato per 1,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,21 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); 1° importo iniziale di 0,30 mlid sul cap. 21.0-1146 e' modificato per 0,25 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,08 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); 1° importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 21.0-1530 e' modificato per 0,30 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,20 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); 1° importo iniziale di 2,50 mlid sul cap. 21.0-1533 e' modificato per 3,50 mlid dall'art. 5/1 della L.1564/1994; per 0,25 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); 1° importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 21.0-1536 e' modificato per 1,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,25 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); 1° importo iniziale di 7,55 mlid sul cap. 21.0-1594 e' modificato per 0,46 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,25 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); 1° importo iniziale di 17,00 mlid sul cap. 21.0-1597 e' modificato per 2,50 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,25 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); 1° importo iniziale di 9,00 mlid sul cap. 21.0-1598 e' modificato per 1,40 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 1,20 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); 1° importo iniziale di 7,30 mlid sul cap. 21.0-1599 e' modificato per 0,50 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,20 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- (14) ART. 4 / 2e : 1° importo iniziale di 219,00 mlid sul cap. 21.0-7227 e' modificato per 0,40 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 53,30 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); 1° importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 21.0-7233 e' modificato per 4,50 mlid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,60 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- (15) ART. 4 / 3a : 1° importo iniziale di 442,00 mlid sul cap. 21.0-7100 e' modificato per 35,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 35,00 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- (16) ART. 4 / 3b : 1° importo iniziale di 20,46 mlid sul cap. 21.0-7263 e' modificato per 5,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 2,00 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,60 mlid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- (17) ART. 4 / 3c : 1° importo iniziale di 288,12 mlid sul cap. 21.0-7253 e' modificato per 105,15 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 39,40 mlid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-5008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 l'importo iniziale di 4,10 mlid sul cap. 21.0-7200 e' modificato per 1,00 mlid dall'art. 1/1a della L.195529/1991 per 1,30 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,50 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 ART. 4 / 34 : l'importo iniziale di 537,08 mlid sul cap. 21.0-7719 e' modificato per 11,00 mlid dall'art. 1/1 della L.175443/1991; per 16,50 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 3,70 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 l'importo iniziale di 47,56 mlid sul cap. 21.0-7719 e' modificato per 2,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 12,80 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- (17)
 ART. 4 / 35 : l'importo iniziale di 3,00 mlid sul cap. 21.0-7291 e' modificato per 1,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 1,00 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 l'importo iniziale di 25,00 mlid sul cap. 21.0-7292 e' modificato per 5,80 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 1,00 mlid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 l'importo iniziale di 7,50 mlid sul cap. 21.0-7293 e' modificato per -0,35 mlid dall'art. 1/1b della L.195529/1991; per 1,50 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 2,00 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,40 mlid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 l'importo iniziale di 78,00 mlid sul cap. 21.0-7294 e' modificato per -5,00 mlid dall'art. 1/1c della L.195529/1991; per 3,50 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 l'importo iniziale di 02,50 mlid sul cap. 21.0-7294 e' modificato per 5,00 mlid dall'art. 1/1d della L.195529/1991; per 5,00 mlid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 l'importo iniziale di 112,00 mlid sul cap. 21.0-9085 e' modificato per 6,00 mlid dall'art. 21/5ter della L.554/1994; per 21,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 17,50 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 ART. 4 / 36 : l'importo iniziale di 47,00 mlid sul cap. 21.0-8267 e' modificato per 10,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 6,60 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 7,00 mlid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- (18)
 ART. 4 / 37 : l'importo iniziale di 8,20 mlid sul cap. 21.0-9221 e' modificato per 3,00 mlid dall'art. 21/1a della L.539/1993; per 5,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,20 mlid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- (19)
 ART. 4 / 38 : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 21.0-4009 e' modificato per 0,28 mlid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 l'importo iniziale di 10,70 mlid sul cap. 21.0-4013 e' modificato per 0,17 mlid dall'art. 1/1a della L.168091/1991; per 2,50 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 2,80 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 l'importo iniziale di 12,70 mlid sul cap. 21.0-4017 e' modificato per 0,02 mlid dall'art. 1/1b della L.168091/1991; per 3,50 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 3,50 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 3,50 mlid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 21.0-4063 e' modificato per 0,12 mlid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 l'importo iniziale di 202,50 mlid sul cap. 21.0-8223 e' modificato per 16,95 mlid dall'art. 1/1 della L.105191/1991; per 35,00 mlid dall'art. 1/1 della L.497/1994; per 52,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 46,80 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 17,55 mlid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- (20)
 ART. 4 / 39 : l'importo iniziale di 2,40 mlid sul cap. 21.0-4053 e' modificato per 0,05 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,15 mlid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 21.0-4054 e' modificato per 0,02 mlid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 21.0-4055 e' modificato per 0,02 mlid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 l'importo iniziale di 20,00 mlid sul cap. 21.0-4073 e' modificato per 3,50 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 0,15 mlid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- (21)
 ART. 4 / 39 : l'importo iniziale di 6,00 mlid sul cap. 21.0-1140 e' modificato per 3,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 2,00 mlid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- (22)
 ART. 4 / 39 : l'importo iniziale di 51,00 mlid sul cap. 21.0-7411 e' modificato per 0,75 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 l'importo iniziale di 5,88 mlid sul cap. 21.0-1003 e' modificato per 8,35 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
 ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 500,00 mlid sul cap. 04.0-7027 e' modificato per -25,00 mlid dall'art. 7/65 l/1b della L.497/1993; per 100,00 mlid dall'art. 14/1 della L.405/1990; per 68,00 mlid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 100,00 mlid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (1) ART. 30 / 1 : l'importo iniziale di 95,00 mlid sul cap. 02.0-7647 e' modificato per 17,00 mlid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0701 (L.89/1986 art.30/1) ; per 34,00 mlid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0702 (L.89/1986 art.30/1) ; per 34,00 mlid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0703 (L.89/1986 art.30/1) ; per 3,00 mlid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0701 (L.89/1986 art.30/1) ; per -1,00 mlid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0702 (L.89/1986 art.30/1) ; per -6,00 mlid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0703 (L.89/1986 art.30/1) ; per 3,00 mlid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7647 (L.89/1986 art.30/1) ; per 3,00 mlid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7647 (L.89/1986 art.30/1) ; per 1,00 mlid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7647 (L.89/1986 art.30/1) ; per 6,00 mlid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7647 (L.89/1986 art.30/1) ;
- (2) ART. 8 / 1 : l'importo iniziale di 120,00 mlid sul cap. 09.0-7276 e' modificato per -6,15 mlid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0784 (L.89/1986 art.8/1) ; per -42,85 mlid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0784 (L.89/1986 art.8/1) ; per -31,00 mlid stornati nel 1991 al cap. 09.1-0784 (L.89/1986 art.8/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 09.1-0784 e' modificato per 46,15 mlid stornati nel 1989 dal cap. 09.0-7276 (L.89/1986 art.8/1) ; per 42,85 mlid stornati nel 1990 dal cap. 09.0-7276 (L.89/1986 art.8/1) ; per 31,00 mlid stornati nel 1991 dal cap. 09.0-7276 (L.89/1986 art.8/1) ;
- L. 886 / 1986
- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 13.0-6559 e' modificato per 7,10 mlid dall'art. 15/79 della L.67/1988 ; per -0,55 mlid dall'art. 1/9 della L.200/05/1990 ; l'importo iniziale di 35,00 mlid sul cap. 13.0-7910 e' modificato per 52,90 mlid dall'art. 15/79 della L.67/1988 ; per -4,88 mlid dall'art. 15/1 della L.405/1990 ; per -31,34 mlid dall'art. 1/8 della L.200/05/1990 ;
- L. 910 / 1986
- (1) ART. 2 / 6 : l'importo iniziale di 10000,00 mlid sul cap. 02.0-7843 e' modificato per 8800,00 mlid dall'art. 1/1 della L.385/1990 ; per -875,00 mlid dall'art. 1/2 della L.385/1990 ; per -1950,00 mlid stornati nel 1990 al cap. 10.1-0535 (L.385/1990 art.1/1) ; per -3600,00 mlid stornati nel 1991 al cap. 10.1-0535 (L.385/1990 art.1/1) ; per 10.1-0535 (L.385/1990 art.1/1) ; per -3350,00 mlid stornati nel 1992 al cap. 10.1-0535 (L.385/1990 art.1/1) ; per 3350,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7843 (L.385/1990 art.1/1) ; per 3600,00 mlid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7843 (L.385/1990 art.1/1) ;
- (2) ART. 7 / 15 : l'importo iniziale di 1600,00 mlid sul cap. 02.0-7839 e' modificato per -1150,07 mlid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0749 (L.910/1986 art.7/15a) ; per -346,93 mlid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0749 (L.910/1986 art.7/15a) ; per -10,00 mlid stornati nel 1991 al cap. 09.1-0749 (L.910/1986 art.7/15a) ; l'importo iniziale di 350,00 mlid sul cap. 02.0-7840 e' modificato per -2,00 mlid dall'art. 1/4 E/4 della L.725/1994 ; l'importo iniziale di 1000,00 mlid sul cap. 02.0-7841 e' modificato per -659,00 mlid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0722 (L.910/1986 art.7/15a) ; per -221,00 mlid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0722 (L.910/1986 art.7/15a) ; per 300,00 mlid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0907 (L.910/1986 art.7/15a) ; per -224,00 mlid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0907 (L.910/1986 art.7/15a) ; per -53,00 mlid stornati nel 1991 al cap. 09.1-0907 (L.910/1986 art.7/15a) ;
- (3) ART. 7 / 15a : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 09.1-0749 e' modificato per 1150,07 mlid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7839 (L.910/1986 art.7/15) ; per 346,93 mlid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7839 (L.910/1986 art.7/15) ; per 10,00 mlid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7839 (L.910/1986 art.7/15) ;
- (4) ART. 7 / 15a : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 09.1-0722 e' modificato per 659,00 mlid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7841 (L.910/1986 art.7/15) ; per 221,00 mlid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7841 (L.910/1986 art.7/15) ;
- (5) ART. 7 / 15a : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 09.1-0907 e' modificato per 224,00 mlid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7842 (L.910/1986 art.7/15) ; per 224,00 mlid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7842 (L.910/1986 art.7/15) ; per 53,00 mlid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7842 (L.910/1986 art.7/15) ; per 23,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7842 (L.910/1986 art.7/15) ;
- L. 66 / 1987
- (1) ART. 2 / 1bis : l'importo iniziale di 2700,00 mlid sul cap. 01.0-7835 e' modificato per 1200,00 mlid dall'art. 15/77 della L.67/1988 ; per 1720,00 mlid dall'art. 1/1 della L.288/1989 ; per 10,00 mlid dall'art. 1/48 della L.725/1994 ;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (2) ART. 2 / 1 ter : l'importo iniziale di 50,00 mld sul cap. 01.0-7034 e' modificato per 40,00 mld dall'art. 15/6 della L.67/1988 ; per 40,00 mld dall'art. 2/1 della L.268/1989 ; per -0,25 mld dall'art. 2/1 della L.406/1990 ; per -0,06 mld dall'art. 1/5 della L.200436/1990 ; per 180,00 mld dall'art. 2/3 della L.432/1991 ; per 10,00 mld dall'art. 1/6 D/36 della L.75/1994 ;
- L. 121 / 1987
- (1) ART. 3 art. 1 : l'importo iniziale di 90,00 mld sul cap. 13.0-8045 e' modificato per 150,00 mld dall'art. 15/42 della L.67/1988 ; per 50,00 mld dall'art. 1/6 D/7 della L.405/1990 ; per -29,23 mld dall'art. 1/6 della L.200436/1990 ; per 50,00 mld dall'art. 1/6 D/9 della L.415/1991 ; per -0,03 mld dall'art. 1/1 della L.197953/1991 ; per 60,00 mld dall'art. 4/1 della L.23/1993 ; per 50,00 mld dall'art. 1/6 D/10 della L.725/1994 ;
- L. 399 / 1987
- (1) ART. 1 e 7 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 13.0-7555 e' modificato per 70,00 mld dall'art. 15/26 della L.67/1988 ;
- (2) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 40,00 mld sul cap. 13.0-7301 e' modificato per 90,00 mld dall'art. 15/26 della L.67/1988 ; per 100,00 mld dall'art. 1/1 della L.174/1990 ; per 100,00 mld dall'art. 1/1 della L.301/1991 ; per 50,00 mld dall'art. 1/19 della L.644/1994 ; per 50,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 13.0-7553 (L.644/1994 art.1/1b) ; per -0,94 mld stornati nel 1990 al cap. 02.0-5032 (L.200436/1990 art.1/1) ;
- L. 449 / 1987
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 30,00 mld sul cap. 18.0-7503 e' modificato per 32,00 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ;
 l'importo iniziale di 65,46 mld sul cap. 18.0-7604 e' modificato per 64,34 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ;
 l'importo iniziale di 24,98 mld sul cap. 18.0-8005 e' modificato per 199,97 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ;
 l'importo iniziale di 222,39 mld sul cap. 18.0-8112 e' modificato per 291,70 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ;
 l'importo iniziale di 18,24 mld sul cap. 18.0-8209 e' modificato per 53,02 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ;
 l'importo iniziale di 25,63 mld sul cap. 18.0-8252 e' modificato per 3,98 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ;
- L. 545 / 1987
- (1) ART. 1 / 4 : l'importo iniziale di 32,88 mld sul cap. 18.0-8028 e' modificato per -7,20 mld stornati nel 1992 al cap. 18.0-8113 (L.545/1987 art.1/4) ; per -7,70 mld stornati nel 1993 al cap. 18.0-8113 (L.545/1987 art.1/4) ;
 l'importo iniziale di 76,64 mld sul cap. 18.0-8113 e' modificato per 7,20 mld stornati nel 1992 dal cap. 18.0-8028 (L.545/1987 art.1/4) ; per 7,70 mld stornati nel 1993 dal cap. 18.0-8028 (L.545/1987 art.1/4) ;
- L. 66 / 1988
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 860,00 mld sul cap. 03.0-3136 e' modificato per -105,44 mld dall'art. 5/bis della L.216/1992 ;
- L. 67 / 1988
- (1) ART. 13 / 15 : l'importo iniziale di 277,00 mld sul cap. 10.0-7210 e' modificato per -50,00 mld dall'art. 6/1a della L.246/1989 ;
- (2) ART. 13 / 20 : l'importo iniziale di 75,00 mld sul cap. 10.0-7305 e' modificato per -7,50 mld dall'art. 6/2- della L.155/1989 ; per -42,50 mld dall'art. 16/1 della L.240/1990 ;
- (3) ART. 15 / 16 : l'importo iniziale di 500,00 mld sul cap. 21.0-7966 e' modificato per -27,50 mld dall'art. 1/7 della L.200436/1990 ; per -37,40 mld dall'art. 0/000 della L.419/1992 ;
- (4) ART. 15 / 1a : l'importo iniziale di 415,00 mld sul cap. 13.0-7592 e' modificato per 50,00 mld dall'art. 1/6 D/6b della L.415/1991 ; per 50,00 mld dall'art. 0/000 della L.421/1991 ;
- (5) ART. 15 / 1c : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-7746 e' modificato per 300,00 mld dall'art. 5/vert della L.23/1993 ;
 l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-7794 e' modificato per 25,00 mld dall'art. 5/vert della L.23/1993 ;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (6) ART. 15 / 22 : l'importo iniziale di 500,00 mlid sul cap. 02.0-8022 e' modificato per 29,00 mlid dall'art. 0/0 della L.317/1991 ;
- (7) ART. 17 / 30 : l'importo iniziale di 270,00 mlid sul cap. 09.0-8882 e' modificato per 10,00 mlid dall'art. 1/6 0/12e della L.725/1994 ;
- L. 160 / 1989
- (1) ART. 6 / 1 e 10 : l'importo iniziale di 533,00 mlid sul cap. 14.0-8048 e' modificato per 300,00 mlid dall'art. 7/1 della L.169/1991 ;
- L. 122 / 1989
- (1) ART. 4 / 3 : l'importo iniziale di 5250,00 mlid sul cap. 01.0-7651 e' modificato per -4150,00 mlid dall'art. 12/1b della L.537/1993 ;
- L. 181 / 1989
- (1) ART. 7 / 1 : l'importo iniziale di 660,00 mlid sul cap. 13.0-7553 e' modificato per 50,00 mlid dall'art. 1/6 0/8 della L.415/1991 ; per 40,00 mlid dall'art. 1/6 0/7 della L.500/1992 ; per 100,00 mlid dall'art. 5/0/3 della L.237/1993 ; per 50,00 mlid dall'art. 1/6 0/11 della L.547/1994 ; per 50,00 mlid dall'art. 1/1/4 della L.547/1994 ; per 50,00 mlid dall'art. 1/11 della L.644/1994 ; per 100,00 mlid dall'art. 1/6 0/13 della L.725/1994 ; per -10,00 mlid dall'art. 1/6 0/7 della L.725/1994 ; per -50,00 mlid stornati nel 1994 al cap. 13.0-7501 (L.389/1989 art.3/1) ;
- L. 183 / 1989
- (1) ART. 30 / 3 : l'importo iniziale di 20,00 mlid sul cap. 02.0-9009 e' modificato per -20,00 mlid dall'art. 5/4 della L.195/1991 ;
- (2) ART. 30 / 3a : l'importo iniziale di 60,00 mlid sul cap. 09.0-7746 e' modificato per 25,00 mlid dall'art. 4/4 della L.505/1992 ; per 15,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; per 2,00 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ;
- (3) ART. 31 / 5 : l'importo iniziale di 1310,17 mlid sul cap. 02.0-9009 e' modificato per -130,00 mlid dall'art. 5/4a della L.195/1991 ; per 150,00 mlid dall'art. 1/6 0/8 della L.500/1992 ; per 750,00 mlid dall'art. 1/6 0/20 della L.539/1993 ; per 300,00 mlid dall'art. 1/6 0/20 della L.725/1994 ; per -180,17 mlid stornati nel 1993 al cap. 01.0-7652 (L.607/1989 art.0/0) ; per -15,00 mlid stornati nel 1992 al cap. 09.0-7749 (L.183/1989 art.31/5a) ; per -24,79 mlid stornati nel 1992 al cap. 01.0-7760 (L.183/1989 art.31/5) ; per -175,00 mlid stornati nel 1992 al cap. 01.0-7760 (L.183/1989 art.31/5) ; per -305,00 mlid stornati nel 1993 al cap. 09.0-7749 (L.183/1989 art.31/5a) ; per -17,50 mlid stornati nel 1993 al cap. 01.0-7760 (L.183/1989 art.31/5) ; per -1,00 mlid stornati nel 1993 al cap. 09.0-7511 (L.505/1992 art.1/6) ; per -2,00 mlid stornati nel 1993 al cap. 09.0-7749 (L.505/1992 art.4/4) ; per -3,00 mlid stornati nel 1993 al cap. 18.0-8106 (L.505/1992 art.9/1) ; per -2,00 mlid stornati nel 1993 al cap. 09.0-7765 (L.505/1992 art.4/1) ;
- (4) ART. 31 / 5a : l'importo iniziale di 63,75 mlid sul cap. 01.0-7701 e' modificato per 4,00 mlid dall'art. 1/1b della L.554/1994 ; per 10,00 mlid stornati nel 1993 dal cap. 09.0-7749 (L.183/1989 art.31/5a) ; l'importo iniziale di 976,63 mlid sul cap. 09.0-7749 e' modificato per 150,00 mlid dall'art. 10/1a della L.539/1993 ; per 175,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; per 305,00 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; per -25,00 mlid stornati nel 1992 al cap. 01.0-7652 (L.505/1992 art.1/1) ; per -10,00 mlid stornati nel 1993 al cap. 01.0-7701 (L.183/1989 art.31/5a) ;
- (5) ART. 31 / 5b : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 09.0-7750 e' modificato per 60,00 mlid dall'art. 4/1 della L.505/1992 ; per 10,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; per -10,00 mlid stornati nel 1992 al cap. 02.0-2001 (L.324/1992 art.0/0) ; l'importo iniziale di 120,00 mlid sul cap. 09.0-7755 e' modificato per 47,00 mlid dall'art. 4/1 della L.505/1992 ; per 55,00 mlid dall'art. 1/6 0/20 della L.725/1994 ; per 22,00 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ;
- L. 205 / 1989
- (1) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 697,00 mlid sul cap. 02.0-7764 e' modificato per -67,00 mlid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0789 (L.205/1989 art.5/1) ; per -16,50 mlid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0790 (L.205/1989 art.5/1) ; per -373,00 mlid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0789 (L.205/1989 art.5/1) ; per -220,30 mlid stornati nel 1991 al cap. 09.1-0790 (L.205/1989 art.5/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 09.1-0789 e' modificato per 87,50 mlid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7764 (L.205/1989 art.5/1) ; per 373,00 mlid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7764 (L.205/1989 art.5/1) ;

P

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 09.1-0790 e' modificato per 16,50 mlid stornati nel 1990 del cap. 02.0-7764 (L.206/1989 art.5/1) ; per 220,50 mlid stornati nel 1991 del cap. 02.0-7764 (L.262/1989 art.5/1) ;

L. 234 / 1989

- (1) ART. 0 / 0 : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 10.0-7709 e' modificato per 35,00 mlid dall'art. 1/1d della L.431/1991 ;
- (2) ART. 0 / 00 : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 10.0-7710 e' modificato per 50,00 mlid dall'art. 2/1a della L.343/1995 ;
- (3) ART. 2 / 1 e 10 : l'importo iniziale di 449,00 mlid sul cap. 10.0-7703 e' modificato per 15,00 mlid dall'art. 1/1 della L.107/1991 ; per 1746,00 mlid dall'art. 1/1 della L.431/1991 ; per 600,00 mlid dall'art. 11/1 della L.237/1993 ; per 1720,00 mlid dall'art. 2/1 e 4 della L.132/1994 ; per 1765,00 mlid dall'art. 2/1a della L.343/1995 ;
- (4) ART. 27 / 1 e 3 : l'importo iniziale di 64,00 mlid sul cap. 10.0-7951 e' modificato per 100,00 mlid dall'art. 1/3 della L.107/1991 ; per 120,00 mlid dall'art. 11/4 della L.237/1993 ; per 30,00 mlid dall'art. 2/1d della L.343/1995 ;
- (5) ART. 37 / 3 - 6 : l'importo iniziale di 780,00 mlid sul cap. 10.0-7701 e' modificato per 100,00 mlid dall'art. 11/3 della L.237/1993 ; per 422,65 mlid dall'art. 11/1a della L.539/1993 ; per 230,00 mlid dall'art. 2/13 della L.132/1994 ; per 103,00 mlid dall'art. 2/2 della L.343/1995 ;
- (6) ART. 6 / 9 : l'importo iniziale di 47,00 mlid sul cap. 10.0-7704 e' modificato per 100,00 mlid dall'art. 1/1b della L.431/1991 ; per 100,00 mlid dall'art. 2/1 della L.132/1994 ; per 75,00 mlid dall'art. 2/1c della L.343/1995 ;
- (7) ART. 7 / 5 : l'importo iniziale di 15,00 mlid sul cap. 10.0-7705 e' modificato per 10,00 mlid dall'art. 1/1c della L.431/1991 ;
- (8) ART. 9 - 12 / 4 : l'importo iniziale di 306,00 mlid sul cap. 10.0-7706 e' modificato per 467,50 mlid dall'art. 1/2 della L.107/1991 ; per 510,00 mlid dall'art. 2/1 della L.431/1991 ; per 200,00 mlid dall'art. 11/2 della L.237/1993 ; per 860,00 mlid dall'art. 2/12 e 5 della L.132/1994 ; per 1205,00 mlid dall'art. 2/1b della L.343/1995 ;

L. 246 / 1989

- (1) ART. 1 / 2 : l'importo iniziale di 600,00 mlid sul cap. 01.0-7652 e' modificato per 117,05 mlid dall'art. 3/1 della L.559/1993 ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 01.0-7657 e' modificato per 234,66 mlid dall'art. 3/1 della L.559/1993 ;

L. 274 / 1989

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 1000,00 mlid sul cap. 20.0-7508 e' modificato per 400,00 mlid dall'art. 7/6 D/12 della L.539/1993 ; per 469,00 mlid dall'art. 7/6 D/14 della L.725/1994 ;

L. 283 / 1989

- (1) ART. 2bis / 4 : l'importo iniziale di 1276,00 mlid sul cap. 19.0-7708 e' modificato per -29,65 mlid dall'art. 23/1 della L.409/1989 ; per 50,00 mlid dall'art. 7/6 D/14 della L.415/1991 ;

L. 305 / 1989

- (1) ART. 11 / 4 : l'importo iniziale di 28,45 mlid sul cap. 19.0-7714 e' modificato per -28,45 mlid dall'art. 23/2 della L.406/1990 ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 19.0-8060 e' modificato per 5,00 mlid dall'art. 7/6 D/10c della L.415/1991 ; per 14,20 mlid dall'art. 1/1c della L.554/1994 ;
- (2) ART. 12 / 1 : l'importo iniziale di 28,65 mlid sul cap. 19.0-8001 e' modificato per -7,06 mlid dall'art. 23/2b della L.406/1990 ; per 7,00 mlid dall'art. 7/6 D/6 della L.415/1991 ;
- (3) ART. 13 / - : l'importo iniziale di 194,00 mlid sul cap. 19.0-7951 e' modificato per -54,00 mlid dall'art. 23/2a della L.406/1990 ;
- (4) ART. 15 / 2 : l'importo iniziale di 1,00 mlid sul cap. 19.0-7716 e' modificato per -1,00 mlid dall'art. 23/1c della L.406/1990 ;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (5) ART. 7 / 3 : l'importo iniziale di 351,50 mlid sul cap. 29.0-8502 e' modificato per 19,00 mlid dall'art. 196/0706 della L. 455/1991 ;
 - (6) ART. 8 / 2 : l'importo iniziale di 518,25 mlid sul cap. 19.0-7712 e' modificato per 19,00 mlid dall'art. 196/0706 della L. 455/1991 ;
 - (7) ART. A / 0 : l'importo iniziale di 69,65 mlid sul cap. 19.0-7001 e' modificato per -21,65 mlid dall'art. 251/a della L. 409/1989 ;
- L. 424 / 1989
- (1) ART. 1 / 8 e 12 : l'importo iniziale di 204,00 mlid sul cap. 01.0-7035 e' modificato per 20,00 mlid dall'art. 196/0710 della L. 405/1990 ; per 90,00 mlid dall'art. 872 della L. 156/1991 ; per 20,00 mlid dall'art. 273 della L. 284/1991 ;
- L. 38 / 1990
- (1) ART. 27 / 2 : l'importo iniziale di 50,00 mlid sul cap. 13.0-7556 e' modificato per 200,00 mlid dall'art. 1/1 della L. 42/1991 ;
- L. 57 / 1990
- (1) ART. 1 / 2a : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 01.0-7370 e' modificato per 61,00 mlid dall'art. 870 della L. 156/1991 ; per 30,00 mlid dall'art. 196/0713 della L. 415/1991 ; per 20,00 mlid dall'art. 196/0710 della L. 507/1992 ; per 15,00 mlid stornati nel 1992 al cap. 19.0-7626 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per -1,00 mlid stornati nel 1992 al cap. 20.0-7521 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per 20,00 mlid stornati nel 1992 al cap. 10.0-7602 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per 19,00 mlid stornati nel 1992 al cap. 10.0-8053 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per -4,00 mlid stornati nel 1992 al cap. 19.0-7601 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per -1,30 mlid stornati nel 1993 al cap. 10.0-7627 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per 5,00 mlid stornati nel 1992 al cap. 20.0-7603 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per -20,50 mlid stornati nel 1993 al cap. 19.0-7625 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per -14,41 mlid stornati nel 1993 al cap. 20.0-7403 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per 7,20 mlid stornati nel 1993 al cap. 20.0-7621 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per -0,03 mlid stornati nel 1991 al cap. 20.0-7522 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per -1,00 mlid stornati nel 1993 al cap. 20.0-7522 e' modificato per 0,03 mlid stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ;
 - (2) ART. 1 / 2b : l'importo iniziale di 68,00 mlid sul cap. 10.0-7602 e' modificato per 24,00 mlid dall'art. 196/0710 della L. 405/1990 ; per 9,00 mlid dall'art. 871 della L. 156/1991 ; per 16,00 mlid stornati nel 1992 al cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per 1,30 mlid stornati nel 1991 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per 1,70 mlid stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ;
 - (3) ART. 1 / 2c : l'importo iniziale di 5,00 mlid sul cap. 19.0-7717 e' modificato per -5,00 mlid dall'art. 1/1 della L. 195/1991 ;
 - (4) ART. 1 / 2d : l'importo iniziale di 10,00 mlid sul cap. 20.0-7403 e' modificato per 3,00 mlid dall'art. 196/0710 della L. 405/1990 ; per 5,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per 14,37 mlid stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per -7,50 mlid stornati nel 1993 al cap. 20.0-7627 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; l'importo iniziale di 13,10 mlid sul cap. 20.0-7525 e' modificato per 7,50 mlid stornati nel 1993 dal cap. 20.0-7403 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 20.0-7523 e' modificato per 1,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per 1,00 mlid stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ;
 - (5) ART. 1 / 2e : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 19.0-7601 e' modificato per 3,00 mlid dall'art. 196/0710 della L. 405/1990 ; per 4,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ;
 - (6) ART. 1 / 2f : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 19.0-7625 e' modificato per 3,00 mlid dall'art. 871c della L. 156/1991 ; per 15,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per 26,50 mlid stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ;
- L. 67 / 1990
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 340,00 mlid sul cap. 21.0-7969 e' modificato per 200,00 mlid dall'art. 1/1 della L. 252/1991 ; per -140,00 mlid dall'art. 1/1 della L. 1046/1991 ;
- L. 102 / 1990

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (1) ART. 1 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 235,00 mlrd sul cap. 04.0-7083 e' modificato per -15,00 mlrd dall'art. 746 E7 della L.538/1993 ; per -53,50 mlrd stornati nel 1992 al cap. 09.0-7752 (L.102/1990 art.1/1 e 2) ; per -13,00 mlrd stornati nel 1994 al cap. 03.0-9071 (L.384/1994 art.7/4) ; l'importo iniziale di 0,00 mlrd sul cap. 08.0-7752 e' modificato per 53,50 mlrd stornati nel 1992 dal cap. 04.0-7083 (L.102/1990 art.1/1 e 2) ;
- L. 136 / 1990
- (1) ART. 1 / 1b : l'importo iniziale di 2100,00 mlrd sul cap. 17.0-8064 e' modificato per -1405,00 mlrd dall'art. 20/1 della L.501/1992 ;
- L. 209 / 1990
- (1) ART. 1 / 4 e 6 : l'importo iniziale di 20,00 mlrd sul cap. 21.0-7539 e' modificato per 165,00 mlrd dall'art. 746 D/13 della L.538/1993 ; per 95,00 mlrd dall'art. 746 D/15 della L.725/1994 ;
- L. 240 / 1990
- (1) ART. 17 / - : l'importo iniziale di 155,00 mlrd sul cap. 10.0-7309 e' modificato per -40,00 mlrd dall'art. 1/5 della L.04/1995 ;
- (2) ART. 6 / 4 : l'importo iniziale di 1050,00 mlrd sul cap. 10.0-7308 e' modificato per -15,00 mlrd dall'art. 746 E/5 della L.500/1992 ;
- L. 245 / 1990
- (1) ART. 17 / 1 : l'importo iniziale di 207,00 mlrd sul cap. 20.0-7102 e' modificato per -40,00 mlrd dall'art. 7/2 della L.243/1993 ;
- L. 356 / 1990
- (1) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 101,00 mlrd sul cap. 02.0-7846 e' modificato per -5,00 mlrd stornati nel 1990 al cap. 09.1-0912 (L.366/1990 art.5/1) ; per -9,00 mlrd stornati nel 1991 al cap. 09.1-0912 (L.366/1990 art.5/1) ; per -42,00 mlrd stornati nel 1992 al cap. 09.1-0912 (L.366/1990 art.5/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mlrd sul cap. 09.1-0912 e' modificato per 5,00 mlrd stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7846 (L.366/1990 art.5/1) ; per 9,00 mlrd stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7846 (L.366/1990 art.5/1) ; per 42,00 mlrd stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7846 (L.366/1990 art.5/1) ;
- L. 360 / 1990
- (1) ART. 6 / 1 : l'importo iniziale di 110,00 mlrd sul cap. 10.0-7211 e' modificato per 20,00 mlrd dall'art. 746 D/15 della L.538/1993 ;
- L. 366 / 1990
- (1) ART. 8 / 2 - 3 : l'importo iniziale di 75,00 mlrd sul cap. 10.0-7310 e' modificato per 25,00 mlrd dall'art. 11/1b della L.538/1993 ;
- L. 366 / 1990
- (1) ART. 10 / 1 : l'importo iniziale di 339,00 mlrd sul cap. 01.0-7653 e' modificato per 40,00 mlrd dall'art. 746 C/7 della L.500/1992 ; per -39,00 mlrd dall'art. 20is/1 della L.243/1993 ; per 59,20 mlrd dall'art. 2/1 della L.538/1993 ; per 100,00 mlrd dall'art. 746 C/11 della L.725/1994 ; per -0,50 mlrd stornati nel 1992 al cap. 02.0-7803 (L.274/1996 art.0/0) ;
- L. 401 / 1990
- (1) ART. 21 / 1 : l'importo iniziale di 5,00 mlrd sul cap. 06.0-8001 e' modificato per 1,06 mlrd dall'art. 0/0000 della L.419/1992 ;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- L. 431 / 1990
- (1) ART. 1 / 1 : 1° importo iniziale di 11.00 miliardi sul cap. 18.0-7606 e modificato per 4.00 miliardi dall'art. 18/1 della L.539/1993 ;
- L. 200436 / 1990
- (1) ART. 3 / 1 : 1° importo iniziale di 0.00 miliardi sul cap. 02.0-8022 e modificato per 0.84 miliardi stornati nel 1990 dal cap. 13.0-7301 (L.399/1987 art.3/1) ; per 0.67 miliardi stornati nel 1992 dal cap. 10.0-8664 (L.41/1992 art.20/1c) ; per 0.33 miliardi stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8664 (L.26/1991 art.1/1) ;
- L. 10 / 1991
- (1) ART. 38 / 1 : 1° importo iniziale di 282.60 miliardi sul cap. 13.0-7715 e modificato per -10.00 miliardi dall'art. 1/6 E/7 della L.500/1992 ;
- (2) ART. 38 / 2a : 1° importo iniziale di 1337.30 miliardi sul cap. 13.0-7717 e modificato per -51.50 miliardi dall'art. 1/6 E/7a 199 della L.500/1992 ; per -878.80 miliardi dall'art. 12/1 della L.537/1993 ;
- (3) ART. 38 / 2b : 1° importo iniziale di 199.40 miliardi sul cap. 13.0-7718 e modificato per -7.60 miliardi dall'art. 1/6 E/7b della L.500/1992 ; per 0.60 miliardi dall'art. 1/1d della L.554/1994 ;
- (4) ART. 38 / 2c : 1° importo iniziale di 66.00 miliardi sul cap. 13.0-7719 e modificato per -3.50 miliardi dall'art. 1/6 E/7c della L.500/1992 ; per -0.50 miliardi dall'art. 1/1e della L.554/1994 ;
- (5) ART. 38 / 4 : 1° importo iniziale di 721.70 miliardi sul cap. 13.0-7716 e modificato per -27.40 miliardi dall'art. 1/6 E/7d della L.500/1992 ;
- L. 19 / 1991
- (1) ART. 14 / 1 : 1° importo iniziale di 24.00 miliardi sul cap. 02.0-8665 e modificato per 6.00 miliardi dall'art. 59/1 della L.542/1993 ;
- (2) ART. 7 / 1 : 1° importo iniziale di 90.00 miliardi sul cap. 02.0-8666 e modificato per -69.00 miliardi dall'art. 2/13 della L.237/1993 ; per -8.00 miliardi stornati nel 1993 al cap. 02.0-8777 (L.19/1991 art.7/2a) ;
- (3) ART. 7 / 2a : 1° importo iniziale di 0.00 miliardi sul cap. 02.0-8777 e modificato per 165.00 miliardi dall'art. 2/13b della L.237/1993 ; per 8.00 miliardi stornati nel 1993 dal cap. 02.0-8686 (L.19/1991 art.7/1) ; per 12.00 miliardi stornati nel 1993 dal cap. 02.0-8775 (L.19/1991 art.ver./ver1) ;
- (4) ART. 9 / 6 : 1° importo iniziale di 60.00 miliardi sul cap. 13.0-7562 e modificato per -30.00 miliardi dall'art. 2/16 della L.237/1993 ; per -10.00 miliardi stornati nel 1993 al cap. 02.0-8776 (L.19/1991 art.ver./ver1) ;
- (5) ART. ver1 / ver1 : 1° importo iniziale di 432.00 miliardi sul cap. 02.0-8776 e modificato per -12.00 miliardi dall'art. 0/00000 della L.419/1992 ; per -98.00 miliardi dalla L.237/1993 ; per 2.00 miliardi dall'art. 1/2 della L.542/1993 ; per -12.00 miliardi stornati nel 1993 al cap. 02.0-8777 (L.19/1991 art.7/2a) ; per 10.00 miliardi stornati nel 1993 dal cap. 02.0-8776 e modificato per 42.00 miliardi dall'art. ver1 / ver1 della L.237/1993 ; per 10.00 miliardi stornati nel 1993 dal cap. 13.0-7567 (L.19/1991 art.9/6) ;
- L. 208 / 1991
- (1) ART. 1 / 1 - 2 : 1° importo iniziale di 50.00 miliardi sul cap. 02.0-7878 e modificato per -8.50 miliardi stornati nel 1994 al cap. 04.0-7061 (L.261/1976 art.3/-) ;
- L. 233 / 1991
- (1) ART. 1 e 4 / 0 : 1° importo iniziale di 46.00 miliardi sul cap. 18.0-8121 e modificato per 10.00 miliardi dall'art. 1/6 D/26 della L.538/1993 ;
- L. 358 / 1991

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (1) ART. 9 / 4 : l'importo iniziale di 200,00 mlid sul cap. 03.0-7653 e' modificato per -20,00 mlid dall'art. 7/6 della L.500/1992 ; per 100,00 mlid stornati nel 1993 dal cap. 03.0-7903 (L.358/1991 art.9/4) ; l'importo iniziale di 100,00 mlid sul cap. 03.0-7903 e' modificato per -100,00 mlid stornati nel 1993 al cap. 03.0-7653 (L.358/1991 art.9/4) ;
- L. 360 / 1991
- (1) ART. 2 / 3a : l'importo iniziale di 2,00 mlid sul cap. 10.0-7513 e' modificato per 60,00 mlid dall'art. 2/2 della L.138/1992 ;
- L. 362 / 1991
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 2,42 mlid sul cap. 02.0-8011 e' modificato per 114,00 mlid dall'art. 1/1 della L.114/1992 ;
- L. 416 / 1991
- (1) ART. 0 / 0000 : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 02.0-7968 e' modificato per 99,37 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ; per 27,59 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;
- L. 430 / 1991
- (1) ART. 1 / 5 : l'importo iniziale di 1500,00 mlid sul cap. 02.0-7682 e' modificato per -20,00 mlid dall'art. 6/1 della L.446/1993 ; per 13,00 mlid dall'art. 7/6 0/18 della L.725/1994 ;
- L. 68 / 1992
- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 547,00 mlid sul cap. 10.0-7294 e' modificato per -133,50 mlid dall'art. 1/5a della L.84/1995 ;
- L. 140 / 1992
- (1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 21.0-8217 e' modificato per 451,00 mlid dall'art. 1/2 della L.237/1993 ; per 200,00 mlid dall'art. 2/2 della L.644/1994 ;
- L. 146 / 1992
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 25,00 mlid sul cap. 18.0-7602 e' modificato per 69,17 mlid dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; l'importo iniziale di 24,00 mlid sul cap. 18.0-7606 e' modificato per 12,50 mlid dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; l'importo iniziale di 5,00 mlid sul cap. 18.0-7607 e' modificato per 6,00 mlid dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; l'importo iniziale di 3,00 mlid sul cap. 18.0-7601 e' modificato per 11,50 mlid dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; l'importo iniziale di 95,00 mlid sul cap. 18.0-8001 e' modificato per 22,74 mlid dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; l'importo iniziale di 131,00 mlid sul cap. 18.0-8005 e' modificato per 3,00 mlid dall'art. 1/5a della L.505/1992 ; per 7,00 mlid dall'art. 1/1 della L.103/1993 ; per 355,42 mlid dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 1,00 mlid dall'art. 8/6 della L.471/1994 ; per -6,71 mlid stornati nel 1992 al cap. 18.0-8006 (L.146/1992 art.1/1) ; per -25,69 mlid stornati nel 1992 al cap. 18.0-8100 (L.146/1992 art.1/1) ; l'importo iniziale di 35,00 mlid sul cap. 18.0-8019 e' modificato per 130,30 mlid dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; l'importo iniziale di 35,00 mlid sul cap. 18.0-8008 e' modificato per 10,00 mlid dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 6,71 mlid stornati nel 1992 dal cap. 18.0-8005 (L.146/1992 art.1/1) ; l'importo iniziale di 24,00 mlid sul cap. 18.0-8100 e' modificato per 55,00 mlid dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 29,69 mlid stornati nel 1992 dal cap. 18.0-8005 (L.146/1992 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 18.0-8103 e' modificato per 8,00 mlid dall'art. 1/26 della L.356/1992 ; per 33,00 mlid dall'art. 1/1 della L.103/1993 ; per 146,13 mlid dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 4,00 mlid dall'art. 8/6 della L.471/1994 ; l'importo iniziale di 13,00 mlid sul cap. 18.0-8203 e' modificato per 74,64 mlid dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; l'importo iniziale di 34,20 mlid sul cap. 18.0-8220 e' modificato per 17,50 mlid dall'art. 18/1a della L.539/1993 ;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- L. 179 / 1992
- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 80,00 mlid sul cap. 09.0-8276 e' modificato per -60,00 mlid dall'art. 9/9 della L.537/1993 ; l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 09.0-8277 e' modificato per 30,00 mlid dall'art. 1/1 della L.367/1994 ;
- L. 185 / 1992
- (1) ART. 1 / 3 : l'importo iniziale di 510,00 mlid sul cap. 02.0-8012 e' modificato per -5,00 mlid dall'art. 0/0 della L.471/1992 ; per 170,00 mlid dall'art. 3/1a della L.539/1993 ; per 125,00 mlid dall'art. 8/3 della L.328/1994 ; per 150,00 mlid dall'art. 8/3 della L.471/1992 ; per 360,00 mlid dall'art. 1/8 C/28 della L.725/1994 ;
- L. 212 / 1992
- (1) ART. 7 / 1 : l'importo iniziale di 500,00 mlid sul cap. 02.0-9011 e' modificato per -195,00 mlid dall'art. 1/6 E/11 della L.500/1992 ; per -53,00 mlid dall'art. 6/11 della L.240/1993 ;
- L. 324 / 1992
- (1) ART. 0 / 0 : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 02.0-9001 e' modificato per 10,00 mlid stornati nel 1992 dal cap. 09.0-7793 (L.103/1989 art.31/5b) ;
- L. 505 / 1992
- (1) ART. 1 / 9 : l'importo iniziale di 3,00 mlid sul cap. 09.0-7511 e' modificato per 1,00 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L.103/1989 art.31/5) ;
- (2) ART. 9 / 1 : l'importo iniziale di 6,00 mlid sul cap. 18.0-8105 e' modificato per 3,00 mlid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L.103/1989 art.31/5) ;
- L. 236 / 1993
- (1) ART. 3 / 4 : l'importo iniziale di 71,01 mlid sul cap. 09.0-7254 e' modificato per 97,99 mlid stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8404 (L.404/1977 art.1/1) ; per 11,39 mlid stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8077 (L.546/1977 art.11/2) ; per 1,47 mlid stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8439 (L.336/1982 art.5/1) ; per 0,15 mlid stornati nel 1993 dal cap. 09.0-7533 (L.730/1983 art.3/1 e 3a) ; per 20 mlid stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9059 (L.910/1985 art.5/8a) ; per 10,51 mlid stornati nel 1993 dal cap. 09.0-7740 (L.67/1988 art.17/15) ; per 6,05 mlid stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9419 (L.6/1988 art.17/15) ;
- L. 539 / 1993
- (1) ART. 1 / 2 : l'importo iniziale di 15781,33 mlid sul cap. 08.0-7232 e' modificato per 375,00 mlid dall'art. 1/2 della L.566/1994 ; per 15781,33 mlid stornati nel 1994 dal cap. 08.0-7232 (L.539/1993 art.1/2) ; per -15781,33 mlid stornati nel 1994 al cap. 08.0-7232 (L.566/1994 art.1/2) ;
- (2) ART. 20 / 1 : l'importo iniziale di 50,00 mlid sul cap. 20.0-7520 e' modificato per 30,00 mlid dall'art. 2/10 della L.644/1994 ; per 50,00 mlid stornati nel 1994 dal cap. 20.0-7520 (L.644/1994 art.2/10) ;
- L. 97 / 1994
- (1) ART. 25 / 1 : l'importo iniziale di 60,00 mlid sul cap. 21.0-8375 e' modificato per 10,00 mlid dall'art. 1/6 D/23 della L.725/1994 ;
- L. / F10
- (1) ART. 0 / 0 : l'importo iniziale di 0,00 mlid sul cap. 04.0-7090 e' modificato per 1340,64 mlid dall'art. 2/1 e 5 della L.130/1993 ; per 1262,12 mlid dall'art. 3/1 e 3 della L.730/1993 ; per 1962,77 mlid dall'art. 12/1 e 2 della L.680/1994 ; per 3088,76 mlid dall'art. 14/1 e 3 della L.417/1995 ; per 2170,56 mlid dall'art. 17/31 della L.67/1988 ; per 232,32 mlid dall'art. 5/1 della L.539/1993 ; per

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

326.00 mld stomati nel 1990 del cap. 02.0-9012 (L.64/1986 art.1/1) ;					
491. 0 / 00 ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7533 e' modificato per 106.24 mld dall'art. 37/1 e 3a della L.730/1993 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7531 e' modificato per 56.00 mld dall'art. 17/31 della L.67/1988 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7521 e' modificato per 183.00 mld dall'art. 37/1 e 3a della L.730/1993 ; per 84.67 mld dall'art. 12/1 e 2a della L.887/1994 ; per 104.21 mld dall'art. 14/1 e 3a della L.41/1996 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7520 e' modificato per 10.00 mld dall'art. 17/31 della L.67/1988 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7519 e' modificato per 74.12 mld dall'art. 37/1 e 3a della L.730/1993 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7518 e' modificato per 43.00 mld dall'art. 17/31 della L.67/1988 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-4482 e' modificato per 21.00 mld dall'art. 12/1 e 2a della L.887/1994 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7794 e' modificato per 120.00 mld dall'art. 12/1 e 2a della L.887/1994 ; per 104.36 mld dall'art. 14/1 e 3a della L.41/1996 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7657 e' modificato per 56.89 mld dall'art. 14/1 e 3a della L.41/1996 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-7532 e' modificato per 136.20 mld dall'art. 37/1 e 3a della L.730/1993 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-7533 e' modificato per 236.35 mld dall'art. 37/1 e 3a della L.730/1993 ; per 25.00 mld dall'art. 0/000 della L.416/1991 ; per -60.14 mld dall'art. 10/1b della L.539/1993 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-7754 (L.256/1993 art.3/4) ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-7534 e' modificato per 50.85 mld dall'art. 12/1 e 2a della L.887/1994 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-7535 e' modificato per 63.74 mld dall'art. 12/1 e 2a della L.887/1994 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-7536 e' modificato per 21.00 mld dall'art. 17/31 della L.67/1988 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-7537 e' modificato per 15.43 mld dall'art. 21/1 e 5a della L.130/1993 ; per 3.19 mld dall'art. 0/000 della L.416/1991 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-7733 e' modificato per 23.80 mld dall'art. 21/1 e 5a della L.130/1993 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-7731 e' modificato per 46.73 mld dall'art. 21/1 e 5a della L.130/1993 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-7732 e' modificato per 77.44 mld dall'art. 37/1 e 3a della L.730/1993 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-7735 e' modificato per 28.65 mld dall'art. 37/1 e 3a della L.730/1993 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-7737 e' modificato per 75.00 mld dall'art. 37/1 e 3a della L.730/1993 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-7742 e' modificato per 23.50 mld dall'art. 14/1 e 3a della L.41/1996 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-7743 e' modificato per 15.35 mld dall'art. 14/1 e 3a della L.41/1996 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-7744 e' modificato per 28.22 mld dall'art. 14/1 e 3a della L.41/1996 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-7746 e' modificato per 33.46 mld dall'art. 14/1 e 3a della L.41/1996 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-7747 e' modificato per 25.09 mld dall'art. 14/1 e 3a della L.41/1996 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-8403 e' modificato per 51.62 mld dall'art. 21/1 e 5a della L.130/1993 ; per 63.61 mld dall'art. 14/1 e 3a della L.41/1996 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-8409 e' modificato per 30.13 mld dall'art. 21/1 e 5a della L.130/1993 ; per 40.91 mld dall'art. 14/1 e 3a della L.41/1996 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-8410 e' modificato per 8.00 mld dall'art. 21/1 e 5a della L.130/1993 ; per 12.00 mld dall'art. 14/1 e 3a della L.41/1996 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-8414 e' modificato per 34.70 mld dall'art. 37/1 e 3a della L.730/1993 ; per 12.04 mld dall'art. 5/2 della L.501/1992 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-8415 e' modificato per 27.83 mld dall'art. 37/1 e 3a della L.730/1993 ; per 0.57 mld dall'art. 1/1 della L.152041/1994 ; per -4.00 mld stomati nel 1993 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-8416 e' modificato per 15.00 mld dall'art. 37/1 e 3a della L.730/1993 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-8420 e' modificato per 52.59 mld dall'art. 12/1 e 2a della L.887/1994 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-8421 e' modificato per 54.50 mld dall'art. 12/1 e 2a della L.887/1994 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-8431 e' modificato per 48.03 mld dall'art. 14/1 e 3a della L.41/1996 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-8441 e' modificato per 12.40 mld dall'art. 14/1 e 3a della L.41/1996 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-8442 e' modificato per 24.65 mld dall'art. 17/31b della L.67/1988 ; per 14.00 mld dall'art. 0/0 della L.416/1991 ; per 4.01 mld dall'art. 5/2b della L.501/1992 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-8443 e' modificato per 28.60 mld dall'art. 17/31d della L.67/1988 ; per 5.27 mld dall'art. 5/2c della L.501/1992 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-7259 e' modificato per 76.00 mld dall'art. 21/1 e 5a della L.130/1993 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-7300 e' modificato per 38.50 mld dall'art. 37/1 e 3a della L.730/1993 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-7302 e' modificato per 48.69 mld dall'art. 37/1 e 3a della L.730/1993 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-7303 e' modificato per 258.50 mld dall'art. 37/1 e 3a della L.730/1993 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-7503 e' modificato per 84.50 mld dall'art. 12/1 e 2a della L.887/1994 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-7511 e' modificato per 20.77 mld dall'art. 37/1 e 3a della L.730/1993 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-7512 e' modificato per 25.10 mld dall'art. 37/1 e 3a della L.730/1993 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-4005 e' modificato per 27.38 mld dall'art. 12/1 e 2a della L.887/1994 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 12.0-8200 e' modificato per 60.35 mld dall'art. 12/1 e 2a della L.887/1994 ; per 90.80 mld dall'art. 14/1 e 3a della L.41/1996 ;					
1. Importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 17.0-8050 e' modificato per 23.72 mld dall'art. 17/31e della L.67/1988 ;					

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

17.0-0051 e' modificato per 35.00 mid dal 1° art. 12/1 e 3° della L.287/1984 ; per 35.00 mid dal 1° art. 17/31g della L.67/1988 ; per 3.21 mid dal 1° art. 17/1 della L.339/1985 ;
 17.0-0052 e' modificato per 41.00 mid dal 1° art. 14/1 e 3° della L.41/1986 ; per 25.21 mid dal 1° art. 17/31h della L.67/1988 ;
 17.0-0053 e' modificato per 35.00 mid dal 1° art. 14/1 e 3° della L.41/1986 ; per 25.21 mid dal 1° art. 17/31h della L.67/1988 ;
 18.0-0014 e' modificato per 78.10 mid dal 1° art. 27/1 e 2° della L.730/1983 ;
 18.0-0015 e' modificato per 78.10 mid dal 1° art. 27/1 e 5° della L.730/1983 ;
 18.0-0021 e' modificato per 194.03 mid dal 1° art. 12/1 e 2° della L.287/1984 ;
 18.0-0025 e' modificato per 400.12 mid dal 1° art. 14/1 e 3° della L.41/1986 ; per 240.07 mid dal 1° art. 17/31h della L.67/1988 ; per 25.21 mid dal 1° art. 18/1b della L.339/1985 ;
 18.0-0001 e' modificato per 13.50 mid dal 1° art. 37/1 e 2° della L.730/1983 ;
 18.0-0005 e' modificato per 3.50 mid dal 1° art. 12/1 e 2° della L.287/1984 ;
 20.0-7707 e' modificato per 16.71 mid dal 1° art. 27/1 e 5° della L.139/1983 ; per 176.86 mid dal 1° art. 37/1 e 3° della L.730/1983 ; per 149.60 mid dal 1° art. 12/1 e 2° della L.287/1984 ; per 413.37 mid dal 1° art. 17/31h della L.67/1988 ;
 20.0-7401 e' modificato per 19.30 mid dal 1° art. 37/1 e 3° della L.730/1983 ;
 20.0-7506 e' modificato per 25.35 mid dal 1° art. 12/1 e 2° della L.287/1984 ;
 20.0-7509 e' modificato per 25.00 mid dal 1° art. 17/31h della L.67/1988 ;
 20.0-7511 e' modificato per 15.40 mid dal 1° art. 37/1 e 3° della L.730/1983 ;
 20.0-7512 e' modificato per 29.50 mid dal 1° art. 14/1 e 3° della L.41/1986 ;
 21.0-7083 e' modificato per 31.14 mid dal 1° art. 27/1 e 5° della L.139/1983 ;
 21.0-7716 e' modificato per 31.14 mid dal 1° art. 37/1 e 3° della L.730/1983 ;
 21.0-7717 e' modificato per 113.38 mid dal 1° art. 12/1 e 2° della L.287/1984 ; per 132.75 mid dal 1° art. 14/1 e 3° della L.41/1986 ; per 61.28 mid dal 1° art. 17/31f della L.67/1988 ; per 14.35 mid dal 1° art. 57a della L.301/1982 ;

**B) RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416 - ARTT. 29-33Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

La legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", negli artt. 29-33 prevede finanziamenti agevolati a sostegno delle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, agenzie nazionali di stampa, imprese stampatrici e distributrici di giornali quotidiani e periodici, nonché imprese editrici di libri, per ristrutturazioni tecnico-produttive mirate allo sviluppo economico-produttivo delle stesse.

A tal fine, l'art. 29 ha previsto l'istituzione presso la P.C.M. di un fondo per i contributi in conto interessi su mutui bancari di durata decennale a carico del bilancio dello Stato; con l'art. 30 sono stati accordati contributi in conto canoni alle imprese editrici di cui sopra per effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria, di durata decennale, a valere sul fondo di cui all'art. 29.

Le dotazioni finanziarie di tale fondo, previsto dall'art. 32, sono state costituite da un contributo dello Stato di 100 mld. così ripartiti:
5 mld. per l'esercizio '82, 10 mld. per ciascuno dei 9 esercizi finanziari successivi e 5 mld. per l'esercizio 1992.

Il fondo è stato integrato con la legge 4.8.84, n. 428 (art. 1) con un ulteriore contributo statale di 100 mld. a valere sugli esercizi finanziari 1984-1993, in ragione di 10 mld. annui, nonché con la legge n. 887/84 (art. 14) con altro contributo statale di 100 mld. a valere sugli esercizi finanziari 1985-1994, in ragione di 10 mld. annui.

Le agevolazioni di credito disposte dalla legge 416/81 sono state prorogate per il quinquennio 1986-1990 con la legge 25.2.87, n. 67 (art. 20), con un ulteriore stanziamento al fondo di lire 230 mld. così ripartiti:
15 mld. per gli esercizi finanziari '86-'87 e 25 mld. per ciascuno degli esercizi dal 1988 al 1995; la legge 24.12.93,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 538 (finanziaria '94) ha operato uno slittamento della durata della legge di un anno, e pertanto, fermo restando lo stanziamento di 50 mld. per gli anni 94-95, per gli esercizi finanziari 94, 95 e 96 le somme disponibili risultano così rimodulate:

10 mld. per il 1994, 20 mld. per il 1995 e 20 mld. per il 1996.

La legge 7.8.90, n. 250, recante "provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, ecc." (art. 5), ha ulteriormente incrementato il predetto fondo di lire 200 mld. per gli esercizi finanziari 1991-2000 in ragione di 20 mld. annui.

Il fondo in questione è stato per ultimo incrementato di 13 mld. annui per gli esercizi finanziari 1991-2000 per un totale di 130 mld (v. legge 30.12.1991, n. 413).

Tutti gli stanziamenti previsti dalle leggi richiamate sono stati interamente impegnati (compresi i 53 mld. dell'esercizio '94) non solo per effetto di nuove delibere agevolative, ma in virtù di ricadute annuali di impegni pluriennali afferenti a precedenti concessioni, salvo somme deliberate dal Comitato ma non impegnate con D.P.C.M. di concessione/impegno, stante la necessità di svolgere ulteriori più approfonditi accertamenti, disposti dal Comitato stesso.

Si avverte che gli stanziamenti sono stati utilizzati non per singole leggi, ma complessivamente, per il sovrapporsi di rifinanziamenti del fondo per effetto di norme intervenute prima che la precedente disponibilità fosse esaurita.

Gli stanziamenti complessivi, previsti dalle leggi richiamate, hanno consentito di ammettere a contributo n. 485 richieste di agevolazioni, a fronte di 734 domande presentate, sulla base di delibere del Comitato, di cui all'art. 32 della legge 416/81, formalizzate con D.P.C.M. di concessione/impegno.

Il contributo, pari al 50 per cento degli interessi, è calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della riunione del Comitato.

I decreti autorizzativi di spesa ed i relativi ordinativi

di pagamento, emessi a favore degli istituti di credito e/o delle società di leasing, sono emanati secondo appositi piani di ammortamento, che comportano sempre una riduzione delle somme impegnate di circa il 30 per cento; di qui il disimpegno e la ricaduta di tale percentuale nella voce "economie", nella quale peraltro confluiscono gli importi di concessioni poi revocate, o per mancata stipula del contratto di mutuo nel termine previsto dalla legge (1 anno), o per rinuncia da parte dell'impresa beneficiaria, o per decadenza e/o archiviazione comunicata dall'istituto di credito, o per estinzione anticipata, o per cessazione dell'attività editoriale, ecc.

Alla liquidazione dei contributi si procede sulla base del piano di ammortamento per annualità posticipate rispetto alle scadenze fissate nel piano di ammortamento stesso.

Pertanto i dati riportati nelle tabelle allegate, relativi ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario '94, attengono a rate maturate al 31.12.1993 o anche a rate scadute in anni precedenti, per le quali non è stato possibile disporre la liquidazione o per inadempienza delle società beneficiarie in ordine soprattutto alla produzione della documentazione richiesta, o per sopraggiunte variazioni di denominazione sociale o di assetto societario, o per cessioni di rami d'azienda, ecc.

Conclusioni

Com'è noto, nella legge finanziaria per l'anno 1995 risulta iscritto uno stanziamento di lire 20 mld. sul Cap. 7406 relativo alle concessioni di mutui e/o di locazioni finanziarie alle imprese operanti nel settore dell'editoria.

Poichè su dette agevolazioni lo Stato paga il 50 per cento degli interessi, è di tutta evidenza che il concorso dello Stato debba avere durata pari a quella del finanziamento; pertanto, è indispensabile che lo stanziamento sia pluriennale (almeno 10 anni), così come è stato per tutte le leggi agevolative di uguale tipo che si sono succedute nel tempo.

MINISTERO DEL TESORO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<u>LEGGI</u>	<u>INTERVENTI</u>	<u>CAPITOLI</u>
- L. 16.10.1975, N. 492 di conversione del D.L. 13.8.1975, N. 376 (artt. 14, 15 e 16)	Provvedimenti per il rilancio dell'economia	8782 (art.14)
		8781 (art.15)
		8783 (art.16)
- L. 16.10.1975, N. 493 di conversione del D.L. 13.8.1975, N. 377 (artt. 9, 10/I c. e 10/V c.)		8784 (art.9)
		8785 (art.10 c.1)
		8792 (art.10 c.5)
- L. 29.5.1976, N. 336 di conversione del D.L. 13.5.1976, N. 227	Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976	
- L. 8.8.1977, N. 546		8786
		8787
- L. 11.11.1982, N. 828 (art. 1, c.1)		
- L. 1.12.1986, N. 879 (art. 1, c.1 e 2)		
- L. 23.1.1992, N. 34 (art. 2)		
	Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di svilup po delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976	
- L. 11.11.1982, N. 828 (art. 10)		8809
- L. 2.5.1983, N. 156 (art. 1, c. 2)	Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento fransoso del 13 dicembre 1982	8797

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- | | | |
|--|---|---|
| - L. 29.12.1984, N. 798
(artt. 2 e 5) | | |
| - L. 22.12.1986, N. 910
(art. 7, c.1) | | |
| - L. 11.3.1988, N. 67
(art. 17, c.12) | Nuovi interventi per la salva
guardia di Venezia | 8812 |
| - L. 8.11.1991, N. 360
(art. 2,c.1,lett.b) | | |
| - L. 1.12.1986, N. 879
(art.5) | Disposizioni per il completa
mento della ricostruzione del
le zone del Friuli-Venezia G.
colpite dal terremoto del 1976
e delle zone della regione Mar
che colpite da calamità | 8796 |
| - L. 27.3.1987, N. 120
di conversione del
D.L. 26.1.1987, N.8
(art. 13-bis) | Interventi in favore della
regione Siciliana per la rico
struzione e riparazione edili
zia nelle zone del Belice col
pite dal terremoto del 1960 | 8817 |
| - L. 11.3.1988, N. 67
(art. 17,c.5) | | |
| - L. 31.12.1991, N.433
(art. 8, c.1) | | |
| - L. 29.12.1990, N. 432 | Misure urgenti per l'attuazio
ne dell'intervento idrogeolo
gico e forestale nella regio
ne Calabria | 8789 |
| - DD.LL. 10.3.1993, N. 57
e 20.5.1993, N.148
(art. 3, c.9) | | |
| - L. 9.1.1991, N. 19
e successive
modificazioni | Norme per lo sviluppo delle
attività economiche e della
cooperazione internazionale
della regione Friuli-Venezia
Giulia, della provincia di
Belluno e delle aree limtro
fe | 5955 (art. 14, c.1)
8775 (art. 2, c.10
art. 12
art. 13)
8776 (art.2,c.10
art.8)
8777 (art. 7, c. 2) |
| - L. 31.12.1991, N.433
(artt.1,c.1 e 8,c.2) | Disposizioni per la ricostruzio
ne e la rinascita delle zone col
pite degli eventi sismici del di
cembre 1990 nelle province di Si
racusa, Catania e Ragusa | 8778 |

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- DD.LL. 7.10.1993,N.401 6.12.1993,N.504 4. 2.1994,N. 91 31. 3.1994,N.223 30. 5.1994,N.328	Contributo straordinario alle regioni colpite dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre ottobre e novembre 1993	8785
- L. 23.6.1994,N. 402 di conversione del D.L.26.4.1994,N.248	Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna	8788

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGI 16 OTTOBRE 1975, NN. 492 E 493 DI CONVERSIONE DEI
DD.LL. 13 AGOSTO 1975, NN. 376 E 377

Provvedimenti per il rilancio dell'economia

Nell'agosto del 1975, il Governo adottava due decreti legge, noti con il nome di "pacchetti La Malfa", recanti provvedimenti di carattere anticongiunturale per il rilancio dell'economia e riguardanti numerosi settori d'intervento.

Le sfere di azione di quei decreti sono rispettivamente definibili nei seguenti termini:

- la prima concerne le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche;
- la seconda attiene ai settori dell'industria, dell'agricoltura, del Mezzogiorno e dei trasporti.

Il relativo impegno finanziario assunto dallo Stato - tenuto conto anche dello sviluppo pluriennale di alcune particolari spese autorizzate nella forma del limite d'impegno - ammonta a complessive lire 6.400 miliardi circa (nell'ordine, rispettivamente, di lire 3.125 miliardi e di lire 3.270,5 miliardi per ciascuno dei due decreti) destinate a consentire, in quei settori, l'attuazione di interventi sia di diretta competenza statale, sia di competenza regionale.

Tra questi ultimi, giova in particolare considerare quelli di seguito elencati, da realizzare dalle regioni nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281 e finanziati dal tesoro sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento regionale, ai sensi degli artt. 21 e 20, rispettivamente, dei due decreti in discorso.

Legge 16 ottobre 1975, n. 492 di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 376

- art. 14: opere di edilizia ospedaliera

La complessiva spesa di lire 600 miliardi, destinata al completamento di opere di edilizia ospedaliera, venne dal CIPE ripartita tra le regioni con la delibera del 30 marzo 1976. Su tale somma, al 31.12.1979, è risultata complessivamente non utilizzata la quota di lire 290 miliardi, che è stata portata ad aumento del Fondo Sanitario Nazionale per interventi in conto capitale, ai sensi

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'art. 51 della legge numero 833 e quindi iscritta nello stato di previsione del Ministero del bilancio (ai sensi dell'art. 3 della legge 30.4.1980, n. 149).

- art. 15: contributi speciali alle regioni

L'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi, finalizzata alla concessione alle regioni di contributi speciali, ai sensi dell'art. 12 della legge 16.5.1970, n. 281, venne ripartita dal CIPE con delibera del 23 dicembre 1975 e destinata al finanziamento di progetti regionali relativi ai settori prioritari indicati dalla legge (opere igienico sanitarie, asili nido e scuole materne) oppure, in mancanza, di progetti alternativi rientranti nelle priorità indicate dalle rispettive regioni.

- art. 16: finanziamento delle opere di competenza regionale

La complessiva somma di lire 100 miliardi, ripartita tra le regioni con la delibera del CIPE del 23 dicembre 1975, venne finalizzata al finanziamento di progetti regionali, con priorità per quelli relativi a opere igienico-sanitarie, dei trasporti, dell'agricoltura e dell'edilizia.

Legge 16 ottobre 1975, n. 493, di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 377

- art. 9: irrigazione

A tale settore fu destinata la somma di lire 255 miliardi, affidandosi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il compito di individuare le opere da finanziare, distinguendole in opere di carattere regionale ed opere di carattere interregionale o nazionale.

Quell'Amministrazione provvedeva a tale individuazione, ripartendo la complessiva autorizzazione di spesa in lire 126,2 miliardi per le opere da realizzare a cura dello Stato e in lire 128,8 miliardi per quelle regionali.

Quest'ultima somma veniva ripartita tra le regioni - con appositi provvedimenti adottati dal predetto Dicastero dell'agricoltura, prevalentemente nei primi mesi dell'anno 1976 - per consentire alle stesse di provvedere all'attuazione degli interventi di competenza nel quadro dei rispettivi programmi regionali.

- art. 10 (commi 1 e 2): interventi per la zootecnia

Veniva autorizzata la complessiva spesa di lire 200

miliardi per avviare un organico programma di interventi per il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, in attesa del "quadrifoglio" allora in corso di predisposizione.

Tale somma venne ripartita dal CIPE con delibera del 24 ottobre 1975 e destinata per lire 40 miliardi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 160 miliardi alle regioni.

- art. 10-quinquies: forestazione

L'autorizzazione di spesa di lire 20 miliardi, destinata all'attuazione di un programma di interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa, mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento, venne ripartita dal CIPE con delibera dell'8 giugno 1976 e destinata per lire 5 miliardi ad interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 15 miliardi alle regioni.

Si allega la situazione contabile a tutto il 31 dicembre 1993 nonché, per la gestione 1994, la situazione al 30 giugno, concernente gli interventi di cui sopra.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 14

OGGETTO: EDILIZIA
OSPEDALIERA

CAP. 8782/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 600,00 miliardi (di cui: a) lire 310 miliardi gestiti dal Ministero del tesoro e b) lire 290 miliardi dal Ministero del bilancio)

GESTIONE: 1976-1994

Situazione a tutto il 31 dicembre 1994

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
AERUZZO	23,338	12,117	12,117	-	-
BASILICATA	13,788	13,788	13,788	-	-
CALABRIA	31,708	7,926	7,926	-	-
CAMPANIA	57,190	14,297	14,297	-	-
EMILIA ROM.	33,278	28,324	28,324	-	-
FRIULI V.G.	10,007	2,501	2,501	-	-
LAZIO	50,267	12,566	12,566	-	-
LIGURIA	13,498	3,374	3,374	-	-
LOMBARDIA	63,996	46,999	46,999	-	-
MARCHE	19,025	16,756	16,756	-	-
MOLISE	15,010	13,752	11,660	-	2,092
PIEMONTE	35,024	14,162	14,162	-	-
PUGLIA	46,485	25,621	19,057	-	6,564
SARDEGNA	26,471	18,617	18,617	-	-
SICILIA	66,906	16,726	16,726	-	-
TOSCANA	30,078	17,873	17,873	-	-
UMBRIA	6,516	6,516	6,516	-	-
VALLE AOSTA	3,142	3,142	3,142	-	-
VENETO	36,013	16,733	16,733	-	-
BOLZANO	9,660	9,660	9,660	-	-
TRENTO	8,550	8,550	8,550	-	-
Totale	600,000	310,000	301,344	-	8,656

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 14

OGGETTO: EDILIZIA
OSPEDALIERA

CAP. 8782/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 310,000 miliardi

GESTIONE: 1995

Situazione al 30 giugno 1995

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 15

OGGETTO: CONTRIBUTI SPECIALI CAP. 8781/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 100,000 miliardi

GESTIONE: 1976-1994

Situazione a tutto il 31 dicembre 1994

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	4,584	4,584	4,584	-	-
BASILICATA	4,710	4,710	4,710	-	-
CALABRIA	6,852	6,852	4,962	-	1,890
CAMPANIA	11,159	11,159	11,159	-	-
EMILIA ROM.	3,996	3,996	3,996	-	-
FRIULI V.G.	2,137	2,137	2,137	-	-
LAZIO	6,992	6,992	2,372	-	4,620
LIGURIA	2,399	2,399	1,200	-	1,199
LOMBARDIA	6,299	6,299	6,299	-	-
MARCHE	3,014	3,014	3,014	-	-
MOLISE	3,577	3,577	3,577	-	-
PIEMONTE	4,269	4,269	-	-	4,269
PUGLIA	8,922	8,922	5,390	-	3,532
SARDEGNA	5,508	5,508	5,508	-	-
SICILIA	10,866	10,866	9,296	-	1,570
TOSCANA	3,659	3,659	3,659	-	-
UMBRIA	2,488	2,488	2,488	-	-
VALLE AOSTA	1,479	1,479	1,479	-	-
VENETO	4,055	4,055	1,300	-	2,755
BOLZANO	1,610	1,610	1,610	-	-
TRENTO	1,425	1,425	1,425	-	-
Totale	100,000	100,000	80,165	-	19,835

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 15 OGGETTO: CONTRIBUTI SPECIALI CAP. 8781/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 100,000 miliardi

GESTIONE: 1995

Situazione al 30 giugno 1995

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 16

OGGETTO: COMPLETAMENTO
OPERE REGIONALI

CAP. 8783/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 100,000 miliardi

GESTIONE: 1976-1994

Situazione a tutto il 31 dicembre 1994

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	4,584	4,584	4,584	-	-
BASILICATA	4,710	4,710	4,402	-	0,308
CALABRIA	6,852	6,852	5,973	-	0,879
CAMPANIA	11,159	11,159	9,230	-	1,929
EMILIA ROM.	3,996	3,996	3,996	-	-
FRIULI V.G.	2,137	2,137	1,760	-	0,377
LAZIO	6,992	6,992	5,096	-	1,896
LIGURIA	2,399	2,399	2,399	-	-
LOMBARDIA	6,299	6,299	6,299	-	-
MARCHE	3,014	3,014	3,014	-	-
MOLISE	3,577	3,577	3,577	-	-
PIEMONTE	4,269	4,269	-	-	4,269
PUGLIA	8,922	8,922	5,426	-	3,496
SARDEGNA	5,508	5,508	5,508	-	-
SICILIA	10,866	10,866	10,097	-	0,769
TOSCANA	3,659	3,659	3,545	-	0,114
UMBRIA	2,488	2,488	2,473	-	0,015
VALLE AOSTA	1,479	1,479	1,479	-	-
VENETO	4,055	4,055	2,027	-	2,028
BOLZANO	1,610	1,610	1,610	-	-
TRENTO	1,425	1,425	1,425	-	-
Totale	100,000	100,000	83,920	-	16,080

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 16

OGGETTO: COMPLETAMENTO
OPERE REGIONALI

CAP. 8783/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 100,000

GESTIONE: 1995

Situazione al 30 giugno 1995

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 9

OGGETTO: IRRIGAZIONE

CAP. 8784/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 128,811 miliardi

GESTIONE: 1976-199⁴Situazione a tutto il 31 dicembre 199⁴

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	5,205	5,205	5,205	-	-
BASILICATA	3,350	3,350	3,350	-	-
CALABRIA	10,000	10,000	9,849	-	0,151
CAMPANIA	8,468	8,468	8,468	-	-
EMILIA ROM.	8,931	8,931	8,931	-	-
FRIULI V.G.	5,000	5,000	4,681	-	0,319
LAZIO	10,000	10,000	0,095	-	9,905
LIGURIA	1,500	1,500	1,500	-	-
LOMBARDIA	7,836	7,836	7,836	-	-
MARCHE	2,053	2,053	2,053	-	-
MOLISE	0,763	0,763	0,720	-	0,043
PIEMONTE	0,600	0,600	0,240	-	0,360
PUGLIA	8,324	8,324	-	-	8,324
SARDEGNA	9,500	9,500	9,458	-	0,042
SICILIA	12,000	12,000	12,000	-	-
TOSCANA	2,130	2,130	1,597	-	0,533
UMBRIA	3,200	3,200	3,200	-	-
VALLE AOSTA	-	-	-	-	-
VENETO	22,212	22,212	22,212	-	-
BOLZANO	4,105	4,105	4,105	-	-
TRENTO	3,634	3,634	3,634	-	-
Totale	128,811	128,811	109,134	-	19,677

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 9

OGGETTO: IRRIGAZIONE

CAP. 8784/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 128,811 miliardi

GESTIONE: 1995

Situazione al 30 giugno 1995

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 10, 1° c.

OGGETTO: ZOOTECNIA

CAP. 5785/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 160,000 miliardi

GESTIONE: 1976-1994

Situazione a tutto il 31 dicembre 1994

(scade in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
AERUZZO	9,543	9,543	9,543	-	-
BASILICATA	6,175	6,175	4,949	-	1,226
CALABRIA	8,535	8,535	2,595	-	5,940
CAMPANIA	18,592	18,592	14,429	-	4,163
EMILIA ROM.	10,332	10,332	10,332	-	-
FRIULI V.G.	2,475	2,475	2,475	-	-
LAZIO	7,866	7,866	-	-	7,866
LIGURIA	0,677	0,677	0,662	-	0,015
LOMBARDIA	13,078	13,078	13,078	-	-
MARCHE	5,824	5,824	5,824	-	-
MOLISE	3,539	3,539	2,059	-	1,480
PIEMONTE	9,493	9,493	-	-	9,493
PUGLIA	9,709	9,709	2,427	-	7,282
SARDEGNA	15,507	15,507	14,154	-	1,353
SICILIA	17,638	17,638	12,994	-	4,644
TOSCANA	4,676	4,676	4,676	-	-
UMERIA	2,333	2,333	2,333	-	-
VALLE AOSTA	0,322	0,322	0,322	-	-
VENETO	8,830	8,830	6,838	-	1,992
BOLZANO	2,576	2,576	2,576	-	-
TRENTO	2,280	2,280	2,280	-	-
Totale	160,000	160,000	114,546	-	45,454

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 10, 1° c.

OGGETTO: ZOOTECNIA

CAP. 8785/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 160,000 miliardi

GESTIONE: 1995

Situazione al 30 giugno 1995

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 10 quinqués OGGETTO: FORESTAZIONE CAP. 8792/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 15,000 miliardi

GESTIONE: 1976-1994 Situazione a tutto il 31 dicembre 1994

(scorte in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	0,700	0,700	0,700	-	-
BASILICATA	0,400	0,400	0,400	-	-
CALABRIA	1,500	1,500	1,500	-	-
CAMPANIA	0,600	0,600	-	-	0,600
EMILIA ROM.	1,400	1,400	1,400	-	-
FRIULI V.G.	0,400	0,400	0,098	-	0,302
LAZIO	0,650	0,650	-	-	0,650
LIGURIA	0,200	0,200	0,200	-	-
LOMBARDIA	1,400	1,400	1,400	-	-
MARCHE	0,500	0,500	0,500	-	-
MOLISE	0,500	0,500	0,176	-	0,324
PIEMONTE	0,443	0,443	0,200	-	0,243
PUGLIA	1,000	1,000	0,927	-	0,073
SARDEGNA	1,500	1,500	1,418	-	0,082
SICILIA	1,900	1,900	1,900	-	-
TOSCANA	0,550	0,550	0,550	-	-
UMBRIA	0,300	0,300	0,300	-	-
VALLE AOSTA	0,150	0,150	0,150	-	-
VENETO	0,300	0,300	0,300	-	-
BOLZANO	0,322	0,322	0,322	-	-
TRENTO	0,285	0,285	0,285	-	-
Totale	15,000	15,000	12,726	-	2,274

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 10, V c.

OGGETTO: FORESTAZIONE

CAP. 8792/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva: lire 15,000 miliardi

GESTIONE: 1995

Situazione al 30 giugno 1995

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
AERUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In applicazione del quarto comma dell'art. 15 della legge n. 468 del 1978, come sostituito dal secondo comma dell'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362, si segnala che le somme ancora disponibili a valere sugli stanziamenti recati dalle predette leggi n. 492/75 e n. 493/75, seppure siano trascorsi ben oltre cinque anni dalla loro entrata in vigore, devono rimanere a disposizione delle regioni in ragione della circostanza che gli interventi sono finanziati da questo Ministero sulla base di realizzazione dei programmi di intervento regionale, ai sensi degli artt. 21 e 20, rispettivamente, delle leggi in discorso.

Le regioni, avendo a suo tempo adottato gli atti di impegno, registrano tuttora tra i residui attivi le quote residuali loro spettanti, attivando le richieste di pagamento al perfezionarsi dei singoli stati di avanzamento delle opere.

Peraltro sembra opportuno segnalare che la utilizzazione in termini di cassa, rispetto alle somme a suo tempo ripartite dal CIPE, fa registrare, al termine del primo semestre 1994 le seguenti percentuali:

Legge 492/75:

- art. 14: 97%
- art. 15: 80%
- art. 16: 84%

-

Legge 493/75:

- art. 9: 84%
- art. 10, comma 1: 72%
- art. 10, comma 5: 84%

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 29 MAGGIO 1976, N. 336, DI CONVERSIONE DEL D.L. 13 MAGGIO 1976, N. 227 - LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546 - LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 - LEGGE 1° DICEMBRE 1986, n.879 - LEGGE 23 GENNAIO 1992, N.34.

Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976

L'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 ha assegnato un contributo speciale di lire 200 miliardi per l'anno 1976 alla regione Friuli-Venezia Giulia per avviare la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici dello stesso anno (cap. 8786).

La legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336 ha successivamente assegnato un ulteriore contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1976, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1995 e di lire 10 miliardi per il 1996, per complessive lire 400 miliardi, destinato alla concessione di contributi in conto interessi.(cap.8787).

La legge 8 agosto 1977, n. 546 ha concesso un ulteriore contributo di complessive lire 2.375 miliardi, di cui lire 375 miliardi per il 1977 e lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981 (cap. 8786) nonché un contributo speciale di complessive lire 400 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1977 in aggiunta a quello già previsto con la legge n. 336/76 (cap. 8787).

Con la legge 11 novembre 1983, n. 828, art. 1, comma 1, è stato provveduto ad assegnare un ulteriore contributo di lire 1.550 miliardi, di cui lire 220 miliardi per l'anno 1982. Con legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) è stato ripartito il residuo intervento in ragione di lire 130 miliardi per il 1983, di lire 570 miliardi per il 1984 e di lire 630 miliardi per l'anno 1985 (cap. 8786).

L'art. 1, comma 2, della citata legge n. 828/83 ha assegnato, altresì, un ulteriore contributo speciale di lire 200 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002 (cap. 8787).

Con la legge 1° dicembre 1986, n. 879, articolo 1, sono stati assegnati ulteriori contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità di cui trattasi per l'importo complessivo di lire 1.175 miliardi.

Più in particolare con il comma 1, del predetto articolo

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1 è stato previsto un contributo speciale di lire 835 miliardi per il periodo 1986-1990, per provvedere alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, di cui lire 75 miliardi per il 1986, lire 100 miliardi per il 1987 e lire 190 miliardi per il 1988, da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi n. 546/77 e n. 828/82 sopra citate (cap. 8786).

Le leggi finanziarie relative agli anni 1989 (tab. A), 1990 e 1991 (tab. F) hanno poi individuato in, rispettivamente, lire 135 miliardi, lire 73 miliardi, lire 100 miliardi e lire 162 miliardi le quote del residuo stanziamento di lire 470 miliardi, non ripartito dalla predetta norma, da attribuire alla regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 1989-1992.

Con legge finanziaria 1992 (tab. F) è stato provveduto a rimodulare lo stanziamento di lire 162 miliardi relativo all'anno 1992, determinando in lire 73 miliardi, 49 miliardi e 40 miliardi le quote da iscrivere in bilancio per gli anni, rispettivamente, 1992, 1993 e 1994.

La successiva legge finanziaria 1993 (tab. F) ha disposto poi una ulteriore modulazione degli stanziamenti come sopra previsti per gli anni 1993 e 1994, fissando in lire 9 miliardi la quota da iscrivere in bilancio (cap. 8786) per l'anno finanziario 1993, ed in, rispettivamente, lire 20 miliardi, lire 30 miliardi e lire 30 miliardi quelle da prevedere per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997.

La legge finanziaria 1994 (tab. F), poi, ha ridotto a lire 15 miliardi lo stanziamento riferito all'anno 1994, rinviando all'anno 1997 il restante importo di lire 5 miliardi, nel mentre ha contenuto in lire 30 miliardi l'importo da prevedere per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

La legge finanziaria 1995 (tab. F), infine, ha ridotto a lire 9 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per l'anno 1995 (cap. 8786), in relazione alla predetta autorizzazione di spesa (legge 879/86, art. 1, c. 1), facendo slittare all'anno 1997 il restante importo di lire 21 miliardi precedentemente previsto per il medesimo anno 1995.

Il comma 2 dello stesso articolo 1 ha poi disposto un ulteriore contributo speciale in favore della stessa regione, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui sopra, per l'importo complessivo di lire 340 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi annui per il periodo 1987-1996 e di lire 7 miliardi annui per il periodo 1987-2006 (cap. 8787).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con legge finanziaria 1994 (tab. F) è stata disposta la riduzione da 20 a 14 miliardi per l'anno 1994 della predetta autorizzazione di spesa, facendo slittare al 1997 e successivi la differenza, pari a lire 6 miliardi, nel mentre la legge finanziaria 1995 (tab. F) ha confermato in lire 27 miliardi (20+7) l'importo da iscrivere in bilancio per l'anno 1995 (cap. 8787).

Con la legge 23 gennaio 1992, n. 34, infine, è stato assegnato (art.2) alla Regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo di complessive lire 15 miliardi per gli anni 1992-1994, in ragione di lire 5 miliardi annui, per provvedere all'esigenze della ricostruzione dell'edilizia abitativa di cui al predetto art. 1 della legge n. 879/'86 (cap. 8786).

L'autorizzazione di spesa, pari a lire 5 miliardi, riferita all'anno 1994 è stata poi rimodulata dalla legge finanziaria 1994 (tab. F), la quale ha determinato in, rispettivamente, lire 3 miliardi ed in lire 2 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni 1994 e 1995.

Da ultimo si evidenzia che per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, gli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa di cui trattasi sono stati ridotti per l'anno 1995 nella misura del 3% (pari a lire 330 milioni per il cap. 8786 e a lire 1.785 milioni per il cap. 8787), intendendosi ridotte analogamente le corrispondenti autorizzazioni di spesa, che vengono così a rideterminarsi, rispettivamente, in complessive lire 4.974,670 miliardi (cap. 8786) e in lire 1.338,215 miliardi (cap. 8787).

CAPITOLO 8786 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	4.974,67
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1994	
a) Impegni assunti	4.908,00
b) Pagamenti eseguiti	4.908,00
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1995	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<u>CAPITOLO 8787 - TESORO</u>	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	1.338,215
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1994	
a) Impegni assunti	960,00
b) Pagamenti eseguiti	960,00
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1995	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N.828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche

Con l'articolo 10 della legge in esame è stato assegnato un contributo speciale di lire 300 miliardi alla regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 50 dello statuto speciale, da destinare alla realizzazione di progetti organici di sviluppo.

Il medesimo articolo 10 ha determinato in lire 32,5 miliardi la quota del predetto contributo per l'anno finanziario 1983, mentre con le leggi finanziarie dei successivi anni è stato provveduto ad individuare, volta per volta, nell'ambito della residua autorizzazione di spesa di lire 267,5 miliardi, gli importi da iscrivere nel bilancio statale. Più in particolare le singole quote di autorizzazione a partire dal 1984, sono state così determinate:

<u>anno</u>	<u>lire</u>	(in miliardi)
1984	42,5	
1985	52,5	
1986	82,5	
1987	52,5	
1988/1997	2,5	per anno
1998 e seg.	12,5	

Relativamente allo stanziamento iscritto in bilancio per l'anno 1995 (lire 2,5 miliardi) si fa presente che lo stesso ha subito, in corso d'anno, una riduzione del 3% (pari a lire 75 milioni) per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85. Analoga riduzione ha interessato la corrispondente autorizzazione di spesa, che pertanto, complessivamente, passa da lire 300 miliardi a lire 229,925 miliardi.

CAPITOLO 8809 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	299,925
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1994	
a) Impegni assunti	280,000
b) Pagamenti eseguiti	280,000
c) Residui propri	=

C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1995

a) Impegni assunti

=

b) Pagamenti eseguiti

=

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 2 MAGGIO 1983, N.156

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982

Il comma 2 dell'articolo 1 della legge di cui trattasi, ha assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 40 miliardi per la concessione di contributi pluriennali, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

La legge finanziaria 1994 (tab.F), peraltro, ha soppresso lo stanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno finanziario 1994, facendolo slittare agli anni 1997 e seguenti.

Per l'anno 1995, lo stanziamento iniziale di lire 2 miliardi iscritto in bilancio è stato, in corso d'anno, ridotto del 3% (pari a lire 60 milioni), per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85. Analoga riduzione ha riguardato la relativa autorizzazione di spesa che, complessivamente, passa da lire 40 miliardi a 39,940 miliardi.

CAPITOLO 8797 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	39,940
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1994	
a) Impegni assunti	22,000
b) Pagamenti eseguiti	22,000
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1995	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

LEGGE 29 DICEMBRE 1984, N.798, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia

Scopo della legge è quello di autorizzare l'attuazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, per un onere complessivo di lire 600 miliardi ripartito in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986.

L'art. 2 della stessa legge n. 798/84, nel ripartire lo stanziamento complessivo di cui sopra tra i vari interventi ha individuato, alla lettera b), in lire 80 miliardi la somma da attribuire alla regione Veneto per gli interventi di propria competenza nel triennio considerato.

Il successivo art. 5, comma 1, ha poi individuato l'utilizzazione del predetto importo di lire 80 miliardi finalizzandolo ai seguenti interventi:

INTERVENTI	(in miliardi di lire)			
	1984	1985	1986	TOTALE
a) Esecuzione e completamento da parte dei comuni di cui all'art.2, ultimo comma, della legge n. 171/73 di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario ec.	19	49	-	68
b) Opere di ristrutturazione dell'Ospedale Civile di SS.Giovanni e Paolo	5	5	2	12
Totale	24	54	2	80

L'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), ha poi autorizzato l'ulteriore spesa di lire 700 miliardi per il periodo 1987-1989 per il proseguimento degli interventi di cui trattasi. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dallo stesso articolo 7 di cui sopra, è stata poi individuata, tra l'altro, in complessive lire 175 miliardi la quota della predetta autorizzazione di spesa da destinare al

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

finanziamento degli interventi di competenza della regione Veneto, previsti dall'articolo 5 della legge n. 798/84 sopra citata, in ragione di lire 25 miliardi per il 1987 e di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988-1989.

Per l'anno 1989 l'iscrizione in bilancio è stata successivamente ridotta per l'importo di lire 17,750 miliardi ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155. Il predetto importo è stato poi riscritto nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1990 ai sensi del comma 4 della medesima norma.

L'art. 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), per le stesse finalità sopra richiamate, ha autorizzato l'ulteriore spesa di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1990, nell'ambito della quale, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, è stata poi individuata, tra l'altro, in complessive lire 300 miliardi la quota della predetta anticipazione da destinare alla regione Veneto per gli interventi di propria competenza per la salvaguardia di Venezia, in ragione di lire 35,5 miliardi per l'anno 1988, di lire 110 miliardi per l'anno 1989 e di lire 154,5 miliardi per l'anno 1990.

Successivamente le leggi finanziarie 1989 (tab. A) e 1990 (tab. F) hanno rimodulato l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 67/88, facendo slittare all'anno 1991 e 1992, tra l'altro, rispettivamente la quota di lire 110 miliardi relativa all'anno 1989 e di lire 50 miliardi relativa all'anno 1990.

Relativamente a queste ultime due quote, pari a complessive lire 160 miliardi, la legge finanziaria 1991 (tab. F), ha provveduto ad un ulteriore frazionamento determinando in lire 30,6 miliardi, lire 89,7 miliardi e lire 39,7 miliardi gli stanziamenti relativi, rispettivamente, agli anni 1991, 1992 e 1993; modulazione poi confermata per quest'ultimi due anni anche dalla legge finanziaria 1992 (tab. F).

Con l'art. 2, comma 1, lett.b) della legge 8 novembre 1991, n. 360, è stato inoltre provveduto, tra l'altro, ad assegnare alla regione Veneto un ulteriore contributo di lire 16 miliardi per l'anno 1991 per il finanziamento degli interventi finalizzati alla realizzazione di iniziative per il risanamento, disinquinamento e prevenzione da inquinamenti, nonché di tutela ambientale.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La legge finanziaria 1993 (tab. F) con riferimento alla quota di autorizzazione di spesa posta a carico dell'anno finanziario 1993, pari a complessive lire 39,7 miliardi, ne ha rimodulato l'iscrizione in bilancio prevedendo per l'anno 1993 uno stanziamento di lire 29,7 miliardi e per il 1994 il residuo stanziamento di lire 10 miliardi.

La successiva legge finanziaria 1994 (tab.F) ha rimodulato quest'ultimo importo determinando in lire 2 miliardi la quota da iscrivere in bilancio per l'anno finanziario 1994 ed in lire 8 miliardi quella da far slittare nell'anno 1995.

Per effetto, poi, delle disposizioni contenute all'art. 12, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 l'autorizzazione di spesa residuale relativa alla legge 11 marzo 1988, n. 67, è stata ridotta per gli anni 1993 e 1994, rispettivamente, di lire 29,7 miliardi e di lire 0,5 miliardi nel mentre l'autorizzazione di spesa di lire 8 miliardi prevista per l'anno 1995 è stata frazionata dalla legge finanziaria 1995 (tab. F), la quale ha fatto slittare all'anno 1996 l'importo di lire 5 miliardi, individuando pertanto in lire 3 miliardi lo stanziamento da iscrivere in bilancio per il medesimo anno 1995.

Il predetto stanziamento di lire 3 miliardi, peraltro, ha subito nel corso dell'anno 1995 una riduzione del 3% (pari a lire 90 milioni), in conseguenza di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, risultando analogamente ridotta la relativa autorizzazione di spesa che, pertanto, passa complessivamente, da lire 540,80 miliardi a lire 540,710 miliardi.

CAPITOLO 8812 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	540,710
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1994	
a) Impegni assunti	532,800
b) Pagamenti eseguiti	532,800
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1995	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N.879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità

Con l'articolo 5 della legge in questione è stata autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Ariano, ai fini del completamento della dotazione strumentale e della qualificazione scientifica del Centro per il coordinamento dell'attività complessiva di prevenzione, cura e riabilitazione nella lotta ai tumori nell'area regionale.

Il medesimo articolo 5 ha determinato in lire 1 miliardo la quota del predetto contributo per gli anni 1987 e 1988; lo stesso importo è stato poi confermato per gli anni successivi dalle corrispondenti leggi finanziarie (tab.A per il 1989 e tab. F dal 1990 in poi).

Per quanto riguarda lo stanziamento iscritto in bilancio per l'anno 1995, si evidenzia che lo stesso ha subito in corso d'anno una riduzione del 3% (pari a lire 30 milioni), per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, come pure la corrispondente autorizzazione di spesa che, pertanto, si riduce da complessive lire 12 miliardi a complessive lire 11,970 miliardi.

CAPITOLO 8796 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	11,970
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1994	
a) Impegni assunti	8,000
b) Pagamenti eseguiti	8,000
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1995	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

LEGGE 27 MARZO 1987, N.120 DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 GENNAIO 1987, N.8 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.

Interventi in favore della regione Siciliana per la ricostruzione e riparazione edilizia nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968.

Con l'art. 13-bis della legge in questione è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alla regione Siciliana un contributo ai fini del completamento degli interventi posti a carico dello Stato per la ricostruzione e la riparazione edilizia delle zone colpite dal sisma del 1968.

Il finanziamento in questione è stato assicurato nell'ambito delle disponibilità recate dall'art. 6 della legge 22.12.1986, n.910 pari a complessive lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Relativamente all'intervento in favore della regione Siciliana posto a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro gli stanziamenti necessari sono stati individuati, per gli anni 1987, 1988 e 1989 in, rispettivamente, lire 64,8 miliardi, lire 74,8 miliardi e lire 76,8 miliardi, pari a complessive lire 216,4 miliardi.

In relazione alle finalità sopra richiamate, inoltre, con l'art. 17, comma 5, della legge 11.3.1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), è stato disposto l'ulteriore finanziamento complessivo di lire 800 miliardi, ad incremento di quello già recato dalla citata legge 910/86, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

La legge finanziaria 1989 (tab. A) ha poi individuato nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa agli anni dal 1989 al 1992 in lire 88 miliardi, lire 88 miliardi, lire 98 miliardi e lire 98 miliardi la quota da destinare per gli stessi anni alla regione Siciliana quale contributo per il completamento degli interventi di cui all'art. 13-bis della legge 120/87. La predetta modulazione è stata confermata dalla legge finanziaria 1990 (tab. F) per l'anno 1990 e dalla legge finanziaria 1991 (tab. F) per l'anno 1991; per l'anno 1992 la legge finanziaria 1992 (tab. F) ha provveduto a frazionare l'importo residuale di lire 98 miliardi relativo all'anno 1992, determinando in lire 50 miliardi e in lire 48 miliardi, le quote da iscrivere in bilancio, rispettivamente, per gli anni 1992 e 1993.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relativamente alla quota prevista per l'anno 1993, pari a lire 48 miliardi, la legge finanziaria 1993 (tab.F) ha provveduto a rideterminare in lire 28 miliardi e lire 20 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni, rispettivamente, 1993 e 1994.

Da ultimo la legge finanziaria 1994 (tab.F) ha provveduto a frazionare la quota dell'anno 1994, determinando in lire 10 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per lo stesso anno ed in lire 10 miliardi l'importo residuo da far slittare all'anno 1995.

Con l'articolo 8, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, è stata incrementata per complessive lire 100 miliardi l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 5, della legge n.67/88 sopra richiamata, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e di lire 70 miliardi per l'anno 1993, per la prosecuzione dei vari interventi nelle zone del Belice.

A fronte della predetta autorizzazione di spesa integrativa sono state individuate, rispettivamente, in lire 27 miliardi e lire 67 miliardi le quote da assegnare al capitolo 8817 per il finanziamento degli interventi posti a carico del Ministero del tesoro per gli anni 1992 e 1993. La legge finanziaria 1993 (tab.F) ha infine frazionato l'importo di lire 67 miliardi di cui sopra, individuando in lire 37 miliardi la quota del predetto stanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno finanziario 1993 e in lire 30 miliardi quella da iscrivere per l'anno finanziario 1994.

La legge finanziaria 1994 (tab.F) ha poi rideterminato in lire 20 miliardi la quota del predetto finanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno 1994, facendo slittare all'anno 1995 la restante parte (lire 10 miliardi).

Per consentire, poi, la prosecuzione degli interventi di cui trattasi, la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, ha autorizzato con l'art. 2, comma 10, una ulteriore spesa di lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

Con legge finanziaria 1995, infine, è stato provveduto, da un lato, al rifinanziamento per l'anno 1995 (tab. D) degli interventi relativi alla ricostruzione del Belice di cui all'art. 17, comma 5, della legge n. 67/88, per l'importo di lire 35 miliardi, e, dall'altro, all'individuazione (tab. F) nell'ambito dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 1995 dalla sopra citata legge n. 493/93, pari a complessive lire 36 miliardi, in precedenza posta a carico del solo cap. 8817/tesoro, di una quota parte, pari a lire 10,341 miliardi, da destinare al finanziamento degli interventi nelle zone del

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Belice che fanno capo al Ministero dei lavori pubblici (cap. 9051), con corrispondente riduzione a lire 25,659 miliardi di quelli finanziati dal Ministero del tesoro (cap. 8817).

Nel corso dell'anno 1995, peraltro, per effetto delle disposizioni contenute dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, lo stanziamento complessivo del cap. 8817/tesoro per l'anno 1995, pari a complessive lire 75,659 miliardi, è stato ridotto nella misura del 3% (pari a lire 2.269.770.000), intendendosi ridotte di analogo ammontare le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Quest'ultime, pertanto, passano - tenuto conto dell'integrazione disposta con la tab. D della legge finanziaria 95 (+ 35 miliardi) - da complessive lire 915,06 miliardi a complessive lire 912,79 miliardi.

CAPITOLO 8817 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	912,79
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1994	
a) Impegni assunti	834,40
b) Pagamenti eseguiti	761,16
c) Residui propri	73,24
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1995	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	1,24

LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N.432 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria

L'articolo 1 della legge di cui trattasi ha disposto la concessione di un contributo speciale di complessive lire 1.240 miliardi, per il periodo 1989-1992, in favore della regione Calabria per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n.664.

La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla norma in esame in ragione di lire 700 miliardi per il biennio 1989-1990 e di lire 540 miliardi per gli anni 1991-1992, subordinandone la erogazione alla presentazione al Ministero del tesoro di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia la entità della spesa sostenuta che la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dalla richiamata legge n. 664/84.

Con legge finanziaria 1992, (tab.D), è stato inoltre provveduto a rifinanziare l'intervento recato dalla legge n. 432/90 per l'importo di lire 400 miliardi.

Con l'art.3, comma 9, della legge 19 luglio 1993, n. 236 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, è stato concesso alla regione Calabria per il perseguimento delle finalità sopra richiamate un ulteriore contributo speciale di complessive lire 1.340 miliardi per il periodo 1993-1995, di cui lire 390 miliardi nel 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995.

Ai sensi, peraltro, del successivo art. 8, comma 4 - bis della stessa legge n. 236/93, il contributo previsto per gli anni 1994 e 1995 è stato ridotto, rispettivamente, di lire 3,5 miliardi e di lire 2,7 miliardi, per provvedere alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione dello stesso comma 4 - bis, passando, di conseguenza, a lire 446,5 miliardi per l'anno 1994 e a lire 497,3 miliardi per l'anno 1995.

La legge finanziaria 1994 (tab F), relativamente alla quota prevista per l'anno 1994, pari a lire 446,5 miliardi, ha provveduto a rideterminare in lire 396,5 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio al cap. 8789 per il medesimo anno 1994, facendo slittare al successivo anno 1995

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la restante parte di lire 50 miliardi integrando di pari importo lo stanziamento già previsto per quest'ultimo anno dalla predetta legge n. 236/93 (pari a lire 497,3 miliardi), portandolo a complessive lire 547,3 miliardi.

Quest'ultimo importo, peraltro, è stato successivamente ridotto a lire 447,3 miliardi con legge finanziaria 1995 (tab. F), la quale ha fatto slittare all'anno 1996 la restante parte di lire 100 miliardi.

Per effetto, poi, delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, lo stanziamento iscritto al predetto cap. 8789, pari a lire 447,3 miliardi, è stato ridotto nella misura del 3% (pari a lire 13,419 miliardi), analogamente alla corrispondente autorizzazione di spesa, che, complessivamente, passa da lire 2.973 miliardi a lire 2.960,38 miliardi.

CAPITOLO 8789 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	2.960,38
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1994	
a) Impegni assunti	2.426,50
b) Pagamenti eseguiti	1.998,60
c) Residui propri	427,90
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1995	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	418,70

LEGGE 9 gennaio 1991, N. 19 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofea) articolo 2

Con l'articolo in questione è stato disposto al comma 10 il finanziamento o la partecipazione ad imprese e società miste e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi dell'Europa centrale e balcanica, con l'Austria nonché con l'Unione Sovietica, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella Regione Veneto, limitatamente al territorio delle province di Venezia e Treviso ad est del fiume Piave, nonché alla provincia di Belluno.

A tale scopo sono stati assegnati i seguenti contributi speciali:

Friuli-Venezia Giulia : lire 200 miliardi per i periodi 1991-1997, di cui:

(cap. 8775)

lire 30 miliardi per l'anno 1991
lire 27 " " " 1992
lire 22 " " " 1993

La legge finanziaria 1993 (tab.F) ha confermato in lire 22 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per l'anno 1993, mentre le successive leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb.F) hanno determinato, rispettivamente, in lire 19 miliardi ed in lire 7 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni 1994 e 1995, ed in lire 27 miliardi ed in lire 68 miliardi, gli importi da iscrivere per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

Veneto :

(cap. 8776)

lire 52 miliardi per lo stesso periodo, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Le leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb.F) hanno poi individuato in lire 6 miliardi la spesa da imputare all'anno finanziario 1994, in lire 8 miliardi l'importo da iscrivere per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ed in lire 4 miliardi quello per l'anno 1997.

b) articolo 7

Al fine di consentire alla regione Friuli-Venezia Giulia l'istituzione di un fondo di rotazione per la concessione dei finanziamenti a medio termine a favore delle aziende artigiane, il comma 2 dell'articolo in esame, ha disposto l'assegnazione in favore della predetta regione di un contributo complessivo di lire 10 miliardi, di cui lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, (cap. 8775).

Con reiterati provvedimenti di urgenza, da ultimo il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 (articolo 2, comma 13), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 1993, n. 237, sono state apportate modifiche alle disposizioni contenute nell'articolo di cui trattasi, prevedendo un contributo speciale in favore della medesima regione di complessive lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997 per la realizzazione del piano regionale di sviluppo, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Relativamente agli anni 1994 e successivi le leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb. F), a fronte della residua autorizzazione di spesa, hanno determinato in lire 17 miliardi e lire 27 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni finanziari 1994 e 1995, e in lire 42 miliardi e lire 79 miliardi gli importi da riferire agli anni 1996 e 1997.

Si evidenzia, inoltre, che l'autorizzazione di cui sopra, da iscrivere al capitolo 8777 limitatamente a lire 197 miliardi, assorbe quelle recate dagli articoli 7, commi 1 e 2 (capitoli 8166 e 8775) e 8, comma 1 (capitolo 8775), della legge 19/91, anteriormente alle modifiche in esame, e non ancora utilizzate, pari, rispettivamente a lire 77 miliardi (capitolo 8166) a lire 10 miliardi (capitolo 8775) e a lire 110 miliardi (capitolo 8775). La differenza di complessive 23 miliardi rispetto all'autorizzazione di spesa prevista dalla nuova normativa, pari a lire 220 miliardi, è da imputarsi al fatto che quota parte degli stanziamenti in precedenza previsti dalla stessa legge 19/91 sono stati nel frattempo utilizzati secondo le pregresse iscrizioni in bilancio (lire 13 miliardi sul capitolo 8166 e lire 10 miliardi sul capitolo 8775).

c) articolo 8

L'articolo di cui trattasi mira a garantire alle imprese delle zone montane parità di condizione per concorrere alle finalità indicate all'art. 1 della legge n. 19/91 nonché a promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In relazione alle finalità predette sono stati assegnati con il primo e secondo comma dell'articolo in questione i sottoindicati contributi speciali:

Friuli-Venezia Giulia : lire 120 miliardi per il periodo
(comma 1) (cap.8775) 1991-1997, di cui lire 10 miliardi
per ciascuno degli anni 1991, 1992 e
1993;

Veneto (comma 2) : lire 8 miliardi per gli anni 1991 -
(cap. 8776) 1994, in ragione di lire 2 miliardi
per ciascun anno.

A seguito delle modifiche introdotte, tra l'altro, all'art. 2 della L. n. 19/91 dalla sopra richiamata legge n. 237/93 quota parte (pari a lire 110 miliardi) dell'originaria autorizzazione di spesa di complessive lire 120 miliardi in favore della regione Friuli-Venezia Giulia, in precedenza attribuita al capitolo 8775, è stata riassorbita, come già rilevato, in quella da iscriverne al capitolo 8777 tenuto conto della nuova formulazione degli articoli 7 e 8 della legge 19/91, restanto pertanto a carico del predetto cap. 8775 il solo importo di lire 10 miliardi previsto per l'anno 1991.

L'autorizzazione di spesa ex articolo 8, comma 2, della stessa legge 19/91, pari a complessive lire 8 miliardi, confermata anche dalla nuova formulazione dello stesso articolo, ha continuato, invece, a far riferimento, come iscrizione in bilancio, allo stesso capitolo 8776 in relazione alle medesime finalità, unitamente a quella residuale di lire 40 miliardi derivante dal contributo speciale, pari a complessive lire 50 miliardi, in precedenza riferito al capitolo 7557 dello stato di previsione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ex articolo 9, comma 6 della legge 19/91), e all'ulteriore spesa di complessive lire 10 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, relative entrambe al finanziamento delle imprese collocate nelle zone montane della provincia di Belluno.

A fronte di queste ulteriori autorizzazioni di spesa, pari a complessive lire 50 miliardi (40 miliardi + 10 miliardi), sono stati poi individuati in lire 10 miliardi, lire 20 miliardi (15 miliardi + 5 miliardi) e lire 20 miliardi (15 miliardi + 5 miliardi) gli ulteriori stanziamenti da iscriverne in bilancio al cap. 8776 per gli anni, rispettivamente, 1993, 1994 e 1995.

Le leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb.F), nel rimodulare globalmente le predette autorizzazioni di spesa hanno infine rideterminato in lire 17 miliardi ed in lire 15 miliardi gli importi complessivi da iscriverne in bilancio al cap. 8776 per gli anni finanziari 1994 e 1995, ed in lire 10 miliardi il residuo importo da prevedere per il successivo anno 1996.

a) articolo 12

Per concorrere al finanziamento delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei Valichi di Trieste-Fernetti e Gorizia-S.Andrea con la rete autostradale Jugoslava è stato assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di complessive lire 94 miliardi per il periodo 1991-1995, di cui lire 6 miliardi per l'anno 1991, lire 18 miliardi per l'anno 1992 e lire 25 miliardi per l'anno 1993 (cap. 8775).

Le leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb.F) hanno poi individuato in, rispettivamente, lire 20 miliardi, lire 15 miliardi e lire 10 miliardi gli importi della residua autorizzazione di spesa da iscrivere per gli anni 1994, 1995 e 1996.

e) articolo 13

Con l'articolo 13 è stato concesso alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale per il periodo 1991-1993 di complessive lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi annui, per il finanziamento del programma comune di difesa antigrandine predisposto dall'Italia e dalla Jugoslavia (cap. 8775).

Con reiterati provvedimenti di urgenza, da ultimo il decreto - legge 28 giugno 1995, n. 258 (art. 2, comma 3), in corso di conversione, le disposizioni di cui, tra l'altro, al presente articolo sono state prorogate fino al 28 febbraio 1995, prevedendo a tale scopo una ulteriore autorizzazione di spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1994.

f) articolo 14, comma 1

La disposizione in questione ha previsto la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia di complessive lire 24 miliardi per il periodo 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, al fine di sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia (cap. 5955).

Per effetto della stessa norma integrativa richiamata al precedente punto e), le disposizioni di cui al presente articolo sono state prorogate anch'esse al 28 febbraio 1995, nel mentre l'autorizzazione di spesa aggiuntiva è stata fissata al riguardo in lire 6 miliardi per l'anno 1994.

Le autorizzazioni di spesa a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto per le finalità sopra richiamate, tenuto conto anche delle modifiche apportate agli articoli 7 e 8 della legge 19/91, trovano corrispondente iscrizione nel bilancio statale, a partire dall'anno finanziario 1991, nei

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sottoindicati capitoli di spesa, tenedo conto che, per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'anno 1995 sui capitoli 8775, 8776 e 8777 hanno scontato nel corso del medesimo anno una riduzione nella misura del 3% (pari, rispettivamente, a lire 660 milioni, a lire 690 milioni e a lire 810 milioni), che ha interessato, nella stessa misura, anche le corrispondenti autorizzazioni di spesa:

CAPITOLO 5955 - TESORO (Friuli-V.G.) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	30,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1994	
a) Impegni assunti	30,00
b) Pagamenti eseguiti	30,00
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1995	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

CAPITOLO 8775 - TESORO (Friuli-V.G.) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	311,34
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1994	
a) Impegni assunti	185,00
b) Pagamenti eseguiti	185,00
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1995	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

CAPITOLO 8776 - TESORO (Veneto) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	109,31
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1994	
a) Impegni assunti	65,00
b) Pagamenti eseguiti	65,00
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1995	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 8777 - TESORO (Friuli-V.G.) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	196,19
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1994	
a) Impegni assunti	49,00
b) Pagamenti eseguiti	49,00
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1995	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 31 DICEMBRE 1991, N. 433

Disposizione per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge in esame ha previsto l'assegnazione alla regione Siciliana di un contributo straordinario di complessive lire 3.870 miliardi per il periodo 1991-1996, per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, nonché per l'esecuzione degli interventi finalizzati al completamento delle opere di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981, di cui al successivo articolo 8, comma 2, per complessive lire 15 miliardi (5 miliardi per il 1991 e 10 miliardi 1992).

La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla stessa legge n. 433/91 in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996.

La scansione temporale 1993-1996 dei finanziamenti in questione ha formato oggetto, peraltro, di rimodulazione da parte delle leggi finanziarie 1993, 1994 e 1995 (tabb.F), le quali hanno previsto le seguenti diverse iscrizioni in bilancio per gli anni in considerazione:

- anno 1993	lire	100	miliardi
- anno 1994	lire	100	miliardi
- anno 1995	lire	150	miliardi
- anno 1996	lire	500	miliardi
- anno 1997	lire	1.000	miliardi
- anno 1998 e segg.	lire	1.575	miliardi

Totale lire 3.425 miliardi

Per quanto riguarda lo stanziamento iscritto in bilancio per l'anno 1995 (pari a lire 150 miliardi), lo stesso ha subito in corso d'anno una riduzione nella misura del 3% (pari a lire 4,5 miliardi) per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85; analoga riduzione ha interessato peraltro

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anche la corrispondente autorizzazione di spesa che passa, di conseguenza, da complessive lire 3.870 miliardi a complessive lire 3.865,5 miliardi.

<u>CAPITOLO 8778 - TESORO</u>	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	3.865,50
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1994	
a) Impegni assunti	645,00
b) Pagamenti eseguiti	645,00
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1995	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 25 LUGLIO 1994, N. 471 DI CONVERSIONE DEL D.L. 30 MAGGIO 1994, N. 328

Contributo straordinario alle regioni colpite dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1993.

Con gli artt. 1 e 2 della legge di cui trattasi sono stati assegnati contributi straordinari alle regioni colpite dagli eventi alluvionali verificatisi alla fine dell'anno 1993, per la realizzazione di interventi urgenti.

Più in particolare, con gli artt. 1 e 2 del predetto decreto - legge n. 328/94, sono stati assicurati i seguenti finanziamenti:

(importi in miliardi)

<u>Regioni</u>	<u>Anno 1993</u>	<u>Anno 1994</u>
Liguria	75	=
Piemonte	75	=
Valle d'Aosta	30	=
Lombardia	4	16
Toscana	7	13
Lazio	3,5	1,5
Friuli V.G.	1,5	3,5
Veneto	=	5
Sardegna	=	5
Puglia	=	5
Sicilia	=	5
<hr/>		
TOTALE	196,0	54,0

CAPITOLO 8785 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	250,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1994	
a) Impegni assunti	250,00
b) Pagamenti eseguiti	250,00
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1995	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 23 GIUGNO 1994, N. 402 DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 APRILE 1994, N. 248

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna

Con la legge in questione sono stati previsti una serie di provvedimenti urgenti tesi a favorire lo sviluppo economico e sociale della regione Sardegna, con particolare riguardo al recupero delle situazioni di crisi e al sostegno dei livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite.

Per l'attuazione dei predetti interventi è stata autorizzata la spesa complessiva di lire 910 miliardi, per il periodo 1994 - 1998, in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1994 e di lire 190 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1998; scansione, quest'ultima, confermata, poi anche dalla legge finanziaria 1995 (tab. F).

Lo stanziamento di lire 190 miliardi iscritto in bilancio per l'anno 1995 nonché la corrispondente autorizzazione di spesa hanno subito, peraltro, nel corso del medesimo anno, una riduzione nella misura del 3% (pari a lire 5,7 miliardi) per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85. L'autorizzazione di spesa complessiva per gli interventi in questione passa pertanto da lire 910 miliardi a lire 904,3 miliardi.

Le risorse finanziarie come sopra individuate saranno utilizzate dalla regione Sardegna sulla base del programma degli interventi formulati dalla stessa regione e approvato dal CIPE.

CAPITOLO 8788 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	904,30
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1994	
a) Impegni assunti	150,00
b) Pagamenti eseguiti	=
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1995	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

R E L A Z I O N E

SULLO STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LEGGI A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, IV e V comma)

INDICE PER LEGGI

Direzione Generale del Tesoro

Legge	25 luglio	1952	n.	949
Legge	23 dicembre	1962	n.	1774
Legge	28 maggio	1973	n.	295
Legge	28 novembre	1980	n.	784
Legge	14 maggio	1981	n.	219
Legge	25 marzo	1982	n.	94
Legge	10 maggio	1983	n.	189
Legge	27 febbraio	1985	n.	49
Legge	5 aprile	1985	n.	118
Legge	5 aprile	1985	n.	135
Legge	3 ottobre	1985	n.	526
Legge	8 novembre	1986	n.	752
Legge	22 dicembre	1986	n.	910
Legge	11 marzo	1988	n.	67
Legge	2 maggio	1990	n.	102
Legge	30 luglio	1990	n.	218
Legge	9 gennaio	1991	n.	19
Legge	28 giugno	1991	n.	208
Legge	31 dicembre	1991	n.	433
Legge	23 gennaio	1992	n.	32
Legge	5 febbraio	1992	n.	81
Legge	14 febbraio	1992	n.	185
Legge	18 gennaio	1993	n.	68

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE n. 949/52, ART. 37 - Integrazioni e rifinanziamenti

Conferimenti al Fondo dotazione costituito presso la Cassa per il Credito alle imprese artigiane.

Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, costituito presso l'Artigiancassa, ai sensi dell'art 37 della legge n 949/52, concede contributi per gli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso inferiore a quello di mercato.

Non considerando le leggi che al 1986 hanno esaurito le autorizzazioni di competenza e non hanno più residui, detto fondo è stato incrementato:

- a) dalla legge n 526/82 art 30 con 1 350 md., rifinanziata per 150 md dalla legge 415/91 (L F '92 tab.D), per 150 md. dalla legge 500/92 (L F '93 tab.D), per 200 md. dalla legge 537/93 (L.F '94 tab D) e per 150 md dalla legge 725/94 (L F '95 tab.D),
- b) dalla legge 130/83 art.19 comma 1 per 980 md.,
- c) dalla legge 887/84 art. 14 comma 6 per 560 md.,
- d) dalla legge 41/86 art 11 comma 8 e 9 per 750 md.,
- e) dalla legge 910/86 art.3 comma 6 per 490 md.,
- f) dalla legge 67/88 art.15 comma 43 per 840 md.,
- g) dalla legge 38/90 art.28 comma 1/c per 230 md.,
- h) dalla legge 321/90 art. 1 per 750 md.,
- i) dalla legge 237/93 per 400 md.,
- l) dalla legge 644/94 art.1 comma 1/a per 200 md.

I finanziamenti complessivi sono stati rimodulati dalla Legge Finanziaria '95 in 300 md. (1995), 670 md.(1996), 410 md. (1997) e 50 md. (1998).

Situazione a tutto il 1994
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	7 050,00
b) autorizzazioni a tutto il 1994	5.620,00
c) impegni assunti a tutto il 1994	5.620,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1994	5.620,00
e) autorizzazioni previste per il 1995 ed anni successivi	1.430,00

Esercizio 1995

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	300,00*
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	300,00*

* La legge 85/95 ha disposto una variazione in diminuzione del 3% per il 1995

LEGGE n. 1774/62 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**Contributi a favore del Consorzio autonomo del Porto di Genova**

Con la legge 1774/62 è stato rivalutato il contributo che annualmente lo Stato stanziava a favore del Consorzio Autonomo del Porto di Genova.

In virtù di tale provvedimento l'ammontare annuo della spesa per la manutenzione delle opere e degli arredi portuali di Genova passa da 4,5 ml a 100 ml. a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63.

Con la legge 1251/67 (art.1) è stata prorogata la durata del suddetto Consorzio autonomo al 31.12.2002.

Il contributo è stato inoltre ulteriormente aumentato con legge 798/81, a partire dal 1980, a 7 md. annui.

Gli stanziamenti a carico del Tesoro (DGT) sul capitolo di spesa 4519, vengono corrisposti mediante accreditamento su apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale di Genova, intestato al citato consorzio.

Con legge 84/94 art.13 comma 2 vengono a cessare dal 1.1.94 i contributi erogati dallo Stato alle organizzazioni portuali previste dalle rispettive leggi istitutive.

Il termine è stato successivamente prorogato all'1.1.95, inizialmente dal D.L. 400/94 più volte reiterato, attualmente D.L. 237/95 art.2.

Situazione a tutto il 1994
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	162,70
b) autorizzazioni a tutto il 1994	106,70
c) impegni assunti a tutto il 1994	106,70
d) pagamenti effettuati a tutto il 1994	106,70
e) autorizzazioni previste per il 1995 ed anni successivi	*

* capitolo soppresso ai sensi della legge 84/94

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE n. 295/73, RIFINANZIAMENTI E VARIAZIONI

Conferimenti al fondo presso il Mediocredito Centrale

Il fondo contributi, costituito presso il Mediocredito Centrale ai sensi dell'art.3 della legge 28 maggio 1973 n. 295, corrisponde contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, effettuate dagli Istituti ed Aziende di credito ammessi ad operare con l'Istituto stesso.

Non considerando le leggi che al 1988 hanno esaurito le autorizzazioni di competenza e non hanno più residui, detto fondo è stato incrementato:

- a) con legge n. 526/82 art. 11, per 2.290 md. di lire inizialmente ripartiti dal 1983 al 1988. A seguito delle modifiche apportate dalla legge finanziaria '92 n. 415/91 tabella E, il finanziamento complessivo è stato ridotto a 2.140 md.,
- b) con legge n. 130/83 comma 1 e 2, per 2.500 md., ridotti a 2.473,5 md. dall'articolo 18 della legge n.730/83 art.8 e quindi a 2.323,5 md. dalla legge n. 415/91,
- c) con legge 730/83 art. 18 comma 8 e 9 per 2.500 md.. L'autorizzazione complessiva è stata poi ridotta a 2.200 md. (legge 415/91),
- d) con legge 887/84 art.9 per 2.400 md., poi modificati dalla legge 415/91 in 2.000 md.,
- e) con legge n. 41/86 art. 11 comma 6 per 1.000 md., ridotti a 900 md. per effetto della legge 415/91,
- f) con legge 304/90 art.1 comma 1 per 134,7 md.,
- g) con legge 237/93 art. 1 comma 10 per 200 md. Tale legge è stata incrementata ulteriormente per 140 md. dalla Finanziaria '95, tabella D,
- h) con legge 644/94 per 200 md..

Il fondo contributi è stato, inoltre, per le finalità di cui alla legge 1329 del 29 novembre 1965, incrementato di 200 md. dalla Legge Finanziaria '93 e di 150 md. dalla L.F. '94.

La legge finanziaria '95 ha rimodulato la cifra residua complessiva di 1.715 md. in 390 md. (1995), 715 md. (1996) e 610 md. (1997).

Il capitolo di competenza dei conferimenti al fondo è il 7775 del bilancio (D.G.T.).

Situazione a tutto il 1994
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	10.588,20
b) autorizzazioni a tutto il 1994	8.873,20
c) impegni assunti a tutto il 1994	8.873,20
d) pagamenti effettuati a tutto il 1994	8.873,20
e) autorizzazioni previste per il 1995 ed anni successivi	1.715,00

Esercizio 1995

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	390,00*
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	390,00*

* La legge 85/95 ha disposto una variazione in diminuzione del 3% per il 1995.

LEGGE n 784/80 ART. 11

Norme per la realizzazione del progetto di metanizzazione

La legge 784/80 art.11 comma 16 prevede la realizzazione di opere di metanizzazione per un totale di 605 md. iscritti, per gli anni dal 1980 al 1982, in apposito capitolo del Ministero del Tesoro (7802).

La legge 219/81 (art.37) stanziava ulteriori 100 md. per la realizzazione del piano integrativo di metanizzazione per la Campania e Basilicata colpite dal terremoto del 1981.

Ulteriori finanziamenti provengono dalla legge 130/83 art. 19 ultimo comma (50 md.) e dalla legge 445/87 che autorizza, per un programma generale di metanizzazione nel Mezzogiorno, una spesa di 730 md. nel triennio '87-'89 integrato di ulteriori 300 md. (legge n. 67/88), di 100 md. e di 50 Md. dalle leggi finanziarie rispettivamente del '92 e '93" tab.D.

Con D.M. 102841 del 27.1.93 è stata assegnata al cap. 7802 la somma 198,6 md. per l'anno '93 (L. 183/87 art.6 e DPR. n.568/88 art.10, su delibere CIPE 30.5.91 e 12.8.92).

La legge Finanziaria ha rimodulato la quota del '95 in 40 Md. per il '95 e 40 Md. per il '96. Per effetto della legge 80/95 l'importo del '95 è ridotto del 3%.

La legge 237/93 art.5 bis, comma 6 rfinanzia per 160 md. i progetti di metanizzazione (80 Md. per il '94 e 80 Md. per il '95).

Il D.L. più volte reiterato, ora n.256/95 autorizza all'art.3 comma 5 una somma di 100 md. per l'anno '94.

Situazione a tutto il 1994
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	2.393,60
b) autorizzazioni a tutto il 1994	2.313,60
c) impegni assunti a tutto il 1994	2.133,60
d) pagamenti effettuati a tutto il 1994	2.060,78
e) autorizzazioni previste per il 1995 ed anni successivi	80,00 *

Esercizio 1995

a) impegni assunti nei primi sei mesi	0,92
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0,92
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	38,71 *
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	38,71 *

* la quota del 1995 viene ridotta del 3% per effetto della legge 85/95

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE n. 219/81 ART. 85 - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

La legge 219/81, al titolo VIII art. 85, costituisce due fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, amministrati dal Sindaco di Napoli e dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo, per gli interventi statali a favore dell'edilizia a Napoli.

Tale legge è stata modificata ed integrata da:

legge 887/84 art. 11 comma 9 per 2.300 md. dall'85 all'87,

legge 41/86 art. 16 comma 4 per 3.000 md. dall'86 all'88,

legge 910/86 art. 6 comma 2 per 3.500 md.,

legge 67/88 art. 17 comma 3 per 2.500 md..

Le leggi autorizzano una spesa complessiva di 11.300 md..

Gli importi, stornati dal capitolo 8908, sono stati ripartiti, anno per anno, dal CIPE con apposita delibera, tra il funzionario delegato per la gestione stralcio del programma straordinario aree esterne al Comune di Napoli (ex Presidente della Giunta Regionale - capitolo 7814 della D.G. Tesoro) e quello delegato per le aree del Comune di Napoli (ex Sindaco di Napoli - capitolo 7813 D.G. Tesoro).

Dal 1991, con la soppressione del capitolo 7813, gli storni sono al favore del capitolo 7814.

La legge finanziaria '95 ha rimodulato l'importo residuo (L.910/86 e L. 67/88) in 810 md. per il '95, 485 md. per il '96 e 200 md. per il '97.

Situazione a tutto il 1994
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	11.300,00
b) autorizzazioni a tutto il 1994	8.995,00
c) impegni assunti a tutto il 1994	8.995,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1994	8.894,70
e) autorizzazioni previste per il 1995 ed anni successivi	2.305,00

Esercizio 1995

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	100,30*

* in c/residui

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE n.94/82 art.1.

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

L'art.1, comma 6 del D.L. 23/01/82 n.9 convertito in legge 25/3/82 n.94, ha autorizzato, per interventi a favore dell'edilizia sovvenzionata per il quadriennio 1982/1985, l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai Comuni, di 7.000 md. stabilendo per i nuovi programmi un apporto dello Stato di 2.000 md..

La rimodulazione della spesa è avvenuta, nei vari anni, con le Leggi Finanziarie, (Tabella F).

Per il 1992 non sono state impegnate e pagate somme in Bilancio; la L.F. '93 non prevede stanziamenti per il '93 e rimodula 150 md. per ciascuno degli anni '94-'95 e 370 md. per il '96.

La Finanziaria 1994 (tabella F) indicava l'attribuzione di 50 md. per il 1994, di 150 md. per il 1995, di 300 md. per il 1996 e di 170 md. per il 1997.

La Legge 23/12/94, n. 725 (L.F. '95- tabella F) attribuisce al capitolo di spesa 7795 del Ministero del Tesoro la somma di lire 50 md. per il '95, 300 md. per il '96 e 270 md. per il '97.

La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio, a valere sul citato capitolo di spesa 7795, al conto corrente in essere presso la Tesoreria Centrale a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

L'art.2, comma 2, del D.L. 23/12/95, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, ha disposto, tra l'altro, riduzioni percentuali per le varie "categorie" di bilancio degli stanziamenti inizialmente iscritti e, pertanto, la disponibilità di competenza per l'anno finanziario '1995 risulta essere pari a lire 48,50 md..

Situazione a tutto il 1994
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	2.000,00
b) autorizzazioni a tutto il 1994	1.380,00
c) impegni assunti a tutto il 1994	1.380,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1994	1.380,00
e) autorizzazioni previste per il 1995 ed anni successivi	620,00*

Esercizio 1995

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	50,00*
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	50,00*

* cifre ridotte per effetto della L. 85/95 (618,50 md. e 48,50 md.)

LEGGE n. 189, 10 MAGGIO 1983

Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.

Con la legge 10 maggio 1983, n. 189, l'ex Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato è stata autorizzata a predisporre e a dare esecuzione, nel periodo 1983 - 1992, ad un piano decennale per la soppressione di passaggi a livello, mediante la costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonché a migliorare le condizioni di esercizio di quelli non eliminabili, per una somma complessiva presunta di 1.700 md..

Le autorizzazioni di spesa sono state rimodulate dalle varie leggi finanziarie (tab. F); la L.F. 1995 ha così ripartito la rimanente somma: 60 md. per il '95 e per il '96, 80 md. per il '97 e 90 md. per il '98.

Il D.L. 41/91 convertito in legge 85 del '95, recante misure urgenti per il risanamento della Finanza Pubblica e per l'occupazione, tra l'altro, ha disposto una riduzione dello stanziamento per il '95 del 3% (1,8 md.), che passa pertanto da 60 md. a 58,20 md..

Situazione a tutto il 1994
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.700,00
b) autorizzazioni a tutto il 1994	1.410,00
c) impegni assunti a tutto il 1994	1.350,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1994	1.290,00
e) autorizzazioni previste per il 1995 ed anni successivi	290,00

Esercizio 1995

a) impegni assunti nei primi sei mesi	60,00*
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	58,20
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	178,20

* residui di stanziamento 1994

LEGGE n.49/85 ART.1 e 17.

Provvedimenti per il credito alla cooperazione.

L'art. 1 della legge 27.2.1985, n. 49, recanti provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, indica che è istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la B.N.L., un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato FONCOOPER (cap. Tesoro 8187).

Il Foncooper è amministrato, con separata contabilità, dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione (art. 7 comma 2).

Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione ed all'amministrazione dei mutui, un compenso che viene determinato con decreto del Ministro del Tesoro (art. 7 comma 4).

Con lo stesso decreto viene fissata la misura dell'interesse annuo che la sezione è tenuta a corrispondere sulle somme affluite al Foncooper e non utilizzate (art. 7 comma 5).

Il successivo art. 17 della legge n.49/85 stabilisce che è istituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione per la durata di quattro anni, un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.

La Legge Finanziaria 1988 (legge 11.3.1988, n.67) all'art.15, comma 17° indica che il fondo istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della B.N.L. (art.1 della legge 49/85) è incrementato per l'anno 1988 di lire 70 miliardi. Il successivo comma 18° dello stesso art. 15 della Legge Finanziaria 1988 prevede che al Fondo di cui all'art. 17 della già citata legge 49/85, istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione per il finanziamento di interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, è conferita per il 1988 la somma di lire 30 miliardi.

Il D.L. 1° aprile 1989, n.120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n.181, prevede misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.

L'art.10, comma 1, del D.L. n. 120/89 indica che la durata del Fondo previsto dall'art. 17 della legge 27/2/85, n.49 è prorogata di tre anni e sempre l'art.10, comma 2, stabilisce che al Fondo di cui al predetto comma 1 è conferita, per il triennio 1989-91, la somma di lire 70 miliardi da suddividersi in 10 miliardi per il 1989 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

Il successivo comma 3 del già menzionato art.10 indica che al Fondo di cui all'art. 1 della legge 49/85 è conferita, per il triennio 1989-1991 la somma di lire 100 miliardi, da suddividersi in 20 miliardi per il 1989 ed in 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

Lo stanziamento di competenza relativo al bilancio 1991 risulta essere di lire 70 miliardi (lire 30 miliardi a valere sul capitolo di spesa 7828 e lire 40 miliardi a valere sul capitolo 8187) già interamente erogati a favore della B.N.L..

Con D.M. n.151005 del 3/7/93 è stato istituito, per l'anno finanziario 1993, il capitolo 7828, con l'assegnazione di lire 15 miliardi (ai sensi dell'art.2 del D.L. 20/5/93, n.148, convertito, con modificazioni, nella legge 19/7/93, n.236, il quale, al comma 1, sancisce, tra l'altro, che al Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'art.17 della citata legge 49/85, è conferita l'ulteriore somma di lire 15 miliardi per l'anno 1993).

La Legge Finanziaria '94 ha rifinanziato con 50 miliardi l'art. 17 della L. 49/85. Nel '94 il cap. 7828 è stato soppresso.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione a tutto il 1994
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	310,00
b) autorizzazioni a tutto il 1994	310,00
c) impegni assunti a tutto il 1994	310,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1994	310,00
e) autorizzazioni previste per il 1995 ed anni successivi	310,00

LEGGE n 118/85 ART. 3

Intervento in favore delle aree ad alta tensione abitativa

La legge 118/85, recante interventi a favore delle aree ad alta tensione abitativa, prevede un onere di 1.750 md. a carico del bilancio statale ripartiti tra il 1985 e il 1987.

Con l'art. 3 comma 6 sono assegnati, per l'edilizia sovvenzionata, 940 md. al capitolo 7820 della D.G. Tesoro, inizialmente ripartiti in 100 md. per l'86, 520 md. per l'97, 180 md. per l'88 e 50 md. per ciascuno degli anni '89,'90,'92, somme rimodulate dalle varie leggi finanziarie.

La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio, a valere sul citato capitolo di spesa 7820, al conto corrente in essere presso la Tesoreria Centrale a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

L'art. 2 comma 2 della legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione, ha disposto tra l'altro, la riduzione degli stanziamenti inizialmente iscritto per il '95, pertanto le disponibilità per tale anno scendono da 25 a 24,25 md..

Situazione a tutto il 1994
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	940,00
b) autorizzazioni a tutto il 1994	915,00
c) impegni assunti a tutto il 1994	915,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1994	915,00
e) autorizzazioni previste per il 1995 ed anni successivi	25,00 *

Esercizio 1995

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	25,00 *
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	25,00 *

* ridotte per effetto della L. 85/95 a 24,25 md.

LEGGE 5 APRILE 1985, N. 135 - ART. 2

Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

L'art. 2 della legge 135/85, integrando l'art. 2 della legge 26 gennaio 1980 n. 16, prevede, su domanda, un ulteriore concorso statale dell'8%, costante quindicennale, sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti o istituti o aziende di credito da coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali ed artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della legge di cui trattasi.

Per la concessione della suddetta integrazione statale sono autorizzati, in aggiunta al limite di impegno quinquennale (500 milioni) di cui al 3 comma dell'art. 12 della legge 16/80, ulteriori limiti di impegno quindicinali di un miliardo per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.

La legge 98/94 definisce le norme procedurali relative alla legge 135/85, per l'utilizzo delle giacenze del capitolo 7760.

Infatti, tra l'altro, la norma precisa che:

- debbano intendersi per "beni indennizzabili" sia quelli materiali che quelli immateriali;
- che il concorso statale dell'8% sugli interessi per i mutui concessi come previsto dalla legge 16/80 deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti.

Il Ministero del Tesoro pertanto è autorizzato a liquidare, alle ditte che lo richiedano e qualora ne esistano i presupposti, l'indennizzo relativo all'avviamento e l'integrazione del contributo agli interessi.

Situazione a tutto il 1994
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	97,50
b) autorizzazioni a tutto il 1994	52,50
c) impegni assunti a tutto il 1994	42,96
d) pagamenti effettuati a tutto il 1994	16,73
e) autorizzazioni previste per il 1995 ed anni successivi	45,00

Esercizio 1995

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	2,22
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	6,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

LEGGE N. 526/85 ART.6 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI

Programma triennale di interventi relativi al piano decennale della grande viabilità.

L'art. 6 della legge 526/85 autorizza la spesa di 4.875 md. per l'esecuzione, da parte dell'ANAS, di un piano triennale di interventi nel campo della viabilità sulla base del piano decennale di cui alla delibera del CIPE del 28 marzo 1985.

Detta spesa, inizialmente prevista per il triennio '85 - '87, è stata ripartita in ragione di 275 md. per l'anno '85, 2.100 md. per l'anno 1986 e 2.500 md. per l'anno 1987, rimodulati con le leggi finanziarie 910/86, 67/88 e 405/90 in ragione di 1.500 md. per l'87, 500 md. per l'89, 250 md. per il '90 e 250 md. per il '91.

L'art. 13 comma 13 della Legge Finanziaria del 1986 (41/86), nel quadro della politica dei trasporti, ha autorizzato l'ulteriore spesa di 2.200 md. ai fini dell'attuazione del programma triennale di interventi, di cui all'art. 6 della legge 526/85. L'ammontare è stato rimodulato dalle varie leggi finanziarie in ragione di 100 md. nel 1986 e 1987, 800 md. nel 1988, 500 md. nel 1991, 280 md. nel 1992, 200 md. nel 1993, 120 md. nel 1994 e 100 nel 1995.

Le somme erogate, nei limiti annuali fissati, su richiesta presentata dall'ANAS in base alle proprie esigenze sono accreditate su un conto che la medesima intrattiene presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Il decreto legislativo n. 143/94, istituendo l'Ente Nazionale per le Strade, stabilisce che tutti i trasferimenti da parte della Stato (precedentemente previsti a favore dell'ANAS) siano iscritti in apposito capitolo del Ministero dei Lavori Pubblici. Pertanto, tutte le somme stanziare sul capitolo 7810 del Ministero del Tesoro sono trasferite al capitolo 7273 del Ministero dei Lavori Pubblici.

Situazione a tutto il 1994
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	6.975
b) autorizzazioni a tutto il 1994	6.875
c) impegni assunti a tutto il 1994	6.875
d) pagamenti effettuati a tutto il 1994	6.875
e) autorizzazioni previste per il 1995 ed anni successivi	100 *

* (capitolo soppresso ai sensi del Decreto Legislativo n. 143/1994)

LEGGE n. 752/86 ART. 3

Attuazione interventi programmati in agricoltura

La legge 752/86 prevede, tra l'altro, al fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo, all'art. 3 comma 2, uno stanziamento alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano di 300 md. per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990. Tale importo è comprensivo della somma annua di 50 md. (a carico del cap. 7746 della D.G.Tesoro) da ripartire tra gli enti di cui al comma 1 del citato art.3, sulla base delle concessioni contributive dagli stessi effettuate entro il 31.12.85, sui mutui contratti in applicazione dell'art. 18 della legge 984/77.

Al riparto delle somme stanziate in bilancio provvede il CIPE entro il 31 marzo di ogni anno su proposta del Ministro dell'Agricoltura e Foreste sentita la Commissione interregionale.

La legge 201/91, prevede il differimento delle disposizioni di cui alla legge n. 752/87 art. 1, comma 2, stabilisce che per gli anni 1991 e 1992 è autorizzata la spesa rispettivamente di 2.675 md. e di 3.085 md..

Per il 1993 è stato autorizzato un ulteriore finanziamento per 1.500 md. dalla tab. D della legge Finanziaria 1993 (n.500/92).

Il CIPE ha provveduto all'approvazione dei piani di riparto ed ha destinato a favore del cap. 7746 la somma di 50 md. per gli anni '91 e '92, di 41,3 md. e 26,4 md. per gli anni '93 e '94.

Situazione a tutto il 1994
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	417,69
b) autorizzazioni a tutto il 1994	417,69
c) impegni assunti a tutto il 1994	417,69
d) pagamenti effettuati a tutto il 1994	417,69
e) autorizzazioni previste per il 1995 ed anni successivi	

LEGGE N. 910/86, ART. 7

Contributo straordinario all'ANAS.

La Legge Finanziaria 910/86 ha assegnato, con l'art. 7, comma 15, all'ANAS un contributo straordinario di 6.700 md. per gli anni 1987-1990, inizialmente così ripartiti:

- a) 1.600 md. per l'istituzione di un fondo nel bilancio di previsione dell'ANAS per la realizzazione di interventi già programmati e parzialmente finanziati ai sensi delle leggi n. 531/92 e n. 526/85;
- b) 2.000 md. a favore delle regioni del Mezzogiorno e del Lazio per il completamento della funzionalità delle aree di priorità del programma triennale di cui alla legge n. 526/85, nonché alla definitiva conclusione dei programmi '79-'81 e del piano stralcio '82-'87;
- c) 1.500 md. da destinare alle finalità di cui alla lettera b) nelle regioni del Centro-nord;
- d) 1.000 md. a favore dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;
- e) 600 md. in attuazione dell'art. 9 della legge n. 531/82.

Gli stanziamenti complessivi per 6.700 md. sono stati rimodulati dalle varie Leggi Finanziarie nella tabella F.

I trasferimenti all'ANAS sono effettuati su richiesta della stessa in base alle proprie esigenze e ai limiti annuali fissati, mediante accredito sul conto che l'ANAS intrattiene con la Tesoreria Centrale dello Stato.

La Tabella E della Finanziaria '94 ha ridotto le autorizzazioni complessive di 3,5 md. (da 6.700 a 6.996,50 md.).

Il Dlgs 143/94, con l'istituzione dell'Ente nazionale per le strade, ha previsto il trasferimento di tutte le somme stanziare a favore dell'ANAS in capitoli appositi del Ministero dei Lavori Pubblici. Pertanto le somme iscritte al capitolo 7840 del Tesoro sono trasferite al capitolo 7274 dei Lavori Pubblici (diminuite di 2,2 md. secondo la tabella E della Finanziaria '95).

Situazione a tutto il 1994
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	6.696,50
b) autorizzazioni a tutto il 1994	5.748,50
c) impegni assunti a tutto il 1994	5.748,50
d) pagamenti effettuati a tutto il 1994	5.748,50
e) autorizzazioni previste per il 1995 ed anni successivi	(*)

(*) trasferiti al capitolo 7274 del Ministero dei Lavori Pubblici secondo quanto disposto dal Dlgs 143/94.

LEGGE N. 67/88 - ART. 20 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, di cui alle leggi 135/90 e 492/93.

L'art. 20, comma 1 della legge n.67/88 ha autorizzato un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti

Il comma 6 del citato art. 20 stabilisce che l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra è a carico del Bilancio dello Stato.

Successivamente la legge 23/12/92, n.498, ha previsto la sospensione della concessione dei mutui con ammortamento a carico del capitolo di spesa Tesoro 7855, ed ha stabilito che tali oneri siano a carico sul Fondo Sanitario Nazionale in conto capitale, nei limiti di 1.500 miliardi come previsto dalla Legge Finanziaria 500/92 gravando sul capitolo di spesa del Ministero del Bilancio e programmazione Economica (art., comma 7 L.F. 500/92).

Al finanziamento dei relativi interventi si provvede con operazioni di mutuo con: la BEI, con la Cassa Depositi e Prestiti, con Istituti ed Aziende di credito all'uopo abilitati, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero del Tesoro.

Con D.M. 5/12/91, 24/6/93, 16/7/93 e 23/9/93 sono state stabilite le modalità e le procedure per l'assunzione dei mutui di cui alla predetta legge n. 67/88, con ammortamento a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro (DD.MM. 5/12/91 e 23/9/93), e con ammortamento a carico dello stato di previsione del Ministero del Bilancio (DD.MM. 16/7/93 e 23/9/93).

La legge 135/90, attua un programma di prevenzione e lotta contro l'AIDS, autorizzando un piano pluriennale in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, per un ammontare di 2.100 miliardi.

Con D.M. 27/10/90 sono state stabilite con decreto del Ministero del Tesoro le modalità e le procedure per la contrazione dei mutui destinati al finanziamento di tali interventi.

La legge 4/12/93, n.492 di conversione, con modificazione, del D.L. 20/10/93, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria, ha stabilito la cessazione dell'efficacia delle convenzioni stipulate dal Ministero della Sanità con le concessionarie di servizi (individuate con la delibera CIPE 3/8/90, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'art. 1, comma 1, lettera b, della citata legge 135/90), affidandone la prosecuzione direttamente alle Regioni, alle Università degli Studi con policlinici a gestione diretta, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competente.

La medesima norma ha previsto che nell'ambito dei 2.100 miliardi di cui alla già citata legge 135/90, si provveda al finanziamento mediante operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli Istituti di credito e le Aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministro della Sanità.

Per quanto riguarda la legge 135/90 sono state stipulate, ai sensi del decreto ministeriale sopra citato del 27/10/90, n.2 convenzioni con l'IMI, quale capofila di un pool di Istituti di credito per complessive lire 695 miliardi, con ammortamento a carico del capitolo di spesa Tesoro 7855, ai sensi della legge 67/88. £ 330 miliardi per l'anno 1989, £ 715 miliardi per l'anno 1990, £ 400 miliardi per il 1991, £ 1.100 miliardi per il 1992 ridotti in assestamento a £ 1.045 miliardi, £.395 miliardi per il 1993, ridotti in sede di assestamento a lire 170 miliardi e £ 345 miliardi per il 1994 ridotti in sede di assestamento a lire 110 miliardi

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione a tutto il 1994
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	3.000,00
b) autorizzazioni a tutto il 1994	2.770,00
c) impegni assunti a tutto il 1994	1.525,57
d) pagamenti effettuati a tutto il 1994	311,79
e) autorizzazioni previste per il 1995 ed anni successivi	230,00

Esercizio 1995

a) impegni assunti nei primi sei mesi	375,95
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	56,44
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

LEGGE 102/90 ART.9

Ricostruzione della Valtellina e delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Novara colpite dalle avversità atmosferiche dell'estate 1987

L'art. 9, comma 4 della legge 102/90 ha autorizzato, per l'attività di rilevamento e monitoraggio a cura del servizio geologico regionale, uno stanziamento a favore della regione Lombardia di 5 md. in ragione di 1 md. per ciascuno degli anni dal '90 al '94.

Questa Amministrazione trasferisce le somme assegnate al capitolo 7791 (D.G. Tesoro) mediante accreditamento sul c/c infruttifero n. 22718 presso la Tesoreria Centrale del Tesoro a favore della regione Lombardia.

Situazione a tutto il 1994
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	5,00
b) autorizzazioni a tutto il 1994	5,00
c) impegni assunti a tutto il 1994	5,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1994	5,00
e) autorizzazioni previste per il 1995 ed anni successivi	-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE n.102/90 ART. 16

Ricostruzione e rinascita della Valtellina e delle province di Bergamo, Brescia, Como e Novara colpite dalle avversità atmosferiche dell'estate 1987.

L'art. 16 comma 1 della legge 102/90 autorizza la spesa complessiva di 100 md. nei sei anni dal 1989 al 1994, per interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Novara colpiti da eccezionali avversità atmosferiche nel 1987 in ragione di: 10 md. nell '89 10 md. nel '90 e 20 md. negli anni dal '91 al '94.

Dette somme sono erogate dalla regione Piemonte nell'ambito di un programma di interventi comprendente il completamento delle opere finanziate dalla legge 470/87.

Questa Amministrazione trasferisce le somme assegnate al capitolo 7796 (D.G.Tesoro) mediante accreditamento sul c/c infruttifero n.22710 presso al Tesoreria Centrale del Tesoro a favore della regione Piemonte.

La Legge Finanziaria '95 rimodula il contributo previsto per il 1995 in due quote di 5 md. da erogarsi negli anni '95 e '96.

Situazione a tutto il 1994
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	100,00
b) autorizzazioni a tutto il 1994	90,00
c) impegni assunti a tutto il 1994	90,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1994	70,00
e) autorizzazioni previste per il 1995 ed anni successivi	10,00

Esercizio 1995

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	-
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	5,00
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	25,00*

* di cui 20 md. in c/residui.

Legge N.218/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.**

La legge 218/90 prevede che gli Enti Creditizi Pubblici, iscritti nell'albo di cui alla legge 141/38 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le Casse Comunali di credito agrario e i Monti su pegno di seconda categoria, che non raccolgono risparmio tra il pubblico, possano effettuare trasformazioni o fusioni con altri enti creditizi, da cui risultino società per azioni operanti nel campo del credito.

E' autorizzata per il quinquennio 1990-1994 la spesa complessiva di 1.800 md. per effettuare versamenti a favore degli istituti di credito di diritto pubblico in trasformazione, dopo averne accertate le esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e sviluppo degli stessi.

A fronte dei versamenti saranno costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla presente legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o aumento del capitale delle società per azioni.

Le corrispondenti azioni sono attribuite al Tesoro dello Stato.

All'onere inizialmente previsto fino al '92, poi rimodulato dalle varie leggi finanziarie si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Tesoro per l'anno '90, utilizzando parte dell'accantonamento " Partecipazione a banca e fondi nazionali ed internazionali ".

La L.F. '95 ha rimodulato le disponibilità residue in 200 md. per il '95, 501 md. per il '96 e 250 md. per il '97.

**Situazione a tutto il 1994
(in md. di lire)**

a) autorizzazioni complessive	1.800
b) autorizzazioni a tutto il 1994	849
c) impegni assunti a tutto il 1994	849
d) pagamenti effettuati a tutto il 1994	849
e) autorizzazioni previste per il 1995 ed anni successivi	951

Esercizio 1995

a) impegni assunti nei primi sei mesi	200
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	200
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

LEGGE n.19/91 Art.7 comma 1

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli e Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

La legge 19/91 art.7, comma 1, conferisce alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'art.2 della legge 198/76, la somma di lire 90 md. per il periodo '91-'97, di cui 5 md. per ciascuno degli anni '92 e '93, 10 md. per il '94 e per il '95 e 49 md. da rimodulare.

Le autorizzazioni di spesa sono a carico del capitolo 8166 (D.G.Tesoro). I trasferimenti sono effettuati sul c/c infruttifero aperto presso la Tesoreria Centrale denominato "gestioni speciali di cui alla legge 30/4/76 n.198".

Il D.L. 20/5/93, n.149, convertito in legge 19/7/93, n.237, recante interventi urgenti in favore dell'economia, ha sostituito l'articolo 7 della predetta legge n.19/91 con il seguente:

"Art.7- comma 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relative, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

Art.7 comma 2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo è attribuita alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31/01/63 n.1, un contributo speciale di lire 220 md. per il periodo 1991-1997, di cui 15 md. per l'anno 1991 e 20 md. per ciascuno degli anni 1992 e 1993".

L'art.2 comma 17 della citata legge 237/93 ha disposto che "le somme di lire 5 md. per l'anno 1991 e di lire 8 md. per l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'art.2 della legge 30/04/76, n.198, devono essere attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia."

Conseguentemente, in data 13/08/93 la D.G.Tesoro ha disposto il prelevamento della somma complessiva di lire 13 md. dal conto corrente infruttifero in essere presso la Tesoreria Centrale dello Stato intestato "Gestioni speciali di cui alla legge 30/04/76, n.198 ed alla legge 29/05/76, n.336", per il successivo versamento della somma stessa al conto corrente infruttifero intestato alla Regione Friuli-Venezia Giulia aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Per l'esercizio finanziario 1994 il capitolo di spesa Tesoro 8166 è stato soppresso.

Situazione a tutto il 1994
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	90,00*
b) autorizzazioni a tutto il 1994	13,00
c) impegni assunti a tutto il 1994	13,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1994	13,00
e) autorizzazioni previste per il 1995 ed anni successivi	

LEGGE 28.6.1991, n. 208

Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.

La legge 28.6.1991, n. 208 ha previsto il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali, attraverso la costituzione presso il Ministero del Tesoro di un fondo, la cui dotazione è stata dalla legge stabilita in lire 20 Md., per l'esercizio finanziario 1992.

In applicazione della predetta normativa è stato istituito, nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, per l'anno finanziario 1992, il capitolo 7878, con uno stanziamento di bilancio di lire 20 Md., somma impegnata con D.M. n.957268 del 31.12.1992.

La Legge Finanziaria 23.12.1993, n.500 ha rimodulato la quota di stanziamento di lire 30 miliardi in precedenza attribuita all'anno 1993, ripartendola in due annualità, rispettivamente di lire 10 Md. per l'anno finanziario 1993 e di lire 20 Md. per l'anno finanziario 1994.

L'art. 12, comma 1, della legge 24.12.1993, n.537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica, ha stabilito, tra l'altro, che gli interventi in materia di itinerari ciclabili e pedonali (legge 28.6.'91, n. 208), si intendono di competenza regionale e che, pertanto, gli stanziamenti dal capitolo 7878 confluiscono, dal 1° gennaio 1994, previa riduzione del 15%, nel "Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo", di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281, amministrato dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica.

A norma del regolamento del 6.7.1992, emanato dal Ministro per i problemi delle Aree Urbane in applicazione della citata legge n.208/91, la D.G.Tesoro dovrà provvedere all'erogazione dei contributi in conto capitale per stato di avanzamento lavori (SAL), su proposta della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane -, dietro presentazione, da parte dei Comuni beneficiari, dello stato di avanzamento dei lavori debitamente certificato. Si prevede, pertanto, che la spesa (£.20 miliardi - residui ex 1992), gravante sul suaccennato capitolo di spesa 7878 Tesoro, sarà dilazionata in più anni. Con D.M. del 28/3/95, debitamente registrato alla Corte dei Conti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane e metropolitane ha provveduto a stabilire i criteri per l'erogazione dei contributi relativi alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali in attuazione dell'art. 3 della legge 208/91.

Situazione a tutto il 1994
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	50,00 *
b) autorizzazioni a tutto il 1994	20,00
c) impegni assunti a tutto il 1994	20,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1994	
e) autorizzazioni previste per il 1995 ed anni successivi	

(*) l'art. 12 della L.573/93 ha disposto il trasferimento alle Regioni dal 1.1.94 delle competenze in materia di piste ciclabili.

LEGGE N. 433/91 ART. 7

Somministrazioni all'ANAS per interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

La legge 433/91 art. comma 1 assegna un contributo straordinario alla regione Sicilia per interventi di riparazione e di ricostruzione, nel rispetto della normativa sismica, delle infrastrutture danneggiate dal terremoto del dicembre del 1990.

L'art.5 comma 1 autorizza per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato una somma complessiva di 190 md. per il triennio '91-'93. L'importo è ripartito tra le Amministrazioni interessate, tra cui in Ministero del Tesoro (65 md. sul capitolo 7890 a favore dell'ANAS.

Il decreto legislativo del 26.2.94 n. 143, istitutivo dell'Ente nazionale per le strade, stabilisce con l'art.3 comma 1 che le entrate dell'ente costituite dai trasferimenti da parte dello Stato siano iscritte su apposito capitolo del Ministero dei Lavori Pubblici. Pertanto le somme residue stanziare sul capitolo 7890 (L. 433/91) vengono trasferite al capitolo 7275 del Ministero dei Lavori Pubblici.

Situazione a tutto il 1994
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	65,00 *
b) autorizzazioni a tutto il 1994	55,00
c) impegni assunti a tutto il 1994	55,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1994	55,00
e) autorizzazioni previste per il 1995 ed anni successivi	*

* il capitolo soppresso ai sensi del d.lgs. 143/94

LEGGE N. 32/1992

Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del 1980, '81 e '82.

Gli interventi a favore della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici, approvati con Decreto Legislativo n. 76/90, vengono integrati e modificati dalla legge 32/92.

Il finanziamento di tali interventi ammonta complessivamente a 4.300 md. reperiti mediante apposite operazioni di mutuo, il cui onere per capitale ed interessi è a carico dello Stato per un ammontare complessivo di 7.800 md.

Per far fronte all'ammortamento dei mutui sono autorizzati limiti di impegno decennali di 260 md. a partire dal 1993 e di 520 Md. dal 1994.

La quota relativa al 1994 di 260 md., è stata variata dalle leggi di assestamento n. 554/'94 (da 260 a 160 md.)

Situazione a tutto il 1994
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	7.800
b) autorizzazioni a tutto il 1994	420
c) impegni assunti a tutto il 1994	260
d) pagamenti effettuati a tutto il 1994	
e) autorizzazioni previste per il 1995 ed anni successivi	7.380

Esercizio 1995

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	108,43 (*)

(*) in c/residui '93

LEGGI N. 81/92 ART. 2

Contributo straordinario a favore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

L'art. 2 della legge 81/92 ha previsto a favore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, per il periodo 1992-1994, un contributo straordinario di 40 md., destinato all'aumento del capitale sociale dell'ATI S.p.A. in ragione di 10 md. per il '92, 10 md. per il '93 e 20 md. per il '94.

La corresponsione del contributo viene effettuata mediante versamento da accreditarsi su apposita contabilità speciale, presso la Tesoreria provinciale di Roma, aperta a favore dei Monopoli.

Situazione a tutto il 1994
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	40,00
b) autorizzazioni a tutto il 1994	40,00
c) impegni assunti a tutto il 1994	40,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1994	40,00
e) autorizzazioni previste per il 1995 ed anni successivi	-

LEGGE N. 185/92 MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale

La legge n.185 del 14.2.92, concernente la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale, stabilisce, al comma 1 dell'art.1, che la dotazione del conto corrente infruttifero denominato "Fondo di Solidarietà Nazionale" di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, art. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata incrementata di 170 md. per ciascuno degli anni '92 '93 e '94. Per gli anni successivi il fondo viene rifinanziato dalla tabella C della Legge Finanziaria.

La somma di competenza per il '92 è stata ridotta di 5 md. (decreto di variazione 180208/92).

La legge 471 del 25.7.94, recante "Disposizioni a favore delle zone dell'Italia nord-occidentale colpite da fenomeni alluvionali" stabilisce al comma 3 dell'art. 8, una integrazione di 100 md. per il '93 e 25 md. per il '94 a favore del fondo di solidarietà.

La legge Finanziaria '95 (L. 725/94 tabella C) ha integrato ulteriormente il fondo. per il 1995 (350 md.), per il '96 (250 md.) e per il '97 (250 md.).

Con D.M. n.106861 è stata apportata una variazione alla competenza del '95 da 350 Md. a 375 md. (ai sensi della L.35/95).

L'art.2 comma 6 del D.L. 41/95, convertito in legge 85/95, recante "misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse", ha disposto il blocco degli impegni di spesa per l'anno finanziario '95. Pertanto si è provveduto a richiedere la relativa deroga di spesa alla Presidenza del Consiglio.

Situazione a tutto il 1994
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.355,00
b) autorizzazioni a tutto il 1994	630,00
c) impegni assunti a tutto il 1994	605,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1994	605,00
e) autorizzazioni previste per il 1995 ed anni successivi	725,00

Esercizio 1995

a) impegni assunti nei primi sei mesi	750,00 *
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	

* La legge 85/95 ha disposto il blocco degli impegni per l'anno '95

LEGGE 18/1/93, N.68

Reti di metanizzazione per i comuni montani Centro-Nord

La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata, secondo quanto disposto dall'art. 18 comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n.412, a concedere, ai comuni montani del Centro-Nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali per 186,5 md. per la realizzazione di reti di metanizzazione.

L'onere di ammortamento stabilito in 20 md. annui a decorrere dal 1993 è assunto a carico del bilancio dello Stato.

Nell'anno 1993 è stato istituito il capitolo 7885 con uno stanziamento iniziale di lire 20 md., ridotto di 19 md., a seguito della legge 9.11.'93 n. 445 (legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 1993). La residua disponibilità di 1 md. è stata inviata in economia. La suddetta legge è in fase di attuazione.

A seguito della manovra di contenimento della spesa pubblica, la concessione dei mutui per la realizzazione delle reti di metanizzazione per i comuni montani del centro-nord, è stata sospesa una prima volta con legge 359/95 sino al 31.12.1992 ed una seconda volta, con legge 498/92 sino al 31.12.1993.

Da ultimo con circolare 1199 del febbraio 1994 la Cassa DD.PP. ha emanato la circolare relativa alle procedure per poter ottenere i mutui di che trattasi.

La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio, (cap 7885), al conto corrente in essere presso la Tesoreria Centrale a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

La Cassa Depositi e Prestiti per l'anno 1995 ha concesso mutui ventennali per 43,18 md. al saggio d'interesse del 9%. Pertanto per l'esercizio finanziario 1995 si prevede una spesa di 4,73 md. a favore della Cassa Depositi e Prestiti e da versarsi alla Cassa stessa entro il 31.12.1995.

Situazione a tutto il 1994
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	186,5
b) autorizzazioni a tutto il 1994	
c) impegni assunti a tutto il 1994	
d) pagamenti effettuati a tutto il 1994	
e) autorizzazioni previste per il 1995 ed anni successivi	186,5

**MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER SETTORI D'INTERVENTO E PER LEGGI

Premessa

1. Fondo finanziamento programmi regionali di sviluppo (art. 9, legge 281/70). Legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 3.

1.1 Agricoltura

Legge 9 maggio 1975, n. 153 (Art. 6, lett.a)
Legge 10 maggio 1976, n. 352 (Art. 15, lett. c)
Legge 1 luglio 1977, n. 403 (art. 2)
Legge 201/91 di rifinanziamento della legge 8 novembre 1986, n. 752

1.2 Altri (vari)

Legge 10 maggio 1976, n. 261
Legge 1° dicembre 1986, n. 879
Legge n. 122/89, artt. 3 e 6
Legge n. 208/91
Legge n. 292/68, art. 1
Legge n. 10/91, n. 11

2. Sanità

Legge 23 dicembre 1978, n. 833

3. Legge 8 novembre 1986, n. 752, art. 6

Interventi nel campo della forestazione

4. Interventi nelle zone colpite dal sisma 1980/81

Legge 14 maggio 1981, n. 219

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Programmi Regioni Campania e Basilicata per eventi sismici (ex legge pro-terremotati)

Legge 18 aprile 1984, n. 80

6. Fondo per la ricostruzione della Valtellina, legge 102/90**7. Fondi investimenti ed occupazione 1984 - 1985 - 1985 - 1986/88 e 1989**

- Legge 27 dicembre 1983, n. 130 (art. 21°)

- Legge 27 dicembre 1983, n. 730 (art. 37)

- Legge 22 dicembre 1984, n. 887 (art. 12)

- Legge finanziaria 11 marzo 88, n. 67 (art. 17, 31° c.)

8. Fondo per sopperire ai minori finanziamenti BEI

Legge finanziaria 11 marzo 88, n. 67 (art. 17, 35° c.)

* * *

Trattandosi di trasferimenti di fondi appartenenti alla categoria XII, da devolvere a favore di Amministrazioni regionali, per le quali le varie deliberazioni di riparto non dispongono particolari vincoli alle erogazioni - quindi non richiedono rendicontazioni della spesa - non si hanno elementi in ordine allo stato attuativo dei programmi. Limitatamente ai soli fondi FIO è possibile indicarne, per grandi linee, lo stato attuativo delle opere progettuali, la cui finanziabilità è subordinata allo stato d'avanzamento lavori.

1. LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281 - ART. 9

Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (Cap. 7081)

L'art. 9 della legge 281/70 (modificato dalla legge 158/90, art. 3) istituisce un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è costituito, per l'esercizio 1994, come di seguito indicato:

- A) dall'importo di lire 893 mld, relativo alla quota fissa a partire dall'esercizio 1991, ai sensi dell'art. 3, lett. a), della nuova legge sulla finanza regionale n. 158/90. Tale quota è costituita dall'importo di lire 30 miliardi da devolvere a titolo di limite d'impegno di cui alla legge 574/65, per la costruzione degli ospedali civili e psichiatrici. Il residuo importo di lire 863 miliardi, ripartito secondo coefficienti determinati sulla base di parametri socio-economici (popolazione residente corretta con il reciproco del PIL, tasso di disoccupazione e zone montane), viene trasferito senza vincoli di destinazione settoriale di spesa; dalla quota variabile di lire 137 miliardi, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b).

Enti destinatari delle risorse finanziarie del fondo regionale di sviluppo sono le Regioni a statuto ordinario.

I criteri di ripartizione tra le Regioni delle quote di devoluzione sono annualmente determinati con deliberazione CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni (art. 3 del decreto legislativo 418/89).

Svolte tali premesse in ordine all'articolazione del fondo programmi regionali di sviluppo 1994, si rappresenta qui di seguito l'iter temporale dei trasferimenti effettuati, nel corso dell'esercizio 1994, dal Ministero del Bilancio per leggi autorizzative di spesa e per settori organici di intervento.

Per quanto riguarda lo stato attuativo delle singole leggi, si riportano qui di seguito i relativi dati gestionali:

Legge 281/70, art. 9 - quota fissa e quota variabile (Cap. 7081)

1.1 AGRICOLTURA

Nel corso dell'esercizio 1994 sono stati adottati provvedimenti di impegno e di erogazione della sola quota fissa 1994 di lire 893 miliardi; mentre la quota variabile di lire 137 miliardi ha costituito residuo di stanziamento al 31.12.1994 non essendo intervenuta la deliberazione CIPE.

LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153 - ART. 6, LETT. A).

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura (Cap. 7081)

Nel decorso esercizio 1994 sono state impegnate a favore delle Regioni complessive lire 34,585 miliardi ed hanno riguardato, quanto a lire 17,276 miliardi, che sono state ancora erogate, a somme perenti reiscritte in bilancio e a lire 17,309 miliardi in conto 1994 che hanno costituito, al 31.12.1994, residui propri.

Sempre nel corso dell'esercizio in questione si è provveduto all'erogazione di lire 6,025 miliardi in conto residui 1989/91.

Sono stati accertati, altresì, residui propri per complessive lire 97,242 miliardi, di cui 17,3 miliardi di provenienza 1994, 20,3 miliardi in conto 1993, lire 20,2 miliardi di provenienza 1992, lire 20,3 miliardi di provenienza 1991 e lire 18,9 miliardi di provenienza 1990.

Sono state accertate al 31.12.1994, perenzioni di provenienza 1989 per lire 20,2 miliardi.

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 352 - ART. 15, LETT. C). (Cap. 7081)

Attuazione delle direttive comunitarie per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Sono stati assunti impegni per lire 1,999 miliardi ed hanno riguardato per lire 1,005 miliardi di competenza '94 e per lire 0,994 miliardi somme perenti reiscritte in bilancio.

Nel corso dell'esercizio 1994, sono stati effettuati

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

accreditamenti per lire 0,114 miliardi in conto residui 1989/91.

LEGGE 1° LUGLIO 1977, N. 403 - ART. 2

Legge Marcora - Concorso interessi su mutui di miglioramento fondiario (Cap. 7081)

Autorizza un limite d'impegno, per il 1977, pari a lire 30 mld, per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, autorizzati dalle Regioni ed erogati dagli Enti esercenti il credito agrario.

Nel decorso esercizio 1994 sono state impegnate ed erogate complessive lire 18,924 miliardi in competenza 1994.

I fondi recati dalle predette leggi 153, 352 e 403 vengono devoluti, a valere su annualità di limiti di impegno, sulla base di un predeterminato quadro finanziario rappresentativo delle anticipazioni effettuate dalle Regioni sul concorso mutui accesi dagli operatori agricoli per il finanziamento dei piani di sviluppo agricoli e, quindi, le somme trasferite rispecchiano corrispondenti spese per opere realizzate.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752

Interventi programmati in agricoltura (Cap. 7081)

La legge 201/91 ha rifinanziato la legge 752/86, art. 3, autorizzando per l'esercizio 1994 risorse per complessive lire 415,0 miliardi affluite al cap. 7081 mediante variazione in aumento con D.M.T. n. 132775 del 13.4.1994.

Il citato importo è stato impegnato ed erogato.

Nel corso dell'esercizio 1994 sono state altresì impegnate ed erogate le autorizzazioni di spesa 1993, pari a lire 898,700 miliardi.

Lo stato attuativo degli interventi previsti nei programmi regionali viene illustrato al Parlamento attraverso la relazione

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che il Ministro dell'Agricoltura presenta entro il 30 aprile di ogni anno, come previsto dall'art. 2, comma 6, dell'ex lege 752/86.

1.2. ALTRE LEGGI**LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 261.****Norme per il finanziamento delle popolazioni colpite da varie calamità (Cap. 7081)**

All'art. 3 si prevede uno stanziamento complessivo di lire 60 mld a favore della regione Marche, ripartito nel periodo dal 1972 al 1996.

L'autorizzazione 1994 di lire 2,0 miliardi nel corso dell'esercizio è stata impegnata ed erogata.

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N. 879**Contributi alla Regione Marche (Cap. 7081)**

L'art. 26, in aggiunta alle risorse finanziarie recate dalla precedente legge, assegna alla regione Marche la somma di lire 5 mld per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996, per la concessione di mutui agevolati da erogare a cura degli Istituti di Credito Fondiario, secondo le procedure di cui alla legge 457/78.

L'autorizzazione 1994 pari a lire 5 miliardi, è stata impegnata ed erogata.

LEGGE 122/89, artt. 3 e 6 (Cap. 7081)

Ai sensi dell'art. 12 della legge 537/93 viene disposta la confluenza sul fondo regionale di sviluppo di stanziamenti provenienti da capitoli delle Amministrazioni di settore, per competenze trasferite alle Regioni. Pertanto, le annualità quindicennali per limiti di impegno ammontanti a complessive lire 297,500 miliardi, di cui agli artt. 3 e 6 della legge 122/89, sono confluite nel capitolo 7081, per il finanziamento di parcheggi realizzati da Comuni interessati.

Nel corso dell'esercizio 1994, il sopradetto stanziamento di lire

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

297,500 miliardi è stato solo impegnato, mentre si è provveduto alla erogazione della somma di lire 185,085 miliardi, pari all'ammissione a contributo risultante dai criteri direttivi della Conferenza Stato-Regioni deliberati sulla base delle situazioni a suo tempo messa a punto dall'ex Ministero per le aree urbane.

LEGGE N. 10/91, art. 11 (Cap. 7081)

Ai sensi del già citato art. 12 della legge 537/93, sono confluiti nel fondo regionale di sviluppo, a partire dall'esercizio 1994, risorse per il risparmio energetico, provenienti dal Ministero dell'Industria, per relativa competenza trasferita alle Regioni.

Le risorse nel pluriennio 94/98 sono state ripartite dalla Conferenza Stato-Regioni, che ne ha stabilito anche i criteri direttivi. In particolare, viene previsto che, qualora le Regioni non realizzino i progetti approvati dall'apposito decreto ministeriale dell'Industria che, fra l'altro, ha stabilito le graduatorie di merito, le risorse devolute vengono riversate nel Fondo Regionale per essere riassegnate ad altre Regioni.

Lo stanziamento, per il 1994, è stato di lire 14,025 miliardi, per il quale si è provveduto, soltanto all'impegno.

Non si è potuto erogare a causa dell'emanazione dei criteri direttivi allo scadere dell'esercizio.

Legge 292/68, art. 1 - Immobili patrimonio storico-artistico (Cap. 7081)

Analogamente, ai sensi dell'art. 12 della legge 537/93, sono confluite nel fondo regionale, proveniente dal Ministero Beni Culturali, risorse per interventi sugli immobili del patrimonio storico-artistico.

Con i criteri direttivi della Conferenza sono state stabilite le assegnazioni regionali, i cui impegni debbono avvenire all'inizio di ciascun esercizio mentre le erogazioni debbono avvenire in base ai programmi deliberati dalle Giunte in quote pari al 1° 40% (all'approvazione del programma), 2° 40% (all'avvenuta effettiva spesa dell'opera), a conguaglio 20% (alla realizzazione dell'intero programma).

Nell'esercizio 1994 si è provveduto all'impegno dell'intero

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stanziamento, pari a lire 93,500 miliardi, nonché lire 9,563 in conto 93.

Legge 208/91 - piste ciclabili (Cap. 7081)

Sempre in attuazione dell'art. 12 della legge 537/93, sono confluiti fondi, provenienti dal Ministero del Tesoro (cap. 7878) per interventi per piste ciclabili e pedonali.

I criteri direttivi emanati dalla Conferenza Stato-Regioni come per la precedente legge 292/68, stabilisce che gli impegni vengano assunti automaticamente, mentre le erogazioni devono avvenire in treanches (40% - 40% e 20%).

Lo stanziamento 1994, pari a lire 10,2 è stato solo impegnato.

2. LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833.

Fondo per il finanziamento delle spese regionali in conto capitale per il servizio sanitario nazionale (Cap. 7082).

Il fondo, istituito dalla legge 833/78, relativo al servizio sanitario nazionale, viene quantificato, come noto, per un arco triennale dalla legge finanziaria.

Per quanto attiene alla procedura di accreditamento per il triennio 1985/87 si ricorda l'innovazione recata dalla legge finanziaria n. 887/84 che, all'art. 17, al fine di verificarne l'effettiva utilizzazione delle assegnazioni, dispone che l'erogazione delle quote di conto capitale debba essere effettuata sulla base di programmi regionali opportunamente vagliati a livello di Comitato Interministeriale Sanità, Tesoro e Bilancio.

Parte dello stanziamento annuale viene scorporato dagli importi annualmente destinati alla manutenzione ed agli investimenti di innovazione e trasformazione, previsti dalle leggi finanziarie, per essere destinata alle esigenze degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nonché per interventi di competenza degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Relativamente a tali Istituti si fa presente che ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 193 del 19 maggio 1987 le somme deliberate dal CIPE ai sensi dell'art. 51 della legge 833/78 debbono essere trasferite direttamente agli

Istituti stessi, anzichè alle rispettive Regioni.

A partire dall'esercizio 1988, invece, le delibere adottate dal CIPE, per il riparto delle assegnazioni non dispongono alcun condizionamento ai fini delle relative erogazioni.

Con legge di bilancio e successiva legge d'assestamento è stata quantificata una spesa di lire 300,886 miliardi per trasferimenti di conto capitale alle Regioni; al 31.12.1994, detto importo ha costituito residuo di stanziamento. Nel corso dell'esercizio 1994 sono stati assunti impegni per complessive lire 952,858 miliardi di cui lire 160,858 miliardi in conto competenza 1994 e lire 792,0 miliardi in conto residui 1993; mentre le erogazioni sono state complessivamente pari a lire 952,035 di cui lire 160,858 miliardi in conto competenza 1994 e lire 791,177 in conto residui 91/93.

3. LEGGE N. 752, art. 6

Fondo per interventi nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa (Cap. 7087)

La disponibilità 1994, pari a lire 168,0 miliardi, per interventi nel campo della forestazione è confluita mediante decreto del Ministro del Tesoro ed è stato possibile predisporre l'impegno e l'erogazione di lire 68,0 miliardi in conto 94 e lire 61,2 in conto 93.

4. LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici (cap. 7500)

La disponibilità 1994, di lire 100 miliardi, nonché quella 1993 di lire 500 miliardi, sono state, previo D.M.T., stornate a favore di altre amministrazioni centrali, in attuazione di deliberazione CIPE.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. LEGGE 18 APRILE 1984, N. 80Interventi previsti nei programmi regionali Campania, Basilicata per eventi calamitosi ex legge proterremotati (Cap. 7089)

L'autorizzazione 1994, sia di competenza che di cassa, pari a lire 15 miliardi, con provvedimento del Tesoro, in attuazione dell'art. 1, comma 4, del D.L. 23 marzo 1994, n. 195, è stata stornata, nonché in attuazione dell'art. 1, comma 4 della legge 27 giugno 1994, n. 426 di conversione del D.L. 23 maggio 1994, n. 310, è stato trasferito al Ministero del Tesoro cap. 2368 l'importo di lire 9 miliardi a valere sulle disponibilità 1993. E' stata impegnata anche la residuale disponibilità 1993, pari a lire 31 miliardi a favore della Campania. I residui propri ammontano a complessive 96 miliardi.

6. LEGGE 2 MAGGIO 1990, N. 102, art. 1, comma 2.Fondo per interventi ricostruzione e sviluppo dei Comuni della provincia di Sondrio e adiacenze colpite dagli eventi atmosferici (Cap. 7083).

Le erogazioni delle autorizzazioni recate dalla legge 102/90 hanno luogo previo decreto di riparto a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri dopo esame dei programmi appositamente predisposti dai soggetti interessati.

Le autorizzazioni, per il 1994, sono state di lire 85,00 miliardi; in corso d'esercizio, previo D.M. Tesoro, è stata ridotta di lire 13 miliardi; la restante autorizzazione di lire 72 miliardi, al 31.12.1994, ha costituito residuo di stanziamento. Si è provveduto, infine, all'impegno dell'autorizzazione 1993 pari a lire 50 miliardi, che ha costituito residui propri.

7. LEGGI 27 DICEMBRE 1982, N. 130 (ART. 21); 27 DICEMBRE 1983, N. 730 (ART. 37); 22 DICEMBRE 1984, N. 887 (ART. 12) E LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 (ART. 17, COMMI 31 E 35).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I fondi per i progetti immediatamente eseguibili di competenza delle Amministrazioni Centrali, sono oggetti di variazioni di bilancio sui rispettivi capitoli di spesa, mediante decreto del Ministro del Tesoro. Per quelli di competenza regionale, invece, con decreti del Ministro del Bilancio, vengono assunti impegni (e conseguenti erogazioni) a favore della Cassa DD.PP., che funge da sportello erogatore nei confronti delle Regioni responsabili alla realizzazione dei progetti di loro competenza. I fondi iscritti in bilancio, di provenienza diretta statale, come noto, sono stati tutti messi a disposizione della Cassa DD.PP. e delle Amministrazioni Centrali. Pertanto, restano da devolvere: i fondi di provenienza BEI, via via introitati in bilancio in apposito capitolo di entrata poi affluiti sul capitolo 7090 ed i fondi autorizzati dalle finanziarie per sopperire ai minori finanziamenti concessi dalla BEI rispetto al plafond necessario alla copertura di tutti gli importi progettuali.

8. Fondo da ripartire tra le Amministrazioni Centrali e Regionali per sopperire ai minori finanziamenti BEI per i progetti immediatamente eseguibili. Cap. 7510 - Legge n. 130/83, art. 21

Delle disponibilità per il 1994, pari a lire 100 miliardi, sono state autorizzate, per il trasferimento alle spettanti Amministrazioni, complessivamente lire 55.085.166.000.

Pertanto, al 31.12.1994 si sono registrate lire 44.914.834.000 di residui di stanziamento.

9. Fondo da versare alla Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili ecc. FIO di competenza regionale. Cap. 7090.

Nel decorso esercizio 1994 sono confluite nel fondo complessivamente lire 232.321.211.000 concessi dalla BEI.

Gli impegni assunti ed erogati sono stati pari a lire 145.694.491.590.

Le residue disponibilità 1994 di lire 86.627.019.410 sommate a quelle di provenienza 1993, per revoche FIO di lire 112.558.400.000, per un totale di lire 199.185.419.410, sono i residui di stanziamento al 31.12.1994.

10. Fondo ex Agensud - cap. 7092 - legge 64/86

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Delle disponibilità 1994, affluite al capitolo 7092 con provvedimento del Tesoro, pari a lire 50 miliardi, sono state impegnate ed erogate lire 49.645.459.123 e la differenza residuale di lire 354.540.887 ha costituito, al 31.12.1994, residuo di stanziamento.

11. Fondo - cap. 7095 - legge 64/86

Delle disponibilità 1994, affluite al cap. 7095 con provvedimento del Tesoro, di lire 400 miliardi, sono state impegnate ed erogate lire 323 miliardi e la differenza residuale, pari a lire 77 miliardi, ha costituito al 31.12.1994, residuo di stanziamento.

12. Fondo per interventi per la Sardegna Centrale - cap. 7096 - legge 644/94, art. 8 bis

I fondi affluiti a fine esercizio per interventi nella Sardegna Centrale sono stati di lire 400 miliardi per le quali non è stato possibile emanare nessun provvedimento di impegno e al 31.12.1994 hanno costituito residui di stanziamento.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE DELLE LEGGI PLURIENNALI

- Legge 5 agosto 1978, n.469
- Legge 22 dicembre 1984, n.887
- Legge 1 luglio 1977, n.404
- Legge 24 dicembre 1990, n.124
- Legge 24 dicembre 1993, n.458

LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 469

Modifica alla legge 29.11.1941 n. 1405 relativa all'ordinamento delle Case Mandamentali.

Le Case Mandamentali, istituite presso i Comuni elencati nel D.l. 4.12.78 e successive modifiche, sono attualmente 143 di cui soltanto 63 funzionanti.

La normativa attribuisce ai Comuni la competenza della gestione dei fabbricati, conseguentemente, della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione e di costruzione ex-novo.

Per il finanziamento di tali interventi, gli stessi Comuni contraggono mutuo, a totale carico dello Stato, con la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'art. 19 Legge 119/81 e successive modifiche.

In sostituzione di vecchi istituti non funzionanti o di vecchi istituti funzionanti ma in precarie condizioni strutturali, negli anni scorsi è stata avviata la costruzione di circa 80 istituti, per la gran parte dei quali i lavori risultano tuttora in corso.

Nell'adozione dei provvedimenti di competenza, attinenti in tale ambito esclusivamente all'approvazione dei progetti sotto l'aspetto tecnico-penitenziario, l'attività dell'Amministrazione è stata orientata, anche nel decorso anno, dalla previsione di un provvedimento legislativo riguardante la soppressione delle Case Mandamentali.

La prevista innovazione legislativa non è a tutt'oggi intervenuta. Permane comunque, nei programmi di questa Amministrazione, l'obiettivo della soppressione degli istituti in argomento.

Si sta, a tal fine, provvedendo alla stesura di una nova bozza di provvedimento legislativo, con il quale è altresì prevista l'acquisizione di un numero limitato di strutture vantaggiosamente utilizzabili per i fini penitenziari, previa trasformazione in altra tipologia di istituto.

In virtù di quanto sopra, relativamente al programma di realizzazione di nuove strutture, ferma restando la determinazione di non dare avvio a nuove costruzioni, si è dato prosieguo al completamento delle strutture in fase di avanzata esecuzione il cui impegno finanziario trovava copertura a valere sui finanziamenti già concessi.

Si è invece ritenuto opportuno soprassedere temporaneamente all'approvazione di perizie di varianti o suppletive con previsione di maggiore spesa, in attesa che l'auspicato provvedimento legislativo di cui sopra definisca le procedure atte a consentire, assicurandone il relativo finanziamento, la prosecuzione dei lavori in vista di una diversa destinazione delle strutture.

Ai sensi del I° comma dell'art. 4 della suddetta legge, questa Amministrazione eroga ai Comuni un rimborso forfettario per le spese di funzionamento di tali istituti, mentre ai sensi del II° comma dello stesso articolo corrispondente un rimborso annuo pari all'effettivo onere sostenuto dal Comune per il trattamento economico del personale di custodia.

Alle spese di cui sopra si provvede con i fondi ordinari di bilancio stanziati su apposito capitolo "2201" dello Stato di previsione di questo Ministero.

Mutui ai Comuni per l'edilizia giudiziaria

L'erogazione di mutui ai Comuni da parte della Cassa Depositi e Prestiti è stata autorizzata mediante le seguenti norme:

- legge 24.4.1980, n. 146 (art. 28) per lire 500 miliardi
- legge 30.3.1981, n. 119 (art. 19) per lire 700 miliardi
- D.L. 28.2.1983, n. 55 convertito nella legge 26.4.1983, n. 131 (art. 8) per lire 700 miliardi
- legge 22.12.1984, n. 887 per lire 800 miliardi

- legge 28.2.1986, n. 41 per lire 800 miliardi
- legge 22.12.1986, n. 910 per lire 800 miliardi
- legge 11.3.1988, n. 67 per lire 580 miliardi.

Le realizzazioni portate a compimento con i predetti accantonamenti possono così riassumersi:

a) ai sensi dell'art. 28 della legge 24.4.1980, n. 146:

- progetti approvati dall'Amministrazione e mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti n. 41 per L. 29.816.000.000

b) ai sensi dell'art. 19 della legge 30.3.1981, n. 119:

- progetti approvati dall'Amministrazione n. 964 per L. 2.967.895.097.897
- mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti n. 899 per L. 2.592.517.448.845
- pratiche in istruttoria n. 68 per L. 204.167.974.306

Previsioni di interventi al 31.12.95

DISTRETTO DI ANCONA

Pret. e Giudice di Pace di Camerino	L.	1.130.000.000
Acquisto		

Giudice di Pace San Benedetto del Tronto	L.	352.958.710
Restauro		

DISTRETTO DI BOLOGNA

Sez. Dist. Pretura Lugo	L.	260.000.000
Restauro		

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISTRETTO DI FIRENZE

Proc. Rep. c/o Pret. Circ. Grosseto L. 294.000.000

Ristrutturazione

Giudice di Pace di Grosseto L. 2.069.500.000

Acquisto

Proc. Rep. c/o Pret. Circ. Pisa L. 4.078.703.200

Ristrutturazione

Sez. Dist. Pret. Massa Marittima L. 377.247.698

Ristrutturazione

Tribunale Livorno L. 1.000.000.000

Ristrutturazione

DISTRETTO DI MILANO

Giudice di Pace di Bellano L. 380.000.000

Ristrutturazione

Giudice di Pace Lodi L. 545.000.000

Ristrutturazione

DISTRETTO DI TORINO

Tribunale Asti L. 1.076.020.000

Ristrutturazione

Pret. Circ. Torino L. 3.580.700.000

Ristrutturazione

DISTRETTO DI TRIESTE

Ufficio Sorveglianza e Unep L. 3.286.250.000

Ristrutturazione**DISTRETTO DI GENOVA**

Tribunale Imperia L. 46.380.000.000
Costruzione

Giudice di Pace Genova L. 11.312.000.000
Acquisto

DISTRETTO DI L'AQUILA

Palazzo di Giustizia di Pescara L. 650.000.000
Ristrutturazione

Sez. Dist. Pret. Pianella
e Giudice di Pace L' 925.566.495
Soprelevazione

DISTRETTO DI CAGLIARI

Sez. Dist. Pret. Senorbi
e Giudice di Pace L. 640.000.000
Ampliamento

Sez. Dist. Pret. Macomer
e Giudice di Pace L. 586.000.000
Completamento

DISTRETTO DI ROMA

GAETA L. 3.000.000.000
Completamento nuova sede uffici giudiziari

VITERBO	L,	25.300.000.000
Costruzione nuovo Palazzo di Giustizia		
CIVITAVECCHIA	L.	2.700.000.000
Soprelevazione nuovo Palazzo di Giustizia		
Acquisto e ristrutturazione ex Liceo Linguistico	L.	4.435.012.249
<u>DISTRETTO DI PALERMO</u>		
Pret. Circ. Palermo	L.	60.645.201.427
Completamento		

EDILIZIA PENITENZIARIA

I finanziamenti relativi all'attività penitenziaria vengono gestiti dal Ministero dei Lavori Pubblici, con i fondi assegnati sul loro Bilancio di previsione, sulla base di programmi predisposti di concerto con questa Amministrazione e sui quali si esprime il Comitato paritetico istituito ai sensi del decreto interministeriale 17.12.1975. All'uopo si riportano le relazioni sintetiche sullo stato di attuazione delle singole leggi riguardanti la materia.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 887 ART. 11/1 c (cap. 8411)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1985).

La legge 22 dicembre 1984 n. 887, (legge finanziaria 1985) dispone al 1° comma dell'art. 11 una spesa di lire 530 miliardi, di cui lire 80 miliardi per il 1985, lire 200 miliardi per il 1986 e lire 250 miliardi per il 1987 per interventi straordinari di edilizia penitenziaria, dei quali non meno del 70% da impiegarsi in struttura industrializzata.

Successive leggi finanziarie hanno rimodulato la spesa prevista assegnando lire 80 miliardi al 1985; lire 150 miliardi ciascuno agli esercizi 1986, 1987 e 1988.

Con D.l. (Grazia e Giustizia - Lavori Pubblici) 8 aprile 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato fissato il programma che prevede i seguenti n. 13 interventi di cui 3 riguardano la realizzazione di strutture di semilibertà e padiglione giovani adulti, n. 5 si riferiscono alla realizzazione di case circondariali e n. 5 interventi, infine, si propongono di costruire caserme per agenti di polizia penitenziaria e magazzini vestiario in strutture già esistenti.

Strutture di semilibertà: Torino, Messina, Avellino;

Costruzioni di C.C.: S.M. Capua Vetere, Vibo Valentia, Rossano Calabro, Caltagirone, Siracusa;

Caserme Agenti di Polizia Penitenziaria: Crotone, Rimini, Udine;

Magazzini vestiari: Aversa, Roma-Rebibbia.

La realizzazione del suddetto programma è stata affidata in concessione alla Servizi Tecnici S.p.A. del gruppo IRI - ITALSTAT ex EDIL.PRO. S.P.A. e la relativa convenzione è stata sottoscritta il 18 luglio 1986.

Allo stato attuale risultano approvati tutti i progetti esecutivi degli interventi programmati.

Espletati dalla Commissione gli ulteriori adempimenti relativi alla aggiudicazione degli appalti, nomina direttori dei lavori, ecc. dai primi mesi del 1992 sono iniziati i lavori di costruzione delle opere. Nell'anno in questione è confermato lo stato di avanzamento degli stessi ad eccezione di Avellino ed Aversa i cui progetti sono ancora in attesa di accertamento di conformità urbanistica ex art. 81 D.P.R. 616/771.

LEGGI 41/86 E 910/86

Le leggi in argomento costituiscono le leggi finanziarie rispettivamente per gli anni 1986 e 1987, e attraverso di esse sono stati rimodulati i finanziamenti destinati alla realizzazione di programmi di edilizia penitenziaria predisposti a seguito delle leggi 1133/71, 119/81, 404/77, 146/80.

Anche in questo l'attività dell'Amministrazione penitenziaria è limitata alla programmazione degli interventi mentre l'Amministrazione dei Lavori Pubblici gestisce l'esecuzione delle opere e relativi finanziamenti.

Con successive leggi finanziarie (legge 11.3.88 n. 67 - legge 24.12.88 n. 541 - legge 31.12.91 n. 415 - legge 23.12.92 n. 500 - legge 24.12.93 n. 538 - legge 23.12.94 n. 725) gli stanziamenti disposti con le predette leggi n. 41 e 910 sono stati rimodulati.

LEGGE 1 LUGLIO 1977, N. 404 - Art. 1 (cap. 8404)

Aumento dello stanziamento previsto dall'art. 1 legge 1133/71, relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena

- ATTIVITA'

La legge 1 luglio 1977 n. 404, recante norme per il finanziamento dell'edilizia penitenziaria, dispone all'art. 1 l'aumento dello stanziamento previsto dalla legge 12.12.71 n. 1133 di lire 400 miliardi: di cui 30 miliardi per il 1977; 70 miliardi per il 1978, 60 miliardi per il 1982. Detto finanziamento mira alla completa attuazione del programma di costruzione, completamento, adattamento e permuta degli edifici destinati ed istituti di prevenzione e di pena stabilito in esecuzione della predetta l. 1133/71.

Con le ulteriori leggi n. 146/81 e 99/85 sono stati disposti nuovi stanziamenti che hanno portato il totale dei medesimi a lire 4.800 miliardi.

Con successive leggi finanziarie sono state variate le modulazioni delle autorizzazioni annuali inizialmente previste pervenendo all'attuale situazione che registra fino al 31 dicembre 1994 autorizzazioni per complessive 4.300 miliardi, mentre la legge finanziaria 1995 come risulta dalla Tabella F, stanziava 100 miliardi per il 1995, 400 miliardi per il 1996 e 180 miliardi per il 1997. In attuazione del D.L. 23.2.95 n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 22.3.95 n. 85 per l'anno finanziario in corso è stata apportata una riduzione di 30 miliardi.

In relazione al programma d'interventi stabilito inizialmente con D.l. 30 marzo 1972 e successivamente modificato con vari decreti emanati di concerto con il Ministero di Grazia e Giustizia e quello dei Lavori Pubblici, sentito il Comitato Paritetico per l'edilizia penitenziaria, occorre sottolineare che nel periodo di attuazione della legge in parola e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati realizzati n. 73 nuovi istituti penitenziari geograficamente così distribuiti:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Piemonte: Alba, Alessandria, Asti, Aosta, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Saluzzo, Torino, Vercelli;
- Lombardia: Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Milano, Voghera, Monza, Cremona, Pavia, Vigevano;
- Liguria: Genova;
- Emilia Romagna: Bologna, Modena, Rimini, Ferrara, Piacenza, Reggio Emilia, Parma;
- Toscana: Firenze Sollicciano (1° C.C.), Firenze Sollicciano (2° C.C.), Livorno, Prato, San Gimignano;
- Marche: Ascoli Piceno, Pesaro;
- Veneto: Padova, Vicenza, Verona;
- Friuli: Tolmezzo;
- Lazio: Frosinone, Velletri, Civitavecchia, Viterbo;
- Basilicata: Melfi;
- Umbria: Spoleto, Terni;
- Abruzzo: Teramo, Vasto, Lanciano, L'Aquila, Sulmona;
- Molise: Larino;
- Campania: Ariano Irpino, Avellino, Benevento, Carinola, Salerno, Napoli, Secondigliano;
- Puglia: Foggia, Taranto, Trani;
- Calabria: Cosenza, Crotona, Palmi, Catanzaro, Paola, Castrovillari;
- Sicilia: Augusta, Catania, Agrigento, Palermo;
- Sardegna: Cagliari.

La spesa sostenuta per i suddetti interventi è stata di circa L. 3.800 miliardi.

Sono infine in fase di realizzazione le seguenti ulteriori case circondariali per le quali è prevista una spesa di L. 300 miliardi:

- Liguria: San Remo;
- Marche: Ancona;
- Umbria: Perugia;
- Puglia: Lecce.

In relazione, poi, alle necessità di adeguare le strutture carcerarie ai nuovi criteri di edilizia penitenziaria e di ristrutturare gli istituti penitenziari esistenti, sono stati finanziati n. 50 interventi per una spesa complessiva di L. 100 miliardi.

Tuttavia occorre precisare che la scarsa disponibilità di bilancio della legge 23.12.1994, n. 725 (legge finanziaria), che ha assegnato uno stanziamento di sole lire 100 miliardi per l'esercizio in corso, ha molto rallentato l'attività edilizia, in un momento in cui, per il pressante aumento della popolazione detenuta, sarebbe stato quanto mai auspicabile accelerare le opere in corso per addivenire in tempi rapidi alla loro ultimazione.

Il Comitato Paritetico nella seduta del 16.12.1994, ha deliberato l'assegnazione di tutti i fondi disponibili per l'anno in corso come di seguito:

Milano Bollate	25.000.000.000
Reggio Calabria	10.500.000.000
Marsala	8.000.000.000
Mistretta	1.000.000.000
Favignana	1.000.000.000
Perugia	9.000.000.000
Ancona	5.000.000.000
Noto	2.000.000.000

Massa	1.350.000.000
L'Aquila	650.000.000
Genova	5.000.000.000
Bergamo	4.500.000.000
Paola	1,300.000.000
Roma Rebibbia	10.000.000.000
Alessandria	5.000.000.000
Palermo Ucciardone	2.000.000.000
Cagliari	2.000.000.000
Palermo Pagliarelli	1.000.000.00

Per il futuro, si sottolinea che è prevista la costruzione di n. 5 nuovi istituti.

Per 3 di questi istituti, la cui progettazione di massima è già completata, le procedure di appalto dei lavori hanno subito una sospensione a causa dell'applicazione delle direttive "Merloni". Con l'intervento del D.L. n. 649 del 25.11.1994 il Ministero dei Lavori Pubblici ha istituito una commissione ai fini della definizione delle procedure di affidamento e di esecuzione di opere pubbliche ad oggi sospese.

Pertanto è stato chiesto la verifica dell'interesse dell'Amministrazione alla esecuzione delle opere.

Nell'ambito dei suddetti nuovi istituti appare opportuno soffermarsi brevemente sulle problematiche relative alla nuova Casa di Reclusione di Favignana per la quale il 24 giugno si è riunita la Commissione ex art. 6 della legge 1133/71 che ha proceduto alla scelta dell'area.

Infine sono state avviate numerose ristrutturazioni di vecchi istituti tra i quali: Roma "Regina Coeli", Genova - Marassi, Massa, Roma - Rebibbia C.C.: Caserma Agenti, ecc. per i quali si prevede una spesa ulteriore di circa lire 50 miliardi.

Come noto la situazione di sovraffollamento degli istituti è estremamente grave e qualora non vengano assunti tempestivamente adeguati

provvedimenti, potrebbe da un momento all'altro sfociare in una fase di incontrollabilità.

Pertanto, bisogna sopperire in tempi rapidi alla carenza di posti detentivi proseguendo nell'attuazione del programma di nuova edilizia penitenziaria in corso, assicurando il finanziamento per il completamento degli istituti con lavori già avviati e di quelli da avviare al fine di assicurare nei prossimi 3-4 anni la realizzazione di almeno 15.000 posti detentivi.

L'obiettivo potrà essere raggiunto assicurando i necessari finanziamenti, stimati in lire 2.000 miliardi, a partire dalla prossima legge finanziaria sulla Tab. F Cap. 8404 del Ministero dei Lavori Pubblici.

L'importo di lire 2.000 miliardi dovrebbe essere garantito in un triennio come segue:

- anno 1996	L. 600 MILIARDI
- anno 1997	L. 700 MILIARDI
- anno 1998	L. 700 MILIARDI

Questa proposta è inserita nella relazione per la predisposizione della Legge di bilancio e Legge finanziaria 1996 e triennio 1996-1998.

CAP. 7001

Il Cap. 7001 è stato interessato nel corso dell'anno 1994 dall'attuazione di due Leggi pluriennali di spesa:

- 1) la legge 24.5.1990 n. 124 di conversione del D.L. 26.3.190, n. 64 (art. 2 comma 1), per un'autorizzazione di lire 10 miliardi;

- 2) la legge 15.11.1993 n. 458 di conversione del D.L. 17.9.1993 n. 364 (art. 2), per un'autorizzazione di lire 50 miliardi;
- 3) una ulteriore autorizzazione è stata disposta con bozza di bilancio: n. 539 del 24.12.1993 (L. 51,500 miliardi).

LEGGE 24.12.1990 N. 124 - "INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RIFORMA DEL PROCESSO PENALE".

La legge 24.5.1990 n. 124 recante "Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale" ha previsto, all'art. 2 comma 1, autorizzazione di spesa pari a L. 36 miliardi per l'anno 1990 e L. 32 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, in relazione ad esigenze derivanti dal processo penale in materia di ordine per la ristrutturazione, soprelevazione, ampliamento e restauro di edifici di proprietà dello Stato destinati ad uffici giudiziari.

La legge finanziaria 24 dicembre 1993 n. 538 ha disposto una rimodulazione dell'autorizzazione relativa all'anno 1992 per lire 10 miliardi.

I fondi stanziati dalla L. 124/90 hanno consentito di fronteggiare, con ulteriori stanziamenti, le sopravvenute esigenze in materia di strutture edilizie.

Allo scopo di operare in modo quanto più spedito possibile, si è fatto ricorso alla procedura di assegnazione fondi regolata dall'art. 17 comma 23 della L. 67/88 (assegnazione di fondi a favore dei Provveditorati Regionali alle Opere Pubbliche).

I fondi sono stati utilizzati per interventi di ristrutturazione ed adeguamento di immobili demaniali destinati ad uffici giudiziari.

LEGGE 15.11.1993 N. 458 - "INTERVENTI URGENTI PER IL SISTEMA INFORMATIVO, PER LE STRUTTURE, PER LE ATTREZZATURE E PER I SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA".

La legge 458/93 recante "Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria" ha disposto all'art. 2 autorizzazione di spesa pari a L. 30 miliardi per il 1993, 50 miliardi per l'anno 1994, 20 miliardi per l'anno 1995 e 40 miliardi per l'anno 1996.

Tali importi sono stati così determinati dalla Legge Finanziaria e sono destinati ad interventi di ristrutturazioni, ampliamenti e restauro di edifici e loro pertinenze, di proprietà dello Stato, destinati ad uffici giudiziari, istituti e servizi minorili o all'Amministrazione Centrale nonché per acquisti, ristrutturazioni, ampliamenti e restauri di altri edifici con la stessa destinazione.

Allo scopo di operare in modo quanto più spedito possibile, si è fatto ricorso alla procedura di assegnazione fondi regolata dall'art. 17 comma 23 della L. 67/88 (assegnazione di fondi a favore dei Provveditorati Regionali alle Opere Pubbliche).

In particolare sino al 31 dicembre 1994 sono stati assegnati fondi per interventi straordinari nei Palazzi di Giustizia di Firenze, Palmi, Milano, Bologna, Rovereto, Palermo, Bari, Rieti, Messina e Napoli.

Si è provveduto anche ad assegnazioni di notevole importo per la costruzione ed il completamento delle Aule Bunker di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Salerno, Reggio Calabria e Agrigento.

Per quanto concerne, infine, la città di Roma, gli uffici giudiziari interessati da interventi di ristrutturazione, costruzione e manutenzione straordinaria, ai quali si è provveduto con assegnazione di fondi al Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio sono i seguenti:

- Tribunale Civile - Uffici Giudiziari di V.le Giulio Cesare;
- Tribunale Penale - Uffici Giudiziari di P.le Clodio,

- Pretura Civile - Uffici Giudiziari di Via Lepanto e di V.le Giulio Cesare.

Nel corso del 1994 si è provveduto al pagamento di anticipazioni contrattuali, stati di avanzamento e saldi finali di lavori per i quali sono stati assunti impegni, a seguito di contratti stipulati dal Ministero sia negli anni precedenti che nello stesso 1994, per la ristrutturazione ed il restauro di immobili destinati all'Amministrazione Centrale ed agli uffici giudiziari romani.

Per quanto concerne il settore minorile, sono stati impegnate L. 10,2 miliardi per provvedere a:

- a) lavori di ripristino e adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti elettrici e telefonici dell'edificio degli Uffici giudiziari minorili di Roma;
- b) completamento fabbricati, sistemazione nucleo centrale, nuovo ingresso portineria, impianti tecnologici e allacci per l'Istituto Penale minorile di Torino;
- c) ripristino di 10 locali da adibire a sede degli Uffici giudiziari minorili di Venezia.

Per quanto di competenza dell'Amministrazione Penitenziaria, gli interventi di maggiore complessità sono stati affidati, ai sensi dell'art. 17 comma 23 della Legge Finanziaria 11.3.1988 n. 67, ai Provveditorati alle Opere Pubbliche.

Per l'esercizio 1994, tali ultimi interventi hanno riguardato lavori di adeguamento, ristrutturazione dei seguenti istituti: C.C. Castelfranco Emilia, C.C. Torino "Le Vallette", C.C. Genova "Marassi", C.C. Sulmona, C.C. Bergamo, C.C. Catania "Piazza Lanza", C.C. Taranto, Scuola Formazione Roma "Via di Brava", Scuola Formazione Cairo Montenotte, C.C. Brescia, C.R. Fossano, C.C. Aosta, C.C. Pisa per un impegno complessivo di L. 22,5 miliardi.

Della disponibilità complessiva sopracitata soltanto una parte è stata utilizzata in termini di cassa, in quanto l'esecuzione dei lavori, la loro contabilizzazione e collaudazione richiede tempi notevolmente lunghi.

In attuazione della legge 422/92 sono stati infine disposti pagamenti per 10,2 miliardi in c/residui per gli istituti di Asinara e Pianosa.

CAP. 7003 - "SPESE PER ACQUISTI, INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO ECC."

Il cap. 7003 è stato interessato nel corso dell'anno 1994 dall'attuazione della Legge 458/93 che, all'art. 3 comma 1 ha previsto l'autorizzazione di spesa di L. 18 miliardi per l'anno 1993, 27 miliardi per l'anno 1994, 36,15 miliardi per l'anno 1995 nonché da una autorizzazione aggiuntiva di L. 10 miliardi previsti dalla Legge di Bilancio n. 539 del 24.12.1993.

Gli impegni assunti sul capitolo 7003 nel corso del 1994 si riferiscono sia a contratti relativi ad interventi negli uffici giudiziari di Roma, sia ad assegnazioni di fondi per lavori di impiantistica negli edifici giudiziari demaniali.

In particolare, trattasi di interventi mirati alla realizzazione ed adeguamento di impianti di illuminazione, impianti elettrici, di climatizzazione, di riscaldamento e di condizionamento dei Palazzi di Giustizia.

Per Roma si è dato corso alla sistemazione di alcuni impianti elettrici nel Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour e nell'edificio di Via Gregorio VII, sede dell'Ispettorato Generale.

Si è attuato, inoltre, il rifacimento della rete idrica del complesso delle Aule Giudiziarie di San Basilio, mentre altri intervento di condizionamento ed elettricità sono state realizzate nella Città Giudiziaria e negli uffici di Via Damiano Chiesa, adibiti a CED della Suprema Corte di Cassazione.

Per quanto concerne i pagamenti, va evidenziato che essi si riferiscono soprattutto ad impegni assunti nel corso degli anni precedenti.

Con riguardo ai lavori di impiantistica realizzati negli uffici giudiziari demaniali, si richiamano gli interventi nei Palazzi di Giustizia di Rieti e Cassino.

Nel settore minorile sono stati assegnati alle direzioni dei Centri L. 428 milioni per provvedere all'acquisizione di beni, macchine, attrezzature e sistemi per le nuove strutture minorili.

CAP. 7004 - " SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE ECC. "

L'intero stanziamento del Cap. 7004 proviene dalla legge di bilancio n. 359 del 24.12.1993.

Le disponibilità finanziarie assegnate sul Cap. 7004 sono state destinate in genere ad interventi di edilizia penitenziaria, più specificatamente per l'adeguamento alle normative vigenti degli impianti dei vecchi istituti penitenziari e/o per interventi straordinari degli stessi.

Questi ultimi per la loro dimensione e complessità, richiedono impegni economicamente onerosi (centrali termoidrauliche, impianti di depurazione, centrali elettriche, ecc.).

Altra tipologia di interventi realizzati riguarda gli impianti antintrusione e anticavalamento.

La maggior parte degli impegni è stata assunta direttamente dai funzionari delegati degli Istituti penitenziari nei limiti di spesa di loro competenza.

Gli interventi hanno riguardato i seguenti Istituti: Aosta, S. Maria Capua Vetere, Parma, Rebibbia, Paliano.

CAP. 7005 - "ACQUISTO AUTOVETTURE ECC."

Lo stanziamento del cap. 7005 per l'anno 1994 proviene dalla legge di bilancio n. 359/93.

Le disponibilità finanziarie assegnate sul capitolo sono state destinate, per quanto concerne l'Amministrazione giudiziaria, prevalentemente all'ammodernamento del parco vetture, con l'acquisizione di autovetture blindate e normali in sostituzione di quelle da dismettere.

Nel corso dell'anno 1994 sono stati assunti impegni per L. 23,4 miliardi destinati all'acquisto di n. 120 vetture protette e 180 vetture normali.

I pagamenti, pari a 10,5 miliardi, sono stati effettuati per provvedere all'acquisto di 50 autovetture protette, 100 vetture normali, 1 motoscafo per le esigenze degli uffici giudiziari di Venezia e n. 2 motocicli.

Per quanto concerne l'Amministrazione Penitenziaria, obiettive difficoltà in ordine tecnico-amministrativo hanno impedito la concreta realizzazione dei programmi di spesa rivolti all'acquisizione degli automezzi necessari all'assunzione del servizio di traduzione dei detenuti, nonché all'acquisizione degli automezzi da adibire a servizi vari d'istituto.

Considerata, pertanto, la necessità di realizzare, comunque gli investimenti per i quali i fondi sono stati assegnati, le somme disponibili alla chiusura dell'esercizio 1994 sono stati accantonati quali residui di stanziamento.

CAP. 7010

Il Cap. 7010 è stato interessato nel corso dell'anno 1994 dall'attuazione della legge 458/93 che, all'art. 4 ha previsto

l'autorizzazione di spesa di L. 32 miliardi per l'anno 1993, 13 miliardi per il 1994 e 13,85 miliardi per l'anno 1995.

La legge di bilancio n. 359 del 24.12.1993 ha disposto uno stanziamento aggiuntivo di L. 53,5 miliardi in relazione al fabbisogno.

L'art. 4 della L. 458/93 prevede autorizzazioni di spesa finalizzata alla prosecuzione del programma concernente gli interventi atti a soddisfare le esigenze del sistema giudiziario per i sistemi di riproduzione e di videoregistrazione, anche a fini conservativi e documentali, e per la gestione dei relativi servizi.

Ulteriori interventi, in tale settore, sono connessi all'esigenza di completare le dotazioni di apparecchiature destinate alla registrazione audio e visiva dei dibattimenti.

In particolare nel corso dell'anno 1994, si è proceduto all'acquisizione di arredi per gli uffici del Giudice di Pace, al necessario allestimento dei nuovi palazzi di giustizia e nelle maxi-aule nonché all'acquisizione di apparecchiature e sistemi per la fono-video registrazione.

Per quanto concerne l'Amministrazione penitenziaria, si precisa che gli investimenti, realizzati direttamente dai direttori degli istituti penitenziari, sulla base dei programmi autorizzati dall'Amministrazione centrale, sono stati destinati all'acquisizione di mobili, arredi e suppellettili nonché di attrezzature e macchine industriali da destinare al lavoro dei detenuti.

Analoga destinazione hanno avuti i fondi che l'Ufficio Centrale per la giustizia minorile ha assegnato nel corso del 1994 alle direzioni periferiche dei Centri.

CAP. 7013

Il Cap. 7013 è stato interessato per l'anno 1994 dall'attuazione dell'art. 4 della L. 458/93, che ha previsto l'autorizzazione di spesa di 20 miliardi per il 1993, 25 miliardi per il 1994 e 30 miliardi per il 1995 nonché da uno stanziamento aggiuntivo di L. 40 miliardi disposti dalla legge di bilancio 359 del 24.12.1993.

Per quanto riguarda i fondi assegnati con D.L. 26.3.1990 n. 64 convertito in legge 124/90, si segnala che con D.L. 28.12.1993 n. 542, è stato autorizzato il trasporto nell'anno 1994 del residuo dello stanziamento 1992 sul cap. 7013, non impegnato nel 1993 per il ritardo nel rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative da parte dei competenti organi.

Il piano per l'informativa, predisposto da questa Amministrazione secondo le linee programmatiche già approvate dall'AIPA è caratterizzato dal perseguimento della finalità di integrare i sistemi informativi interni ed esterni dell'Amministrazione nonché dal raggiungimento dei seguenti obiettivi operativi:

- a) automazione degli uffici antimafia (D.N.A. - D.D.A.);
- b) completamento ed unificazione della automazione del processo penale a livello degli uffici giudiziari di primo grado;
- c) realizzazione della banca dati dei "carichi pendenti" integrando presso il sistema del Casellario le informazioni intercettate con l'automazione delle procedure generali;
- d) avvio della standardizzazione delle procedure giudiziarie del settore civile;
- e) avvio della integrazione delle reti comunicative per la diffusione delle risorse informative;
- f) automazione delle nuove strutture giudiziarie del Giudice di Pace.

Gli interventi nel settore informatico risultano così ripartiti:

- 1) **Acquisto Hardware ed assistenza sistemistica per il CED della Corte Suprema di Cassazione.**
- 2) **Potenziamento dell'informativa individuale con l'acquisto di PC portatili e stampanti per gli Uffici Giudiziari.**
- 3) **Acquisto di stazioni di lavoro in relazione all'attuazione del progetto RE.GE. (registro generale).**
- 4) **Acquisto ed installazione di reti locali e servizi di rete.**
- 5) **Acquisto di licenze d'uso software per quanto concerne il sistema giudiziario civile.**

CONSIDERAZIONI FINALI

In conclusione, occorre sottolineare che la legge 458/93 recente "Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature, per i servizi dell'Amministrazione Giudiziaria" esaurisce gli effetti finanziari al 31.12.1995.

Sarebbe pertanto necessario procedere ad un congruo rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa della legge in argomento al fine di non pregiudicare la prosecuzione delle attività poste in essere da questa Amministrazione nel settore dell'informatica e all'acquisizione di attrezzature e beni indispensabili alla funzionalità del sistema giudiziario.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 28 MARZO 1991, N. 117 - ARTT. 1 E 2

Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonché ad alloggi per il personale.

La legge 117/91 ha finanziato, per sei anni decorrenti dal 1990, il capitolo di bilancio 7501 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri, sul quale gravano le spese per "acquisto relativi oneri accessori, ristrutturazioni e costruzioni e relative spese connesse di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari nonché ad alloggi per il personale".

Esso è gestito dall'ufficio IX della Direzione Generale del Personale e dell'Amministrazione del M.A.E.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1994 sono stati stipulati contratti (appalto-concorso di idee) ed assunti i relativi impegni per la progettazione della nuova Cancelleria diplomatica a Washington (Lit. 2.976.000.000) e per il restauro dell'immobile a Berlino da adibire a sede della futura Ambasciata (Lit. 1.516.859.264).

Sono stati inoltre appaltati ed impegnate le relative spese, a seguito di licitazioni private, lavori per:

- ampliamento della Cancelleria consolare a Bucarest (Lit. 321.625.000);
- ristrutturazione dell'immobile sede del Consolato Generale a Johannesburg (Lit. 283.277.653);
- ampliamento e ristrutturazione dell'immobile sede del Consolato Generale a Barcellona (Lit. 588.427.280);
- restauro dell'immobile acquistato per la sede dell'Ambasciata d'Italia a San Marino (Lit. 840.192.500);
- ristrutturazione di una palazzina per la Cancelleria consolare a Città del Messico (Lit. 151.180.020).

A trattativa privata, considerata la particolare situazione politica del Paese, sono stati effettuati lavori nel compound demaniale ad Algeri per Lit. 1.096.696.570.

Sono state poi sostenute spese per lavori minori e per oneri accessori.

Le previsioni di stanziamento per i prossimi due anni (30 miliardi per il 1996 e 10 miliardi per il 1997) appaiono allo stato attuale adeguate ai programmi dell'amministrazione.

Per il rifinanziamento del capitolo, alla scadenza della legge 117/91, invece, si ritiene necessario il varo di una nuova legge che finanzi per altri cinque anni, senza slittamenti, con

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

almeno 20 miliardi annui, il programma di ristrutturazioni ed acquisti di questa Amministrazione.

Tenuto conto della vastità ed importanza del patrimonio immobiliare dello Stato italiano all'estero, infatti, si ritiene una simile previsione appena sufficiente a mantenere decorosamente tale patrimonio ed a consentire acquisti di sedi che comporterebbero un notevolissimo risparmio, nel lungo termine, delle spese di affitto che, come è noto, sono divenute particolarmente onerose, soprattutto nei Paesi europei.

MINISTERO DELL'INTERNO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE DELLE LEGGI PLURIENNALI

- Legge 28 febbraio 1992, n.217
- Legge 6 luglio 1980, n.336

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 28 FEBBRAIO 1992, n.217 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1992, N.9.-

Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale e dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia.

La legge 28 febbraio, n. 217 è articolata in tre capi: il primo recante disposizioni relative all'aumento degli organici del personale appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza; il secondo concernente le modalità di determinazione ed attuazione di un programma pluriennale di interventi, finalizzato all'acquisizione di opere, infrastrutture, impianti, mezzi tecnico-logistici con cui attrezzare le tre Forze di polizia; il terzo riguardante l'aumento degli organici ed il potenziamento delle risorse tecnico logistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In merito al capo secondo, si fa presente che con l'art. 8 il Ministro dell'Interno, nel quadro del coordinamento e delle pianificazioni previsti dall'art. 6 della legge 1° aprile 1981, n.121, sentito il comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'art. 18 della stessa legge, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 1992 - 1994, al fine di acquisire opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnico-logistici, comprese le attrezzature di sicurezza, necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza.

Per tali finalità la legge 217/92 autorizza limiti di impegno quindicennali di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 nonché per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni tecnico e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legge 4 ottobre 1990, n.276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n.359.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Presso il Ministero dell'Interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sullo schema di programma di cui all'art. 8, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura e progetto.

Per gli atti relativi alle procedure contrattuali costituenti l'attuazione del più volte citato programma di sviluppo e ammodernamento, è prevista la deroga all'obbligo dei preventivi pareri ed alle norme vigenti, secondo quanto già stabilito a suo tempo, per interventi di analoga natura, dalla legge n.521 del 1988.

Per quanto concerne la provvista di strutture immobiliari è previsto che il Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro del Lavoro e su proposta del Ministro dell'Interno, determini con proprio decreto piani di investimento dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza e degli enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e previdenza, finalizzati all'acquisto sia di fabbricati ultimati sia di aree edificabili, anche se prive del relativo progetto edificativo. Si stabilisce, inoltre, che i manufatti immobiliari in tal modo acquisiti o realizzati vengano concessi in locazione alle amministrazioni destinatarie in base al programma di cui all'art.8.

In attuazione della cennata normativa, con decreto ministeriale n° 192157 del 1° dicembre 1992, registrato alla Corte dei Conti in data 18 dicembre 1992, Reg. 40 Tesoro - foglio n. 2, sono stati istituiti nello stato di previsione di questo Ministero, per l'anno finanziario 1992, capitoli 7401 "Spese per l'acquisizione di opere, infrastrutture ecc." con una dotazione di 80 miliardi e 7402 "Spese per l'attuazione di un piano di potenziamento ecc." con una dotazione di 20 miliardi.

Per quanto concerne lo stato di attuazione del programma pluriennale di interventi si forniscono i seguenti elementi:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Cap. 7401 - "Spese per l'acquisizione di opere infrastrutture ed impianti, ecc."
- Es. 1992 Sul limite d'impegno di lire 80 miliardi suddiviso tra l'Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Servizi del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, la somma impegnata è stata di L.57.662.700.660; la residua disponibilità per effetto del D.L. 23.9.1994 legge n.547 art. 2 comma 2, convertito in legge 22.11.1994 n.644 potrà essere impegnata entro il quinto anno successivo a quello di competenza.
- Es. 1993 L'utilizzazione del limite di impegno di L.50.000.000.000 autorizzato per il 1993 per effetto della legge finanziaria 1994 è slittata al 1995.
- Es. 1994 Sul limite d'impegno di L. 100 miliardi la somma impegnata, riguardante la Polizia di Stato è stata di L.13.513.803.055; per l'impegno della disponibilità residua valgono le considerazioni suesposte.
- Cap. 7402 "Spese per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche per le esperte delle Sezioni di Polizia Giudiziaria".
Allo stato attuale, sul capitolo in esame nessun impegno è stato preso a carico dei limiti d'impegno previsti per gli esercizi 92 e 94, per i quali possono essere assunti impegni nell'arco dei 5 anni (L.644/94); mentre per l'esercizio 93 ha operato lo slittamento al 1995.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 6 LUGLIO 1980, n.336

Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco -

La legge 13 maggio 1985, n. 197, concernente "rifi nanziamen- ti provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" ha stanziato, per la realizzazione dei programmi di potenziamento e rinnovamento dei mac- chinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici, il fondo complessivo di L. 220 miliardi di cui L. 20 miliardi per il 1985, L. 55 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e L. 45 miliardi sia per l'anno 1988 che per il 1989.

Lo stanziamento di L. 45 miliardi iscritto al Capitolo 3167 per l'anno finanziario 1989 è stato ridotto a L. 44,1 miliardi (D.L. 201 del 29.5.1989, art. 5, 1° comma).

Nel 1994 sono stati liquidati, in applicazione dell'art. 17 della legge 468, del 5 agosto 1978 e dell'art. 27 della legge 501/92 i seguenti contratti i cui residui passivi erano stati eliminati per peren- zione amministrativa:

ENEL	L.	565.667.000
IVECO	"	1.070.055.735
CARIN	"	55.451.025
SICOR	"	<u>625.597.600</u>
TOTALE	L.	1.691.173.760

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
INDICE DELLE LEGGI PLURIENNALI

- LEGGE 9 MARZO 1976 N.75
- LEGGE 1 LUGLIO 1977 N.404
- DPR 19 SETTEMBRE 1978 N.85
- LEGGE 10 DICEMBRE 1980 N.845
- LEGGE 14 MAGGIO 1981 N. 219
- LEGGE 23 FEBBRAIO 1982 N.48
- LEGGE 7 AGOSTO 1982 N.526
- LEGGE 11 NOVEMBRE 1982 N. 828
- LEGGE 26 APRILE 1983 N. 130
- LEGGE 27 DICEMBRE 1983 N.730
- LEGGE 18 APRILE 1984 N.80
- LEGGE 24 LUGLIO 1984 N. 363
- LEGGE 29 NOVEMBRE 1984 N.798, LEGGE 360/91 E LEGGE 139/92
- LEGGE 22 DICEMBRE 1984 N. 887
- LEGGE 6 FEBBRAIO 1985 N.16
- LEGGE 7 MARZO 1985 N.99
- LEGGE 5 APRILE 1985 N.118
- LEGGE 13 MAGGIO 1985 N. 197
- LEGGE 28 FEBBRAIO 1986 N.41
- LEGGE 28 OTTOBRE 1986 N.730
- LEGGE 11 NOVEMBRE 1986 N.771
- LEGGE 1 DICEMBRE 1986 N. 831
- LEGGE 1 DICEMBRE 1986 N. 879
- LEGGE 22 DICEMBRE 1986 N. 910
- LEGGE 19 NOVEMBRE 1987 N.470
- LEGGE 11 MARZO 1988 N. 67 ART. 17/31 e 34
- LEGGE 3 NOVEMBRE 1988 N. 506
- LEGGE 5 DICEMBRE 1988 N. 521
- LEGGE 18 MAGGIO 1989 N. 183
- LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 360
- LEGGE 31 DICEMBRE 1991 N. 433, LEGGE 505/92 E LEGGE 493/93
- LEGGE 30 OTTOBRE 1992 N. 422
- LEGGE 12 AGOSTO 1993 N. 317
- RELAZIONI DELIBERE F.I.O. (N.3 PROGETTI)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 9 MARZO 1976, N.75

Proroga della legge 3.1.1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale ed artistico della città di Siena (Cap. 8710).

Con tale legge è stata autorizzata (art. 9) una spesa complessiva di lire 4.000.000.000 iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici (Capitoli 8636, 8646, 8709 e 8710) ripartita in 10 esercizi finanziari a decorrere dal 1975 e destinata:

1) per le opere di cui all'art. 2
a totale carico dello Stato

a) consolidamento e restauro degli edifici pubblici di carattere storico, artistico e monumentale, del Duomo con edifici annessi, etc.

Cap. 8636 L. 200.000.000

b) costruzione di opere di viabilità e tecniche che siano ritenute necessarie per il restauro urbanistico

Cap. 8646 L. 1.600.000.000

per un importo complessivo di lire 1.800.000.000 in gestione diretta al Provveditorato regionale alle OO.PP. per la Toscana.

2) per le opere di cui all'art. 3
a contributo statale (50%)

a) consolidamento, restauro e sistemazione storiche contrade ed edifici privati, aventi interesse storico, artistico e monumentale

Cap. 8709 L. 700.000.000

3) per le opere di cui all'art. 4
a contributo statale (50%)

a) al Comune per esecuzione lavori ed eventuali espropriazioni necessari all'attuazione del piano di risanamento dei quartieri cittadini deliberati dal Consiglio Com/le etc.

Cap. 8710 L. 1.500.000.000

Inoltre, sempre per provvedere al risanamento monumentale, storico ed artistico della città di Siena, con la legge 28.2.1986, n. 41 è stata autorizzata, sul bilancio di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

questo Ministero, per l'esercizio corrente, la spesa complessiva di lire 2.000.000.000 sul cap. 8636 in gestione diretta al Provveditorato regionale alle OO.PP. per la Toscana.

I lavori relativi agli interventi previsti risultano sostanzialmente ultimati e, pertanto, può ritenersi conclusa l'attività conseguente alla legge medesima.

LEGGE 1 LUGLIO 1977, N° 404 - ART. 1 (CAPITOLO 8404)

RIFINANZIAMENTO DELL'EDILIZIA PENITENZIARIA

La legge 1 luglio 1977 n°404 , recante norme per il rifinanziamento dell'edilizia penitenziaria, dispone all'art.1 l'aumento dello stanziamento previsto dalla legge 12.12.1971 n°1133 di lire 4.000 miliardi di cui: lire 30 per il 1977; 70 miliardi per il 1978; 60 miliardi per il 1982.,

Detto finanziamento mira alla completa attuazione del programma di costruzione, completamento, adattamento e permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena stabilito in esecuzione della predetta legge 1133/71.

Con le ulteriori leggi n°156/80, 119/81 e 99/85 sono stati disposti nuovi stanziamenti che hanno portato il totale dei medesimi a lire 4.800 miliardi.

Con successive leggi finanziarie sono state variate le modulazioni delle autorizzazioni annuali inizialmente previste pervenendo alla attuale situazione che registra fino al 31 dicembre 1994 autorizzazioni per complessive lire 4.300 miliardi, mentre la legge finanziaria 1995, come risulta dalla relativa tabella F, stanziava lire 100 miliardi per il 1995, 400 miliardi per il 1996 e 180 miliardi per il 1997.

In attuazione del D.L. 23.2.1995 n°41 convertito con modificazioni dalla legge 22/3/95 n°85 per l'anno finanziario in corso è stata apportata una riduzione di lire 30 miliardi.

In relazione al programma di interventi stabiliti inizialmente con D.I. 30 marzo 1972 successivamente modificato con vari decreti emanati di concerto dal Ministero di Grazia e Giustizia e quello dei Lavori Pubblici, sentito il Comitato Paritetico per l'Edilizia

Penitenziaria, occorre sottolineare che nel periodo di attuazione della legge in parola, e successive modificazioni ed integrazioni sono stati realizzati n°73 nuovi istituti penitenziari, unitamente ad interventi di completamento e ristrutturazione di edifici già esistenti, geograficamente così distribuiti:

- PIEMONTE : ALBA, ALESSANDRIA, ASTI, AOSTA, BIELLA, CUNEO, IVREA, NOVARA, SALUZZO, TORINO, VERCELLI;
- LOMBARDIA: BERGAMO, BRESCIA, BUSTO ARSIZIO, COMO, MILANO OPERA, VOGHERA, CREMONA, MONZA, PAVIA, VIGEVANO;
- LIGURIA: GENOVA;
- EMILIA ROMAGNA: BOLOGNA, FERRARA, MODENA, PARMA, PIACENZA, REGGIO EMILIA, RIMINI;
- TOSCANA: FIRENZE (2 C.C.), LIVORNO, PRATO, SAN GIMIGNANO
- MARCHE: ASCOLI PICENO, PESARO;
- VENETO: PADOVA, VICENZA, VERONA;
- FRIULI: TOLMEZZO;
- LAZIO. FROSINONE, VELLETRI, VITERBO, CIVITAVECCHIA
- BASILICATA: MELFI;
- UMBRIA: SPOLETO, TERNI;
- ABRUZZO: TERAMO, VASTO, L'AQUILA, SULMONA, LANCIANO;
- MOLISE: LARINO;
- CAMPANIA: ARIANO IRPINO, AVELLINO, BENEVENTO CARINOLA NAPOLI, SALERNO
- PUGLIA: FOGGIA, TARANTO, TRANI;
- CALABRIA: COSENZA, CROTONE, PALMI, PAOLA, CATANZARO, CASTROVILLARI;
- SICILIA: AUGUSTA, CATANIA, AGRIGENTO;
- SARDEGNA: CAGLIARI.

La spesa complessiva sostenuta per i suddetti interventi è stata di circa lire 3.800 miliardi.

Sono infine in fase di realizzazione le seguenti ulteriori case circondariali per le quali è prevista una spesa di 300 miliardi:

- LIGURIA: SAN REMO
- MARCHE: ANCONA
- UMBRIA: PERUGIA

- PUGLIA: LECCE
- SICILIA: PALERMO.

In relazione, poi, alle necessità avanzate dal Ministero di Grazia e Giustizia per adeguare le strutture carcerarie ai nuovi criteri di edilizia penitenziaria nonché alle richieste di ristrutturazione degli istituti penitenziari esistenti, sono stati finanziati interventi per una spesa complessiva di circa lire 100 miliardi.

Infine nel corso dell'anno 1984 è stata assegnata ai Provveditorati Regionali alle OO.PP. territorialmente competenti, la complessiva somma di lire 20 miliardi per far fronte ai pagamenti dovuti in esecuzione di sentenze degli Organi giudiziari per lavori eseguiti presso i seguenti Istituti Penitenziari:

- PRATO C.C., GENOVA PONTEDECIMO C.C., BIELLA C.C., AGRIGENTO C.C., CASTROVILLARI C.C., LUCCA C.C., PRATO C.C., SALUZZO C.C., VASTO C.C., NAPOLI POGGIO REALE-PAD. LIVORNO, VELLETRI C.C., PRATO C.C., CAMPOBASSO C.C., VARESE C.C., BERGAMO C.C., COSENZA C.C., VASTO C.C., CARINOLA C.C., FOGGIA C.C., BARCELLONA POZZO DI GOTTO O.P.G.

D.P.R. 19 SETTEMBRE 1978, N. 85

Finanziamento delle opere per la regolarizzazione delle acque del bacino dell'Isonzo in adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi di Osimo.

Con D.P.R. 19.9.78, n. 850 veniva autorizzata la spesa successivamente rifinanziata con la legge 22.12.1984, n. 887 (finanziaria 1985) per l'importo di L. 30 mld da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici, per la costruzione di una traversa di sbarramento con relativo serbatoio di rifasamento nel fiume Isonzo a valle di Salcana, in comune di Gorizia.

Complesse vicende di ordine internazionale ed amministrativo non hanno consentito l'utilizzazione di dette disponibilità fermo restando l'obbligo assunto dalla Repubblica Italiana nei confronti della Repubblica Yugoslava.

Superate le menzionate difficoltà, con D.L. 512/92 è stato autorizzata la spesa di L. 75 mld per l'anno 92 iscritti sul capitolo 7725 "Spese per la costruzione di una traversa di sbarramento con relativo serbatoio di rifasamento nel fiume Isonzo a Valle di Salcano, in comune di Gorizia" dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

In sede di reiterazione del citato D.L. 512/92, con D.L. 212/93, tuttavia, l'utilizzo di detti fondi è stato diversa-

mente disciplinato.

Infatti nell'ambito delle attività per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'adriatico è emersa la necessità da un lato di avviare e/o di proseguire gli studi per la redazione del piano di bacino dell'Isonzo in territorio sloveno e dall'altro, di progettare ed eseguire le relative opere di regolazione.

Sulla ripartizione dei fondi per le finalità individuate dall'art. 32 del citato D.L. 212/93, doveva esprimere pareri il Comitato Interministeriale di Coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'adriatico istituite ai sensi del D.L. 350/92 convertito nella legge 24.9.92. n. 390.

Successivamente, da ultimo con D.L. 142/95, che tra l'altro ha prorogato le funzioni del citato Comitato Interministeriale per tutto il triennio 1993/95, ha dettato ai commi 3 e 4, nuove disposizioni per l'utilizzazione delle disponibilità pari a L. 75 mld, presenti in conto residui sul cennato cap. 7725.

In attuazione a tali disposizioni, con nota n. 1489 del 6/7/94, è stata richiesta per il corrente anno finanziario l'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio, dotato di L. 3.100 milioni, così denominato: "Spese per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino del fiume Isonzo, in territorio italiano, da accreditare all'Autorità di bacino del fiume Isonzo":

Con lo stesso D.L. è stato altresì istituito il

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

capitolo n. 7728 con la seguente denominazione, che per l'anno in corso è stato dotato L. 70 mld: " Spese per la progettazione e l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di risanamento delle acque del bacino del fiume Isonzo, sulla base di un programma di interventi adottato dall'Autorità di bacino nel rispetto dei principi del piano di bacino".

LEGGE 10 DICEMBRE 1980 N. 845

Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.

Con la legge 10.12.1980 n. 845 sono stati dichiarati di preminente interesse nazionale le attività e gli interventi di protezione del fenomeno della subsidenza del territorio ravennate, autorizzandosi a tal fine, per il quinquennio la spesa di L. 105,5 miliardi, da inserire negli stati di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per L. 95,5 miliardi e del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per L. 10 miliardi.

Nell'ulteriore considerazione che il fenomeno della subsidenza dei suoli colpisce anche l'intero territorio del delta del Po, interessando altresì parte delle provincie di Ferrara e di Rovigo, con l'art. 7, comma 5, della legge 22.12.1986 n. 910 (finanziaria 1987), sono stati estesi gli interventi all'intero ambito territoriale descritto, autorizzando una spesa complessiva di L. 250 miliardi, di cui L. 50 miliardi riservati al ravennate e modulando lo stanziamento nel quinquennio 87-91.

La legge 11.3.88 n. 67 (legge finanziaria 88), per consentire il completamento degli interventi di cui alla legge 10.12.80 n. 845, ha elevato l'autorizzazione di spesa già disposta con l'art. 7 comma 5 della legge 22.12.86 n. 910, di L. 200 miliardi di cui L. 50 miliardi in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 1989	60 miliardi
- 1990	70 miliardi
- 1991	70 miliardi

La successiva legge finanziaria n. 407/89 ha soppresso la quota 1989 e rimodulato lo stanziamento come segue:

- 1990	50 miliardi
- 1991	70 miliardi
- 1992	80 miliardi

da inserire negli stati di previsione dei ministeri interessati di concerto fra gli stessi.

La legge finanziaria 405/90 (finanziaria 91) ha nuovamente rimodulato lo stanziamento della residua dotazione di L. 150 miliardi in ragione di:

- 1991	20 miliardi
- 1992	80 miliardi
- 1993	50 miliardi

Pertanto con D.M. 24.8.91 n. 1222, si è provveduto al riparto della somma di competenza di questo Ministero pari a L. 68.160 milioni tra i capitoli 9419 (interventi organici per la protezione del territorio del Comune di Ravenna), e 7740 (spese per interventi urgenti connessi alla difesa del mare) Come segue:

cap. 9419

cap 7740

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1991 -	7.260 milioni	2.160 milioni	5.460 milioni
1992 -	35.700 milioni	15.700 milioni	20.000 milioni
1993 -	24.840 milioni	15.300 milioni	9.540 milioni
TOTALI	68.160 milioni	33.160 milioni	35.000 milioni

La legge 415/91 (legge finanziaria 1992) ha rimodulato lo stanziamento residuo pari a L. 130 miliardi in ragione di:

- 1992	30 miliardi
- 1993	50 miliardi
- 1994	50 miliardi

Con decreto ministeriale n. 976 del 12.3.1992 si è provveduto al riparto delle quote di competenza di questa Direzione pari a L. 60.540 milioni tra i capitoli 9419 e 7740 come segue:

	cap. 9419	cap. 7740	
1992 -	14.900 milioni	8.700 milioni	6.200 milioni
1993 -	23.300 milioni	12.500 milioni	10.800 milioni
1994 -	22.340 milioni	9.800 milioni	12.540 milioni
TOTALI	60.540 milioni	31.000 milioni	29.540 milioni

La legge 500/92 (legge finanziaria 93) ha rimodulato lo stanziamento residuo pari a L. 45.640 milioni in ragione di:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 1993	13.300 milioni
- 1994	22.340 milioni
- 1995	10.000 milioni

Con D.M. n. 219 dell'1.3.1993 si è provveduto ad assegnare al Provveditorato alle OO.PP. per l'Emilia Romagna - Bologna sul cap. 9419, in termini di competenza la somma di L. 6.690 milioni, riservando la somma di L. 5.810 milioni per la Direzione Generale delle Opere Marittime.

Con D.M. 360 dell'1.2.93 si è provveduto ad assegnare al Magistrato per il Po di Parma sul cap. 7740, in termini di competenza, la somma di L. 800 milioni.

La legge 538/93 (legge finanziaria 1994) ha rimodulato lo stanziamento residuo pari a L. 32.340 milioni in ragione di:

- 1994	15.000 milioni
- 1995	17.340 milioni

Con D.M. 355 del 16.2.94 si è provveduto ad assegnare al Provveditorato alle OO.PP. per l'Emilia Romagna - Bologna sul cap. 9419, in termini di competenza, la somma di L. 9.800 milioni relativa all'esercizio in corso, completando, così, per quanto concerne tale capitolo il finanziamento previsto dalla legge 67/88.

Con D.M. 356 del 16.2.1994 si è provveduto ad assegnare al Magistrato per il Po di Parma sul cap 7740, in termini di competenza, la somma di L. 5.200 milioni. Su tale capitolo resta ancora da assegnare la somma di L. 17.340 milioni per poter

completare il finanziamento previsto dalla legge 67/88.

La successiva Legge 23.12.94 n. 725 (legge finanziaria 1995) ha disposto, alla allegata tabella D, un rifinanziamento della legge n. 67/88 per un complessivo importo di L. 20 miliardi ripartito in ragione di L. 5 miliardi a favore del cap. 7740 del bilancio di questo Ministero e di L. 15 miliardi a favore del cap. 8123 del bilancio del Ministero delle Risorse Agricole.

La stessa legge finanziaria, alla allegata tabella F, ha rimodulato il predetto rifinanziamento di L. 5 miliardi in ragione di L. 3 miliardi per il 1995 e L. 2 miliardi per il 1996.

Pertanto, allo stato attuale, non avendo potuto stante l'intervento del blocco degli impegni sancito dal D.L. 23.2.95 n. 41 convertito nella legge n. 85/95, provvedere ad alcuna assegnazione nel corrente esercizio finanziario, risulta disponibile, a carico del citato capitolo n. 7740 la complessiva somma di L. 20,340 miliardi.

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219 (Cap. 9064 - Cap.9065)

Ricostruzione opere edilizia demaniale, culto e interesse storico-artistico-monumentale danneggiate dal terremoto del novembre 1980, in Campania, Basilicata e Puglia

La legge 14 maggio 1981 n.219 e successive modificazioni ha disposto interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonchè provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

L'accreditamento dei fondi sui relativi capitoli di spesa (cap. 9064 e cap. 9065) avviene tramite delibera del C.I.P.E..

Gli art. 3, comma 2, 4 commi 2 e 3, 6 e 79 della stessa legge attribuiscono al C.I.P.E. la ripartizione del piano destinato al risanamento ed allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata e Puglia, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni.

Questo Ministero quindi provvede sulla base della delibera del C.I.P.E. all'assegnazione dei fondi, accreditati dal Ministero del Tesoro, a favore dei Provveditorati interessati e sulla base dei programmi esecutivi da questi redatti e approvati da questo Ministero medesimo.

Gli interventi di alla legge in oggetto riguardano il ripristino di edifici di culto di interesse storico-artistico e monumentale (cap. 9065 e di edifici demaniali (cap. 9064).

Detti interventi sono tutti in corso di realizzazione.

CAMPANIA

Circa gli interventi nella regione Campania, premesso che i finanziamenti concessi a tutto il 1992 ammontano a lire 165 miliardi si indicano qui di seguito, il numero degli

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

edifici demaniali su cui si è intervenuti per ognuna delle provincie:

Napoli	n. 133
Avellino	n. 9
Benevento	n. 8
Caserta	n. 14
Salerno	n. 14

per complessivi 178 edifici.

Gli interventi finanziati risultano tutti appaltati con una percentuale di completamento del 89%.

Nella stessa regione, per quanto riguarda, invece gli interventi su edifici di Culto di cui al Cap. 9065 i finanziamenti assegnati ammontano a L. 725,9 miliardi.

Il numero degli edifici di Culto su cui si è intervenuti, per provincia, mediante l'attuazione di stralci esecutivi successivi finanziati nei vari anni sono i seguenti:

Napoli	n. 133
Avellino	n. 350
Benevento	n. 149
Caserta	n. 252
Salerno	n. 327

per complessivi 1211 edifici di culto.

I lavori per n.1172 interventi risultano appaltati e completati al 73% mentre per n. 38 nuovi interventi si è nella fase dell'appalto dei lavori.

BASILICATA

Per la Basilicata, per quanto riguarda gli edifici demaniali, sono stati disposti finanziamenti per L. 60.800.000.000. Il Provveditorato alle OO.PP. di Potenza ha predisposto i relativi programma di intervento per n. 29 opere nella Provincia di Potenza e n. 10 opere in quella di Matera.

L'attuale situazione degli interventi può così riassumersi:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- ultimati e/o collaudati n. 39
- in fase di collaudo n. 4
- in fase di avanzata esecuzione n.
- in corso di esecuzione n. -

Per quanto riguarda invece gli edifici di Culto ed interesse storico-artistico, sono stati disposti finanziamenti per L. 136.039.000.000.

Il Provveditorato di Potenza ha predisposto i relativi programmi di intervento per n. 264 opere, di cui n. 185 nella Provincia di Potenza e n. 79 in quella di Matera.

L'attuale situazione degli interventi può così sintetizzarsi:

- ultimati e/o collaudati per n. 98
- ultimati n. 49
- in corso n. 5
- fase avanzata progettazione n. 8

PUGLIA

Per la Puglia sono stati disposti finanziamenti di L. 15.034.997.000 per gli edifici di culto ed interesse storico-artistico e L. 1.800.000.000 per gli edifici demaniali, interventi tutti nella Provincia di Foggia.

Per quanto riguarda gli edifici di culto, la situazione attuale dei lavori, risulta la seguente:

- in corso n. 9 interventi
- ultimati n. 6 interventi
- in fase di progettazione n. - interventi

ANDAMENTO DELLA SPESA

L'analisi dei pagamenti pone in risalto che fino al 1987 l'attività risulta essere stata quella della definizione dei programmi d'intervento nelle varie aree interessate ed all'acquisizione del prestito B.E.I. con il quale si provvedeva alla copertura finanziaria della spesa.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dal 1988 iniziava la concreta realizzazione el programma con conseguente continuo incremento dei pagamenti sui due capitoli interessati.

La legge in questione riguarda esclusivamente località del Mezzogiorno.

LEGGE 23 FEBBRAIO 1982 N.48 (CAP.7596)

COSTRUZIONE DEL BACINO DI CARENAGGIO DEL PORTO DI PALERMO.

Con la legge n.48/82 fu autorizzata la concessione di un contributo di L.40 miliardi per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo.

Con D.M. 21 dicembre 1984 n.4105 fu approvata la convenzione 13 dicembre 1984 n.1382 con la Società concessionaria Bacino 5 ed impegnata la somma di L.20 miliardi pari al totale degli stanziamenti iscritti nel bilancio di questo Ministero per gli anni 1982-83 e 84.

Con D.M. 5.7.1988 n.1767 registrato alla Corte dei Conti l'11.8.1988, reg.12, foglio 231 fu impegnata l'ulteriore somma di L.20 miliardi pari allo stanziamento di L.10 miliardi iscritto nel bilancio 86 e L0.10 miliardi iscritto nel bilancio 1987.

Inoltre, la legge 22 dicembre 1986 n.910 recante disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziario 1987) autorizzò l'ulteriore stanziamento di L.40 miliardi in ragione di L.10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e L.20 miliardi per il 1989 per le finalità di cui alla legge 23.2.1982 n.48 di cui sopra.

Si precisa, altresì, che la legge 24 dicembre 1988 n.541 (legge finanziaria 1989) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra in ragione di L.10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di L.20 miliardi per il 1990.

Con D.M. 10.11.1989 n.2606 registrato alla Corte dei Conti il 20.12.1989, reg.13, foglio 11, fu impegnata la somma di L.20 miliardi pari allo stanziamento di L.10 miliardi iscritto nel bilancio 1987 e L.10 miliardi iscritto nel bilancio 1988.

La legge 27 dicembre 1989 n.407 (legge finanziario 1990) dispose che lo stanziamento di L.20 miliardi per il 1990 fosse invece iscritto nel bilancio dell'esercizio 1991.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La legge 29.12.1990 n.405 (legge finanziario 1991) dispose, inoltre, che lo stanziamento di L.20 miliardi per il 1991 fosse iscritto per L.10 miliardi nel bilancio 1991 e per L.10 miliardi nel bilancio 1992.

La legge 31.12.1991 n.415 (legge finanziaria 1992) ha disposto che lo stanziamento di L.10 miliardi per il 1992 sia iscritto per L.5 miliardi nel bilancio '92 e per L.5 miliardi nel bilancio 1993.

Con D.M. 4.3.1992 n.488 si è proceduto all'impegno della somma di L.15 miliardi di cui L.10 miliardi in conto residui 1991 e L.5 miliardi in conto competenza 1992.

La legge 23.12.1992 n.500 (legge finanziaria 1993) ha disposto che lo stanziamento di L.5 miliardi per il 1993 sia iscritto per L.1 miliardo nel bilancio 1993 e per L.4 miliardi nel bilancio 1994.

Con D.M. 3.3.1993 n.440 si è proceduto all'impegno della somma di L. 1 miliardo in conto competenza '93 e di L.4 miliardi sullo stanziamento di competenza '94.

I lavori riguardano la costruzione di un bacino fisso in muratura, idoneo ad ospitare navi fino a 150.000 tpi. con vasca di ml.310,00 x ml.52,00. Le fiancate sono costituite da cassoni cellulari prefabbricati con dimensioni: ml.10,00 x ml.35,68 in pianta ad altezza media ml.13,80.

La platea ha lo spessore di m.2,00 ed è fondata su pali del diametro di 1200 mm. e lunghezza di circa ml.20,00.

Lo stato di avanzamento dei lavori, comprensivo della revisione prezzi, è pari al 57% dell'importo totale del progetto.

In riferimento alla nota n.1093 del 4 luglio 1995 relativa alla situazione degli stanziamenti delle leggi pluriennali di spesa, si ribadisce quanto già precisato negli anni precedenti ossia che, in virtù del meccanismo posto in essere dalla legge per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica gestiti dal C.E.R. (leggi 865/71 457/78), gli stanziamenti statali delle varie leggi pluriennali vengono iscritti per l'edilizia sovvenzionata nel bilancio di previsione del Ministero del Tesoro e per l'Edilizia agevolata-convenzionata in quello dei Lavori Pubblici e da entrambi detti Dicasteri globalmente impegnati e versati alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. ai sensi dell'art. 13 della legge 457/78.

Analoga procedura è seguita anche per i fondi relativi ai programmi straordinari di edilizia agevolata gestiti direttamente dal C.E.R. ed iscritti sul capitolo LL.PP. 8267 (art.3 comma 7 bis legge 118/85, art.22 comma 3 legge 67/88, art. 18 legge 203/91, art.2 lett.f legge 457/78, art.3 lett.q legge 457/78).

In conseguenza sugli stanziamenti dei sottoelencati capitoli di bilancio gestiti da questo Segretariato generale non esistono residui passivi propri od impropri, secondo il concetto della contabilità generale dello Stato;

Capitolo 8267 (edilizia agevolata e ordinaria e straordinaria)

Capitolo 8268 (edilizia agevolata rurale - esaurito)

Capitolo 8269 (edilizia agevolata - completamento programmi ante legge 457/78)

Capitolo 8270 (mutui agevolati individuali)

Capitolo 8271 (buoni casa - esaurito)

Capitolo 8274 (buoni casa - esaurito)

Capitolo 8236 (coestito con altre Direzioni Generali)

Il compito del Ministro dei Lavori Pubblici - Presidente del C.E.R. - relativamente ai fondi statali per l'edilizia agevolata-convenzionata si esaurisce, pertanto, con l'emissione del formale provvedimento di impegno globale (emanato di norma nel medesimo esercizio in cui lo stanziamento figura riportato in conto competenza dalle varie leggi finanziarie o di bilancio) con il quale si provvede a trasferire i relativi fondi presso la Sezione Autonoma della Cassa DD.PP.. Detta Sezione provvederà a porre i fondi stessi a disposizione del C.E.R. (per programmi straordinari) ovvero delle regioni (per programmi ordinari di edilizia agevolata-convenzionata).

Tali ultimi enti territoriali, infine, secondo le direttive del C.E.R.-CIPE, provvedono alla concreta programmazione ed attuazione delle finalità perseguite dal legislatore in tale settore di intervento, ripartendo i fondi loro assegnati a favore delle relative categorie dei beneficiari (enti pubblici, Cooperative edilizie, Imprese e loro Consorzi, singoli privati).

Il versamento nell'apposito c/c della Cassa DD.PP. dei detti fondi, che avviene anch'esso per l'intero importo stanziato ed iscritto in conto cassa, è disposto mediante l'emissione di un ordinativo diretto speciale nell'anno finanziario nel quale lo stesso è stato previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio.

L'unico problema che presenta la cennata procedura è dato dallo slittamento delle annualità in corso di erogazione che alcuni stanziamenti pluriennali (capitoli 8267-8269-8270) hanno subito di recente con la legge 23.12.92 n.468 art.1 comma 9 (annualità 1993), con la legge 24.12.93 n.538 art.13 comma 8 (annualità 1994) e con la legge 23.12.1994 n.725 art.38 (annualità 1995).

In conseguenza, è stato annullato sui corrispondenti capitoli di spesa il trasferimento dei fondi sui c/c della sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. - da disporsi ai sensi dell'art.13, lettere d) ed e), della legge 457/78 - per un totale di complessive L. 5.145 miliardi.

Tale operazione finanziario-contabile è stata favorita dall'accumulo sui c/c della Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. di risorse non utilizzate per il pagamento delle annualità impegnate senza tener conto della nuova normativa posta in essere con la legge 17.2.1992 n.179 che con l'art.2 c.2, modificato dall'art.10 c.2 bis del D.L. 5.10.1992 n.298 convertito in legge 4.12.93 n.493, ne ha fatto, invece, il nuovo canale di finanziamento dei programmi di edilizia agevolata.

Il C.E.R.-CIPE con deliberazione 21.12.93, definitivamente approvata il 16.3.1994 ha, infatti, operato la programmazione del loro ammontare calcolato a tutto il 1991 in circa L.5.000 miliardi fissandone gli obiettivi nazionali per il quadriennio 1992/95.

Lo slittamento, per soli fini di bilancio, delle annualità 1993-94-95 oltre il

termine di ciascun limite di impegno senza la previsione normativa sul reperimento delle risorse da attribuire alle regioni per le semestralità di contributi concessi sui mutui agevolati stipulati con gli Istituti di Credito dagli operatori per i programmi realizzati e in corso di realizzazione, ha rischiato di paralizzare il settore con riflessi negativi sia per l'indotto già ampiamente penalizzato dall'attuale recessione economica che per i risvolti di ordine sociale sulle famiglie interessate dal problema.

L'immediato intervento del Segretariato Generale del C.E.R. ha consentito di tamponare la situazione con una soluzione amministrativa di carattere temporaneo: il Ministero del Tesoro con D.M. 29.7.1994 ha autorizzato, infatti, un girofondi di L.2.000 miliardi dai fondi dell'edilizia sovvenzionata a quelli dell'edilizia agevolata per il trasferimento alle regioni delle annualità 1993 e 1994, mentre per i programmi straordinari C.E.R. sono state direttamente utilizzate le giacenze di cassa.

Lo slittamento dell'annualità 1995, malgrado la segnalazione contraria espressa a codesto ufficio con ministeriale 8/9/1994 n.3979/B, ha aggravato la situazione contabile per il mancato reperimento delle risorse che per alcuni programmi straordinari del C.E.R. è addirittura insostenibile sotto il profilo erogativo; per tutti è, comunque, di complesso controllo sul piano operativo data la tenuta di contabilità parallele per l'utilizzo dei fondi provenienti da canali diversi da reintegrare in tempi futuri su effettive necessità di cassa.

La situazione subirà un ulteriore appesantimento con la fine della contribuzione ex Gescal, che al 31.12.1995, vedrà scadere il termine impositivo e, quindi, del cardine di finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica e delle conseguenti azioni di manovra sui relativi fondi ad essa collegati.

Lo slittamento di L.5.145 miliardi, che verrà reintegrato come previsto, solo con parziali rientri alla scadenza di ciascun limite di impegno non può essere, pertanto, ulteriormente sopportato dal settore. Va considerata pertanto con urgenza la possibilità di un termine ravvicinato per la reiscrizione di dette annualità pregresse che con il formarsi di giacenze potrà costituire un indiretto finanziamento dei futuri programmi di edilizia agevolata e, comunque, di iscrivere nel bilancio di previsione 1996 le corrispondenti annualità pari a L.1.715 miliardi.

=====

Per quanto riguarda i dati relativi all'edilizia sovvenzionata si rappresenta che i rispettivi programmi sono finanziati per legge con fondi di bilancio ed extra bilancio.

Nel mentre questi ultimi (rientri per contributi ex Gescal) affluiscono direttamente presso la citata Sezione Autonoma Cassa DD.PP. quelli di bilancio sono temporaneamente iscritti nello stato di previsione del Ministero del Tesoro che - come prima evidenziato - provvede direttamente al loro trasferimento nei conti correnti della stessa sezione autonoma.

Gli elementi relativi a tali specifici stanziamenti sia di competenza che di cassa, dovranno, pertanto essere forniti dal citato Dicastero.

I dati relativi ai programmi di edilizia residenziale pubblica che utilizzano, invece, fondi extra bilancio possono essere acquisiti dalle situazioni semestrali allegata alla relazione predisposta da questo Segretariato per il Parlamento.

Ciò posto nell'inviare l'elenco dettagliato ed aggiornato dei capitoli gestiti da questo Segretariato Generale si richiama l'attenzione sulla necessità, peraltro annualmente evidenziata, delle rettifiche da apportare al capitolo 8267 il cui totale complessivo dei limiti impegnati è pari a L.1.545 miliardi anziché a L.7.230 miliardi come erroneamente indicato. Vanno, infatti, incluse le annualità riferite al primo quadriennio 1978/81 del piano decennale di edilizia agevolata finanziato con la legge 5.8.78 n.457 art.36 e quella del secondo quadriennio relativa alla legge 25.3.1982 n.94 art.1 commi 4 e 11.

Vanno inserite, inoltre, le annualità in corso dei capitoli 8269 e 8270, trattandosi anche essi di contributi venticinquennali pari a complessive L.170 miliardi (20 e 150).

Infine, va rivista la situazione del capitolo 8266 riferito allo stanziamento di L.80 miliardi disposto dall'art.2 comma 1 della legge 17.2.1992 n.179 del quale, come evidenziato nell'allegata nota, è stato impegnato e trasferito a tutto il 1994 sui conti correnti della Cassa.DD.PP. il solo importo di L.10 miliardi anziché i 20 miliardi indicati nella tabella e quello di L.4.850.000.000 sui 5 miliardi stanziati per il 1995 a seguito della riduzione del 3% prevista dall'art. 2 c.2 del D.L. 23.2.1995 n.41 convertito in legge 22.3.1995 n.85 sul blocco degli impegni, mentre per il 1996 la previsione di L. 5 miliardi deve essere rettificata in L.5.150.000.000 per effetto del residuo passivo di L.150 milioni verificatosi per la citata riduzione dello stanziamento del 1995.

L'importo di L.30 miliardi riferito allo stanziamento previsto dall'art.1 comma 1 della legge 85/1994 si riferisce al capitolo 8277 gestito dalla Direzione Generale dell'Edilizia Statale e va, quindi, considerato a se stante ed escluso dal capitolo 8276 sul quale, va ricordato, deve ancora essere iscritto l'ulteriore importo di L.60 miliardi nella rimodulazione del triennio 1996-98.

Al riguardo, come ampiamente illustrato, sarebbe necessario il completamento dello stanziamento nel 1996 per rendere efficace una proposta di variazione della programmazione al CIPE.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si allegano, altresì, ad ogni buon fine le situazioni aggiornate al 30.6.95 per un quadro generale dell'intera attività programmatoria e gestionale in corso presso questo stesso Segretariato, comprese quelle riferite ai capitoli gestiti secondo l'ordinaria legislazione sulla contabilità generale dello Stato.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo 8267 LL.PP. (finanziamenti venticinquennali)
- in miliardi -

Al 31/12/1992 Competenza £ 1.545 Cassa £ 1.545
così ripartite:

Legge 5/8/1978 n° 457 art. 36

1° biennio -	1978	£. 70	scadenza 2002
	1979	£. 70	" 2003
		<u>£. 140</u>	Ripartizione CIPE (vedi Relazione semestrale al Parlamento)

2° biennio -	1978	£. 70	scadenza 2004
	1981	£. 70	" 2005
		<u>£. 140</u>	Ripartizione CIPE (vedi Relazione semestrale al Parlamento)

Legge 25/3/1982 n° 94 art. 1 comma 11

3° biennio -	1982	£. 45	scadenza 2006
	1983	£. 120	slittata al <u>1986</u> scadenza 2010
		<u>£. 165</u>	Ripartizione CIPE (vedi Relazione semestrale al parlamento)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4° biennio -	1984	£. 120	scadenza 2008
	1985	£. 115	ridotto a £.110 dall'art.5 quater legge 118/85 - scadenza 2009
		<u>£. 235</u>	Ripartizione CIPE ridotta successivamente a £. 230 (vedi Relazione semestrale al parlamento)

Legge 94/82 art. 1 comma IV maggiori oneri 1° quadriennio legge
457/78 art. 36

£. 140 scadenza 2006 Ripartizione CIPE
(vedi Relazione semestrale)

Legge 5/4/85 n° 118 art. 3 comma 7 - 7 bis

5° biennio -	1986	£. 130	slittato al <u>1990</u> scadenza al 2014
	1987	£. 150	scadenza 2011
		<u>£. 280</u>	£. 250 ripartiti dal CIPE (vedi Relazione sem.le al parlamento) £. 30 progr. straordinario C.E.R.

6° biennio -	1988	£. 150	scadenza 2012
	1989	£. 150	slittato al 1991 scadenza 2015
		<u>£. 300</u>	£. 250 ripartiti dal CIPE (vedi Relaz.ne semestrale al parlamento) £. 50 programma straordinario CER

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 11/3/88 n° 67 art. 22 comma 3

7° biennio -	£. 100	scadenza 2014 ripartiti dal CIPE (vedi rel. sem.le al Parlamento)
	£. 50	programma straordinario C.E.R. legge 203/91
	<u>£. 150</u>	

Si riassume la situazione complessiva in c/competenze ed in c/cassa delle annualità in corso che debbono essere iscritte nelle future leggi finanziarie e di bilancio fino alle rispettive scadenze:

1° Biennio	£.	140	
2° "	£.	140	
3° "	£.	165	
4° "	£.	230	
5° Biennio + prog. straord.	£.	280	
6° Biennio + prog. straord.	£.	300	
7° Biennio + prog. straord.	£.	150	
M. O. (1° e 2° biennio)	£.	140	
	£.	1.545	totale al 31/12/1992

Capitolo 8268 (edilizia agevolata rurale)
- in miliardi -

legge 5/8/1978 art. 37 (finanziamento quindicennale)

1978	£. 30	scadenza 1992 -	ripartiti dal CIPE (vedi relaz. semestrale al Parlamento)
------	-------	-----------------	--

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I capitoli esauriti ai fini previsionali i cui stanziamenti per contributi in c/capitale iscritti nei relativi bilanci di previsione del Ministero LL.PP. sono stati globalmente impegnati alla Cassa DD.PP. per il meccanismo citato in premessa da parte del C.E.R. sono i seguenti:

Capitolo 8271 (esaurito)

Legge 94/82 art. 2 comma 10 £. 440 ripartiti dal CIPE

Storia del capitolo

<u>Competenza</u>		<u>Cassa</u>	
1982	70	1985	70
1983	150	1988	150
1984	120	1984	90
1986	100	1985	30
		1986	100
	<u>440</u>		<u>440</u>

Capitolo 8274 (esaurito)

Legge 23/12/1986 n° 899 art. 5 c. 1 lett. b) £.200 rip.ti dal CIPE

Storia del capitolo

<u>Competenza</u>		<u>Cassa</u>	
1986	<u>200</u>	1987	50
		1988	150
			<u>200</u>

Capitolo 8236 (in gestione con altre Direzione Generali)

Per il C.E.R. - Divisione II Flussi Finanziari - su tale capitolo deve essere iscritta la somma di L.2 miliardi fino al 1997 per effetto del rublo fisso in corso riferito alla legge 23.3.1973 n.36 art.5 bis e legge 8.8.1977 n.513 (alluvionati Calabria e Sicilia).

Capitolo 8276 (edilizia agevolata triennio 92/94)

Legge 17.2.1992 n.179 art.2 comma 1 (stanziamento in ca/capitale)

1992 L. 10
1993 L.20
1994 L.50

Iscrizione in bilancio effettuato dalla leggi finanziarie

<u>Competenza</u>		<u>Cassa</u>		
1992	10	1992	--	andati in perenzione per blocco impegni. Ripartiti dal CIPE il 16.3.1994.
1993	--	1993	10	
1994		1994	10	reiscritti in bilancio con la legge di variazione 1994 impegnati e trasferiti alla Sezione autonoma della Cassa DD.PP.
1995	5	1995	5	accantonati dal CIPE il 16.3.1994 impegnati e trasferiti per L.4.850.000.000 per riduzione impegni
1996	5	1996	5	accantonati dal CIPE il 16.3.1994
	20		20	

Si riassume la situazione del capitolo

1992 L. 10 miliardi
1993 L. 10 miliardi

in c/competenza (fondi impegnati)
in c/cassa (andati in perenzione
per intervenuto blocco impegni)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1994	L. 10 miliardi	reiscritti in c/Cassa in fase di variazioni di bilancio
1995	L. 5 miliardi	in c/competenza ed in c/cassa fondi impegnati e trasferiti per L.4.850.000.000 e legge finanziaria 1995
1996	L. 5 miliardi	

Si richiede rimodulazione seguente:

<u>Competenza</u>		<u>Cassa</u>	
1992	L. 10	1992	L. --
1994	L. --	1994	L.10,000
1995	L. 4,850	1995	L. 4,850
	<u>L. 14,850</u>		<u>L. 14,850</u>
1996	L. 65,150	1996	L. 65,150
	<u>L. 80</u>		<u>L. 80,000</u>

Per poter proporre al CIPE una adeguata variazione della prima programmazione riferita al biennio 94/95 che consenta un intervento più incisivo nel settore dell'edilizia agevolata.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA AGEVOLATA
LEGGE 5.8.1978 n.457 - art.36
I Biennio 1978/79

Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 1978/79	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 31.12.94	Data ultima erogazione effettuata	Importo	Legge 493/93 art.10 c.2bis (trasferimento fondi in in c/capitale	Legge 179/92 art.2
PIEMONTE	11.349,0	164.560,5	20.02.95	180.602,6		1.069,8
VALLE D'AOSTA	258,0	3.741,0	26.05.95	4.544,7		
LOMBARDIA	13.799,0	200.085,5	11.03.95	200.085,5		
TRENTO	1.895,0	27.477,5	30.11.93	22.730,0		
BOLZANO	2.141,0	31.044,5	02.05.91	11.780,0		
VENETO	5.545,0	80.402,5	07.96.95	59.902,2		28.020,6
FRIULI V.GIULIA	3.224,0	46.748,0	08.06.94	43.488,9		
LIGURIA	3.740,0	54.230,0	21.12.94	54.230,0		
EMILIA ROMAGNA	12.767,0	185.121,5	12.04.95	185.121,5		
TOSCANA	9.672,0	140.244,0	07.06.95	109.663,9		
UMBRIA	4.772,0	69.194,0	17.05.95	66.136,6		20.900,6
MARCHE	3.224,0	46.748,0	26.05.95	44.042,9		
LAZIO	16.121,0	233.754,5	16.06.95	242.148,9		234,1
ABRUZZO	2.708,0	39.266,0	20.04.94	36.988,8		
MOLISE	903,0	13.093,5	26.05.95	11.922,2		
CAMPANIA	11.091,0	160.819,5	14.06.94	37.800,5		
PUGLIA	7.222,0	104.719,0	03.11.94	53.689,1		
BASILICATA	2.063,0	29.913,5	22.10.94	16.775,1		43.807,9
CALABRIA	4.514,0	65.453,0	09.02.95	57.520,4		
SICILIA	12.510,0	181.395,0	09.02.89	66.413,7		
SARDEGNA	3.482,0	50.489,0	26.05.92	40.825,1		
Accantonamento	7.000,0	-				
TOTALE	140.000,0	1.928.500,0 (x)		1.546.412,6		94.033,0

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.95

Elaborazione: Div. II

(x) limite 1993 slittato: 1978 al 2003 (vedi legge bilancio 1993)

1979 al 2004 - limite 94 slittato al 2004 e, 2006 - limite 95 slittato al 2005 e 2006

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA AGEVOLATA
LEGGE 5.8.1978 n.457 - art.36
II Biennio 1980/81

Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 1980/81	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 31.12.94	Data ultima erogazione effettuata	Importo	Legge 493/93 art.10 c.2bis (trasferimento fondi in c/capitale)	Legge 179/92 art.2
PIEMONTE	9.979,0	124.737,5	20.02.95	132.841,7		5.698,2
VALLE D'AOSTA	253,0	3.162,5	26.05.95	2.851,1		
LOMBARDIA	14.844,0	185.550,0	11.03.95	119.763,3		
TRENTO	1.895,0	23.687,5	30.11.93	22.740,0		
BOLZANO	2.142,0	26.775,0	19.02.85	2.142,0		
VENETO	5.968,0	74.600,0	07.06.95	60.484,8		24.896,9
FRIULI V. GIULIA	2.836,0	35.450,0	24.05.94	5.407,1		
LIGURIA	3.289,0	41.112,5	21.12.94	30.371,1		
EMILIA ROMAGNA	11.231,0	140.387,5	24.03.95	69.479,7		
TOSCANA	8.507,0	106.337,5	17.05.94	71.917,4		
UMBRIA	4.197,0	52.462,5	17.05.95	46.450,7		12.930,9
MARCHE	2.836,0	35.450,0	26.05.95	31.863,9		
LAZIO	14.552,0	181.900,0	16.06.95	100.212,7		
ABRUZZO	2.840,0	35.500,0	20.04.94	23.577,4		11.008,3
MOLISE	880,0	11.000,0	26.05.95	11.356,1		
CAMPANIA	12.796,0	159.950,0	14.06.94	38.196,3		
PUGLIA	8.334,0	104.175,0	03.11.94	13.431,9		82.409,1
BASILICATA	1.960,0	24.500,0	22.10.94	8.343,6		
CALABRIA	5.208,0	65.100,0	09.02.95	25.908,4		
SICILIA	14.435,0	180.437,5	22.02.89	89.518,7		
SARDEGNA	4.018,0	50.225,0	26.05.92	20.403,1		
Accantonamento	7.000,0	-		-		
TOTALE	140.000,0	1.662.500,0 (*)		927.261,0		136.943,4

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.95

Elaborazione: Div. II

(x) limite 1993 slittato: 1980 al 2005 (vedi legge bilancio 1993)

1 1981 al 2006 limite 1994 slittato al 2006 e 2007 - limite 1995 slittato al 2007 e 2008

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA AGEVOLATA
LEGGE 25.3.1982, n.94 - art.1 - comma 4
FONDI PER MAGGIORI ONERI 1978/1981

Tav. n.

REGIONI	Assegnazione fondi	Limiti d'impegno		Data ultima erogazione effettuata	Importo	Legge 493/93 - art.10,c.2bis (trasferimento fondi in in c/capitale)	Legge 179/92 art.2
		annuali depositati c/o DD.PP. al 31.12.94	annuali depositati c/o DD.PP. al 31.12.94				
PIEMONTE	10.667	117.337	123.313,3 (°)	20.02.95	123.313,3 (°)	5.936,5	
VALLE D'AOSTA	253	2.783		-			
LOMBARDIA	14.324	157.564	74.823,4	17.01.95	74.823,4		
TRENTO	1.887	20.757	20.757,0	30.11.93	20.757,0		
BOLZANO	2.141	23.551	14.987,0	10.11.89	14.987,0		
VENETO	5.759	63.349	4.179,4	25.01.95	4.179,4		53.410,5
FRIULI V. GIULIA	3.032	33.352		-			
LIGURIA	3.511	38.621	1.272,9	21.12.94	1.272,9		
EMILIA ROMAGNA	11.997	131.967	95.003,3	24.03.95	95.003,3		
TOSCANA	9.084	99.924	43.743,4	13.03.90	43.743,4		
UMBRIA	4.482	49.302	48.439,2	17.05.95	48.439,2		3.410,1
MARCHE	3.033	33.363	19.013,2	16.06.95	19.013,2		
LAZIO	15.335	168.685	23.956,2 (°)	16.06.95	23.956,2 (°)		
ABRUZZO	2.780	30.580		-			
MOLISE	891	9.801		-			
CAMPANIA	11.943	131.373	23.281,6	24.03.95	23.281,6		
PUGLIA	7.781	85.591	10.071,6	18.11.94	10.071,6		
BASILICATA	2.008	22.088	10.362,8	22.10.94	10.362,8		67.738,3
CALABRIA	4.868	53.548		-			
SICILIA	13.473	148.203		-			
SARDEGNA	3.751	41.261		-			
accantonamento	7.000	-		-			
TOTALE	140.000	1.463.000 (*)	513.210,3				130.495,4

Fonte: C.E.R. (*) Regioni che hanno utilizzato i fondi per nuovi programmi.

Data di aggiornamento: 30.06.95 (*) limite 1993 slittato al 2007 (vedi legge bilancio 1993)

Elaborazione: Div. II limite 1994 slittato al 2008 (vedi legge bilancio 1994) - limite 1995 slittato al 2009 (v. legge bilan. 95)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA AGEVOLATA
LEGGE 5.8.1978 n.457 - art.36
III BIENNIO 1982/83

Tav. n. (in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 82/83	Limiti d'impegno annuali depositati c/o Cassa DD.PP. al 31.12.94	Data ultima erogazione effettuata	Importo Legge 179/92 art.2 Legge 493/93-art.10,2bis (trasferimento fondi in c/capitale)
PIEMONTE	12.139,0	98.218,2	20.02.95	108.964,9
VALLE D'AOSTA	308,0	2.492,0	26.05.95	1.571,7
LOMBARDIA	20.580,0	166.516,8	11.03.95	48.073,9
TRENTO	2.234,0	18.074,8	30.11.93	18.074,0
BOLZANO	2.524,0	20.421,2	02.05.91	19.116,0 *
VENETO	8.027,0	64.945,0	07.06.95	65.529,9
FRIULI V. GIULIA	3.211,0	25.979,4	23.07.92	20.525,4
LIGURIA	4.086,0	33.059,2	21.12.94	7.612,4
EMILIA ROMAGNA	12.253,0	99.142,2	24.03.95	90.575,1
TOSCANA	9.745,0	78.845,0	17.05.94	47.162,8
UMBRIA	3.957,0	32.015,4	17.05.95	26.720,6
MARCHE	3.415,0	27.630,2	26.05.95	22.132,9
LAZIO	16.879,0	136.564,6	16.06.95	53.308,4
ABRUZZO	3.228,0	26.117,2	20.04.94	7.560,9
MOLISE	850,0	6.877,2	26.05.95	4.227,6
CAMPANIA	15.248,0	123.368,0	14.06.94	27.479,1
PUGLIA	10.245,0	82.890,2	03.11.94	20.332,5
BASILICATA	2.160,0	17.476,0	22.10.94	6.802,2
CALABRIA	5.779,0	46.756,6	09.02.95	25.896,6
SICILIA	15.475,0	125.205,0	17.10.91	3.868,7
SARDEGNA	4.407,0	35.655,8	26.05.92	29.180,2
accantonamento	8.250,0	-	-	-
TOTALE	165.000,0	1.268.250,0 (*)	-	654.715,8

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.95

Elaborazione: Div. II

(*) stanziamento legislativo per il 1983 di L.120 miliardi slittato al 1986

(vedi Legge finanziaria 1986).

limite 1993: stanziamento 1982 al 2007 vedi legge bilancio 1993 vedi legge 1983 al 2011

limite 1994 slittato al 2008 e 2012 - limite 1995 slittato al 2009 e 2013

80.257,632

-0,032

16.111,8

52.282,7

10.421,9

1.441,2

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA AGEVOLATA
LEGGE 5.8.1978 n.457 - art.36
IV BIENNIO 1984/1985

Tav. n. (in milioni)

REGIONE	Assegnazione fondi 84/85	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 31.12.94	Data ultima erogazione effettuata	Importo	Legge 493/93 - art.10 c.2bis (trasferimento fondi in in c/capitale)	Legge 179/92-art.2
PIEMONTE	16.920,2	144.189,6	20.02.95	68.817,2		90.469,6
VALLE D'AOSTA	429,6	3.660,8	26.05.95	2.283,5		
LOMBARDIA	28.688,3	244.474,2	11.03.95	104.386,3		
TRENTO	3.113,3	26.530,7	30.11.93	25.448,0		
BOLZANO	3.517,5	29.975,2	02.05.91	21.564,0		
VENETO	11.188,8	95.348,0	07.06.95	67.921,1		48.724,8
FRIULI V.GIULIA	4.476,7	38.149,8	13.01.94	22.540,0		
LIGURIA	5.695,2	48.533,0	21.12.94	19.921,8		
EMILIA ROMAGNA	17.080,7	145.557,3	24.03.95	51.783,2		
TOSCANA	13.572,9	115.664,7	07.07.94	43.377,8		
UMBRIA	5.516,1	47.006,8	17.05.95	15.197,7		4.518,6
MARCHE	4.761,5	40.576,3	26.05.95	31.528,4		
LAZIO	23.513,8	200.378,4	16.06.95	68.675,8		
ABRUZZO	4.499,2	38.341,0	20.04.94	15.820,5		20.276,2
MOLISE	1.505,3	12.827,8	26.05.95	8.353,8		
CAMPANIA	21.231,4	180.928,2	14.06.94	21.632,8		
PUGLIA	14.031,0	119.568,1	03.11.94	15.857,2		77.496,4
BASILICATA	3.010,5	25.655,0	22.10.94	3.578,1		
CALABRIA	8.056,9	68.658,8	09.02.95	18.768,3		
SICILIA	21.547,6	183.623,0	16.10.91	5.386,9		
SARDEGNA	6.143,5	52.353,3	-	-		
accantonamento	11.500,0	-	-	-		
TOTALE	230.000,0 (*)	1.862.000,0 (*)		632.842,4		241.485,6

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.95

Elaborazione: Div. II

(*) Stanziamento legislativo per il 1985 di L.115 miliardi ridotto
dall'art.5 quater legge 118/1985 a L.110 miliardi.
(*) limite 1993 slittato : 1984 al 2009 (vedi legge bilancio 1993)
1985 al 2010

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA AGEVOLATA
L. EGGE 5.8.1978 n. 457 - art. 36
V Biennio 1986/87

Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 86/87	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 31.12.94	Data ultima erogazione effettuata	Importo	Legge 179/92 art. 2 c. 2 Legge 493 art. 10 c. 2 (trasferimento in c/capitale)	
PIEMONTE	18.392,0	83.867,4	20.02.95	59.989,3		34.329,6
VALLE D'AOSTA	466,0	2.124,9	26.05.95	1.321,8		
LOMBARDIA	31.182,0	142.189,8	11.03.95	89.847,8		
TRENTO	3.384,0	15.431,1	30.11.93	15.431,1		
BOLZANO	3.823,0	17.433,0	02.05.91	11.469,0		
VENETO	12.161,0	55.454,1	07.06.95	73.358,8		6.417,2
FRIULI V. GIULIA	4.865,0	22.184,4	13.01.94	38.411,4		
LIGURIA	6.190,0	28.226,4	21.12.94	13.994,4		
EMILIA ROMAGNA	18.565,0	84.656,4	20.06.95	97.639,1		
TOSCANA	14.758,0	67.296,6	07.07.94	38.926,5		
UMBRIA	5.996,0	27.341,4	17.05.95	49.128,3		3.142,3
MARCHE	5.176,0	23.602,5	26.05.95	21.663,8		
LAZIO	25.565,0	116.576,4	16.06.95	14.628,1		
ABRUZZO	4.891,0	22.302,9	26.05.95	25.370,3		27.512,5
MOLISE	1.493,0	6.808,2	20.04.94	2.921,9		
CAMPANIA	23.088,0	105.281,4	26.05.95	15.276,1		
PUGLIA	15.365,0	70.059,9	14.06.94	55.768,8		-1.072,9
BASILICATA	3.273,0	14.925,0	03.11.94	3.527,1		
CALABRIA	8.758,0	39.936,6	22.10.94	3.327,1		
SICILIA	23.432,0	106.849,8	09.02.95	5.858,0		
SARDEGNA	6.678,0	30.451,8	17.10.91	1.699,5		
Accantonamento	12.500,0	-	19.11.88	-		
TOTALE	250.000,0	1.083.000,0		639.558,2		70.328,7

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.95

Elaborazione: Div. II

* Stanziamento legislativo di L. 130 miliardi previsto per il 1986 slittato
al 1990 (vedi legge finanz. 1986/1987/1988/1989/

annualità 1993 slittate per il 1986 al 2016 (vedi legge bilancio 1993)

" " " " 1987 al 2012; 1994 slittate per il 1986 al 2017; 1995 per il 1987 al 2013

(*) sfondamento al 31.12.91 ripianato con attribuzione giacenze art. 4 bis L. 637/83

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.
Tav. n.

EDILIZIA AGEVOLATA

Legge 11.3.1988 n.67 - art.22 c.3° VI Biennio 1988/89
(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 88/89	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 31.12.94	Data ultima erogazione effettuata	Importo	Legge 494/93 art.10 c.2 bis (trasferimento fondi in in c/capitale)	Legge 179/92 -art.2
PIEMONTE	18.114,0	68.833,2	20.02.95	15.505,4	45.709,4	
VALLE D'AOSTA	460,0	1.748,0	-	-		
LOMBARDIA	30.711,0	116.701,8	24.03.95	19.887,7		
TRENTO	3.384,0	12.859,2	30.03.93	12.859,0		
BOLZANO	3.824,0	14.531,2	18.02.92	7.648,0		
VENETO	11.978,0	45.516,4	07.06.95	28.570,1	30.543,9	
FRULLI V.GIULIA	4.792,0	18.209,6	13.01.94	14.106,2		
LIGURIA	6.097,0	23.168,6	21.12.94	2.705,4		
EMILIA ROMAGNA	18.285,0	69.483,0	20.06.95	17.614,4		
TOSCANA	14.535,0	55.233,0	-	-		
UMBRIA	5.904,0	22.435,2	17.06.95	9.711,4	14.952,2	
MARCHE	3.415,0	12.977,0	26.05.95	9.725,5		
LAZIO	26.978,0	102.516,4	16.06.95	19.030,4		
ABRUZZO	5.006,0	19.022,8	20.04.94	2.048,7	14.016,8	
MOLISE	1.528,0	5.806,4	26.05.95	1.499,3		
CAMPANIA	23.632,0	89.801,6	14.06.94	142,4		
PUGLIA	15.725,0	59.755,0	03.11.94	5.192,3	38.837,7	
BASILICATA	3.349,0	12.726,2	22.10.94	38,1		
CALABRIA	8.963,0	34.059,4	09.02.95	2.735,7		
SICILIA	23.984,0	91.139,2	20.07.93	5.996,0		
SARDEGNA	6.836,0	25.976,8	11.05.91	1.709,0		
accantonamento	12.500,0	-	-	-		
TOTALE	250.000,0 *	902.500,0 *	-	176.725,0		144.060,0

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.95 (*) stanziamento di L.150 miliardi previsto per l'anno 1989 dall'art.22 c.3°

Elaborazione: Div. II legge 67/88 slittato al 1991 (vedi leggi finanziarie 1989/90/91)

limite 1993 slittato al 2016 stanziamento 1989 (vedi legge bilancio 1993)

limite 1994 slittato al 2014 e 2017 - limite 1995 slittato al 2015 e 2018

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA AGEVOLATA
Legge 11.3.1988 n.67 - art.22 c.3°
VII Biennio 1990/91

Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 90/91	limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 31.12.94	Data ultima erogazione effettuata	Importo	L.179/92 art.2 c.2
PIEMONTE	7.357	22.071	-	-	14.714,0
VALLE D'AOSTA	187	561	-	-	
LOMBARDIA	12.473	37.419	01.10.93	3.118,2	
TRENTO	1.354	4.062	30.03.93	4.062,0	
BOLZANO	1.529	4.587	23.03.92	1.529,0	
VENETO	4.865	14.595	07.06.95	1.309,4	9.730,0
FRIULI V. GIULIA	1.946	5.838	15.06.95	1.396,4	
LIGURIA	2.476	7.428	-	-	
EMILIA ROMAGNA	7.426	22.278	-	-	
TOSCANA	5.903	17.709	-	-	
UMBRIA	2.398	7.194	17.05.95	809,3	4.796,0
MARCHE	2.070	6.210	26.05.95	2.275,8	
LAZIO	10.227	30.681	27.10.92	2.556,7	
ABRUZZO	1.956	5.868	-	-	3.912,0
MOLISE	597	1.791	-	-	
CAMPANIA	9.235	27.705	29.09.93	2.308,7	
PUGLIA	6.145	18.435	-	-	
BASILICATA	1.309	3.927	-	-	
CALABRIA	3.503	10.509	-	-	
SICILIA	9.373	28.119	20.07.93	2.343,2	
SARDEGNA	2.671	8.013	-	-	
accantonamento	5.000				
TOTALE	100.000	285.000(*)		21.708,7	33.152,0

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.95

Elaborazione: Div. II

(*) limite 1993 slittato al 2015 (vedi legge bilancio 1993)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

EDILIZIA RURALE
LEGGE 5.8.1978 n.457 - art.37

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 1978	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.P.P. al 31.12.94	Data ultima erogazione effettuata	Importo
PIEMONTE	2.128,0	31.920,0	07.11.94	29.517,4
VALLE D'AOSTA	111,0	1.665,0	21.10.85	138,8
LOMBARDIA	1.658,0	24.870,0	03.04.87	162,1
TRENTO	406,5	6.097,5	-	-
BOLZANO	458,5	6.877,5	-	-
VENETO	1.907,0	28.605,0	26.05.95	3.889,7
FRIULI V. GIULIA	442,0	6.663,0	26.05.95	1.958,9
LIGURIA	442,0	6.663,0	18.01.95	1.939,9
EMILIA ROMAGNA	2.349,0	35.235,0	07.02.92	13.932,3
TOSCANA	1.382,0	20.730,0	07.11.94	3.554,1
UMBRIA	691,0	10.365,0	16.06.95	4.314,8
MARCHE	1.299,0	19.485,0	18.02.92	6.044,3
LAZIO	1.713,0	25.695,0	18.11.91	428,2
ABRUZZO	1.326,0	19.890,0	16.06.95	2.151,9
MOLISE	581,0	8.715,0	26.05.95	630,8
CAMPANIA	2.764,0	41.460,0	16.06.94	303,6
PUGLIA	2.211,0	33.165,0	11.07.94	206,5
BASILICATA	1.050,0	15.750,0	-	-
CALABRIA	1.326,0	19.890,0	01.12.92	372,3
SICILIA	2.487,0	37.305,0	-	-
SARDEGNA	1.768,0	26.520,0	05.05.92	2.791,2
accantonamento	1.500,0	-	-	-
TOTALE	30.000,0	427.500,0		72.336,8

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.95

Elaborazione: Div. II e III

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA AGEVOLATA
LEGGE 5.8.1978 n.457 - art.38
I BIENNIO 1978/1979

Tav. n. (in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 1977	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 31.12.94	Data ultima erogazione effettuata	Importo	Legge 179/92 art.2 Legge 493/93 art.10, c.2 bis (trasferimento fondi in c/capitale)
PIEMONTE	1.707,0	27.312	20.02.95-	29.910,7	
VALLE D'AOSTA	39,0	624	- (°)	-	
LOMBARDIA	2.075,0	33.200	19.11.94	23.246,2	
TRENTO	285,0	4.560	30.11.93	4.560,0	
BOLZANO	322,0	5.152	02.05.91	4.508,0	
VENETO	834,0	13.344	07.06.95	13.630,9	1.361,8
FRIULI V.GIULIA	485,0	7.760	15.06.95	3.152,8	
LIGURIA	562,0	8.992	21.12.94	8.992,0	
EMILIA ROMAGNA	1.920,0	30.720	13.07.94	29.403,9	
TOSCANA	1.454,0	23.264	07.06.95	21.810,0	
UMBRIA	718,0	11.488	17.05.95	4.083,9	
MARCHE	484,0	7.744	26.05.95	7.983,6	
LAZIO	2.424,0	38.784	16.06.95	28.727,1	
ABRUZZO	407,0	6.512	20.04.94	3.818,6	2.588,5
MOLISE	136,0	2.176	26.05.95	2.129,8	
CAMPANIA	1.668,0	26.688	21.06.94	26.688,0	
PUGLIA	1.086,0	17.376	03.11.94	15.819,1	479,9
BASILICATA	310,0	4.960	22.10.94	4.148,7	
CALABRIA	679,0	10.864	29.07.94	10.864,0	
SICILIA	1.881,0	30.096	25.07.90	12.392,1	
SARDEGNA	524,0	8.384	26.05.92	7.860,0	
TOTALE	20.000,0	320.000 (°°)		263.729,4	4.421,2

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.95

Elaborazione: Div.II

(°) Fondi utilizzati 1° biennio (L.457/78 art.38 c.2°)

L.457/78 art.36 - (°°) limite 1993 slittato al 2002 (L.bilancio 93) - limite 1994 slittato al 2003

(L.bil.93) - limite 1995 slittato al 2004 (L.bil.95)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA AGEVOLATA

Legge 15.12.1980 n.25 art.9

contributi per mutui individuali

Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi	Limiti di impegno depositati c/o Cassa DD.PP. al 31.12.94	Erogazioni	Trasferimento in conto capitale - disposto	Art. 5 bis Legge 118/85 Erogazioni	Legge 493/93 art.10 c.2 bis (trasferimento fondi in c/capitale)	Legge 179/92, art.2
PIEMONTE	8.920,0	112.243	18.585,7	64.939,9	37.350,0	22.728,1	
VALLE D'AOSTA	226,0	2.845	2.423,3	-	-		
LOMBARDIA	15.480,0	194.789	76.630,2	-	-		
TRENTO	1.710,0	21.517,5	21.517,5	-	-		
BOLZANO	1.932,0	24.310,5	20.446,5	-	-		
VENETO	6.984,0	87.882	41.717,3	29.819,0	29.819,0	19.517,2	
FRIULI V. GIULIA	2.492,0	31.358	9.112,6	-	-		
LIGURIA	3.294,0	41.450	25.400,9	12.201,1	12.201,1		
EMILIA ROMAGNA	8.898,0	111.966	37.065,9	57.094,1	57.094,1		
TOSCANA	7.339,0	92.350	38.370,1	15.000,0	2.100,0		
UMBRIA	2.648,0	33.321	22.185,9	13.098,5	13.098,5		
MARCHE	2.663,0	33.509	24.318,2	8.138,3	8.138,3	1.135,5	
LAZIO	11.614,0	146.142	15.834,9	-	-	1.675,9	
ABRUZZO	2.687,0	33.811	15.105,1	16.372,0	16.372,0		
MOLISE	779,0	9.802	5.099,7	-	-		
CAMPANIA	11.964,0	150.547	20.100,5	92.602,0	92.602,0		
PUGLIA	8.185,0	102.994	15.008,3	-	-	79.800,7	
BASILICATA	1.596,0	20.084	3.779,8	10.390,4	10.390,4		
CALABRIA	4.714,0	59.318	15.377,7	35.248,9	21.208,5		
SICILIA	12.239,0	154.007	5.891,3	-	-		
SARDEGNA	3.636,0	45.754	2.060,4	-	-		
TOTALE	120.000,0	1.510.000,0 (*)	436.032,4	354.904,2	300.374,0	124.857,4	

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.95

Elaborazione: Div. II

limite 1993 slittato: 1980 al 2005 (vedi legge bilancio 1993)

1981 al 2006

limite 1994 slittato al 2006 e 2007 - limite 1995 slittato al 2007 e 2008

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA AGEVOLATA
LEGGE 25.3.1982, n.94 - art.2 - comma 12
Fondi per mutui individuali

Tav. n.

REGIONI	Assegnazione fondi	Limiti di impegno depositati c/o Cassa DD.PP. al 31.12.94	Erogazioni	Trasferimento in conto capitale art.5 bis L.118/85	Erogazioni	Legge 179/92 art.2 Legge 493/93-art.10c.2bis (trasferimento fondi in c/capitale)
PIEMONTE	2.229,9	24.528,9	19.386,9	8.242,1	8.242,1	
VALLE D'AOSTA	56,4	620,4	-	-	-	
LOMBARDIA	3.870,0	42.570,0	5.485,2	-	-	
TRENTO	427,5	4.702,5	-	-	-	
BOLZANO	483,0	5.313,0	-	-	-	
VENETO	1.746,0	19.206,0	12.296,8	-	-	9.901,5
FRIULI V.GIULIA	623,1	6.854,1	-	-	-	
LIGURIA	823,5	9.058,5	1.213,6	5.328,5	5.328,5	
EMILIA ROMAGNA	2.224,5	24.469,5	-	20.020,5	20.020,5	
TOSCANA	1.834,8	20.182,8	-	-	-	
UMBRIA	662,1	7.283,1	-	6.621,0	6.621,0	
MARCHE	665,7	7.322,7	2.939,3	2.014,4	2.014,4	
LAZIO	2.903,4	31.937,4	-	-	-	
ABRUZZO	671,7	7.388,7	504,1	5.158,5	5.158,5	1.189,2
MOLISE	194,7	2.141,7	-	-	-	
CAMPANIA	2.991,0	32.901,0	-	-	-	
PUGLIA	2.046,3	22.509,3	-	-	-	20.463,0
BASILICATA	399,0	4.389,0	-	-	-	
CALABRIA	1.178,4	12.962,4	907,1	1.710,7	-	
SICILIA	3.060,0	33.660,0	-	-	-	
SARDEGNA	909,0	9.999,0	-	-	-	
TOTALE	30.000,0	330.000,0 (*)	42.733,0	49.095,7	47.385,0	31.553,7

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.95

Elaborazione: Div. II

(*) limite 1993 slittato al 2007 (vedi legge bilancio 1993)
limite 1994 slittato al 2008 - limite 1995 slittato al 2009

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.
Tav. n.

Legge 17.2.1992 n.179 art.2 c.2 - Legge 493/93 art.10 c.2 bis
Fondi in c/capitale

REGIONI	Giacenze art.4 bis L.637/83 trasferite in c/capitale		Destinazione fondi		L.493/93 art.10 c.2bis L.166/75 art.16	Trasferimenti in c/Entr.Tesoro.	Accrediti disposti
	art.2 c.2 L.179	art.3 c.1 D.L.140/95	art.6 c.6-11 L.179/92	art.16 L.179/92			
PIEMONTE	222.097,3	-	15.973,0	23.001,1	13.577,0	13.577,0	
VALLE D'AOSTA			405,3	583,6	344,5	344,5	
LOMBARDIA			27.080,9	38.996,5	23.018,8	23.018,8	
TRENTO							
BOLZANO							
VENETO	242.946,6	-	10.562,0	15.209,2	8.977,7	8.977,7	3.052,9
FRIULI V.GIULIA			4.225,4	6.084,6	3.591,6	3.591,6	
LIGURIA			5.376,4	7.742,0	4.569,9	4.569,9	
EMILIA ROMAGNA			12.817,2	18.456,8	10.894,6	10.894,6	
TOSCANA			5.206,6	7.497,5	4.425,6	4.425,6	
UMBRIA	94.067,6		4.494,5	7.497,5	4.425,6	4.425,6	
MARCHE			22.202,2	67.471,9	3.820,2	3.820,2	
LAZIO			4.247,5	31.971,2	18.871,9	18.871,9	
ABRUZZO	100.525,6		1.296,3	6.116,5	3.610,4	3.610,4	
MOLISE			20.051,2	1.866,7	1.101,9	1.101,9	
CAMPANIA				28.873,7	17.043,5	17.043,5	
PUGLIA	462.233,9	311.866	13.342,5	19.213,3	11.341,2	11.341,2	283.725,4
BASILICATA			2.841,9	4.092,3	2.415,6	2.415,6	
CALABRIA			7.605,2	10.951,5	6.464,5	6.464,5	
SICILIA			20.349,6	29.303,4	17.297,2	17.297,2	
SARDEGNA			5.799,0	8.350,6	4.929,1	4.929,1	
TOTALE	462.233,9	311.866	200.000,0	288.000,0	170.000,0	170.000,0	286.805,3

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.95

Elaborazione Div. II

LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 526

Piani di ricostruzione

L'art. 10 della legge 7.8.1982, n. 526 ha autorizzato un limite di impegno di lire 4 miliardi per provvedere al completamento del piano di ricostruzione di Pantelleria, compresa la diga foranea e protezione del porto e relative strutture.

Non tutte le opere tempestivamente programmate si sono potute realizzare per l'intervenuta difficoltà, poi superata, promossa dalla delegazione della Corte dei Conti sulla procedura adottata per l'affidamento delle opere stesse.

Ciò ha comportato, infatti, un notevole ritardo per cui parte delle risorse sono andate in economia di bilancio.

Comunque, le opere approvate sono state realizzate da tempo e per la costruenda diga foranea è stato possibile finanziare due stralci.

Il primo è sostanzialmente stato eseguito, il secondo è stato realizzato in buona parte.

Attesa l'intervenuta legge 12.8.1993, n. 317, le due concessioni relative alla diga foranea sono state revocate di diritto.

Il completamento delle opere in corso avverrà secondo le disposizioni della legge 12.8.1993 n. 317 cui si rimanda.

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 ART. 21, 1' COMMA

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli Venezia Giulia, colpita dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche.

L'art. 21, 1' comma, della legge 11 novembre 1982 n. 828 ha disposto che, al fine di consentire il definitivo completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni della regione Marche colpiti dal terremoto del 1972, è autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 45.000 milioni da ripartire negli anni 1982 - 1985.

Essendo già stati assegnati negli anni passati i fondi stanziati dalla suddetta legge, l'attuale gestione si limita all'assegnazione di cassa al Provveditorato alle OO.PP. per le Marche al fine del pagamento dei residui passivi.

LEGGE 26 APRILE 1983 N.130 (CAP.7532 - FIO 1983)

LEGGE FINANZIARIA PER IL 1983

COSTRUZIONE NUOVA DIGA FORANEA "PUNTA RISO" NEL PORTO DI BRINDISI,
PER IL RIASSETTO DELLA DIGA FORANEA NEL PORTO DI AUGUSTA, NONCHE'
DELLE COSTE DI OSTIA E TORVAIANICA.

Per i suddetti lavori furono autorizzate le seguenti spese:

L.99,7 miliardi per Brindisi, 14,5 miliardi per Augusta e 24,00 miliardi per Ostia e Torvaianica. Per Brindisi fu assicurato un prestito della BEI per l'importo massimo di L.80 miliardi.

Finora sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero le somme di L.55,28 miliardi (pari al 40% dell'importo totale delle opere finanziate, L.138,2 miliardi), di L.15,133, di L.15,993, di L.2,481, di L.9,995 ancora di L.9,995, di L.5,997, ancora L.5,997, L.12,361 e L.4,606 per un totale di L.137,839 miliardi in c.t.

Sono stati completamente finanziati i lavori relativi al porto di Brindisi (per i quali sono stati utilizzati anche i fondi della legge 843/78 di cui agli interventi del piano triennale) ed i lavori del porto di Augusta.

Con D.M. 4.10.1989 n.1319 registrato alla Corte dei Conti il 25.11.1989 reg.12, foglio 23, è stato approvato, con impegno di L.24 miliardi sul Cap.7532, il progetto dei lavori di difesa del litorale del Lido di Ostia nel tratto compreso dal Pontile della Vittoria al Canale dei Pescatori.

Con D.M. 18.2.1991 n.229/335 registrato alla Corte dei Conti il 3.4.1991 reg.6, foglio 288, è stata approvata per l'importo di L.4.590.814.500, una perizia suppletiva relativa ai lavori di cui sopra; detti lavori sono in avanzata fase di esecuzione.

I lavori dei porti di Brindisi ed Augusta sono ultimati.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con D.M. 24.12.1991 n.3084 è stata impegnata la somma di L.2.889.355.700 (resto dell'assegnazione Tesoro dell'aprile 1990) per la costruzione di opere di difesa del litorale del Lido di Ostia nel tratto compreso tra il canale dei Pescatori e Via Vivaldi. A tutt'oggi il Capitolo, quindi, non presenta nessuna disponibilità.

BRINDISI: DIGA FORANEA "PUNTA RISO"

La lunghezza complessiva della diga costruita risulta di ml.2390,00 di cui ml.1310,00 a scogliera e ml.1080,00 a parete verticale, con cassoni cellulari.

I lavori sono stati ultimati il 28.6.1990, in corso di definizione il relativo collaudo.

Restano da eseguire l'impianto di illuminazione ed il segnalamento (faro) di testata, previsti in un progetto dell'importo di L.952.000.000.-

PORTO DI AUGUSTA: DIGA FORANEA.

I lavori eseguiti riguardano:

- il rifiorimento, con la ricostruzione del profilo della scogliera esterna, del III e del IV braccio della diga foranea, per complessivi ml.1475,00 con massi artificiali, da 60 tonn.

L'intervento è ultimato e collaudato.

COMUNE DI ROMA: LIDO DI OSTIA.

L'opera si estende dal molo nord del canale dei Pescatori al pontile della Vittoria, per circa ml.3.000 di costa.

L'intervento consiste nella costruzione di una barra longitudinale sommersa, in massi naturali, a circa 150 m dalla battigia, con retrostante versamento di materiale granulare di opportune dimensioni per la ricostruzione della spiaggia emersa e sommersa.

Il progetto prevede un avanzamento della linea di battigia di circa 60 - 70 m., per complessivi 200.000 mq circa di nuova spiaggia emersa.

LEGGE 27 DICEMBRE 1983 N.730 (CAP.7533 FIO 1984) LEGGE FINANZIARIA PER IL 1984.

COSTRUZIONE DEL MOLO VII NEL PORTO COMMERCIALE DI TRIESTE (1° LOTTO) PER L.21.875 MILIARDI - COSTRUZIONE DI UNA BANCHINA DI PORTOROSEGA NEL BACINO PORTUALE DI MONFALCONE PER 15 MILIARDI - COMPLETAMENTO DEL 1° STRALCIO DEL BACINO PORTUALE DI GENOVA VOLTRI PER L.160 MILIARDI - COMPLETAMENTO DEL LATO OVEST DELLA DARSENA TOSCANA NEL PORTO DI LIVORNO PER L.58.473 MILIARDI, NONCHE' COSTRUZIONE DEL TERMINALE RINFUSE IN COLMATA "A" DEL PORTO COMMERCIALE DI VENEZIA PER 40 MILIARDI.

Finora sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero le somme di L.118,139 miliardi (pari al 40% dell'importo totale delle opere finanziate e cioè L.295.348), L.3 miliardi, di L.19,990 miliardi, di L.9.994 miliardi, di L.4,997 miliardi, ancora di L.4,997 miliardi, di L.3,130, di L.4.998, di L.3,839, di L.2,161, di L.19,990, di L.29.985, di L.29.985, di L.9,995 per un totale di L.265,19 in c.t.

Si deva tenere presente che, alla data del 31.12.1987, andarono in economia, perchè non impegnati nei termini di legge, fondi per un ammontare di L.28.854.803.341.-

Sono stati finora impegnati L.14,820 miliardi per Monfalcone, L.156;486 miliardi per Genova, L.21,438 miliardi per Trieste, L.21;538 per Livorno, L.11,910 per Venezia per un totale di L.226,192 in c.t. alla data del 30.6.1994.

Si deve, comunque, tenere presente che il finanziamento di L.40 miliardi relativo al terminal rinfuse in colmata "A" del porto commerciale di Venezia è stato revocato e parimenti è stata revocata la prima assegnazione di L.16 miliardi a suo tempo iscritta sull'apposito capitolo di bilancio. Alla restituzione di detto importo si è fatto fronte con la cancellazione degli impegni assunti e con parte della somma andata in economia al 31.12.1987.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La somma impegnata di L.226 miliardi piÙ quella andata in economia piÙ l'attuale disponibilitÙ sul capitolo pari a L.10,142 miliardi, danno un totale che è appunto di circa L.265 miliardi.

PORTO COMMERCIALE DI VENEZIA : TERMINALE RINFUSE IN COLMATA "A"

Il progetto dei lavori prevedeva :

- la costruzione di ml. 600,00 di banchina, escavo del canale di penetrazione e del bacino di evoluzione;
- costruzione strada, piazzale ed opere ausiliarie;
- impianto elettrico, idrico ed anticendio.

I lavori sono sospesi per la mancanza del parere del Ministero dei BB.CC.AA. ed il finanziamento è stato revocato.

PORTO DI GENOVA VOLTRI: COMPLETAMENTO I STRALCIO I LOTTO DEL BACINO PORTUALE.

Il progetto complessivo si articola in una serie di interventi che si elencano:

- Tombamenti specchi acquei con materiali di risulta da dragaggi e con materiale proveniente cave
- Viadotto tra casello autostradale e varco portuale
- pavimentazione ed infrastrutture di servizio;
- completamento rilevato mediante dragaggi;
- canalizzazione rivi
- capannone svuotamento contenitori
- fabbricati di servizio, infrastrutture, pavimentazione
- bilici stradali e ferroviari;
- mezzi meccanici
- cabine elettriche ed impianti elettrici
- impianti ferroviari
- modifica casello autostradale
- convenzione ENEL
- convenzione acqua/gas.

I lavori sono ultimati.

PORTO DI LIVORNO: COMPLETAMENTO LATO OVEST DARSENA TOSCANA

I lavori si riferiscono al completamento della sponda Ovest della darsena Toscana, per uno sviluppo di banchina di ml. 525,00. La banchina è costituita da cassoni cellulari in c.a. alti mt.12,40.

Il tirante d'acqua è di (-12,00) m., con piano di banchina a + 2,50. La profondità del piazzale è di circa 200,00 ml.

PORTO DI TRIESTE : COSTRUZIONE DEL MOLO VII (I LOTTO)

L'intervento prevede la realizzazione di ulteriori ml. 326,00 di banchina, in ampliamento di quelle esistenti e nuovi piazzali di servizio per mq. 49.500,00 circa.

La struttura del molo in ampliamento è del tipo "a giorno" con pali di grande diametro (1800 mm) e piastre in c.a.p. da 9.90 x 9.90 m, nervate sulle pareti e lungo gli assi ortogonali alle pareti.

I lavori sono ultimati.

PORTO DI MONFALCONE: COSTRUZIONE BANCHINA DI PORTOROSEGA

Il lavoro si articola in due lotti. Il primo lotto è stato suddiviso in due stralci.

- il I stralcio del I lotto prevede la realizzazione di ml. 160,00 di fronte banchinato, con struttura a gravità con massi prefabbricati in conglomerato cementizio, imbasato a quota (-14,00) m dal lmm e l'escavazione dello specchio acqueo antistante a (-10,50) m. I lavori sono ultimati.

- il II stralcio del I lotto prevedeva la realizzazione di ml 152,00 di banchina con caratteristiche identiche al I stralcio. I lavori sono ultimati.

LEGGE 18 APRILE 1984, N. 80

Piani di ricostruzione

L'art. 15 della legge n.80/1984 ha autorizzato per il triennio 1984/1986 la spesa totale di lire 45 miliardi per il completamento dei lavori del piano di ricostruzione, ai sensi della legge 27.10.1951, n. 1402, dei Comuni colpiti da entrambe gli eventi sismici del 1962 e del 1980.

E' questa la prima delle norme che hanno permesso ai piani di ricostruzione di trasformarsi in strumenti oltre che di ricostruzione anche di rinascita e sviluppo dei Comuni interessati, colpiti da calamità naturali.

I Comuni che si trovavano nelle condizioni volute da tale norma sono stati individuati tutti ricadenti nella Campania:

Alife (CE)	L. 2.500.000.000
Ariano Irpinio (AV)	L. 32.500.000.000
Mignano Monte Lungo (CE)	L. 8.000.000.000
Teano (CE)	<u>L. 2.000.000.000</u>
Totale	L. 45.000.000.000

Le risorse disposte che, sono state ripartite sulla base delle richieste dei Comuni stessi, sono risultate di gran lunga inferiori alle necessità progettate.

Al momento tutte le opere programmate sono state realizzate e collaudate, tranne quelle di Ariano Irpinio (vedere scheda legge 730/86).

LEGGE 24 LUGLIO 1984, N. 363

Piani di ricostruzione

L'art. 3 sexiesdecies della legge 363/1984 ha autorizzato la spesa complessiva di 30.= miliardi per il triennio 1984/1986 per il completamento dei piani di ricostruzione, ai sensi della legge 27.10.1951, n. 1402, dei Comuni colpiti dagli eventi sismici dell'aprile e maggio 1984.

Tale norma ha riguardato popolazioni di 28 Comuni siti in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

L'esigua disponibilità, rispetto alle richieste ha consentito la ripartizione dello stanziamento in favore solo di 21 Comuni, quelli risultati maggiormente colpiti, sulla base dell'unico dato omogeneo pervenuto: ordinanze di sgombero, ovvero dichiarazioni di inagibilità.

I Comuni che si trovavano nelle condizioni esposte sono risultati i seguenti:

- Alfedena (AQ)	L. 2.750.000.000
- Ateleta (AQ)	L. 2.000.000.000
- Castel di Sangro (AQ)	L. 4.000.000.000
- Rivisondoli (AQ)	L. 1.200.000.000
- Roccaraso (AQ)	L. 800.000.000
- S. Pietro Avellana (IS)	L. 1.500.000.000
- Lama dei Peligni (CH)	L. 600.000.000
- Palena (CH)	L. 950.000.000
- Taranta Peligna (CH)	L. 600.000.000
- Capua (CE)	L. 3.700.000.000
- Pietravairano (CE)	L. 2.000.000.000
- S. Pietro Infine (CE)	L. 700.000.000
- Teano (CE)	L. 1.000.000.000
- Atina (FR)	L. 950.000.000
- Cervaro (FR)	L. 1.500.000.000
- Piedimonte S. Germano (FR)	L. 950.000.000
- Roccasecca (FR)	L. 1.000.000.000
- S. Ambrogio sul Garigliano (FR)	L. 700.000.000
- S. Elia Fiumerapido (FR)	L. 1.500.000.000
- S. Vittore del Lazio (FR)	L. 900.000.000
- Viticuso (FR)	L. 700.000.000
Totale	L. 30.000.000.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Detti interventi sono stati eseguiti e collaudati, tranne quello di Atina.

Il completamento delle opere in corso del p.r. di Ancona avverrà secondo le disposizioni della legge 12.8.1993 n. 317 cui si rimanda.

L'art. 13 noviesdecies della legge 24.4.1984, n. 363 per il completamento del piano di ricostruzione della città di Ancona, al fine della ricostruzione, rinascita e sviluppo del capoluogo, colpito anche dagli eventi sismici del 1972 e dal movimento franoso del 1982, ha stanziato un limite di impegno di lire 30.500 milioni, corrispondente ad un capitale di circa 200 miliardi, che si è rilevato insufficiente per portare a compimento le opere previste e prescelte dal Comune.

Le disposizioni in esso contenute sono caratterizzate da decisivi elementi di eccezionalità e l'attività di questo Ministero ne risulta molto vincolata in ordine ai contenuti: basta accennare alla richiamata possibilità del Comune di approvare varianti tecniche.

Infatti, anche il Comune di Ancona si è avvalso di tale norma per approvare una serie di perizie che comporterebbero urgentissimi interventi.

Il Ministro dei LL.PP., dopo aver esaminato la relazione conclusiva della Commissione di indagine amministrativa, all'uopo costituita, con D.M. n.992/S del 7.10.1992, ha annullato d'ufficio, come misura di autotutela, tutti i decreti costitutivi e modificativi del rapporto concessorio del piano di ricostruzione di Ancona.

Tale decisione è stata assunta sulla base dei seguenti ordini di considerazioni:

- esigenza di evitare le conseguenze negative di una pronuncia di censura degli organi della CEE a conclusione del procedimento di infrazione già avviato;
- pregiudizio economico derivante dalla automazione del rapporto stesso per l'eccessiva onerosità e durata dei tempi di completamento delle opere.

La legge 12.8.1993, n. 317 che ha recato nuove disposizioni in ordine ai piani di ricostruzione ha confermato l'annullamento del rapporto concessorio.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il completamento delle opere in corso del p. r. di Ancona avverrà secondo le disposizioni della legge 12.8.1993 n. 317 cui si rimanda.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 29 NOVEMBRE 1984 N.798 (CAP.7510)

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA - OPERE A DIFESA DEL LITORALE.

L'art.3, 1° comma, lettera d) della legge 798 autorizzò per "opere portuali marittime a difesa del litorale" la spesa di L.7.500 milioni in ragione di L. 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi 84,85 e 86.

Di conseguenza fu stipulata apposita convenzione con il Consorzio Venezia Nuova per l'affidamento in concessione degli interventi in parola che, sulla base del programma approvato dal Comitato di cui all'art.4 della legge, sono stati destinati alla difesa dal mare del murazzo di Caroman in comune di Pellestrina per L.6 miliardi, alla difesa del litorale del Cavallino per L. 750 milioni ed alla sistemazione della riva Saloni Ovest a Chioggia per L. 750 milioni.

Con D.M. 30.12.1987 n.3356 si procedette all'impegno formale della spesa autorizzata.

L'art.7 della legge finanziaria per l'anno 1987, 22 dicembre 1986 n.910, autorizzò un'ulteriore spesa per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia. Per quanto riguarda la Direzione Generale OO.MM. questo maggiore stanziamento ammontò a L. 40 miliardi in ragione di L. 5 miliardi per il 1987, L. 20 miliardi per il 1988 e L. 15 miliardi per il 1989.

L'art.17, comma 12, della legge finanziaria per l'anno 1988, 11 marzo 1988 n.67, autorizzò una ulteriore spesa di L. 800 miliardi per il proseguimento degli interventi di cui sopra.

Con Decreto Interministeriale Tesoro - Lavori Pubblici 30 dicembre 1988 n.104721 si procedette alla ripartizione della predetta somma.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda la Direzione Generale OO.MM. questo maggiore stanziamento ammontò a L. 101 miliardi di cui L. 12 miliardi nel 1988, L. 38 miliardi nel 1989 e L. 51 miliardi nel 1990.

In base al D.L. 2 marzo 1989 n.65 convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1989 n.155, si verificò una variazione in diminuzione, per la competenza 1989, sullo stanziamento del Cap.7510, pari al 50% dei residui in essere al 31 dicembre 1988 per cui la situazione al 30.9.1989 era la seguente:

	31.12.1988		30.12.1989	
1987	5		5	-
1988	20	12	20	12
1989	15	38	-	38
1990	-	51	-	51
	--	--	--	--
	40	101	25	101

Con D.M. 2.10.1989 n.1220 registrato alla Corte dei Conti il 4.1.1990, reg.1, foglio 31, fu autorizzata la spesa di L.40 miliardi per l'attuazione degli interventi sopra specificati mediante convenzione stipulata con il Consorzio Venezia Nuova ed impegnata la somma di L.37 miliardi di cui L.5 miliardi in c/residui '87, L.32 miliardi in c/residui '88 (20 + 12) mentre per il restante importo di L.3 miliardi ci si riservò di utilizzare i fondi da iscrivere in bilancio negli esercizi successivi.

La somma di L.15 miliardi relativa al 1989 e poi soppressa fu iscritta sul Cap.7510 per l'esercizio 1990.

Con D.M. 8.2.1990 n.110447 del Ministero del Tesoro fu iscritto sul Cap.7510 del bilancio di questo Ministero lo stanziamento di L.51 miliardi di cui alla legge 11.3.1988 n.67 (legge finanziaria 1988).

Sui 66 miliardi disponibili in conto competenza '90 fu assunto l'impegno di L.3 miliardi (con D.M. 12.6.1990 n.1332) di cui alla convenzione 20.4.1989 n.1685 di rep. stipulata con il Consorzio Venezia Nuova.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con nota 22 gennaio 1991 n.1200329 il Ministero del Tesoro comunicò di aver apportato una variazione in diminuzione sul Cap.7510 per l'anno finanziario 1990, pari a L.33 miliardi.

La residua disponibilità di L.30 miliardi, con D.M. 18.3.1991 n.945 fu assegnata al Magistrato alle Acque di Venezia, giusta quanto disposto dal Ministro pro tempore con D.M. 2.8.1990 n.3672/50/7.

Il capitolo 7510, come da bilancio 1993, presentava una disponibilità di L.6.850.000.000; la stessa disponibilità era presente, sul Cap.7510, anche nel bilancio 1994.

Senonchè per gli effetti dell'art.12, commi 13 e 14, della legge 24.12.1993 n.537 (il quale stabilisce che gli importi residui dei finanziamenti attribuiti con le leggi 22.12.86 n.910, 11.03.88 n.67 e 08.11.91 n.360 non impegnati o per i quali comunque non siano state assunte obbligazioni alla data del 31.7.93, sono ridotti per l'ammontare complessivo di L.80 miliardi calcolato utilizzando le medesime aliquote adottate nelle assegnazioni) le disponibilità '93 e '94 pari a L.13,700 miliardi sono state decurtate di L.12,526 miliardi con una differenza residua da impegnare pari a L.1,174 miliardi. Detta somma, secondo quanto disposto dal D.M. 02.08.90 n.3672/50/7, è stata assegnata al Magistrato alle Acque di Venezia nel 1994, con D.M. 2.5.94 n.1346.

Gli interventi previsti si articolano:

- nella protezione del muraio di Caroman con una scogliera sommersa estesa 800,00 m., ampia 30,00 m. in cresta a quota (-0,50), l'avanzamento raggiunto è del 65%;
- nella difesa del ~~torale~~ ^{torale} del Cavallino con ripascimento artificiale protetto, per un'estesa di 200,00 m.; i lavori sono ultimati;
- nel banchinamento di un tratto della Riva Saloni del porto di Chioggia per ml.50.00 con imbascamento a (-3,50) m. con massi prefabbricati e palancole in c.a.v.; i lavori sono ultimati.

LEGGE 29 NOVEMBRE 1984 N. 798

LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 360

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 139

Interventi per la salvaguardia di Venezia

La legge 19 novembre 1984 n. 798, ha stanziato la somma di L. 600 mld nel triennio 84/86 per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato, della Regione Veneto e dei Comuni di Venezia e Chioggia, finalizzati alla salvaguardia della città lagunare ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico.

Allo Stato è affidata la realizzazione di interventi per opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna ed alla difesa dei centri urbani dalle acque alte attraverso un sistema di opere, in parte fisse ed in parte mobili, alle bocche di porto, al potenziamento dei servizi di vigilanza ed anti inquinamento, alla difesa del litorale, per marginamenti lagunari, per il restauro di edifici demaniali, per la sistemazione di canali e corsi d'acqua, ecc.

La stessa legge demandava alle successive leggi finanziarie la determinazione delle quote di stanziamento necessarie per il proseguimento dei programmi di opere.

Con convenzione datata 12.7.95, sono stati affidati in concessione, in forma unitaria ad un gruppo di imprese di costruzione, il Consorzio Venezia Nuova,, gli studi, le progettazioni e le opere indicate dalle lettere a), c), d) ed l) dell'art 3

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della legge 798/8, che rappresentano il nucleo centrale degli interventi di salvaguardia.

Successivamente per assicurare continuità di sviluppo ed organicità ai programmi avviati, la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987) ha autorizzato l'ulteriore spesa di L. 700 mld, ripartita in ragione di L. 100 mld nell'esercizio 1987 e di L. 300 mld per ciascuno degli esercizi 1988 e 1989.

La predetta somma è stata suddivisa fra lo Stato, la Regione Veneto ed i Comuni di Venezia e Chioggia, secondo le procedure previste dalla stessa legge n. 910/86 (decreto interministeriale Tesoro-Lavori Pubblici, previa delibera del Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo, istituito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 798/84)

A valere sul cennato stanziamento, il Magistrato Alle Acque ha stipulato una nuova convenzione per il concessionario Consorzio Venezia Nuova, per l'ulteriore svolgimento di studi, progettazioni ed opere per l'importo di L. 211 mld.

L'art. 17, comma 12, della legge finanziaria 1988, n. 67, ha poi disposto un'integrazione di L. 800 mld (700 mld per il 1988, 300 mld per il 1989 e 400 mld per il 1990) del predetto finanziamento, includendo anche la Provincia di Venezia fra i soggetti beneficiari degli stanziamenti, per gli immobili di pertinenza provinciale situati nei centri storici.

Ulteriori quote di finanziamenti sono state assicurate al Ministero per l'Università e la Ricerca scientifica, per studi e verifiche complementari, all'Università di Venezia ed alla

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Procuratoria di S.Marco, per interventi sulla Basilica.

Le predette dotazioni finanziarie, ammontanti nel loro complesso a L. 2.100 mld, hanno subito , tuttavia, per effetto delle rimodulazioni operate dalle successive leggi finanziarie, n. 541 del 1988, n. 407 del 1989 e n. 405 del 1990, numerosi slittamenti temporali, togliendo certezza al quadro finanziario di riferimento e rallentando i tempi di sviluppo esecutivo dei programmi già approvati.

Con la legge n. 360, recante "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia", è stata stanziata la somma di L. 100 mld nel 1991 (L. 36 mld per lo Stato, L. 16 mld per la Regione Veneto e L. 48 mld per i Comuni di Venezia e Chioggia) per il proseguimento degli interventi più urgenti, con particolare riferimento a quelli volti all'arresto del degrado lagunare ed alla riqualificazione delle condizioni socio-economiche della città di Venezia.

Nel provvedimento sono infatti inserite, tra l'altro, misure per arrestare l'esodo della popolazione veneziana per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio della città e svilupparne la dotazione di infrastrutture sociali, sportive ed ospedaliere.

Sempre con la citata legge n. 360/91 viene prevista la possibilità per la Regione Veneto di realizzare interventi di disinquinamento in un quadro programmatico unitario che ha come riferimento , non solo l'immediato hinterland lagunare, ma l'intero bacino idrografico che sversa in laguna.

Infine la legge n. 139 del 5.2.92 ha attivato i fondi

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

accantonati nella legge finanziaria 1992, autorizzando gli enti preposti agli interventi della legge speciale ad assumere mutui quindicennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato.

Si tratta di una operazione che dovrebbe condurre a disporre nel complesso di un flusso di finanziamenti di circa L. 1.700 mld idoneo a consentire un nuovo e significativo sviluppo dell'azione di salvaguardia e recupero della città. Tutti i contratti di mutuo autorizzati sono stati tempestivamente stipulati entro il 31.12.92.

Alle somme di cui sopra vanno aggiunti L. 100 mld che pure la legge finanziaria n. 415 ha previsto come massa immediatamente spendibile, da finalizzare prevalentemente al finanziamento dei programmi operativi del Magistrato alle Acque di Venezia del Ministero dei Lavori Pubblici, che, come organo statale, non può accedere ai mutui.

Tutte le risorse finanziarie in tal modo attivate sono state ripartite con appositi decreti interministeriali Tesoro-Lavori Pubblici sulla base del quadro di riparto adottato dal Comitato ex art. 4, nella seduta dell'11.2.92.

L'utilizzo di tale disponibilità è stato bloccato nell'anno 1992 per effetto delle disposizioni di cui al decreto legge 333/92, convertito nella legge n. 359/92 e, pertanto, all'impegno e all'utilizzo dei predetti fondi si è potuto provvedere solo alla fine dell'esercizio 1993 dopo la concessione della deroga necessaria per procedere all'impegno dei finanziamenti disponibili.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel passato esercizio finanziario, sulla base delle richieste pervenute da parte del Magistrato alle Acque di Venezia ed in considerazione delle riduzioni apportate dal Ministero del Tesoro sui capitoli afferenti la Salvaguardia di Venezia si è provveduto all'assegnazione dei fondi residui e di gran parte dei fondi in conto competenza.

La vigente legge finanziaria (legge 23.12.94 n. 725) ha rimodulato lo stanziamento previsto per il 1995, pari a L. 10 miliardi, in ragione di L. 5 miliardi per il 1995 e di L. 5 miliardi per il 1996.

Nel corso del corrente esercizio finanziario si è provveduto ad assegnare i fondi disponibili sul conto dei residui, pari a L. 1.080 milioni, e, con provvedimento tutt'ora in corso, la totalità dei fondi disponibili in conto competenza che, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 23.2.95 n. 41 convertito nella legge 85/95, sono stati ridotti a L. 4.850 milioni.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N°887 - Art. 11/1 ^ C (cap. 8411)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)

ATTIVITA'

La legge 22 dicembre 1984 n°887, (legge finanziaria 1985) dispone al 1° comma dell'art.11 una spesa di lire 530 miliardi, di cui lire 80 miliardi per il 1985; lire 200 miliardi per il 1986 e lire 250 miliardi per il 1987 per interventi straordinari di edilizia penitenziaria, dei quali non meno del 70% da impiegarsi in strutture industrializzate.

Successive leggi finanziarie hanno rimodulato la spesa prevista assegnando lire 80 miliardi al 1985; lire 150 miliardi ciascuno agli esercizi 1986, 1987 e 1988.

Con D.l. (Grazia e Giustizia - Lavori Pubblici) 8 aprile 1986, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato fissato il programma che prevede i seguenti n°13 interventi di cui 4 riguardano la realizzazione di strutture di semilibertà e padiglione giovani adulti, n°5 si riferiscono alla realizzazione di case circondariali e n°6 interventi, infine, si propongono di costruire caserme per agenti di custodia e magazzino vestiario in strutture già esistenti.

STRUTTURE DI SEMILIBERTÀ' : Torino, Messina, Avellino

COSTRUZIONI DI C.C.: S. Maria Capua Vetere, Vibo Valentia, Rossano Calabro, Caltagirone, Siracusa.

CASERMA AGENTI DI CUSTODIA: Aversa, Roma.-Rebibbia, Crotone, Rimini, Udine.

La realizzazione del suddetto programma è stata affidata in concessione alla SERVIZI TECNICI S.p.a ex EDIL-PRO S.p.a del gruppo IRI-ITALSTAT e la relativa convenzione è stata sottoscritta il 18 luglio 1986 rep. n° 1482 e con successivi atti aggiuntivi rep. n°1517 del 21.1.1987, n°1761 del 28.2.1991 e n°1806 in data 20.3.1992 per tale scopo è stato assunto un impegno sul citato capitolo 8411 di complessive lire 480 miliardi con DD.MM. n°48 in data 28 gennaio 1987 e n°673 del 14.7.1989.

La differenza dello stanziamento iniziale recato dalla legge 887/84 pari a lire 50 miliardi è stata direttamente impegnata ed utilizzata dai Provveditorati Regionali per ristrutturazioni e completamento di complessi penitenziari esistenti.

La dilatazione dei tempi verificatesi sia durante l'iter di approvazione del programma realizzativo degli interventi ed il relativo Capitolato Programma, sia durante l'iter di approvazione dei progetti di massima ed esecutivi, non ha permesso di evitare che i relativi impegni di spesa fossero colpiti da perenzione amministrativa.

Allo stato attuale risultano approvati n° 14 progetti esecutivi degli interventi.

In particolare l'intervento della Caserma Agenti di NAPOLI è stato stralciato dal programma con D.l dall'11.3.1995. pubblicato nella G.U. del 22.5.1995 n° 117.

Espletati dalla Concessionaria gli ulteriori adempimenti relativi al reperimento delle aree, all'aggiudicazioni degli Appalti, nomina Direttori dei Lavori, è iniziata dai primi mesi del 1992 i lavori di costruzione delle opere nell'anno in questione è continuato lo stato di avanzamento degli stessi ad eccezione di AVELLINO ed AVERSA i cui progetti sono ancora in attesa di accertamento di conformità urbanistica ex art. 81 D.P.R. 616/77..

ANDAMENTO DELLA SPESA

Il ritardo nella realizzazione del programma dovuto ad una serie di cause in parte amministrative in parte legate a difficoltà tecniche di localizzazione degli interventi, ha limitato la spesa fino al 1990 alla sola erogazione nel 1987 dell'anticipazione di lire 11.105.800.000 sul contratto dovuto alla Concessionaria SERVIZI TECNICI S.p.a.

Nel 1991 e per il 92.93.94, invece, in conseguenza dell'avvenuta approvazione dei progetti esecutivi, sono stati corrisposti alla suddetta concessionaria gli importi dovuti per la progettazione e per i quadri di avanzamento lavori del programma e relativi oneri concessori .

Allo stato attuale, la Divisione II ha provveduto al pagamento alla Soc. EDIL-PRO S.p.a. ora SERVIZI TECNICI S.p.a, di un importo complessivo di lire 295.214.826.246.

Il capitolo in questione non rientra fra quelli soggetti alla riserva a favore del mezzogiorno ai sensi della legge 64/86.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 22 DICEMBRE 1984 N.887
(CAP. 7534 - 7535 - 7536 - FIO 1985)
LEGGE FINANZIARIA PER IL 1985

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE II BRACCIO MOLO FORANEO CON PIAZZALE OPERATIVO NEL PORTO DI BARI PER L.21 MILIARDI - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL TERMINAL CONTENITORI E DEGLI ACCOSTI RO-RO A CAPO VADO NEL PORTO DI SAVONA PER L. 63,740 MILIARDI - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CALATA ARTOM DELLO SPORGENTE FORNELLI - IV LOTTO NEL PORTO DI LA SPEZIA PER L. 50,879 MILIARDI - SPESA GLOBALE AUTORIZZATA L. 135,619 MILIARDI.

Finora sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero le somme di L. 10,465 miliardi per Bari, L. 63,740 miliardi per Savona, di L. 50,879 miliardi per La Spezia, per un totale di L. 125,084 miliardi.

Sono stati finora finanziati completamente i lavori del porto di Bari con un impegno di L. 19,527 miliardi (alla differenza tra la spesa effettiva e la prima assegnazione sul Cap.7536 si fece fronte utilizzando i normali fondi di bilancio di parte straordinaria del Cap. 7501 per il 1986, salvo compensazione tra i due capitoli con gli stanziamenti a venire dello stesso Cap.7536).

La compensazione in questione è stata disposta con D.M. del Ministro del Tesoro 23.5.1990 n.139058 e la cifra di L. 10,535 miliardi è stata iscritta sul Cap. 7501 dello stato di previsione di questo Ministero.

I lavori del porto di La Spezia sono stati completamente finanziati per la cifra assegnata di L. 50.879 miliardi, utilizzando per intero lo stanziamento del Cap. 7534.

Lo stesso dicasi dei lavori del porto di Savona, completamente finanziati con l'azzeramento totale del Cap.7535.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PORTO DI BARI: II BRACCIO MOLO FORANEO

E' stata completata la nuova opera di difesa a scogliera del II braccio del molo foraneo, per uno sviluppo di ml.400,00 e completato il terrapieno di servizio per mq.37.500,00.

Lavori ultimati in corso di collaudo.

Con un distinto progetto (n.5015 del 19.6.1990) è previsto l'utilizzo delle economie, complessivamente stimate in circa L.4,90 miliardi, per finanziare il consolidamento del fronte interno del II braccio.

PORTO DI LA SPEZIA: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CALATA ARTOM E DELLO SPORGENTE FORNELLI (IV LOTTO).

Il progetto prevede la realizzazione di un tratto di banchina di circa ml. 150,00 a levante del costruendo sporgente Fornelli.

L'opera è prevista in cassoni cellulari in c.a. (n.7) imbasati a quota (-13,00) m. sul l.m.m. con estradosso finito a quota (+1,90) m.

Lavori in corso di esecuzione.

PORTO DI SAVONA: COMPLETAMENTO DEL TERMINAL CONTAINER E DEGLI ACCOSTI RO-RO A CAPO VADO

Gli interventi previsti si articolano:

- nella costruzione di un terrapieno per un'estesa di 170.000 mq. con opera di difesa a gettata di sviluppo pari a ml.1.400,00; lavori ultimati;
- nella costruzione di una banchina a cassoni di sviluppo pari a ml. 150,00 con tirante utile da (-10,00) m. a (-15,00) m. retrostante terrapieno di servizio di 68.000 mq.; l'avanzamento raggiunto è dell'80%;
- nel prolungamento del molo di sottoflutto per ml. 303,00 con struttura a cassoni in c.a. poggiati a quota (-19,00) m.; lavori ultimati;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- nella costruzione di vie di corsa per gru; lavori ultimati;
- nella fornitura di due scaricatori per containers e di due gru a cavalletto; lavori ultimati;
- nella costruzione impianti ferroviari portuali; è stato realizzato il 10%;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 6 FEBBRAIO 1985, N.16 (CAP.8412)

Programma quinquennale di costruzione nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei Carabinieri.

ATTIVITA'

Con la legge in esame, è stata autorizzata inizialmente la complessiva spesa di L. 1.450 miliardi per la realizzazione di un programma straordinario quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei Carabinieri, nonché la ristrutturazione l'ampliamento ed il completamento di quelle già esistenti.

Il programma degli interventi, individuati e localizzati dal Comando Generale dell'Arma dei CC., è stato approvato con decreto del Ministero dei LL.PP., sentiti il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa.

Il programma, a seguito delle variazioni approvate, prevede n.500 interventi di cui n. 481 per nuove costruzioni e n. 19 per ristrutturazioni, oltre agli acquisti di n. 65 strutture da adibire a caserma.

Parte degli interventi sono di competenza dei Provveditorati alle OO.PP. suddivisi per Regione come segue:

	Nuove costr.	Ristrutt.	Acquisto
PIEMONTE VAL d'AOSTA	40	1	1
LOMBARDIA	23	1	2
TRENTINO A.A.	21	4	6
FRIULI V.G.	17	1	1
VENETO	28	-	2
LIGURIA	26	3	1
EMILIA ROMAGNA	49	2	9
TOSCANA	9	6	2
MARCHE	16	-	78
UMBRIA	1	-	1
LAZIO	30	2	7
ABRUZZO	11	-	2
MOLISE	8	-	-
CAMPANIA	43	1	5
PUGLIA	28	-	1
BASILICATA	5	-	-
CALABRIA	42	1	6
SICILIA	51	-	8
SARDEGNA	44	2	8

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il programma, viene realizzato secondo le priorità che di volta in volta vengono indicate dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e nei limiti della copertura finanziaria di 1.430 milioni risultati dallo stanziamento di cui alla legge n. 16/1985 successivamente ridotti di lire 20 miliardi.

Per gli interventi che, su indicazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, richiedono l'apprestamento di opere di sicurezza, è stata stipulata con l'Edil.Pro. S.p.A. ora Servizi Tecnici la convenzione n.1463 e successivi atti aggiuntivi in data 24.4.1986 per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione degli stessi.

Attualmente, sono in corso di esecuzione - per gli interventi affidati alla concessionaria - lavori per complessive lire 820.000 milioni e sono curati in gestione da questa Amministrazione centrale.

Dei progetti presentati

- a) per n.140 risulta approvato il progetto di massima;
- b) per n.1132 risulta approvato il progetto esecutivo;
- c) per n.113 interventi di cui al punto b) risultano appaltati i lavori
- d) per n. 34 degli interventi di cui al punto a) i lavori risultano ultimati.

Nel programma, da realizzare ai sensi della citata legge, sono compresi, fra gli altri, l'intervento per la ristrutturazione del Comando di Legione dell'Arma dei Carabinieri di Livorno e quello del Comando Generale di Roma.

Per l'intervento di Livorno sono stati ultimati i lavori per complessive lire 33.633.028.636 e sono in corso di ultimazione i lavori del 2° lotto per lire 15 miliardi.

Per la ristrutturazione del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri di Roma, sono in corso di esecuzione lavori per circa 111 miliardi con un avanzamento intorno al 90%.

Per gli interventi diversi da quelli di cui innanzi detto, che rientrano nella competenza dei Provveditorati, sono state attivate tutte le procedure finalizzate all'affidamento dei lavori ed assegnati fondi per la complessiva somma di lire 397 miliardi ed i relativi lavori sono pressochè ultimati.

La legge in questione prevede, inoltre, l'acquisto di immobili da destinare all'Arma dei Carabinieri.

Con nota del 10.2.1987 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indicato le procedure da seguire per l'espletamento dei suddetti acquisti, suddividendo i compiti tra il Dicastero delle Finanze e questa Amministrazione. A tutt'oggi sono stati predisposti dal Ministero delle finanze 10 provvedimenti d'acquisto per l'importo di lire 9,727 miliardi circa.

Il Capitolo in questione non rientra fra quelli soggetti alla riserva a favore del Mezzogiorno ai sensi della legge 64/86.

ANDAMENTO DELLA SPESA

I dati rilevati, che si riferiscono all'andamento della spesa negli anni interessati dall'attuazione della legge, evidenziano un andamento sinusoidale che ha risentito delle decisioni di politica economica prese negli anni medesimi attraverso le rimodulazioni degli stanziamenti recate dalle leggi finanziarie che hanno di fatto trasformato un programma quinquennale in uno decennale.

Gli importi pagati come competenza 1994 risultano quasi esclusivamente costituiti dai residui passivi perenti reiscritti in bilancio con Decreti del Ministro del Tesoro ai sensi delle attuali norme di Contabilità di Stato.

LEGGE 7 MARZO 1985, N. 99 ART. 2 (Cap. 8405)

Interventi nel settore dell'Edilizia demaniale

L'art. 2 della legge n. 99 ha autorizzato per il triennio 1984/86 la spesa complessiva di lire 600 miliardi per la costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento degli edifici pubblici statali e altri immobili demaniali.

Una quota non superiore al 70% del suddetto stanziamento è destinata ad opere di completamento e ristrutturazione.

Il suddetto stanziamento si è, però, ridotto a lire 590 miliardi, poichè 7 miliardi sono stati utilizzati per l'acquisto di immobili e infrastrutture in territorio austriaco, occorrenti per l'espletamento dei controlli di frontiera sull'autostrada Udine-Tarvisio - Villach e 3 miliardi sono stati riservati all'indagine sul patrimonio immobiliare, disposta ai sensi dell'art. 3 dell'art. 3 della legge stessa.

Dal relativo programma è stato possibile escludere parte degli interventi interessanti i VV.FF. e l'Arma dei Carabinieri, in quanto si è tenuto conto di provvedimenti legislativi esistenti o successivamente intervenuti, che garantivano la realizzazione degli interventi stessi con disponibilità finanziarie appositamente autorizzate (l. 13 maggio 1985, n.197 per i VV.FF. e l. 6 febbraio 1985, n. 16 per l'Arma dei Carabinieri).

La legge in argomento all'art. 2 - comma 1 autorizzava la spesa complessiva di lire 600 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1984-1985-1986.

Le prime due quote dello stanziamento della citata legge sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero solo nel 1985 pertanto i fondi relativi (lire 390 miliardi) sono stati assegnati ai Provveditorati alle OO.PP. nel corso dell'esercizio finanziario 1985.

Va inoltre segnalato che la legge 22.12.1986, n. 910, ha operato un nuovo slittamento dei fondi suddetti, stanziando solo una quota parte (lire 50 miliardi) dell'ultima trince del finanziamento previsto per il 1986 (lire 200 miliardi).

L'ultimo stanziamento di lire 150 miliardi quale parte dei fondi relativi al 1986 è stato previsto dalla legge 24.12.1988, n.541 nell'esercizio finanziario 1989.

Pertanto il programma in questione ha subito varie situazioni di stallo, pur se i fondi assegnati ai Provveditorati alle OO.PP. risultano in larga massima impegnati.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In tale quadro è evidente che il ritardo nell'attuazione del programma, che è stato peraltro motivo di notevoli difficoltà per tutti i Provveditorati, lungi da consentire il raggiungimento delle finalità poste dalla legge, ha causato situazioni di estremo disagio, in special modo per quanto riguarda i lavori di completamento da eseguire con i fondi in questione. In effetti i fondi per tale ultimo tipo di intervento erano destinati principalmente a rendere agibili, quindi fruibili, molte infrastrutture iniziate con precedenti programmi straordinari, realizzabili esclusivamente per lotti funzionali, in relazione sia alla loro complessità, sia al notevole impegno finanziario necessario.

Ad ogni buon fine la ripartizione definitiva dello stanziamento di £. 590 miliardi viene riferita nel seguente specchio riepilogativo:

Prov.v.to Reg.le alle OO.PP.	per la Liguria	£.12 miliardi
"	" per il Piemonte	£.53,9 miliardi
"	" per il Lombardia	£.89 miliardi
"	" per il Trentino A.A.	£.14 miliardi
"	" per il Friuli V.G.	£.10,5 miliardi
"	" per il Veneto	£.20 miliardi
"	" per l'Emilia Romagna	£.23,6 miliardi
"	" per la Toscana	£.16 miliardi
"	" per l'Umbria	£.9 miliardi
"	" per le Marche	£.15 miliardi
"	" per il Lazio	£.103 miliardi
"	" per il Piemonte	£.53,9 miliardi
"	" per l'Abruzzo	£.25 miliardi
"	" per il Molise	£.17 miliardi
"	" per la Campania	£.58 miliardi
"	" per la Puglia	£.32 miliardi
"	" per la Basilicata	£.12 miliardi
"	" per la Calabria	£.38 miliardi
"	" per la Sicilia	£.32 miliardi
Ass.to ai Lavori Pubblici	per la Sardegna	£. 10 miliardi

I suddetti fondi sono stati assegnati ai Provveditorati alle OO.PP. nel mese di marzo del 1989.

Va inoltre segnalato che il programma ha subito nel tempo alcune modifiche imposte in sede di esecuzione, per cui sono stati depennati dal programma stesso alcuni interventi non più realizzabili, che hanno comportato una diversa distribuzione delle risorse, contenute, comunque, nell'importo assegnato ad ogni singolo Provveditorato alle OO.PP..

Comunque può assicurarsi che, nonostante i suddetti problemi ed alcune difficoltà funzionali delle strutture decentrate operative di questo Ministero, si sono conseguiti risultati che possono ritenersi soddisfacenti in quanto il programma risulta quasi completamente realizzato.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANDAMENTO DELLA SPESA

Per i motivi suesposti, fino al 1989 non si sono verificati pagamenti per la citata legge.

Con l'inizio dell'attività di realizzazione degli interventi programmati nel triennio 1990-1992 si notano i consistenti importi dei pagamenti effettuati dai Provveditorati Regionali alle OO.PP. che possono ritenersi ormai conclusi con l'esercizio finanziario 1994.

Si ritiene che siano rispettate la percentuale di riserva a favore del Mezzogiorno anche se la gestione della spesa affidata ai Provv. Reg. alle OO.PP. non permette di conoscere l'esatto importo dei pagamenti afferenti la suddetta riserva.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 5 APRILE 1985 N°118, ART.3, COMMA 7 BIS

Programma straordinario di edilizia agevolata

<u>SEMESTRALITA'</u>	<u>SOMME EROGATE</u>	
30/06/90	10.802.200.890=	
31/12/90	11.982.198.287=	
TOTALE EROGATO NELL'ANNO 1990		22.784.399.177=
30/06/91	13.592.864.269=	
31/12/91	14.674.641.987=	
TOTALE EROGATO NELL'ANNO 1991		28.267.506.256=
30/06/92	13.309.034.453=	
31/12/92	15.073.512.489=	
TOTALE EROGATO NELL'ANNO 1992		28.382.596.948=
30/06/93	15.876.137.854=	
31/12/93	16.624.065.327=	
TOTALE EROGATO NELL'ANNO 1993		32.500.204.181=
30/06/94	13.705.065.907=	
31/12/94	7.710.152.695=	
	(erogazione semestralità 31/12 in corso)	
TOTALE EROGATO NELL'ANNO 1994		21.415.218.602=
TOTALE SUMME EROGATE AL 31/12/94		133.349.925.159=
TOTALE SUMME EROGATE AL 10/07/95		139.819.280.522=

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

· LEGGE 13 MAGGIO 1985, N. 197 ed artt. 27,28,30 legge 5 dicembre 1988 n. 521 (CAP. 8438)

Potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, stabiliti con precedente legge 8.7.1980, n.336.

ATTIVITA'

Con la legge 197/'85 venne disposto uno stanziamento - di lire 150 miliardi da utilizzare nel quinquennio 1985/1989 in ragione di lire 30 miliardi annui.

Il programma degli interventi - stabilito con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero dell'Interno - è il seguente:

Regione	Numero Interventi Finanziati	Somme assegnate nel periodo 1985-1992 in miliardi)
PIEMONTE	1	3.708
LIGURIA	3	3.010
LOMBARDIA	1	1.400
FRIULI V.G.	1	10.750
VENETO	3	3.847
EMILIA ROMAGNA	4	20.243
TOSCANA	4	10.208
MARCHE	3	5.250
UMBRIA	1	2.300
LAZIO	6	28.007
ABRUZZO	2	11.575
CAMPANIA	3	8.058
PUGLIA	4	8.811
CALABRIA	4	10.000
SICILIA	8	12.050
SARDEGNA	2	4.783
	<u>53</u>	<u>150.000</u>

Tale programma è ormai pressochè ultimato, nonostante le ripetute modifiche sia al programma stesso (imposte da situazioni determinatesi in sede di esecuzione delle opere) sia all'originario piano di riparto, per effetto delle note disposizioni di cui alle leggi finanziarie 1989/1990/1991 e 1992.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con la legge 521/88, inoltre, è stata disposta un'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi per il quinquennio 1989/1993.

Il programma degli interventi da realizzare con l'intero stanziamento del quinquennio 1989-1993 - stabilito con decreto del Ministero dei LL.PP. di concerto con il Ministero dell'Interno 13.4.1989, n.333/UPP è il seguente:

Regione	Numero Interventi Programmati	Somme Stanziare (in miliardi)	Finanziam. finora effett. (quinquennio) (1989-93) (in miliardi)
PIEMONTE	7	23,-	7,-
LIGURIA	8	23,-	7,-
LOMBARDIA	4	22,-	10,-
FRIULI V.G.	7	20,3-	10,4-
VENETO	9	24,6-	7,5-
EMILIA ROMAGNA	8	28,7-	3,2-
TOSCANA	6	39,-	15,5-
MARCHE	5	25,-	7,-
UMBRIA	4	18,-	3,-
LAZIO	11	75,-	39,2-
ABRUZZO	6	20,-	8,5-
CAMPANIA	9	32,-	12,-
PUGLIA	6	21,-	9,-
BASILICATA	1	2,-	-
CALABRIA	7	18,-	7,-
SICILIA	12	39,-	2,7-
SARDEGNA	3	20,-	12,-
riserva		49,4-	3,5-
	<u>113</u>	<u>500,-</u>	<u>155,8</u>

Il programma è tuttora in fase di realizzazione, nonostante le ripetute interruzioni in conseguenza sia del disposto di cui all'art.4, del D.L. 11.7.92 n. 333, convertito in legge 8.8.92 n. 359; sia del disposto di cui all'art. 11, comma 1, del D.L. 22.5.1993 n. 155 convertito, con modificazioni, nella legge 19.7.93 n. 243.

ANDAMENTO DELLA SPESA

L'esame dei dati di spesa evidenzia come a parte il 1986, durante il quale si sono avuti pagamenti per circa 30 miliardi effettuati dall'Amministrazione Centrale per gestione diretta di alcuni interventi, fino al 1989 i pagamenti annui si sono attestati attorno a 3 oppure 4 miliardi.

Soltanto a partire dalla seconda metà del 1990 si è avuta una ripresa della spesa per l'incrementata attività dei competenti Provv. Regionali alle OO.PP.

Il Capitolo in questione non rientra fra quelli soggetti alla riserva a favore del Mezzogiorno ai sensi della legge 64/86.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 28.2.1986 N.41 E LEGGE 11.3.1988 N.67 ART.17 COMMA 34
CAP.7538 FIO 1986

PORTO DI LIVORNO. COSTRUZIONE DELLA BANCHINA SULLA SPONDA EST DELLA NUOVA DARSENA TOSCANA, II STRALCIO, I LOTTO, I PARTE. DELIBERA CIPE DEL 12 MAGGIO 1988 PUBBLICATA SULLA G.U. DEL 21.6.1988.

Al punto 40 della delibera sopradetta furono compresi i lavori di realizzazione della sponda est della darsena Toscana per un finanziamento pari a L.36.884 milioni, con una prima assegnazione pari a L.15.732 milioni.

Con D.M. 6.10.1989 n.2654/2517 fu impegnata la somma di L.15.712.293.282 ed approvato il progetto 25.6.1988 n.4751 di II stralcio, I lotto dell'importo complessivo di L.36.884.000.000.-

Per il 1991 fu iscritto sul Cap.7538 del bilancio di questo Ministero, l'ulteriore stanziamento di L.7.995.996.000; nell'esercizio 1992 c'è stata una ulteriore assegnazione pari a L.4 miliardi (6.3.92) e L.4.997.540.000 (12.12.92).

Con D.M. 26.9.1991 n.2050 è stata impegnata la maggiore spesa di L.2.287.706.718 per una perizia di variante e suppletiva dell'importo di L.18 miliardi di cui ai lavori di II stralcio, I lottom I parte di cui sopra.

Alla data del 31.12.1992 sono andati in economia fondi per L.5.708.289.282 provenienti dall'esercizio '91. Sono quindi attualmente disponibili L.8.997.540.000 dell'esercizio 1992.

I lavori si riferiscono all'esecuzione della I parte del I lotto della banchina per una estensione di ml.302,00 sul totale del I lotto di ml.674,00.

La banchina posta a m.2,50 sul l.m.m. è costituita da un doppio diaframma, quello lato mare profondo m.30,00 mentre quello lato terra m.18,00.

I due diaframmi sono uniti da travi in c.a. precompresso.

Il piazzale utile a tergo della banchina avrà una superficie complessiva di circa mq.18.000.

L'avanzamento dei lavori è di circa il 95% .

LEGGE 28 OTTOBRE 1986, N. 730

Piani di ricostruzione

L'art.3 comma 6 della legge 730/1986 ha esteso le disposizioni contenute nell'art. 13 n.d. della legge 24.7.1984, n.363, di cui si dirà appresso, all'attuazione dei piani di ricostruzione previsti dalla legge 17.5.1973, n. 205 e dalla richiamata legge 80/1984.

Inoltre, è stato disposto un ulteriore finanziamento di lire 40 miliardi per finanziare i piani di ricostruzione di cui alla citata legge n. 80/1984, con riferimento al disposto dell'art. 13 undecies della medesima legge n. 363/1984.

L'unico Comune in possesso dei requisiti richiesti è risultato quello di Ariano Irpinio, che ha così beneficiato del predetto ulteriore finanziamento, oltre a quello già ottenuto con i fondi della legge 80/1984.

Tra le disposizioni innovative recate dalla richiamata legge 363/1984 occorre richiamare l'attenzione su quella che, in deroga alla normativa vigente, permette alle autorità Comunali di procedere all'approvazione di varianti tecniche ai lavori in aderenza alle linee fondamentali del progetto approvato.

Di tale disposizione si è avvalsa l'amministrazione di Ariano Irpinio, la quale ha approvato una perizia suppletiva e di variante per l'esecuzione di nuovi e maggiori lavori di notevole importo.

Al riguardo va rappresentata la sospensione dei lavori disposta in seguito alla mancata approvazione della suddetta perizia per l'assoluta carenza dei fondi nel relativo capitolo di bilancio, ormai come detto, tutti destinati ed impegnati.

Inoltre, il Ministro dei LL.PP. nell'ottobre 1992 ha costituito una commissione di indagine amministrativa per accertare lo stato dei lavori eseguiti nell'ambito di alcuni piani di ricostruzione, tra cui Ariano Irpino, nonché di individuare gli ulteriori lavori occorrenti per il completamento delle relative opere.

Essendo intervenuta la legge 12.8.93, n. 317 la concessione di cui trattasi è stata revocata di diritto.

Il completamento delle opere in corso avverrà secondo le disposizioni della richiamata legge 317/93.

LEGGE 11 NOVEMBRE 1986, N. 771 (CAP. 9076)

CONSERVAZIONE E RECUPERO DEI RIONI SASSI DI MATERA

La legge 11 novembre 1986 n. 771 ha disposto la conservazione ed il recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico dei Rioni Sassi di Matera e la salvaguardia del prospiciente altipiano murgico in quanto risultanti di preminente interesse nazionale.

L'art. 5, comma 1, ha stabilito che, per l'attuazione dei programmi biennali per gli anni 1988-1989 e assegnato al Comune di Matera con contributo dello Stato di 100 miliardi di lire di cui 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988-1989.

L'art. 11, comma 1, ha altresì disposto che, fino a quando non siano stati approvati i programmi biennali di restauro di cui sopra, il Provveditorato alle OO.PP. della Basilicata provvede nei Rioni di Sassi di Matera a lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e sistemazione degli immobili a tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica, con oneri a valere sulle disponibilità di cui all'art. 3 nei limiti massimi dell'otto per cento delle somme previste per ogni biennio.

Sulla base di detta normativa questo Ministero ha provveduto, negli anni precedenti, all'erogazione a favore del Comune di Matera (cap. 9177) e all'assegnazione al Provv.to alle OO.PP. per la Basilicata (cap. 9076) delle somme risultanti in bilancio.

Il Provveditorato alle OO.PP. di Potenza ha presentato il seguente programma di interventi:

- 1) lavori di somma urgenza nei "Rioni Sassi" di Matera agli immobili ubicati in Via Madonna delle Virtù, Via Civita, Vico Conservatorio e Via Muro;
- 2) lavori urgenti a tutela dell'incolumità ed igiene pubblica degli immobili ubicati in prossimità di via Madonna delle Virtù, Via Civita, Vico Conservatorio e Via Muro;
- 3) lavori urgenti a tutela dell'incolumità ed igiene pubblica degli immobili ubicati in prossimità di Via Purgatorio Vecchio, Calata Ridola, Vico Mannese, Via S. Francesco da Paola Vecchio e Via S. Maria delle Grazie;
- 4) lavori urgenti a tutela dell'incolumità ed igiene pubblica degli immobili ubicati nel Sasso Caveoso;
- 5) lavori urgenti a tutela dell'incolumità ed igiene pubblica degli immobili ubicati in prossimità di Rione Casalnuovo e Via Casalnuovo;
- 6) lavori urgenti a tutela dell'incolumità ed igiene pubblica degli immobili ubicati in prossimità di Rione Casalnuovo e Vico S. Leonardo;
- 7) lavori urgenti a tutela dell'incolumità ed igiene pubblica degli immobili ubicati nel Rione Casalnuovo.

Tutti i suddetti lavori risultano pressochè completati.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831 (CAP. 8422)

Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza

Detta legge ha autorizzato la complessiva spesa di lire 700.000 milioni per il quinquennio 1986/1991, per la realizzazione di un programma di interventi, a cura di questo Ministero, per soddisfare esigenze logistico-operative del Corpo della Guardia di Finanza, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle zone di confine, per la costruzione di fabbricati e relative pertinenze compresi gli alloggi di servizio, nonchè per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di fabbricati e relative pertinenze già esistenti.

In particolare la legge ha autorizzato per l'acquisizione di edifici, su indicazione del Comando Generale della Guardia di Finanza, l'utilizzazione del 50% degli stanziamenti relativi ai primi esercizi finanziari.

Il programma delle opere così come proposto dallo stesso Comando Generale ed adottato da questo Ministero d'intesa con il Ministero delle Finanze (art. 2 comma 2° della legge n. 831/1986), è stato suddiviso, sempre d'intesa con quel Dicastero, nei tre settori; Nuove Costruzioni, Ristrutturazioni ed Acquisti.

Modificata, sempre d'intesa con il medesimo Dicastero, la ripartizione dello stanziamento di lire 330 miliardi del triennio 1986/1988 (Acquisti lire 84 miliardi; Ristrutturazioni lire 220 miliardi e Nuove Costruzioni lire 26 miliardi) ed assegnata ai vari Provveditorati regionali alle OO.PP. e alla Regione Sardegna sia la quota di L. 220 miliardi destinata alle ristrutturazioni, che quella di L. 26 miliardi, destinata alle Nuove Costruzioni, si è ritenuto di utilizzare parte (complessivamente L. 36,5 miliardi) della somma di L. 84 miliardi, prevista per gli acquisti e non impegnata per difficoltà connesse alla complessità delle procedure d'acquisto, destinandone quanto a L. 25 miliardi ad interventi di Ristrutturazione e quanto a L. 11,5 miliardi a Nuove Costruzioni.

Anche la quota di stanziamento relativa all'esercizio 1990, che prevedeva interventi unicamente nel settore delle ristrutturazioni, per lire 20 miliardi, è stata assegnata ai Provveditorati competenti.

In considerazione, inoltre, della rimodulazione degli stanziamenti degli esercizi 1991, 1992 e 1993 operata prima delle finanziarie 1990 (legge 27.12.1989, n. 407), e 1991

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(legge 29.12.1990, n. 405), poi dalla finanziaria 1992 (31.12.91 n.415) è stato quindi adottata, sempre su proposta del Comando Generale della Guardia di Finanza e d'intesa con il Ministero delle Finanze, una rielaborazione del programma degli interventi, sulla base di un nuovo piano finanziario con conseguente prevedibile rallentamento delle fasi di realizzazione dei programmi.

Le ulteriori rimodulazioni operate dalle leggi finanziarie 1993 e 1994 hanno rallentato ancora la realizzazione del programma.

E' da segnalare, infine, che, accertata la possibilità di utilizzare alcuni immobili demaniali idonei già esistenti, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha proposto di ridurre ulteriormente (a. L. 3,9 miliardi) lo stanziamento destinato al settore Acquisti a vantaggio del settore Ristrutturazioni, azzerando inoltre la quota di riserva per cui, d'intesa con il Dicastero delle Finanze, il Ministero dei Lavori Pubblici ha provveduto a modificare nuovamente il suddetto piano finanziario.

Attualmente il programma degli interventi sopra distinto per regioni è pertanto il seguente (importi in miliardi):

RISTRUTT. COMPLET. AMPLIAM.

	Interventi	Somme stanziare	Finanziamenti
PIEMONTE	5	28,55	21,55
LIGURIA	2	31,-	31,-
LOMBARDIA	4	42,-	42,-
VENETO	-	-	-
FRIULI V.G.	-	-	-
TRENTINO A.A.	1	3,-	3,-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-
MARCHE	-	-	-
TOSCANA	1	41,25	41,25
LAZIO	8	250,3	218,3
CAMPANIA	2	5,7	5,7
PUGLIA	-	-	-
CALABRIA	1	10,-	10,-
SICILIA	1	30,5	30,5
SARDEGNA	1	6,-	6,-
	26	448,3	409,25

NUOVE COSTRUZIONI

ACQUISTI

	Numero Interventi	Somme Stanziare	Finanziamenti	Numero immob. da acquistare (1)
PIEMONTE	1	7,5	7,5	-
LIGURIA	1	4,-	-	-
LOMBARDIA	2	15,-	6,-	-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VENETO	1	5	-	-
FRIULI V.G.	1	20,-	20,-	-
TRENTINO A.A.	1	8,-	8,-	2
EMILIA ROMAGNA	1	70,7	26,7-	-
MARCHE	1	42,-	37,-	-
TOSCANA	2	14,-	9,-	-
LAZIO	2	16,6	16,6	-
CAMPANIA	1	6,-	6,-	-
PUGLIA	1	35,-	4,2	-
CALABRIA	-	-	-	-
SICILIA	3	9,-	9,-	-
SARDEGNA	-	-	-	-
	18	247,8	149,3	2

Riepilogando:

Somma stanziata per	Ristrutturazioni etc.	L.448,3	miliardi
"	"	Nuove Costruzioni	" 247,8 "
"	"	Acquisti	" 3,9 "
"	"	Riserva	" --- "
		per un totale di lire	700,0 "

di cui all'art. 1 comma 1° della legge stessa.

ANDAMENTO DELLA SPESA

L'andamento della spesa ha risentito delle varie rimodulazioni degli stanziamenti operate dalle leggi finanziarie.

Infatti, si nota, dopo una iniziale stasi dovuta ai tempi tecnici per l'approvazione del programma e per l'appalto dei lavori da parte dei Provveditorati alle OO.PP., un incremento della spesa negli anni 1990 - 1991 e 1992 con culmine in quest'ultimo esercizio.

Successivamente, per i motivi suddetti, inizia una fase discendente tutt'ora in corso conseguente anche al completamento di alcuni interventi.

Il Capitolo in questione non è soggetto all'osservanza della legge 64/'86.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N.879 - ART 4 - COMMA 1 E 3 - ART 8
(Cap. 9077)

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli - Venezia Giulia colpita dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

L'art. 4, comma 1, della legge 1 dicembre 1986, n. 879 ha disposto che, per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto nonché di quelli di interesse storico-artistico, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 85 miliardi nel periodo 1986-1991.

In base alle vigenti disposizioni, i fondi stanziati, a carico del capitolo 9050, del bilancio di previsione del Ministero dei lavori Pubblici, sono gestiti direttamente dal Provveditorato alle OO.PP. per il Friuli - Venezia Giulia.

L'art. 4, comma 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 ha riservato la quota di lire 45 miliardi a valere del finanziamento di cui al comma 1 da ripartire nel periodo 1987 - 1991, per la ricostruzione, per l'acquisto o la costruzione nella provincia di Udine, Pordenone e Gorizia di edifici da adibire a caserme per la Polizia di Stato per i Vigili del Fuoco, sulla base di un piano proposto dal Ministero dell'Interno.

Questo Ministero ha provveduto per ciascuno degli anni indicati e nei limiti dell'importo risultante in bilancio, all'assegnazione dei fondi per gli interventi di cui sopra che prevedono il completamento della sede provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine e la costruzione della sede della Questura di Pordenone.

Tali interventi risultano tutti in corso di avanzata realizzazione.

L'art. 8 della legge 1 dicembre 1986, ha disposto che, per opere di completamento, ammodernamento e sistemazione delle strade statali n. 52 Carnica, n. 552 di Monte Rest e n. 355 di Val Degano, nonché per gli interventi sulla strada statale n.13 Pontebbana, è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni 1987 - 1991.

Questo Ministero provvede, annualmente, per la realizzazione degli interventi di cui sopra, all'erogazione a favore dell'Azienda Nazionale Autonoma delle strade, della somma risultante in bilancio.

Le autorizzazioni di spesa affluiscono, quindi, al c/c in fruttifero intestato all'ANAS presso la Tesoreria Centrale.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone Friuli Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della Regione Marche colpite da calamità.

L'art. 2 della legge 1.12.1986, n. 879, per la prosecuzione ed il completamento delle opere di competenza statale e regionale di sistemazione idrogeologica del bacino interregionale del Tagliamento (di cui anche all'art. 2 della legge 11.11.1982, n. 828), e per il bacino dell'Alto Piave ha consentito un'autorizzazione di spesa dei L. 280 mld nel periodo 1987-91.

Di tale disponibilità, una quota di L. 60 mld è stata riservata al bacino di Ravedis, alle infrastrutture ed alle opere di irrigazione ad esse connesse, ed una quota di L. 10 mld per il bacino dell'Alto Piave di competenza della Regione Veneto.

La rimanente somma di L. 210 mld, a seguito di intese intercorse tra il Magistrato alle Acque di Venezia e la Regione Friuli Venezia Giulia, è stata destinata per L. 105 mld alle opere di competenza statale e L. 105 mld per opere di competenza regionale.

Questo Ministero negli esercizi 1989/92 ha ripartito gli stanziamenti nel seguente modo:

ENTE	87-88	89	90	91	92
Mag.Acque Ven.	34 mld	21,212815	35,787185	19 mld	5 mld
Reg. Friuli V.G.	25 mld	24 mld	39 mld	17 mld	-----

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Reg Veneto	1 mld	2 mld	3 mld	4 mld	-----
<hr/>					
TOTALI	60 mld	47,212815	77,787185	40 mld	5 mld

La legge 500/92 (legge finanziaria 1993) ha rimodulato la ripartizione dei fondi sul cap. 7739, già stabilita con legge finanziaria 415/91, nel seguente modo:

- 1993 L. 10 miliardi
- 1994 L. 10 miliardi
- 1995 L. 30 miliardi

Con D.M. n. 366 del 2.2.93 si è provveduto ad assegnare lo stanziamento iscritto per il 1993 pari a L. 10 mld al Magistrato alle Acque di Venezia.

Con successivo D.M. n. 425 del 25.2.94 si è provveduto ad assegnare lo stanziamento iscritto per il 1994 pari a L. 10 miliardi.

A valere sullo stanziamento disponibile per il corrente esercizio finanziario pari a L. 30 miliardi, si è provveduto, con provvedimento tutt'ora in corso, all'assegnazione a favore del Magistrato alle Acque di Venezia, della complessiva somma di L. 29,100 miliardi in conto competenza, stante la riduzione del 3% disposta dal D.L. 23.2.95, n. 41 convertito nella legge n. 85/95.

LEGGE 1° DICEMBRE 1986 N.879 (CAP.7509)

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone della Regione Marche colpite da calamità.

L'art.28 della legge sopracitata dispose l'autorizzazione della spesa di L. 90 miliardi, di cui L.10 miliardi da utilizzare per il porto turistico, per l'esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale.

Le relative quote restarono determinate in L.5 miliardi per il 1986, L.5 miliardi per il 1987 e L.10 miliardi per il 1988.

La realizzazione degli interventi è stata attuata secondo quanto disposto dalla legge 10 novembre 1973 n.737.

Nella tabella A, relativa agli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recata da leggi pluriennali, allegata alla legge finanziaria per il 1988 - 11.3.1988 n.67 - furono determinate le quote di spesa a carico dei bilanci degli anni successivi in ragione di L. 25 miliardi per il 1989, L.25 miliardi per il 1990 e L.20 miliardi per il 1991.

La legge 24 dicembre 1988 n.541 (legge finanziaria 1989) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra in ragione di L. 15 miliardi per il 1989, L. 25 miliardi per il 1990, L.20 miliardi per il 1991 e L. 10 miliardi per il 1992.

Lo stanziamento di L. 15 miliardi per il 1989 fu poi ridotto a L. 5.104.400.000 a seguito di variazioni di bilancio ai sensi del D.L. 2.3.1989 n.65 convertito con modificazioni nella legge 26.4.1989 n.155 (riduzione di L. 9.895.6000.000 pari al 50% dei residui sul Cap. 7509 al 31.12.1988).

La legge 27 dicembre 1989 n.407 (legge finanziaria 1990) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra e cioè L. 20 miliardi per il 1991 e L. 35 miliardi per il 1992. La differenza di L.9.895.600.000 fu iscritta sul Cap. 7509 per l'esercizio 1990.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La legge 29 dicembre 1990, n.405 (legge finanziaria 1991) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra e cioè: L. 10 miliardi per il 1991, L. 35 miliardi per il 1992 e L. 10 miliardi per il 1993.

Si deve comunque far presente che, alla data del 31 dicembre 1989 andarono in economia i fondi stanziati nell'esercizio 1986 pari a L. 4.892.900.000.

Con D.M. 3.4.91 n.913 furono impegnati L. 10 miliardi che la legge in questione destinava alla realizzazione del porto turistico.

Con D.M. 12.8.91 n.1688 fu approvata nell'importo di L.54.887 miliardi la convenzione con l'Azienda Mezzi Meccanici e Magazzini di Ancona.

Nel frattempo erano andati in economia anche i fondi di provenienza '87 - 88 e 89, per cui nel detto D.M. 1688 si dovette tenere conto di questa carenza, facendo riserva di impegnare i fondi necessari all'approvazione della convenzione nel momento in cui si fossero resi disponibili gli stanziamenti degli anni successivi.

Alla fine del 1991, invece una provvidenziale norma di legge ripescò i residui ormai perduti e con D.M. 31.12.1991 n.3237 si poté procedere alla revisione contabile del D.M. 1688, tenendo conto della nuova disponibilità.

Restano attualmente disponibili sul Cap. 7509 L.9.907.910.955 in conto competenza '92 e L. 10 miliardi dello stanziamento 1993. Si deve, comunque, tenere presente che la legge 23.12.1992 n.500 (legge finanziaria '93) ha disposto che lo stanziamento di L. 10 miliardi per il '93 sarà iscritto per L. 5 miliardi nel bilancio 1993 e per L.5 miliardi nel bilancio 1994.

La legge finanziaria '94, 24.12.93 n.538, ha disposto che lo stanziamento di L.5 miliardi di bilancio '94 sia iscritto per L.2.5 miliardi nel bilancio '94 e per L.2.5 miliardi nel bilancio '95.

A questo punto occorre far presente che l'Azienda Mezzi Meccanici e Magazzini di Ancona, con delibera n.33 del 9.6.93, ha assunto la determinazione di rinunciare alla concessione, sostenendo l'impossibilità di far fronte agli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi con l'esecuzione della concessione

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stessa. Al riguardo, questa Direzione Generale, considerando che la chiusura del rapporto contrattuale con la concessionaria trova origine nella sopravvenuta indisponibilità dell'Azienda a far fronte all'esecuzione delle prestazioni e non in una nuova valutazione di opportunità e di pubblico interesse da parte dell'Amministrazione concedente, ha disposto con D.M. 9.11.93 n.1625 la decadenza della concessione, riservandosi di provvedere direttamente all'appalto dei lavori, secondo le norme vigenti in materia.

A tale riguardo, per le opere a terra i lavori sono stati aggiudicati e sono in corso le relative procedure di approvazione, mentre per le opere a mare è in corso l'acquisizione del parere della Commissione ex art.19.

Gli interventi previsti comprendono:

- la realizzazione ex novo di un tratto della diga di sottoflutto per ml.546,00 del tipo a gettata;
- la costruzione per ml. 288,00 della nuova banchina di riva n.26, con struttura in cassoni cellulari in c.a. imbasati a quota (-14,00) m. sul l.m.m;
- Magazzini ed Uffici tecnici ed amministrativi a servizio delle nuove infrastrutture portuali;
- raccordi ferroviari tra le banchine n. 23 e n.25 della nuova darsena e sistemazione piazzale retrostanti la banchina n.24;
- ristrutturazione edifici sede della Capitaneria di porto, ex scuola Marinara e Stazione Marittima (progetti in fase di elaborazione);
- realizzazione del porto turistico con delega realizzativa alla Regione Marche.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N. 910 - ART.7 - COMMA 14

Completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 960 del 1982 concernenti agli accordi di Osimo

La legge 22 dicembre 1986 n. 910, art.7 comma 14, prevede nel quadriennio 1987-1990 una spesa di lire 230 miliardi da ripartire tra il Ministero dei LL.PP. e l'A.N.A.S. con DD.II. LL.PP. - Tesoro.

La citata legge prevede, inoltre, che con tale finanziamento vengono realizzate da parte dell'A.N.A.S. le opere di cui all'art.3 del D.P.R. n. 100 del 1978, mentre questa Amministrazione deve provvedere alla spesa di edilizie complementari e servizi confinari, compresi i locali da realizzare presso l'aeroporto di S.Andrea di Gorizia da adibire a scuola della Guardia di Finanza.

In relazione a quanto sopra ed in considerazione delle necessità rappresentate dal Comando Generale della Guardia di Finanza per la realizzazione di una Caserma da adibire a scuola della Guardia di Finanza in Gorizia la suddetta somma di lire 230 miliardi è stata ripartita da questo Dicastero e l'A.N.A.S. con DD.II. Ministero LL.PP. - Tesoro nel modo seguente:

LL.PP.

A.N.A.S.

L. 123 miliardi

L. 107 miliardi

Superata l'opposizione della Regione Veneto a seguito dell'emanazione del DPCM 15.12.1994 il Provveditorato competente ha rinviato le attività di concreta realizzazione del suddetto intervento.

D.L. 19 SETTEMBRE 1987. N. 384 CONVERTITO NELLA LEGGE
19.11.1987. N. 470

Disposizioni urgenti in favore della Valtellina, della Val Formazza, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

Il D.L. 19.9.87, n. 384, convertito nella legge 19.11.87, n. 470, ha previsto una spesa di L. 80 mld nello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici in ragione di L. 30 mld per il 1987 e per il 1988 e, a carico del fondo per la Protezione Civile, di L. 50 mld. E' stato quindi necessario istituire il cap. 7741 sul quale sono stati assunti a tutto il 1990 impegni per un ammontare pari all'intera disponibilità.

Nel corso del 1991 è stato inoltre approvato con D.P.C.M. 28.12.91, il primo stralcio dello schema previsionale e programmatico per la ricostruzione e rinascita della Valtellina di cui alla legge n. 102/90. Il riparto delle risorse finanziarie approvato ha riservato la quota di L. 53.500 milioni per gli interventi di competenza del Magistrato per il Po di Parma. Detta quota iscritta sul cap. 7752 con decreto del Ministero del Tesoro n. 157771 del 5.8.92 rientra istituzionalmente nella competenza del Magistrato per il Po di Parma che ne cura direttamente la gestione, adottando i formali provvedimenti di impegno e di spesa.

LEGGE 11 MARZO 1988 N. 67

Legge finanziaria 1988 art. 17 comma 39 "Interventi in materia di acquedotti interregionali"

L'art. 17, comma 39 della legge 11.3.88 n. 67, (legge finanziaria 1988) ha disposto un'autorizzazione di spesa di L. 270 miliardi finalizzata alla realizzazione di opere relative ad acquedotti a carattere regionale di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

Detta somma è ripartita in ragione di:

- 1989	L. 10 mld
- 1990	L. 60 mld
- 1991	L. 100 mld
- 1992	L. 100 mld

L'intervento si esplica nella concessione di contributi in conto capitale nel limite massimo del 90% della spesa riconosciuta necessaria a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti Pubblici autorizzati alla gestione degli impianti interessati dall'intervento stesso.

Si tratta, come è noto, di importanti infrastrutture

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

acquedottistiche di rilevanza interregionale, sia in considerazione della estensione della collettività rifornita, sia in ragione della diversione delle risorse idriche da una Regione all'altra, su cui si basa il relativo sistema di alimentazione.

Al fine di assicurare, fin dalla fase propositiva uniformità dei criteri di individuazione dei fabbisogni da parte degli organi decentrati ed adottare a livello centrale coerenti linee programmatiche nell'attuazione dell'intervento con circolare ministeriale n. 274 del 24.6.88, sono state fornite direttive agli organi decentrati cui attenersi nella formulazione delle proposte e nelle indicazioni delle proposte.

Sulla base delle valutazioni tecniche ed economiche delle proposte progettuali pervenute, è stato approvato il piano di riparto e di utilizzo delle somme stanziare che, risulta articolato come segue:

OPERE	PROVV.TO	FINANZIAMENTO (in milioni)
E.A.A.P. acquedotti del Sele e del Pertusillo a servizio della Puglia e di altri Comuni delle Regioni Basilicata, Campania, Molise e Calabria	Bari	216.000
Acquedotto del Fiora a servizio dei Comuni della Toscana e del Lazio	Firenze	30.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Acquedotto del Basso Li- venza a servizio dei Co- muni del Veneto e del Friuli Venezia-Giulia	Venezia	18.000
Acquedotto della Valle del Lamone a servizio dei Comuni della Toscana e dell'Emilia Romagna	Firenze	650

Somma a disposizione: L. 5.350.000.000.=

NOTA: la somma di L. 12 miliardi originariamente prevista per l'acquedotto interregionale Oltrepo' Mantovano e della Bassa Pianura Modenese è stata poi diversamente assegnata per L. 9 miliardi per il completamento dell'Acquedotto del Pertusillo (Prov. to Bari) e di L. 3 miliardi per il completamento dell'Acquedotto del Fiora (Prov. to Firenze).

A seguito della rimodulazione delle somme indicate nel II capoverso effettuate dalla Legge 31.12.1991 n. 415 (finanziaria 1992), il quadro di ripartizione dei fondi risultava:

- 1989	L.	10	mld
- 1990	L.	60	mld
- 1991	L.	100	mld
- 1992	L.	20	mld
- 1993	L.	40	mld
- 1994	L.	40	mld

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le quote relative agli esercizi 1993/94 sono state ulteriormente rimodulate con legge 500/92 (finanziaria 1993) in ragione di L. 20 mld nel 1993 e L. 30 mld per ciascuno degli anni 1994/95. Le quote iscritte in bilancio per ciascuno degli anni 1992 e 1993 sono state regolarmente assegnate.

La legge 24.12.1993, n. 538 (finanziaria 1994), ha rimodulato ulteriormente le quote relative agli esercizi 1994 e 1995 in ragione di:

- 1994	L.	20	mld
- 1995	L.	30	mld
- 1996	L.	10	mld

La quota relativa al 1994 è stata regolarmente assegnata.

La tabella D della legge 23.12.94 n. 725 (legge finanziaria 1995) ha disposto il rifinanziamento della legge n. 67/88 per la complessiva somma di L. 10 miliardi.

Pertanto, come risulta dalla tabella F della citata legge finanziaria 1995, le dotazioni iscritte a carico del cap. n. 8882 risultano pari a:

- 1995	L.	30	mld
- 1996	L.	10	mld
- 1997	L.	10	mld

Allo stato attuale si sta provvedendo ad assegnare agli Istituti decentrati le quote relative all'esercizio finanziario in corso.

LEGGE 11.3.1988 N.67 ART.17 COMMI 31 E 34 (FINANZIARIA 1988)
CAP.7539 FIO 1988.

PORTO DI NAPOLI. MOLO FLAVIO GIOIA LEVANTE E CALATA GRANILI
(RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO BANCHINA). DELIBERA CIPE DEL
19.12.1989 PUBBLICATA SULLA G.U. DEL 17.1.1990.

Al punto 22 della sopradetta delibera furono compresi i lavori di ristrutturazione ed ampliamento banchina Molo Flavio Gioia levante e calata Granili per un finanziamento pari a L.15,426 miliardi, con una prima assegnazione pari a L.6,962 miliardi.

Il suddetto stanziamento è stato impegnato con D.M. 27 dicembre 1990 n.3244/3246.

Nel mese di gennaio 1993, il Ministero del Tesoro ha comunicato di aver disposto una assegnazione di L.3.194.315.000 sul Cap.7539 per l'anno finanziario 1992, somma che è stata regolarmente impegnata con D.M. 7.5.1993 n.2924.

Le previsioni riguardano l'adeguamento dei fondali a (-14,00) m., quello antisismico, il sovraccarico di 4,00 tonn/m e la formazione di una nuova via di corsa grues di lunghezza pari a ml. 250,000.

Le opere consistono essenzialmente nel consolidamento della banchina esistente mediante sottofondazione con pali radice del diametro di 130 mm. e di 200 mm.

I lavori sono in corso di esecuzione; lo stato di avanzamento è del 63% .

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 11 MARZO 1988 N°67, ART.22, COMMA 3

Programma straordinario di edilizia agevolata

<u>SEMESTRALITA'</u>	<u>SOMME EROGATE</u>	
31/12/90	656.700.084=	
TOTALE EROGATO NELL'ANNO 1990		656.700.084=
30/06/91	1.329.873.770=	
31/12/91	3.179.523.650=	
TOTALE EROGATO NELL'ANNO 1991		4.509.397.420=
30/06/92	5.055.434.434=	
31/12/92	6.935.706.480=	
TOTALE EROGATO NELL'ANNO 1992		11.991.140.914=
30/06/93	10.202.233.108=	
31/12/93	10.873.983.101=	
TOTALE EROGATO NELL'ANNO 1993		21.076.216.209=
30/06/94	10.385.806.776=	
31/12/94	5.528.993.653=	
	(erogazione semestralità 31/12 in corso)	
TOTALE EROGATO NELL'ANNO 1994		15.914.800.429=
TOTALE SOMME EROGATE AL 31/12/94		54.148.255.055=
TOTALE SOMME EROGATE AL 10/07/95		59.682.900.081=

LEGGE 3 NOVEMBRE 1988, N. 506

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra, il Governo della Repubblica italiana e la F.A.O. per l'ampliamento delle scale centrali dell'Organizzazione stessa, effettuati a Roma il 10 giugno 1986

Con legge 3 novembre 1988 n. 506 è stata autorizzata la spesa di lire 25 miliardi da iscriverne sullo stato di previsione di questo Ministero per provvedere ai lavori di ampliamento e ristrutturazione della sede della F.A.O..

Il finanziamento è stato ripartito in tre esercizi finanziari: quanto a lire 5 miliardi nell'esercizio finanziario 1988 e lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 1989 e 1990.

Il progetto di massima delle opere è stato redatto a cura della F.A.O. ed ha riportato, con note del Ministero dei LL.PP. del 23.4.86 l'autorizzazione della esecuzione ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 24.7.77 n. 616.

La progettazione esecutiva è stata redatta dall'Ufficio speciale del Genio Civile per le OO.EE. della Capitale.

La spesa complessiva pari a lire 25 miliardi prevista dalla citata legge per i lavori di cui trattasi è stata già assegnata, con DD.MM., al competente Provveditorato alle OO.PP.

I lavori risultano pressochè ultimati:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 5 dicembre 1988 n. 521 (art. 27.28, 29 e 30) "Misure di potenziamento delle Forze di e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco" CAP. 8438

ATTIVITA'

Con la legge 521/88, è disposta un' autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi per il quinquennio 1989/1993, di cui lire 11.600 milioni per il triennio 1989/1991:

es. 1989	lire	400.000.000
es. 1990	lire	11.000.000.000
es. 1991	lire	200.000.000

Il programma straordinario degli interventi da realizzare con l'intero stanziamento del quinquennio 1989-1993 - stabilito con decreto del Ministero dei LL.PP. di concerto con il Ministero dell'Interno 13.4.1989, n.333/UPP di volta in volta modificato per effetto delle note disposizioni di cui alle leggi finanziarie dal 1989 al 1992 e, di recente ancora modificato relativamente al piano finanziario, in conseguenza della rimodulazione degli stanziamenti operati dalla finanziaria 1993, che ha disposto il nuovo riparto come segue:

es. 1993	es. 1994	es. 1995	es. 1996
(in miliardi)			
50.-	70.-	100. -	224,2

prevede, secondo le proposte formulate da quello stesso Dicastero:

Regione	Numero Interventi Programmati	Somme Stanziate (in miliardi)	Finanziam. finora effett. (es. 1989-92 in miliardi)
PIEMONTE	7	23.-	2,5
LIGURIA	8	23	2
LOMBARDIA	4	22,-	-
FRIULI V.G.	7	20,3	6,6
VENETO	9	24,-	4,-
EMILIA ROMAGNA	8	28,7	8,5
TOSCANA	6	39,-	8,5
MARCHE	5	25,-	2,5
UMBRIA	4	18,-	1,-
LAZIO	11	75,-	17,-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ABRUZZO	6	20	1.-
CAMPANIA	9	32,-	2.-
PUGLIA	6	21,-	2.-
BASILICATA	1	2,-	-
CALABRIA	7	18,-	2.-
SICILIA	12	39,-	2,7
SARDEGNA	3	20,-	1,5
	<hr/> 113	<hr/> 450,-	<hr/> 11,6

riserva (10%)

I relativi interventi sono in fase di realizzazione.

LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo.

Il processo di attuazione della legge recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo nella fase iniziale ha ovviamente risentito della forte innovatività del sistema istituzionale introdotto caratterizzato dalla istituzione delle Autorità di bacino quali centri della politica di intervento sul territorio.

Sono stati adottati tutti i provvedimenti di formazione delle nuove strutture ed espletati gli adempimenti più urgenti.

In particolare si è provveduto:

- alla istituzione ed all'insediamento delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 12 della legge (D.P.C.M. del 10.8.89);
- alla nomina dei Segretari Generali delle stesse Autorità di bacino;
- alla costituzione del Comitato Nazionale della Difesa del Suolo di cui all'art. 8 della legge (D.P.C.M. 15.12.89), insediatosi in data 26.1.90;
- alla costituzione dei Comitati Tecnici delle sei Autorità di bacino di rilievo nazionale;
- alla emanazione, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, degli atti di indirizzo e coordinamento per la redazione degli

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge (D.P.C.M. del 23.3.90);

- alla istituzione del Comitato di bacino speciale per il bacino regionale pilota del Serchio di cui all'art. 30 della legge (D.P.C.M. 1.6.90);

- alla nomina del segretario generale e alla costituzione formale degli altri organi del bacino pilota del Serchio (D.P.C.M. 14.1.92);

- alla definizione con apposito regolamento della nuova struttura organizzativa della Direzione Generale della Difesa del Suolo, ai sensi dell'art. 7 della legge, nella nuova veste anche di Segreteria del Comitato Nazionale della Difesa del Suolo;

- alla emanazione della legge 7.8.90, n. 253, d'iniziativa governativa, recante integrazioni e modifiche della legge n. 183/89.

Con tale iniziativa legislativa, in particolare, sono state introdotte alcune misure organizzative per agevolare l'operatività delle nuove strutture, accentuandone l'autonomia e dotandole di più adeguati strumenti di intervento di gestione.

Con la stessa legge, inoltre, pur senza compromettere l'unitarietà della programmazione attraverso lo strumento degli schemi previsionali e programmatici, già previsti dall'art. 31 della citata legge n. 183, si è introdotta, limitatamente al primo anno, una procedura semplificata che ha reso più tempestivamente erogabili le risorse finanziarie stanziare per il primo anno (L. 802 miliardi), da destinare ad interventi particolarmente di difesa del territorio.

A tutta la serie anzidetta di atti derivanti dall'applicazione della legge bisogna aggiungere la complessiva opera

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

propedeutica che si è dovuta attuare sia con gli operatori del settore (Autorità e Regioni), sia con il lavoro delle Commissioni previste dalla legge stessa che affrontano le tematiche essenziali per quello che sono state le linee di indirizzo già emanate e per quelle da emanare.

Con il D.P.C.M. 1.3.91, registrato il 12.4.91 e pubblicato sulla G.U. del 24.4.91 è stata ripartita tra i bacini di rilievo nazionale, regionale ed interregionale la somma complessiva di L.1.976.826.000.000 ripartiti in ragione di L. 802 mld per il 1989, L. 44,826 mld per il 1990, L. 130 mld per il 1991, L. 600 mld per il 1992 e mld per il 1993; l'anzidetta complessiva somma riferentesi al triennio 1989-91, interessa anche gli esercizi 1991-92 a seguito dello slittamento di quota dei fondi derivante dalla legge 23.12.89, n. 407 (legge finanziaria 1990) e legge 29.12.90, n. 405 (legge finanziaria 1991).

Nel corso delle esercizio finanziario 1991 questa Direzione Generale ha provveduto ad assegnare e trasferire le disponibilità finanziarie relative al triennio 89-91 come sotto specificato:

CAP. 7748 - "Spese per studi, progetti ed opere necessarie all'attuazione del piano di bacino regionale pilota (Serchio)": sono state trasferite le disponibilità relative agli anni 1989 e 1990 per l'importo di L. 40 mld. La quota relativa al 1991 pari a L. 20 mld è stata trasferita nel 1992.

CAP: 7749 - "Spese per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per la definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino": sono state trasferite alle Regioni in conto residui disponibilità finanziarie per

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 743.257.520.000 ed in conto competenza per L. 15.495.050.000.

Sono state accreditate alle Autorità di Bacino di rilievo Nazionale in conto residui L. 48.568.480.000.

Sono state assegnate agli uffici decentrati in conto residui L. 30 mld e L. 113.307.450.000 in conto competenza 1991.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1991 non è stato possibile, tuttavia, trasferire tutte le quote per gli studi e gli interventi in quanto, a valere sullo stanziamento previsto per il 1989, è stata sottratta per altre finalità (D.L. 347/91 reiterato con D.L. 3/92) la somma di L. 25 mld versata in conto entrate del Tesoro con D.M. n. 1 del 21.1.92 registrato alla Corte dei Conti il 15.2.92, reg. 2, fgl. 338.

Nei primi mesi del 1992 e nel corso del corrente esercizio finanziario la Direzione Generale della Difesa del Suolo, a valere sui fondi stanziati sul cap. 7749, esercizio 1992, pari a L. 175 mld, ha predisposto i decreti di trasferimento per studi, al fine di ripianare e completare i finanziamenti relativi al triennio 89-91 così come definite dal D.P.C.M. 1.3.91 per complessive L. 25 mld.

Per quanto riguarda invece i fondi iscritti per il 1992, corre l'obbligo di far presente che non si è potuto provvedere al tempestivo trasferimento degli stessi, in quanto, in conseguenza della rimodulazione disposta dalla legge 415/91 (legge finanziaria 1992) che ha previsto uno stanziamento per il 1992 ridotto rispetto alla modulazione operata con la legge finanziaria del 1991, è stato effettuato un abbattimento propor-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zionale delle quote riservate ai bacini nazionali, regionali ed interregionali in base al D.P.C.M. 1.3.91. Tali quote sono state comunicate alle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed alle Regioni competenti affinché fosse rivisto il quadro delle priorità in relazione ai nuovi importi.

Non è stato, successivamente, possibile trasferire i fondi in base alla nuova ripartizione a seguito del blocco degli impegni di spesa disposti con D.L. 333/92 convertito nella legge 359/92.

Pertanto si è potuto provvedere a trasferire i fondi di provenienza dall'esercizio 1992 solo nel corso dell'esercizio 1993 per un importo complessivo di L. 127 mld.

Per quanto riguarda i fondi stanziati per il 1993 va fatto presente che la legge 500/92 (legge finanziaria 1993) per il rifinanziamento degli interventi nel settore della difesa del suolo previsti dalla legge-quadro 18 maggio 1989, n.183, ha nuovamente rimodulato il residuo stanziamento iscritto in tabella F in ragione di L. 350 miliardi (di cui L. 200 miliardi di provenienza della Tab. F e L. 150 miliardi, poi ridotti a L. 105 miliardi di provenienza della Tab. D) per il 1993, L. 250 miliardi per il 1994 e L. 350 miliardi per il 1995.

A seguito di detta rimodulazione, che ha previsto uno stanziamento ridotto per il 1993, è stato effettuato un nuovo abbattimento proporzionale delle quote riservate a bacini nazionali, regionali ed interregionali in base al D.P.C.M. 1.3.91.

Dette quote sono state comunicate alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed alle Regioni competenti affinché

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fosse rivisto il quadro delle priorità in relazione ai nuovi importi.

A tale proposito, va osservato come, in generale, la persistente incertezza del quadro delle risorse finanziarie da destinare alla politica della difesa del suolo - determinata dai continui prelievi effettuati per finanziare provvedimenti a carattere di emergenza e dalle rimodulazioni disposte dalle leggi finanziarie succedutesi nel tempo - ha comportato la necessità di continue riformulazioni ed aggiornamenti dei programmi di interventi rallentandone l'attuazione.

Peraltro non sarebbe stato comunque possibile trasferire i fondi iscritti sul cap. 7749 a causa del blocco degli impegni di spesa introdotto con il D.L. 22.5.93, n. 155 convertito nella legge 19.7.93, n. 243.

Solo alla fine dell'esercizio 1993 è stata concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la deroga necessaria per poter procedere al trasferimento alle Regioni dei fondi iscritti sul cap. 7749.

Pertanto, alla data del 31.12.93, a valere sui fondi iscritti per il 1993, pari a L. 200 miliardi, sono stati disposti trasferimenti di fondi per complessive L. 110.003 milioni.

Nel corso del successivo esercizio finanziario si è provveduto al totale trasferimento delle risorse finanziarie stanziare per gli anni 1992 e 1993 ed ancora disponibili ai sensi dei DD.LL. di proroga dei termini di impegnabilità dei fondi che si sono succeduti.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lo stanziamento di L. 150 miliardi, stanziato dalla tabella D allegata alla legge 23.12.92 n. 500 (legge finanziaria 1993), è stato successivamente ridotto, per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 505/92 e della legge n. 493/93, alla complessiva somma di L. 95 miliardi.

Tale somma è stata ripartita tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale con D.P.C.M. datato 26.11.94.

Successivamente, nel corso del corrente esercizio finanziario, si è provveduto al trasferimento delle quote riservate a favore degli organi preposti all'esecuzione degli studi e degli interventi ai sensi della citata legge n. 183/89, per un importo complessivo di circa 70 miliardi;

A valere sullo stanziamento presente sul cap. 7749 per l'esercizio 1994 sono stati trasferiti, complessivamente, fondi per circa L. 100 miliardi.

La legge 23.12.94 n.725 (legge finanziaria 1995) ha stanziato, alla allegata tabella C, la complessiva somma di L. 330 miliardi per il finanziamento della legge n.183/89.

Di tale somma la quota di L. 30 miliardi è stata destinata al Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali.

Il rimanente importo di L. 300 miliardi, destinata al cap. 7749 del bilancio di questo Ministero, è stata successivamente ridotta a L. 285 miliardi dal D.L. 23.2.95 n. 41 convertito nella legge n. 85/95.

Con provvedimenti in corso di emanazione si stanno predisponendo i trasferimenti dei fondi disponibili in conto competenza 1995.

Per ciò che concerne il cap. 7748, l'art. 4 della legge 505/92 ha stanziato, per assicurare la continuità dell'attività del bacino regionale pilota del fiume Serchio, la complessiva somma di L. 25 miliardi ripartita in ragione di L. 2 miliardi per il 1993 e di L. 23 miliardi per il 1994.

Successivamente le leggi finanziarie che si sono succedute hanno rimodulato il citato importo di L. 23 miliardi in ragione di L. 10 miliardi per il 1994, di L. 10 miliardi per il 1995 e di L. 3 miliardi per il 1996.

Allo stato, si è provveduto al formale impegno del solo importo di L. 2 miliardi, provenienti dall'esercizio finanziario 1993, nella perdurante assenza della delibera che, allorché attuata, consentirà il trasferimento, nei confronti della Regione Toscana e dell'Autorità del bacino pilota, degli importi stanziati.

Rifinanziamenti per la ricostruzione nelle zone del Belice
distrutte dal terremoto del gennaio 1968

Con legge n. 433 del 31 dicembre 1991 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dei fabbricati privati distrutti o danneggiati, nonché per gli interventi diretti ad assicurare l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori e la demolizione di quelli lasciati liberi dagli assegnatari, è stata stanziata la somma di L.67 miliardi per il 1993 rimodulati dalla L.F.'93 (Tab. F L.37 miliardi per il '93 e L.30 miliardi per il '94).

Sulla ripartizione di detti fondi, proposta dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Sicilia d'intesa con i Comuni interessati, è stato acquisito, ai sensi dell'art. 12 della L. 29 aprile 1976 n.178 e dell'art. 13 della L. 27 marzo 1987 n. 120, il parere della Commissione parlamentare.

Con D.M. 28 gennaio 1994 n. 354 è stata approvata la ripartizione dei fondi in questione; quindi, detto provvedimento, è stato inoltrato al Ministero del Tesoro per la successiva assegnazione ed erogazione in favore della Regione Sicilia.

Con legge n. 505 del 23.12.1992 i Comuni della Valle del Belice sono stati autorizzati a contrarre mutui con Istituti di credito o Sezioni autonome distaccate per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e ripartizione relativi all'edilizia abitativa privata per l'ammontare di α .190 miliardi.

Sulla ripartizione di detti fondi, proposta dal Provveditorato citato d'intesa con i Comuni interessati, è stato acquisito il parere favorevole della Commissione bicamerale.

Con D.M. n. 355 del 28 gennaio 1994 è stata approvata la ripartizione predetta ed il provvedimento è stato inoltrato al Ministero del Tesoro per la successiva assegnazione ed erogazione alla Regione Sicilia.

Con D.L. 5.10.93 n. 398 convertito in legge 4.12.1993 n. 493 è stata autorizzata l'ulteriore spesa di L.108 miliardi

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per il triennio 1993-1994-1995 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria. Al relativo onere si provvede con fondi stanziati nel bilancio del Ministero del Tesoro (cap. 8817) e Ministero LL.PP. (cap.9051).

Su tale ripartizione deve ancora pronunciarsi la Commissione Parlamentare Bicamerale per il parere al Governo

LEGGE 30.10.1992 n°422 (capitolo 8444)

Norme per interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di massima sicurezza di PIANOSA ed ASINARA.

La legge n°422 del 30.10.1992 recante norme per interventi urgenti per la ristrutturazione, di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale, ha autorizzato uno stanziamento di lire 50 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei LL.PP. nel capitolo 8444 destinandolo agli Istituti penitenziari di PIANOSA ed ASINARA.

Il programma degli interventi da realizzare sulle due isole, in attuazione della citata legge, è stato predisposto e messo a punto sulla base delle esigenze manifestate dalle Amministrazioni usuarie (Carabinieri, Polizia di Stato e Forze Armate).

In particolare per quanto riguarda l'intervento sull'isola di PIANOSA, sono tuttora in corso di esecuzione i lavori di ristrutturazione degli edifici ed opere di urbanizzazione.

Stipulato il relativo contratto con l'impresa aggiudicataria e assunto l'impegno finanziario sul pertinente capitolo 8444 di complessive lire 19,417 miliardi, attualmente sono stati autorizzati i pagamenti della anticipazione per l'importo di lire 1,106 miliardi nel marzo 1994 e degli stati di avanzamento per un importo di lire 1,997 miliardi.

Per ciò che attiene all'intervento sull'isola dell'ASINARA, in conformità alle esigenze rappresentate dalle Amministrazioni interessate, predisposto ed approvato il progetto esecutivo degli interventi da realizzare sull'isola per un importo complessivo di £. 23 miliardi si è proceduto all'espletamento della procedura concorsuale per l'affidamento di detti lavori e della stipula del relativo contratto di appalto in data 6.10.1994.

Per la realizzazione del suddetto intervento sono stati autorizzati la liquidazione all'anticipazione di importo pari a lire 1,332 miliardi ed il pagamento del primo stato di avanzamento dei lavori per un importo di lire 1,385 miliardi.

LEGGE 12 AGOSTO 1993, N. 317

Piani di ricostruzione

La legge 12.8.1993, n.317 ha abrogato tutte le norme in vigore relative alla attuazione dei piani di ricostruzione.

Ha altresì revocato di diritto le concessioni in corso, che sono risultate le seguenti:

- p.r. di Ariano Irpino
- p.r. di Macerata
- p.r. di Pantelleria.

Inoltre la medesima legge ha confermato l'annullamento delle concessioni relative al P.r. di Ancona disposto con D.M.992/S del 7.10.1992.

L'art. 4 della richiamata legge 317/93 ha stanziato per il completamento delle opere in corso, relative alle concessioni revocate o annullate, 230 miliardi, che la legge 23.12.1994 n. 725 (legge finanziaria) ha rimodulato gli stanziamenti sempre previsti per il triennio 1994-1996.

Ai sensi dell'art. 3 della citata legge 317/93 è stato trasmesso al Parlamento lo schema di decreto con il quale è stato predisposto il programma di completamento da realizzare con il relativo quadro finanziario, per il prescritto parere delle Commissioni Parlamentari competenti. Ottenutone il parere favorevole lo stanziamento è stato così ripartito:

- p.r. di Ancona	91.183 milioni
- p.r. di Ariano Irpino	39.118 "
- p.r. di Macerata	62.357 "
- p.r. di Pantelleria.	36.894 "
- accantonamento	448 "

230.000=milioni

Sono stati approvati gli elenchi delle opere da realizzare nell'ambito dei predetti Comuni ed altresì sono state delegate agli stessi alcune attività relative a tali opere.

A conclusione del lungo e complesso iter amministrativo sono stati approvati e resi esecutori i disciplinari con i comuni interessati per le funzioni delegate, nonchè assunti i relativi impegni di spesa.

Inizierà, quindi, al più presto la stesura dei progetti esecutivi delle opere programmate, cui seguirà l'approvazione da parte di questo Ministero.

Superata, infine, la fase delle gare per l'aggiudicazione dell'esecuzione, potrà partire l'inizio dei lavori.

DELIBERA C.I.P.E. 22:12.83

FIO 1983

- Progetto n. 7 - Cap. 8408 - Roma
"Accasermamento Carabinieri Tor di Quinto"

Finanziamento lire 58.620.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

I lavori programmati risultano ultimati.

- Progetto n. 8 - Cap. 8409 - Roma
"Ristrutturazione caserma Piave"

Finanziamento lire 38.130.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

I lavori programmati risultano ultimati.

- Progetto n. 12 - Cap. 8410 - Roma
"Policlinico Umberto I, edificio per apparecchiature RMN"

Finanziamento lire 8.000.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

I lavori programmati risultano ultimati.

DELIBERA C.I.P.E. 22.2.85

FIO 1984

- Progetto n. 10 - Cap. 8414 - Milano
"Istituto nazionale ricerca tumori"

Finanziamento lire 34.700.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 30% degli interventi programmati.

- Progetto n. 12 - Cap. 8415 - Torino
"Restauro e recupero di Palazzo Carignano"

Finanziamento lire 27.832.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di L. 27.259.804.040.

Con D.M. in corso è stata assegnata al suddetto Istituto l'ulteriore somma di lire 572.196.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 98% degli interventi programmati.

- Progetto n. 13 - Cap. 8416 - Bari
"Ristrutturazione centro storico"

Finanziamento lire 15.000.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di lire 13.886.004.000.

Con D.M. in corso è stata assegnata al suddetto Istituto l'ulteriore somma di lire 1.100.000.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 99% degli interventi programmati.

DELIBERA C.I.P.E. 6.2.86

F.I.O. 1985

- Progetto n. 21 - Cap. 8420 - Firenze
"Istituti universitari e unità ospedaliera del Policlinico di Siena"

Finanziamento lire 35.000.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

I lavori programmati risultano ultimati.

- Progetto n. 22 - Cap. 8421 - L'Aquila
"Scuola per 1.500 allievi sottufficiali della Guardia di Finanza"

Finanziamento lire 54.500.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 99% degli interventi programmati.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DELIBERA C.I.P.E. 12.5.88

FIO 1986-88

Progetto n. 32 - Cap. 8410 - Roma

" Completamento ed integrazione della struttura al servizio della R.M.N. istituto I[^] clinica medica Università di Roma "

Finanziamento lire 12.000.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di lire 10.280.000.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa l' 85% degli interventi programmati.

Progetto n. 33 - Cap. 8431 - Roma

" Costruzione di una caserma per la Polizia di Stato fuori l'aeroporto di Roma - Fiumicino "

Finanziamento lire 48.083.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 77% degli interventi programmati.

Progetto n. 38 - Cap. 8408 - Roma

" Opera di completamento insediamenti dell'Arma dei Carabinieri (Viale Tor di Quinto) - III[^] lotto"

Finanziamento lire 63.606.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di lire 56.571.341.000.

Con D.M. in corso è stata assegnata a codesto Istituto la somma di lire 2.854.000.000 .

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 65% degli interventi programmati.

DELIBERA C.I.P.E. 19.12.89

FIO 1989

- Progetto n. 20 - Cap. 8442 - Catanzaro

"Caserma Polizia di Stato e Polizia Stradale (Catanzaro)"

Finanziamento lire 24.650.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa l'83% degli interventi programmati.

- Progetto n. 21 - Cap. 8443 - Catanzaro

"Uffici finanziari provinciali (Cosenza)"

Finanziamento lire 28.603.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di L. 18.182.995.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 99,% degli interventi programmati.

DELIBERA C.I.P.E. 20.12.90

FIO 1989

- Progetto n. 183 - Cap. 8420 - Firenze

"Policlinico di Siena"

Finanziamento lire 55.000.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata integralmente la complessiva somma di L.49.089.115.000.

Con legge 18.3.93, n. 67 e con D.L. 27.6.1994, n. 414, si è disposto che le somme a carico del cap. 8420 sono impegnate al termine degli esercizi finanziari dal 1990 al 1993 debbano essere erogate all'Università di Siena.

Alla suddetta Università risultano attualmente erogate L.37.410.000.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine del 5.50%.

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI

A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE DELLE LEGGI PLURIENNALI

- Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 13, comma 15
- Legge 22 agosto 1985, n. 449
- Legge 5 febbraio 1992, n. 139
- Legge 1978, n. 297
- Legge 16 marzo 1976, n. 86
- Legge 10 aprile 1981, n. 151
- Legge 14 maggio 1981, n. 219, art. 4
- Legge 7 agosto 1982, n. 526
- Legge 4 agosto 1990, n. 240
- Legge 1990, n. 380
- Legge 15 dicembre 1990, n. 385
- Legge 1992, n. 211
- Legge 5 febbraio 1992, n. 68

LEGGE 11 MARZO 1988 N. 67 - ART. 13 COMMA 15

Accordo di programma di cui al D.P.C.M. del 26 gennaio 1990

L'Accordo di Programma di cui al DPCM del 26 gennaio 1990 è finalizzato alla "realizzazione di nuovi approdi e di infrastrutture di collegamento per la razionalizzazione del traghettamento sullo Stretto di Messina e per l'organizzazione di un sistema integrato di trasporti e di servizi".

L'art. 3 del citato Accordo di Programma individua una serie di interventi che riguardano sia misure di riorganizzazione per la razionalizzazione dei servizi nell'area dello Stretto di Messina sia il potenziamento delle infrastrutture portuali, viarie ed aeroportuali dei Comuni di Messina, Reggio Calabria, Villa San Giovanni.

A decorrere dal 1 gennaio 1992, per effetto della legge n. 416 del 31.12.91, la Direzione Generale Programmazione Organizzazione Coordinamento del Ministero dei Trasporti ha assunto la competenza in ordine alla spesa relativa all'Accordo di programma.

La citata legge n. 416/91, concernente l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e del bilancio pluriennale per il triennio 1992-94, ha istituito il capitolo 7601, (Rubrica 4 categoria XII - Trasferimenti) sul quale sono affluiti i finanziamenti residui del soppresso capitolo 7210 (Rubrica 2, categoria X) già appartenenti alla Direzione Generale M.C.T.C..

Le autorizzazioni di spesa sul capitolo 7601 ammontano complessivamente a lire 227 miliardi (anno 1988 lire 100 miliardi, anno 1990 lire 75 miliardi, anno 1991 lire 52 miliardi) e sono così ripartite per tipologia di intervento:

- studio di fattibilità per assetto sistema trasporti area metropolitana dello Stretto £. 2 miliardi;
- studi di fattibilità per nuovi approdi fuori dell'area portuale di Messina e Villa San Giovanni e per assetto collegamento urbano con il porto di Reggio Calabria £. 3 miliardi;
- interventi infrastrutturali viari a Messina £. 122 miliardi;
- interventi infrastrutturali viari, portuali, aeroportuali a Reggio Calabria £. 43 miliardi;
- interventi infrastrutturali viari e portuali a Villa San Giovanni £. 44 miliardi;
- intervento infrastrutturale portuale a Messina £. 13 miliardi.

Tali autorizzazioni di spesa sono scaturite dalle successive modifiche definite dalle leggi di seguito riportate.

Il decreto legge del 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989 n. 160, ha autorizzato il Ministro dei trasporti a promuovere, di concerto con i Ministri della marina mercantile e per i problemi delle aree urbane, un Accordo di programma tra i Comuni di Messina, di Reggio Calabria, di Villa S. Giovanni e l'ex Ente F.S.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Successivamente il DPCM del 26 gennaio 1990 ha approvato l'Accordo di programma, stipulato tra i soggetti di cui sopra in data 19 dicembre 1989.

La legge n. 67 del 11 marzo 1988 (legge finanziaria 1988), ha autorizzato, per la realizzazione di tale Accordo, la spesa di 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990.

Tali autorizzazioni sono state iscritte sul capitolo 7210 (Rubrica 2 - Motorizzazione civile e trasporti in concessione).

Il decreto legge n. 166 dell'8 maggio 1989, convertito dalla legge n. 246 del 5 luglio 1989, "Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo di Reggio Calabria", disponeva una riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7210 per il 1989 di 50 miliardi.

La legge n. 405 del 29 dicembre 1990 (finanziaria 1991) trasferiva 23 miliardi dal capitolo 7210 del Ministero dei trasporti al capitolo 7803 del Ministero della marina mercantile destinandoli alla realizzazione di un sistema Vessel Traffic Service (VTS) per la sicurezza e l'assistenza al traffico marittimo sullo Stretto di Messina, intervento previsto dall'art.3 dell'Accordo di programma.

A tutto il 31.12.1994 sono state impegnate sul capitolo 7601 lire 210,91 (lire 100 miliardi sui residui del 1988, lire 71,91 miliardi sull'anno 1990, lire 39 miliardi sull'anno 1991) e sono andate in economia lire 16,09 miliardi.

Ciò in quanto l'importo di lire 3,09 miliardi (di cui lire 3 miliardi stanziati per gli studi di fattibilità sopra citati), residuo di stanziamento del 1990, non è stato impegnato entro il 31.12.1991 e l'importo di lire 13 miliardi (stanziamento per l'intervento infrastrutturale portuale a Messina), residuo di stanziamento del 1991, non è stato impegnato entro il 31.12.1992.

A tutto il 31.12.1994 sono stati effettuati pagamenti per un importo pari a lire 11,34 miliardi (lire 5 miliardi residue del 1988, lire 4,39 miliardi residue del 1990 e lire 1,95 miliardi del 1991), e andate in perenzione lire 95 miliardi (residui del 1988).

Nel corso dell'anno finanziario 1994 sono stati effettuati pagamenti pari a lire 0,42 miliardi (residui anno 1990).

La legge 726 del 23 dicembre 1994, bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1995, ha autorizzato, come cassa, lire 29 miliardi.

Nel corso dei primi 6 mesi dell'anno finanziario 1995, sono stati effettuati pagamenti per un importo pari a lire 0,38 miliardi (residui 1990).

Per quanto attiene all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di programma, questa ha risentito della complessa fase istituzionale attraversata dal nostro Paese che ha investito negativamente l'attività degli Enti locali così come in generale tutta la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, pur considerando che l'Accordo di programma rappresenta una procedura di programmazione destinata ad innovare i vigenti iter approvativi, visto che al momento della stipula non era ancora definita la legge 142/90 sugli accordi stessi, sono state utilizzate le procedure ordinarie per l'attuazione degli interventi.

Lo stesso Comitato di Coordinamento di cui all'art. 6 dell'Accordo di programma non riesce ad incidere nel processo autorizzativo in quanto non può sostituirsi agli organi istituzionalmente competenti.

Per tale motivo non si sono ottenuti gli attesi effetti di accelerazione delle procedure e della spesa.

In particolare, per quanto concerne la realizzazione degli interventi infrastrutturali viari a Messina, che hanno un peso rilevante nell'ambito dei finanziamenti dell'Accordo (quasi il 50%), pur in presenza del progetto esecutivo, approvato dal Comune, e dei relativi benefici, la regione Sicilia non ha ancora rilasciato il competente parere sulla conformità urbanistico-territoriale già richiesto dal 19 ottobre 1994 e ripetutamente sollecitato.

Pur tuttavia si è raggiunto il risultato di avere sviluppato in gran parte la progettazione esecutiva delle opere programmate e di avere stabilito un costruttivo dialogo tra Amministrazioni centrali e Comuni che ha portato, da un lato, a siglare un accordo commerciale in pool tra le F.S. S.p.A. e le Società private per migliorare la qualità dei servizi di traghettamento e, dall'altra, a definire i criteri di pianificazione dell'area metropolitana dello Stretto mediante lo studio di fattibilità per l'assetto del sistema dei trasporti nell'area suddetta.

Tutto ciò premesso ed in considerazione della rilevante importanza che gli studi di fattibilità per la nuova localizzazione di approdi per traghetti a Messina e Villa San Giovanni e per l'assetto del traffico di attraversamento a Reggio Calabria rivestono per la definizione dello scenario di medio-lungo periodo dell'area dello Stretto, la Direzione generale P.O.C. ha chiesto, ma non ottenuto, la reiscrizione in bilancio sul capitolo 7601 per l'anno finanziario 1995 di lire 3 miliardi; stanziamento previsto per tali studi dall'Accordo, ma andato in economia.

Successivamente la stessa Direzione ha confermato tale necessità richiedendo, nell'ambito dell'assestamento del bilancio 1995 e della formazione del bilancio 1996 e del triennio 1996/1998, la reiscrizione sul citato capitolo della pari somma di lire 3 miliardi.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 22 AGOSTO 1985, N. 449

Interventi di ampliamento e ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano

La legge ha lo scopo di realizzare opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali dei sistemi intercontinentali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa da effettuarsi nel periodo 1984 - 1989.

La spesa complessiva, compresi oneri per revisioni prezzi, é di f. 1.115 miliardi.

La legge prevede snellimenti procedurali quali l'esonero dei pareri preventivi per progetti e contratti fino a f. 1.000 milioni, la sottoposizione di quelli di importo superiore ad uno speciale Comitato, nonché l'esercizio del controllo di legittimità in via successiva.

La realizzazione delle opere é affidata in concessione alle Società concessionarie delle gestioni aeroportuali le quali devono redigere anche i piani regolatori e i progetti.

Data l'insufficienza dei fondi stanziati, con la legge finanziaria 67/1988 si é provveduto al rifinanziamento dei lavori, con una maggiore autorizzazione di spesa di f. 1.200.= miliardi.

Il finanziamento complessivo di f. 2.315 miliardi é così ripartito:

- Aeroporto di Roma Fiumicino	f.	1.319	MLD.
- Aeroporto di Milano Malpensa	f.	936	MLD.
- Assistenza al volo AAAVTAG	f.	60,00	MLD.

Il 9% circa di detto stanziamento é destinato per convenzione alle società di gestione aeroportuale (SEA - SAR) a titolo di rimborso spese generali; rimangono disponibili per lavori, quindi:

- Aeroporto di Roma Fiumicino	f.	1.200	MLD.
- Aeroporto di Milano Malpensa	f.	852	MLD.

A fronte dei suddetti finanziamenti, sono stati presentati alla approvazione della D.G.A.C. progetti esecutivi per l'importo complessivo di:

- Aeroporto di Roma Fiumicino	f.	1.200	MLD.
- Aeroporto di Milano Malpensa	f.	852	MLD.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al 31/12/1994 risulta il seguente stato di attuazione:

- autorizzazione di spesa	£. 1.615	MLD
- impegno di spesa	£. 1.565	MLD
- pagamenti	£. 717,8	MLD
- residui di stanziamento	£. 50	MLD
- residui propri	£. 847,2	MLD

Di seguito vengono riportate, per singolo aeroporto le opere appaltate e il relativo ammontare, quelle in corso di appalto nonché le opere ultimate.

1. AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO (Opere Legge 449/85)

1.1. Opere ultimate e rese esecutive

- Nuovo molo nazionale, ristrutturazione corpo centrale aerostazione nazionale ed opere di pertinenza	£. 84.057.000.000
- Piazzali Sud ed Isola Seram	" 9.222.000.000
- Acquisizione area Est	" 30.148.000.000
- Nuova rete M.T. per piste di volo	" 34.181.000.000
- Svincolo Est area tecnica ALITALIA	" 3.794.000.000
- Viabilità, galleria e fognature lotto fronte aerostazione int.le	" 18.167.000.000
- Adeguamento impianto voli notte piste 1 e 3	" 2.949.000.000
- Adeguamento sistemi comandi telecontrolli v.n.	" 1.874.000.000
- Ampliamento idrovora 3 ^a pista 1 ^a pista	" 6.057.000.000
- Collettore Ovest	" 2.393.000.000
- Edificio Centrale tecnologica	" 11.259.000.000
	<hr/>
	£. 204.101.000.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.2. Opere in esecuzione

		Avanzam.lavori
- Nuovo molo Int.le	f.103.407.000.000	82%
- Galleria servizio lato Sud Ovest	" 14.417.000.000	90%
- Viabilità,Gallerie e fognature lotto ovest"	17.548.000.000	36%
- Collettore Est	" 6.048.000.000	70%
- Ampliamento Corpo Centrale Ae.ne Int.le	" 42.240.000.000	5%
- Viabilità,Gallerie, fognature fronte Ae.ne Nazionale,Viabilità lato sud chiusura anello e viabilità accesso Roma Sud-Est	" 41.188.000.000	8%
- Disoleatore Ovest	" 2.949.000.000	66%
- Fognature lato Sud-Ovest	" 3.502.000.000	8%
- Centrale e rete elettrica 1^fase	" 14.477.000.000	3%

TOTALE 245.776.000.000
=====

1.3. Opere appaltate, di prossimo avvio

- Sottostazione elettrica Area Est	f. 3.749.000.000
- Centrale termica e rete di distribuzione 1^fase	" 13.965.000.000
- Aerostazione Int.le,sistema bagagli	" 80.330.000.000
- Aerostazione Int.le,opere pertinenza (Pontili,guide ottiche,TVCC,Precondizionamento aa/mm,impianto 400 H2)	" 16.162.000.000

T O T A L E f. 114.206.000.000
=====

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.4. Opere da appaltare

- Sottopasso pedonale Aerostazione Int. le - F.S.	£.	3.275.000.000
- Gallerie lato Sud-Chiusura anello	"	18.910.000.000
- Disoleatore Est	"	3.193.000.000
- Disoleatore lato città (centrale)	"	2.829.000.000
- Approvvigionamento acque ind.li	"	6.168.000.000
- Bretelle di raccordo piste 2 e 3	"	26.266.000.000
- P.li e vie di circolazione a ser- vizio del Satellite Ovest	"	36.425.000.000
- People mover	"	55.000.000.000
T O T A L E	£.	152.066.000.000

2. AEROPORTO DI MILANO MALPENSA (Opere legge 449/85)2.1 Opere ultimate e rese esecutive

- Infrastrutture di volo, piste e rac- cordi	£.	29.130.000.000
- Adeguamento sistemi di ass.za al volo	"	16.289.000.000
- Sistema idrico - fognario	"	8.291.000.000
T O T A L E	£.	57.710.000.000

2.2 Opere in esecuzione:

- Aerostazione passeggeri 1^ fase		Avanzamento lavori
1° lotto opere edili e mov.ti		
di terra	£. 137.896.000.000	95%
- Recinzione aeroportuale	" 1.231.000.000	90%
- Opere civili cen.le		
tecnologica	" 25.239.000.000	12%
- Stazione ferroviaria	" 28.943.000.000	12%
- Raccordo ferroviario	" 33.262.000.000	10%
T O T A L E	£. 226.571.000.000	

=====

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.3 Opere di prossimo avvio:

- Strada collegamento Ferno/S.P.14	£.	753.000.000
- Piazzali sosta aeromobili	£.	32.228.000.000

T O T A L E	£.	32.981.000.000
		=====

2.4. Opere da appltare:

- Impianti meccanici ae.ne passeggeri	£.	60.445.000.000
- Impianti elettrici ae.ne passeggeri	£.	34.885.000.000
- Aerost.nepass.ri.Interventi di com_pletamento	£.	65.654.000.000
- Opere civili di finitura,trasporto persone e arredamento aeropax	£.	97.875.000.000
- Sistemi di comunicazione,automazione e informatica - HARDWARE	£.	84.500.000.000
- Opere elettromeccaniche centrale tecnologica	£.	55.215.000.000
- Sistema elettrico centrale tecnologica	£.	46.430.000.000
- P.le aeromobili merci	£.	13.261.000.000
- Recapito fognario Consorzio S.Antonino	£.	8.713.000.000
- Collegamento aeropax - stazione ferro_viaria	£.	6.100.000.000

T O T A L E	£.	473.078.000.000
		=====

FIO 1984

Ampliamento aerostazione aeroporto di Pisa

L'importo del finanziamento ammonta a £. 20.765 milioni dei quali sono stati iscritti a bilancio £.18,80 MLD.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I lavori sono curati in regime di concessione dalla S.A.T., concessionaria della gestione dell'aeroporto di Pisa.

In relazione al programma dei lavori, era stata richiesta, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 1994, l'acquisizione dell'intera disponibilità prevista che, peraltro, non é stata assegnata.

Al 31/12/1994 risulta il seguente stato di attuazione:

- autorizzazione di spesa	£. 18,80 MLD.
- impegni	£. 18,80 MLD.
- pagamenti	£. 14,02 MLD.
- residui propri	£. 4,78 MLD.

FIO 1986

Aerostazione passeggeri aeroporto di Bologna - Borgo Panigale.

L'importo del finanziamento ammonta a £.27.383 mil., dei quali sono stati già iscritti a bilancio £.21.602 mil.

I lavori sono curati dalla SAB, concessionaria della gestione dell'aeroporto di Bologna.

Essi sono stati già appaltati e hanno avuto inizio secondo le scadenze concordate con il Ministero del Bilancio.

In relazione al programma dei lavori, é stata richiesta, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 1994, la rimanente somma di £. 5.781.001.000.= che, peraltro, non é stata assegnata.

Al 31/12/1994 risulta il seguente stato di attuazione:

- autorizzazione di spesa	£. 21,6 MLD.
- impegni	£. 21,6 MLD.
- pagamenti	£. 18,53MLD.
- residui propri	£. 3,07MLD.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 139.

Interventi urgenti per l'aeroporto Marco Polo di Venezia.

Con la legge, concernente la salvaguardia di Venezia, la società concessionaria SAVE é stata autorizzata a contrarre mutui, a decorrere dall'anno 1993 e dall'anno 1994, per la realizzazione delle opere di completamento dell'aeroporto Marco Polo di Venezia.

Gli oneri di ammortamento, per capitale e interessi, dei mutui in questione, di durata quindicennale, sono a carico del bilancio dello Stato.

A tal fine, la citata legge prevedeva limiti di impegno di £.3.000 mil. a decorrere dal 1993 e in aggiunta £. 1.000 mil. a decorrere dal 1994.

Al 31/12/1994 risulta il seguente stato di attuazione:

- autorizzazione di spesa	£.	6 MLD.
- impegni	£.	6 MLD.
- pagamenti		===
- residui propri	£.	6 MLD.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE

FONDO COMUNE PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE
COMMISSARIALE GOVERNATIVA (cap. 7206 - Legge 297/1978):

Il Fondo Comune, di cui all'articolo 10 della legge 297/78), prevede una quota annua di circa £ 103 miliardi da destinare ad interventi di rinnovo degli impianti fissi e del materiale rotabile delle ferrovie secondarie in concessione ed in gestione commissariale governativa. Tale importo deve essere ripartito fra 35 aziende ferroviarie e, viste le necessità e gli attuali costi degli interventi, non si riesce neppure a far fronte agli interventi di straordinaria manutenzione più urgenti.

Detta ripartizione viene effettuata sulla base delle richieste delle Aziende, sempre esuberanti rispetto alla disponibilità. Le riduzioni vengono effettuate non con criteri di semplice proporzionalità, ma sulla base di una valutazione della urgenza ed indifferibilità degli interventi, nonché sulla base dell'utilizzazione dei fondi assegnati negli anni precedenti.

Si ritiene, pertanto, indispensabile che la quota annua venga congruamente aumentata onde poter intervenire in modo più incisivo specie nel settore degli impianti di sicurezza e segnalamento ed in tutte le altre tipologie di opere, dove si presentano situazioni da sanare che hanno una stretta attinenza con la sicurezza dell'esercizio. Si precisa, infine, che detti interventi sono indipendenti o comunque hanno finalità diverse rispetto agli interventi di ammodernamento finanziati con la legge 910/86, attualmente in corso.

L'assegnazione del fondo per gli anni 1994 e 1995 è stata così stabilita:

	<u>1994</u>	<u>1995</u>
Ferrovie in concessione .	£ 51.152.000.000	£ 45.670.000.000
Ferrovie in gestione governativa	£ 51.848.000.000	£ 57.330.000.000

Per l'anno 1996, con decreto di impegno 928(24, del 29.4.94, reg. alla Ragioneria Centrale in data 30.5.94 - conto impegni n° 70, partita n° 181350 - l'assegnazione del fondo alle ferrovie è stata così ripartita:

- £ 46.150.000.000 alle ferrovie in concessione
- £ 56.850.000.000 alle ferrovie in gestione governativa

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A fronte di quanto su esposto, si ritiene congruo un importo annuo pari almeno a 350 miliardi di lire.

LEGGE 16 MARZO 1976, N° 86.

Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento della Ferrovia Alifana. - Cap. 7293 -

Autorizza interventi per l'ammodernamento e il potenziamento della Ferrovia Alifana in concessione, all'epoca dell'approvazione della legge, alla Società Tramvie Provinciali di Napoli. Alla predetta Società concessionaria è subentrato, nella gestione della linea ferroviaria, il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli. A seguito del decreto del Ministero dei Trasporti n° 877 del 13.5.86, il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli è stato dichiarato decaduto dalla concessione ferroviaria ed il servizio ferroviario è stato assunto direttamente dal Ministero dei Trasporti per svolgerlo tramite un Commissario Governativo.

Al 31.12.1994 risulta impegnato l'intero importo di lire 63 miliardi stanziato dalla legge 86/76 e risultano effettuati pagamenti per lire 27 miliardi circa.

LEGGE 10 APRILE 1981, N° 151.

Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti del settore. - Cap. 1660 -

Come è noto, la legge-quadro 10 aprile 1981, n° 151, per i pubblici esercizi di trasporto locali non di competenza statale ha istituito due fondi: uno per il ripiano delle perdite di gestione del settore delle spese correnti, l'altro per l'acquisto di materiale rotabile e per lavori agli impianti fissi nel settore degli investimenti.

Al ripiano delle perdite di gestione nel settore pubblici servizi di trasporto locali non di competenza regionale si provvede con gli stanziamenti che affluiscono annualmente sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. - istituito ai sensi dell'art. 9 della citata legge n° 151/81. Le somme stanziolate dalle leggi di bilancio annuale e dalle varie leggi finanziarie sono le seguenti:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo 1660 - Bilancio Trasporti -

Esercizio finanziario 1982	2.922	miliardi di lire	
" " 1983	2.979,7	"	"
" " 1984	3.446	"	"
" " 1985	4.049	"	"
" " 1986	4.292	"	"
" " 1987	4.464	"	"
" " 1988	4.643	"	"
" " 1989	3.623	"	"
" " 1990	4.201	"	"
" " 1991	4.411	"	"
" " 1992	4.764	"	"
" " 1993	4.764	"	"

La Direzione Generale della M.C.T.C. ha provveduto, di volta in volta, a trasferire alle Regioni destinatarie degli interventi dello Stato, tutte le somme disponibili in bilancio.

Con legge 23.12.92, n° 500 (legge finanziaria 1993) il F.N.T. è conferito nel Fondo Comune regionale a decorrere dall'anno 1993, per cui l'erogazione dei contributi è ora a carico del Ministero del Tesoro.

E' da evidenziare che l'applicazione della legge 10 aprile 1981, n° 151, non consente di perseguire pienamente l'obiettivo del ripiano dei disavanzi di esercizio delle imprese di trasporto perché detto ripiano, che deve realizzarsi nell'ambito dello stanziamento annualmente determinato dal Parlamento, è subordinato al recupero della produttività aziendale, alle manovre di natura tariffaria e al tasso reale di inflazione che rappresentano condizioni al cui soddisfacimento concorrono, in via prevalente, le scelte di politica economica sul piano nazionale, nel settore dei trasporti.

Per il 1991, la legge finanziaria ha determinato il fondo in 4.411 miliardi di lire, mentre il decreto legge n.415/90, in materia di finanza regionale, convertito in legge n.38/90, ha escluso dalla ripartizione del fondo le regioni a statuto speciale. Tali regioni devono provvedere, pertanto, al finanziamento delle loro aziende di trasporto con oneri a carico dei propri bilanci.

Il problema della copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale per gli anni 1987-1990 è stato affrontato sul piano normativo con la legge 22/12/1990, n° 403 che prevede, all'art. 2, l'accensione di mutui decennali da parte degli enti locali per la copertura dei disavanzi di esercizio 1987-90 delle aziende di trasporto pubbliche e dei servizi di trasporto in gestione diretta con imputazione a carico dei bilanci degli enti locali stessi degli oneri di ammortamento dei suddetti mutui.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'art. 2bis della predetta legge 403/90 autorizza le regioni a contrarre mutui decennali per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione relativi agli anni 1987-90 che non hanno trovato copertura con i contributi della legge 151/81, con imputazione a carico dei bilanci delle regioni degli oneri di ammortamento dei mutui.

Con la legge 17.2.93, n° 3 gli enti locali e le regioni sono state autorizzate a contrarre mutui per il ripiano dei disavanzi del trasporto locale anche per l'anno 1991. Anche detti oneri restano a carico dei citati enti.

La legge 22.12.92, n° 500 (legge finanziaria 1993), all'art. 3 ha disposto la confluenza del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, di cui alla legge 10.4.81, n° 151 - stabilito in lire 4.764 miliardi per l'anno 1993 - nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16.5.70, n° 281.

Con decreto interministeriale Trasporti-Tesoro n° 969 del 24.4.93 sono stati determinati i nuovi criteri e modalità di riparto, tra le regioni a statuto ordinario, del fondo di cui trattasi in attuazione del citato art. 3. Le relative erogazioni alle regioni non sono più effettuate da questo Ministero ma dal Tesoro nell'ambito del fondo comune regionale.

Per il corrente anno 1995 la legge 23.12.94, n° 725 (finanziaria 1995), all'art. 6, come già per gli anni 1993 e 1994, ha stabilito la confluenza dello stanziamento complessivo di lire 5.128 miliardi a valere sul F.N.T. nel Fondo Comune. Su detto stanziamento, comprensivo dell'importo di lire 245 miliardi quale Fondo di riequilibrio per quelle regioni che hanno subito una riduzione della quota per l'anno 1993 rispetto all'anno precedente, è intervenuta la riduzione del 5% ai sensi del d.l. 41/95 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.3.95, n° 85. Il riparto è stato effettuato con decreto interministeriale Trasporti-Tesoro 10.4.95, n° 878 secondo gli stessi criteri dei due anni precedenti.

Fondo per gli investimenti - Legge 151/81 -

Il secondo fondo, relativo agli investimenti ed istituito ai sensi dell'art. 11 della detta legge n° 151/81, ha avuto inizialmente una dotazione di competenza di 2.000 miliardi distribuiti, nel quadriennio 1981-1984, in ragione di 550 miliardi per ciascuno dei primi due anni e di 450 miliardi per gli ultimi due anni.

L'art. 34 della legge finanziaria 1986, n° 41, ha previsto il rifinanziamento del fondo di investimenti per ulteriori 1.500 miliardi, le cui quote annuali sono state così rideterminate:

Anno 1982:	550 miliardi di lire			
" 1983:	550	"	"	"
" 1984:	450	"	"	"
" 1985:	450	"	"	"
" 1986:	300	"	"	"
" 1987:	600	"	"	"
" 1988:	600	"	"	"

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con il decreto 3.10.1985, pubblicato sulla G.U. n° 269 del 15.11.85, si è provveduto, di concerto con il Tesoro, ad approvare per il triennio 85-87 l'aliquota minima dei costi d'esercizio da coprire con i ricavi da traffico dei pubblici esercizi di trasporto locali.

Con la legge finanziaria 1987 il fondo investimenti previsto nell'art. 11 della citata legge n° 151 è stato ulteriormente finanziato (art. 8 legge 22.12.1986, n° 910) per 1.000 miliardi di lire.

Con le leggi finanziarie 1989 e 1990 le quote annuali del fondo investimenti previsto nell'art. 11 della citata legge n° 151 sono così rideterminate:

Anno 1982:	550 miliardi di lire			
" 1983:	550	"	"	"
" 1984:	450	"	"	"
" 1985:	450	"	"	"
" 1986:	300	"	"	"
" 1987:	700	"	"	"
" 1988:	700	"	"	"
" 1989:	400	"	"	"
" 1990:	330	"	"	"

L'art. 18 ter della legge 12.7.91, n° 202 ha previsto espressamente, a decorrere dall'anno 1991, la possibilità per le regioni di contrarre mutui per lire 100 miliardi per l'anno 1991 e lire 175 miliardi per l'anno 1992 le cui procedure sono state fissate con D.M. Tesoro del 24.2.1992 e con successivo D.M. Tesoro 20.6.1992.

Tali mutui non sono stati attivati sino a dicembre 1993 in conseguenza del blocco introdotto e poi confermato dalla legge 23.12.92, n° 498.

Onde sopperire alle gravi situazioni venutesi a creare nel settore, con decreto-legge 5.10.93, n° 399, e 4.12.93, n° 498, sono stati trasformati in contributo straordinario di complessivi 450 miliardi di lire i limiti di impegno non utilizzati nel triennio 1991-1993.

Con decreti 20.11.93, n° 2773 e 25.1.94, n° 140, si è provveduto ad effettuare le rispettive erogazioni nei confronti delle regioni a statuto ordinario sulla base delle aliquote di riparto adottate per l'anno 1990.

Detti decreti sono stati più volte reiterati sino a quello in data 1.4.95, n° 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.5.95, n° 204, nel quale all'art. 5 è previsto l'ulteriore contributo di 175 miliardi da erogare nel corso del corrente anno. Detto contributo, comunque a carico della competenza per l'anno 1994, potrà essere erogato solo dopo che la legge di assestamento di bilancio 1995 avrà assegnato al pertinente capitolo la dotazione di cassa necessaria.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N° 219 (ART. 4).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19.3.1981, n° 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nel novembre '80 e del febbraio '81. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti (cap. 7297).

La legge n° 219 del 14.5.1981 reca, tra l'altro, norme per gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici del 1980 e 1981.

Per la parte di competenza di questa Amministrazione il costo degli interventi fu valutato, in base a dati aggiornati al maggio 1982, in circa £ 14.800 milioni.

Peraltro, a seguito di accertamenti più approfonditi, in particolare per quanto si riferisce ai dissesti subiti da talune gallerie ferroviarie, la valutazione aggiornata del complesso dei lavori ammontava a £ 48.270 milioni.

Gli stanziamenti accordati per gli interventi previsti dalla citata legge n° 219/81 sono stati di 6000 milioni per l'anno 1981; 20.765 milioni per l'anno 1983 e 18.000 milioni per l'anno 1984, per un importo complessivo di 44.765 milioni di lire a tutto il 1984.

Nel corso d'esecuzione dei progetti già finanziati sono state evidenziate necessità d'intervento, relative ad accertati aggravamenti delle condizioni di dissesto, per circa 42.000 milioni di lire.

Ai fini di assicurare il completamento degli interventi di ricostruzione, è stato interessato il Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno per il rifinanziamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1°, della legge 22.12.1986, n° 910, dei progetti di ricostruzione non finanziati precedentemente.

Con delibera dell'8.4.1987 il CIPE ha accordato l'ulteriore somma di 40.600 milioni di lire per il finanziamento degli interventi di ricostruzione di cui alla citata legge numero 219/81.

Detti finanziamenti, per un totale di 85.800 milioni di lire, sono stati utilizzati totalmente per quanto riguarda gli anni 1981, 1983 e 1984 mentre, per quanto riguarda l'assegnazione dell'anno 1987, per la residua disponibilità - andata in perenzione in quanto non utilizzata entro il 31.12.92 - viene predisposta la reiscrizione in bilancio mano a mano che pervengono i vari stati di avanzamento lavori. In totale i pagamenti effettuati a tutto il 1994 ammontano a 59.500 milioni di lire.

LEGGE 7 AGOSTO 1982, N° 526.

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

Con legge 7 agosto 1982, n.526 è stato istituito il Fondo Investimenti Occupazione (FIO) finalizzato alla realizzazione di specifici progetti d'investimento collegati a precisi obiettivi di politica economica.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La procedura di finanziamento prevedeva l'approvazione, da parte del CIPE, dei singoli progetti ed il conseguente assenso del finanziamento a carico del bilancio statale in concorso con i finanziamenti accordati dalla BEI.

Il quadro complessivo dei fondi, affluiti su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei Trasporti D.G. M.C.T.C., a valere sui fondi FIO e BEI, espone i seguenti dati contabili:

Finanziamenti complessivi (FIO/82-83-84-85) (in milioni di lire)		Pagamenti effettuati al 31.12.1994
Cap.7298	61.000	59.173
" 7299	78.000	78.152
" 7300	38.500	28.284
" 7301	48.891	47.331
" 7302	258.930	257.020
" 7303	84.500	64.118
	-----	-----
Per gli importi complessivi:	569.821	534.078

Con delibera CIPE del 12.5.88 (FIO 86), a valere sugli stanziamenti della legge 910/86, sono state deliberate somme per £ 207.586 milioni per la ferrovia Milano-Malpensa (progetto n° 300 - collegamento ferroviario Saronno-Malpensa) e £ 55.678 per la ferrovia Circumetnea (progetto n° 301 - potenziamento e trasformazione del tratto urbano della ferrovia Circumetnea nella città di Catania).

La delibera CIPE 19.12.89 (FIO 89), sempre a valere sugli stanziamenti della legge 910/86, ha assegnato somme per £ 63.656 per le ferrovie Nord-Milano (progetto n° 186 - soppressione passaggi a livello); con nota n° 284 del 30.1.91 la Direzione Generale M.C.T.C. ha proposto al Ministero del Bilancio - che ha accettato - di far gravare gli oneri relativi a detto progetto sui fondi della legge 385/90 anzichè su quelli della legge 910/86.

COMPLETAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA DI NAPOLI (CAP.7277)

Per il completamento della linea metropolitana di Napoli sono stati accordati finanziamenti per complessivi 1.125.000 milioni di lire, rimodulati nel corso degli anni ed inseriti nelle apposite tabelle allegate alle singole leggi finanziarie.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le autorizzazioni di spesa sono state cadenzate nel modo seguente:

a tutto il 1989:	415.000	milioni di lire:	
per l'anno 1990:	275.000	" " "	
per l'anno 1991	250.000	" " "	"(comprendente il rifinanziamento di 150.000 milioni di lire previsto in Tabella D)
per l'anno 1992	150.000	" " "	"rifinanziamento disposto con legge finanziaria 1992, n° 415/91, per £ 150 miliardi)
per l'anno 1993	35.000	" " "	"(rimodulazione disposta dalla legge finanziaria 1992, n°415/91, Tabella F)

I pagamenti effettuati, a tutto il 30.06.1995, ammontano a 792.295 milioni di lire.

LEGGE 4/8/1990, N° 240.

Interporti e intermodalità - Capp. 7308 e 7309 -

La legge 4 agosto 1990, n° 240 di sostegno all'interportualità ed all'intermodalismo dei trasporti costituisce un evento di grande rilievo infrastrutturale perché capace di incidere significativamente, in termini di rete sull'offerta complessiva del nostro Paese. Essa, peraltro, non assicura totalmente le necessità, dovendosi tener conto del numero e dell'entità delle operazioni infrastrutturali occorrenti, sia pure nel contesto di una rigorosa programmazione ispirata a criteri di selettività.

INTERPORTI (Cap. 7308;

Con legge 4.8.1990, n° 240, al capo I, in materia di interporti sono state dettate diverse disposizioni: in primo luogo è stata prevista la creazione di un piano quinquennale ove sono indicati, sulla base del Piano Generale Trasporti, gli interporti di 1° e 2° livello di rilevanza nazionale, piano da

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

predisporsi da parte del Comitato di Ministri di cui all'articolo 2 L. 15.6.84, n° 245, su proposta congiunta del Ministro dei trasporti e dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate e da adottarsi con decreto del Ministro dei trasporti, quale presidente del predetto Comitato.

Per quanto riguarda l'ammissione alle provvidenze, la legge prevede procedure differenziate tra gli interporti di primo livello, individuati dall'art. 9 della legge medesima, e di secondo livello.

Per gli interporti di primo livello, per buona parte già realizzati, essendo in tutti i casi definiti i soggetti gestori, l'ammissione alle provvidenze è prevista previa stipula di convenzione, con decreto interministeriale Trasporti-Lavori Pubblici. Per gli interporti di secondo livello la legge prevede, invece, che la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture interportuali siano affidate in concessione.

In materia finanziaria la legge autorizza la contrazione di mutui di importo definito per ognuno degli anni dal 1989 al 1993 per un volume complessivo di lire 700 miliardi.

E' prevista l'erogazione di un contributo pari al 5% semestrale, per la durata di 15 anni, della spesa per investimenti autorizzata per gli anni 1989-1993, con l'autorizzazione di limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato.

Va sottolineato come con l'art. 6 del d.l. 1.4.95, n° 98, convertito dalla legge 30.5.95, n° 204, recante interventi urgenti in materia di trasporto ha disposto alcune norme modificative di quanto inizialmente previsto con L.240/90. In particolare, è stata abolita la distinzione fra I e II livello ed è stato soppresso l'istituto della concessione previsto dall'art. 3 della L. 240/90. Inoltre, è stato previsto l'adeguamento delle procedure di attuazione previste dalla legge 240/90 delle nuove disposizioni impartite.

Nell'ambito del programma di contributi destinati alla realizzazione e/o potenziamento di detti interporti di cui al Capo I della legge 240/90, è stata data attuazione all'art. 9 della legge stessa relativamente agli interporti di ex I livello. Per questi è stato autorizzato, con D.M. Trasporti 368(50)240/I del 2.4.92, un volume di investimenti pari a 482 miliardi di lire, a fronte del volume di investimenti globalmente autorizzato dalla legge pari a 700 miliardi. Gli interventi sugli interporti di I livello sono già avviati ed il programma è attualmente in fase esecutiva.

I suddetti 482 miliardi sono stati ripartiti fra gli interporti di seguito elencati:

- Interporto di Bologna	£ 58 miliardi
- Interporto di Padova	£ 61 "
- Interporto di Verona	£ 62 "
- Interporto di Orbassano	£ 54 "
- Interporto di Rivalta Scrivia	£ 40 "
- Interporto di Segrate Lacchiarella	£ 65 "
- Interporto di Marcianise Nola	£ 60 "
- Interporto di Parma	£ 33 "
- Interporto di Livorno	£ 49 "

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con DD.MM. dal n° 1790 al 1798 del 10.10.92, regolarmente registrati alla Corte dei Conti, si è provveduto ad impegnare sul capitolo 7308, a partire dall'anno finanziario 1992 e fino al 2007, le 30 rate di contributo semestrale spettanti alle società titolari degli interporti ex 1° livello.

A tutto il 1994 sono state costituite in deposito, presso la Tesoreria Centrale dello Stato, su appositi c/c infruttiferi, le somme relative alle prime 5 rate semestrali di contributo ammontanti a lire 24,1 miliardi ciascuna (complessive lire 120,5 miliardi) nei limiti, cioè, del 5% semestrale a fronte dell'investimento autorizzato.

Per il corrente anno e per quelli successivi si provvederà alla predetta costituzione in deposito nonché allo svincolo delle semestralità a fronte della prevista documentazione tecnico-amministrativa.

Per quanto riguarda i rimanenti interporti, sono stati predisposti gli atti previsti dal citato d.l. 98/95 convertito dalla legge 30.5.95, n° 204.

INTERMODALITA' - Capitolo 7309 -

Il Capo II della legge 4.8.1990, n° 240 prevede, nel quinquennio 1989-1993, contributi straordinari di diverso tipo da concedere ad imprese o cooperative di autotrasporto di cose per conto di terzi, che svolgano attività di trasporto combinato strada - rotaia.

I contributi previsti dagli artt. 12, 1° comma, e 13, 1° comma, sono pari al 20% o 40% della spesa sostenuta nel predetto quinquennio per l'acquisto o la locazione di nuove unità di carico idonee al trasporto intermodale da parte di imprese che posseggano i requisiti di cui all'art. 11, 2° comma, lettere a) e b) della medesima legge.

Di tipo diverso sono invece i contributi di cui all'art. 12, 2° comma, che prevede la corresponsione in tre rate (1990 - 1991 - 1992) di un contributo pari al 10% dei corrispettivi già pagati dalle imprese per trasporti effettuati nel quinquennio 1985-1989 sotto condizione di un potenziamento o rinnovo del parco di unità di carico, posseduto alla data di presentazione della domanda, non inferiore al 20%.

Per le suesposte finalità, l'art. 17 della legge ha autorizzato spese nel limite complessivo di lire 155 miliardi così ripartiti:

1989:	£ 12,5 miliardi
1990:	£ 35 "
1991:	£ 5 "
1992:	£ 52,5 "
1993:	£ 50 "
1994:	£ 10 "

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tuttavia la legge finanziaria 1993 ha modificato lo stanziamento relativo a tale ultimo anno, riducendolo di 20 miliardi di cui 10 riportati per il 1994. Con decreto dirigenziale 1816/240 del 19.12.94 sono stati stornati 30 miliardi dei residui dello stanziamento 89-90 in favore del capitolo 3570 delle entrate ai sensi dell'art. 1, 5° comma, d.l. n° 64 del 22.11.94.

Nel premettere che il disposto del Capo II della legge 240/90 crea non poche difficoltà di interpretazione, aggravate dalla normativa di attuazione che impone la presentazione di una notevole mole di documentazione con connessi problemi di coordinamento con certificazioni e normative straniere, si fa presente che questa Amministrazione nel 1994 ha prodotto, con riferimento ai contributi di cui all'art. 12, 1° comma, sette decreti di concessione e pagamento di cui 1 sullo stanziamento 1989, 1 sugli stanziamenti 1989-90-91, 3 sullo stanziamento 1990, 1 sugli stanziamenti 1990-91, 1 sullo stanziamento 1991 e dieci note di reiezione. Per quanto riguarda i contributi di cui all'art. 12, 2° comma, l'Amministrazione ha prodotto due decreti di concessione e pagamento di cui 1 sugli stanziamenti 1990-91-92 e 1 sullo stanziamento 1990 ed una nota di reiezione. Infine, per i contributi di cui all'art. 13, 1° comma, è stato emanato un decreto di concessione e pagamento sullo stanziamento 1990.

Ciò stante l'attuazione della normativa relativa all'art. 12, 2° comma, può dirsi completata, ad eccezione dell'erogazione relativa a due consorzi per i quali si è ancora in attesa della relativa certificazione antimafia.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, nel 1994, in relazione allo stanziamento previsto per gli anni 1989-1990, sono stati erogati contributi per £ 1.024.614.066 ai sensi dell'art. 12, 1° comma, e £ 51.697.492 ai sensi dell'art. 13, 1° comma, nonché £ 779.715.414 ai sensi dell'art. 12, 2° comma. In relazione allo stanziamento previsto per il 1991 sono stati erogati contributi per £ 111.387.916 ai sensi dell'art. 12, 2° comma e £ 2.319.138.960 ai sensi dell'art. 12, 1° comma. Infine, in relazione allo stanziamento previsto per il 1992 sono stati concessi, ai sensi del medesimo art. 12, 2° comma, contributi per £ 1.628.672.322 quale rateo per il relativo anno.

Al termine dell'esercizio finanziario 1994 si è provveduto a predisporre un decreto di impegno di lire 12.224.700.761 onde evitare che il residuo dello stanziamento per l'anno 1993, pari a lire 30 miliardi, necessario per la concessione dei contributi di cui all'art. 12, 1° e 2° comma, andasse in economia, secondo il disposto dell'art. 6, punto 5, del d.l. 65/89, convertito dalla legge 155/89.

Nei primi mesi del 1995 sono stati emanati nove decreti di concessione e pagamento di cui: 1 sullo stanziamento 1991 di £ 368.238.757, 4 sullo stanziamento 1992 per un totale di £ 1.491.792.733 e 4 sullo stanziamento 1993 per un totale di £ 4.568.120.756.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono attualmente in corso quattro istruttorie che dovrebbero terminare entro il 1995. Si prevede l'emanazione di quattro decreti di concessione e pagamento, al momento non quantificabili, di cui uno sullo stanziamento 1990 e tre sullo stanziamento 1993.

LEGGE 380/90 - SISTEMA IDROVIARIO PADANO VENETO (Cap. 7211)

Riguarda gli interventi mirati alla costruzione del sistema idroviario padano-veneto e prevede, nel triennio 1990-92 uno stanziamento di 110 miliardi di lire. Trattasi di un intervento strategico che per la prima volta consente al nostro Paese di utilizzare, in un'area con forte movimentazione (il 67% del volume di trasporto merci si concreta nelle quattro regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto), un sistema idroviario parzialmente alternativo. Tale operazione mira, infatti, a traslare una quota del traffico, oggi gravitante integralmente su strada, nell'idrovia.

Senza dubbio, soprattutto nella fase iniziale, non si tratterà di forti volumi di traffico; ma anche minime quantità contribuiranno a diminuire il livello di saturazione e di congestione oggi presente nell'ambito territoriale in esame.

In particolare, sono previsti una serie di complessi adempimenti quali la definizione ed approvazione del tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto e la predisposizione del relativo piano pluriennale di attuazione nonché la approvazione dei progetti e l'affidamento in concessione e di costruzione e gestione del sistema idroviario stesso.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dalla legge 380/90, è stato altresì perfezionato il provvedimento di approvazione del tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto ed il relativo piano pluriennale di attuazione previsto dall'art. 2 della citata legge 380/90 sul quale, con delibera 31.3.92, si è espresso favorevolmente il CIPET.

Va segnalato che il suddetto piano prevede ai fini della completa realizzazione del sistema idroviario padano-veneto un programma di interventi pari a £ 4.906 miliardi.

E' stata data, inoltre, attuazione all'articolo 6 della legge stessa, assegnando £ 110 miliardi alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed al Ministero dei Lavori Pubblici (Presidente del Magistrato per il Po) per la realizzazione di interventi prioritari relativi al fiume Po e ad altre vie navigabili facenti parte del sistema idroviario padano-veneto. Le somme impegnate sono state costituite in deposito presso la Tesoreria Centrale dello Stato su appositi c/c infruttiferi intestati a ciascuna delle regioni interessate.

La legge finanziaria 1994 ha previsto l'ulteriore quota di finanziamento di lire 20 miliardi sul capitolo 7211 che sembra opportuno destinare alla redazione delle progettazioni necessarie al fine di poter procedere alla fase realizzativa con le indispensabili garanzie di fattibilità tecnica ed economica degli interventi.

LEGGE 15/12/1990, N° 385.

Sistemi integrati di trasporto - Capp. 7212 e 7310 -

La legge 385 del 15.12.1990 ha dettato disposizioni nei diversi settori in cui si articola la materia dei trasporti, con obiettivi e finalità che possono essere ricondotte a diverse aree di spesa.

All'articolo 8 della stessa legge sono dettate le disposizioni che interessano l'area che raggruppa gli interventi dello Stato per l'attuazione di sistemi integrati di trasporto, che possono così riassumersi:

- Vengono semplificate le procedure per l'approvazione di progetti di opere (sia reti ferroviarie che impianti aeroportuali), con la convocazione, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per delega del Ministro dei Trasporti, di una conferenza tra i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali o dei soggetti comunque tenuti ad adottare atti di concerto o intesa, o a rilasciare pareri, nulla osta, concessioni, approvazioni, per la valutazione di progetti esecutivi; l'espressione di un parere sugli stessi, nel rispetto dei vincoli esistenti (ambientali, storici, territoriali, ecc.). L'approvazione all'unanimità della conferenza sostituisce tutti gli atti di intesa, concerto, pareri, nulla osta, ecc., previsti da leggi statali o regionali. Nel caso non si raggiunga l'unanimità, potrà essere promossa la conclusione di un accordo di programma tra l'Amministrazione e gli enti territoriali interessati.
- Le ferrovie in concessione ed in gestione governativa sono autorizzate ad accendere mutui garantiti dallo Stato aventi le seguenti finalità:
 - 1) ammodernamento e realizzazione di collegamenti ferroviari tra gli aeroporti e la rete ferroviaria esistente;
 - 2) realizzazione di reti su guida vincolata integrate con linee ferroviarie esistenti all'interno dei sistemi urbani;
 - 3) interventi per innovazioni tecnologiche finalizzate ad incentivare la riduzione di personale.

Il Ministro dei Trasporti può concedere contributi pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui.

Il programma di interventi in questione prevede un volume di investimenti globale a fronte della spesa autorizzata, per mutui garantiti, per 25 miliardi di lire per ogni anno finanziario 1990-91-92.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Successivamente la legge 26.2.1992, n° 211, all'art. 10, ha inserito, fra i soggetti beneficiari del finanziamento, anche quelli previsti dal citato articolo 8 della legge 385/90.

Attualmente la disponibilità in bilancio è pari a lire 50 miliardi.

Stante, quindi, la sostanziale corrispondenza tra interventi di cui all'art. 8 della legge 385/90 e quelli di cui alla legge 211/92, potrebbe essere prevista l'utilizzazione dei suddetti fondi per la copertura delle spese di progettazione degli interventi da finanziarsi ai sensi dell'art. 10 della legge 211/92.

LEGGE 211/92 - INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (CAPITOLI 7279 E 7311)

La legge è tesa ad incentivare lo sviluppo del trasporto pubblico con la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie veloci a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare la mobilità e le condizioni ambientali.

La legge prevede l'istituzione di due fondi: uno relativo all'art. 9, con possibilità di contributi da parte dello Stato, ed uno all'articolo 10, con possibilità di finanziamento dello Stato.

Possono essere ammessi ai benefici previsti dall'art. 9 le città metropolitane nonché i comuni individuati su proposta delle regioni interessate sulla base della presentazione di programmi di intervento relativi alla realizzazione dei sistemi di cui sopra.

Per la realizzazione dei suddetti interventi possono essere corrisposti contributi in misura non superiore al 10% dell'investimento, per la durata massima di trent'anni in relazione ad operazioni di mutuo contratto. A tal fine è prevista l'attivazione di limiti di impegno trentennali di lire 225 miliardi.

Per quanto attiene l'art. 10 possono essere ammessi ai benefici della legge gli enti indicati dall'articolo 8 della legge 385/90, ossia l'Ente ferrovie dello Stato e le ferrovie in regime di concessione ed in gestione commissariale governativa che possono accendere mutui per l'ammodernamento e la realizzazione di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati, nonché per la realizzazione di innovazioni tecnologiche tendenti ad incentivare la riduzione del personale. Per le finalità di cui sopra la legge autorizza limiti di impegno decennali di lire 350 miliardi.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con deliberazione del 31.3.92 il CIPET ha emanato alcune direttive relative al programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 211/92.

In particolare, è stata prevista la gestione coordinata delle risorse rese disponibili, anche con altre leggi, ed è stato quantificato l'ammontare complessivo degli investimenti attivabili in 5.650 miliardi di lire. Sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande ed è stato fissato un quadro delle esigenze da considerarsi prioritarie nelle aree metropolitane.

Entro il 20.5.92 sono state presentate le domande di contributo sugli artt. 9 e 10 della legge e la relativa documentazione. Entro il 30.6.92 sono stati presentati gli approfondimenti ed integrazione da parte dei soggetti richiedenti sull'art. 9 di cui alla successiva delibera CIPET del 18.5.92.

Va segnalato che con la legge 23.12.92, n° 498, concernente interventi urgenti in materia di finanza pubblica, è stata sospesa a tutto il 1993 la facoltà di contrarre mutui con il contributo dello Stato prevista dalla legge 211/92. La conseguente incertezza sull'effettivo ammontare del finanziamento ha determinato un ritardo nelle procedure attuative che, di fatto, sono riprese con l'avvenuta conferma in bilancio per il 1994 ed il 1995 degli importi autorizzati dalla legge, così come rimodulati dalla legge finanziaria.

Con decreto interministeriale n° 1503 del 22.12.93 Trasporti-Aree Urbane è stata richiesta la documentazione integrativa delle proposte presentate dai soggetti proponenti.

I termini di presentazione della documentazione integrativa richiesta sono scaduti in data 2.5.94. Il quadro delle richieste presentate a fronte dei finanziamenti attivabili e valutabili globalmente in £ 4.500 miliardi è il seguente:

- n° richieste presentate: 70 (36 ex art. 9 e 34 ex art. 10);
- finanziamenti richiesti su L. 211/92: £ 11.103 miliardi;
- ammontare complessivo degli investimenti attivabili (tenuto conto del cofinanziamento): £ 17.128 miliardi.

E' stata completata l'istruttoria da parte della D.G. M.C.T.C. sui progetti presentati. Detta istruttoria è stata consegnata al Ministro pro-tempore i primi del mese di novembre 1994.

Secondo quanto disposto dalla stessa legge 211/92, così come integrata dal d.l. 98/95, è previsto l'esame delle domande presentate da parte di una Commissione di Alta Vigilanza e la trasmissione al CIPE di una proposta di riparto dei fondi.

LEGGE 5.2.92, N° 68

Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi
(cap. 7294)

la legge 5 febbraio 1992, n° 68 ha previsto benefici per coloro che provvedono ad associarsi in cooperative e consorzi per effettuare investimenti in attrezzature per la meccanizzazione e la movimentazione delle merci, nonché il prepensionamento per l'artigiano trasportatore senza dipendenti.

La legge in questione, ai fini del raggiungimento delle finalità elencate all'art. 1 della legge, prevede una serie di benefici quali:

- incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli per le imprese risultanti da fusione o da associazione in cooperative o consorzi (artt. 3 e 4);
- agevolazioni per le imprese strutturate (art. 6);
- fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che sottopongono il personale a corsi di formazione professionale o che assumono alle proprie dipendenze autotrasportatori monoveicolari (artt. 8 e 10);
- incentivi per la cessazione dell'attività di autotrasportatore (art. 9).

Tali benefici vengono erogati in varie forme, quali concessione di mutui a totale carico dello Stato, forfettizzazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, fiscalizzazione di oneri sociali, liquidazione per importi varianti tra i 100 ed i 52 milioni di lire, nonché il proseguimento d'ufficio dei contributi previdenziali.

Con decreto del Ministro dei Trasporti 29.10.92 sono state impartite le disposizioni concernenti i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici, nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle relative domande da parte delle imprese interessate con riferimento all'anno 1992.

In relazione al numero delle domande pervenute ed al corrispondente fabbisogno finanziario è stato predisposto il decreto 29.12.1993 con il quale l'intero stanziamento di lire 30 miliardi sul capitolo di spesa 7294 è stato destinato all'accoglimento delle istanze presentate per l'anno 1992 ai sensi dell'art. 9 della citata legge.

Completata l'istruttoria delle 876 istanze pervenute, ai sensi del succitato art. 9, si è giunti alla predisposizione ed emanazione del decreto del Ministro dei Trasporti n° 3768 del 18.11.93 (previsto dall'art. 11, comma 1, lettera c, della legge in esame) contenente la graduatoria dei relativi beneficiari.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel corso del 1994 si è provveduto a perfezionare le procedure di erogazione dei benefici previsti dall'art. 9 commi 1 e 5 (liquidazioni) a favore di 213 imprenditori per un importo complessivo di lire 15.568.000.000 nonché a predisporre le procedure necessarie per proseguire d'ufficio il versamento dei contributi previdenziali a favore degli stessi beneficiari fino al compimento del 65° anno di età.

Nel primo semestre 1995 si è provveduto al pagamento dell'INPS dei contributi previdenziali dei suddetti imprenditori con riferimento a tutto il 1994 per un importo complessivo di lire 658.820.175.

Per quanto riguarda i residui di stanziamento, si fa presente che con d.l. 30.11.94, n° 660, più volte reiterato fino alla conversione in legge del d.l. 1.4.95 n° 98 avvenuta con legge 30.5.95, n° 204 recante "Interventi urgenti in materia di trasporti", le disponibilità in conto competenza ed in conto residui sul capitolo 7294 non impegnate entro il 31.12.94 sono state rese impegnabili entro l'anno 1995.

Nel contempo, con d.l. 29.3.95, n° 29, reiterato con d.l. 30.5.95, n° 205, è stata disposta la proroga al 31 dicembre 1997 della efficacia della legge 68/92 con l'ulteriore stanziamento di lire 33 miliardi per il 1996 e 41 miliardi per il 1997.

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
SETTORE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA

RELAZIONE

Oggetto: Attuazione leggi pluriennali di spesa. Adempimenti di cui al 3° e 4° comma art. 15 legge 5.8.1978 n. 468.

Questo Ministero usufruisce degli stanziamenti e delle assegnazioni di fondi disposti dalle leggi pluriennali di spesa elencate di seguito, in ordine cronologico:

- legge 1 del 9.1.1962: Norme per l'esercizio del credito navale, e successive modificazioni.
- legge 684 del 1974: Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.
- legge 234 del 1978: Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.
- legge 63 del 1980: Modifiche ed integrazioni alla legge 25/5/1978 n. 234 riguardante il credito navale agevolato.
- legge 361 del 10.6.1982: Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.
- legge 979 del 31.12.1982: Disposizioni per la difesa del mare.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- legge 107 del 1991: Rifinanziamento della legge 14.6.1989, n.234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmecanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.
- legge 237 del 19.7.1993: Conversione in legge con modificazioni, del D.L. 20/5/1993 n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia.
- legge 84 del 28.1.1994 Riordino della legislazione in materia portuale.
- legge 132 del 22.2.1994 Conversione in legge del d.l. 24.12.1993 n. 564
- d.l. 237 del 21.6.1995 Conversione del d.l. 119/95 riguardante interventi a favore del settore portuale e marittimo. (Convertito in d.l. n.348 del 22.8.1995).

I settori di intervento concernono:

- Demanio Marittimo e Porti (infrastrutture)
- Naviglio mercantile (costruzione, trasformazioni e grandi riparazioni)
- Servizi marittimi (contributi all'armamento)
- Capitanerie di Porto (infrastrutture logistiche, acquisto mezzi nautici ed aerei per il soccorso in mare)

Ciò premesso, sulla base delle segnalazioni dei Servizi competenti, si fa presente quanto segue in merito all'argomento in oggetto:

LEGGE 9 GENNAIO 1962, n. 1 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

(Ultime leggi di modifica e di rifinanziamento: 10/06/1982, n.361; 11/12/1984, n.848; 12/06/1985, n.295; 28/02/1986, n.41; 22/12/1986, n.910; 11/03/1988, n.67; 14/06/1989, n.234; D.L. 20/05/1993, n.149, convertito in Legge 20/05/1993, n.237; D.L. 24/12/93, n.564, convertito nella legge 22/02/94, n.132)

Norme per l'esercizio del credito navale**(Capitolo 7701)**

La legge 9 gennaio 1962, n.1 e le successive modificazioni ed integrazioni prevedono la concessione di contributi semestrali sulle operazioni di credito navale per la costruzione, trasformazione e grande riparazione di navi mercantili.

Sino alla legge 63/1980 lo Stato concorreva agli oneri derivanti all'impresa mediante la corresponsione di un contributo di interesse per la durata non eccedente i quindici anni. Dalla legge 361/1982 il contributo ha assunto la figura di contributo in conto capitale, sempre, tuttavia, finalizzato all' abbattimento degli oneri finanziari connessi all' investimento per una nuova nave o trasformazione di nave già esistente e viene erogato in rate semestrali per un periodo non eccedente i dodici anni.

Il D.L. 564/1993, convertito nella legge 132/1994 ha recato un rifinanziamento di 10 miliardi in limiti di impegno.

Nel 1994 sono stati assunti n. 10 impegni pari a £ 12,79 miliardi circa per saldi relativi ad impegni già assunti in via preliminare e, nel contempo, sono stati effettuati pagamenti per £ 602,8 miliardi.

LEGGE 31 DICEMBRE 1982, N. 979**Disposizioni per la difesa del mare.****(Capitolo 7761)**

Nel primo semestre '95 sono stati effettuati pagamenti per Lire 2.564.702.790, di cui lire 2.546.925.115 in conto residui mediante mandati a fronte di vari impegni presi da questa Amministrazione.

Nel secondo semestre '95 si prevede di pagare, sia in conto residui che in esercizio, la somma presunta di lire 1.8 miliardi, in considerazione che è stata anche avviata una ulteriore gara comunitaria.

A detti pagamenti dovranno essere aggiunte le spese da corrispondere in periferia tramite i Comandanti di Porto - Funzionari Delegati.

Nel primo semestre '95 è stato stipulato il contratto rep. N. 01/95 con la società VITTORIA S.r.l. di Adria (RO) per la fornitura di n. 8 motovedette di salvataggio da mt. 11.85 per un importo di £ 6.444.401.040.

LEGGE 1983 N.230

Misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti

(Capitolo 3951)

Su tale capitolo sono affluiti i fondi previsti dalla legge 230/83 per il pagamento dei contributi in conto interessi sulle somme mutate dagli enti portuali per il trattamento di fine rapporto del personale esodato, ai sensi dell'art. 3 della citata legge.

Nel corso del corrente esercizio finanziario sui limiti d'impegno assunto sono stati effettuati pagamenti in conto competenza e residui per complessive 1,8 miliardi di lire.

LEGGE 22 MARZO 1985, n. 111

(Ultime leggi di modifica o di rifinanziamento: 14/06/1989, n.234; 31/12/1991, n. 431)

Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e riparazioni navali**Capitolo 7702)**

La legge 22 marzo 1985, n.111 prevede contributi ai cantieri nazionali per il periodo 1° luglio 1984 - 31 dicembre 1986 per costruzioni, trasformazioni e modificazioni di unità oltre le 1.000 t.s.l.

L'aiuto previsto è pari al 25%, 15% e 11% del prezzo contrattuale rispettivamente per i grandi, medi e piccoli cantieri. Per i cantieri ubicati nel Mezzogiorno è prevista una maggiorazione rispettivamente di 5, 3 e 2 punti percentuali.

Per le commesse di nuove costruzioni navali acquisite dai cantieri maggiori e medi in situazioni di crisi produttiva o aziendale e nel caso di commesse da parte dei Paesi in via di sviluppo le aliquote contributive possono essere aumentate del 20%.

Detta legge prevede inoltre l'attualizzazione del contributo, tenuto conto dei tempi in cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale e per un periodo non superiore a 30 mesi per i cantieri maggiori, a 20 mesi per i cantieri medi e a 8 mesi per i cantieri minori.

La legge 431/1991, che prevede l'accensione di mutui bancari con rimborso agli Istituti di credito delle rate di ammortamento, ha rifinanziato gli articoli 6 e 7 della legge 111/1985 con £ 76 miliardi in limiti di impegno della durata di 10 anni.

Nel 1994 sono stati effettuati pagamenti per complessivi 2,64 miliardi di lire a fronte di impegni assunti negli anni precedenti. Inoltre, con il sistema previsto dalla legge 431/1991, sono stati autorizzati mutui per £ 34,37 miliardi e sono stati emanati n. 2 decreti di impegno per un importo complessivo annuo di £ 387 milioni; sono stati inoltre effettuati pagamenti pari a £ 55,81 miliardi per le rate di mutuo venute a scadere nel corso dell'anno.

LEGGE 14 MARZO 1988, N. 67;

(Autorizza risorse articolo 24 comma 22 L.F. 67/88)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1988).

(Capitolo 7762)

Nel primo semestre '95 non sono stati effettuati pagamenti.

Nel secondo semestre '95 si prevede di pagare, in conto residui, la somma di Lire 1,584.156.890 che è l'ultima somma da pagare sullo stanziamento totale di Lire 28.miliardi.

LEGGE 11.3.1988 N.67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1987)

(Capitolo 7802)

La legge finanziaria n.67/88 ha stanziato nel capitolo 7802 Lire 23 miliardi per il pagamento delle spese relative alla realizzazione del sistema VTS nello stretto di Messina:

In data 22.10.1992 è stato assunto un impegno sul capitolo di Lire 22.414.364.000 per l'esercizio finanziario 1991, al fine di fronteggiare le spese derivanti dal contratto stipulato in data 16.4.1992 con la Soc. Alenia per la realizzazione del sistema predetto.

Nel mese di settembre 1993 sono stati effettuati pagamenti per un totale di Lire 2.241.436.400.

In seguito, a causa della presentazione di ricorsi al TAR Lazio e al Consiglio di Stato, le attività contrattuali sono state sospese, pertanto risultano attualmente residui per Lire 20,173 miliardi a fronte di un impegno assunto il 22.10.1992.

LEGGE 30.12.1988 N. 543Disposizioni per la realizzazione delle infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna.**(Capitolo 8051)**

La legge 543/88 ha autorizzato la spesa per la realizzazione di infrastrutture nelle aree portuali di Ancona e Ravenna stanziando lire 60 miliardi, in ragione di Lire 20 miliardi annui nel triennio 1989-1991.

Con decreto interministeriale 12 dicembre 1989 - M. Marina Mercantile di concerto con M. Lavori Pubblici - sono state individuate le opere portuali da realizzare nei porti di Ravenna ed Ancona con i fondi stanziati dalla citata legge 543/88.

Nel corso degli anni i fondi sono stati riassegnati nel seguente modo:

Anno 1989	20 miliardi
" 1990	10 "
" 1991	10 "
" 1992	10 "
" 1993	10 "

I lavori nel porto di Ravenna sono stati realizzati in regime di concessione di committenza a seguito della stipula della convenzione con la Società S.A.P.I.R. di Ravenna in data 10.12.1990.

Per quanto concerne la realizzazione delle opere nel porto di Ancona per le quali sono disponibili ancora 20 miliardi fino all'esercizio finanziario 1996, (artt. 11 D.L. 119/95) si fa presente che difficoltà procedurali e un contenzioso in atto hanno a tutt'oggi impedito di utilizzare sia i circa 10 miliardi necessari per la realizzazione dei nastri trasportatori che il residuo stanziamento di altri 10 miliardi finalizzati alla realizzazione di opere strettamente collegate ad altri interventi, solo di recente avviati dal competente Ministero dei Lavori Pubblici.

LEGGE 1988 N.160

Norme in materia previdenziale di occupazione giovanile e del mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale

LEGGE 1991 N. 44

Programma straordinario per l'aggiornamento del catasto del Demanio e la creazione di un'apposita banca dati.

(Capitolo 3924 ex 2558)

Per quanto riguarda le disponibilità finanziarie stanziare dalle leggi n.160/88 e n.44/91, si sta operando sulla base delle disponibilità finanziarie impegnate nel 1992 sul capitolo 3924 (ex 2558) per l'importo complessivo di Lire. 123miliardi. circa..

LEGGE 14 GIUGNO 1989, n. 234 -E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

(Ultime leggi di rifinanziamento: 1991 n.107; 31/12/1991, n.431; D.L. 20/05/1993, n.149 convertito nella legge 19/07/1993, n.237; D.L. 24/12/1993, convertito nella legge 22/02/1994, n.132)

Provvidenze per il rimborso degli oneri R.I.Na alle imprese cantieristiche ed armatoriali

(Capitolo 7951)

I limiti di impegno assunti a partire dall'1.3.1989 andranno a diminuire fino a cessare nel 2000.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, n.234 - ART. 6 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

(Ultime leggi di rifinanziamento: 31/12/1991, n. 431; D.L. 24/12/1993, n.564, convertito nella legge 22/02/1994, n.132).

Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale**(Capitolo 7704)**

L'art. 6, primo e secondo comma, della legge 14 giugno 1989, n. 234, prevede la concessione di un contributo pari, rispettivamente, al 40% e all'80% degli importi relativi ad investimenti programmati in conformità alle indicazioni contenute nel piano di settore per l'industria cantieristica.

Il D.L. 564/93, convertito nella legge 132/94 ha rifinanziato l'art.6 con Lire 10 miliardi (di cui Lire 5 miliardi per il 1994 e Lire 5 miliardi per il 1995) in limiti di impegno della durata di 10 anni, con il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n.431, che prevede l'accensione di mutui bancari con rimborso agli Istituti di credito delle rate di ammortamento.

Nel 1994, sono stati effettuati pagamenti per Lire 1,5 miliardi, a fronte di impegni assunti negli anni precedenti. Con il sistema previsto dalla legge 431/91, sono stati emanati n.2 decreti di impegno per Lire 0,446 miliardi e n.8 autorizzazioni a stipulare mutui per un importo complessivo di Lire 4,36 miliardi, cui corrisponderanno impegni per Lire 0,85 miliardi annui. Sono stati altresì emessi 79 mandati di pagamento per complessive Lire 7,7 miliardi per le rate di mutuo scadenti il 31 dicembre 1994.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, n. 234 - ART. 7 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

(Ultima legge di rifinanziamento: 31/12/1991, n.431)

Provvidenze a favore delle industrie cantieristiche di demolizione

(Capitolo 7705)

L'art.7 della legge 14 giugno 1989, n.234, prevede la concessione di contributi per la demolizione di naviglio alle imprese navalmeccaniche di settore per il periodo 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1990.

La legge 431/1991, che prevede l'accensione di mutui bancari con rimborso agli Istituti di credito delle rate di ammortamento, ha rifinanziato l'art. 7 della legge 234/89 con Lire 1 miliardo in limite di impegno della durata di 10 anni.

Nel 1994 sono stati emanati n. 2 provvedimenti di concessione del contributo per Lire 1,4 miliardi con il sistema previsto dalla legge n.431/91 e sono stati, contestualmente, emessi impegni per un importo annuo pari a Lire 0,233 miliardi; mentre sono stati effettuati pagamenti per Lire 0,52 miliardi circa per le rate di ammortamento dei mutui in scadenza al 31 dicembre 1994.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, n. 234 - ART. 9**LEGGE 22 FEBBRAIO 1994, n. 132 - ART. 10**

(Ultime leggi di rifinanziamento: 31/12/1991, n.431; D.L. 20/05/1993, n.149 convertito nella legge 19/07/1993, n.237; D.L. 24/12/1993, convertito nella legge 22/02/1994, n.132)

Norme per l'esercizio del credito navale**(Capitolo 7706)**

L'art. 9 della legge 14 giugno 1989, n.234 prevede la concessione di un contributo alle imprese armatoriali inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione dell' O.C.S.E. del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all' esportazione navi) per la costruzione e trasformazione di navi mercantili.

Il D.L. 149/1993, convertito nella legge 237/93, ha rifinanziato l'art. 9 della legge n. 234/89 con Lire . 5 miliardi in limiti di impegno.

Nel corso del 1994 sono stati emanati n. 21 decreti di concessione del contributo per Lire . 6,5 miliardi annui per la durata di 8 anni e mezzo e, contemporaneamente, sono stati effettuati pagamenti per Lire . 161,8 miliardi.

Il D.L. 24/12/1993, n. 564, convertito nella legge 132/94, ha previsto uno stanziamento di Lire . 25 miliardi in limiti di impegno per l'anno 1994 per la concessione di contributi di cui all' art. 10 per le iniziative di costruzione e trasformazione navale ricadenti sotto il regime della VII^a Direttiva C.E.E.

Nel corso del 1994 sono stati emanati n. 9 decreti di concessione del contributo per Lire 10,2 miliardi annui per la durata di 8 anni e mezzo .

LEGGE 14 GIUGNO 1989, n. 234 - ART.11

LEGGE 19.FEBBRAIO 1993 n.237

LEGGE 22 FEBBRAIO 1994, n. 132 -

(Ultime leggi di rifinanziamento: 31/12/1991, n.431; D.L. 20/05/1993, n.149 convertito nella legge 19/07/1993, n.237; D.L. 19.5.1993 n.179; D.L. 24/12/1993, convertito nella legge 22/02/1994, n.132)

Norme per l'esercizio del credito navale

(Capitolo 7706)

L'art. 11 della legge 14 giugno 1989 n.234 ha autorizzato stanziamento in limiti di impegno di lire 5 miliardi per l'anno 1993 . Il D.L.149/1993, convertito nelle legge 237/93, ha rifinanziato l'articolo 11 della legge n. 234/89 con 5 miliardi in limiti di impegno per il 1994.

IL D.L. 24/12/1993 n.564, convertito nelle legge 132/94, ha previsto uno stanziamento di Lire 5 miliardi per il 1994.

L'intera somma pari a lire 15 miliardi è stata utilizzata con la emanazione dei relativi provvedimenti di concessione di contributi.

I limiti di impegno assunti nel 1993 andranno a scadere nell'anno 2000, quelli del 1994 nell'anno 2001.

Il D.L. 19.5.1993 n.179 ha disposto un ulteriore finanziamento di 15 miliardi in limite di impegno 1995 ed altri 15 miliardi nel limite di impegno 1996.

Nel corrente anno si provvederà ad utilizzare l'intera somma stanziati per gli anni 1995 e 1996 con l'emanazione dei relativi provvedimenti di concessione.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, n. 234 - ART.4, COMMA 7**Provvidenze per il rimborso degli oneri R.I.Na alle imprese cantieristiche ed armatoriali****(Capitolo 7707)**

L'art.4, settimo comma, della legge 14 giugno 1989, n.234 concerne il rimborso in misura non superiore al 70%, stabilita annualmente con decreto del Ministero della Marina Mercantile, delle spese sostenute dai cantieri e dalle società armatrici per visite effettuate dal R.I.Na negli anni 1989, 1990, 1991.

Nel corso del 1994 è stato assunto un solo residuale impegno per Lire 0,006 miliardi (L.6.939.800) e sono stati effettuati pagamenti per 556 milioni di lire circa.

Con tali provvedimenti si sono esaurite tutte le richieste aventi i requisiti per l'ammissibilità al contributo.

LEGGE 9 GENNAIO 1991 N.19 ART.5

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

(Capitolo 8052)

Con la legge 9 gennaio 1991, n.19, recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe, è stato autorizzato il trasferimento del punto franco del porto di Venezia ed è stato previsto un finanziamento di Lire 5 miliardi quale contributo straordinario al Provveditorato al Porto per la realizzazione delle opere di trasferimento, per l'acquisizione e le attrezzature delle relative aree funzionali.

Le disponibilità di bilancio del capitolo all'uopo istituito (8052) sono state previste in:

Lire 3 miliardi A.F. 1991

Lire 2 miliardi A. F. 1992

Il complesso iter di perfezionamento del prescritto decreto interministeriale per l'individuazione e la delimitazione della nuova area, pubblicato sulla G. U. N. 81 del 7.4.1993, non ha consentito l'impegno dei fondi suindicati nei tempi utili, essendo nel frattempo intervenute le disposizioni per il contenimento della spesa pubblica dettate sia dal D.L. 11.7.1992 n. 333, convertito in legge 359/92 e dal D.L. 22.5.1993 n.155, convertito in legge n. 243/93.

Per tali ragioni non si è potuto utilizzare lo stanziamento per l'anno finanziario 1991 di Lire 3 miliardi che al 31.12.1992 è passato tra le economie di bilancio.

La rimanente parte dello stanziamento di Lire 2 miliardi relativa all'anno finanziario 1992 è stata impegnata con D.M. 31.12.1993 registrato dalla Ragioneria Centrale di questo Ministero il 19.1.1994.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41

LEGGE 14 MARZO 1988, N. 67

LEGGE 30 GENNAIO 1991, N. 34

Programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici periferici del Ministero della Marina Mercantile approvato con D.I. 15.06.1985 in attuazione dell'art. 39 della Legge 979/82.

Autorizza risorse articolo 13 comma 10 legge 41.

Autorizza risorse articolo 17 comma 45 legge 67.

Autorizza risorse articolo 1 legge 34.

(Capitolo 7751)

L'articolo 13 comma 10 della 28.1.1986 n. 41 (legge finanziaria 1986) ha finanziato il programma quadriennale per il potenziamento delle infrastrutture logistiche e operative delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici Periferici approvato con D.I. 15.6.85 del Ministero della Marina Mercantile e successive modifiche, di concerto con quelli del Tesoro e dei Lavori Pubblici, in attuazione del dettato dell'articolo 39 della legge 31.12. 1982, n. 979 recante disposizioni per la difesa del mare.

L'articolo 17 comma 45 ha autorizzato nel triennio 1988/90 un ulteriore stanziamento di L. 150.000.000.000 per la realizzazione del citato programma quadriennale.

La legge 34/91 ha stanziato ulteriori 120 miliardi ripartiti in ragione di 20 miliardi per il 1991, 40 miliardi per il 1992 e 60 miliardi per il 1993 rimodulati dalla tabella F della legge finanziaria 1995 per la quota rimanente come segue:

<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>1997</u>
10 miliardi	20 miliardi	30 miliardi

Per l'attuazione del programma è stato seguito, come è noto, il regime della concessione previsto dal 2° 9/82.comma del citato articolo 39 della legge 979/82.

Il rapporto concessorio originato da una Convenzione-quadro con la Società Itabo S.p.A. - Società per la realizzazione di programmi integrati - ora Servizi Tecnici S.p.A. - ha ad oggetto la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al citato programma, compreso tutto quel che risulta necessario per la completa fruizione delle opere, affidando ad idonee imprese di costruzione, secondo la normativa vigente, l'esecuzione dei relativi lavori.

L'oggetto della concessione comprende anche l'acquisizione delle aree e degli edifici o parti di edificio che eventualmente occorrono per la realizzazione dei previsti interventi.

La convenzione prevede una durata novennale della concessione, decorrente dalla data della stipula del relativo atto.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per la disciplina del rapporto concessorio viene fatto espresso rinvio alle norme in tema di concessioni di cui alla Legge 24.6.1929 n. 1137, nonché, per quanto non espressamente previsto dall'atto convenzionale, al Regolamento 25 maggio 1895 n.350 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle norme del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

I pagamenti effettuati nel 1° semestre 1995 ammontano complessivamente a lire 18.030.247.058 ripartiti in ragione di lire 18.924.553 di provenienza 1990, di lire 4.100.399.165 di provenienza 1991, di lire 9.661.897.775 di provenienza 1992, di lire 4.249.025.565 di provenienza 1993.

Il motivo dei pagamenti in conto residui è dovuto ai tempi necessari per la realizzazione delle opere (mediamente 24 mesi) con pagamenti ripartiti per stati di avanzamento a fronte di impegni presi all'atto della stipula dei singoli disciplinari concernenti la costruzione o la ristrutturazione delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici periferici del Ministero.

Si prevede in questo 2° semestre di pagare, sia in conto residui che in conto esercizio, l'importo di lire 8 miliardi circa.

Durante il primo semestre 1995 non sono stato presi ulteriori impegni.

LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84Riordino della legislazione in materia portuale**(Capitolo 3958)**

I fondi previsti dall'art. 28, comma 1, della legge 28.1.1994 n. 84 destinati alla copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle organizzazioni portuali maturati alla data del 31 dicembre 1993, degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993 e del pagamento degli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali maturati alla data del 31 dicembre 1993 sono affluiti sul capitolo 3958.

Il complessivo limite di spesa è stato previsto in 1.000 miliardi di lire da iscriversi nello stato di previsione della spesa di questo Ministero in 91 miliardi di lire annui (art. 28 comma 2) a decorrere dall'anno 1994.

Tuttavia, il differimento al 1° luglio 1994 e al 1° gennaio 1995 di alcuni termini di applicazione della legge (art. 28 commi 4,5 e 6), introdotti con successive decretazioni, ha modificato le previsioni delle maggiori entrate per il 1994 da utilizzare per la copertura del predetto limite d'impegno annuale.

Il sunnominato capitolo è stato istituito con uno stanziamento per il 1994 di Lire 20 miliardi circa (con D.M. 13 ottobre 1994 del Ministero del Tesoro, registrato alla Corte dei Conti l'11 novembre 1994, reg. N. 4 pag. 41).

LEGGE 14 GIUGNO 1989, n. 234 - ART.2 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**LEGGE 20 FEBBRAIO 1994, n.132 - ARTT. 3 e 4**

(Ultime leggi di rifinanziamento: 31/12/1991, n.431; D.L. 20/05/1993, n.149 convertito nella legge 19/07/1993, n.237; D.L. 24/12/1993, n.564, convertito nella legge 22/02/1994, n.132)

Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e trasformazioni navali**(Capitolo 7703)**

La legge 14 giugno 1989, n.234, prevede, all'art.2, contributi ai cantieri nazionali per le nuove costruzioni, oltre che per le trasformazioni di unità superiori a 1.000 t.s.l., per il periodo 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1990.

Il D.L. 24 dicembre 1993, n.564, convertito nella legge 20 febbraio 1994, n.132, ha rifinanziato l'art.2 con Lire 157 miliardi (di cui Lire 35 miliardi per il 1994, Lire 57 miliardi per il 1995 e Lire 65 miliardi per il 1996) in limiti di impegno della durata di 10 anni, con il sistema previsto dalla legge 31 dicembre 1991, n.431.

Nel 1994 sono stati emanati 60 decreti di impegno pari a Lire 26,8 miliardi circa e, contemporaneamente, sono stati effettuati pagamenti complessivi per Lire 29,5 miliardi per impegni già assunti. Inoltre, con il sistema previsto dalla legge 431/91, sono stati emanati impegni per Lire 70,2 miliardi annui e sono stati emessi n. 264 mandati di pagamento per Lire 209,5 miliardi per rate di mutuo scadenti il 31 dicembre 1994. Sono stati infine autorizzati ulteriori mutui per Lire 165 miliardi circa, cui corrisponderanno successivi impegni per Lire 31 miliardi circa.

In applicazione della VII^a Direttiva C.E.E., gli artt. 3 e 4 del D.L. 24/12/1993, n.564, convertito nella legge 20/02/1994, n.132, prevedono uno stanziamento di Lire 15 miliardi in limiti di impegno della durata di dieci anni, da erogare sempre con il sistema previsto dalla legge 31 dicembre 1991, n.431, quale contributo ai cantieri nazionali per le nuove costruzioni e trasformazioni di unità superiori a 400 t.s.l. internazionali, per il periodo 1 gennaio 1991 - 31 dicembre 1994.

Nel 1994 sono stati autorizzati mutui per £ 70 miliardi cui corrisponderanno successivi impegni per Lire 14 miliardi circa.

LEGGE 22 FEBBRAIO 1994, N. 132 - ARTT. 14 e 15**Contributi a favore dell'I.N.S.E.A.N., nonché del CE.TE.NA., relativi al programma di ricerca nel settore navale per il triennio 1991-1993****(Capitolo 7710)**

Il D.L. 24/12/1993, n.564, convertito nella legge 22/02/1994, n.132 ha finanziato il programma di ricerca nel settore navale per il triennio 1991-1993, effettuato dall'I.N.S.E.A.N. nonché dal CE.TE.NA., con Lire 5 miliardi in limiti di impegno, secondo il sistema della legge 431/91, che prevede l'accensione di mutui bancari con rimborsi agli istituti di credito delle relative rate di ammortamento.

Nel corso del 1994 non è stato adottato alcun provvedimento, essendo in corso l'iter per l'approvazione dei programmi presentati sia dall'I.N.S.E.A.N. che dal CE.TE.NA.

D.L. 22.12.1994 N. 696 E SUCCESSIVE REITERAZIONI

(Da ultimo D.L. 21.6.1995 N. 237)

Interventi a favore del settore portuale e marittimo**(Capitolo 3958)**

Con D.L. 22 dicembre 1994, n. 696 e successive reiterazioni, da ultimo con D.L. 21 giugno 1995, n. 237, è stata data la possibilità di impegnare le somme disponibili sul capitolo 3958 alla data del 31 dicembre 1994 nell'esercizio successivo (art. 13 comma 3).

La notevole riduzione dello stanziamento previsto per il 1994 e la sua assegnazione, praticamente alla fine dell'esercizio finanziario, ha avuto come conseguenza l'impossibilità di procedere ai pagamenti delle rate di mutui posti a carico dello Stato già dal predetto esercizio e la loro imputazione allo stanziamento dell'esercizio finanziario in corso, lo slittamento dei pagamenti delle rate in scadenza nel 1995 all'esercizio 1996 e il considerevole aumento degli interessi di mora, previsti dai vari contratti di mutuo, per ritardo nei pagamenti delle rate alle rispettive scadenze.

Tale situazione si è pesantemente inserita in un quadro già problematico in quanto lo stanziamento di 91 miliardi annui si è rilevato insufficiente a coprire il reale fabbisogno di spesa per i primi 5 anni di gestione della legge.

Per quanto concerne i provvedimenti disposti sugli stanziamenti del cap. 3958 è stata chiesta l'assegnazione di cassa in conto residui 1994 di 20 miliardi di lire e si è provveduto, alla data odierna, all'impegno e pagamento in conto competenza di parte delle rate di ammortamento dei mutui scadute nel 1994 e dei relativi interessi di mora per complessive 88,4 miliardi di Lire.

Nel corso del corrente esercizio finanziario l'intera disponibilità del capitolo 3958 pari a Lire 101 miliardi di lire sarà completamente utilizzata.

D. L. 21.6.1995 N. 237

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.

(Capitolo 3924 ex 2558)

Una residua somma di Lire. 1.,5 miliardi circa, resa disponibile, per l'anno in corso, dal D.L. 231/95 dovrà essere impegnata entro il corrente esercizio finanziario.

E' in corso una richiesta di procrastinare tale possibilità d'impegno fino a tutto il 1996.

MINISTERO DELLA DIFESA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE DELLE LEGGI PLURIENNALI

- Legge 6 agosto 1984, n.456
- Legge 21 dicembre 1978, n. 863
- Legge 15 dicembre 1990, n.396
- Legge 19 luglio 1993, n.237

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE

DELLA LEGGE 6.8.84, N. 456

INDICE**1. PREMESSA**

- a. Natura e finalità dell'intervento
- b. Durata dei programmi e relativi stanziamenti

2. SITUAZIONE ANNUALE PER OGNI PROGRAMMA**a. Programma AM-X**

- 1) Generalità
- 2) Composizione del Comitato e sua attività nel periodo 1.1.1994- 31.12.1994
- 3) Attività contrattuale ed impegni internazionali nel periodo 1.1.1994 - 31.12.1994
- 4) Riepilogo generale dei contratti, degli impegni internazionali e dello sviluppo pluriennale degli oneri:
 - a) Situazione relativa al periodo 1.1.1994 - 31.12.1994.
 - b) Situazione complessiva.
- 5) Settori industriali interessati alle forniture
- 6) Stato di attuazione del programma
- 7) Sviluppi futuri
- 8) Incremento costi del programma

b. Programma EH-101

- 1) Generalità
- 2) Composizione del Comitato e sua attività nel periodo 1.1.1994 - 31.12.1994
- 3) Attività contrattuale ed impegni internazionali nel periodo 1.1.1994 - 31.12.1994
- 4) Riepilogo generale dei contratti, degli impegni internazionali e sviluppo pluriennale degli oneri:
 - a) situazione relativa al periodo 1.1.1994 - 31.12.1994.
 - b) situazione complessiva.
- 5) Settori industriali interessati alle forniture.
- 6) Stato di attuazione del programma
- 7) Sviluppi futuri
- 8) Incremento costi del programma

c. Programma CATRIN

- 1) Generalità
- 2) Composizione del Comitato e sua attività nel periodo 1.1.1994 - 31.12.1994
- 3) Attività contrattuale ed impegni internazionali nel periodo 1.1.1994 - 31.12.1994
- 4) Riepilogo generale dei contratti, degli impegni internazionali e sviluppo pluriennale degli oneri:
 - a) situazione relativa al periodo 1.1.1994 - 31.12.1994
 - b) situazione complessiva.
- 5) Settori industriali interessati alle forniture
- 6) Stato di attuazione del programma
- 7) Sviluppi futuri
- 8) Incremento costi del programma

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE COMPLESSIVE

1. PREMESSA

a. Natura e finalità dell'intervento

La Legge 6 Agosto 1984, n. 456 ha avuto lo scopo di inscrivere nel bilancio della Difesa uno stanziamento pluriennale (996 Mld. per gli esercizi finanziari dal 1983 al 1989) da impiegare per la realizzazione dei sottonotati programmi di ricerca e sviluppo d'interesse nazionale, da effettuare anche in collaborazione con altri Paesi, nei settori aeronautici e delle telecomunicazioni:

- velivolo ad ala fissa con compiti primari di supporto alle forze di superficie e secondari di concorso alla difesa del territorio (AM-X) ;
- aeromobile ad ala rotante nella versione di difesa antisommergibile (EH-101);
- sistema campale di trasmissioni e informazioni, con il compito di soddisfare le esigenze di collegamento ed acquisizione di dati informativi a livello di corpo d'armata (CATRIN).

La quota di spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1984 e' stata determinata annualmente con la legge finanziaria.

b. Durata dei programmi e relativi stanziamenti

1) PROGRAMMA AM-X

L'importo di 470 Mld. e' così ripartito :

- . esercizio 1984 (compresa quota 1983) mld. 240
- . esercizio 1985 mld.60
- . esercizio 1986 mld.10
- . esercizio 1987 mld.35
- . esercizio 1988 mld.66
- . esercizio 1989 mld.59

. Totale mld. 470

2) PROGRAMMA EH-101

L'importo complessivo di mld.300 e' così ripartito:

- . esercizio 1984 (compresa quota 1983) mld. 100
- . esercizio 1985 mld.60
- . esercizio 1986 mld.10
- . esercizio 1987 mld.85
- . esercizio 1988 mld.41
- . esercizio 1989 mld.4

. Totale mld. 300

3) PROGRAMMA CATRIN

L'importo complessivo di Mld.226 e' così ripartito:

- . esercizio 1984 (compresa quota 1983) mld.20
- . esercizio 1985 mld.60
- . esercizio 1986 mld.10
- . esercizio 1987 mld.85
- . esercizio 1988 mld.41
- . esercizio 1989 mld.10

.Totale mld. 226

2. SITUAZIONE ATTUALE DI CIASCUN PROGRAMMA

a. PROGRAMMA AM-X

1) Generalità.

Il "programma AM-X" e' nato intorno alla metà del 1977 dopo l'emissione, da parte dello SMA, di un dettagliato requisito militare per la realizzazione di un cacciabombardiere ricognitore leggero. Il programma AM-X ebbe inizio come programma nazionale.

A seguito della partecipazione del Brasile, il programma AM-X e' stato trasformato da nazionale a programma congiunto e sono stati definiti quindi anche i nuovi impegni finanziari.

2) Composizione del Comitato.

Il Comitato è costituito dal Ministro della Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, che lo presiede, da un Magistrato del Consiglio di Stato ed un Magistrato della Corte dei Conti, non impegnati in altri incarichi, dal Presidente o Vicepresidente del Consiglio Superiore delle FF.AA., Sezione Aeronautica, dai Direttori Generali delle Costruzioni, delle Armi ed Armamenti Aeronautici e Spaziali, degli impianti e dai mezzi per l'assistenza al volo per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, dal Direttore dell'Ufficio Centrale Allestimenti Militari, dal Direttore Generali della Produzione Industriale o da un delegato, da un Ufficiale Generale designato dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, da un funzionario del Ministro del Tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore, da un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, da un rappresentante del Ministro degli Affari Esteri, da un rappresentante del Ministro delle Partecipazioni Statali, dal Segretario Generale del Ministero della Difesa - Direttore Nazionale degli Armamenti (o da un Ufficiale Generale o Ammiraglio da lui delegato), da un Avvocato dello Stato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un Ufficiale designato dal Ministero della Difesa, coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del Comitato sono nominati con decreto dal Ministro della Difesa.

3) Attività del Comitato nel periodo 1.1.1994 - 31.12.1994

Nel periodo in esame non è stato sottoposto alcun provvedimento di sviluppo al Comitato.

4) Riepilogo dei contratti degli impegni internazionali e dello sviluppo pluriennale degli oneri.

a) SITUAZIONE RELATIVA AL PERIODO 1.1.1994 - 31.12.1994

Non sono stati sottoscritti impegni internazionali né contratti di sviluppo.

b) SITUAZIONE COMPLESSIVA

Sono stati sottoscritti diversi impegni tra contratti e MOU per un importo complessivo di Mld. 970,55.

Per il completamento del programma sono previste, sino al 1998 altre spese per mld. 67,72.

Il programma, ha quindi, un costo complessivo presunto, fino al 1998, di Mld 1.038,27.

5) Settori interessati alle forniture.

Alle forniture sono interessate ditte italiane ed estere operanti nel settore aeronautico, motoristico, ed elettronico. Il lavoro viene svolto in Italia per il 70% circa.

Le ditte italiane non hanno sede in regioni del Mezzogiorno.

6) Stato di attuazione del programma.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Fase di Sviluppo del programma AM-X fu suddivisa in due sottofasi successive.

La prima sottofase prevedeva essenzialmente oltre allo svolgimento di attività proprie di sviluppo, la costruzione di n° 4 prototipi di cui n° 3 in versione base e n° 1 (il quarto) in variante brasiliana e attività di volo per un totale di 177 voli, di cui 27 peculiari della variante brasiliana.

La seconda sottofase prevedeva sia il completamento delle attività peculiari dello sviluppo sia la costruzione di ulteriori n° 2 prototipi (di cui uno in variante brasiliana), sia attività di volo per un totale di 393 voli di cui n° 43 specifici della variante brasiliana; per il raggiungimento dell'Initial Operation Clearance (IOC) sono stati inoltre previsti ulteriori 300 voli (per un totale quindi di 870 voli).

Ciascuna sottofase e' stata suddivisa in lotti caratterizzati da attività simili ed in ciascun lotto sono stati individuati degli obiettivi significativi caratteristici del lotto stesso.

Tutti gli obiettivi previsti dalla 1^a sottofase sono stati dichiarati dalla Commissione Tecnica ed i velivoli sono stati presentati al collaudo. I lavori della Commissione di Collaudo sono stati completati.

Per quanto riguarda la 2^a sottofase, invece, per la versione base sono stati individuati n° 16 obiettivi, mentre per la variante brasiliana sono stati definiti n° 11 obiettivi. Tutti i velivoli prototipo previsti, anche per la seconda sottofase, sono completati.

7) **Sviluppi futuri.**

Nel prosieguo dell'evolversi dell'esigenza tecnica ed operativa, anche in funzione della "minaccia futura", sono prevedibili attività fra cui:

- attività aggiuntive di interesse degli SS.MM., alcune già finalizzate ed altre da definire.
- integrazione sul velivolo AM-X dell'armamento specifico ed integrazione di nuove configurazioni di armamento.
- integrazione sul velivolo AM-X dei sistemi JTIDS, GPS, NIS, etc.

8) **Incremento costi del programma.**

La legge ha assegnato fondi per Mld. 470 mentre le spese effettivamente sostenute e previste sino al 1998 ammontano a Mld. 1.038,27.

I fondi messi a disposizione dalla Legge sono risultati insufficienti in quanto:

- la legge 456/84 ha approvato il programma prevedendo però un finanziamento fisso, non aggiornabile neanche con il tasso di inflazione;
- il finanziamento e' riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della Legge stessa, avvenuta circa tre anni dopo la stima degli oneri della impresa;
- la lievitazione dei costi di acquisizione nel settore aeronautico ha talvolta superato lo stesso tasso di inflazione;
- il rapporto di cambio della Lira (interessante l'aspetto contratti motori) con il dollaro si é mediamente modificato in maniera penalizzante per la prima.

Il maggior onere per la realizzazione del programma, pari a Mld. 568,2, e' stato e verrà sostenuto dall'Aeronautica, attingendo ai fondi del bilancio ordinario.

b. PROGRAMMA EH 101**1) Generalità.**

Il programma EH - 101 e' volto a realizzare, in collaborazione con il Regno Unito, un aeromobile ad ala rotante nella versione di difesa antisommersibile (EH 101).

Tale programma prevede l'esecuzione delle attività connesse con lo sviluppo, le prove ed i collaudi degli elicotteri di pre-produzione che verranno realizzati nel numero complessivo di cinque e che saranno destinati :

- i primi tre, alla messa a punto della componentistica basica comune (piattaforma completa dei suoi sistemi dinamici e propulsivi);
- i rimanenti due, per la messa a punto degli allestimenti necessari per il soddisfacimento delle specifiche esigenze operative degli elicotteri (intesi come sistemi d'arma) rispettivamente della Marina Militare Italiana e della Royal Navy.

2) Composizione del Comitato.

Il Comitato è presieduto dal Ministro della Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, che lo presiede, da un Magistrato del Consiglio di Stato e da un Magistrato della Corte dei Conti non impegnati in altri incarichi, Presidente o Vicepresidente del Consiglio Superiore delle FF.AA. - Sezione Marina, dal Presidente del Comitato per i progetti delle navi ed armamenti navali, dal Direttore dell'Ufficio Centrale Allestimenti Militari, dal Direttore Generale della Produzione Industriale o da un delegato, da un Ufficiale Generale designato dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, da un funzionario del Ministero del Tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore, da un rappresentante del Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica, da un rappresentante del Ministro degli Affari Esteri, da un rappresentante dell'ex Ministro delle Partecipazioni Statali, dal Segretario Generale del Ministero della Difesa - Direttore Nazionale degli Armamenti (o da un Ufficiale Generale o Ammiraglio da lui delegato), da un Avvocato dello Stato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un Ufficiale designato dal Ministero della Difesa, coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del Comitato sono nominati con Decreto dal Ministro della Difesa.

3) Attività del comitato nel periodo 1.1.1994 - 31.12.1994

Nel periodo indicato è stato approvato e reso esecutivo il contratto per il supporto tecnico dei T/M T700 - 401 A.

4) Riepilogo dei contratti e degli impegni internazionali e sviluppo pluriennale degli oneri.**a) Situazione relativa al periodo 1.1.1994 - 31.12.1994**

E' stato impegnato il contratto di cui sopra. Non sono stati sottoscritti impegni internazionali.

b) Situazione complessiva

Sono stati sottoscritti diversi impegni tra contratti e MOU, per un importo complessivo di Mld. 657,54.

Per il completamento del programma sono previste sino al 1996 (fine fase sviluppo), altre spese per Mld. 0,73 (c. e. 6/95).

Il programma, ha un costo complessivo presunto, sino al 1996, di Mld. 658,27.

5) Settori interessati alle forniture.

Alle forniture sono interessate ditte italiane operanti nel settore aeronautico, motoristico, elettronico ed informatico, dislocate in varie regioni italiane, comprese quelle del Mezzogiorno.

6) Stato di attuazione del programma.

Nel corso dell'anno 1994 sono stati effettuati numerosi voli dei vari prototipi, raggiungendo complessive circa 3000 ore di volo dall'inizio del programma.

7) Sviluppi Futuri.

E' stato firmato, nel settembre 1991, il MOU n. 4 relativo alla fase di industrializzazione. E' stato altresì finalizzato il relativo contratto (1992).

8) Incremento costi del programma.

La legge ha assegnato fondi per mld. 300, mentre le spese effettivamente sostenute e da sostenere previste sino al 1996, ammontano a Mld. 658,27.

I fondi messi a disposizione dalla Legge sono insufficienti in quanto :

- la legge 456/84 ha approvato il programma, prevedendo però un finanziamento fisso, non aggiornabile neanche con il tasso di inflazione;
- il finanziamento e' riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della Legge stessa, avvenuta circa tre anni dopo la stima degli oneri della impresa;
- la lievitazione dei costi di acquisizione nel settore aeronautico ha talvolta superato lo stesso tasso di inflazione;
- introduzione modifiche al progetto, derivanti da requisiti operativi aggiuntivi;
- il rapporto di cambio della lira (interessante l'aspetto contratti motori) con il dollaro si è mediamente modificato in maniera penalizzante per la prima.

Il maggior onere per la realizzazione del programma, pari a mld. 358,27, e' stato sostenuto dalla Marina, attingendo ai fondi del bilancio ordinario.

Ciò ha comportato il rinvio di altri programmi di notevole importanza ed impedirà il completamento di vitali programmi di ammodernamento della F.A., previsti sui fondi del bilancio ordinario.

c. PROGRAMMA CATRIN.**1) Generalità.**

Il programma CATRIN ha lo scopo di approvvigionare il prototipo di un sistema pilota campale di trasmissioni ed informazioni che assicuri a livello Corpo d'Armata:

- la sorveglianza del campo di battaglia e l'acquisizione degli obiettivi in profondità nel dispositivo nemico, impiegando:
 - . sensori di tipo diversificato, installati anche su piattaforme aeree;
 - . appositi centri per la raccolta, correlazione e diffusione dei relativi dati;
- l'avvistamento "tattico" ed il comando ed il controllo delle componenti d'Artiglieria contraerei e dell'Aviazione dell'Esercito;
- un sistema di trasmissioni sicuro, dotato di alta capacità di sopravvivenza alle offese del nemico ed in grado di adeguarsi rapidamente alla situazione "tattica".

A tal fine il CATRIN è articolato nei seguenti tre sottosistemi, strettamente integrati nelle tecniche e nelle procedure:

- sottosistema di trasmissioni Integrate (SOTRIN);
- sottosistema di sorveglianza e acquisizione obiettivi (SORAO);
- sottosistema di avvistamento tattico comando e controllo (SOATCC).

Si tratta di un sistema campale caratterizzato da elevato indice di mobilità e flessibilità, idoneo anche ad essere impiegato per la gestione di situazioni di emergenza connesse con esigenze di protezione civile.

Il Sistema, oltre che ad esigenze militari nazionali, risponde anche ad esigenze prioritarie stabilite nel quadro dell'Alleanza Atlantica, consentendo l'armonica condotta di operazioni congiunte con unità alleate.

2. Composizione del Comitato

Il Comitato è presieduto dal Ministro della Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, ed è costituito da:

- un Magistrato del Consiglio di Stato e da un Magistrato della Corte dei Conti non impegnati in altri incarichi;
- Presidente o Vicepresidente del Consiglio Superiore delle FF.AA., Sezione Esercito;
- Direttori Generali di MOTORDIFE, AMAT, COSTARMAEREO e TELECOMDIFE;
- Direttore dell'Ufficio Centrale Allestimenti Militari;
- Direttore Generale della Produzione Industriale o da un delegato;
- un Ufficiale Generale designato dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;
- un funzionario del Ministero del Tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
- un rappresentante del Ministro degli Affari Esteri;
- un rappresentante dell'ex Ministero delle Partecipazioni Statali;
- Segretario Generale del Ministero della Difesa - Direttore Nazionale degli Armamenti (o un Ufficiale Generale/Ammiraglio da questi delegato);
- un Avvocato dello Stato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un Ufficiale designato dal Ministero della Difesa, coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della Difesa.

3. Attività del Comitato nel periodo 1 Gen. '94 - 31 Dic. '94

Nel corso del 1994 il Comitato non si è riunito.

4. Riepilogo generale dei contratti e degli impegni internazionali e sviluppo pluriennale degli oneri**a. Situazione relativa al periodo 01. gen. '94 - 31. dic. '94.**

Nel periodo in esame non sono stati stipulati contratti ed impegni internazionali.

b. Situazione complessivi.

Sono stati sottoscritti diversi impegni tra contratti e MOU, per un importo complessivo di 936,6 mld.

La sperimentazione e realizzazione del sistema pilota si concluderà presumibilmente nel 1997.

5. Settori interessati alla fornitura

Alle forniture è interessato un consorzio legalmente costituito da ditte italiane.

Il Consorzio si avvale, inoltre, di altre qualificate ditte italiane.

6. Stato di attuazione del programma

Il contratto "CATRIN" è divenuto operante nel 1987. Nei primi sette anni di attuazione le attività sono state essenzialmente incentrate su:

- intensi scambi di informazioni tra responsabili industriali e militari per il perfezionamento di conoscenze dottrinali e procedurali riguardanti i settori interessati;
- definizione delle specifiche tecniche relative ai singoli materiali indispensabili per proseguire l'attività di sviluppo;
- definizione delle specifiche generali dell'intero sistema;
- impostazione concordata di un sistema di pianificazione reticolare per consentire all'industria di procedere nei tempi e nei modi contrattuali allo sviluppo del sistema ed all'Amministrazione della Difesa di effettuare tutte le indispensabili azioni di verifica e controllo delle singole fasi di sviluppo del programma stesso;
- definizione dei piani e procedure per il controllo della qualità e verifica dell'idoneità delle singole industrie a garantire il pieno rispetto delle procedure.
- stipula di atto aggiuntivo essenzialmente per la standardizzazione della rete informativa tra i calcolatori (anno 1991, onere di circa 20 mld.);
- realizzazione da parte del Consorzio dei complessi preprototipici.

Nel 1995 inizierà la fase terminale dello sviluppo del prototipo.

7. Sviluppi futuri

Il sistema pilota CATRIN, pur consentendo tutte le sperimentazioni e simulazioni operative a livello Corpo d'Armata, non è in grado di soddisfare tutte le esigenze di trasmissione ed informative di tale livello di Comando.

Occorrerà quindi prevedere un programma di completamento e integrazione, il cui onere finanziario, (valutato nel 1985 intorno ai 700 mld.), potrà essere esattamente definito solo in prossimità della conclusione della sperimentazione e della realizzazione del sistema pilota (anno '97).

8. Incremento costi del programma

La legge ha assegnato fondi per 226 mld. mentre l'impegno di spesa effettivamente sostenuto sino al 1994 ammonta a 937 mld..

I fondi messi a disposizione dalla legge sono risultati insufficienti in quanto:

- la legge ha approvato il programma prevedendo un finanziamento fisso, non aggiornabile neppure del tasso di inflazione;
- il finanziamento è stato riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della legge stessa, avvenuta alcuni anni dopo la stima degli oneri dell'impresa;
- i costi nel settore degli armamenti sono lievitati in misura maggiore a quello del tasso di inflazione.

Il maggior onere di 711 mld. è stato sostenuto dall'Esercito, attingendo ai fondi dal proprio bilancio ordinario.

Ciò ha comportato il rinvio di altri programmi di Ammodernamento della F.A. di notevole importanza, previsti sui fondi del bilancio ordinario.

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE COMPLESSIVE.

I tre programmi di ricerca e sviluppo hanno raggiunto, a tutto il 1994, un costo di Mld. 2.565,09 mentre il relativo finanziamento di legge era di Mld. 996.

L'insufficiente finanziamento e' deriva dal fatto che:

- la legge 456/84 ha approvato i programmi prevedendo finanziamento fissi, non indicizzabili;
- il finanziamento e' stato riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della legge stessa, avvenuta circa 3 anni dopo la stima degli oneri delle imprese ;
- la lievitazione dei costi nel settore degli armamenti ha superato il tasso di inflazione;
- il rapporto di cambio della lira con il dollaro si e' mediamente modificato in maniera penalizzante per la prima.

Il maggior onere di mld. 1.569,09 e' stato sostenuto dalle FF.AA., attingendo ai fondi stanziati sul loro bilancio ordinario.

Cio' ha comportato il rinvio di altri programmi di notevole importanza, inizialmente pianificati dalle FF.AA. sui fondi del loro bilancio ordinario.

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE

DELLA LEGGE 21.12.78, N. 863

LEGGE 21/12/1978 N. 863**realizzazione rete nazionale per il rilevamento
dati meteorologici via satellite****A. PRIMA PARTE****1. Natura e finalità.**

Trattasi di un intervento già finalizzato teso a sviluppare, in campo intereuropeo, un sistema di stazioni in grado di utilizzare ed integrare i dati meteorologici forniti dal satellite "METEOSAT", allo scopo di ampliare le capacità di studio e di ricerca nel settore e di fornire una maggiore e precisa mole di informazione da utilizzare per le attività relative alla previsione del tempo.

2. Ammontare e durata del programma.

La Legge n. 863 ha previsto uno stanziamento di miliardi 2,5 nell'anno 1978 per la realizzazione del sistema di stazioni, peraltro già realizzato.

Ha previsto, inoltre, che per ciascun anno finanziario successivo alla realizzazione del sistema, debba essere stabilita la somma occorrente alla sua gestione.

Allo scopo attuale risultano erogati finanziamenti per complessivi 19,26 miliardi.

3. Procedure previste dalla Legge.

La Legge n. 863 non prevede particolari procedure amministrative.

B. SECONDA PARTE**1. Dati contabili.**

I dati contabili sono contenuti nella scheda allegata.

2. Stato di avanzamento dei programmi.

Il programma per la realizzazione della rete di stazioni è stato avviato nel 1980.

Allo stato attuale l'intera rete di stazioni è stata completata e realizzata e, quindi, risulta operativa a tutti gli effetti.

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 15.12.90, N. 396

LEGGE 15.12.1990 n. 396

Rilocalizzazione delle caserme Cavour e Montezemolo di Roma.

Nell'ambito della legge era prevista la rilocalizzazione delle caserme Cavour e Montezemolo sull'area dell'aeroporto di Centocelle per la quale il D.L. 30.12.88 n. 552 aveva stanziato 70 mld.

Al 31.12.94 la somma stanziata e' stata interamente impegnata; i pagamenti effettuati ammontano a 8,08 mld e sono pari a circa il 12% dell'impegnato.

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 19.7.93, N. 237

LEGGE 19 LUGLIO 1993, N. 237 ART. 6 "INTERVENTI PER LA
RAZIONALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE PRODUTTIV
DELL'INDUSTRIA BELLICA"

A. - Parte prima

1. - Natura e finalità del programma

Acquisizione, nell'ambito di un programma di interventi per l'ammodernamento delle Forze Armate, di 4 unità navali classe LUPO (comma 1, 2 e 3) con relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri.

2. - Ammontare e durata del programma

Per l'acquisizione immediata dei beni militari indicati, la legge autorizza l'Amministrazione della Difesa ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1993, per la componente navale, e dal 1994, per la componente elicotteristica, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratte dai fornitori, correlati a limiti di impegno decennali di 100 mld. con decorrenza 1994, per un ammontare complessivo di 2.500 mld..

3. - Procedure previste dalla legge

La legge non prevede, per quanto attiene il programma in questione, alcuna specifica procedura.

B. - Parte seconda

1. - Dati finanziari

In allegato è riportato il quadro contabile relativo alla legge in oggetto (art. 6, comma 1, 2 e 3) riferito alla data del 31.12.94.

2. - Stato di attuazione della legge

Le risorse finanziarie assegnate concernono l'acquisizione di:

- n. 4 unità navali, incluso relativo supporto logistico, per un importo globale di 2.110,0 mld. (EE.FF. 1993 - 2003);

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- munizionamento convenzionale e missilistico per un importo globale di 195,0 mld. (EE.FF. 1994 - 2003);
- n. 5 elicotteri AB - 212, incluso il relativo supporto logistico, per un importo globale di 195,0 mld. (EE.FF. 1994 - 2003).

Il contratto di acquisizione delle 4 unità navali é operante (registrato alla Corte dei Conti il 25.4.94) e prevede una spesa complessiva di 2.032,405 mld. ripartita in quote annuali come di seguito indicato:

- E.F. 1993 = 100,0 mld.;
- EE.FF. 1994 - 2002 = 203,24 mld. per ciascun e.f.;
- E.F. 2003 = 103,24 mld..

I contratti relativi all'acquisizione del munizionamento e dei 5 elicotteri AB-212 non sono stati ancora perfezionati.

La prima delle 4 unità navali é stata consegnata nel mese di ottobre 1994; le restanti unità saranno consegnate nel corso del 1995-96.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7001		
Spese per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate, nonchè all'acquisto l'ampliamento, la ristrutturazione di immobili ecc.		Importi in miliardi di lire
Stanziamanti		
L. 124/90 art. 2 co. 1		10,00
L. 458/93 art. 2		50,00
L. 359/93 (Bilancio 1994)		65,50
Impegni		
Impegni c/competenza		125,40
Impegni c/residui		19,40
Pagamenti		
Pagamenti c/competenza		22,70
Pagamenti c/residui		61,40
Economie del 1994		20,00
Perenzioni al 31.12.94		0,00
Residui al 31.12.94		194,20
	di cui	
residui propri		170,20
residui di stanziamento		24,00

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7003	
Spese per acquisti, installazione, ampliamento adeguamenti tecnici e manutenzione ecc.	Importi in miliardi di lire
Stanziamanti	
L. 458/93 art. 2	27
L. 359/93 (bilancio 1994)	10
Impegni	
Impegni c/competenza	37,07
Impegni c/residui	0
Pagamenti	
Pagamenti c/competenza	10,71
Pagamenti c/residui	17,25
Economie del 1994	5,46
Perenzioni al 31.12.94	0
Residui al 31.12.94	33,72
di cui	
residui propri	30,25
residui di stanziamento	3,47

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7004	
Spese per l'acquisto e l'installazione di strutture impianti ed interventi per l'amministrazione penitenz	Importi in miliardi di lire
Stanziamenti	
L. 359/93 (bilancio 1994)	28,04
Impegni	
Impegni c/competenza	27,85
Impegni c/residui	6,3
Pagamenti	
Pagamenti c/competenza	2,075
Pagamenti c/residui	8,57
Economie del 1994	0,19
Perenzioni al 31.12.94	0,01
Residui al 31.12.94	33,19
di cui	
residui propri	13,94
residui di stanziamento	19,25

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7005	
Spese per l'acquisto di mezzi di trasporto ecc.	Importi in miliardi di lire
Stanziamenti	
L. 359/93 (bilancio 1994)	30
Impegni	
Impegni c/competenza	29,99
Impegni c/residui	11,75
Pagamenti	
Pagamenti c/competenza	0,08
Pagamenti c/residui	11,49
Economie del 1994	0,24
Perenzioni al 31.12.94	0
Residui al 31.12.94	82,46
di cui	
residui propri	64,16
residui di stanziamento	18,3

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7010	
Spese per l'acquisto di beni, macchine, attrezzature sistemi, compresa la microfilmatura ecc.	Importi in miliardi di lire
Stanziamenti	
L. 458/93 art. 2	13
L. 359/93 (bilancio 1994)	53,7
Impegni	
Impegni c/competenza	66,49
Impegni c/residui	0
Pagamenti	
Pagamenti c/competenza	28,22
Pagamenti c/residui	61,2
Economie del 1994	2,5
Perenzioni al 31.12.94	0,03
Residui al 31.12.94	88,08
di cui	
residui propri	88,08
residui di stanziamento	0

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7013		Importi in miliardi di lire
Spese per la realizzazione ed il potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo dell'amministrazione centrale e degli uff. giudiziari		
Stanziamenti		
L. 458/93 art. 2		25
L. 359/93 (bilancio 1994)		50
Impegni		
Impegni c/competenza		75
Impegni c/residui		39,11
Pagamenti		
Pagamenti c/competenza		1,85
Pagamenti c/residui		47,37
Economie del 1994		0
Perenzioni al 31.12.94		0
Residui al 31.12.94		139,67
	di cui	
residui propri		111,77
residui di stanziamento		27,9

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO

INDICE DELLE LEGGI PLURIENNALI

- LEGGE 30 LUGLIO 1959 N.623
- DPR 9 NOVEMBRE 1976 N.902
- LEGGE 12 AGOSTO 1977 N. 675
- LEGGE 17 FEBBRAIO 1982 N. 46 Artt. 14, 15, 16,17,18 e 19
- LEGGE 17 FEBBRAIO 1982 N. 46 Art. 20
- LEGGE 4 NOVEMBRE 1983 N. 1457
- LEGGE 8 AGOSTO 1985 N. 443
- LEGGE 24 DICEMBRE 1985 N. 808
- LEGGE 28 FEBBRAIO 1986 N. 41 (L.F. 1986)
- LEGGE 3 OTTOBRE 1987 N. 399
- LEGGE 11 MARZO 1988 N. 67, Art.15 (L.F. 1988)
- LEGGE 15 MAGGIO 1989 N. 181
- LEGGE 22 DICEMBRE 1989 N. 408
- LEGGE 5 OTTOBRE 1991 N. 317
- LEGGE 25 FEBBRAIO 1992 N. 215
- LEGGE 27 MARZO 1992 N. 257
- LEGGE 17 LUGLIO 1993 N.237 Art. 6/7, 8 bis e 9
- LEGGE 3 AGOSTO 1994 N.481

LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 623 e successive modificazioni e integrazioni

Interventi a favore delle medie e piccole industrie

La legge n. 623/1959 ha previsto la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti speciali a favore delle medie e piccole imprese.

La legge in questione e le successive norme integrative hanno previsto autorizzazioni di spesa per un totale di lire 3.190 miliardi circa per il periodo 1960 - 1996 (capitolo di bilancio 7541).

La legge n. 623 è stata abrogata dall'articolo 15 della legge 2.5.1976, n. 183, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 9.11.1976, n. 902.

L'applicazione della legge si trova ormai in fase di esaurimento.

D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 902

Disciplina del credito agevolato al settore industriale

Il D.P.R. n. 902/1976 ha avuto come scopo la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per la realizzazione di nuovi impianti industriali o ampliamenti ed ammodernamenti di quelli esistenti.

A tal fine è stato istituito un apposito "Fondo nazionale per il credito agevolato" con gestione parzialmente fuori bilancio.

Il Ministero dell'Industria ha gestito la parte degli interventi relativi al Centro-Nord.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è scaduto il 6.5.1987.

Risultano complessivamente pervenute n. 9.290 istanze di contributo. Di queste n. 1.632 sono state respinte dal Ministero o rinunciate dagli istituti di credito e n. 7.658 sono state accolte, con un onere a carico dello Stato di oltre 1.666 miliardi.

Complessivamente in applicazione del D.P.R. n. 902/1976 e del D.P.R. n. 915/1982, sino a tutto il 31.12.1992 sono pervenute dagli istituti di credito n. 7.669 domande di liquidazione che hanno già dato luogo all'emanazione di n. 7.669 decreti di liquidazione e mandati di pagamento per L. 1.378 miliardi.

La disciplina agevolativa ha soddisfatto le aspettative dei beneficiari, grazie anche alle procedure poste in essere, che hanno consentito la concessione dei benefici in tempi abbastanza brevi, dal momento della presentazione della domanda al Ministero dell'Industria. In linea generale, si può dire che l'attuazione della fase della concessione del contributo si è svolta in un tempo medio di due mesi circa; ugualmente può dirsi per la fase della liquidazione del contributo sempreché gli istituti di credito procedano con la necessaria celerità alla stipula dei contratti di mutuo e all'avvio della documentazione contabile al Ministero.

D.P.R. 915/1982 - Agevolazioni per impianti di smaltimento rifiuti

L'articolo 23 del D.P.R. 915/1982 prevede la concessione di contributi in conto interessi, con le medesime procedure stabilite per il D.P.R. n. 902/1976, in favore delle imprese

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

industriali che realizzino impianti per lo smaltimento, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti.

Trattandosi di iniziative con elevati contenuti di tutela ambientale di particolare attualità, la disciplina agevolativa non è stata abrogata al momento della chiusura degli interventi di cui al D.P.R. n. 902/1976, determinata dall'esaurimento degli stanziamenti.

Al 31.12.1994 risultavano pervenute n. 53 domande, di cui n. 30 accolte dal Comitato e comportanti un onere di circa 23 miliardi di contributi e n. 21 respinte o rinunciate dagli istituti di credito e 2 giacenti.

Le disponibilità residue ammontano a L. 10 miliardi circa.

Il crescente interesse degli operatori a beneficiare di dette provvidenze, stante la snellezza delle procedure, collaudate da oltre un decennio e, soprattutto, l'esigenza di adeguarsi alle norme in materia di antinquinamento, fa ritenere opportuno un adeguato rifinanziamento della normativa.

LEGGE 12 AGOSTO 1977, N. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale per la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore

L'art. 3 della legge n. 675/1977 ha istituito presso il Ministero dell'Industria il "Fondo per ristrutturazione e riconversione industriale" con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, la cui attività ha la durata di quattro anni a partire dall'entrata in vigore della legge in esame; detto termine è stato prorogato al 31.12.1982 con il D.L. 30.9.1981, n. 545, ed è stato portato alla chiusura del periodo coperto dalle autorizzazioni di spesa previste dalla stessa legge n. 675/1977 con la legge finanziaria 26.4.1983, n. 130.

Essendo ormai conclusa la fase di approvazione delle domande, l'attività della legge è limitata alla sola erogazione delle agevolazioni concesse.

Ammontare delle disponibilità:

1. L'art. 29 della legge 12.8.1977, n. 675, ha stanziato per gli interventi del "Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale" l'ammontare di L. 4.565 miliardi così ripartiti:

- lettera a) = 2.180 miliardi
- lettera b) = 2.385 miliardi.

2. L'art. 18 della legge finanziaria 26.4.1983, n. 130, per consentire il completamento degli interventi del Fondo, relativamente alle domande presentate entro il 31.12.1982, ha autorizzato, in aggiunta a quelle già previste dall'art. 29 della legge n. 675/1977, le seguenti spese così ripartite:

- lettera a) = 1.800 miliardi
- lettera b) = 3.500 miliardi.

Con una serie di norme emanate nel corso degli anni successivi, le autorizzazioni di spesa di cui sopra sono state ridotte, prevedendosi di volta in volta nuovi oneri a carico del Fondo per interventi diversi dalla ristrutturazione e riconversione.

L'art. 15 della legge 11.3.1988, n. 67 (finanziaria 1988) ha previsto che le disponibilità del "Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale" esistenti alla

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

data del 31.7.1988 e non utilizzate, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, per essere assegnate al "Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica".

In applicazione del citato articolo è stato disposto, nel gennaio 1989, un versamento di L. 1.200 miliardi.

Con successive norme sono state disposte varie riduzioni degli stanziamenti, per cui l'importo che risulta utilizzabile per interventi di ristrutturazione e riconversione è pari a L. 4.090 miliardi.

Il CIPI ha approvato complessivamente n. 177 progetti.

L'ammontare degli investimenti ammessi ad agevolazione è pari a L. 8.900 miliardi.

I settori più interessati dai programmi di investimento sono stati: il settore siderurgico, chimico ed automobilistico (compresa la componentistica). Nell'allegata tabella è riportata la situazione delle pratiche approvate, suddivisa per settori.

Il Fondo ha cessato di operare nel gennaio 1994 per effetto della legge n. 559/93, che ha disciplinato la soppressione delle gestioni fuori bilancio.

Le somme complessivamente erogate, dall'inizio dell'attività a tutto il 1994, sono le seguenti:

- mutui agevolati	1.188,50 miliardi
- contributi in conto capitale	753,60 "
- contributi in conto interessi	1.392,52 "

Totale	3.334,56 miliardi.

Gli oneri previsti per le pratiche approvate ammontano a L. 4.120 miliardi. Si tratta ancora di una valutazione, tenendo conto che non è ancora possibile per tutte le iniziative determinare con precisione i contributi interessi per gli anni futuri. Di questo importo fanno parte gli oneri derivanti dalle agevolazioni concesse ai sensi delle leggi 21.6.1986, n. 370 (invest. a Malta) e 24.1.1986, n. 7 (contenimento fenomeno eutrofizzazione), pari complessivamente a 40 miliardi.

Dal confronto dei dati sopra riportati, risulta evidente lo sbilancio tra fondi disponibili e oneri previsti, verificatosi a seguito delle ripetute riduzioni di stanziamento, cui si è prima fatto cenno.

Al fine di coprire il fabbisogno dei pagamenti, nelle proposte per la legge finanziaria del 1996 è stato richiesto un conferimento aggiuntivo di 30 miliardi.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGI 675/77 SITUAZIONE PRATICHE

DOMANDE APPROVATE DAL CIPI DATI IN MILIONI

SETTORI	N	INVESTIMENTI AGEVOLATI AMMESSI	%	FINANZIAMENTI BANCARI	%	MUTUO DIRETTO	%	CONTRIBUTO CONTO CAPITALE	%	PRESTITO OBBLIGAZ	%	TOTALE
AERONAUTICO	13	627 010	7,0	234 903	9,7	76 925	5,7	45 873	5,6	6 000	1,0	357 701
ALIMENTARE	9	51 092	0,6	24 633	1,0	0	0,0	1 196	0,1		0,0	25 829
AUTO	24	2 984 221	33,5	818 534	33,7	620 311	45,8	279 754	33,9	5 400	0,9	1 718 599
CARTA	6	83 313	0,9	35 845	1,5	6 919	0,5	4 040	0,5		0,0	52 805
CHIMICA BASE	32	1 180 660	13,2	171 194	7,0	183 824	13,6	167 288	20,3	220 507	36,6	522 306
CHIMICA FINE	22	338 173	3,8	93 051	3,8	13 032	1,0	30 681	3,7	58 502	9,7	142 166
ELETTRONICA	5	60 811	0,7	25 781	1,1		0,0		0,0		0,0	25 781
MECC. STRUMENTALE	14	253 892	2,8	96 768	4,0	22 078	1,6	17 570	2,1		0,0	356 960
SIDERURGICO	21	3 047 841	34,2	787 261	32,8	426 301	31,5	269 127	32,6	312 215	51,8	1 551 199
TESSILE	31	292 877	3,3	130 644	5,4	5 127	0,4	9 279	1,1		0,0	145 050
TOTALI	177	8 919 988	100,0	2 428 613	100,0	1 354 518	100,0	824 809	100,0	602 623	100,0	4 607 939

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46 - Artt. 14/19

Interventi per l'innovazione tecnologica

Gli artt. 14/19 della legge 17.2.1982, n. 46, prevedono la concessione di finanziamenti in favore di imprese che realizzino programmi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti e processi già esistenti.

Si tratta di finanziamenti a tasso agevolato aventi la durata massima di 15 anni, di cui al massimo 5 anni di preammortamento e utilizzo e 10 anni di ammortamento.

E' previsto inoltre (art. 15) che l'impresa istante possa chiedere, in luogo di una quota non superiore al 50% del finanziamento e sulla base della stessa quota, un contributo pari al valore attuale della differenza fra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.

Secondo quanto previsto dalla normativa in esame, il CIPI, con deliberazione in data 30.3.1982 (G.U. n. 119 del 3.5.1982) ha stabilito le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dalla legge, ha indicato la priorità degli stessi ed ha fissato i criteri per le modalità dell'istruttoria.

Gli stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa di questo Ministero (capitolo 7548), secondo le quote fissate per ciascun anno, sono destinati ad alimentare il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" (in breve F.I.T." di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982, da gestire in contabilità fuori bilancio.

Al 31.12.1994 erano stati conferiti complessivamente al F.I.T., per gli interventi di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982, 6.387,5 miliardi. Lire 225 miliardi, derivanti dallo stanziamento di 300 miliardi previsto dalla legge finanziaria n. 910/86 per l'esercizio 1989, sono stati dilazionati sino al 1997 dalle finanziarie successive, ma ne è stata prevista la possibilità di impegno anche in conto esercizi futuri.

Al Fondo affluiscono anche i rimborsi dei mutuatari, che effettuano i relativi versamenti al capitolo 4721 del capo XVIII dello stato di previsione dell'entrata, denominato "Somme derivanti dal rimborso dei mutui concessi a carico del "Fondo" di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da far affluire al Fondo stesso". Le disponibilità dell'anzidetto capitolo di entrata sono da assegnare successivamente al capitolo di spesa di questo Ministero, n. 7551, appositamente

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

istituito nel corso dell'esercizio 1985 per consentire il rientro dei rimborsi in questione al Fondo stesso.

A tutto il 31.12.1994 sono stati versati al F.I.T. L. 1.350.000.000.000.=.

La procedura relativa all'applicazione degli artt. 14/19 dalla legge in esame è la seguente:

- l'operatore economico presenta la domanda con il proprio programma di innovazione tecnologica a questo Ministero;
- il Ministero dell'Industria delibera l'ammissione del programma agli interventi del "Fondo", previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 16 della legge n. 46/1982;
- il CIPI delibera a sua volta sul predetto programma, definendo entità, condizioni e modalità di intervento e stabilendo le eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al successivo capoverso;

A seguito della normativa dettata dall'art. 37 della legge n. 317/1991 per i programmi di costo non eccedente i 10 miliardi di lire non è più prevista l'approvazione del CIPI e le agevolazioni vengono concesse con decreto del Ministero dell'Industria che sostituisce il contratto citato;

A partire dal 1994 per tutti i programmi di innovazione tecnologica non è più stata attuata la fase deliberativa presso il CIPI stante l'abolizione del medesimo e il passaggio delle competenze in materia al Ministero dell'Industria avvenuta con D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373.

- l'erogazione del finanziamento avviene a seguito di contratto, da stipularsi fra un delegato del Ministro e l'impresa destinataria delle agevolazioni, o del decreto che costituisce il contratto per programmi aventi costo non eccedente i 10 miliardi;

Successivamente al contratto o al decreto citato, l'azienda presenta le domande di erogazione scandite per fasi di avanzamento del programma.

Sino al 31.12.1994, sono state presentate 4.484 richieste di ammissione ai benefici del Fondo. Di queste, 314 non hanno avuto ulteriore corso, parte perché respinte in fase istruttoria, parte perché ritirate direttamente dalle imprese.

Il Comitato tecnico istituito dall'art. 16 della legge n. 46/1982, ne ha esaminate 3.225, esprimendo parere positivo per 2.900 programmi e giudizio negativo in 325 casi.

Per i 2.900 programmi deliberati positivamente dal Comitato tecnico, risultano impegnati circa 7.675 miliardi.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rimangono in istruttoria circa 1.000 domande.

Il CIPI, definendo successivamente alla delibera del Ministro dell'Industria l'entità, le condizioni e le modalità di intervento, ha deliberato alla data del 31.12.1993 su 2.549 programmi, approvandone 2.548, respingendone 1 ed impegnando 7.034 miliardi.

A seguito delle deliberazioni del Ministro dell'Industria e del CIPI, hanno stipulato il contratto, entro il 31.12.1994, n. 2.402 società, mentre 93 società hanno sottoscritto i decreti previsti dall'art. 37, Legge n. 317/91 sopracitato.

Il consuntivo globale del Fondo registra erogazioni effettuate a fronte di costi sostenuti per stati di avanzamento, per un importo complessivo di 5.246 miliardi, di cui 4.412 quale quota finanziamento agevolato e 834 miliardi circa quale contributo attualizzato.

I dati più significativi sulla gestione del Fondo, riferiti all'anno 1994, possono essere riassunti come segue:

- sono pervenute 326 richieste di concessione relative a programmi di innovazione;
- il Comitato tecnico ha esaminato 299 progetti ed ha espresso parere favorevole per 235 di essi e negativo per 64 casi; l'impegno a fronte dei programmi approvati è pari a L. 470 miliardi circa;
- dei 235 programmi approvati, 102 sono relativi a grandi imprese e 133 ad imprese di dimensioni piccole e medie;
- i principali settori di intervento sono stati, nell'ordine l'elettronica, l'auto, l'ambiente, la chimica e l'agroindustria;
- le erogazioni effettuate sono state pari a 406 miliardi di cui 327 quale quota finanziamento e 79 in conto contributo attualizzato.

Si tratta certamente di un dato che riflette innanzitutto la geografia industriale del nostro Paese. E' tuttavia da considerare che nonostante l'inserimento del settore agroindustriale tra i settori prioritari (delibera CIPI 10.7.1985) e la riduzione del tasso di interesse dal 60 al 36% del tasso di riferimento prevista dall'art. 12, punto 10, della legge n. 64/1986, limitatamente al finanziamento di iniziative realizzate nei territori meridionali, la maggior convenienza finanziaria delle provvidenze previste dalla legge n. 64 rende di fatto inevitabile lo scarso ricorso al F.I.T. da parte di imprenditori meridionali. A ciò si aggiunga che i nuovi interventi previsti dal comma quarto dell'art. 12 della

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

medesima legge n. 64, relativo alle ulteriori agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese meridionali nel campo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica, ridurranno ulteriormente, una volta applicati, l'interesse delle imprese del Mezzogiorno nei confronti delle agevolazioni del Fondo.

La legge n. 317/1991 già citata non solo ha snellito le procedure ma ha ulteriormente abbassato il tasso di ammortamento per le piccole imprese (50% del tasso di riferimento) e per le imprese operanti in area Casmez (25% del tasso di riferimento).

Il D.M. 31.3.1994, tenuto conto dell'abolizione dell'intervento straordinario nelle aree del mezzogiorno e della sostituzione ad esso dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale, ha esteso a tali ultime aree l'applicazione dei tassi maggiormente favorevoli già previsti per le imprese operanti in aree ex Casmez.

Stante la individuazione delle risorse sopra riportate in rapporto agli impegni già assunti nel corso dell'esercizio 1995 potrebbero verificarsi dei problemi per l'approvazione di nuovi programmi considerato che risultano stanziati per tale esercizio solo 25 miliardi mentre si prevede possano rientrare, per effetto dei rimborsi effettuati dalle imprese mutuarie, circa 300 miliardi.

Pertanto il Fondo può contare (per l'approvazione di nuovi programmi nel corso del 1995) su circa 400 miliardi mentre il fabbisogno medio annuo, per l'approvazione di circa 350 programmi, supera di norma i 500 miliardi.

La situazione è ancor più grave ove si consideri che è indispensabile procedere ad una riduzione dei circa 1.000 programmi in fase di istruttoria accelerando i tempi di attraversamento delle procedure ed esaminando un numero di programmi maggiori rispetto a quello medio indicato. Il fabbisogno stimato per tali programmi supera i 2.000 miliardi. E' pertanto quanto mai indispensabile un rifinanziamento del Fondo.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46 - Art. 20

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale

Attraverso una serie di provvedimenti legislativi, si è attuata la razionalizzazione del settore siderurgico privato. Il primo intervento è stato realizzato con l'articolo 20 della legge n. 46/1982, che ha previsto contributi in conto capitale in favore di imprese siderurgiche che hanno realizzato riduzioni di capacità produttiva di acciaio grezzo, di semilavorati e di laminati mediante la soppressione di impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico.

La legge n. 193/1984 (artt. 2,3 e 4), la legge n. 88/1986 (artt. 2, 2 bis e 2 ter), la legge n. 19/1987 (art. 6) e la legge n. 452/1987 hanno previsto ulteriori incentivazioni sia per la riduzione di capacità produttiva sia per la realizzazione di investimenti.

Complessivamente gli stanziamenti destinati alla razionalizzazione del settore siderurgico, pari a L. 1.425 miliardi, sono stati iscritti sul capitolo 7549 e versati alla contabilità speciale intestata al "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici".

La legge n. 559 del 1993 ha soppresso la contabilità speciale intestata al predetto "Fondo" e le disponibilità residue in conto capitale, risultate pari a lire 122.366.044.400.= sono state versate alle entrate di bilancio.

In conto del predetto importo :

- lire 72.366.044.400 sono stati iscritti sul capitolo 7549 per il pagamento degli ultimi beneficiari della legge n. 452 e per il proseguimento nell'applicazione dell'art. 11 della legge 15.5. 1989, n. 181, di conversione del D.L. 1.4.1989, n. 120, che ha, per le finalità previste dal regolamento comunitario n. 328/88 del 2.2.1988 (Resider), introdotto nuovi interventi in favore delle piccole e medie imprese diretti a favore dello sviluppo di nuove attività nelle zone colpite da crisi siderurgica;

- lire 50.000.000.000 sono stati iscritti sul capitolo 7556 (di nuova istituzione) per gli interventi previsti dal D.L. 20.6.1994, n. 396, convertito in legge 3.8.1994, n. 481, recante nuovi interventi per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relativamente allo stato di attuazione dell'articolo 11 della citata legge n. 181, si fa presente quanto segue:

Il comma 1 prevede la concessione di contributi a fondo perduto del 25% del costo complessivo degli investimenti che piccole e medie imprese realizzano nelle aree in cui si è registrata una rilevante perdita di posti di lavoro nel settore siderurgico. Il citato articolo, infatti, ha costituito strumento di cofinanziamento nazionale per l'applicazione del Regolamento comunitario "Resider", al quale si riferisce per modalità e tempi di esecuzione.

In attuazione del citato regolamento è previsto un contributo aggiuntivo con onere a carico del FESR che, su richiesta di questo Ministero, verrà erogato dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Il comma 6 dello stesso articolo 11 ha previsto la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisizione di servizi nella misura dell'80% con un limite massimo di 50 miliardi, ridotto a 30 miliardi in sede di approvazione della legge da parte della Commissione U.E..

Lo stanziamento di lire 70 miliardi posto a carico delle disponibilità del "Fondo" dalla legge n. 181/1989 è stato destinato con il regolamento di attuazione agli interventi di cui al comma 1 in ragione di lire 65 miliardi e agli interventi di cui al comma 6 in ragione di lire 5 miliardi.

Ai fini dell'attuazione della norma si è provveduto a porre in essere un regolamento in data 25 giugno 1991, n. 357, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 9 novembre 1991.

Per realizzare gli adempimenti relativi alla concessione dei contributi è stato istituito con D.M. del 20 novembre 1991 un Comitato tecnico con il compito di fornire pareri al Ministro dell'Industria che adotterà i provvedimenti concessivi. Sempre su parere del Citato Comitato, si è provveduto ad emanare un D.M. in data 29 aprile 1992 che ha individuato una serie di criteri utili a formare una graduatoria generale di punteggio per la totalità dei piani di investimento presentati con le domande, in numero di circa 1.200.

Detta graduatoria è stata approvata con decreto del Ministro dell'Industria in data 12 dicembre 1992.

Occorre precisare che la disponibilità di 65 miliardi non avrebbe consentito di soddisfare l'intero complesso di domande pertanto la stessa graduatoria è stata trasmessa alla Commissione U.E. e da questa recepita al fine di consentire nuove concessioni a seguito di revoche, impossibilità di portare a termine gli investimenti, mutazioni conseguenti a ricorsi giurisdizionali, ecc..

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'Amministrazione ha avuto di mira la finalità di evitare la dispersione di risorse e di utilizzare al massimo quelle nazionali e, conseguentemente, anche quelle appositamente stanziare dalla Comunità.

A tutto il 31.12.1994 il Ministro dell'Industria ha emesso n. 113 decreti di concessione, con un impegno globale di lire 46.302.379.000, e n. 31 provvedimenti di revoca a seguito di rinunce, fallimenti, ecc..

Per quanto riguarda l'erogazione, va segnalato che sono stati disposti pagamenti per un importo di lire 13.288.887.000.=.

In attuazione del comma 6 dell'articolo 11 sono stati disposti n. 32 decreti di concessione dei contributi con un impegno di lire 873.848.600.

LEGGE 4 NOVEMBRE 1983, N. 1457, e successive integrazioni e modificazioni

Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9.10.1963.

La legge n. 1457/1963 è ormai in fase di liquidazione per raggiungimento dello scopo prefissato e per totale esaurimento degli stanziamenti di bilancio.

La suddetta legge ha previsto la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi in favore sia delle imprese danneggiate dalla catastrofe sia di quelle che hanno richiesto di insediarsi nelle aree dei Consorzi di industrializzazione di Belluno e Pordenone.

I contributi diretti alle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont sono stati erogati con i fondi stanziati sui soppressi capitoli 7041 e 7043.

I contributi alle imprese che si sono insediate nelle aree di industrializzazione sono stati concessi con onere a carico dei capitoli 7042 e 7045.

Sul capitolo 7042 le autorizzazioni di spesa sono state di L. 327.375 milioni per il periodo 1964 - 2000, mentre sul capitolo 7045 sono state di L. 45.120 milioni per il periodo 1964 - 1993.

Per quanto concerne le imprese direttamente danneggiate, si fa presente che circa 500 di esse hanno usufruito delle agevolazioni previste dalla legge in esame, mentre di quelle che si sono insediate nelle aree di industrializzazione più di 145, finora, hanno usufruito delle agevolazioni di legge.

Si fa rilevare inoltre che, mentre l'erogazione dei contributi in conto capitale può essere giudicata soddisfacente, la erogazione dei contributi in conto interesse si è presentata difficoltosa a causa della macchinosità della procedura amministrativa.

La legge 10.5.1983, n. 190, così come integrata dalle leggi 22.12.1986, n. 910, 11.3.1987, n. 67, 27.12.1989, n. 407 e 2.8.1990, n. 235, concernenti interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, ha previsto ulteriori stanziamenti che hanno favorito negli ultimi anni l'insediamento di circa 145 aziende, per le quali si è esaurita la fase di concessione dei contributi in questione, con un impegno complessivo che ha esaurito gli stanziamenti disponibili.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La legge ha incontrato il favore degli operatori economici ed ha senz'altro contribuito ad un processo di industrializzazione della zona, impiegando tra l'altro circa 4.700 unità lavorative locali.

LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 443

Legge quadro per l'artigianato

Ai sensi dell'art. 3 della legge 3 ottobre 1987, n. 399, è stato istituito, presso il Ministero dell'Industria, il fondo Nazionale per l'Artigianato, al fine di provvedere al finanziamento dei programmi e dei progetti di sostegno all'artigianato e per la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, in armonia con i principi stabiliti dalla legge 8 .8.1985, n. 443.

Detto Fondo è utilizzato:

- a) per una quota pari al 75% dalle Regioni. Il riparto fra le medesime è effettuato con decreto del Ministro dell'Industria, sentito il Consiglio Nazionale dell'Artigianato. Il relativo importo stanziato con D.L. n. 547/94, convertito in legge n. 64/94, è stato ripartito con D.M. 30 giugno 1995;
- b) per una quota pari al 15% per la realizzazione di iniziativa di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attività promozionali all'estero.

I criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme sono stati determinati con D.M. 28.11.1989, n. 453

Sono in corso di realizzazione convenzioni stipulate con l'ICE, il Consorzio QUARIT per la promozione dell'artigianato sui mercati estero ed interno, Mondo impresa per "Borsa internazionale delle opportunità di subfornitura meccanica", Agenzia Poloceramica di Faenza "Progetto per la realizzazione di uno sportello nazionale per i ceramici artistico tradizionali", Istituto G. Tagliacarne "Progetto per la realizzazione di interventi per lo sviluppo strategico e di mercato delle imprese artigiane", C.N.R. per la valorizzazione del settore dell'oreficeria.

- c) Per una quota pari al 10% per la realizzazione del sistema informativo e dell'osservatorio economico (SIOE) dell'Artigianato, su disposizione del Consiglio Nazionale dell'Artigianato, il quale ha approvato n. 43 convenzioni con istituti, enti di ricerca e società strumentali delle Confederazioni artigiane.

Sono stati inoltre concessi contributi alle Regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Umbria per la realizzazione di Osservatori Regionali interconnessi con quello Nazionale.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La G.U. n. 110 del 13 maggio 1994 ha pubblicato il Regolamento n. 285 del 2 febbraio 1994 recante i criteri, le procedure e le modalità di utilizzazione della quota del 10% del "Fondo".

Quale organo consultivo dell'Amministrazione in relazione a detto SIOE è stato costituito un gruppo tecnico di lavoro con D.M. 28 febbraio 1994.

LEGGE 24 DICEMBRE 1985, N. 808

Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento della competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.

Alle imprese aeronautiche che partecipano a programmi industriali in collaborazione internazionale possono essere concessi:

1. mutui diretti per elaborazione di programmi, esecuzione di studi, investimenti, ecc. (capitolo 7552);
2. contributi in conto interessi non superiori al 60% del tasso di riferimento di cui al D.P.R. 902/1976 elevabili - in taluni casi - al 70% ed 80% su mutui accesi per la produzione (capitolo 7553);
3. contributi in conto interessi sui finanziamenti di istituti di credito per dilazioni di pagamento a clienti finali (capitolo 7553).

Stanziamanti totali

Stanziamanti diretti (921 miliardi)

- 1) Legge originaria 690 miliardi
- 2) rifinanziamento Legge 29.12.1990, n. 405 valore 81 miliardi
- 3) rifinanziamento Legge 4.6.1991, n. 171, valore 40 miliardi + 110 miliardi ex 3° limite originario (articolo 3, lettera c)

Limiti di impegno (3.880 miliardi)

- a) legge originaria 750 miliardi ridotti a 260 miliardi
- b) rifinanziamento legge 19.7.1993, n. 237, due limiti per complessivi 1.000 miliardi
- c) rifinanziamento legge 22.11.1994, n. 644, due limiti per complessivi 750 miliardi + 260 miliardi ex 3° limite originario (articolo 3, lettera c)
- d) rifinanziamento legge 23.12.1994, n. 725 tre limiti per complessivi 1.500 miliardi (ridotti di 386 miliardi dalla legge n. 85/1995).

Stanziamanto totale 4.961 miliardi ridotti dalla legge 4.3.1995, n. 85, a 4.305 miliardi.

Impegni: 1.832 miliardi

Nel corso della gestione della legge n. 808 si sono avute economie di bilancio per 25 miliardi

Disponibilità: 1.340 miliardi in quanto i fondi di cui Rifinanziamento lettera d) non sono disponibili senza norma di accompagnamento emanata ai sensi della legge 5.8.1978, n. 468,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ed inoltre tale norma dovrà tenere conto dei problemi comunitari illustrati nel paragrafo Obiettivi Raggiunti.

Erogazioni già effettuate: 996 miliardi.

Obiettivi raggiunti: L'industria Aeronautica Nazionale ha potuto partecipare a programmi internazionali di notevole successo commerciale (famiglia di aere regionali franco-italiana denominata ATR con 436 aerei venduti e 415 già consegnati) e di grande impegno tecnologico (famiglia elicotteri anglo-italiana EH 101). Inoltre, gli operatori nazionali possono partecipare, in condizioni di comparabile sostegno pubblico, ad altri significativi programmi aeronautici quali gli aerei MD11, A321, B777 e Do328, nonché a programmi motoristici sia nel settore delle grandi turbine (CF6 80, VM 2500, PW 2098 E 4000, GE 90) e dei turbo alberi per elicotteri (CT7-6, RTM322).

La caduta strutturale della domanda militare del settore aeronautico ha fatto gravare principalmente sulla legge 808 il sostegno dello sviluppo tecnologico del settore: ma la mancanza dei fondi militari - che mediamente erano in rapporto di 4 a 1 di quelli civili - non ha consentito di difendere i livelli occupazionali che nel periodo 1990 - 31.12.1994 sono scesi da 50,700 addetti a 35,000.

E' in esame alla Presidenza del Consiglio - Gruppo di Lavoro seguito dal Sottosegretario Prof. Zanetti - una rilettura del testo della legge che consenta un maggior sostegno alle produzioni militari con una tecnica legislativa - usata anche in Francia ed in Inghilterra - che permette di utilizzare la copertura dell'articolo 223, comma 1, lettera b), del Trattato di Roma 1957 escludendo interventi della Commissione dell'Unione Europea:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986 N. 41 (LEGGE FINANZIARIA 1986) - ART. 11, COM. 10

Conferimento al Comitato di Liquidazione E.A.G.A.T per far fronte alle necessità finanziarie derivanti dalla liquidazione e gestione delle aziende termali

A) L'art. 11, 10° comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) autorizzò il conferimento al Comitato di Liquidazione EAGAT della somma di L. 75 miliardi - iscritta al capitolo 7543 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali - in ragione di L. 25 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, allo scopo di consentire il ripianamento delle perdite pregresse e far fronte alle necessità di gestione delle aziende termali, nonché avviare un piano di investimenti per assicurare la ripresa e lo sviluppo del settore.

I relativi pagamenti furono autorizzati, in ragione di L. 25 miliardi ad anno, rispettivamente con D.M. n. 30694 del 2 aprile 1986, con D.M. n. 30188 del 31 gennaio 1987 e con D.M. n. 31030 del 5 maggio 1988.

B) Con la legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), tabella E, comma 1, fu autorizzato - a titolo di rifinanziamento del citato art. 11, comma 10, della legge 41/1986 - il conferimento al Comitato di Liquidazione EAGAT della somma di L. 15 miliardi, con iscrizione al capitolo 7543 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Il pagamento del suddetto importo fu autorizzato con D.M. n. 30283 dell'11 aprile 1989.

C) Con la legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), tabella D, comma 3, fu autorizzato - a titolo di nuovo rifinanziamento del citato art. 11, comma 10, della legge 41/1986 - il conferimento al Comitato di Liquidazione EAGAT dell'importo di L. 10 miliardi, con iscrizione al capitolo 7543 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Il pagamento di tale somma fu autorizzato con D.M. n. 30346 dell'8 agosto 1990.

D) Con la legge 29 dicembre 1990 n. 405 (legge finanziaria 1991), tabella D, comma 5, fu autorizzato - a titolo di nuovo rifinanziamento del citato art. 11, comma 10, della legge 41/1986 - il conferimento al Comitato di Liquidazione EAGAT della somma di L. 10 miliardi, con iscrizione al capitolo 7543 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il pagamento del suddetto importo fu disposto con D.M. n. 30277 dell' 1 marzo 1991.

E) Infine, con la legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria 1992), tabella D, comma 5, fu autorizzato - a titolo di nuovo rifinanziamento del citato art 11, comma 10, della legge 41/1986 - il conferimento al Comitato di Liquidazione EAGAT della somma di L. 10 miliardi per il 1992, con iscrizione al capitolo 7543 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Il pagamento di detto importo fu autorizzato con D.M. n. 30276 del 30 gennaio 1992.

Pertanto, lo stanziamento di L. miliardi 75 della legge 41/1986 ed i successivi rifinanziamenti, per L. 15 miliardi, della legge 541/1988, per L. 10 miliardi, della legge 407/1989, per L. 10 miliardi, della legge 405/1990 e, per L. 10 miliardi, della legge 415/1991, il tutto per complessive L. 120 miliardi, come già fatto presente con nota n. 30205/DGAE/VII del 28 luglio 1994, furono tutti erogati entro il 1992 e non hanno interessato gli stati di previsione della spesa degli anni successivi.

In conclusione, la legge è esaurita.

Si allegano le pagine 26 e 27, debitamente completate.

LEGGE 3 OTTOBRE 1987, N. 399 - DI CONVERSIONE DEL D.L. 31 LUGLIO 1987, N. 318 (Art. 1)

Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese

Con tale legge sono stati ripristinati ed estesi ad apparecchiature più sofisticate gli interventi a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali, previsti dall'art. 1 della legge n. 696/1983.

Gli stanziamenti che ammontano a L. 802,9 miliardi derivano per L. 182,9 miliardi da disponibilità residue sulla legge n. 696/1983, per L. 80 miliardi dall'articolo 2 della legge n. 318/1987, per L. 70 miliardi dalla legge finanziaria 1988 (art. 15, comma 35), per L. 330 miliardi dalla legge finanziaria 1988 (art. 15, comma 34), per L. 140 miliardi dall'art. 6, comma 5, della legge n. 317/1991.

Il termine di presentazione delle domande di contributo è scaduto il 3.5.1988, per ordini di acquisto emessi entro il 3.4.1988.

Sono complessivamente pervenute n. 14.936 istanze, tutte istruite dagli uffici; di queste al 31.12.1994 n. 14.636 sono state definite dal competente Comitato che ne ha accolte n. 12.159 e respinte n. 2.477. Gli impegni relativi ammontano ad oltre 682 miliardi.

Al 31.12.1994 sono stati emessi mandati di pagamento per oltre 667 miliardi di contributi.

Le erogazioni sono disposte con onere a carico della contabilità separata istituita nell'ambito della contabilità speciale intestata al "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica".

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 (LEGGE FINANZIARIA 1988) - ART. 15, COM. 13 E 14

Contributi agli Enti di gestione o a Società per azioni da essi direttamente o indirettamente partecipate per la realizzazione nel Mezzogiorno di un programma di installazione di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità

A) Ai sensi dell'art. 15, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, fu autorizzata la spesa di L. 100 miliardi, suddivisa in L. 25 miliardi per il 1988, L. 30 miliardi per il 1989 e L. 45 miliardi per il 1990, per la realizzazione di un programma concernente l'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità (CISI). I sopraddetti importi, ai sensi del comma 14 dello stesso articolo, possono essere erogati agli Enti di gestione o a Società per azioni, con partecipazione diretta o indiretta degli stessi, a titolo di contributo per la realizzazione di progetti predisposti dagli Enti ed approvati dal CIPE, su proposta del Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno.

I relativi stanziamenti furono iscritti al capitolo 7548 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Lo stanziamento previsto per il 1988, di L. 25 miliardi, non utilizzato durante tale esercizio, con decreto del Ministro delle Partecipazioni Statali n. 17137/51 del 23 dicembre 1988, fu impegnato in conto residui 1988.

Ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545 - decaduto e poi ripresentato con decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con la legge 26 aprile 1989, n. 155 - con decreto del Ministro del Tesoro n. 107835 del 6 febbraio 1989, lo stanziamento per il 1989, di L. 30 miliardi, fu ridotto a L. 17,5 miliardi, ossia del 50% dei residui del 1988. Lo stanziamento, così ridotto, non essendo stato erogato nel 1989, per mancanza dei presupposti, fu impegnato in conto residui 1989.

Lo stanziamento previsto per il 1990, di L. 45 miliardi, con legge 27 dicembre 1989 n. 407 (Legge Finanziaria 1990), fu così ripartito: L. 25 miliardi per il 1990 e L. 20 miliardi per il 1991. Nel frattempo era stata disposta la reinscrizione nelle competenze del 1990 dell'importo di L. 12,5 miliardi corrispondente alla riduzione apportata allo stanziamento del 1989.

Cosicché, per il 1990, era prevista l'erogazione dell'importo di L. 80 miliardi, costituito dai residui 1988 e 1989 per complessive L. 42,5 miliardi (rispettivamente, L. 25 miliardi e L. 17,5 miliardi) e dallo stanziamento di competenza di L. 37,5

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

miliardi (L. 25 miliardi + L. 12,5 miliardi riscritti) , fermo restando lo stanziamento di L. 20 miliardi per il 1991.

Della somma spendibile per il 1990, di L. 80 miliardi, fu erogato, durante l'anno, a favore della SPI (Finanziaria I.R.I.) l'importo complessivo di L. 1.536.848.410 di contributi riconosciuti, così ripartito:

- 22.10.1990: L. 486.848.410 quale prima quota per la realizzazione del CISI di Taranto;
- 9.11.1990: L. 1.050.000.000 quale seconda quota per la realizzazione del CISI di Taranto.

Fu mandata, quindi, a residui propri dell'esercizio la somma di L. 78.463.151.590.

Della massa spendibile per il 1991, ammontante a L. 98.463.151.590 (residui L. 78.463.151.590 + competenza L. 20 miliardi), fu erogato, durante l'esercizio, a favore della SPI l'importo complessivo di L. 7.703.951.590 di contributi riconosciuti, così suddiviso:

- 27.3.1991: L. 1.380.812.970 quale terza quota per la realizzazione del CISI di Taranto;
- 23.5.1991: L. 2.340.800.000 quale prima quota per la realizzazione del CISI di Napoli;
- 5.8.1991: L. 700.000.000 quale prima quota per la realizzazione del CISI di Catania;
- 22.11.1991: L. 3.282.338.620 quale quarta quota per la realizzazione del CISI di Taranto.

Nello stesso anno l'importo di L. 17.000.000, non distribuito in sede di ripartizione da parte del CIPI, fu portato in economia.

Al 31 dicembre 1991 rimaneva, quindi, da erogare la somma di L. 90.742.200.000.

Di tali residui propri fu erogato, nel 1992, l'importo complessivo di contributi riconosciuti per L. 4.681.806.820, così suddiviso:

- 22.6.1992: L. 3.373.000.000 a favore dell'E.F.I.M. quale prima "tranche" della prima quota per la realizzazione del CISI di Cosenza;
- 22.6.1992: L. 518.500.000 a favore dell'E.F.I.M. quale "seconda tranche" della prima quota per la realizzazione del CISI di Cosenza;
- 5.10.1992: L. 361.837.220 a favore della SPI quale seconda quota per la realizzazione del CISI di Catania;
- 7.10.1992: L. 428.469.600 a favore della SPI quale prima quota per la realizzazione del CISI di Teramo.

Al 31 dicembre 1992 rimaneva, quindi, ancora da erogare la somma di L. 86.060.393.180.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Di tale rimanenza furono erogati, nel 1993, a favore della SPI contributi riconosciuti per complessive L. 8.609.276.185, come segue:

- 24.11.1993: L. 5.538.433.455 quale seconda quota per la realizzazione del CISI di Napoli;
- 24.11.1993: L. 1.367.523.610 quale terza quota per la realizzazione del CISI di Catania;
- 24.11.1993: L. 1.703.319.120 quale terza quota per la realizzazione del CISI di Teramo.

Al 31 dicembre 1993 rimaneva, quindi, ancora da erogare la somma di L. 77.451.116.995. A modifica di quanto comunicato in precedenza, si fa presente che la suddetta somma era caduta in perenzione, per decorrenza di 5 anni dalla prima iscrizione in bilancio, per cui, al 31.12.1993 non sussistevano residui sugli stanziamenti della legge 67/1988.

Nel 1994, dei sopracitati residui perenti, fu reiscritto in bilancio l'importo di L. 75.639.898.600, mentre la rimanenza di L. 1.811.218.395 è ancora in corso di iscrizione.

A seguito della soppressione del Ministero delle Partecipazioni Statali - disposta con decreto-legge 23.4.1993, n. 118, convertito con la legge 23.6.1993, n. 202 - i residui della legge 67/1988, art. 15, 13° comma, figurano per la prima volta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria per il 1994, al capitolo 7562, con l'iscrizione della stessa voce "Contributi agli Enti di gestione, ecc." già iscritta al capitolo 7548 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Nel corso di tale esercizio, sulla parte dei residui perenti reiscritti (L. 75.639.898.600), sono stati autorizzati pagamenti a favore della SPI di contributi riconosciuti per complessive L. 27.498.699.230, come segue:

- D.M. n. 14322/98-9 del 4.3.1994: L. 1.700.000.000 quale terza quota per la realizzazione del CISI di Teramo, riservata al Consorzio Fidi;
- D.M. n. 14346/98-2 del 10.3.1994: L. 3.297.619.400 quale terza quota per la realizzazione del CISI di Napoli;
- D.M. n. 14754/98-6 del 27.7.1994: L. 1.563.464.830 quale quarta quota per la realizzazione del CISI di Teramo;
- D.M. n. 14885/98-2 del 10.8.1994: L. 6.426.000.000 quale quarta quota per la realizzazione del CISI di Napoli;
- D.M. n. 14886/98-9 del 10.8.1994: L. 1.500.000.000 quale ultima quota per la realizzazione del CISI di Taranto, riservata al Consorzio Fidi;
- D.M. n. 14887/98-9 del 10.8.1994: L. 3.000.000.000 quale quinta quota per la realizzazione del CISI di Napoli, riservata al Consorzio Fidi;
- D.M. n. 14949/98-9 del 5.9.1994: L. 1.500.000.000 quale prima quota per la realizzazione del CISI di Lecce, riservata al

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consorzio Fidi;

- D.M. n. 14950/98-9 del 5.9.1994: L. 2.000.000.000 quale quarta quota per la realizzazione del CISI di Catania, riservata al Consorzio Fidi;

- D.M. n. 14953/98-8 del 5.9.1994: L. 1.928.047.080 quale seconda quota per la realizzazione del CISI di Lecce;

- D.M. n. 15197/98-3 del 15.11.1994: L. 4.583.567.920 quale quinta quota per la realizzazione del CISI di Catania.

Al 31 dicembre 1994, sulla spesa complessiva di L. 100 miliardi autorizzata con la legge 67/1988 art. 15, 13° comma, rimaneva ancora da erogare residui propri per l'importo di L. 48.141.199.370.

Anche nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria per il 1995 i residui relativi alla suddetta legge figurano, sempre al capitolo 7562, con la stessa intestazione ("Contributi agli Enti di gestione, ecc.").

Nel 1995, sui residui di L. 48.141.199.370, sono stati autorizzati pagamenti a favore della SPI di contributi riconosciuti per complessive L. 7.231.073.950, come segue:

- D.M. n. 10047/98-8 dell'11.1.1995: L. 4.603.886.000 quale terza quota per la realizzazione del CISI di Lecce;

- D.M. n. 10738/98-6 del 15.6.1995: L. 2.627.187.950 quale quinta quota per la realizzazione del CISI di Teramo.

Dopo tali autorizzazioni di pagamento rimanevano ancora da erogare contributi per complessive L. 40.910.125.420.

B) Nelle pagine 63 e 64 del "quadro riassuntivo" vengono erroneamente cumulati nel capitolo 7562 gli stanziamenti per complessive L. 100 miliardi della sopracitata legge concernente i contributi per la realizzazione dei CISI - unici figuranti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria per gli anni 1994 e 1995 - con gli stanziamenti per complessive L. 415 miliardi (assommandosi, quindi, gli stanziamenti a L. 515 miliardi) disposti con leggi di spesa che hanno autorizzato l'E.F.I.M., l'E.N.I. e l'I.R.I. a concorrere a vari aumenti del capitale della GEPI S.p.A., leggi ormai da tempo esaurite.

Sarà bene, comunque, ricordare ancora una volta come sono stati erogati gli stanziamenti per complessive L. 415 miliardi per aumenti del capitale della GEPI.

a) Con l'art. 15, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) fu autorizzata la spesa di L. 210 miliardi, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, per consentire all'I.M.I., all'E.F.I.M., all'E.N.I. e all'I.R.I. di concorrere all'aumento del capitale della GEPI S.p.A.: l'I.M.I., per il 50% della spesa, e ciascuno degli altri tre Enti (E.F.I.M., E.N.I. ed I.R.I.) per un terzo dell'altro 50%.

Gli stanziamenti relativi ai tre Enti a partecipazione

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

statale, ammontanti complessivamente a L. 105 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 (ammontanti, quindi, globalmente a L. 315 miliardi), furono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali, per quegli anni, al capitolo 7562 (lo stesso capitolo trasferito poi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria, in cui sono stati iscritti, nel 1994 e nel 1995, gli stanziamenti per i CISI (già iscritti al capitolo 7548 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali).

Si spiega, così, la ragione della commistione nello stesso capitolo 7562, ma solo nelle pagine 53 e 54 del "quadro riassuntivo", di stanziamenti con finalità completamente diverse, capitolo da cui quelli relativi agli aumenti di capitale della GEPI avrebbero dovuto essere cancellati da tempo. Ed, infatti, non figurano negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'Industria per gli anni 1994 e 1995.

Per completezza, si fa presente che i pagamenti delle quote di L. 35 miliardi di competenza dell'E.F.I.M., dell'E.N.I. e dell'I.R.I., per ciascuno degli esercizi 1988, 1989 e 1990, furono autorizzati, rispettivamente, come segue:

- per l'E.F.I.M., con D.M. n. 30964 dell'11 maggio 1988, con D.M. n. 30263 del 15 febbraio 1989 e D.M. n. 30513 del 12 aprile 1990;
- per l'E.N.I., con D.M. n. 31264 del 27 maggio 1988, D.M. n. 30219 del 15 febbraio 1989 e D.M. n. 30640 del 12 aprile 1990;
- per l'I.R.I., con D.M. n. 31031 del 12 maggio 1988, D.M. n. 30285 del 15 febbraio 1989 e D.M. n. 30354 del 12 aprile 1990.

b) Con la legge 31 dicembre 1991, n. 415 (Legge finanziaria 1992), tabella D, comma 7, l'art. 15, comma 1, della legge 67/1988 fu rifinanziato, per l'esercizio 1992, con lo stanziamento di L. 100 miliardi, iscritto ai capitoli 8018 del Tesoro per l'I.M.I. e 7562 delle Partecipazioni Statali per L'E.F.I.M., per L'E.N.I. e per L'I.R.I..

I pagamenti delle quote di competenza dell'E.F.I.M., dell'E.N.I. e dell'I.R.I., per complessive L. miliardi 50, furono autorizzati, rispettivamente, con decreti ministeriali n. 30640 del 27 febbraio 1992, n. 30802 del 17 marzo 1992 e n. 30666 del 27 febbraio 1992.

Per ragioni di compatibilità con l'importo unitario delle azioni GEPI (L. 10.000), sulla somma complessiva di L. miliardi 50, fu conferito al fondo di dotazione di ciascuno dei tre Enti, per provvedere alla propria quota di aumento del capitale della GEPI S.p.A., l'importo di L. 16.666.660.000, con un residuo complessivo di L. 20.000, che fu mandato in economia.

c) Ai sensi dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1991, n. 421, fu autorizzata la spesa di L. 100 miliardi, per l'anno 1991, per consentire all'I.M.I., all'E.F.I.M., all'E.N.I. e all'I.R.I., con le proporzioni di cui sopra, all'ulteriore aumento, per pari

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

importo, del capitale della GEPI S.p.A..

Il Ministro del Tesoro, con decreto n. 117198 del 6 marzo 1992, in attuazione della sopracitata norma legislativa, apportò, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali, per l'anno 1992, la seguente variazione in aumento, in termini di competenza e di cassa: "Capitolo 7562 - Conferimento al fondo di dotazione dell'E.F.I.M., dell'E.N.I. e dell'I.R.I. L. 50.000.000.000".

I pagamenti delle quote spettanti all'E.F.I.M., all'E.N.I. e all'I.R.I. furono autorizzati, rispettivamente, con decreti ministeriali nn. 30994, 30805 e 30637, tutti in data 4 settembre 1992.

Anche in questo caso, per ragioni di compatibilità con l'importo unitario delle azioni GEPI (L. 10.000), sulla somma complessiva di L. 50.000.000.000, fu conferito al fondo di dotazione di ciascuno dei tre Enti, per provvedere alla propria quota di aumento del capitale sociale della GEPI S.p.A., l'importo di L. 16.666.660.000, con un residuo complessivo di L. 20.000, che fu mandato in economia.

In conclusione, le ultime tre leggi esaminate, relative alla GEPI, sono esaurite sin dal 1992, ossia due anni prima che il capitolo 7562 fosse trasferito allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria.

Pertanto, gli stanziamenti di L. 415 miliardi relativi agli aumenti di capitale sociale della GEPI devono essere cancellati, in quanto non hanno più ragione d'essere, dalle pagine 63 e 64 del "quadro riassuntivo", che riguardano, come si è visto, soltanto gli stanziamenti di L. miliardi 100 relativi ai contributi CISI.

Le suddette pagine, allegate, per quanto riguarda gli stanziamenti per i contributi CISI, vengono corrette e completate a macchina, mentre per gli stanziamenti per gli aumenti di capitale GEPI vengono corretti, completati e cancellati a penna.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1989, N. 120, CONVERTITO, CON MODIFICHE, CON LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181 - ART. 7, COM. 1

Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.

A) Con l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modifiche, con legge 15 maggio 1989, n. 181, fu istituito un apposito capitolo denominato "Fondo speciale di reindustrializzazione", con dotazione complessiva di L. 660 miliardi, in ragione di L. 330 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, da erogarsi per la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione delle aziende IRI nelle aree di crisi siderurgica, nonché del programma di promozione industriale della SPI S.p.A. (controllata dall'IRI), di cui all'art. 5 del sopraindicato decreto-legge.

Lo stanziamento previsto per il 1989 fu iscritto al capitolo 7549 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali per lo stesso anno e conservato per il 1990.

Con deliberazione del CIPI del 13 ottobre 1989, punto 6, lo stanziamento complessivo di L. 660 miliardi fu così ripartito: L. 460 miliardi per il programma speciale IRI; L. 200 miliardi per il programma di promozione industriale SPI.

Prima di descrivere i pagamenti autorizzati sulla suddetta legge, appare opportuno accennare alle autorizzazioni di spese delle leggi successive, che hanno rifinanziato la legge 181/1989.

B) Con la legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria 1992), tabella D, comma 8, - con iscrizione sul capitolo 7549 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali - l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 120/1989, convertito con legge 181/1989, fu rifinanziato con lo stanziamento dell'importo di L. 50 miliardi.

C) Con la legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993), tabella D, comma 7 - con iscrizione sul capitolo 7549 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali - fu nuovamente rifinanziato l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 120,1989, convertito con la legge 181/1989, con lo stanziamento di L. 40 miliardi.

D) Con la legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994), tab. D, comma 11, fu nuovamente rifinanziato il sopracitato art. 7, comma 1, del decreto-legge 120/1989, convertito con la legge 181/1989, con lo stanziamento di L. 50 miliardi. Tale finanziamento risulta omissso nella pagina 66 del "quadro riassuntivo".

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E) Con il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 (art. 5-bis, comma 3), convertito, con modifiche, con legge 19 luglio 1993, n. 237, al Fondo speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 120/1989, convertito, con la legge 181/1989, fu conferita la somma di L. 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

Originariamente, lo stanziamento di L. 50 miliardi della legge finanziaria 1994 e la prima "tranche" di L. 50 miliardi della legge 237/1993 furono iscritti insieme al capitolo 7563 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria per il 1994.

Successivamente, con decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito con legge 22 novembre 1994, n. 644, la suddetta prima "tranche" di L. 50 miliardi della legge 237/1993 fu trasferita a beneficio del fondo nazionale dell'artigianato, riducendosi così a L. 50 miliardi lo stanziamento per il 1994.

F) Con la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995), tabella D, comma 2 - con iscrizione al capitolo 7563 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria per il 1995 - è stato nuovamente rifinanziato l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 120/1989, convertito con la legge 181/1989, con lo stanziamento di L. 100 miliardi, mentre la seconda "tranche" di L. 50 miliardi prevista per il 1995 dalla legge 237/1993 (già ripartita in L. 20 miliardi per il 1995 e L. 30 miliardi per il 1996, come si desume dalla pagina 66 del "quadro riassuntivo"), decurtata di L. miliardi 10 (tabella E, comma 7), è stata rimodulata in L. 10 miliardi per il 1995 e L. 30 miliardi per il 1996 (tabella F, punto 2, comma 8).

Infine, con decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con legge 22 marzo 1995, n. 85, è stata disposta la riduzione del 3% degli stanziamenti per il 1995 e il 1996.

Cosicché, gli stanziamenti previsti per il 1995 e 1996 sono così ripartiti: L. miliardi 106,7 per il 1995 (L. miliardi 9,7, prima parte, decurtata di L. 10 miliardi e ridotta del 3%, della seconda "tranche" della legge 237/1993 + lo stanziamento L. 97 miliardi, ridotto del 3%, per il 1995) e lo stanziamento di L. miliardi 29,7, ridotto del 3%, per il 1996.

Finora sono stati autorizzati pagamenti solo sugli stanziamenti della legge 181/1989.

A parziale modifica di quanto comunicato in precedenza, si fa presente che al 31 dicembre 1993, sugli stanziamenti della suddetta legge, erano stati autorizzati pagamenti e prefinanziamenti riconosciuti per complessive L. 446.350.250.000, di cui L. 341.213.250.000 per il programma speciale I.R.I. e L. 105.227.000.000 per il programma di promozione industriale SPI, mentre rimaneva da erogare l'importo di L. 213.649.750.000, di cui L. 118.876.750.000 per il programma speciale I.R.I. e L. 94.773.000.000 per il programma promozionale industriale SPI.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Aggiungendo i residui derivanti dagli stanziamenti della legge 415/1991 (legge finanziaria 1992), di L. 50 miliardi, e della legge 500/1992 (legge finanziaria 1993), di L. 40 miliardi, i residui complessivi al 31.12.1993 raggiungevano la consistenza di L. 303.649.750.000, di cui L. 213.649.750.000 residui propri e L. 90 miliardi residui di stanziamento.

Nel 1994, sempre sui residui della legge 181/1989 sono stati autorizzati pagamenti di contributi e prefinanziamenti riconosciuti per complessive L. 39.913.653.000, di cui L. 13.150.000.000 per il programma speciale I.R.I. e L. 26.763.653.000 per il programma promozionale industriale SPI, come segue:

- D.M. n. 14041/75 del 18.1.1994: L. 375.000.000 all'I.R.I. quale saldo per l'iniziativa ALENIA/SAMANTA;
- D.M. n. 14042/75 del 18.1.1994: L. 25.009.000.000 alla SPI per la realizzazione delle iniziative comprese nel VI e VII piano semestrale;
- D.M. n. 14101/75 del 3.2.1994: L. 4.025.000.000 all'I.R.I. quale saldo per la realizzazione dell'iniziativa ALENIA/ALFA ROMEO AVIO;
- D.M. n. 14386/75 del 23.3.1994: L. 3.000.000.000 all'I.R.I. quale secondo acconto per la realizzazione dell'iniziativa ILVA/C.S.M. TERNI;
- D.M. n. 14387 del 23.3.1994: L. 1.500.000.000 all'I.R.I. quale secondo acconto per la realizzazione dell'iniziativa ILVA/C.S.M. TARANTO;
- D.M. n. 14756/75 del 26.10.1994: L. 500.000.000 all'I.R.I. quale secondo acconto per la realizzazione dell'iniziativa ILVA/CENTRO SABBIAIATURA E VERNICIATURA DI LAMIERE TRENO-NAVALI;
- D.M. n. 14685/75 del 26.10.1994: L. 2.500.000.000 all'I.R.I. quale saldo per la realizzazione dell'iniziativa IRITECH/BIOSENSORI;
- D.M. n. 15076/75 del 7.11.1994: L. 1.000.000.000 all'I.R.I. quale secondo acconto e saldo per la realizzazione dell'iniziativa ILVA/TDI-TUBI DALMINE;
- D.M. n. 15155/75 del 7.11.1994: L. 1.754.653.000 alla SPI quale rimborso oneri per istruttoria e controllo per il periodo 13.10.1993 - 30.6.1994;
- D.M. n. 15195/75 del 15.11.1994: L. 250.000.000 all'I.R.I. quale saldo per la realizzazione dell'iniziativa ILVA/CENTRO SVILUPPO INFORMATICA.

Dopo tali autorizzazioni di pagamento, al 31.12.1994, rimaneva da erogare sugli stanziamenti della legge 181/1989 la somma di L. 173.736.097.000, di cui L. 105.726.750.000 per il programma speciale I.R.I. e L. 68.009.347.000 per il programma promozionale industriale SPI.

Della parte relativa al programma speciale I.R.I., di L. 105.726.750.000, alla stessa data del 31.12.1994, l'importo di L. 63.901.750.000 era caduto in perenzione per il decorso di 5 anni dalla prima iscrizione in bilancio. (Di tali residui perenti è attualmente in corso la richiesta di reinscrizione in bilancio dei seguenti importi: L. 13.950.000.000, da destinare alla SPI, e L.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9.200.000.000, da destinare all'I.R.I.). Quindi, al 31.12.1994, i residui della legge 181/1989 si sono ridotti a L. 109.834.347.000 (L. 41.825.000.000 di pertinenza del programma speciale dell'I.R.I. e L. 68.009.347.000 di pertinenza del programma promozionale industriale della SPI). Aggiungendo quelli derivanti dagli stanziamenti della legge 415/1991 (L. 50 miliardi), della legge 500/1992 (L. 40 miliardi) e della legge 538/1993 (L. 50 miliardi), i residui complessivi, al 31.12.1994, ammontavano a L. 249.834.347.000, di cui L. 109.834.347.000 residui propri e L. 140 miliardi residui di stanziamento.

Nel 1995 la massa totale spendibile era costituita dalla somma di L. 356.534.347.000, così costituita: residui legge 181/1989 (L. 109.834.347.000) + residui legge finanziaria 1992 (L. 50 miliardi) + residui legge finanziaria 1993 (L. 40 miliardi) + residui legge finanziaria 1994 (L. 50 miliardi) + competenza relativa allo stanziamento della prima parte della seconda "tranche" della legge 237/1993 (L. 9,7 miliardi, ridotta come sopra) + competenza per il 1995 (L. 97 miliardi, ridotta come sopra) prevista dalla finanziaria 1995.

Nel 1995, sono stati finora autorizzati pagamenti di contributi e prefinanziamenti riconosciuti per complessive L. 2.457.226.000, di cui L. 500 milioni per il programma speciale I.R.I. e L. 1.957.226.000 per il programma promozionale industriale SPI, come segue:

- D.M. n. 10739/75 del 15.6.1995: L. 500.000.000 in favore dell'I.R.I. quale saldo per la realizzazione dell'iniziativa ILVA/CENTRO SABBIAIATURA E VERNICIATURA LAMIERE TRENO-NAVALI;
- D.M. n. 10389/75 del 15.6.1995: L. 1.957.226.000 a favore della SPI per oneri istruttoria e controllo del periodo 1.7.1994 - 31-10.1994.

Dopo tali autorizzazioni rimaneva ancora da erogare, al 15.6.1995, sugli stanziamenti della legge 181/1989, l'importo di L. 107.377.121.000, di cui L. 41.325.000.000 di pertinenza del programma speciale dell'I.R.I. e L. 66.052.121.000 di pertinenza del programma promozionale industriale della SPI.

Aggiungendo i residui e la competenza derivanti dalle leggi successive di cui sopra, alla stessa data, la somma complessiva da erogare ammontava a L. 354.077.121.000.

Si allegano pagg. 65 e 66, completate e compilate.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 22 DICEMBRE 1989 N. 408 - ART. 2

Conferimento ai fondi di dotazione degli Enti di gestione delle Partecipazioni Statali per il 1988.

Con l'art. 2 della legge 22 dicembre 1989, n. 408, per consentire agli Enti delle Partecipazioni Statali (IRI, ENI, EFIM, EAMO) la realizzazione di programmi di investimenti nel Mezzogiorno aggiuntivi rispetto ai programmi 1988-1991, fu autorizzato, per l'anno 1988, il conferimento ai fondi di dotazione degli stessi Enti della somma di L. 100 miliardi, da ripartire, su proposta del Ministro delle Partecipazioni Statali, con delibera del CIPE, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai suddetti programmi aggiuntivi.

Il relativo stanziamento fu iscritto, per competenza, al capitolo 7565 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali per il 1989 e conservato per gli anni successivi.

Con l'art. 27, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con la legge 28 febbraio 1990, n. 38, fu autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione degli Enti di gestione, dell'EAMO e del Comitato di Liquidazione del Patrimonio dell'EAGAT - per la realizzazione dei programmi di investimenti nel Mezzogiorno, aggiuntivi rispetto ai programmi per gli anni dal 1988 al 1991 dei predetti Enti - della somma di L. 50 miliardi, per l'anno 1989, da ripartire con delibera del CIPI, su proposta del Ministro per le Partecipazioni Statali, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti programmi aggiuntivi.

Lo stanziamento di L. miliardi 50 fu iscritto, per competenza, al capitolo 7566 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali, per il 1989, e conservato per gli anni successivi.

Con delibera del CIPI in data 20 dicembre 1991 fu disposto che la somma complessiva di L. miliardi 150 di cui alle sopracitate leggi 408/1989 e 38/1990 fosse destinata all'attuazione del programma aggiuntivo proposto dall'IRI per la reindustrializzazione dell'area siderurgica di Taranto.

Con decreto del Ministro delle Partecipazioni Statali n. 31357 del 26 giugno 1992 fu autorizzato il pagamento all'IRI della somma di L. 150 miliardi, di cui L. 100 miliardi a carico del capitolo 7565 e L. 50 miliardi a carico del capitolo 7566 del suddetto stato di previsione della spesa.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con tale provvedimento lo stanziamento del capitolo 7565 fu interamente erogato e, quindi la legge 408/1989 è da considerarsi completamente esaurita.

Si allega la pagina 67, debitamente completata.

LEGGE 5 OTTOBRE 1991, N. 317 - Artt. 6 e 12

Investimenti per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

Gli articoli 6 e 12 della legge n. 317/1991 prevedono rispettivamente la concessione di crediti d'imposta e di contributi in conto capitale per gli investimenti innovativi descritti dall'art. 5 della legge medesima.

Il relativo decreto di attuazione n. 247/1992 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1992 ed è, pertanto, entrato in vigore il 14 aprile 1992.

La normativa introduce una nuova e più snella procedura di concessione basata esclusivamente sul criterio cronologico e su un esame ministeriale limitato alle dichiarazioni di parte contenute nella domanda. I controlli sulle operazioni sono delegati a Enti ed istituti di credito a medio termine appositamente convenzionati col Ministero e sono effettuati successivamente alla fruizione dell'agevolazione.

Al 31 dicembre 1994 risultavano pervenute circa n. 18.500 istanze, quasi equamente distribuite tra credito d'imposta e contributo in conto capitale.

Per detti interventi sono stati complessivamente stanziati a tale data 1.127,1 miliardi di lire.

A tutto il 31.12.1994 sono state complessivamente accolte n. 10.234 istanze di cui n. 4.751 per l'ottenimento del credito d'imposta, per un ammontare di L. 395 miliardi circa e n. 5.483 per il contributo in conto capitale comportanti un onere di circa 670 miliardi.

Le domande non ammissibili ai benefici di legge per mancanza di requisiti ammontano complessivamente a n. 2.500.

Le domande ammissibili prive di copertura finanziaria sono circa 5.800, per un onere stimabile in circa 600 miliardi di lire.

Si segnala che dal 1° luglio 1993 è entrata in vigore la disciplina di adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle P.M.I., che ha ridimensionato le percentuali di intervento in favore delle imprese.

LEGGE 5 OTTOBRE 1991, N.317 - INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

La legge 5 ottobre 1991, n.317 detta al Capo IV una serie di norme mirate alla promozione e allo sviluppo delle varie forme di associazione tra piccole e medie imprese, predisponendo un sistema di incentivi che vuole essere il più possibile completo e rispondente alle reali esigenze di rinnovamento del settore p.m.i..

La competenza attribuita in materia al Ministero dell'industria riguarda tre tipi specifici di intervento:

- A) Contributi a consorzi e società consortili tra p.m.i..
- B) Contributi a società consortili miste.
- C) Contributi a consorzi di garanzia collettiva fidi.
- D) Direttive al Mediocredito per la concessione della garanzia integrativa sui finanziamenti a favore dei consorzi.

A) CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI TRA P.M.I. (ARTT. DA 17 A 24, LEGGE 317/91).

Soggetti beneficiari

La legge prevede la concessione di benefici ai consorzi e società consortili costituiti, anche in forma cooperativa tra piccole e medie imprese industriali, o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la razionalizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate.

Possono fruire degli stessi benefici i consorzi e le società consortili tra imprese artigiane, costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge 443/85, nonché i consorzi e le società consortili costituiti tra le predette imprese e le imprese industriali, commerciali e di servizi.

La concessione delle agevolazioni è estesa anche ai Centri di innovazione imprenditoriale (BIC) promossi dalla CEE e ai Centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale (CISI) promossi da società di promozione imprenditoriale, anche a capitale misto pubblico e privato, che realizzino i programmi agevolati dalla legge.

I benefici sono concessi per la realizzazione di programmi di spesa volti a

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

promuovere una serie di attività specifiche, indicate dall'art. 19 della legge.

Dotazione finanziaria

Per la concessione dei contributi in conto capitale sono stati stanziati complessivamente 94,3 miliardi.

Agevolazioni concedibili

Sono previsti i seguenti tipi di agevolazione:

- a) contributi in conto capitale, nella misura massima del 30% del programma, entro il limite di lire 300 milioni annui per ogni soggetto e per non più di lire 800 milioni in un triennio. La misura del contributo è elevata, rispettivamente, al 50%, 500 milioni annui e 1.300 milioni in un triennio per i soggetti ubicati nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Reg. CEE 2052/88;
- b) finanziamenti agevolati, di importo non superiore a lire 2 miliardi e di durata non superiore a 10 anni, ad un tasso di interesse pari al 60% del tasso di riferimento (30% per i territori Reg. CEE).
La gestione di questa misura d'intervento spetta direttamente al Mediocredito Centrale.

I contributi e i finanziamenti di cui sopra non possono superare complessivamente il 60% delle spese ammesse. Il limite è elevato all'80% per i territori di cui al citato Reg. CEE.

Stato di attuazione

La legge ha stabilito, nelle linee essenziali, anche la procedura per la concessione del contributo, fissando i termini precisi per i vari passaggi dell'iter. Ha inoltre previsto (ed è questa una novità importante rispetto alle precedenti normative di agevolazione gestite dal Ministero dell'industria) il diretto coinvolgimento delle Regioni, alle quali è attribuita la competenza di definire le linee di sviluppo generale delle iniziative consortili nel territorio, attraverso la predisposizione di un progetto-programma, ed è inoltre demandata l'istruttoria delle domande.

La competenza del Ministero dell'industria riguarda invece l'approvazione delle richieste delle Regioni ed il riparto dei fondi tra le stesse

Solo nel caso in cui una regione non provveda entro i termini a tutti gli adempimenti previsti, l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi è effettuata direttamente dal Ministero.

Il regolamento di attuazione previsto dall'art.22, comma 5 della legge è stato pubblicato nella G.U. del 12/8/1993.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il termine di presentazione delle domande, stabilito al 10 novembre 1993, è stato poi prorogato al 31 gennaio 1994.

Le domande complessivamente pervenute sono 560.

Le domanda approvate sono 325 per un ammontare di investimenti pari a L. 458,9 miliardi. Il provvedimento di riparto, adottato nel febbraio 1995, ha assegnato tutti i fondi disponibili, che, tra l'altro, rappresentano poco più del 50 per cento dei contributi concedibili.

B) CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SOCIETA' CONSORTILI MISTE (ART. 27, LEGGE 317/91).

Soggetti beneficiari

L'art. 27 prevede la concessione di contributi in conto capitale alle società consortili a capitale misto pubblico e privato, aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole e medie imprese industriali, commerciali di servizi e alle imprese artigiane.

Possono partecipare ad esse, in deroga all'art. 2602 c.c., le università, CNR, ENEA, camere di commercio, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, società finanziarie regionali, enti privati operanti nella ricerca, finanza e credito nonché associazioni imprenditoriali di categoria.

I beneficiari delle attività delle società consortili devono essere soltanto le piccole e medie imprese, anche se non consorziate; in quest'ultimo caso è necessario che dette imprese si assumano i relativi oneri.

Sono ammissibili al contributo le spese relative alle specifiche attività di servizio indicate dal comma 7 dell'art. 27.

Agevolazioni concedibili

E' prevista la concessione di un contributo in conto capitale nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.000 milioni in un triennio.

Dette misure sono elevate, rispettivamente, al 70%, 1.000 milioni e 1.500 milioni per le società consortili ubicate nei territori rientranti negli obiettivi 1, 2 e 5b del Reg. CEE 2052/88.

Dotazione finanziaria

Per le finalità di cui all'art. 27 sono stati stanziati complessivamente

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

63 miliardi.

Stato di attuazione

Per la procedura, lo stesso art. 27 rimanda a quanto stabilito dall'art.22 per i consorzi tra p.m.i.. Si ha, pertanto, il coinvolgimento diretto delle Regioni nell'istruttoria ed il riparto dei fondi da parte del Ministero industria con potere di surroga di quest'ultimo nel caso di inerzia di una o più Regioni.

Il termine di presentazione delle domande stabilito al 14 giugno 1994, è stato prorogato al 31 ottobre 1994.

Le domande pervenute sono 100. Le Regioni hanno quasi terminato l'istruttoria delle domande.

L'attività di competenza del Ministero in ordine a questo strumento operativo si concluderà nell'autunno 1995, con l'emanazione del provvedimento di riparto dei fondi.

Le disponibilità finanziarie saranno sufficienti, anche in questo caso, a soddisfare il 60% circa delle richieste.

C) CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI (ART.33, LEGGE 317/91)

Soggetti beneficiari

La legge individua come destinatari di una serie di interventi i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da almeno 50 piccole e medie imprese industriali, commerciali, di servizi e artigiane e che dispongano di fondi di garanzia monetari di importo non inferiore a 50 milioni (art. 30). Detti consorzi devono avere come scopo sociale l'attività di prestazione di garanzia alle piccole e medie imprese associate e l'attività di informazione, consulenza e assistenza alle medesime imprese per il reperimento di fonti finanziarie, nonché per il miglioramento della gestione finanziaria.

L'art. 33, in particolare, prevede la concessione di contributi in conto capitale ai predetti soggetti per le seguenti finalità:

- a) costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale;
- b) realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale per la fornitura di servizi finanziari.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Agevolazioni concedibili

E' prevista la concessione di un contributo in conto capitale nelle seguenti misure:

- a) per i fondi interconsortili, un massimo del 50% delle quote apportate al fondo da ciascun soggetto, entro il limite di 40 milioni di lire annui. Tali limiti sono elevati, rispettivamente, al 70% e 100 milioni per i soggetti operanti nei territori rientranti negli obiettivi 1, 2 e 5b del Reg. CEE 2052/88;
- b) per i programmi gestionali, un massimo del 50% del costo del progetto, entro il limite di 100 milioni. Tali limiti sono elevati a 70% e 200 milioni per i territori di cui sopra.

Dotazione finanziaria

La somma stanziata per questo tipo di intervento ammonta complessivamente a 2,7 miliardi.

Stato di attuazione

L'applicazione delle misure di intervento previste è demandata al Ministero dell'industria.

Per i fondi interconsortili il primo termine di presentazione delle domande, relative ai contributi per il 1993, è scaduto il 7 marzo 1994. Per le domande relative agli anni successivi il termine è fissato al 30 settembre di ogni anno.

Fino ad oggi sono pervenute soltanto 7 domande di contributo per fondi interconsortili, relative al 1993. I contributi sono stati tutti erogati, per un ammontare di L. 80.063.060.

Quanto ai programmi gestionali il termine è fissato al 30 aprile e al 31 ottobre di ciascun anno. Il Ministero provvede quindi all'approvazione dei progetti con cadenza semestrale.

I fondi disponibili rappresentano il 35% circa dei contributi richiesti.

LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, N. 215

Azioni positive per l'imprenditoria femminile

La legge ha lo scopo di favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa, la formazione imprenditoriale, l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile, la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne, la promozione della presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.

A tal fine l'art. 3 della legge ha istituito il "Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile", la cui dotazione finanziaria è stabilita in 30 miliardi per il triennio 1992 - 1994, in ragione di 10 miliardi di lire per anno. La legge finanziaria 1995 ha previsto per tale esercizio uno stanziamento aggiuntivo di 10 miliardi.

Le agevolazioni previste dalla legge consistono in contributi in conto capitale, crediti d'imposta e finanziamenti agevolati.

La legge istituisce presso il Ministero dell'Industria il Comitato per l'imprenditoria femminile presieduto dal Ministro dell'Industria.

La legge ha formato oggetto di contestazione da parte della Commissione U.E. che ha formalmente avviato la procedura di infrazione ex articolo 92 e seg. del Trattato.

La chiusura del contenzioso ha imposto le seguenti limitazioni:

1. destinazione dei benefici alle sole "piccole imprese", secondo la definizione della disciplina comunitaria degli aiuti alle PMI (non più di 50 dipendenti e stato patrimoniale non superiore ai 2 milioni di ECU);
2. fissazione di un tetto massimo dell'agevolazione concedibile ad ogni soggetto non superiore al livello "de minimis" fissato dalla Commissione CEE (50 mila ECU). Al di sopra del "de minimis", saranno applicate le intensità di aiuto comunitario e cioè 15% per le zone non assistite e 20% per le zone degli obiettivi 2 e 5b; nel Mezzogiorno saranno applicati tre livelli di aiuto articolati nel 65%, 55% e 49%, in relazione alle tre ripartizioni territoriali individuate dalla Commissione;

3. non cumulabilità degli aiuti con quelli previsti da altre leggi statali o regionali.

La definizione del contenzioso ha notevolmente ritardato l'emanazione del regolamento di attuazione . il cui iter è ancora in corso.

I fondi stanziati sono ancora tutti disponibili. Con il D.L. 28 giugno 1995, n. 257, si è provveduto ad autorizzare l'impegno entro il 1995 delle somme stanziare per che, altrimenti, sarebbero andate in economia.

LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257

FINALITA'

La legge n. 257/1992 prevede una serie di adempimenti finalizzati a realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto nonché misure di decontaminazione e bonifica delle aree interessate dall'inquinamento di amianto e riconversione produttiva nel settore.

Una parte di tali adempimenti sono di competenza del Ministero dell'Industria, e in particolare:

Art. 14: gestione del Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto attraverso la:

A) concessione di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per l'attuazione di programmi di riconversione produttiva in altri settori merceologici previa cessazione della precedente attività;

B) concessione di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto per l'attuazione di programmi di riconversione della propria attività nello stesso settore merceologico, attraverso l'utilizzo di materiali sostitutivi o alternativi.

Stanziamanti totali 50 miliardi (capitolo 7560)

Stanziamanti futuri 15 miliardi (anni 1996/97)

Impegni: nessun impegno a tutto il 31.12.1994

Disponibilità: 35 miliardi (anno 1995)

Erogazioni già effettuate: nessuna erogazione a tutto il 31.12.1994.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Art. 14: il decreto di attuazione della norma è stato pubblicato sulla G.U., con data 29 maggio 1995, n. 202, Il termine ultimo per la presentazione delle domande scadrà alla fine del prossimo mese di ottobre. Il Fondo, iscritto in bilancio al capitolo 7560, è pari a 50 miliardi. Si procederà con l'istruttoria per la concessione dei contributi che consentirà l'impegno dei primi 25 miliardi esistenti in bilancio in conto residui di stanziamento.

LEGGE 17 LUGLIO 1993, N. 237 - Art. 6, COMMI 7, 8 BIS E 9

Razionalizzazione industria bellica

Gli interventi previsti dalla norma in esame sono volti a favorire la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali d'armamento.

La spesa complessiva autorizzata per il quinquennio 1993 - 1997 è di lire 500 miliardi.

E' previsto che i fondi disponibili siano utilizzati nella misura dell'80% per programmi di razionalizzazione e ristrutturazione ed il rimanente 20% per il cofinanziamento nazionale di progetti di riconversione da inserire nel programma Konver promosso dalla U.E..

Non sono stati ancora assunti impegni di spesa né erogati contributi, in quanto è tuttora in corso la procedura di registrazione alla Corte dei Conti del decreto recante il Regolamento con il quale sono stabiliti le modalità ed i criteri di attuazione della norma nonché quelli per la concessione ed erogazione dei contributi.

Al 31 dicembre 1994 sono stati assegnati in bilancio L. 120 miliardi.

DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1993, n. 149, COVERTITO CON LEGGE 19 LUGLIO 1993, N. 237 - ART. 6, COM. 7 E 8

Interventi urgenti in favore dell'economia: interventi per la razionalizzazione dell'industria bellica.

La pagina n. 62 dell'"estratto", erroneamente, riporta, al capitolo 7561-Ministero Industria, la voce "Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)" e come rubrica "99-Ex Ministero Partecipazioni Statali".

Invece, gli stati di previsione della spesa del Ministero dell'Industria per il 1994 e per il 1995, al capitolo 7561, riportano la voce "Interventi per la razionalizzazione dell'industria bellica" e come rubrica la voce "4-Industria e Stazioni Sperimentali".

La stessa pagina 62 riporta la voce "Interventi urgenti in favore dell'economia" come contenuto della legge 237/1993, e la voce "Interventi per la razionalizzazione dell'industria bellica" come contenuto specifico dell'art. 6, 7° e 8° comma, della stessa legge 237/1993.

La legge 237/1993:

- al 7° comma, prevede che il Ministero dell'Industria definisce, con proprio decreto, le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento e - ai fini della razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento nelle aree individuate ai sensi dello stesso comma - autorizza la complessiva spesa quinquennale di L. miliardi 500;

- all'8° comma, prevede che il Ministero dell'Industria stabilisca modalità e criteri per l'attuazione del 7° comma.

Trattandosi, quindi, di materia al di fuori dell'attività residua degli Uffici del soppresso Ministero delle Partecipazioni Statali, la pagina 62 dell'"estratto" è stata lasciata all'esame della competente Direzione Generale del Ministero dell'Industria.

Ad ogni modo, per motivi di opportunità, si allegano la pagina 62 corretta, ma ovviamente non compilata, e un estratto del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 237.

LEGGE 3 AGOSTO 1994, N. 481

Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico

Il decreto legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994 n. 481, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico" dà attuazione al piano di riduzione di capacità nel settore dei prodotti laminati a caldo.

Il Consiglio dei Ministri della Comunità ha individuato strategie di riduzione della capacità produttiva, che sono alla base dell'attuale fase congiunturale, e sono state in parte perseguite con il ricorso all'articolo 95 del Trattato per quanto concerne la ristrutturazione delle imprese siderurgiche aiutate dai singoli Stati membri, in parte realizzate con il contributo volontario delle imprese private o con strumenti di incentivazione in aderenza all'attuale disciplina del Codice degli Aiuti CECA (Decisione 3855/91/CECA).

Il decreto legge n. 396 del 20 giugno 1994, convertito nella legge 3 agosto 1994 n. 481, è stato predisposto nella logica della citata decisione comunitaria.

Le finalità, che con il provvedimento in parola si intendono raggiungere, si riferiscono all'attuazione di un complesso organico di strumenti, teso ad una riduzione di capacità, in misura prossima a quella preventivata in sede europea, attraverso la distruzione fisica degli impianti e sviluppando parallelamente una azione di sostegno ad attività sostitutive, nelle aree che hanno subito perdite di posti di lavoro nella siderurgia a seguito della chiusura degli impianti, attraverso l'erogazione di un contributo agli investimenti diversi da quelli effettuati nei settori dei prodotti CECA.

Sul piano attuativo, il programma di eliminazione dal mercato di capacità produttiva, orientativamente prevista in circa cinque milioni di tonnellate di impianti di laminazione e quattro milioni circa di impianti fusori potrà essere raggiunto attraverso l'erogazione di contributi riferiti al valore residuo degli impianti al netto degli ammortamenti effettuati e al valore del margine di contribuzione ai costi fissi del rendimento degli impianti stessi, attraverso una media dei due valori.

Lo sforzo di razionalizzazione del settore determinerà naturalmente un esubero occupazionale in conseguenza della distruzione degli impianti, cui il provvedimento destina uno strumento di parziale recupero con il sostegno di iniziative di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riconversione in settori diversi dal siderurgico e comunque non definiti sensibili.

Le modalità di attuazione sono previste dal Regolamento n. 683 del 12.10.1994, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15.12.1994.

Al momento sono in fase istruttoria n. 49 domande che determinano un onere almeno pari allo stanziamento previsto dalla legge in Lit. 600 miliardi.

Gli adempimenti relativi alla riduzione di capacità produttiva debbono avvenire entro il 31.12.1995.

La legge n. 481/1994 prevede uno stanziamento di 700 miliardi ripartiti nel quadriennio 1994 - 1997 in ragione di lire 175 miliardi per gli anni 1994, 1995 e 1996, nonché l'utilizzo di 50 miliardi in conto disponibilità residue sul già citato Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale per gli impianti siderurgici e 40 miliardi esistenti sul conto corrente infruttifero aperto presso il Mediocredito Centrale n. 760/22014.

I predetti stanziamenti sono da iscrivere sul capitolo 7556 per il successivo versamento alla contabilità speciale intestata al "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica".

La Finanziaria 1995 ha stabilito invece una diversa ripartizione dei fondi trasferendo parte dei 175 miliardi previsti per il 1995 agli anni successivi. Precisamente 27 miliardi all'anno 1996 e 75 miliardi all'anno 1997.

Per il programma globale di riduzione di capacità produttiva, e in relazione agli impegni presi in sede comunitaria, il complesso delle risorse necessarie ammonta a lire 600 miliardi, così come previsto dallo stesso articolo 1, commi 5 e 7, della citata legge n. 481/1994.

In conclusione a fronte delle predette esigenze, questa Amministrazione al momento dispone di 225 miliardi di lire affluiti alla contabilità speciale intestata al "Fondo rotativo" nel trascorso esercizio 1994 e per quanto riguarda la competenza dell'esercizio 1995 pari a 70,810 miliardi di lire e i residui di stanziamento ammontanti a lire 40 miliardi si è chiesta alla Presidenza del Consiglio la deroga al blocco degli impegni previsto dal comma 6, articolo 2, del D.L. n. 41/1995.

Ne deriva la necessità di disporre per l'esercizio 1996 della residua somma pari a lire 264,19 miliardi.

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

Indice delle leggi pluriennali

- Legge 21 febbraio 1989, n.83
- Legge 29 luglio 1981, n.394
- Legge 20 ottobre 1990, n.304
- Legge 20 maggio 1993, n.156
- Legge 24 aprile 1990, n.100
- Legge 9 gennaio 1991, n.19

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 21 FEBBRAIO 1989, n. 83

interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane.

Questa legge ha sostituito, a stralcio, la L. 240/81, relativamente alle disposizioni in favore dei consorzi e delle società consortili, anche in forma cooperativa, per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese. Tali organismi hanno come scopi esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a detti specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

Come già previsto dalla L. 240/81, ai consorzi all'esportazione di cui alla legge 83/89 possono essere concessi dal Ministero contributi finanziari annuali; particolari agevolazioni sono previste per i consorzi all'export costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nel Mezzogiorno d'Italia e per quelli di recente costituzione.

I contributi fanno carico allo stanziamento iscritto al Cap. 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero; tale stanziamento è stato previsto dalla legge 83/89 in 25 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989, '90 e '91 (art. 6); per il 1991, con decreto legge, si è avuta una integrazione di Lit. 5 miliardi.

Per gli anni successivi il rifinanziamento annuale della legge è avvenuto con appositi provvedimenti legislativi che hanno stanziato, per il 1992 Lit. 20 miliardi e, per il 1993 Lit. 25 miliardi.

La concessione dei contributi avviene attraverso la consultazione di un apposito Comitato Tecnico (art. 4) costituito con D.M. 22 marzo 1989.

Le disposizioni di legge hanno trovato applicazione con il decreto ministeriale 5.6.1989, modificato con successivi decreti del 28.11.'89, 12.2.'90 e 18.3.'91; con essi si è provveduto a fissare i criteri di valutazione delle domande di contributo finanziario, nonché a stabilire i criteri di quantificazione dei contributi. Le norme sono state, da ultimo, raccolte nel D.M. 25 marzo 1992, pubblicato nella G.U. n. 87 del 13.4.'92. Si è stabilito il principio dell'intervento privilegiato in favore dei consorzi che abbiano base maggioritaria industriale o artigiana, o siano di nuova formazione nel Mezzogiorno, o dotati di strutture stabili in Paesi extra-CEE, oppure particolarmente attivi sui mercati esteri, o dotati di una propria struttura operativa.

I dati a consuntivo 1988 - ultimo anno di operatività della L. 240/81 per i consorzi export - indicavano un impegno totale di Lit. 23 miliardi circa a fronte di 257 domande di contributo accolte.

Dal 1989, la gestione del nuovo meccanismo di legge ha dato

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

luogo al seguente andamento:

Anno	n. contributi	abbattimento importi	stanziamento
1989	277	14,7%	25 miliardi
1990	269	21 %	25 miliardi
1991	308	18,09%	30 miliardi
1992	321	49,18%	20 miliardi
1993	325	35,89%	25 miliardi

Si è assistito, pertanto, alla crescente insufficienza dei mezzi finanziari disponibili che ha reso necessario l'abbattimento generalizzato sugli importi riconoscibili per percentuali significative.

Si aggiunge che, nel 1993, i tempi di gestione della procedura per l'anno passato hanno risentito del blocco della spesa pubblica, che ha fatto sì che i contributi siano stati liquidati solo nel 1° semestre 1994.

Nell'anno 1994 sono state accolte 314 domande (sulle 325 pervenute); potendo contare su una disponibilità di bilancio di Lit. 30 miliardi, si è dovuto applicare un abbattimento generalizzato, pari al 10,1%.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 29 LUGLIO 1981, n. 394 - conversione in legge con modificazioni del D.L. 28.5.1981, n. 251.

Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane.

All'art. 2 si prevedono finanziamenti a tasso agevolato da concedere alle imprese a fronte dei programmi di penetrazione commerciale in Paesi extra-CEE; tali finanziamenti vengono erogati in seguito a delibera dell'apposito Comitato istituito con D.M. 2.7.1987 presso il Ministero, dal Mediocredito Centrale al termine di una istruttoria parallela svolta dall'ente predetto, sulla base di valutazioni tecnico-finanziarie, e da questa Amministrazione per le valutazioni di carattere promozionale. Il Ministero ha competenze solo all'interno della procedura, ma non impegna direttamente alcun tipo di spesa, né ha disponibilità finanziarie sui propri Capitoli dello stato di previsione del bilancio per i fini previsti dall'articolo di Legge suddetto.

Nel corso del 1992 sono pervenute agli Uffici istruttori del Mincomes e del MCC n. 132 domande. Durante lo stesso anno il Comitato ha esaminato n. 105 domande, accogliendone 79 per un finanziamento complessivo di Lit. 157,4 mld e respingendone 26.

Va precisato, in proposito, che i finanziamenti vengono erogati a valere sulle disponibilità di un apposito fondo di rotazione e in relazione all'ammontare delle risorse disponibili sul fondo stesso. Pertanto, il numero delle richieste portate all'esame del Comitato è in funzione delle risorse disponibili e quindi delle possibilità di accoglimento delle stesse.

Nel 1993 sono pervenute n. 101 domande. Durante lo stesso anno il Comitato ha esaminato 60 domande, accogliendone 37, per un finanziamento complessivo di Lit. 73,9 miliardi.

Le domande pervenute nel 1994 sono state n. 81.

L'apposito Comitato ha esaminato complessivamente n. 153 richieste, accogliendone n. 87, per un finanziamento complessivo di Lit. 161.878.938.460.

Le richieste respinte sono state n. 28.

L'art. 10 della legge stabilisce contributi per i consorzi agro-alimentari e turistici; gli stanziamenti dell'apposito capitolo sono effettuati dalla legge finanziaria.

I dati nel triennio 1988-89-90 sono i seguenti: per il 1988 n. 17 contributi concessi, a fronte delle istanze pervenute, per un importo complessivo di Lit. 644.254.895 (stanziamento Lit. 1 miliardo); nel 1989 n. 18 contributi concessi, a fronte di altrettante istanze, per un importo complessivo di 655.647.035 (stanziamento Lit. 1 miliardo); per il 1990 contributi concessi per un totale di Lit. 445.031.835 (sullo stanziamento di Lit. 1 miliardo), in favore di 13 consorzi.

Il limitato ricorso, negli esercizi citati, alle provvidenze

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di cui si tratta, andava ricercato essenzialmente sia nel breve periodo di tempo in cui si poteva usufruire del contributo (un triennio), sia nell'ancoraggio del contributo stesso alle spese del personale, peraltro entro il limite massimo del contributo stesso fissato in Lit. 40 milioni.

Con la legge 20 ottobre 1990, n. 304, all'art. 4, sono stati estesi ai consorzi agricoli e turistici i più favorevoli criteri di quantificazione del contributo stabiliti dalla L. 83/'89 nei riguardi dei consorzi export.

Successivamente, con D.l. 15 marzo 91, sono state stabilite le direttive ed i criteri di valutazione delle richieste di contributo, sulla base delle nuove norme intervenute.

Nell'anno 1991, sono pervenute al Ministero 31 domande di contributo; di queste, ne sono state approvate 27 e si è dovuto operare un abbattimento lineare del 5,6% sui contributi, allo scopo di rientrare nei limiti dello stanziamento in bilancio (Lit. 2 miliardi sul Cap. 1614).

La gestione del meccanismo di legge per l'esercizio 1992 ha dato luogo a n. 36 contributi concessi (su un totale di n. 44 domande pervenute) e all'applicazione di un abbattimento generalizzato del 29,5% sugli importi erogabili, al fine di rientrare nelle disponibilità di bilancio (Lit. 2 miliardi).

Nel 1993 sono pervenute n. 38 domande, delle quali ne sono state accolte 36 e concessi altrettanti contributi, con l'abbattimento generalizzato del 20,21% allo scopo di rientrare nello stanziamento di Lit. 2 miliardi.

Si aggiunge che, anche per il 1993 i tempi di definizione delle procedure di contribuzione hanno risentito del blocco della spesa pubblica, che ha consentito il pagamento dei contributi solo nei primi mesi del 1994.

Nel 1994 sono pervenute n. 43 domande, delle quali ne sono state accolte 37 e concessi altrettanti contributi, con l'abbattimento generalizzato del 23,25% allo scopo di rientrare nello stanziamento di Lit. 2 miliardi.

La procedura di contribuzione si è conclusa integralmente nel corso dell'anno.

Va segnalata l'insufficienza dello stanziamento che, unita alla crescita numerica dei Consorzi, determina il progressivo aumento della percentuale di abbattimento dei contributi erogabili, onde rientrare nello stanziamento di bilancio.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 20 OTTOBRE 1990, N. 304Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni

La legge in oggetto prevede, in sintesi, tre strumenti volti a sostenere le nostre esportazioni mediante l'incentivazione delle imprese.

In particolare, si tratta di:

- 1) Un rifinanziamento del fondo rotativo della legge n. 394/61, che consente di concedere finanziamenti agevolati a fronte di progetti di penetrazione commerciale in Paesi extracomunitari.

La stessa legge, al fine di accrescere l'efficacia dell'intervento pubblico, ha disposto che i programmi devono essere finalizzati all'insediamento durevole delle imprese sui mercati esteri.

- 2) Istituzione di un nuovo strumento di promozione dei prodotti agro-alimentari sui mercati extracomunitari.

A tal fine è prevista la possibilità di concedere contributi, tramite l'ICE, alla realizzazione di progetti-pilota volti a consolidare la commercializzazione all'estero di prodotti agro-alimentari italiani.

La legge ha avuto la prima applicazione, nel 1991, con l'emanazione del D.M. 20.6.1991; essa ha raccolto un largo favore presso le imprese agro-alimentari, incentivate da tale strumento ad investire nel miglioramento della fase di commercializzazione del prodotto tipico italiano sui mercati esteri.

I finanziamenti previsti dalla legge (L. 4,5 miliardi annuali per il 1991 e 1992) si sono rivelati insufficienti a soddisfare le richieste di contributo a fronte dei progetti presentati.

In considerazione della riconosciuta validità di tale modalità di intervento, la legge ha trovato rifinanziamento per l'anno 1993 con il D.L. n. 78/93 e con uno stanziamento più adeguato di Lit. 10 miliardi.

Nel 1991 su 116 domande ne sono state accolte solo 23. L'importo complessivo impegnato (Lit. 4,5 miliardi) ha dato luogo, attraverso l'ICE, ad erogazioni graduali, sulla base dell'avanzamento delle realizzazioni dei singoli programmi. Essendo rapportato mediamente al 30% della spesa globale, si è stimato che lo stesso possa attivare investimenti in strutture ed attività promozionali per oltre 13 miliardi.

Peraltro, nel corso dell'anno, alcune ditte destinatarie del contributo hanno rinunciato allo stesso, in considerazione della bassa incidenza percentuale del sostegno pubblico (contenuto a causa della ristrettezza delle disponibilità) rispetto al costo di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

realizzazione del progetto.

Nell'esercizio 1992 la legge, per questa forma di intervento, ha trovato applicazione con il D.M. 30 marzo 1992. Sono state accolte 30 domande, su 96 pervenute e dai contributi, complessivamente impegnati per Lit. 4,5 miliardi, è atteso un ritorno in investimenti promozionali per oltre 20 miliardi.

Nell'accoglimento delle domande si è teso a privilegiare i Consorzi al fine di soddisfare, con le limitate disponibilità finanziarie, più imprese.

Nell'esercizio 1993 la legge, per questa forma di intervento, ha trovato applicazione con il D.M. 4.8.1993. Lo stanziamento previsto è stato di Lit. 10 miliardi: sono state accolte 44 domande sul n. 57 domande pervenute, per un importo di Lit. 9.900.646.195.

Per il 1994 la legge non è stata rifinanziata.

Per il 1995, ai fini del rifinanziamento dell'art. 2 della L. 304/'90, risultano appostati nella Tab. B della legge finanziaria 1995 Lit. 7.800 milioni, importo così ridotto dal D.L. 41/'95 (manovra Dini), convertivo nella legge 22 marzo 1995, n. 85. Per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo di detti fondi, questa Direzione Generale ha proposto all'Ufficio Legislativo un articolato da inserire in un Decreto legge.

- 3) L'art. 3 della stessa legge n. 304/90 ha istituito un ulteriore strumento di sostegno della proiezione internazionale delle imprese, stanziando 50 mld di lire, a valere sul fondo rotativo della legge n. 394/81, per il finanziamento agevolato delle spese da sostenere per la predisposizione dell'offerta di partecipazione a gare indette in Paesi extracomunitari.

Con il D.M. 13 febbraio 1992 sono state fissate le modalità per la presentazione delle domande ed i criteri per la concessione dei finanziamenti, che vengono erogati, in analogia a quanto avviene per i finanziamenti ex art. 2 Legge 394/81, dal Mediocredito Centrale a seguito di delibera del Comitato di cui al D.M. 2.7.1987, adottata sulla base della duplice istruttoria espletata dal predetto Ente e dagli uffici del Ministero.

Viene riconosciuta priorità alle imprese che partecipino a gare internazionali aventi ad oggetto la realizzazione di lavori o forniture, collegati a specifici studi e progettazioni, nonché ad istanze inoltrate da consorzi o associazioni di imprese.

Nel corso del 1992 sono pervenute n. 20 richieste di finanziamento per un totale di oltre Lit. 13 miliardi; durante lo stesso anno il Comitato ha esaminato n. 17 istanze, accogliendone n. 11 e concedendo finanziamenti per Lit. 4.449.296.338.

Nel corso del 1993 sono pervenute n. 63 richieste di finanziamento per un totale di Lit. 27.245.609.900; durante l'anno il

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comitato ha esaminato ed accolto n. 17 istanze, concedendo finanziamenti per Lit. 13,9 miliardi.

Nel corso del 1994 sono state esaminate n. 56 richieste di finanziamento per un totale di Lit. 20.683.558.710 ed accolte n. 42 per un totale di Lit. 14.760.718.975.

Nel corso del I trimestre del 1995 sono state esaminate n. 33 richieste di finanziamento per un totale di Lit. 10.555.297.600 ed accolte n. 18 per un totale di Lit. 6.557.203.600.

- 4) Degli strumenti previsti dalla predetta legge n. 304/90, resta ancora da attuare l'art. 5, che prevede un'agevolazione fiscale in favore delle società miste, partecipate dalla Simest S.p.A. (legge 24 aprile 1990, n. 100), nonché di quelle da costituire o costituite dal 1° gennaio 1990. Per l'attuazione è prevista l'emanazione di un Decreto Interministeriale del Ministro del Commercio con l'Estero, di concerto con il Ministro delle Finanze e con il Ministro degli Affari Esteri.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 20 MAGGIO 1993, n. 156Misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni.

La legge in oggetto prevede, tra l'altro, lo stanziamento di 30 miliardi di lire per la realizzazione di un programma promozionale straordinario e di interventi volti a promuovere gli investimenti esteri in Italia.

In particolare, con successivo decreto del 16.3.1994 veniva stabilito quanto segue:

1. Incentivare una serie di soggetti istituzionali a svolgere iniziative di promozione, presso gli imprenditori esteri, sulle opportunità offerte in Italia agli insediamenti produttivi in qualificate e competitive aree industriali.
2. Dare un contributo alle spese a favore di tali iniziative promozionali (entro il limite massimo del 70% del costo totale del programma).
3. Istituire una Commissione consultiva presieduta dal Direttore Generale della D.G. Sviluppo Scambi del Ministero che esprimesse le proprie valutazioni tecniche in merito ai programmi presentati.
4. Il Ministro, sentito il parere della Commissione, avrebbe autorizzato con decreto i contributi da erogare che sarebbero stati trasferiti all'Istituto Commercio Estero.

La legge, per quanto riguarda la promozione degli investimenti esteri, ha avuto la prima applicazione nel 1994.

La Commissione succitata ha esaminato le 26 richieste di contributo pervenute, relative a progetti promozionali, il cui ammontare totale di spesa era di ca. 35,6 miliardi di lire.

La suindicata Commissione ha dato parere favorevole relativamente a 13 domande per un contributo totale di 8,5 miliardi di lire.

Dette risorse sono state trasferite all'Istituto mediante singoli decreti il 15.12.1994.

Le iniziative approvate dovranno concludersi entro il mese di dicembre 1995.

I residui 21,5 miliardi di lire sono stati destinati alla realizzazione di undici progetti promozionali straordinari, formulati dall'ICE e seguendo le direttive del Ministero, miranti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane tramite formazione internazionale e nazionale, ricerca e sperimentazione, costituzione di centri di assistenza e servizi post vendita, azioni di immagine e comunicazione.

Pur trattandosi di una iniziativa innovativa, il successo riscontrato presso gli operatori è stato rilevante e da più parti è stata evidenziata l'utilità che la promozione degli investimenti esteri

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in Italia non resti un'iniziativa isolata, ma sia continuativa nel tempo, ritenendosi che l'effetto moltiplicatore dell'investimento promozionale pubblico si possa produrre esclusivamente tramite la costante riproposta di manovre ad hoc in un arco temporale medio-lungo.

Il Ministero quindi, tramite l'ICE, dovrebbe prevedere ulteriori iniziative al riguardo (non solo specifiche, ma anche a carattere orizzontale quali, ad esempio, l'istituzione di un punto di riferimento convenientemente informatizzato) che, tuttavia, necessitano di un'adeguata copertura finanziaria, essendo esauriti i fondi straordinari previsti nella predetta legge 156.

LEGGE 24 APRILE 1990, N. 100

Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero

In applicazione della legge in oggetto - istitutiva di una società finanziaria di sviluppo, a partecipazione pubblica e privata - è stata costituita in data 5 giugno 1991 la SIMEST SpA - Società italiana per le imprese miste all'estero, con sede in Roma, avente lo scopo di incentivare la formazione di joint-ventures.

Per dotare la menzionata Società dei mezzi necessari allo svolgimento della sua attività, la succitata legge ha previsto un capitale sociale iniziale di 98 miliardi di lire e progressivi aumenti, fino al raggiungimento dell'ammontare di 498 miliardi di lire. Di questi, 250 miliardi sono riservati allo Stato, mentre i restanti 248 miliardi sono destinati alla sottoscrizione da parte di enti pubblici, istituti ed aziende di credito, nonché di associazione imprenditoriali.

A partire dal 1992 la ripetuta Società ha provveduto a dare attuazione agli aumenti previsti (complessivamente 400 miliardi), offrendo le nuove azioni ai soci fondatori in proporzione alle quote di partecipazione detenute, così come esplicitamente stabilito dalla richiamata legge 100.

Alla chiusura dell'esercizio 1994 il capitale sociale risultava sottoscritto per lit. 241.530.469.000 e versato per lit. 240.124.607.200. A tali somme vanno aggiunti i 20 miliardi sottoscritti e versati dal Ministero del commercio con l'estero alla fine dell'anno, ma accreditati alla SIMEST solo nei primi giorni del 1995.

A seguito di mancate sottoscrizioni da parte di diversi azionisti, fra i quali hanno assunto particolare rilievo il Mediocredito Centrale, l'IMI ed alcune importanti banche, le percentuali iniziali di partecipazione al capitale sociale detenute dagli azionisti

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si sono così modificate rispetto alla data di costituzione della Società:

	quota iniziale		quota al 31.12.94	
	mld.	%	mld.	%
Ministero Commercio Estero	50	51,02	180 (200)	74,52
Mediocredito centrale	28	28,57	28	11,59
IMI	8	8,49	8	3,44
Altri	12	11,92	25	10,45
	98	100	241(261)	100

Alla luce di quanto sopra prospettato, risulta che il Mincomes, utilizzando i fondi annualmente stanziati e disponibili sul capitolo 7561 del proprio bilancio, ha finora sottoscritto e versato quote per:

- 50 mld. nel 1991, come capitale sociale iniziale in occasione della costituzione della Società;
- 100 mld. nel 1992, come 1° aumento;
- 30 mld. nel 1993, come 1a tranche del 2° aumento;
- 20 mld. nel 1994, come 2a tranche del 2° aumento.

I restanti 50 miliardi sono rappresentati dalle sottospecificate quote riferite agli anni a fianco di ciascuna indicate:

- 10 mld. anno 1994, portati come residuo di stanziamento nel 1995 per essere versati alla SIMEST entro il 31 dicembre
- 10 mld. previsione anno 1996
- 20 mld. previsione anno 1997.

Per quanto concerne le ultime tre annualità, le stesse - ai sensi del D.L. 41/95 convertito nella legge n. 85 del 22.3.95, hanno subito la riduzione del 10%: ne deriva che i fondi disponibili nel citato cap. 7561 ammontano complessivi 36 miliardi, anziché 40. Si è, comunque, già evidenziata l'esigenza di recuperare, ove possibile, la somma detratta, richiedendo per il suindicato cap. 7561 l'aumento dell'1%, di cui all'art. 25 dell'anzidetta L.85/95.

LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe

L'art. 2, comma 2 della legge 19/91 ha autorizzato il Ministro del commercio con l'estero a concedere in favore della SIMEST SpA di Roma un contributo straordinario di lit. 10 miliardi, da utilizzare per la sottoscrizione di quote del capitale sociale di una società finanziaria per azioni, con sede a Pordenone, di cui allo stesso art. 2, comma 1 della disposizione legislativa in argomento.

La successiva legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 ha poi autorizzato l'Amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia a costituire la suddetta Società, denominata FINEST SpA.

I necessari mezzi finanziari per erogare il citato contributo straordinario sono stati forniti con l'istituzione, nello stato di previsione della spesa di questa Amministrazione per l'anno 1991, di un capitolo in conto capitale (n. 7552) con la relativa dotazione (D.M. Tesoro n. 124692 del 20.5.1991).

In attuazione delle succitate norme e sulla base della formale richiesta della SIMEST, si è provveduto in data 2.12.1991 a versare la somma di lit. 3 miliardi, pari ai 3/10 del contributo in questione: misura prescritta dalla normativa vigente in materia societaria (art. 2329 codice civile) per la sottoscrizione della quota di capitale sociale all'atto della costituzione di una società.

La residua somma di lit. 7 miliardi è stata nel 1992 conservata quale residuo di stanziamento e, quindi, al termine di detto anno impegnata, per essere - solo nel dicembre 1993 - versata alla SIMEST, la quale, per l'avvenuta costituzione della FINEST, era tenuta a rispettare l'impegno assunto con la sottoscrizione della

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

propria quota di capitale sociale di detta Società.

Pertanto le operazioni di natura contabile e finanziaria, che il Ministero del commercio con l'estero ha dovuto svolgere a seguito di quanto previsto dalle leggi indicate in premessa, sono state completate entro l'anno 1993.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI

A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1995	1996
Cap. 8203	Sono disponibili 9.500 milioni di stanziamento ordinario e £. 1.263.115.000 rassegnati ai sensi delle leggi nn. 332/85 e 431/90. Inoltre come residui di stanziamento provenienti dagli esercizi finanziari precedenti sono disponibili £. 17.930.309.185. Nel corso del 1995 saranno effettuati pagamenti in conto competenza e in conto residui per un totale di £. 48.000 milioni	Per il 1996 è stata avanzata una richiesta di cassa pari a £. 52.000 milioni, in previsione dei pagamenti da effettuare.
Cap. 8207	Capitolo che risulta soppresso. Non si ritiene comunque di poter effettuare, nel corso del 1995 i pagamenti dei residui esistenti.	Si prevede il pagamento di buona parte dei residui passivi per circa 3.500 milioni.

NEL PRECEDERE

	1995	1996
Cap. 8208	Il capitolo dispone di uno stanziamento di competenza pari a £. 3.000.000.000. Per il 1995 si conta di effettuare, in conto competenza e in conto residui, pagamenti per circa £. 4.900.000.000.	Per il 1996 è stata avanzata una richiesta di cassa pari a £. 5.500.000.000, in rapporto ai pagamenti previsti.
Cap. 8230	Il capitolo dispone di uno stanziamento ordinario di £. 9.000.000.000. Nel corso del 1995 saranno eseguiti pagamenti in conto competenza e in conto residui per circa £. 40.000.000.000.	Per il 1996 è stata avanzata una richiesta di cassa pari a £. 22.500.000.000, collegata ai pagamenti che si ritiene di poter effettuare.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	PAG. EFFETTUATE 1995 al 20.7.95	PAG. PREVISTI 1995 dal 20.7.95 al 31.12.95	PAG. PREVISTI 1996
8203	20 900 304 265	27 099 695 735	52 000 000 000
8207	=	=	3 500 000 000
8208	3 000 000 000	1 900 000 000	5 500 000 000
8230	16 966 780 835	23 000 000 000	22 500 000 000

RUBRICA 5 - categoria x - CAPITOLO 8032 " Spese per la realizzazione del sistema cartografico ambientale nazionale etc." - LIRE 2.000.000.000.

Il capitolo è di nuova istituzione ed è stato previsto a seguito del D.P.R. 20/12/1994 n. 760 e successivi DD.MM. di attuazione. Con lo stanziamento previsto l'Amministrazione potrà iniziare la realizzazione del sistema cartografico ambientale ritenuto lo strumento necessario per assolvere nel modo più attuale ai compiti istituzionali di tutela.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel corso del 1996, questa Direzione Generale - Div. V - darà attuazione ai seguenti corsi:

- Tecniche di scavo; sistema museale nazionale; tutela e valorizzazione giardini storici;
- corso di formazione finalizzato alla adesione nell'ambito del Sistema Bibliografico Nazionale per addetti di biblioteca degli Istituti archivistici;
- acquisti attrezzature;
- allestimento aula informatica;
- attrezzature per allestimento aula conferenze presso la sede della Direzione Generale per gli Affari Generali Amministrativi e del Personale e della ex Chiesa di Santa Marta.

Cap. 7504 - Spese per l'attuazione del piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della Carta del rischio dei beni culturali.

Il Capitolo di spesa è stato istituito per la realizzazione dei progetti di cui alla legge 19 aprile 1990, n. 84; in applicazione della citata legge sono state stipulate n. 69 convenzioni.

L'On.le Ministro, a seguito del D.M. 15 settembre 1993, con la nota n. 18524 del 30 settembre 1993 ha demandato ai Direttori Generali degli Uffici Centrali e della Direzione Generale Affari Generali, Amministrativi e del Personale, gli adempimenti amministrativo-contabili, autorizzando la diretta gestione del Capitolo 7504 sulla base delle specifiche competenze.

Ad ogni buon fine, si allega copia dei predetti atti.

La Direzione Generale AA.GG.AA. e del Personale gestisce i progetti relativi alla formazione del personale corrispondenti a lire 15.105.000.000=, sui 130 miliardi stanziati per le "Spese per l'attuazione del piano organico di inventariazione catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali".

I pagamenti effettuati dalla Direzione Generale AA.GG.AA. e del Personale nel corrente anno, ammontano a fl. 2.600.146.174=.

Il capitolo verrà eliminato dal bilancio per perenzione amministrativa alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso.

Si comunica che sul capitolo 7504 si prevede il pagamento dei sottoelencati progetti, non ancora eseguiti per un ricorso prodotto dal consorzio Minerva, tra quelli previsti nel programma della legge 84/90, approvato dal Ministro

Anticipazioni 10%

164 300.000	Inventariazione Camere di Commercio (Efimdata)
60 100.000	Anagrafe archivi comunali della Lombardia (Archimedia)
85 300 000	Inventariazione archivi diocesani del Veneto (Regione Veneto)

TOTALE Cap 7504: £ 759.700.000 (IVA inclusa)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAP.8001 - Stanziamento C/Competenza	L. 14.259.000.000
- Impegni assunti in c/competenza per emanazione decreti di pubblica utilità, per l'esercizio del diritto di prelazione ed acquisti diretti.	L. 995.000.000=
- Stanziamento cassa	L. 36.259.000.000=
- Pagamenti in c/competenza	L. 60.000.000=
- Pagamenti in c/residui	L. 1.710.933.900=
PREVISIONI PER L'ANNO 1996	
IMPEGNI DA ASSUMERE	L. 15.141.000.000=
STANZIAMENTO DI CASSA	L. 33.843.850.000=
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	L. 15.141.000.000=
PAGAMENTI IN C/RESIDUI	L. 18.702.850.000=
CAP.8002 - stanziamento c/competenza	L.190.000.000.000=
- impegni assunti in c/competenza per l'attivazione del programma 1992, riguardanti il recupero, la valorizzazione e la salvaguardia dei locali adibiti a musei e gallerie, la valorizzazione e l'agibilità di monumenti medioevali e moderni nonché per lo scavo archeologico, la conservazione di immobili di interesse archeologico	L.190.000.000.000=
- Stanziamento cassa	L.290.000.000.000=
- Pagamenti in c/competenza	L.102.687.240.370=
- Pagamenti in c/residui	L.188.426.972.170=
PREVISIONI PER L'ANNO 1996	
IMPEGNI DA ASSUMERE	L.194.510.000.000=
STANZIAMENTO DI CASSA	L.299.253.455.000=
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	L.194.510.000.000=
PAGAMENTI IN C/RESIDUI	L.104.743.455.000=

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAP.8019 - stanziamento competenza	L. 6.633.331.000=
- impegni assunti in c/competenza per l'adeguamento strutturale e funzionale di musei e gallerie dello Stato, ivi comprese misure di prevenzione incendi, furti ecc.	L. =====
- stanziamento di cassa	L. 34.051.857.305=
- Pagamenti in c/competenza	L. =====
- Pagamenti in c/residui	L. 34.051.857.305=

PREVISIONI PER L'ANNO 1996

IMPEGNI DA ASSUMERE	L. =====
STANZIAMENTO DI CASSA	L. 30.000.000.000=
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	L. =====
PAGAMENTI IN C/RESIDUI	L. 30.000.000.000

CAP.8028 - stanziamento cassa	L. 4.000.000.000=
- pagamenti in conto residui per il recupero, restauro, conservazione, valorizzazione ed utilizzazione degli edifici, nonché dei beni e delle opere di pertinenza degli stessi, di cui alla Legge 12/6/1984 n°227	L. 3.522.338.335=

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PREVISIONI PER L'ANNO 1996

STANZIAMENTO DI CASSA	L. =====
PAGAMENTI IN C/RESIDUI	L. =====
 CAP.8029 - stanziamento c/competenza	 L. 3.251.705.000=
- assunti impegni in c/competenza per il finanziamento di progetti finaliz- zati al recupero e restauro di beni culturali ai sensi dell'art. 14 L. 28/2/86 n° 41 e dell'art. 17 L. 11/3/88 n°67	L. 3.251.705.000=
- stanziamento cassa	L. 9.125.000.000=
- pagamenti in c/competenza	L. =====
- pagamenti in c/residui	L. 10.806.318.045=

PREVISIONI PER L'ANNO 1996

IMPEGNI DA ASSUMERE	L. =====
STANZIAMENTO DI CASSA	L. 15.522.700.000=
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	L. =====
PAGAMENTI IN C/RESIDUI	L. 15.522.700.000=

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAP.8030 - stanziamento cassa L. 10.000.000.000=
- pagamenti in conto residui per
interventi sui beni culturali esistenti
nella città di Roma L. 9.909.478.530=

PREVISIONI PER L'ANNO 1996

IMPEGNI DA ASSUMERE L. =====
STANZIAMENTO DI CASSA L. 7.991.038.000=
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA L. =====
PAGAMENTI IN C/RESIDUI L. 7.991.038.000=

CAP.8032 - stanziamento cassa L. =====
- pagamenti in conto residui per
l'adozione, l'integrazione e il
perfezionamento degli impianti di
prevenzione e sicurezza a tutela
del patrimonio culturale L. =====

PREVISIONI PER L'ANNO 1996

IMPEGNI DA ASSUMERE L. =====
STANZIAMENTO DI CASSA L. 3.990.381.000=
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA L. =====
PAGAMENTI IN C/RESIDUI L. 3.990.381.000=

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAP.8036 - stanziamento competenza	L. =====
- assunti impegni in conto competenza per spese per la realizzazione di interventi organici, rivolti al censimento, la precatalogazione, la catalogazione, nonché per il completamento e la realizzazione del sistema informativo centrale	L.=====
- stanziamento di cassa	L. 1.086.000.000=
- pagamenti in conto competenza	L.=====
- pagamenti in conto residui	L. 486.588.600=

PREVISIONI PER L'ANNO 1996 .

IMPEGNI DA ASSUMERE	L.=====
STANZIAMENTO DI CASSA	L.==7.568.908.000=
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	L.=====
PAGAMENTI IN C/RESIDUI	L.==7.568.908.000=

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A seguito del D.M. 15.9.93, lo stanziamento sul Cap. 7504, dedotti i pagamenti effettuati, viene ripartito tra codesti competenti Uffici come di seguito indicato:

- UFFICIO CENTRALE PER I BENI A.A.A.A. E S.

<u>Rep.n.</u>	<u>Titolo del progetto</u>	<u>Importo disponibile</u>
374	PROGETTO SIRIO - PROGRAMMA DI INTERVENTO TECN. ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE ED ELABORAZIONE DI UNA CARTA CONOSCITIVA AGGIORNABILE DELLA SITUAZIONE DI RISCHIO DEL PATRIMONIO DI CUI ALLA LETTERA	6.300.000.000. =
376	ARCHIVIO NAZIONALE DELLE STAMPE	608.482.440. =
377	PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO DELLA CALABRIA INTERVENTI PRIORITARI DI CATALOGAZIONE SUGLI EDIFICI DI CULTO	1.176.507.080. =
378	CATALOGAZIONE SOPRINTENDENZA BENI ARTISTICI E STORICI ROMA E LAZIO	266.576.425. =
379	FRIULI E VENEZIA-GIULIA - PROGETTO ESECUTIVO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI CATALOGAZIONE	555.047.165. =
380	LOMBARDIA - PROGETTO ESECUTIVO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI CATALOGAZIONE IN AREA LOMBARDA	1.277.052.345. =
381	MUSEI VENETI - PROGETTO ESECUTIVO DI CATALOG.	630.411.415. =
382	PROSECUZIONE CATALOGO ELETTRONICO BENI ARTISTICI E STORICI DEL VENETO	686.143.800. =
383	PROGETTO ESECUTIVO PER LA ELABORAZIONE DELLA CARTA DEL RISCHIO DEL PATRIMONIO CULTURALE	5.222.555.300. =
384	MUSEI CIVICI E RACCOLTE PRIVATE IN PUGLIA - PRECATALOGAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI E STORICO-ARTISTICI	463.440.155. =
387	PROGETTO SITI E RELITTI ANTICHI SOMMESI NEI MARI ITALIANI - PROGETTO DI PRECATALOGAZIONE	557.538.500. =
389	CARTA DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO - MAPIS - CARTA CONOSCITIVA AGGIORNABILE DELLA SITUAZIONE DI RISCHIO DEL PATRIMONIO CULTURALE CON LA RELATIVA BANCA DATI	6.300.000.000. =

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

390	CARTA DEL RISCHIO DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO - REALIZZAZIONE ED ELABORAZIONE DI UNA CARTA CONOSCITIVA AGGIORNABILE DELLA SITUAZIONE DI RISCHIO DEI BENI AMB. ARCHIT. ARCHEOL. ART. E STORICI CON RELATIVA BANCA DATI NAZIONALE	6.300.000.000.=
391	TURRIS - PROGETTO CATALOGAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI DELLA PARTE NORD-OCCIDENTALE DELLA SARDEGNA	272.320.830.=
392	ALEPH - FRAMMENTI DI TERRITORIO UNITA' DELLA STORIA	1.080.000.000.=
393	CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO DEL BACINO DEL FIUME CALORE (BN)	1.352.201.035.=
395	DALLE ALPI ALLE PIRAMIDI	3.600.000.000.=
396	RIORGANIZZAZIONE DEI DATI DOCUMENTALI DEI BENI CULTURALI E LORO GEOREFERENZIAZIONE - SOTTOPROGETTO: BASI PER L'APPOGGIO CARTOGRAFICO DEI DATI RELATIVI AI BENI CULT. E AMB.	522.000.000.=
397	PIANO ORGANICO DI INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI DELL'ABRUZZO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI PESCARA - SOTT. N. 2	720.000.000.=
398	PRECATALOGAZIONE E COLLOCAZIONE TOPOGRAFICA DEI BENI ARCHEOLOGICI RINVENUTI NELLA BASILICATA NORD-OCCIDENTALE	595.193.270.=
399	PRECATALOGAZIONE DELLE COLLEZIONI STORICO-ARTISTICHE PER IL MUSEO NAZIONALE DI CASTEL	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S. ANGELO	342.633.120. =
400 PROGETTO ESECUTIVO PER LA PRECATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI DELL'EMILIA-ROMAGNA	4.500.000.000. =
401 CENTRI STORICI - CENSIMENTO NAZIONALE E CONVALIDAZIONE DELLE SCHEDE DI CATALOGO E PRECATALOGO	1.013.343.700. =
402 CAMPANIA FELIX	472.824.175. =
409 JANUAE ITALIAE	423.571.035. =
410 PROGETTO DI PRECATALOGAZIONE DEI BENI MOBILI NEGLI EDIFICI ECCLESIASTICI NELLA DIOCESI DI GENOVA	517.425.875. =
411 PROGETTO MARCHE: SOTTOPROG. LETT. A, B, C, D, E	1.151.053.170. =
418 PRECATALOGAZIONE BENI MOBILI ARCHEOLOGICI DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DEL LAZIO	1.518.568.050. =
422 RIORGANIZZAZIONE DEI DATI DOCUMENTALI DEI BENI CULTURALI NAZIONALI E LORO GEOREFERENZIAZIONI- SOTTOPROGETTO N.1: AUTOMAZIONE DELL'ARCHIVIO DELLE SCHEDE DI CATALOGO DELL'I.C.C.D. - SOTTOPROGETTO N.2: AUTOMAZIONE DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO NAZIO- NALE	2.340.000.000. =
423 PIANO ORGANICO DI INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI ED ARTISTICI CON PARTICO- LARE RIFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI PESCARA	1.530.000.000. =
424 LE RACCOLTE DEI BENI ARCHEOLOGICI ENTI LOCALI E	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

504	CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI DEI TERRITORI UMBRI ESPOSTI A MAGGIOR RISCHIO	75.000.000.=
505	PROMOS BENI: PROGETTO CENTRALE PER LA VALORIZZAZIONE DEI GIACIMENTI CULTURALI NEL CENTRO-SUD	622.138.790.=
506	SVILUPPO DI TECNICHE DI TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA A RAGGI X COME METODO DI INDAGINE NON DISTRUTTIVA SUI BENI CULTURALI	900.000.000.=
508	IL SISTEMA INTEGRATO PER IL CATALOGO NAZIONALE DEI BENI CULTURALI: SPECIFICHE, PRIMI MODULI E COORDINAMENTO	602.437.500.=
509	RIORGANIZZAZIONE DEI DATI DOCUMENTALI DEI BENI CULTURALI NAZIONALI E LORO GEOREFERENZIAZIONE	527.400.000.=
510	PROGETTO MARCHE	62.532.000.=
535	INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE DEI BENI ARTISTICI MINORI DEI MUSEI TARENTINI	700.000.000.=
=	INDAGINE CONOSCITIVA SUI MARMI ANTICHI DI FIRENZE	281.915.000.=
=	PRECATALOGAZIONE DELLE ARMERIE ORIENTALI DEL MUSEO STIBBERT DI FIRENZE E MATERIALI DEL MEDIO ORIENTE	250.000.000.=
=	CATALOGAZIONE ENTI MAI CENSITI, CATALOGAZIONE ENTI ECCLESIASTICI DI ALCUNI COMUNI NELLE PROVINCE DI FIRENZE E PISTOIA	965.025.000.=
	TOTALE	68.699.954.775.=

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

386	PROGETTO RELATIVO ALLE CAMERE DI COMMERCIO DI BARI, BENEVENTO E POTENZA	1.643.000.000.=
394	ANAGRAFE INFORMATICA DEGLI ARCHIVI ITALIANI	1.223.336.210.=
427	CENSIMENTO SISTEMATICO DEL MATERIALE DOCUMENTARIO ESISTENTE NEGLI ARCHIVI DI DEPOSITO DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO E COSTITUZIONE DELLA RELATIVA BANCA DATI INFORMATICA	665.470.775.=
	TOTALE	3.531.806.985.=

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

UFFICIO CENTRALE BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI

412 ARCHIVIAZIONE INFORMATIZZATA DEI FONDI DI MATERIALE SONORO DISCOTECA DI STATO E FONETICA "TROTTA" 1.000.000.000.=

413 PROGETTO ELIO-CATALOGAZIONE FINALIZZATA ALL'APRICCHIMENTO DEL CENSIMENTO NAZIONALE EDIZIONI ITALIANE XVI SECOLO 630.000.000.=

414 FONDA '92 - CATALOGAZIONE FINALIZZATA ALLO SVILUPPO E AL COMPLETAMENTO DI UN ARCHIVIO S.B.N. DI RILEVAMENTO NAZIONALE DEL MATERIALE PERIODICO 316.991.400.=

415 CATALOGAZIONE BENI LIBRARI - SOTTOPROGETTO

FONDI DI INTERESSE MERIDIONALISTICO 2.002.509.800.=

416 CATALOGAZIONE BENI LIBRARI - SOTTOPROGETTO CATALOGAZIONE DEI FONDI SCIENTIFICI DELLE BIBLIOTECHE TOSCANE 150.000.000.=

417 CATALOGAZIONE DEI BENI LIBRARI - SOTTOPROGETTO COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI DEI MANOSCRITTI 600.000.000.=

419 PIANO DI ATTUAZIONE DEL CENSIMENTO DELLE LEGATURE MEDIOEVALI RILEVAMENTO TERRITORIALE SU UNA ZONA CAMPIONE 900.000.000.=

420 CARTA DEL RISCHIO DEL PATRIMONIO LIBRARIO ITALIANO: INDAGINE CONOSCITIVA SU UN CAMPIONE DI BIBLIOTECHE DISLOCATO NEL MEZZOGIORNO D'ITALIA 450.000.000.=

421 INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SITUAZIONE DEI BENI LIBRARI NELLE BIBLIOTECHE ITALIANE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CARTA DEL RISCHIO 450.000.000.=

425 CATALOGAZIONE BENI LIBRARI: SOTTOPROGETTO: CATALOGAZIONE DELLE EDIZIONI SCIENTIFICHE UNIVERSITA' FIRENZE - ARCHIVIO DELLA PRODUZIONE LIBRARIA NAZIONALE - BENI MUSICALI - CATALOGAZIONE PRODUZIONE LIBRARIA 3.250.000.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

431	CATALOGAZIONE BENI LIBRARI	315.000.000.=
433	CATALOGAZIONE IN S.B.N. DEI BENI LIBRARI DEL CONSORZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI ISTITUTI CULTURALI DI ROMA	313.344.730.=
487	CABICO - IVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE DELLA BIBLIOTECA DELLA C.I.S.L.	1.039.000.000.=
500	PROGETTO DI CONTROLLO METODOLOGICO PER GARANTIRE LO SVILUPPO OMOGENEO, IL PIENO UTILIZZO DELLE RISORSE RESE DISPONIBILI DAL PROGETTO E PER UN CHECK-UP DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO NAZIONALE	900.000.000.=
502	CATALOGAZIONE DEI BENI LIBRARI - SOTTOPROGETTO: BANCA DATI DELLE STAMPE	350.000.000.=
TOTALE		12.673.145.930.=

- DIREZIONE GENERALE AA.GG.AA. E DEL PERSONALE

516	CORSO DI FORMAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELLA GRAFICA COMPUTURIZZATA NEL CAMPO DEI BENI CULTURALI	1.000.000.000.=
-	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE	5.000.000.000.=
534	FORMAZIONE IN AMBITO SBN DI TECNICI INFORMATICI E FORMAZIONE MANAGERIALE	1.105.000.000.=
537	CORSO DI FORMAZIONE PER LE ATTIVITA' TECNICO SCIENTIFICHE NEL SETTORE DELLE APACHEOLOGIE SUBACQUEE	1.000.000.000.=
-	PROGETTO DI FORMAZIONE E/O DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	2.000.000.000.=
-	CORSI DI FORMAZIONE	2.000.000.000.=
	QUATTRO CORSI DI INFORMATICA	3.000.000.000.=
TOTALE		15.105.000.000.=

Codesti Uffici cureranno gli adempimenti amministrativi-contabili relativi ai singoli progetti fino alla concorrenza dell'importo complessivo sopra indicato.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRIVATI DELLA PUGLIA	1.800.000.000.=
430 - CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI DEI TERRITORI UMBRI ESPOSTI A MAGGIOR RISCHIO	1.408.500.000.=
432 COMPLETAMENTO E INFORMATIZZAZIONE DELLA CARTA ARCHEOLOGICA DEI CAMPI FLEGREI	295.500.000.=
435 CATALOGAZIONE DEI REPERTI ARCHEOLOGICI DEI DEPO- SITI MUSEALI DI MELFI, VENOSA, MURO LUCANO ED ALTRI	900.000.000.=
491 ATLANTE PER IL CATALOGO	1.202.000.000.=
496 VILLE MEDICEE	900.000.000.=
497 PROGETTO MARCHE - PROGETTO ESECUTIVO SEZIONE INFORMATICA	124.521.600.=
498 RILEVAMENTO E CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI ESISTENTI NEL COMPRESORIO DI ISERNIA E NELLA APEA LITORANEA DELLA REGIONE MOLISE	1.350.000.000.=
499 CIVILTA' DEI BORBONI, INVENTARIAZIONE E CATALO- GAZIONE DEI BENI CULTURALI DELL'ETA' BORBONICA NELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA	2.000.000.000.=
501 PROGETTO ESECUTIVO PER LA RICERCA INTERDISCIPLI- NAPE SULLE PROCEDURE DI INDAGINE E TECNICHE DI INTERVENTO	900.000.000.=
503 CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI DEI TERRITORI UMBRI ESPOSTI A MAGGIOR RISCHIO	324.000.000.=

In ordine all'utilizzo della disponibilità di cassa assegnata ai capitoli 7602, 7605, 7606 e 7607 della Rubrica 2° Cat. X, nonché al capitolo 7081 della Cat. XI si fa presente che, per l'esercizio finanziario 1995 gli stanziamenti saranno totalmente utilizzati sia per i pagamenti con ordinativi diretti emessi da questo Ufficio Centrale che per gli accreditamenti mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati. Al riguardo giova segnalare che della dotazione ordinaria programmata sul capitolo 7081 per il corrente anno finanziario e pari a £ 11.500. milioni è stata già assegnata alle biblioteche con D.M. del 20.1.95 (All.1) la somma di £ 10.570.000.000., stante la disponibilità di cassa, a quella data, del capitolo di spesa.

Analogamente per l'anno finanziario 1996 si prevede che l'intera disponibilità di cassa sui citati capitoli di spesa delle Categorie X e XI sarà interamente utilizzata da questo Ufficio Centrale.

Per quanto attiene ai dati di pertinenza della Divisione Editoria, si fa presente che saranno comunicati, laddove disponibili, direttamente a cura dell'Ufficio competente.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- QUATTRO CORSI DI INFORMATICA	3.000.000.000.=
TOTALE	<u>15.105.000.000.=</u>

Codesti Uffici cureranno gli adempimenti amministrativi-contabili relativi ai singoli progetti fino alla concorrenza dell'importo complessivo sopra indicato.

MINISTERO DELL'AMBIENTE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAB. III - INTERVENTI DI REGIONI ED ENTI LOCALI - D.LIBERA CIPI: 3 AGOSTO 1990

N° progno	Regione	N° identif.	Titolo dell'intervento	Finanziamento concesso (in ml)			Stato di attuaz.ne	% Avanz. progetto	Loq. n° finanzi. amb. n° diff.	Codice
				Totale (A)	Trasferiti (B)	Altri (C)				
11	Provincia Autonoma di TRENTO	4	REALIZZAZIONE DI UNA BANCHE INFORMATIVA DI SINESI RIGUARDANTI L'AMBIENTE E LE MODALITA' PER LA SUA INTERROGAZIONE	119	119	81	200		305/89 art. 13	4
12	VENETO	1	ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI ANALISI TERRITORIALE E AMBIENTALE DEL VENETO - MODULO A1	600	600		600		305/89 art. 13	
13	VENETO	2	ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI ANALISI TERRITORIALE E AMBIENTALE DEL VENETO - MODULO B1	3.150	3.150		3.150		305/89 art. 13 e art. 6	
14	VENETO	3	ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI ANALISI TERRITORIALE ED AMBIENTALE DEL VENETO - MODULO A2	750	750		750		305/89 art. 13 e art. 6	
15	VENETO	4	ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI ANALISI TERRITORIALE ED AMBIENTALE DEL VENETO - SEGMENTO C	2.600	2.600		2.600		305/89 art. 6	
16	FRIULI VENEZIA GIULIA	1	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE REGIONALE IDROMETEOROLOGICA E QUALITATIVA DELLE ACQUE E DEL SILVA	1.998.700	1.998.700		1.998.700	40%	305/89 art. 13	
17	LIGURIA	1	GESTIONE IN RETE DI BASE DATI AMBIENTALE REGIONE - PROVINCIE	1.900	1.900	1.126.50	3.026.50	N.P.	305/89 art. 13	
18	LIGURIA - Provincia di SAVONA	2	AREA AD ALTO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE DEL BOYVIDA. RILEVAZIONE DEI DATI DI QUALITA' DELL'ARIA	1.500	1.500	200	1.700	N.P.	305/89 art. 6	
19	EMILIA ROMAGNA	1	ANALISI E PROGETTAZIONE DELLE RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE SU BASE REGIONALE E SUBREGIONALE	900	900		900		305/89 art. 13 e art. 6	
20	EMILIA ROMAGNA	2	ADEGUAMENTI URGENTI DELLE RETI DI MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO	850	850		850		305/89 art. 13 e art. 6	

Legenda in fondo alla tabella (in grigio interventi avviati)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAB. III - INTERVENTI DI REGIONI ED ENTI LOCALI - DELIBERA CIPE 3 AGOSTO 1990

N° progr.vo	Regione	N° identif. 1	Titolo dell'intervento	Finanziamento concesso (in ml)				% Avanz. progetto 2	Stato di attuaz.ne 3	Legge di finanz. su fondi ambientali	Cofin. 1
				Fondi nazionali		Altro fonti (B)	Totale (A+B)				
		Totale (A)									
21	EMILIA ROMAGNA	3	CARITA' PEDAGOGICA INTERVENTI DI MONITORAGGIO AUTOMATICO QUALIQUANTITATIVO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI	1.600	1.600	1.600	1.600	c	305/89 art. 6		
22	EMILIA ROMAGNA	4	INTERVENTI DI MONITORAGGIO AUTOMATICO NELLE ACQUE MARINE PROSPICIENTI LA SACCA DI GORO	1.900	1.900	600	1.900	c	305/89 art. 13 o art. 6		
23	ROMAGNA- FERRARA	5	INTERVENTI PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DEI CATASTI AMBIENTALI SVILUPPO DEI POLI INFRAREGIONALI DEL SINA E LOIRO INTEGRAZIONE	2.850	2.850	5.250	8.100	c	305/89 art. 13 o art. 6		
24	EMILIA ROMAGNA	6	COMPLETAMENTO DELL'AUTOMAZIONE DEI SERVIZI PERIFERICI DIFESA DEL SUOLO, RISORSE IDRICHE E FORESTALI (SPDS) E LORO INTEGRAZIONE NEL SINA	2.100	2.100	4.500	4.500	c	305/89 art. 13 o art. 6		
25	EMILIA ROMAGNA	7	PROGETTO DEL SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE REGIONALE	2.000	2.000	1.588	3.588	c	305/89 art. 13		
26	TOSCANA	1	POTENZIAMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE IN TEMPO REALE DELLA REGIONE UMBRIA INTEGRAZIONE IN UN SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE MULTITUENTE	2.000	2.000	2.000	2.000	1c	305/89 art. 13		
27	UMBRIA	1	INTEGRAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI DELLE MARCHE	2.000	2.000	2.000	2.000				
28	MARCHE	1									

Legenda in fondo alla tabella (in grigio interventi avviati)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAB. III - INTERVENTI DI REGIONI ED ENTI LOCALI - DELIBERA CIPIE 3 AGOSTO 1990

N° progr.vo	Regione	N° identif.	Titolo dell'intervento	Finanziamento concesso (in ml)			Stato di attuazione	% Avanz. progetto	Legge finanziaria art. 13	Codice
				Totale (A)	Altre fonti (B)	Totale (A+B)				
29	LAZIO	1	PAVICO-INFO - SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE REGIONALE REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE REGIONALE	3.300	3300	3.300		305/89 art. 13	4	
30	ABRUZZO	1	PROGETTO RELATIVO AL "SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLA REGIONE MOLISE - S.I.R.A."	1.700		1.700	1g	305/89 art. 13	2	
31	MOLISE	1	SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE AMBIENTALE PER LA REGIONE CAMPANIA	12.500		12.500	1g	305/89 art. 13 art. 6	3	
32	CAMPANIA	1	PROGETTO RELATIVO AL SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE DELLA REGIONE PUGLIA	3.300		3.300	1g	305/89 art. 13	3	
33	PUGLIA	1	PROGETTO RELATIVO AL "SISTEMA INFORMATIVO DELL'AREA A RISCHIO DI BRINDISI"	1.400		1.400	1g	305/89 art. 6	3	
34	PUGLIA	2	PROGETTO RELATIVO AL "SISTEMA INFORMATIVO DELL'AREA A RISCHIO DI TARANTO"	1.300		1.300	1g	305/89 art. 6	3	
35	PUGLIA	3	PROGETTO DEL POLO INFORMATIVO AMBIENTALE DELLA REGIONE BASILICATA	1.700		1.700	1g	305/89 art. 13	3	
36	BASILICATA	1								

Legenda in fondo alla tabella (in grigio interventi avviati)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAB. III - INTERVENTI DI REGIONI ED ENTI LOCALI - DELIBERA CIPE 3 AGOSTO 1993

N° progr.vo	Regione	N° identif.	Titolo dell'intervento	Finanziamento concesso (in ml)		% Avanz. progetto	Stato di attuazione	Legge di finanz. su fondi ambientali	Codice
				Totale (A)	Altre fonti (B)				
37	CALABRIA	1	PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE AMBIENTALE REGIONE CALABRIA E MONITORAGGIO AREE A RISCHIO ZONA INDUSTRIALE DI CROTONE*	3.100			1g	305/89 art. 13 e art. 6	3
38	SICILIA	1	PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE AMBIENTALE SICILIANO* (SIRA)	6.000			1g	305/89 art. 13 e art. 6	3
39	SARDEGNA	1	PROGETTO RELATIVO AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI DATI AMBIENTALI E PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE	4.700				305/89 art. 13 c art. 6	

Legenda:

- (1) Numero di identificazione dell'intervento nel provvedimento di finanziamento
- (2) Rapporto percentuale tra l'importo contabilizzato ed il finanziamento concesso
- (3) Stato d'attuazione, codifica secondo la legenda definita con delibera CIPE del 21.12.1993

1* carattere: stato dell'intervento

- 1 - intervento non avviato
- 2 - intervento avviato e bloccato
- 3 - intervento completato ma non in esercizio

Il* carattere: motivi relativi alle cause del blocco dei lavori

- a - mutuo Cassa DD.PP. non concesso
- b - provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e Amministrativa
- c - completamento adempimenti tecnico-amministrativi
- d - problemi di cofinanziamento
- e - variante progettato senza oneri aggiuntivi
- f - variante progettato con oneri aggiuntivi
- g - prescrizioni
- h - in attesa erogazione 10%
- i - in attesa parere Consiglio di Stato

(4) Codice di individuazione risorse finanziarie riutilizzabili:

- 1 - revoca già deliberata
- 2 - revoca proposta
- 3 - intervento riproposto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PTTA 94-96: 1.5. AREA NAZIONALE - 1.6 AZIONI STRUMENTALI PER L'AMBIENTE - INTERREGIONALE RELATIVO AL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE AMBIENTALE (SINA) - 1991

INTERVENTI A CARATTERE REGIONALE ED

Regione Capofila	Regioni Partecipanti	IMPORTO PREVISTO (mld)			TITOLO
		Totale	di cui MAMB	di cui Regioni	
Provincia Trento	E. Romagna Liguria Piemonte Toscana Umbria Veneto	6	4,8	1,2	Realizzazione, distribuzione e manutenzione di un sistema software modulare e personalizzabile per la gestione integrata del ciclo dell'uso dell'acqua nelle componenti: derivazioni e prelievi, trasporto e distribuzione, depurazione e scarichi.
Umbria	Basilicata Liguria Piemonte	4,5	3,6	0,9	Sorveglianza e monitoraggio quali-quantitativo acque sotterranee
Piemonte	Basilicata Liguria Valle d'Aosta Prov. Autonoma Bolzano Prov. Autonoma Trento	5	4	1	Sistema informativo di governo dell'ambiente e flussi informativi ambientali verso gli utenti
Veneto	E. Romagna Friuli Venezia Giulia Lombardia Piemonte	4	3,2	0,8	Applicazioni operative dei sistemi di monitoraggio ambientale ed interconnessione in rete dei radar meteorologici regionali
Lombardia	E. Romagna	3,5	2,8	0,7	Progetto "NEBULA"
Toscana	E. Romagna Liguria Piemonte Provincia Trento Provincia Bolzano	2	1,6	0,4	Sistema informativo per il controllo di gestione e la contabilità ambientale
TOTALE		25	20	5	

NESSUN FONDO ERCGATU

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA TRIENNALE 1994 -1996				
PROGETTI REVOCATI				
REGIONE	LEGGE FINANZ.	TITOLO DELL'INTERVENTO	IMPORTO FINANZ.	FONDI TRASFERITI
LOMBARDIA	L.67/88	"INTEGRAZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E DI MONITORAGGIO DELLA REGIONE LOMBARDIA"	1000	
LOMBARDIA	L.305/89	"STAIRS"	4000	
LOMBARDIA	L.305/89	"LAMBRO NETWORK"	7500	
LOMBARDIA COMUNE DI MILANO	L.305/89	"RISTRUTTURAZIONE ED INTEGRAZIONE DI STRUTTURE DECENTRATE PER SISTEMI INFORMATIVI PER L'ACQUISIZIONE E MONITORAGGIO DEI DATI AMBIENTALI"	1000	
TOTALE-A			16500	
NUOVI PROGETTI PER I QUALI E' RICHIESTA LA RIASSEGNAZIONE				
REGIONE	LEGGE FINANZ.	TITOLO DELL'INTERVENTO	IMPORTO FINANZ.	FONDI TRASFERITI
LOMBARDIA		"STARNET"	2380	
LOMBARDIA		"SENTINEL"	4284	
LOMBARDIA		"SHAKEUP"	2380	
TOTALE-B			9044	
SOMME DISPONIBILI (A-B)			7456	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo 7105 - Somma da erogare per il finanziamento di piani o progetti di investimento previsti dall'art.6 del D.L. 21/3/1988 n.86, convertito, con modificazioni, nella Legge 20/5/1988, n.160.

L'art. 6 della Legge 20/5/1988, n.160 prevedeva l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di un "Fondo per il rientro della disoccupazione". Tale fondo aveva la finalità di promuovere la creazione di occupazione in particolare nei territori del Mezzogiorno mediante il finanziamento dei piani o progetti di investimento dello Stato, degli altri Enti pubblici ed Aziende, che presentavano elevata intensità di nuova occupazione e con priorità per quelli attinenti alla tutela dell'ambiente.

Dopo la valutazione da parte del Ministero del Lavoro sono stati approvati con Delibera CIPE del 20/12/1990, tra gli altri, n.10 progetti di questo Ministero per un importo complessivo pari a L.209.720 milioni.

In data 5/8/1994, dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato, è stata stipulata una convenzione con la Società "Ing. Orfeo MAZZITELLI S.p.A." che ha presentato un progetto ammesso a finanziamento per L.15.000 milioni ed in data 2/12/1994 è stato registrato dalla Corte dei Conti il D.D. 19/8/1994 di approvazione della citata convenzione.

In data 4/11/1994 è stata stipulata un'altra convenzione per un importo di L.25.244 milioni con la Società "COMERINT", approvata con D.D. 5/11/1994, oggetto di rilievo da parte della Corte dei Conti, in data 6/12/94.

E' stata trasferita la somma di L.2.608 milioni all'Istituto Nazionale di Geofisica quale anticipazione del 10% dell'importo totale.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare ha usufruito degli stanziamenti previsti dalla legge pluriennale di spesa n. 220 - 28.2.1992 per l'importo complessivo di lire 240 miliardi, in ragione di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993, 1994 per le finalita' stabilite nell'art. 8, comma 2 e 3, della legge medesima.

Le leggi finanziarie 1993, 1994, 1995, hanno rimodulato gli stanziamenti fino al 1997.

Per quanto riguarda le finalita' e gli stanziamenti di cui al comma 2 (150 mld), destinati al monitoraggio delle acque marine, l'acquisto e il noleggio di mezzi aerei e navali per interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti marini, la ricusazione da parte della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in data 18.3.1993 del contratto stipulato in data 12.6.1992 con la Societa' Consortile CASTALA - ECOLMAR e la ritardata o mancata approvazione da parte dei Ministri pro-tempore dei programmi 1993 e 1994 hanno causato la formazione di una massa residuale di stanziamenti al 31.12.1994 pari a Lit. 90 miliardi la cui conservazione e' prevista dal D.L. n. 257 - 28.6.1995 in attesa di conversione in legge (fondi del Cap. 8630).

Per quanto riguarda le finalita' e gli stanziamenti di cui al comma 3 (90 mld) per la progettazione e costruzione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle navi petroliere, non e' stato ancora possibile avviare la realizzazione degli impianti predetti in quanto a tutt'oggi non e' esaurito il procedimento di impatto ambientale di cui all'art. 1, lettera a).

Anche per queste realizzazioni i relativi fondi, ammontanti a lire 70 miliardi, sono al momento conservati con il citato D.L. n. 257 - 28.6.1995 (fondi del Cap. 8650).

Considerati i tempi tecnici per l'approvazione e l'eventuale avvio e esecuzione del programma di spese 1995, l'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare, in occasione della compilazione del Bilancio 1995, proponeva nella Sezione Prima la rimodulazione di tale legge pluriennale per gli anni 1995 1996, 1997 e 1998 secondo le seguenti scadenze temporali di spesa:

	1995	1996	1997	1998
	40 mld	80 mld	70 mld	50 mld
art. 2	(20 mld)	(50 mld)	(50 mld)	(30 mld)
art. 8	(20 mld)	(30 mld)	(20 mld)	(20 mld)

Relazione sullo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n.394 relativamente alle previsioni pluriennali di spesa

La legge 6 dicembre 1991, n.394, recante principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette sul territorio nazionale, ha determinato una spesa per investimenti per complessive lire 407 miliardi così ripartiti per annualità:

1991	:	20 miliardi
1992	:	145 miliardi
1993	:	85 miliardi
1994	:	77 miliardi
1995	:	80 miliardi

Sulla base di tale disponibilità finanziaria, il programma triennale per le aree naturali protette di cui all'art. 4 della richiamata L. 394/91, adottato per il triennio 1991-1993 dal Comitato per le aree naturali protette previsto all'art.3 della stessa legge, ha definito il riparto di detti fondi limitatamente al triennio di riferimento per l'ammontare, quindi, di 250 miliardi; al riparto della rimanente quota di 157 miliardi si dovrà provvedere con il programma relativo al triennio 1994-1996 attualmente in fase di avanzata elaborazione.

In relazione, pertanto, ai 250 miliardi già ripartiti, questi sono stati così destinati:

- .- 85 miliardi per le aree protette nazionali,
- 85 miliardi per le aree protette regionali,
- 10 miliardi per le aree protette marine;

la restante quota di 70 miliardi, nell'ambito di quanto previsto dal programma triennale per la tutela ambientale di cui alla L. 305/89, è destinata, con procedimenti in corso di perfezionamento, a :

- 20 miliardi per il recupero del complesso di Villa Torlonia in Roma per l'istituzione del Centro Parchi,

- 50 miliardi per lavori socialmente utili nelle aree dei nuovi Parchi Nazionali.

Le procedure di utilizzazione dei fondi sopra elencati sono stati condizionati da due fondamentali fattori:

1) il programma triennale per le aree naturali protette 91-93 è entrato nel vivo della fase gestionale a distanza di più' di un anno dalla sua adozione (delibera del Comitato delle aree naturali protette in data 21 dicembre 1993);

2) il blocco agli impegni di spesa stabilito con il D.L. 41/95 convertito con L. 85/95 ha notevolmente differito i termini temporali del procedimento contabile legato alla fase dell'impegno.

In conseguenza di tali condizionamenti i finanziamenti di cui sopra sono assegnati solo figurativamente non potendosi ancora provvedere alla destinazione concreta.

Si riportano nell'allegato prospetto i dati finanziari relativi alla legge in argomento riguardo alla spesa per investimenti.

Per completezza di informazioni, relativamente alla spesa di parte corrente prevista dalla stessa L. 394/91, si è quasi interamente provveduto in ordine ai contributi annuali ordinari ai parchi nazionali istituiti, mentre si registra ancora qualche ritardo sul fronte delle RISERVE MARINE a causa di un problematico riparto di competenze tra più' Amministrazioni e Servizi.

LEGGE 6 DICEMBRE 1991 N. 394

SPESA PER INVESTIMENTO

" ATTUAZIONE PIANO P.T.A.P. "

(art. 4, comma 9)

STANZIAMENTI :	1992	Lit.	110.000.000.000
	1993	Lit.	60.000.000.000
	1994	Lit.	62.000.000.000
	1995	Lit.	80.000.000.000
TOTALE :		Lit.	312.000.000.000

CAP.7303-CAP.7410

" PROGR. E PROGET. DI INVESTIM.
AREE PROTETTE MARINE "

(art. 18, comma 4)

STANZIAMENTI :	1992	Lit.	5.000.000.000
	1993	Lit.	5.000.000.000
	1994	Lit.	5.000.000.000
TOTALE :		Lit.	15.000.000.000

CAP.7304

" ISTITUZIONE PARCHI NAZIONALI "

(art. 34, comma 10)

STANZIAMENTI :	1991	Lit.	20.000.000.000
	1992	Lit.	30.000.000.000
	1993	Lit.	20.000.000.000
	1994	Lit.	30.000.000.000
TOTALE :		Lit.	100.000.000.000

CAP.7352

TOTALE STANZIAMENTI	LIT. 407.000.000.000
----------------------------	-----------------------------

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge n.305/89 - art.7 - Interventi urgenti di risanamento atmosferico e acustico -

La legge n.305/89 sulla programmazione triennale per la tutela dell'Ambiente determina la priorità dell'azione pubblica in campo ambientale, ripartisce per ambiti regionali le risorse statali disponibili, definisce metodi ed indirizzi per l'integrazione tra risorse dello Stato e altre risorse pubbliche tenendo conto dei finanziamenti comunitari utilizzabili.

In particolare l'art.7 affida alla programmazione triennale la definizione delle direttive per l'elaborazione di interventi di risanamento atmosferico e acustico nelle aree urbane per mezzo di intese con le Regioni per assicurare il censimento delle fonti, la realizzazione delle reti di monitoraggio e gli interventi volti al contenimento delle emissioni.

Dalla data di entrata in vigore della legge si sono succedute nel tempo due deliberazioni del CIPE (la prima del 3 Agosto 1990 e la seconda del 31 Dicembre 1993, con successive integrazioni) inerenti al Programma triennale. Il P.T.T.A 89/91 ha previsto, tra gli altri, il programma DISIA (Disinquinamento atmosferico e acustico) con un finanziamento immediato di 130 mld relativo alle risorse 1989-90, iscritte nei fondi in dotazione al Ministero dell'Ambiente.

Il programma ha previsto due tipologie di finanziamento: una per spesa diretta finalizzata all'elaborazione dei piani e programmi in relazione agli interventi previsti all'art.7 e un'altra per spesa di trasferimento alle provincie, ai comuni e alle regioni. La spesa diretta ha finanziato studi di carattere metodologico in fase di definitiva ultimazione da parte delle società incaricate per un importo complessivo di 9,5 mld.

La spesa di trasferimento delle risorse alle regioni, alle provincie e ai comuni ha comportato l'erogazione complessiva di 100.325 mld per il finanziamento di interventi finalizzati all'attuazione dell'art.7.

Il P.T.T.A 94/96 approvato con la delibera CIPE del 21 Dicembre 1993 ha previsto l'area programmata " Aree urbane - settore disinquinamento atmosferico ed acustico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con decreto del 14 Settembre 1994 sono state ripartite le risorse per Regione ed aree urbane relativamente agli esercizi finanziari 1991-96 per un importo complessivo di 250 mld. Alla data del 31 Dicembre 1994 sono stati approvati i Documenti Regionali di programma, previsti dalla delibera CIPE del 1993, di sette Regioni.

Allo stato attuale di applicazione della legge risulta un numero complessivo di 183 interventi a livello regionale, provinciale e comunale. Di questi 42 sono relativi al P.T.T.A 89/91, di cui risultano 26 interventi avviati, 5 conclusi, 8 collaudati, 3 non avviati relativi al Comune di Napoli per i quali è stata richiesta la revoca del finanziamento. La restante cifra di 141 interventi, in fase di avviamento, si riferisce alla ripartizione operata sulle risorse del P.T.T.A 1994-96.

A livello contabile gli stanziamenti risultano interamente impegnati e registrano a consuntivo dell'anno finanziario 1994 un ammontare di residui finali pari a 143.714.139.000 miliardi di lire, di cui 131.714.139.000 in conto residui.

L'andamento dei pagamenti nell'anno 1994 pari a f.5.460.000.000 ha subito una notevole regressione rispetto agli esercizi precedenti, in considerazione degli elementi procedurali che rallentano la capacità di spesa.

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE DELLE LEGGI PLURIENNALI

- Legge 25 giugno 1985, n.331, art. 2
- Legge 29 dicembre 1990, n.405
- Legge 31 dicembre 1991, n.415
- Legge 24 dicembre 1993, n.538
- Legge 23 dicembre 1994, n.725
- Legge 28 febbraio 1986, n.41, art. 14
- Legge 22 dicembre 1986, n.910, art. 5
- Legge 11 marzo 1988, n.67, art. 17
- Legge 1 dicembre 1986, n.879, art. 31
- Legge 5 febbraio 1992, n.139, art.1/2
- Legge 31 dicembre 1991, n.433
- Legge 22 dicembre 1986, n.910, art.7/8
- D.L. 13 luglio 1995, n.280, art.1/2
- D.L. 28 agosto 1995, n.357
- Legge 7 agosto 1990, n.245, art. 17

LEGGE 25 GIUGNO 1985, N. 331 - ART. 2

LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 405

LEGGE 31 DICEMBRE 1991, N. 415

LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 538

LEGGE 23 DICEMBRE 1994 N. 725

Finanziamenti a favore della Università "Tor Vergata" - Roma.

1) la legge 25.6.1985 n. 331, all'art. 2, ha stanziato, per il periodo 1985-'88 l'importo di 260 miliardi per la realizzazione della II Università di Roma.

A partire dal 1991, le leggi finanziarie hanno previsto alla Tabella D (rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in c/capitale) ulteriori stanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 2 della legge 331/85; in particolare:

2) la legge 29.12.1990 n. 405 (legge finanziaria 1991): 50 miliardi

3) la legge 31.12.1991 n. 415 (legge finanziaria 1992): 100 miliardi

4) la legge 24.12.1993 n. 538 (legge finanziaria 1994): 20 miliardi

5) la legge 23.12.1994 n. 725 (legge finanziaria 1995): 70 miliardi ridotti a 67,9 in relazione a quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge 23.2.1995 n. 41 convertito, con modificazioni, nella legge 22.3.1995 n. 85.

* * *

Per quanto riguarda i fondi di cui al punto 1) (art. 2 legge 331/85) in relazione alle esigenze di pagamento rappresentate dall'Università, al 31.12.1991, risultava già erogato l'intero stanziamento di 260 miliardi.

Per quanto concerne i 50 miliardi di cui al punto 2) (L.F. 1991 Tab. D), in relazione alle esigenze di pagamento rappresentate dall'Università, l'intero importo è stato erogato nell'esercizio 1992.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relativamente ai 100 miliardi di cui al punto 3) (L.F. 1992) alla fine del 1994 era stato già erogato l'importo di 50 miliardi; considerate le esigenze di pagamento rappresentate dall'Università, è stato recentemente erogato anche il residuo importo di 50.000.000.000.

In relazione ai 20 miliardi di cui al punto 4) (L.F. 1994) nel corso del 1995 se ne prevede la completa erogazione, considerato l'avanzato stato di realizzazione delle opere edilizie.

Per quanto riguarda l'importo di 67,9 miliardi di cui al punto 5) (L.F. 1995) si prevede che nel corrente esercizio debba essere erogato almeno l'importo di 30 miliardi.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41 - ART. 14

LEGGE 22 DICEMBRE 1986 N. 910 - ART. 5

LEGGE 11 MARZO 1988 N. 67 - ART. 17

Fondo investimenti e occupazione

FIO 1986

La legge 28 febbraio 1986 n. 41, all'art. 14, la legge 22 dicembre 1986 n. 910 (legge finanziaria 1986) all'art. 5, e la successiva legge 11.3.1988 n. 67 (legge finanziaria 1988), all'art. 17, hanno complessivamente stanziato l'importo di 6.020 miliardi, di cui 3.520 miliardi sui fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e 2.500 miliardi derivanti da mutui BEI.

Dopo ripetuti contatti con il Ministero del Bilancio ed una complessa istruttoria, sono state a suo tempo trasmesse al CIPE le schede di progetto per un importo complessivo di 998 miliardi.

Il CIPE ha deliberato la ripartizione dei fondi il 12 maggio 1988 e 3 agosto 1988 ed ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti, per l'importo complessivo di 630.079.000.000:

	(in milioni)
47 - <u>Politecnico di Torino:</u> ampliamento dei Dipartimenti del Politecnico di Torino. Sede di Corso Duca degli Abruzzi n. 24	18.557
48 - <u>Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli Istituti di Fisica dell'Università di Trieste:</u> ampliamento e completamento della sede del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste	12.000
49 - <u>Università di Padova:</u> completamento del complesso pluridipartimentale di biologia della Università di Padova	14.843

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

50 - <u>Università di Palermo:</u> completamento edifici di chimica e fisica - Palermo	12.844
51 - <u>Università di Pavia:</u> completamento edifici per il dipartimento genetica- ingegneria - Pavia	25.121
52 - <u>Università di Sassari:</u> costruzione del complesso clinico, biologico e didattico in viale San Pietro - Sassari	39.710
53 - <u>Università della Calabria - Cosenza:</u> costruzione primo quadrante Università degli studi della Calabria	26.031
54 - <u>Università dell'Aquila:</u> dipartimenti dell'area biologica Università degli studi dell'Aquila	36.616
55 - <u>Università di Brescia:</u> edificio per dipartimenti e strutture didattiche della facoltà di ingegneria di Brescia	20.340
56 - <u>Università di Milano:</u> Lita - Laboratorio interdisciplinare tecnologie avanzate	48.403
57 - <u>Università di Firenze:</u> nuovo polo scientifico della Università di Firenze a Sesto Fiorentino	113.753

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 58 - Università di Bologna:
realizzazione degli edifici destinati al complesso
polifunzionale scientifico e per servizi generali di
Ateneo - Bologna 22.694
- 59 - Istituto Universitario Navale di Napoli:
realizzazione del complesso edilizio destinato alla
seconda sede dell'Istituto universitario navale da
realizzare nel centro direzionale di Napoli 47.008
- 60 - Università "La Sapienza" di Roma:
realizzazione del complesso informatico dell'Università
degli studi "La Sapienza" di Roma 46.000
- 61 - Università di Napoli:
realizzazione delle nuove sedi di scienze matematiche,
fisiche, naturali ed economia e commercio (IV lotto) -
Università di Napoli 39.749
- 62 - Politecnico di Torino:
restauro e valorizzazione del Castello del Valentino
sede della Facoltà di Architettura del Politecnico di
Torino 8.983
- 63 - Università di Trento:
ristrutturazione del polo umanistico dell'Università di
Trento 18.600
- 64 - Università di Genova:
realizzazione sede dipartimento di chimica in Genova
- località Valletta Puggia 30.101

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

65 - <u>Università di Modena:</u> restauro e riutilizzazione dell'edificio monumentale denominato "Foro Boario"	10.543
66 - <u>Università di Torino:</u> facoltà di Economia e commercio (lotto funzionale)	16.783
12b - <u>Università di Bologna:</u> il sistema integrato dei musei biblioteche e laboratori storico-scientifici nell'area universitaria di Bologna: Palazzo Poggi - Ca' Malvezzi	21.400

* * *

In relazione alle indicazioni fornite dal Ministero del Bilancio, il Dicastero del Tesoro al 31.12.1994 ha trasferito sul capitolo 7307 del bilancio di questo Ministero l'importo complessivo di 509.160.432.000.

Le istituzioni universitarie stanno eseguendo i lavori e questo Ministero, al 31.12.1994, ha erogato le seguenti somme:

	(in milioni)
Prog. n. 47 - Politecnico di Torino	18.557
Prog. n. 48 - Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli Istituti di Fisica dell'Università di Trieste	12.000
Prog. n. 49 - Università di Padova	14.843
Prog. n. 50 - Università di Palermo	12.844
Prog. n. 51 - Università di Pavia	25.121
Prog. n. 52 - Università di Sassari	37.131
Prog. n. 53 - Università della Calabria - CS	26.031
Prog. n. 54 - Università dell'Aquila	30.367
Prog. n. 55 - Università di Brescia	20.340

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prog. n. 56 - Università di Milano	43.577,194
Prog. n. 57 - Università di Firenze	29.135,187
Prog. n. 58 - Università di Bologna	22.694
Prog. n. 59 - Istituto Universitario Navale di Napoli	35.087,245
Prog. n. 60 - Università di Roma "La Sapienza"	19.620
Prog. n. 61 - Università di Napoli	34.827
Prog. n. 62 - Politecnico di Torino	8.983
Prog. n. 63 - Università di Trento	18.600
Prog. n. 64 - Università di Genova	30.101
Prog. n. 65 - Università di Modena	9.008
Prog. n. 66 - Università di Torino	16.783
Prog. n. 12/b - Università di Bologna	16.466
	<hr/>
	482.115,626

Nel corso del 1995 il Ministero del Tesoro, su indicazioni del Bilancio, ha provveduto al trasferimento sul cap. 7307 di 1.635.214.000 per la realizzazione del progetto n. 54.

Considerato lo stato di avanzamento dei progetti si provvederà nel corrente anno all'erogazione di tutti gli importi disponibili.

Si rimane in attesa di ulteriori assegnazioni da parte del Bilancio e del Tesoro per consentire alle Università l'ultimazione dei lavori in corso.

FIO 1989

L'art. 17 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (legge finanziaria 1988), al trentunesimo comma, ha stanziato sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio per il 1989 l'importo di 2.000 miliardi, successivamente ridotto a 1.500 (la legge finanziaria 1989 alla Tabella F ha disposto una riduzione di 300 miliardi; l'art. 12 del D.L. 19.4.1989 n. 130 ha disposto una ulteriore riduzione di 200 miliardi) per gli interventi di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e cioè "per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse... nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria".

In aggiunta a tale importo lo stesso articolo ha autorizzato il ricorso alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), sino alla concorrenza del controvalore di 1.500 miliardi, per la contrazione di appositi mutui i cui oneri saranno a completo carico del bilancio dello Stato.

Dopo ripetuti contatti con il Ministero del Bilancio ed una complessa istruttoria, sono state trasmesse a tale Dicastero schede progettuali per un importo complessivo di 2.026,924 miliardi.

L'art. 17, comma 34°, della legge 11.3.1988 n. 67 ha consentito al CIPE di deliberare, su proposta del Ministro del Bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, circa il finanziamento, sulle risorse recate dalle leggi di settore e dalla legge 1.3.1986 n. 64, di progetti immediatamente eseguibili che siano stati giudicati ammissibili al finanziamento dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici.

Il CIPE, con deliberazione in data 19.12.1989 (G.U. n. 13 del 17.1.1990) ha approvato il finanziamento dei seguenti progetti per l'importo complessivo di 966.384 milioni a valere sulle disponibilità appresso indicate:

(dati in milioni)

- 1 - sulle disponibilità di cui all'art. 17, comma 31°, della legge 11.3.1988 n. 67 e successive modificazioni - fondi del Ministero del Bilancio - (punto 1 della deliberazione CIPE)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25) ECOTEKNE – Centro Univ. scienze economiche e tecniche Università di Lecce.....	77.351
26) Istituto Elettr. Naz. Galileo Ferraris – sedi laboratori e uffici.....	40.640
	117.991
2 – sulle disponibilità della legge 1.3.1986 n. 64 – fondi del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno – (punto 15)	
170) Completamento facoltà ingegneria Bari.....	38.969
171) ISIBARI – Istituto sc. informazioni Università Bari.....	25.000
172) Policlinico Università di Cagliari – I lotto (vedasi integrazione finanziamento di cui al successivo punto 21 a valere sulla legge n. 910/1986).....	18.000
173) Compl. Complesso Università di Chieti – Colle dell'Ara.....	64.486
174) Compl. fac. veterinaria Università di Messina.....	44.613
175) Il stralcio facoltà architettura Università di Reggio Calabria.....	67.360
	258.428
3 – sulle disponibilità di cui alla legge 22.12.1986 n. 910 – i fondi del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica – per il triennio 1990-'92 (ora sessennio 1990-'95) (punto 21)	
195) Ristrutturazione caserma Villarey facoltà economia Università di Ancona.....	28.901
– Policlinico Università di Cagliari – I lotto (vedasi progetto n. 172).....	47.310
196) Dipartimento matematica Genova – Valletta Puggia.....	23.441
197) Ampliamento ristrutturazione facoltà ingegneria Università dell'Aquila – Roio.....	41.608
198) Facoltà agraria Università di Padova.....	34.100
199) Complesso didattico a Parco d'Orleans Università Palermo....	18.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

200)	Complesso biotecn. pluridip. - I lotto facoltà farmacia Università di Parma.....	25.354
201)	Complesso biotecn. pluridip. - facoltà ingegneria Università di Parma.....	21.200
202)	Complesso biologico - III lotto facoltà medicina e chirurgia Università di Parma.....	29.343
203)	Complesso Polo Cravino - dipartimento matem. scienze Terra, centro calc. Università di Pavia.....	42.620
204)	Nuova sede facoltà ingegneria Università di Perugia - I lotto	26.400
205)	Sede dipartimento fisica, inform. matematica ist. astronomia (EDIFICI B ed E) Università di Pisa.....	40.289
206)	Sede facoltà economia e commercio II Università di Roma.....	79.640
207)	Rifunzional. facoltà ingegneria Politecnico di Torino.....	19.440
208)	Ristrutturazione polo umanistico Università di Trento.....	15.503
209)	Mod. padiglioni compr. S. Giovanni Università di Trieste.....	19.688
210)	Facoltà di agraria, ingegneria, scienze (Udine).....	40.175
		553.012

Per tutti i progetti ammessi a finanziamento con la predetta delibera CIPE le istituzioni interessate hanno provveduto all'apertura dei cantieri nei termini temporali previsti dalla delibera stessa e i lavori sono in corso.

Per quanto riguarda i progetti di cui al punto 1, finanziati con i fondi del Ministero del Bilancio, il Ministero del Tesoro, al 31.12.1994 ha trasferito sul cap. 7307 l'importo complessivo di 89.459.461.000 e questo Ministero ha erogato al 31.12.1994 le seguenti somme:

25) Università Lecce	54.909.000.000
26) Istituto Elet. Naz. "G. Ferraris" - Torino	18.341.000.000
	73.250.000.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Recentemente è stata messa a disposizione sul capitolo l'ulteriore somma di 5.978.085.830 per consentire la prosecuzione dei lavori in corso relativi al progetto n. 25.

Nel corrente anno si provvederà all'erogazione di tutti gli importi disponibili.

Per i progetti di cui al punto 2 - ammessi a finanziamento sulle disponibilità della legge 1.3.1986 n. 64 - il Ministero del Tesoro ha provveduto al trasferimento sul cap. 7307 del bilancio di questo Ministero dell'intero importo di 258,428 miliardi, che al 31.12.1992 è stato interamente erogato su richiesta delle istituzioni universitarie interessate.

Per quanto riguarda i progetti di cui al punto 3, gravando il finanziamento degli stessi sui fondi stanziati sul capitolo 7324 del bilancio del Ministero dell'Università in attuazione della legge 910/86, l'importo delle relative erogazioni è compreso in quello delle erogazioni complessive disposte su tale capitolo, alla cui relazione si fa rinvio.

* * *

Con deliberazione in data 31.1.1992, il CIPE ha autorizzato il finanziamento di 21 miliardi a favore del progetto n. 181 - Piano parcheggi - Università La Sapienza - Roma, a suo tempo già ammesso a finanziamento con delibera CIPE 19.12.1989 per l'importo di 36.953.000.000.

Per tale progetto-finanziato con i fondi del Ministero del Bilancio - il Ministero del Tesoro ha provveduto al trasferimento sul cap. 7307 del bilancio di questo Ministero del complessivo importo di 21 miliardi.

Di tale importo, al 31.12.1994 è stata erogata la somma di 12 miliardi.

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N. 879 - ART. 31

Finanziamento a favore dell'Università di Ancona

La legge 1.12.1986 n. 879, all'art. 31, ha stanziato, a favore dell'Università di Ancona, per il periodo 1987-1991, la somma di £. 35.000.000.000, per la ricostruzione ed il completamento delle sedi dell'Università di Ancona.

Le relative quote, tenuto conto anche delle rimodulazioni disposte dalle leggi finanziarie, sono state determinate in:

esercizio 1987	3.000.000.000
esercizio 1988	8.000.000.000
esercizio 1989	3.000.000.000
esercizio 1990	8.000.000.000
esercizio 1991	8.000.000.000
esercizio 1992	5.000.000.000

Il Ministero ha approvato il programma degli interventi da realizzare con il predetto contributo.

La realizzazione delle opere è in avanzato corso di esecuzione e al 31.12.1994 era stato già erogato l'importo di 30 miliardi.

Considerato lo stato di attuazione del programma che è in avanzato corso di realizzazione, si prevede che nel corso del 1995 debba essere erogato il residuo importo di 5 miliardi.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 139 - ART. 1, SECONDO COMMA

Interventi per la salvaguardia di Venezia - Università di Venezia - contrazione mutui.

La legge 5 febbraio 1992 n. 139, all'art. 1, secondo comma ha autorizzato l'Università di Venezia a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993 mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e il preammortamento a carico dello Stato.

La predetta legge ha autorizzato, a tale scopo, i limiti di impegno quindicennali di 3 miliardi con decorrenza dal 1993 e di 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

L'Università di Venezia in data 21.12.1992 ha stipulato con l'I.M.I. S.p.A. il contratto di finanziamento per un mutuo ed ha comunicato che l'importo delle rate da corrispondere è di 3 miliardi annui a decorrere dal 1993.

In data 22.12.1993 l'Università stessa ha stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro un ulteriore contratto di mutuo ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 1 miliardo a decorrere dal 1994.

Il Ministero ha già provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale e annualmente provvede ad erogare, all'Università di Venezia i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

Nel corso del 1994 è stato erogato l'importo complessivo di 7 miliardi necessario per il pagamento delle rate 1993 e 1994.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 139 - ART. 1, SECONDO COMMA

Interventi per la salvaguardia di Venezia - Istituto Universitario di Architettura di Venezia - contrazione mutui.

La legge 5 febbraio 1992 n. 139, all'art. 1, secondo comma ha autorizzato l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993 mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e il preammortamento a carico dello Stato.

La predetta legge ha autorizzato, a tale scopo, i limiti di impegno quindicennali di 1,5 miliardi con decorrenza dal 1993 e di 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

L'Istituto Universitario di Architettura di Venezia in data 21.12.1992 ha stipulato con l'I.M.I. S.p.A. il contratto di finanziamento per un mutuo ed ha comunicato che l'importo delle rate da corrispondere è di 1,5 miliardi annui a decorrere dal 1993.

In data 22.12.1993 l'Istituto Universitario stesso ha stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro un ulteriore contratto di mutuo ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 1 miliardo annuo a decorrere dal 1993.

Il Ministero ha già provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale e annualmente provvede ad erogare all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

Nel corso del 1994 è stato erogato l'importo complessivo di 4 miliardi necessario per il pagamento delle rate 1993 e 1994.

LEGGE 31 DICEMBRE 1991, N. 433

Interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa - Finanziamento a favore dell'Università di Catania.

- In relazione all'art. 7 della legge 31.12.1991 n. 433, che ha autorizzato la spesa complessiva di 190 miliardi per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato nelle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa per il triennio 1990-'93, il Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con i Ministri della Difesa e dei Lavori Pubblici ha provveduto alla ripartizione di tale somma destinando, tra l'altro, all'Università di Catania l'importo complessivo di 10.300.000.000 (4.820.000.000 sono stati stanziati nel 1992 e 5.480.000.000 nel 1993).

La realizzazione degli interventi è in corso.

Al 31.12.1994 risultava già erogato l'importo complessivo di 5.480.000.000; il residuo importo di 4.820.000.000 sarà erogato nel corso del 1995.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N. 910 - ART. 7 - OTTAVO COMMA

Edilizia universitaria

La legge 22.12.1986 n. 910, all'art. 7, ottavo comma, ha previsto che a decorrere dal 1990, agli stanziamenti per l'edilizia si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22.12.1984 n. 887 (quantificazione degli stanziamenti annui, disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuo per scorrimento).

Al riguardo la legge 27.12.1989 n. 407 (legge finanziaria 1990) alla tabella C (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria) ha previsto 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990-'91-'92, per complessivi 1.650 miliardi.

Fermo restando l'importo di 550 miliardi per il 1990, le successive leggi finanziarie, e da ultimo, la legge 23.12.1994 n. 725 - legge finanziaria 1995 -, alla tabella C, hanno rideterminato gli importi ed in relazione alla rimodulazione disposta dalla legge finanziaria 1995 i 1.650 miliardi già previsti per il triennio 1990-'92, risultano determinati nel modo seguente:

	(in miliardi)
1990	550
1991	300
1992	100
1993	200
1994	393
1995	107 sui 550 previsti in tab. C

Una intesa di programma tra i Ministri dell'Università, del Bilancio e del Mezzogiorno ha destinato, a favore delle istituzioni universitarie ubicate nel Mezzogiorno, a valere sui predetti fondi l'importo di 550 miliardi:

106,918 sono stati impegnati - in attuazione della deliberazione CIPE 19.12.1989 - punto 21 - FIO 1989 - per ammettere a finanziamento progetti immediatamente

realizzabili dichiarati ammissibili dal Ministero del Bilancio e 443,082 sono stati ripartiti nell'ambito delle procedure interministeriali previste dall'intesa di programma (l'intesa ha consentito, a favore di tali istituzioni, l'ulteriore apporto, da parte dei Ministeri del Bilancio e Mezzogiorno, di finanziamenti per 650 miliardi).

Del restante importo di 1.100 miliardi (1.650-550) - destinato alle istituzioni universitarie del centro-nord - 446,094 miliardi sono stati già impegnati in attuazione della predetta deliberazione CIPE (punto 21) per finanziarie progetti immediatamente realizzabili, e il residuo importo di 653,906 miliardi è stato ripartito tra le predette istituzioni; per l'edilizia generale e dipartimentale, si è provveduto, in linea generale, tenendo come base i parametri a suo tempo elaborati dal Comitato Centrale per l'edilizia universitaria (istituito in attuazione della legge 6.3.1976 n. 50) per la proposta di ripartizione dei fondi stanziati dalla legge n. 50.

Al 31.12.1994 risultava erogato l'importo complessivo di 1.440,387 miliardi e considerato l'avanzato stato di attuazione dei programmi edilizi, nel febbraio 1995 è stato erogato alle Istituzioni universitarie il residuo importo di 209,613 miliardi.

* * *

L'importo di 550 miliardi previsto alla tab. C della legge finanziaria 1995 - al netto delle riduzioni disposte in attuazione del D.C. n. 41/95, convertito nella legge 85/90 - risulta ora determinato in 433,5 miliardi. Di tale importo, 107 miliardi si riferiscono, come sopra specificato, ad impegni già assunti negli esercizi precedenti e soltanto la somma di 326 miliardi rappresenta l'effettiva nuova disponibilità di finanziamento per il 1995.

Il Ministero sta provvedendo alla ripartizione dei fondi relativi.

D.L. 13 LUGLIO 1995, N. 280, ART. 1, SECONDO COMMA

Finanziamenti a favore della Terza Università di Roma

L'art. 1, secondo comma, del D.L. 13.7.1995 n. 280 ha previsto, ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia universitaria di cui all'art. 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985 n. 331, l'assegnazione alla Terza Università di Roma della somma di 21,2 miliardi per l'anno 1995, 19,6 miliardi per l'anno 1996 e 25,9 miliardi per l'anno 1997, utilizzando parzialmente l'accantonamento di cui alla tab. B della legge finanziaria 1995, relativo al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Questo Ministero ha già richiesto al Ministero del Tesoro, l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio sul quale trasferire tali fondi.

D.L. 28 AGOSTO 1995, N. 357 (già D.L. 28 GIUGNO 1995, N. 255)

Finanziamenti a favore dell'Università di Venezia e dell'Istituto Universitario di architettura di Venezia.

Il D.L. 28.8.1995 n. 357, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, all'art. 6, 2° comma, ha previsto, in sede di ripartizione dei limiti di impegno quindicennale di cui al 1° comma dello stesso articolo, i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Università Ca Foscari di Venezia:
 - 950 milioni con decorrenza dall'anno 1996
 - 912 milioni con decorrenza dall'anno 1997

- per interventi di competenza dell'Istituto Universitario di architettura di Venezia:
 - 237 milioni con decorrenza dall'anno 1996
 - 912 milioni con decorrenza dall'anno 1997

Questo Ministero ha già provveduto a richiedere al Ministero del Tesoro, con decorrenza dall'anno 1996, il trasferimento di tali fondi, rispettivamente sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa di questo Ministero:

- 7321: Contributi relativi agli oneri per capitali e interessi a carico dello Stato per l'ammortamento ed il preammortamento dei mutui contratti dall'Università di Venezia per interventi di adeguamento e potenziamento.
- 7322: Contributi relativi agli oneri per capitali e interessi a carico dello Stato per l'ammortamento ed il preammortamento dei mutui contratti dall'Istituto Universitario di Architettura di Venezia per interventi di adeguamento e potenziamento.

· LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 245 - ART. 17

Piani di sviluppo delle Università

L'art. 17, 1° comma, della legge 7.8.1990 n. 245 ha autorizzato, per gli anni 1990-1995, la spesa complessiva di 1.900 miliardi, di cui 950 di parte corrente e 950 di conto capitale.

Per effetto delle rimodulazioni disposte dalle varie leggi finanziarie, i 1.900 miliardi, inizialmente previsti per il periodo 1990-'95, si riferiscono ora al periodo 1990-'96.

Con D.P.C.M. 12.5.1989 è stato approvato il piano di sviluppo delle Università per il periodo 1986-'90 con l'obiettivo di potenziare il sistema universitario.

In attuazione della legge 7.8.1990 n. 245, con D.P.R. 28.10.1991 è stato approvato il piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-'93 che ha indicato gli specifici obiettivi da raggiungere nonché le risorse finanziarie destinate al riguardo.

In relazione alla spesa complessiva di conto capitale, pari a 950 miliardi, autorizzata dall'art. 17, 1° comma, della predetta legge n. 245/90 (successivamente ridotta a 910 miliardi in relazione all'art. 7, 2° c. della legge n. 243/93 - misure urgenti per la finanza pubblica), l'importo stanziato di 497 miliardi relativo al periodo 1990-'93 (1990: 50 miliardi per il piano quadriennale 1986-'90; 1991-'93: 447 miliardi per il piano triennale 1991-'93) è stato ripartito in relazione agli obiettivi predetti, nel modo indicato nella tabella I.

Nel corso dell'esercizio 1994, si è provveduto all'erogazione in conto residui dei fondi in relazione agli impegni assunti nei precedenti esercizi per la realizzazione degli specifici obiettivi indicati nel piano predetto.

Tale erogazione anche se relativa a spese che gravavano nel 1993 su un capitolo di conto capitale, è stata effettuata a valere sul nuovo cap. 1256 di parte corrente previsto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero dal 1994 in attuazione dell'art. 5 della legge 24.12.1993 n. 537 che prevede, da tale anno, il finanziamento dei piani di sviluppo, sulla parte corrente del bilancio.

Nell'unità tabella II si riporta l'analisi dei pagamenti effettuati su tale capitolo, in relazione alle predette distinzioni.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. I

PIANI DI SVILUPPO DELLE UNIVERSITA' PER GLI ANNI 1990 - 1991 - 1992 - 1993
(importi in milioni)

	1990	1991	1992	1993	TOTALE
Piano quadriennale 1986-'90	50.000				50.000
Piano triennale 1991-'93 D.P.R. 28.10.1991: ART. 5					
Completamento piano quadriennale 1986-'90		130.000	128.096	75.000	333.096
ART. 6 Megaatenei	/	/	18.524	40.000	58.524
ART. 11 Diplomi universitari	/	/	/	11.895	11.895
ART. 12 Innovazioni tecnologiche:					
3° comma Centri Tecnologie multimediali	/	/	/	3.500	3.500
4° comma Laboratori linguistici	/	/	3.380	/	3.380
ART. 15 bis Ulteriori iniziative	/	/	/	9.000	9.000
ART. 16 Potenziamento nuove Istituzioni disposte a.s. '86-'87 e '87-'88	/	/	/	27.605	27.605
	50.000	130.000	156.000	167.000	497.000

Tabella II

Cap. 1256

Anno 1994

(dati in milioni)

Artt. piano sviluppo 1991-93 (obiettivi del piano)	ex cap. 7102		
	Residui al 31.12.'93	Pagamenti anno 1994	Residui al 31.12.'94
Art. 5 (completamento piano quadriennale 1986'90)	75.000	75.000	-
Art. 6 (Megaatenei)	38.524	38.524	-
Art. 11 (Diplomi universitari)	11.895	11.895	-
Art. 12 3° c. (Centri tecnologie multimediali)	1.750	1.750	-
Art. 12 4° c. (Laboratori linguistici)	3.380	3.380	-
Art. 12 2° c. (organismo nazionale di indirizzo coord. e ricerca)	-	-	-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cap. 1256

Anno 1994

(dati in milioni)

Artt. piano sviluppo 1991-'93 (obiettivi del piano)	ex cap. 7102		
	Residui al 31.12.'93	Pagamenti anno 1994	Residui al 31.12.'94
Art. 14 3° c. (Istituzione facoltà Scienze e fisica motoria e dello sport)	-	-	-
Art. 15 bis (Ulteriori iniziative)	4.500	4.500	-
Art. 16 • (Potenziamento nuove istituzioni disposte negli anni 1986-'87 e 1987-'88)	16.554	16.554	-
- Ulteriori assegnazioni	-	-	-
- Spese elaborazione piano (art. 5 Legge 245/90)	-	-	-
	151.603	151.603	-

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI

A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 10 dicembre 1980, n° 845

Legge 7 marzo 1985, n° 99

Legge 28 febbraio 1986, n° 41

Legge 22 dicembre 1986, n. 910

Legge 8 novembre 1986, n° 752

Legge 10 luglio 1991, n. 201

Legge 22 novembre 1994, n. 644

LEGGE 10 DICEMBRE 1980, N. 845

Protezione del territorio del Comune di Ravenna
dal fenomeno della subsidenza

La legge suindicata ha dichiarato di preminente interesse nazionale la protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.

Per gli interventi di competenza dell'allora Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, riguardante il comprensorio agricolo del ravennate, nonché il ripristino della officiosità delle chiuse demaniali S. Bartolo, Rasponi e S. Marco, è stata autorizzata la spesa complessiva di f. 10 miliardi, di cui f. 1,2 miliardi nell'esercizio 1980.

Le successive quote sono state determinate in sede di legge finanziaria.

Sono stati interamente impegnati i fondi come sopra stanziati ed è stato ultimato il programma degli interventi relativi.

Le esigenze di rifinanziamento sono state soddisfatte con la legge 22/12/1966 n.910, art. 7 comma 5.

LEGGE 7 MARZO 1985, N. 99

Interventi in materia di opere pubbliche

Il programma di attuazione della legge, finalizzato al completamento degli interventi di interesse nazionale urgenti e indifferibili di cui alla precedente legge 53/1982, ha interessato il settore delle sistemazioni idrauliche connesse con le opere di accumulo, di riparto e di adduzione delle acque ad uso irriguo.

Dalla legge di cui trattasi sono stati disposti stanziamenti per f. 50 miliardi, di cui f. 25 miliardi per l'esercizio 1985 e f. 25 miliardi per l'esercizio 1986.

Il programma di attuazione è stato predisposto nel mese di aprile 1985 ed è stato aggiornato a seguito di motivate richieste della Regione Emilia Romagna, pur nel rispetto delle complessive assegnazioni per regioni.

Sono stati interamente impegnati i fondi come sopra stanziati ed è stato ultimato il programma degli interventi relativi.

Non permangono le ragioni che a suo tempo avevano giustificato l'adozione della legge in epigrafe, essendo ora in vigore la legge 18/5/1989 n. 183 sul riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE GENERALE DELLA PESCA E DELLA LACONICOLTURA

Legge 17 febbraio 1982, n. 41 modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165 "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima".

Gli interventi previsti ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati dai piani triennali si realizzano mediante l'erogazione di contributi su progetti per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, la concessione di mutui a tasso agevolato e contributi in conto capitale sugli investimenti nel settore della pesca marittima nonché contributi per le attività promozionali, per l'incentivazione della cooperazione tra i pescatori e loro consorzi ed associazioni e per iniziative a sostegno dell'attività ittica.

Dopo il primo stanziamento stabilito dalla suddetta legge, utilizzato per finanziare lo "schema preliminare di piano" di cui all'art. 35, approvato con Decreto del Ministro della Marina Mercantile 1° febbraio 1983, la legge 31/85 ha disposto ulteriori stanziamenti per il finanziamento del primo piano nazionale relativo al triennio 1984/1986, approvato con il decreto del Ministro della Marina Mercantile 14 agosto 1985.

Le leggi 67/88 e 267/91 hanno provveduto al rifinanziamento del secondo piano nazionale approvato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 4 agosto 1988, del terzo piano nazionale approvato con delibera CIPE del 2 dicembre 1990 ed adottato con decreto ministeriale 15 gennaio 1991 e del quarto piano nazionale approvato con delibera CIPE del 30 novembre 1993 ed adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993.

Secondo le previsioni dei sopracitati "piani nazionali", gli stanziamenti complessivi sono stati ripartiti nel bilancio del soppresso Ministero della Marina Mercantile e, per quanto riguarda il quarto piano nazionale, in quello del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali ~~con assegnazione~~ ai pertinenti

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

capitoli di spesa in relazione ai vari settori di intervento.

La copertura del fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione degli obiettivi del IV Piano Triennale della Pesca marittima e dell'acquicoltura nelle acque marine e salmastre 1994-1996 viene determinata dalle Tabelle A e C del disegno di legge finanziaria. Per l'anno 1994 la disponibilità complessiva è stata di £. 75.000 milioni e per l'anno 1995 di £. 82.000 milioni. Tali importi sono ripartiti in base alle percentuali stabilite dal piano stesso tra i sottoelencati capitoli.

CAPITOLO 3101 - Missioni all'estero per l'attuazione del Piano Triennale della Pesca Marittima.

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese di missione all'estero che non siano a carico di altre Amministrazioni. Tutto ciò è stato previsto per avere una presenza sempre più incisiva in tutte le sedi internazionali in cui si elaborano le strategie e si pianificano gli interventi sia di livello comunitario che extracomunitario.

CAPITOLO 3534 - Spese per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Lo stanziamento è utilizzato per l'erogazione del compenso spettante ai membri dei Comitati di cui agli articoli 3 e 23 della legge 41/82.

CAPITOLO 3535 - Spese di gestione e di funzionamento del sistema di statistiche della pesca previste dall'articolo 5 della legge 41/82.

Lo stanziamento è utilizzato per il funzionamento del sistema di statistiche della pesca e per lo sviluppo di una componente del Sistema Informativo Agricolo Nazionale a supporto dello svolgimento dell'attività della Direzione nella sua componente centrale e periferica.

Lo sviluppo del sistema, resosi necessario per rispondere alle richieste della Comunità Europea, alle esigenze dell'utenza ed alla trasparenza dei provvedimenti, si articola in cinque sottosistemi tra loro integrati:

- sottosistema del naviglio, per la gestione delle informazioni relative alle imbarcazioni e alle licenze di pesca;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- sottosistema produzione, per la gestione delle informazioni relative alla produzione della pesca, nei suoi diversi aspetti (marittima, in acque dolci e in acquacoltura) nonché alla relativa programmazione;
- sottosistema finanziario, per la gestione delle informazioni relative agli strumenti e ai piani di finanziamento ad orientamento pluriennale, alle decisioni di finanziamento (prese nei suoi aspetti di concessione e liquidazione), al controllo delle operazioni e alla valutazione degli investimenti effettuati;
- sottosistema ricerca, per la gestione delle informazioni relative alla gestione delle ricerche finanziate dalla Direzione, onde controllarne lo svolgimento e indirizzarne sempre più proficuamente l'area di azione;
- sottosistema provvedimenti, per la gestione delle informazioni relative ai provvedimenti presi dalla Direzione, per valutarne la corretta esecuzione, la tempestiva evasione e il grado di trasparenza nei rapporti con l'utenza.

CAPITOLO 7972 - Contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Lo stanziamento è utilizzato per il finanziamento di studi e ricerche scientifiche applicate alla pesca ed all'acquacoltura che hanno consentito la formulazione di ipotesi operative utili all'avvio della prevista politica di salvaguardia delle risorse e di conversione degli addetti sulla base di nuovi modelli produttivi.

Vengono considerate prioritarie le ricerche economiche in tema di proseguimento e potenziamento dell'attività di monitoraggio e rilevazione dell'attività di pesca al fine del perseguimento degli obiettivi affidati dalla legge 165/92 all'Amministrazione in tema di regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione degli indicatori bio-economici.

Nella fattispecie, dallo schema preliminare di piano fino alla scadenza del terzo piano nazionale, sono stati finanziati complessivamente n. 319 progetti per un importo totale di 64.325 milioni di lire.

CAPITOLO 7973 - Somma da corrispondere al Fondo Centrale per il credito peschereccio.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'intera disponibilità è annualmente versata sul c/c infruttifero n. 743, intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, al fine di consentire la corresponsione di mutui a tasso agevolato sul Fondo Centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 10 della legge 41/82, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, con natura rotativa e durata indeterminata.

Fino alla scadenza del terzo piano nazionale sono stati finanziati n. 812 progetti riguardanti: costruzione, acquisto ed ammodernamento di navi, impianti per la trasformazione e la lavorazione dei prodotti ittici, impianti di acquacoltura, acquisto di spacci e magazzini, per un importo complessivo di 219.000 milioni di lire.

CAPITOLO 7974 - Contributi a fondo perduto previsti dal piano nazionale della pesca marittima. Lo stanziamento è utilizzato per la concessione di contributi in conto capitale sugli investimenti nel settore della pesca marittima, in particolare per ammodernamento e costruzione di navi, per la costruzione ed ampliamento di impianti per la trasformazione e la lavorazione dei prodotti ittici, per la costruzione ed adeguamento di impianti di acquacoltura, per l'acquisto di spacci e magazzini, per incentivi alla cooperazione, per il ritiro definitivo di navi dall'attività della pesca, per la costituzione di società miste, per la ristrutturazione ed il risanamento gestionale di aziende operanti nel settore, per iniziative riguardanti la gestione della fascia costiera.

Per le citate iniziative sono stati finanziati n. 1049 progetti per un importo complessivo di 112.000 milioni di lire.

CAPITOLO 7975 - Contributi per l'organizzazione di campagne ed iniziative promozionali per la pesca marittima.

Lo stanziamento viene totalmente impegnato per l'organizzazione di campagne promozionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

CAPITOLO 7979 - Contributi per iniziative a sostegno dell'attività ittica.

Lo stanziamento viene utilizzato per incentivare le iniziative intraprese dalle aziende speciali delle Camere di Commercio

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

specificatamente costituite per il sostegno dell'attività ittica, nonché dall'Ente Autonomo della Fiera di Ancona e dall'Ente Autonomo della Fiera di Verona-acquicoltura. Questi Enti svolgono attività di promozione e sviluppo dell'economia ittica nel settore della ricerca economica, della commercializzazione, della trasformazione alimentare in pesca e acquicoltura.

Legge 28 agosto 1989 n. 302

CAPITOLO 7977 - Contributi da erogare per le finalità di cui alla Legge 28 agosto 1989 n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio.

Lo stanziamento è utilizzato per le finalità della Legge 302/89 in materia di credito peschereccio, che ha per oggetto la concessione da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca ed acquicoltura, nonché a quelle a essa connesse o collaterali.

Lo stanziamento, determinato dalla legge finanziaria, non è risultato idoneo a far fronte alle 776 richieste di credito delle imprese di pesca, già istruite ed inevase per mancanza di fondi. A ciò ha provveduto la legge 19 luglio 1994, n. 466 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio" che ha autorizzato una spesa di lire 20.000 milioni con copertura finanziaria proveniente dalle disponibilità del Fondo Centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 10, comma primo, della Legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Il decreto legge 30 settembre 1994, n. 561 recante: "Misure urgenti in materia di pesca ed acquicoltura" convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 655 ha disposto, per il triennio 1994-1996, ulteriori assegnazioni di fondi per incentivare l'urgente avvio degli interventi nel settore della pesca ed acquicoltura. Oltre alla assegnazione delle somme di f. 30.000 milioni per il 1994, f. 32.000 milioni per il 1995 e f. 36.000 milioni per il 1996 per l'attuazione del IV Piano nazionale della pesca, sono state autorizzate le sottoelencate spese indicate a fianco di ciascun Capitolo:

CAPITOLO 7977 - Contributi da erogare per le finalità di cui

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alla legge 28 agosto 1989 n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio d'esercizio - f. 17.000 milioni per il 1994; f. 25.000 milioni per l'anno 1995 e f. 21.000 milioni per l'anno 1996.

CAPITOLO 3583 - Fondo di solidarietà nazionale della pesca. Rifinanziamento della legge 5 febbraio 1992, n. 72 - f. 14.000 milioni per l'anno 1994, f. 4.000 milioni per l'anno 1995 e f. 4.000 milioni per l'anno 1996. Lo stanziamento viene utilizzato per l'attuazione della citata legge che prevede la concessione di contributi a fondo perduto per calamità naturali o per avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale in favore di pescatori singoli o associati, di acquacoltori in acque marine o salmastre o molluschicoltori.

CAPITOLO 7983 - (di nuova istituzione) Contributi per la realizzazione degli accordi di programma e la ricapitalizzazione delle Cooperative di pesca - f. 4.000 milioni per l'anno 1994, f. 6.000 milioni per l'anno 1995 e f. 6.000 milioni per l'anno 1996.

CAPITOLO 3537 - (di nuova istituzione) Spese per l'attuazione del sistema di rilevazione sugli andamenti congiunturali di mercato e sui consumi in materia di pesca e di acquacoltura - f. 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Lo stanziamento viene interamente utilizzato per l'attuazione, nell'ambito dell'accordo di programma con l'ISMEA, del sistema di rilevazione degli andamenti congiunturali di mercato.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le somme impegnate dall'Amministrazione centrale o assegnate agli Uffici periferici ammontano a L. 36.462 milioni.

Nel corso dell'anno 1994 sono stati impegnati fondi per complessive L. 1.883 milioni.

Gli impegni assunti sono relativi all'acquisto di apparecchiature scientifiche ed alla stipula di un atto esecutivo con la Finsiel per la realizzazione di un programma di potenziamento delle strutture informatiche dell'Ispettorato centrale, con particolare riguardo all'attività di indirizzo e coordinamento (sistema di supporto delle decisioni).

Cap. n. 8800 - Contributi agli Istituti incaricati delle analisi di revisione per l'acquisto di attrezzature scientifiche.

L. 200.000.000

La somma complessiva di L. 11.100 milioni derivante dallo stanziamento degli esercizi 1986-1994 è stata impegnata per L. 9.064 milioni.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si precisa, tra l'altro, che il dicastero del Tesoro ha sempre provveduto ad una revisione delle richieste formulate dall'Amministrazione, eliminando, molto spesso, alcune attività proposte o modificandole in altri casi.

Ciò posto si fa presente che per l'anno 1994, lo stanziamento complessivo assegnato all'Ispettorato centrale repressione frodi ammonta a L. 1.380 milioni suddiviso, secondo le necessità, fra i sottoelencati capitoli di spesa ed alla data del 31 dicembre 1994 risulta la seguente situazione:

Cap. n. 5003 - Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc.

L. 80.000.000

Di detta disponibilità la somma di L. 12 milioni è stata impiegata per pagamento di missioni ed è stato impegnato l'importo di L. 18 milioni con D.M. del 31.12.1994.

Cap. n. 5005 - Compensi per lavoro straordinario per attività ispettive e di prevenzione e repressione delle frodi, nonché per i controlli di qualità alle frontiere e per tutti gli altri controlli demandati all'Ispettorato centrale.

L. 250.000.000

L'intera somma è stata accreditata agli Uffici periferici.

Cap. n. 5050 - Spese d'ufficio per il funzionamento degli Uffici periferici.

L. 120.000.000

Di tale disponibilità è stata assegnata agli Uffici periferici la somma di L. 114.577.000.

Cap. n. 8600 - Spese per il potenziamento delle strutture centrali e periferiche dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi, anche mediante investimenti immobiliari, per l'acquisizione ed il funzionamento di attrezzature scientifiche, da destinare ai laboratori dell'Ispettorato centrale.

L. 900.000.000

Lo stanziamento totale degli esercizi 1986-1994 ammonta a L. 43.210 milioni.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, n. 910

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

A seguito della definizione, di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici e di intesa con le Regioni Veneto ed Emilia Romagna, del programma di interventi di cui all'art. 7 comma 5 della legge in oggetto, concernente la protezione del territorio di Ravenna e delle provincie di Ferrara e Rovigo dal fenomeno della subsidenza, sono stati emessi i provvedimenti per l'avvio degli interventi stessi.

I fondi destinati all'attuazione del suindicato programma di interventi sono stati successivamente integrati in attuazione dell'art. 17 comma 15 della legge n. 67/1988 (finanziaria 1988).

Per effetto delle disposizioni di legge richiamate e di quelle contenute nelle successive leggi finanziarie che hanno rimodulato gli stanziamenti, il programma in questione copre un arco temporale di 10 anni (1987-1996).

Nel corso del 1994 sono stati disposti impegni per un ammontare complessivo di f. 11,280 milioni rispetto allo stanziamento disponibile di f. 12,660 milioni.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura.

Gli interventi per il settore Bonifica ed Irrigazione sono stati previsti dall'art. 4 comma 3 lettera d) della legge, per il quinquennio 1986-1990.

L'importo degli impegni disposti a tutto il 1991 ha interamente assorbito lo stanziamento complessivo di f. 485 miliardi attribuito nel quinquennio considerato (rispettivamente 100 - 70 - 90 - 85 - 140 miliardi, di cui 30 iscritti in chiusura dell'esercizio 1990).

Il programma degli interventi ammessi è in fase di ultimazione.

Permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, trattandosi di interventi di competenza statale rientranti nel settore irrigazione del Piano Agricolo Nazionale.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Com'è noto, l'unica legge pluriennale di spesa recante finanziamenti per l'Ispettorato centrale repressione frodi è la n. 752/86, le cui disposizioni sono state differite dalla legge 10.7.91, n. 201, che, all'art. 4 comma 2, prevede il finanziamento, tra l'altro, delle azioni tese alla prevenzione ed alla repressione delle frodi e delle sofisticazioni dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale.

L'attribuzione degli stanziamenti annuali di competenza richiede, secondo quanto disposto dallo stesso art. 4, comma 5, la deliberazione da parte del CIPE, che entro il 31 marzo di ogni anno, provvede alla ripartizione della somma complessiva disponibile.

I fondi di cui alla predetta delibera vengono successivamente attribuiti, ai vari capitoli di bilancio, con apposito decreto del Ministero del Tesoro.

Come già rappresentato in passato, la disponibilità dello stanziamento viene acquisita con notevole ritardo stante i tempi tecnici necessari e ciò comporta l'impossibilità di disporre in tempo utile del finanziamento delle attività previste e delle varie iniziative programmate.

Per l'anno 1995 all'Ispettorato centrale repressione frodi è stato attribuito lo stanziamento di L. 2 miliardi a valere sui fondi recati dalla legge 24.2.1995, n. 46 e la relativa proposta di versamento della predetta somma è tuttora all'esame del Ministero del Tesoro.

LEGGE 10 LUGLIO 1991, N. 201

Differimento delle disposizioni di cui alla legge
8 novembre 1986 n. 752 (Legge pluriennale per l'at-
tuazione di interventi programmati in agricoltura)

La legge suindicata ha differito le disposizioni di cui alla precedente legge n.752/1986 sino alla data di entrata in vigore delle norme sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 31 dicembre 1992.

In attuazione della richiamata legge n.201/1991 e delle prescritte delibere del CIPE in data 2/8/1991, è proseguita l'attuazione del programma concernente gli interventi nel settore irrigazione, ancorchè l'approvazione del medesimo e la conseguente variazione di bilancio per l'iscrizione dei fondi siano intervenute in chiusura dell'esercizio 1991 e rimodulati nell'esercizio 1992 con la legge finanziaria n.415/92.

Nel corso dell'esercizio 1994 l'emanazione di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa ha esaurito lo stanziamento di f. 16,5 miliardi, disposto con delibera CIPE 13/7/1993.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La legge n.201/91 relativa al "Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n.752" ha rifinanziato, per il biennio 1991-1992, gli interventi programmati in agricoltura, con l'autorizzazione di una spesa di 2.675 miliardi di lire per il 1991 e di lire 3.085 miliardi per il 1992. Dello stanziamento per il 1992 si è avuta, con la legge finanziaria, una drastica rimodulazione, che ha lasciato disponibili soltanto 1.000 miliardi, facendo slittare i rimanenti 2.085 al 1993.

Per il 1993 la successiva legge finanziaria ha autorizzato, su tale ammontare, la spesa di soli 1.000 miliardi, differendo al 1994 l'autorizzazione di spesa di 1.085 miliardi. Dovendosi però consentire alle regioni di far fronte agli impegni già assunti sulle disponibilità originarie, si è reso necessario il ricorso ad un'autorizzazione di spesa aggiuntiva per 1.500 miliardi. La disponibilità complessiva di 2.500 miliardi, cui si è così pervenuti per il 1993, ha peraltro subito, dapprima, una detrazione di 69 miliardi per il finanziamento di alcuni specifici provvedimenti e, poi, ad opera del D.l. 22 maggio 1993, n.155 arrecante "misure urgenti per la finanza pubblica", un taglio di 650 miliardi, riducendosi a 1.781 miliardi. Per il 1994 la legge finanziaria ha arrecato, in aggiunta ai 1.085 miliardi slittati prima al 1992 e poi al 1993, soltanto 1.030 miliardi. Si è passati così da una disponibilità per il 1991 di 2.675 miliardi, e da una disponibilità che per il 1992 era stata originariamente prevista in 3.085 miliardi, ad una disponibilità di 2.115 miliardi per il 1994.

Il D.l. n.727/94 recante "norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria", convertito in legge n.46/95, nelle more dell'approvazione di una nuova legge pluriennale di spesa ha autorizzato per l'anno 1995 la spesa di lire 800 miliardi.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE

NUOVE LEGGI PLURIENNALI

Legge 22/11/1994 n.644, di conversione del D.L.22/9/1994 n.547,
art. 1 comma 2

Interventi urgenti a sostegno dell'economia.

Autorizzazione dell'ulteriore spesa di f. 100 miliardi per ciascuno
degli anni 1995 e 1996 per la prosecuzione del programma di opere ir-
rigue di interesse nazionale.

Capitolo assegnato - 8217

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI

In merito, si precisa che questo Ufficio non ha gestito nel corso dell'anno 1994 capitoli di bilancio relativi a leggi pluriennali di spesa.

Si ritiene utile, tuttavia, fornire i dati che seguono, distinti per programmi di intervento, attinenti ai regolamenti comunitari, per l'applicazione dei quali sono stati assegnati a questo Ufficio fondi recati dall'art.5 della legge n.752/86 che, come è noto, dall'anno 1990 transitano attraverso il Fondo di rotazione istituito presso il Ministero del Tesoro-I.G.FO.R., ai sensi della legge n. 183/87.

REG. CEE N.355/77 e REG. CEE N.866/90

Nell'ambito delle misure previste dai Regg.355/77 e 866/90, rientra la costruzione di impianti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

Alla realizzazione del programma sono interessati i settori ortofrutticolo, oleario, vitivinicolo, lattiero-caseario, apistico, florofale e quelli del grano duro, della carne, della soia, del tabacco, dei mangimi e delle piante officinali.

Per il periodo 1986/94 sono stati stanziati complessivamente L.260.177 milioni, a fronte dei quali sono stati assunti impegni per L.250.677 ed erogate somme per L.149.296.

Per il solo anno 1994, le somme stanziati ai sensi della predetta legge n.183/87 ammontano a L.33.379 milioni, gli impegni assunti a L.33.359 milioni e i pagamenti disposti a L.19.109 milioni, dei quali:

- L. 3.568,1 milioni ai sensi della legge n.752/86;
- L. 1.086,2 milioni ai sensi della legge n.201/91;
- L.11.364,9 milioni ai sensi della legge n.183/87.

E' da tener presente che i pagamenti indicati si riferiscono a progetti nazionali approvati negli anni precedenti il 1994, la cui esecuzione richiede tempi tecnici superiori alla durata di un anno.

Dei complessivi n.158 impianti finanziati, n.122 sono stati realizzati nel Centro Nord, dei quali n.16 nell'anno 1994, e n.36 nel Mezzogiorno, dei quali n.5 nell'anno 1994.

PROGRAMMA D'INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER I^

Nel quadro degli interventi finalizzati all'adeguamento strutturale delle Regioni il cui sviluppo è in ritardo, la Commissione U.E. ha deciso di intraprendere un programma a carattere dimostrativo, diretto a promuovere e sostenere iniziative locali per lo sviluppo socio-economico di aree rurali, comprese tra un minimo di 5.000 ed un massimo di 100.000 abitanti nelle Regioni del Mezzogiorno che, come è noto, rientrano nell'Obiettivo 1 del Reg.2052/88 ed in alcune zone delle Regioni Piemonte, Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Veneto e Province Autonome di Trento e Bolzano, ricadenti nell'Obiettivo 5B dello stesso Reg.CEE n.2052/88.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'attuazione del programma, è affidata ai G.A.L., Gruppi di azione locale per lo sviluppo rurale, che possono essere formati da soggetti pubblici, privati o misti.

Ai G.A.L., che curano l'elaborazione del "business plane" e sono responsabili della sua realizzazione, sono richiesti requisiti di capacità finanziaria, tecnica ed amministrativa tali da assicurare la riuscita dell'iniziativa per la quale l'U.E. ha previsto un costo di 193,944 MECU, pari a L.297.522.000.000, così ripartiti:

Contributo U.E.

-Zone Obiettivo 1 L. 87.039.000.000
 -Zone Obiettivo 5B L. 37.045.000.000

Totale A) L. 124.084.000.000,

come risulta dalle decisioni CEE
 C(91) 2798 del 6.12.91, C(92)399
 del 5.3.92 e C(92)2124 del 30.9.92

Contributo Stato

-Zone Obiettivo 1 L. 61.496.000.000
 -Zone Obiettivo 5B L. 34.231.000.000

Totale B) L. 95.727.000.000,

come risulta dalle delibere CIFE
 del 12.8.92 e 30.4.1993

per un totale di contributi
 pubblici A)+B)

L. 219.811.000.000,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riparto	£. 219.811.000.000
ai quali vanno aggiunti quale concorso dei privati	£. 77.711.000.000
Totale complessivo dell'Iniziativa CEE	£. 297.522.000.000

Con le stesse decisioni sono stati approvati complessivamente n.32 programmi, dei quali n.19 interessano le Regioni che rientrano nell'Ob.1 e n.13 che rientrano in alcune zone delle Regioni comprese nell'Obiettivo 5b.

Per quanto riguarda il loro finanziamento, è stata scelta la forma della sovvenzione globale integrata, in quanto vi concorrono i tre fondi istituiti per finalità strutturali (F.E.R.S., F.E.S., FEOGA Orientamento).

Dei 219.811.000.000 di lire di contributo pubblico assegnato, prima precisato, sono state erogate quale 1° anticipo, £.84.986.725.000, di cui £.48.793.935.000 a carico della CEE e £.36.192.791.000 a carico dello Stato, al netto di quello assegnato al G.A.L. di Luigi Garau di Oristano, escluso dal beneficio dal Comitato Nazionale di Attuazione per non aver presentato la prescritta documentazione.

Per quanto riguarda le spese, sono stati accertati al 31.12.1994 pagamenti per £.11.542.000.000, effettuati da n. 11 G.A.L. che rientrano nell'Obiettivo 1 e per £.6.216.261.000 effettuati da n.4 G.A.L.inquadrati nell'Obiettivo 5B.

Va, infine, rilevato che il programma, la cui attuazione era prevista per il 31.12.1995, ha subito ritardi a seguito delle difficoltà incontrate da alcuni GAL ad ottenere dalle banche le garanzie fidejussorie previste sugli anticipi.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per questo motivo sono state concesse proroghe sia per l'assunzione di impegni, la cui data è stata spostata dal 31.12.1994 al 30.6.1995, che per il pagamento delle spese, differito dal 31.12.1995 al 30.6.1996.

OBIETTIVO 1 e 5b (REG. CEE No2052/88)

Nell'ambito dei predetti obiettivi vengono gestiti i seguenti Programmi Operativi Multiregionali:

- 1) "Miglioramento delle produzioni tipiche e sviluppo di colture alternative";
- 2) "Sviluppo della divulgazione agricola e delle attività connesse";
- 3) "Valorizzazione delle produzioni agricole nel Mezzogiorno".

Per la realizzazione del 1° Programma Operativo sono stati assegnati dal CIFE, quale quota nazionale L.37.709.000.000 con delibera del 12.8.1992 e L.33.926.891.000 con delibera del 13.7.1993.

Nel corso dell'anno 1994, sono state liquidate a favore di quattro dei cinque soggetti attuatori del programma, provvidenze pubbliche per complessive L.14.276.451.000.

In particolare, al Consorzio Seta Italia sono stati liquidati il 1° e il 2° anticipo della 2° annualità, mentre all'UNAPROA, UNIONCOOP e COPPI il 2° anticipo della 2° annualità, come risulta meglio precisato nella tabella seguente:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno '94 (importi in lire)

	U.E.	STATO	TOTALE
1) UNAPROA	2.007.200.000	748.974.000	2.756.174.000
2) UNIONCOOP	1.093.410.000	2.329.318.000	3.422.728.000
3) COPPI	2.528.200.000	932.794.000	3.460.999.000
4) CONS. SETA	3.810.590.000	825.960.000	4.636.550.000
TOTALE	9.439.400.000	4.837.051.000	14.276.451.000

Si ritiene opportuno rilevare che al CIOS, altro soggetto attuatore del programma, nel corso dell'anno 1994 non sono stati erogati anticipi in quanto sottoposto ad amministrazione controllata. Sulla predetta procedura concorsuale è stata interessata l'Avvocatura dello Stato affinché si pronunci per un'adeguata tutela dell'Amministrazione.

Negli anni precedenti sono stati complessivamente pagati per il programma in parola L.32.640.190.970, così distinti:

- Quota Stato	
Anno 1993	£ 6.523.680.000
- Quota Comunitaria	
Anno 1992	£ 9.652.754.650
Anno 1993	£ 16.463.756.320

Per quanto riguarda il 2° programma operativo, si elencano di seguito le misure d'intervento e le relative liquidazioni disposte in favore dei soggetti attuatori:

Misura n.1 - Formazione divulgatori agricoli specializzati (DAS), riqualificazione, perfezionamento e aggiornamento dei tecnici in servizio.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A titolo di anticipo per il programma dell'anno 1993, è stata pagata al FORMEZ la somma di lire 862.534.945, di cui lire 808.626.511 a carico della CEE e lire 53.908.434 a carico dello Stato

Misura n.2 - Formazione DAS, riqualificazione, perfezionamento e aggiornamento dei tecnici in servizio per settore a carattere verticale. Formazione divulgatori agricoli permanenti (DAP). Impiego divulgatori.

La misura, attuata dai CIFDA e dalle Organizzazioni Professionali a carattere nazionale, prevede il finanziamento per la formazione dei divulgatori agricoli e il loro impiego.

Per la loro formazione sono stati disposti pagamenti a favore del CIFDA per complessive L. 1.376.111.795, così distinti per beneficiari e capitoli di spesa:

CIFDA

CAPITOLO	EBOLI	BERNALDA	ORISTANO
1540	20.598.665	80.957.595	23.958.310
7272	697.413.760	59.727.440	493.456.025
	-----	-----	-----
	718.012.425	140.685.035	517.414.335

Mentre per il loro impiego, a titolo di saldo per i programmi realizzati nell'anno 1993, è stata complessivamente erogata la somma di lire 11.444.495.865, di cui L.10.519.010.353 di quota CEE e L.925.485.512 di quota Stato.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per le Regioni Calabria e Sicilia sono state erogate somme integrative pari rispettivamente a L. 206.383.561, di cui L. 154.787.670 di quota CEE e L. 51.595.890 di quota Stato, e L. 507.814.053, di cui L. 380.860.540 a carico della CEE e L. 126.953.513 a carico dello Stato.

Misura n.3 - Istituzione e funzionamento di Centri di collegamento, ricerca-divulgazione e supporto alla formazione dei tecnici.

Gli enti attuatori della misura succitata sono gli Istituti Sperimentali di ricerca, dei quali solo l'Istituto per l'Elaiotecnica ha presentato lo stato di avanzamento di un progetto per il quale è stata liquidata la somma di L. 99.488.331 di quota statale.

Misura n.4 - Realizzazione di programmi speciali da parte delle Unità Operative Territoriali finalizzati al collaudo, trasferimento e valutazione delle innovazioni.

In materia non sono stati predisposti provvedimenti di liquidazione.

Misura n.5 - Adeguamento di strutture formative e unità operative territoriali (U.O.T.) mediante supporti didattici e tecnologici avanzati.

Unico soggetto attuatore è l'INEA a favore del quale è stata erogata a titolo di anticipo sul programma relativo all'anno 1993 la somma di lire 1.480.000.000, di cui L. 1.387.500.000 a carico CEE e L. 92.500.000 a carico dello Stato.

Misura n.6 - Agrivideotel 2 - Attività di supporto alle pratiche irrigue e concimazione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per i programmi finanziati nell'anno 1993 sono stati liquidati:

- L.153.704.544, a favore dell'Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura, di cui lire 109.640.908 sono gravati sui fondi comunitari e L.44.063.636 sui fondi dello Stato;
- L.219.799.754, a favore del Consorzio di Bonifica Renana, di cui L. 152.624.816 a carico della CEE e lire L.67.174.938 a carico dello Stato.

A favore dell'ISMEA sono state liquidate L. 600.000.000 per l'anno 1991 a titolo di II° anticipo per un'attività finanziata, di cui L.375.000.000 con fondi comunitari e L. 225.000.000 con fondi statali.

Infine, sono state liquidate a saldo a favore dell'Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale:

- L.168.362.256 per attività 1990, di cui lire 57.981.128 con fondi della CEE e L. 110.381.128 con fondi dello Stato;
- L. 72.664.085 per attività 1991, di cui L. 50.032.043 con fondi della CEE e L. 22.632.042 fondi dello Stato.

Misura n.7 - Attività di supporto per l'intero programma.

La misura in questione è attuata dall'INEA a favore del quale è stata erogata la somma di L. 382.000.000 di cui L. 358.125.000 con fondi CEE e L. 23.875.000 con fondi Stato, a titolo di anticipo sul programma relativo all'anno 1993.

Nel prospetto che segue si evidenziano le liquidazioni disposte negli anni precedenti il 1994, distinti per quota statale e quota comunitaria:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANNO	QUOTA STATALE	QUOTA COMUNITARIA
1990	1.747.912.461	4.090.388.095
1991	7.520.574.288	15.281.579.270
1992	8.630.372.311	26.792.598.530
1993	8.605.691.616	30.218.758.814

In merito al III° Programma Operativo, denominato "Valorizzazione delle produzioni agricole nel Mezzogiorno", il soggetto attuatore è la Cirio-Ricerche (ex SME-Ricerche).

Il programma, approvato con decisione n.C(90)2049 dell'11.10.90 e successiva decisione noC(93)3329 del 25.11.93, prevede un costo complessivo di 41.792.600 ECU di cui 23.717.400 ECU a carico del FEOGA, 9.983.500 ECU a carico dello Stato e 8.091.700 ECU a carico dei privati, in attuazione delle seguenti misure:

- 1) azienda sperimentale;
- 2) ricerca tecnologica e di mercato;
- 3) trasferimento tecnologico e assistenza per le produzioni vegetali;
- 4) zootecnia da latte;
- 5) attuazione, valutazione e pubblicità.

Il programma è in avanzata fase di realizzazione.

In merito alla Misura 1), si precisa che è stato realizzato un complesso costituito da serre in ferro-vetro di circa mq 4100 e da una serra in ferro-vetro per test fitopatologici di circa mq.390, dotata di impianti di condizionamento ambientale.

L'attività di miglioramento genetico sul pomodoro lun-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

go pelato, ha permesso di ottenere numerose linee di produzione delle quali sono state iscritte al Registro Nazionale delle varietà gli ibridi Fabrizio e Santa Chiara.

Per altri tre ibridi (Pompeo, Appio, Domiziano), ne è stata chiesta l'iscrizione.

Sono stati realizzati impianti per l' asparago da surgelare e la patata da industria.

Nel settore delle leguminose da granella, sono state completate le azioni di selezione di alcune varietà in relazione alle loro caratteristiche agronomiche e organolettiche (califfo e sultano per i ceci; giulia ed etna per i borlotti; statissa per le fave; laird e canada per le lenticchie.

Riguardo alla Misura 2) - trasferimento tecnologico e produttivo è stata realizzata una produzione di ceci, borlotti, fagiolini e mais dolce per l'industria.

Inoltre, sono stati ottenuti i primi risultati del progetto "Caratterizzazioni ottiche del pomodoro";

Altre ricerche di mercato hanno interessato i sughi pronti, l' asparago surgelato, i legumi e lo sviluppo di nuovi derivati del pomodoro, lungo e corto.

In merito alla Misura 3), si puntualizza che è stato incrementato il numero delle aziende interessate alla consulenza tecnica e alla raccolta meccanica, finalizzata alla riduzione dei costi di produzione.

Inoltre, sono state effettuate analisi di terreni e diagnostica fogliare ed è stata fornita assistenza tecnica per le

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

coltivazioni oggetto di intervento.

Relativamente alla Misura 4), si rende noto che sono stati riorganizzati i laboratori di alcuni stabilimenti di conservazione del latte in vista di un migliore servizio di assistenza tecnica agli allevatori.

E' stato, inoltre, effettuato un miglioramento dei parametri qualitativi del latte raccolto in Campania, soprattutto per la sua carica batterica.

Infine, è stato messo a punto un nuovo metodo per la ricerca rapida dei residui da antibiotico.

A fronte delle attività sopradescritte, sono stati disposti pagamenti per complessive L.44.711.894.733, di cui L.32.774.824.733 a carico dell'U.E. e L.11.937.070.000 a carico dello Stato.

PROGETTO PILOTA DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE AGRARIE

L'iniziativa, mirata alla realizzazione di un progetto pilota di assistenza tecnica alle imprese agrarie mediante i mezzi informatici, è stata approvata con decisione comunitaria C(90)2353 del 19.11.1990.

Il costo complessivo, quantificato in L.6.781.000.000, prevede la partecipazione dell'U.E. per 500.000 ECU, dello Stato per L.2.671.000.000 e delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Abruzzo per la differenza.

A tutto l'anno 1994 sono stati disposti a favore

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'Agrind srl attuatrice del progetto, pagamenti per complessive lire 1.959.224.755, gravati sul cap.7630, ex7245.

MIGLIORAMENTO EFFICIENZA STRUTTURE AGRICOLE

1) Reg. (CEE) n. 2328/91 (ex 797/85):

su proposta MRAAF, i fondi di competenza vengono ripartiti tra le Regioni e Province Autonome con delibere CIPE. Queste erogano i contributi agli aventi diritto e raddiconano le spese sostenute nel periodo compreso dal 1/1 al 31/12 di ogni anno al MRAAF che provvede a raddiconare le spese alla Commissione Europea e ad attivare il rimborso della quota FEOGA, che viene accreditata all'IGFGR.

2) Misure strutturali relative a regolamenti o articoli abrogati o non più operativi: si tratta della gestione relativa ad impegni di durata poliennale già assunti o in corso di perfezionamento: Reg. (CEE) n.1272/88 forestazione su set-aside; Reg. (CEE) n.4115/88 estensivizzazione produzione vegetali e zootecniche.

Per quanto riguarda il punto 1) (Reg. CEE no2328/91), si evidenzia che nel periodo 1986-1993 le varie Regioni e Province Autonome hanno erogato contributi per un importo complessivo pari a 1.381 miliardi di lire, attivando un rimborso da parte del FEOGA Sez. Orientamento pari a 543,5 miliardi di lire.

Per l'anno 1994 sono stati erogati contributi per complessivi 251,4 miliardi di lire, attivando un rimborso da parte del FEOGA pari a 89,9 miliardi. Il motivo delle minori somme erogate nell'anno 1994 rispetto a quelle raddiconate nel 1993 è dovuto sia alla mancata assegnazione di nuove risorse finanziarie nel periodo 1/1- 31.12.1994 e di conseguenza alle minori spese raddiconate, sia alle incertezze derivanti dal passaggio al

Limitatamente al precedente punto 2), sono stati erogati ai sensi del Reg. CEE n.4115/88 (estensivizzazione) nel periodo 1993-1995, contributi per 69,3 miliardi di lire, attivando un rimborso da parte del FEOGA pari a lire 25,6 miliardi.

Per il soddisfacimento degli impegni assunti (l'iniziativa comporta un impegno quinquennale), si stima possano occorrere 40 miliardi di lire, di cui 20 a carico FEOGA.

Per quanto riguarda il Reg. CEE n.1277/88 (set-aside con forestazione), nel periodo 1989-1994 sono stati erogati contributi per un importo complessivo pari a L.49.177.716.026, attivando un rimborso FEOGA pari L.14.619.560.184.

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE E
AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Adempimenti di cui al 4° e 5° comma dell'art.15 della legge 468/78. Anno 1995.

Relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge pluriennale di spesa n.752/86 e dal suo differimento biennale legge n 201/91, di competenza della Direzione Generale delle Politiche Agricole e Agroindustriali Nazionali. Anno 1994

art.4 comma 2/a) RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA ANCHE IN RIFERIMENTO A NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE COMPATIBILI CON LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE, NONCHE' VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI

La ricerca assume nel quadro delle azioni orizzontali una rilevanza strategica, poichè su di essa poggia un disegno complessivo di adattamento alle mutate condizioni del contesto generale. Riveste inoltre importanza operativa in quanto destinata ad essere trasferita alle imprese agricole.

L'attività svolta si concretizza principalmente nei progetti finalizzati di ricerca che coinvolgono non solo Istituzioni dipendenti dal Maf. Gli obiettivi dei progetti sono determinati a seguito di un confronto con le Regioni, le organizzazioni dei produttori e i ricercatori dello stesso Maf. Si inverte così la tendenza a privilegiare l'offerta di ricerca, rendendola, di fatto, più rispondente alla domanda reale.

La situazione dei relativi capitoli su cui si è operato nel 1994 è la seguente:

Cap.1547. riguarda spese derivanti dalle valutazioni delle qualità dell'attività scientifica svolta dagli I.R.S.A., da effettuarsi secondo criteri internazionali.

E' in corso di stipula la convenzione con l'Organismo specializzato che dovrà realizzare la valutazione. La disponibilità, pari a 300 milioni di competenza, non è stata pertanto utilizzata.

Cap. 1580 : Prevede contributi per programmi di valorizzazione, divulgazione e trasferimento della ricerca, anche in cofinanziamento con le Regioni.

Sullo stanziamento del 1994, pari a 200 milioni, non sono stati assunti impegni, mentre relativamente a precedenti impegni sono state liquidate lire 919 milioni.

Cap. 7222 -Riguarda il potenziamento strutturale e operativo del Laboratorio centrale di idrobiologia e dell'Ufficio centrale di ecologia agraria, tramite accrediti agli stessi uffici relativi a programmi annuali di attività.

Per il 1994 il capitolo non recava disponibilità in conto competenze. Sono stati utilizzati i residui del 1993, pari a 400 milioni, per il finanziamento di un programma annuale dell'Ufficio centrale di Ecologia Agraria, per un importo di 200 milioni.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I rimanenti 200 milioni sono stati trasferiti alla Direzione Generale della Pesca.

Cap.7240: Il capitolo prevede contributi a favore degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, o altri organismi, specializzati in programmi finalizzati e coordinati di ricerca.

Nel 1994 la disponibilità è stata di 13,800 miliardi, che costituivano la competenza dell'anno.

Tale somma è stata impegnata, per 13,318 miliardi, dando pertanto origine a residui per 481,6 milioni. Le erogazioni sono state invece pari a lire 23,395 miliardi.

Nell'anno di riferimento sono stati avviati i seguenti progetti finalizzati:

- colture alternative;
- miglioramento genetico delle piante agrarie:mappe genomiche
- induzione di marcatori fenotipici e miglioramento della canapa comune;

- foraggicoltura prativa;
- frutticoltura tropicale e sub-tropicale;
- sviluppo di tecnologie avanzate applicate alle piante;
- arboricoltura dell'area mediterranea (miglioramento cedui);

Sono state inoltre concesse delle integrazioni ai progetti di ricerca avviati in precedenza:

- miglioramento cerealicolo per le innovazioni agro-industriali;
- riproduzione degli animali di interesse zootecnico.

Cap.7241: Riguarda l'erogazione di contributi agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria per l'ammodernamento e potenziamento di strutture immobiliari e delle attrezzature tecnico-scientifiche, nonché contributi per il conferimento di borse di studio a giovani laureati e diplomati.

La disponibilità del 1994 è stata di lire 5,026 miliardi, di cui 5 miliardi di competenza. Sono state finanziate n.100 borse di studio per un importo complessivo di 3,462 miliardi

Cap. 7545. Prevede indagini, studi e ricerche nel campo della meccanizzazione agricola.

Nel corso dell'anno la disponibilità è stata di 1,512 miliardi, di cui 1 miliardo di competenza.

Sono stati impegnati 298 milioni, dei quali:

- 15,6 a favore del CO.NA.MA. (Consorzio Nazionale Macchine Agricole), per la realizzazione di uno stand divulgativo in occasione della XXV edizione dell'EIMA di Bologna;

- 21,3 a favore del C.R.P.A spa (Centro Ricerche Produzioni Animali), per la realizzazione di una giornata dimostrativa sulle macchine per la produzione di compost;

- 261,1 a favore dell'UNACOMA (Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole) per la realizzazione di giornate dimostrative di macchine agricole "EIMA IN CAMPO" a Milano, Foggia e Padova, e per la realizzazione di uno stand divulgativo in occasione della XXV EIMA di Bologna, nel quale sono state esposte le macchine riconosciute novità tecniche da un'apposita commissione.

Le liquidazioni , pari a 937,5 milioni, hanno riguardato per

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La disponibilità del 1994, pari a poco più di 160 miliardi, è stata utilizzata, per un importo di 153 miliardi, a favore delle A.P.A., per la loro attività istituzionale; in particolare 119 miliardi hanno riguardato l'attività di annate precedenti e 34 miliardi hanno costituito acconto per l'attività del 1994.

La somma restante è stata formalmente attribuita al capitolo solo a fine anno, ma comunque non resa disponibile.

Cap. 7963-La legge 752/86 e il suo differimento, legge n. 201/91, secondo le linee indicate dal Piano Nazionale di Lotta all'ipofecondità del bestiame e della mortalità neo e post natale, approvato con D.M. 21 ottobre 1987, prevedono sia azioni regionali, sia attività cofinanziate con le Regioni, sia attività centrali.

A tal fine sono stati concessi contributi per lire 18,912 miliardi alle Regioni a titolo di cofinanziamento e contributi per lire 4,5 miliardi all'Associazione Italiana Allevatori per il prosieguo della realizzazione del Piano Sanitario Pilota che prevede la formazione di Uffici Tecnici Sanitari dislocati presso tutte le province italiane.

Cap. 7965 - Prevede contributi a favore di enti particolarmente qualificati per realizzazioni di strutture e acquisto attrezzature volte a favorire il miglioramento genetico del bestiame e la produzione e diffusione del materiale seminale.

In tale senso, nel 1994, sono stati concessi un contributo di 2,353 miliardi all'Istituto Nazionale Apicoltura per la realizzazione di un laboratorio scientifico e lire 157,1 milioni all'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da carne per il completamento del centro genetico.

B)-MIGLIORAMENTO GENETICO VEGETALE

Cap.1548-Prevede spese per l'aggiornamento e la qualificazione degli ispettori del Servizio Fitosanitario Nazionale di cui al D.L. n.536/92.

La disponibilità del 1994, pari a 200 milioni, è stata impegnata nel finanziamento di corsi di addestramento, per un importo di 169,2 milioni.

In particolare, sono state impegnate lire 118,9 milioni a favore del centro Addestramento Professionale Agricolo di Foligno per l'organizzazione di tre corsi e lire 50,2 milioni a favore del Consorzio Interregionale per la promozione dei divulgatori agricoli tra le regioni Sicilia e Sardegna per l'organizzazione di un corso.

Cap. 1598-Su questo capitolo era disponibile 1 miliardo, interamente impegnato così come sotto descritto.

Concessione di un contributo forfettario all'Ente nazionale delle sementi Elette (ENSE) di Milano per l'importo di lire 829 milioni teso a coprire parzialmente gli oneri finanziari inerenti l'attività di controllo e certificazione delle sementi.

La concessione di tale contributo trova giustificazione, tra l'altro, nel fatto che la citata attività di controllo e certificazione delle sementi necessita di espansione e quindi di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un conseguente potenziamento della struttura preposta (ENSE), attese le crescenti esigenze della produzione agricola in generale e degli operatori sementieri in particolare, in considerazione anche del fatto che le previste forme di autofinanziamento dell'ENSE, attraverso la riscossione di tariffe sulle attività di certificazione del materiale sementiero, non consentono indiscriminati aumenti tariffari (articolo 41, legge 1096/71) se non con discorsioni nello specifico settore ripercuotibili sulle produzioni.

Sullo stesso capitolo è stato concesso un contributo all'Istituto Nazionale della Nutrizione, per un importo complessivo di lire 171 milioni, per il proseguimento di un programma di ricerca inerente il monitoraggio del livello tecnologico qualitativo della produzione italiana di frumento, al fine di acquisire elementi di valutazione sulla qualità, anche in vista della loro iscrizione nel registro nazionale delle varietà e dell'adozione di criteri qualitativi da applicare in sede comunitaria.

Cap. 7243 - Riguarda la Rete nazionale di monitoraggio dei residui di fitofarmaci nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di lotta fitopatologica e integrata.

Nel 1994 era disponibile uno stanziamento di 5,5 miliardi, utilizzato per 3,998 miliardi ai fini della concessione di contributi per l'attuazione del secondo anno di attività per i Centri di monitoraggio del Centro, Sud Italia, Sicilia e Sardegna, e del terzo anno per il Nord Italia.

Destinatari sono stati:

- a)-Centro Operativo Ortofrutticolo di Ferrara (Area Nord): lire 1,795 miliardi;
- b)-SME Ricerche di Caserta (Area Centro): lire 750 milioni;
- c)-Metapontum Agrobios di Matera: (Area Sud): 754,3 milioni;
- d)-Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale: lire 349,1 milioni;
- e)-Centro Agrario Regionale Sperimentale di Cagliari: 349,6 milioni.

Sullo stesso capitolo è stato inoltre concesso un contributo di 347,3 milioni all'Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale di Roma per l'aggiornamento dell'Unità Informatica-Banca Dati, nell'ambito della suddetta Rete di monitoraggio.

Cap. 7281 - Riguarda iniziative inerenti la produzione, la moltiplicazione e il controllo di materiale varietale di propagazione, nonché di iniziative dirette alla realizzazione di centri finalizzati alla conservazione del germoplasma.

La disponibilità era di 5,693 miliardi, di cui 1,693 residui. Sono stati accordati i seguenti contributi per un totale di 2,766 miliardi:

-a favore dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano, per un importo di lire 993,3 milioni per la gestione ordinaria del Servizio Controllo Vivaia per il 1995.

Tale contributo si inquadra in una politica di sostegno e sviluppo della certificazione del materiale di moltiplicazione della vite, attività prevista dal D.P.R. n.1164/69; tale sostegno si è reso necessario a causa dell'insufficienza degli introiti

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

derivanti al servizio dalla riscossione delle aliquote, fissate dall'art.15 dello stesso D.P.R., mai ritoccate nel tempo, nè soggette ad alcun meccanismo di indicizzazione;

- a favore dell'E.N.S.E. per l'ampliamento e l'istituzione dei laboratori di patologia vegetale nelle sezioni periferiche dello stesso E.N.S.E. di Battipaglia (lire 623,3 milioni) e Verona (lire 496,6 milioni).

Le suddette iniziative si inquadrano nell'attività di sostegno al processo di qualificazione del materiale di moltiplicazione delle piante ortive, anche in vista del recepimento della Direttiva CEE 33/92, relativa alla commercializzazione di questo materiale.

- a favore dell'Unione nazionale fra le Associazioni dei produttori di patate (UNAPA) per il miglioramento della produzione della patata da seme (2° anno), per un importo di 653,1 milioni.

L'iniziativa si concretizza nella produzione di seme certificato ad elevata qualità, anche in osservanza del D.P.R. n.576/94, relativo alla suddivisione nelle categorie "base" e "certificata" delle patate da semina.

Cap. 7282- prevede contributi a favore di enti e organismi particolarmente qualificati per iniziative di potenziamento e miglioramento dei controlli fitopatologici in importazione e desportazione.

La disponibilità era di 777 milioni, di cui 477 residui 1993. Sono stati concessi un contributo alla Regione Toscana (75,3 milioni) ed uno alla Regione Lombardia (288,1 milioni), per un totale di 363,5 milioni.

La finalità è il potenziamento ed adeguamento dei servizi fitosanitari di queste due regioni, cui compete la massima responsabilità nell'applicazione della normativa sotto ricordata.

Tali servizi sono stati infatti istituiti con D.L. n.536/92, che recepisce la Direttiva CEE 91/583, relativa alle modifiche delle misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali (Dir. CEE 77/93).

art.4 comma2/c) INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ANCHE MEDIANTE INCENTIVI PER LA SPERIMENTAZIONE E CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI MACCHINE AGRICOLE (capitoli 7464; 7465;)

La legge 752/86 considera prioritaria l'innovazione che , in diversi casi può essere intesa come modernizzazione di macchine già esistenti, sia sotto il profilo tecnico che quello economico, mentre in altri casi si tratta della sperimentazione, elemento preliminare e complementare dell'innovazione, entrambi fattori che devono necessariamente supportare un'agricoltura massicciamente impegnata in uno sforzo costante di riqualificazione sia di processo che di prodotto.

Particolare attenzione è stata rivolta alla individuazione delle novità meccaniche , con specifico riferimento alle macchine operatrici e alle attrezzature. In tale ambito per la prima volta è stata operata una selezione analitica delle

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

innovazioni, che sono state proposte all'attenzione delle Regioni e degli operatori per mezzo di apposite circolari.

A quest'azione fanno riferimento i capitoli seguenti:

Cap.7464- Riguarda contributi sulle spese di sperimentazione da parte di organismi specializzati, di macchine agricole ad alto contenuto tecnologico. Nel 1994 non sono stati previsti stanziamenti, nè erano presenti residui.

Si è provveduto alla liquidazione di 536,1 milioni, a favore del CO.NA.MA., relativamente a precedenti impegni riguardanti la realizzazione di programmi di sperimentazione di macchine ad alto contenuto tecnologico.

Cap. 7465 - Riguarda interventi nel campo della meccanizzazione agricola per l'acquisto di nuove macchine a fronte della certificata rottamazione di quelle caratterizzate da obsolescenza tecnica ed economica.

Questa misura prevede contributi alle Regioni per l'acquisto di macchine obsolete, o di cui siano stati riconosciuti il carattere innovativo o dimostrativo.

La disponibilità del 1994 è stata di 31,203 miliardi, di cui 1,203 residui, interamente trasferiti alle Regioni e Province Autonome.

art.4 comma 2/d) RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI QUALITA' DEI PRODOTTI AGRICOLI ANCHE ATTRAVERSO LE FUNZIONI ASSEGNATE DAI REGOLAMENTI COMUNITARI ALLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI E LORO UNIONI.

Nel quadro assai articolato della politica di promozione commerciale assumono sempre più importanza le iniziative volte alla valorizzazione e all'affermazione della qualità dei prodotti agricoli. Con questa finalità sono promossi e realizzati programmi ed iniziative miranti a consolidare e estendere il sistema dei marchi e delle denominazioni di origine e a sostenere l'attività degli organismi preposti alla loro gestione.

L'attività finanziaria specifica del 1994 risulta così articolata:

Cap.1581- Prevede contributi per il finanziamento di programmi da parte delle Unioni nazionali riconosciute delle Associazioni dei produttori agricoli per il riconoscimento e la certificazione dell'origine e della specificità dei prodotti e per i relativi controlli.

Nel 1994 non erano presenti nè residui, nè competenza. Sono state erogate lire 582 milioni, relative a precedenti impegni

Cap.1600- Contributi a favore di Consorzi di tutela e altri Organismi specializzati per la realizzazione di interventi e manifestazioni per la salvaguardia e valorizzazione dell'immagine, per una migliore produzione e una più estesa divulgazione della denominazione di origine e dei marchi di specificità concernenti le produzioni agro-alimentari.

Impegni: lire 799,8 milioni; erogazioni: lire 909,8 milioni.

Cap.7224- Spese per iniziative a carattere nazionale volte

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al sostegno e al funzionamento dell'attività di Commissioni, Comitati di settore e Istituzioni operanti per la valorizzazione della tutela delle denominazioni di origine e dei marchi di specificità.

Impegni: lire 1,760 miliardi; erogazioni: lire 1,296 miliardi.

Cap. 7244- Contributi a favore di Organismi a carattere associativo e altri Organismi per iniziative dirette alla valorizzazione delle qualità delle produzioni a denominazione di origine, anche attraverso iniziative agrituristiche.

Impegni: lire 870,7 milioni; erogazioni: lire 1,571 miliardi

Cap. 7283 - Contributi a favore di comitati nazionali, Consorzi di tutela, altri organismi specializzati e organismi a carattere associativo per la realizzazione di programmi di tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità, di specificità dei prodotti agricoli, comprese le iniziative dirette a consolidare e estendere il sistema dei marchi e delle denominazioni di origine.

Impegni: lire 2,6 miliardi; erogazioni: 4,319 miliardi

Cap. 7291- Contributi ad Enti, Organismi, e Associazioni per interventi volti alla salvaguardia dell'immagine e tutela anche legale, in campo internazionale della produzione agro-alimentare nazionale a denominazione di origine o tipica.

Erogazioni: lire 559,3 milioni.

art. 4 comma 2/g) SVILUPPO DELL'INFORMAZIONE IN AGRICOLTURA; POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE.

Cap. 1530- Riguarda iniziative relative al potenziamento dei sistemi di informazione bibliografica in agricoltura e il trasferimento della stessa con mezzi tradizionali.

La competenza del 1994 è stata di 150 milioni su cui non sono stati assunti impegni, nè sono stati effettuati pagamenti.

Cap. 1594-Il capitolo prevede contributi per il trasferimento dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria, mediante gli ordinari metodi di diffusione (convegni, congressi e seminari, nonché pubblicazioni scientifiche.

Erano disponibili 200 milioni che non sono stati impegnati. Sono state invece pagate lire 199 milioni per impegni precedenti

Cap. 7200 . Riguarda progetti di informatica e telematica, anche attraverso l'uso del telerilevamento e in armonia con le esigenze del SIAN.

Nel 1994 il capitolo non ha avuto alcuna dotazione di bilancio. Sono stati effettuati pagamenti su impegni pregressi per un importo di 5,610 miliardi a favore del Consorzio ITA per la realizzazione dei progetti AGRIT 6, AGRIT 7 e AGRIT 8 di telerilevamento da satellite.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cap. 7227. Il capitolo riguarda le "spese per il potenziamento del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN): progettazione, attività realizzative, acquisizione dei locali e delle attrezzature necessarie per le attività del sistema".

Il Sistema informativo è stato avviato con la legge n. 194 del 4.6.1984, che ha assicurato i primi finanziamenti necessari alla realizzazione di studi di fattibilità. Successivamente il SIAN, la cui realizzazione è stata affidata alla società Agrisiel (ora Finsiel), è diventato una delle azioni previste dall'art. 4 della legge n. 752/86.

Nel corso del 1994 è stato finanziato il primo atto esecutivo della convenzione che regola attualmente la realizzazione dell'attività, relativa al funzionamento e all'esercizio del SIAN, (Conduzione funzionale, conduzione tecnico-sistemistica, e conduzione tecnico-operativa)

La disponibilità del 1994 è stata di 53,3 miliardi, interamente impegnati, per la quasi totalità a favore dell'Agrisiel. Sono stati inoltre erogati 30,399 miliardi.

Cap. 7233 - Si tratta di un capitolo riguardante contributi per la realizzazione di progetti di informatica e telematica da parte di organismi specializzati per lo sviluppo dell'informazione in agricoltura, anche attraverso l'uso del telerilevamento, ed in armonia con le esigenze del SIAN.

Lo stanziamento di competenza pari a 4,5 miliardi è stato totalmente utilizzato per finanziare a contributo il progetto AGRIT 10, realizzato dal Consorzio ITA, concernente la stima delle superfici delle superfici investite dalle principali colture nazionali e la previsione della produzione mediante la tecnica avanzata del rilevamento. Contestualmente sono stati erogati tre miliardi allo stesso ITA.

Cap. 7286- Riguarda programmi per l'acquisizione e comunicazione, mediante moderne tecnologie, tra cui l'Agrovideotel, delle informazioni interessanti l'attività agricola.

La dotazione del 1994 è stata di 1,602 miliardi. Non sono stati assunti impegni, mentre si è provveduto a pagamenti per lire 1,233 miliardi.

Cap. 7290- Il capitolo prevede l'assegnazione di contributi per la realizzazione, anche in cofinanziamento con le Regioni, di un Piano Nazionale di coordinamento per i servizi di sviluppo agricolo, nonché per la formazione e aggiornamento dei divulgatori agricoli ai sensi del Reg. 270/79.

Lo stanziamento del 1994 è stato di 1000 milioni, cui si sono aggiunti 500 milioni residui. Non sono stati assunti impegni, mentre è stato effettuato un pagamento di lire 180 milioni per impegni relativi ad esercizi precedenti.

ART. 4 COMMA 3/B - SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RICONOSCIUTE DI PRODUTTORI AGRICOLI E RELATIVE UNIONI
RICONOSCIUTE

Il Piano Agricolo Nazionale individua nella situazione attuale delle strutture associative uno dei fattori critici dell'agricoltura italiana. La legge 752/86, da un lato rafforza il mondo delle associazioni modificando lo status delle Unioni nazionali che le raggruppano (art. 8), dall'altro consente un'articolata strategia di sostegno alle iniziative promosse e attuate dalle stesse unioni.

Di seguito si riporta la situazione dei capitoli attinenti alla predetta normativa.

Cap. 1592 Azioni di concentrazione e gestione razionale dell'offerta dei prodotti agricoli da attuarsi a cura delle Unioni Nazionali.

Nel 1994 questo capitolo non è stato finanziato. Sono state liquidate lire 715,1 milioni per impegni precedenti.

Cap. 1599- Prevede contributi finalizzati alla realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri e di manager di elevata professionalità nonché programmi di informazione associata.

Il capitolo non è stato finanziato nel 1994. Sono stati effettuati pagamenti per 217 milioni.

Cap. 1602 Realizzazione di servizi reali a vantaggio degli associati da realizzarsi a cura delle Unioni nazionali.

Nel 1994 non erano previste assegnazioni. Non sono stati assunti impegni mentre sono state liquidate lire 2646,1 milioni relative ad impegni precedenti.

Cap. 7248-Riguarda l'attuazione da parte delle Unioni nazionali di produttori di servizi avanzati in agricoltura per il miglioramento delle condizioni di produzione.

Nel 1994 non vi sono state assegnazioni, mentre sono state liquidate lire 2507,4 milioni su impegni pregressi.

Cap. 7263 Riguarda la costituzione e funzionamento amministrativo delle Unioni Nazionali dei produttori agricoli.

La disponibilità del 1994 è stata di 2600 milioni, dei quali 600 di competenza. Sono stati assunti impegni per lire 1281,1 milioni ed effettuati pagamenti per lire 2660,7 milioni.

Cap. 7292- Contributi alle associazioni di produttori per la realizzazione ed il potenziamento di strutture di lavorazione e commercializzazione.

La disponibilità è stata pari a 6,8 miliardi, dei quali 1 miliardo di competenza. Sono stati assunti impegni di spesa per 5,350 miliardi, mentre sono state liquidate lire 1908,7.

Cap. 7293 Contributi per la realizzazione di programmi informatici a cura delle Unioni Nazionali.

La disponibilità del 1994 è stata di lire 2,4 miliardi. Gli impegni sono stati pari a lire 2 miliardi. Sono stati effettuati

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pagamenti per 301,6 milioni.

art.4 comma 3/c) SOSTEGNO E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE
AGRICOLA DI RILEVANZA NAZIONALE

Nell'ambito delle azioni orizzontali individuate dalla legge 752/86 gli interventi nel settore della cooperazione hanno avuto come obiettivo la realizzazione di investimenti produttivi, il risanamento finanziario e il riequilibrio gestionale, la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento di quadri di elevata professionalità ed attività di monitoraggio.

I capitoli interessati sono stati i seguenti:

Cap.1545- Prevede spese per attività di monitoraggio nel campo della cooperazione.

Nel corso del 1994 si è provveduto alla liquidazione delle competenze dovute alla Società Eurologos, pari a 250 milioni, in attuazione della convenzione che ha permesso all'Amministrazione di acquisire procedure informatiche che raccolgono dati di riferimento per la selezione delle istanze formulate a valere sulla legge 140/92.

Cap.1603-Riguarda interventi relativi alla formazione di quadri dirigenti nel settore della cooperazione.

Sono stati liquidati contributi afferenti a programmi già ammessi a finanziamento nel corso di precedenti esercizi, per un totale di lire impegnate lire 858,9 milioni.

Cap.7253- Riguarda progetti di investimento nel settore cooperativo collegati con interventi di capitalizzazione da parte dei soci delle cooperative medesime.

In armonia con gli indirizzi contenuti nel Piano Agricolo Nazionale e alla luce delle disposizioni dettate dalla circolare n.21 del 15 ottobre 1992, sono stati emanati provvedimenti di impegno per complessive lire 5,054 miliardi.

Nel corso del 1994, in relazione ai provvedimenti concessivi ammessi nei precedenti esercizi, nonché al favorevole esito sulle opere realizzate, si è provveduto alla adozione di 4 provvedimenti di liquidazione, per complessive lire 11,992 miliardi.

Sono stati inoltre adottati 3 provvedimenti di liquidazione, relativi al riequilibrio finanziario, per un totale di 1,315 miliardi.

Cap. 7520. Prevede contributi a favore di cooperative e loro consorzi con preferenza per quelle aderenti ad associazioni di produttori.

Il capitolo, non più finanziato dal 1992, comporta solo provvedimenti di liquidazione relativi ad impegni pregressi.

In particolare sono stati liquidati contributi per un totale di 40,829, miliardi ripartiti tra i seguenti interventi:

-lire 38,594 miliardi per quanto attiene agli investimenti;
-lire 1,551 miliardi per quanto riguarda il riequilibrio gestionale;

-lire 683,2 milioni per i programmi di formazione.

-ALTRE AZIONI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

Cap.7259 Riguarda le somme da assegnare alle Regioni e Province Autonome per il completamento del programma di ristrutturazione del sistema delle indagini di statistiche agricole in attuazione della decisione CEE 81/518.

La disponibilità era di 6 miliardi, di cui 3,5 di competenza, che sono stati interamente impegnati e ripartiti tra le regioni, previo apposito protocollo d'intesa, che ha interessato anche l'ISTAT.

A titolo di acconto sono stati erogati 3 miliardi, pari al 50% dell'impegno.

Cap. 7294 - Il capitolo riguarda la realizzazione di servizi ad alto contenuto tecnologico per i quali sono stati assunti i seguenti impegni.

Per il 1994 non sono stati previsti stanziamenti.

Cap 7411 Prevede spese per il completamento di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita, di prodotti agricoli e zootecnici.

Nel 1994 non sono stati previsti stanziamenti. La disponibilità, pari a 750 milioni, residui del 1993, è stata quasi del tutto utilizzata per la concessione di contributi, volti alla costituzione di un "fondo di dotazione", a favore delle società che gestiscono i seguenti impianti:

-Frigomacello di Chiusi (SI), per 282,5 milioni;

-Distilleria di Ortona (CH), per 230 milioni;

-Centrale ortofrutticola di S.Vito Chietino (CH), per 190 milioni.

Sono stati inoltre liquidati i seguenti importi per lavori di completamento e adeguamento: a favore del Centro commercializzazione fiori di Pescia (PT): 154 milioni; a favore del Frigomacello di Bagnolo S.Vito (MN): 943,8 milioni.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (ANAS)

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE DELLE LEGGI PLURIENNALI

- Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 41
- Legge 24 aprile 1980, n. 146, art. 29/a
- Legge 30 marzo 1981, n. 119, art. 10/5
- Legge 12 agosto 1982, n. 531
- Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7/15
- D.L. 1 aprile 1989, n. 121, con L. 29 maggio 1989, n. 205
- Legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 7

LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N.843 - ART.41

Programma Triennale 1979 - 1981 riguardante la viabilità statale

La legge 21.12.1978 n.843, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha autorizzato l'A.N.A.S. a contrarre mutui, anche obbligazionari, per l'ammontare netto di 2.500 miliardi per la esecuzione di un programma costruttivo durante il triennio 1979 - 1981.

Le successive leggi 30.3.1981, n. 119; 7.8.1982, n. 526; 22.12.1984, n. 887; 3.10.1985, n. 526 e 22.12. 1986, n. 910, hanno aumentato lo stanziamento suddetto a complessivi 5.187,80 miliardi.

Lo stanziamento stesso è stato iscritto sul cap.527 (ora 731) del bilancio passivo dell'A.N.A.S..

Il programma in questione può ritenersi praticamente attuato in quanto gli impegni assunti ammontano, allo stato, a miliardi 5.183,67 corrispondenti alla percentuale del 99,92.

Nel corso del 1994 si sono registrati pagamenti per miliardi 39,84 che hanno fatto salire il totale complessivo a miliardi 4.886,04 corrispondenti alla percentuale del 94,25.

Al termine del 1994 deve registrarsi l'esistenza di residui per un totale di 301,76 miliardi, di cui miliardi 297,63 di residui propri.

LEGGE 24 APRILE 1980, N. 146 - ART.29/a

Completamento funzionale di arterie nell'area della ex
Cassa per il Mezzogiorno

La legge 24.4.1980 n.146, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha disposto lo stanziamento di complessivi 1.500 miliardi al fine di assicurare la piena funzionalità degli interventi già avviati e non completati dalla Cassa per il Mezzogiorno, nonché di garantire il finanziamento straordinario dei programmi regionali di sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno.

Dei suddetti 1.500 miliardi all'A.N.A.S. sono stati attribuiti, nel periodo 1981 - 1984, miliardi 998 finalizzati al completamento funzionale ed all'attrezzatura di tronchi di arterie già avviati, compresi i tronchi di collegamento e di svincolo, di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

I fondi in questione sono stati iscritti sul cap. 542 (ora 746) del bilancio passivo dell'A.N.A.S.

Il programma in questione risulta, allo stato, completamente attuato in quanto, tenendo conto degli impegni assunti nel corso del 1994 (1,13 miliardi), lo stanziamento è stato interamente impegnato.

Nel corso del 1994 si sono registrati pagamenti per 33,18 miliardi che fanno salire il totale a complessivi a 844,85 miliardi che corrispondono all'84,65%.

A fine 1994 vanno registrati residui propri per miliardi 153,15.

LEGGE 30 MARZO 1981, N.119 - ART.10, COMMA 5

Esecuzione di opere di viabilità in Calabria e nell'area metropolitana di Napoli

La legge 30.3.1981 n.119, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha autorizzato, per il triennio 1981 - 1983, l'apporto di 220 miliardi a favore dell'A.N.A.S. per l'esecuzione di opere di viabilità in Calabria e nell'area metropolitana di Napoli.

Detto stanziamento è stato iscritto sul cap.543 (ora 747) del bilancio passivo dell'A.N.A.S..

Il programma in questione, come evidenziato nelle precedenti relazioni, risulta, allo stato, completamente attuato in quanto, il relativo stanziamento è stato interamente impegnato sin dal 1990.

Nel corso del 1994 si sono registrati pagamenti per 2,16 miliardi che hanno portato il totale a miliardi 202,75 corrispondenti alla percentuale del 92,15.

A fine 1994 vanno registrati residui propri per miliardi 17,25.

LEGGE 12 AGOSTO 1982, N.531 - ARTT.4 e 6

Piano stralcio 1982 - 1987 del Piano decennale per la
viabilità di grande comunicazione

La legge 12.8.1982 n.531, recante disposizioni per l'elaborazione del piano decennale per la viabilità di grande comunicazione, ha autorizzato il Ministro dei Lavori Pubblici a predisporre un piano decennale di investimenti al fine di consentire la programmazione degli interventi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

In attesa della definizione del suddetto piano decennale, con gli art. 4 e 6 è stato previsto un piano stralcio comprensivo di talune opere interessanti il completamento del tratto Grosseto - Livorno della S.S.1 "Aurelia", il completamento e miglioramento dei servizi di sicurezza dell'itinerario E 7 Orte - Cesena ed il completamento dell'itinerario autostradale Roma - L'Aquila - Teramo.

A tali fini è stata autorizzata la spesa di £.1.242 miliardi iscritta sui capitoli 507 e 579 (ora 711 e 783) del bilancio passivo dell'A.N.A.S..

Il programma in questione può ritenersi praticamente attuato in quanto gli impegni assunti ammontano, allo stato, a miliardi 1.241,64 corrispondenti alla percentuale del 99,97.

Nel corso del 1994 si sono registrati pagamenti per 13,94 miliardi che hanno portato il totale a miliardi 1.192,50 corrispondenti alla percentuale del 96,04.

Al termine del 1994 vanno registrati residui per un totale di 49,50 miliardi, di cui miliardi 49,14 di residui propri.

LEGGE 12 AGOSTO 1982, N. 531

Programma decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale

La legge 12.8.1982, n.531, recante disposizioni per l'elaborazione del piano decennale per la viabilità di grande comunicazione, come precisato in altra relazione, ha autorizzato il Ministro dei Lavori Pubblici a predisporre un piano decennale di investimenti al fine di consentire la programmazione degli interventi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

In attesa dell'approvazione e dell'adozione del suddetto Piano decennale, la successiva legge 3.8.1985, n.526, ha autorizzato l'A.N.A.S. a varare un programma straordinario di interventi sulla base della delibera del CIPE intervenuta il 28 marzo 1985 sul Piano decennale in questione proposto dall'A.N.A.S. stessa, programma che venne denominato "Programma Triennale 1985 - 1987".

Il Piano decennale venne, poi, approvato con decreto n.257 del 30.5.1986 sulla base di quanto prescritto dall'art. 2 della legge ed in conformità dei pareri espressi dal CIPE e dalle Commissioni permanenti del Parlamento.

Il Piano stesso avrebbe dovuto realizzarsi in quattro stralci, di cui il primo di durata annuale e gli altri di durata triennale.

Il primo stralcio attuativo 1987 è risultato quindi essere il piano di raccordo tra il programma triennale 1985 - 1987 ed il Piano decennale, segnalandosi per un'opzione finalizzata sugli interventi programmati delle grandi direttrici longitudinali e trasversali del Paese.

Il programma triennale 1991 - 1993 costituisce il terzo stralcio attuativo del Piano decennale della viabilità di grande comunicazione previsto dalla citata legge n. 531/1982 ed è stato approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 21 marzo 1991.

Allo stato, il quarto stralcio attuativo 1994 - 1996 è all'esame della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Piano triennale 1991 - 1993 postula un fabbisogno complessivo di 24.000 miliardi con modulazione della spesa fino al 1995, mediante ricorso in tutto od in parte al mercato del credito, a mezzo di mutui, così come previsto dalla legge finanziaria del 1991.

Peraltro, tale importo è stato elevato a 27.000 miliardi in base a suggerimenti espressi dalle Commissioni parlamentari.

Ai fini dell'esecuzione e del rendiconto, detti programmi possono ritenersi un unico fatto operativo, essendo reciprocamente correlati al completamento del medesimo disegno di rete.

Le risorse finanziarie poste a disposizione della A.N.A.S. a tale scopo - tenuto conto dei tagli operati dalle recenti leggi finanziarie e della revoca del finanziamento di cui alla delibera CIPE del 21.12.1993, emanata ai sensi dell'art. 1 del D.L. 5.10.1993, n.398, convertito con modificazioni, nella legge 4.12.1993, n.493 - ammontano, allo stato, a complessivi 16.602,5 miliardi, ivi compresi 7.500 miliardi reperiti mediante ricorso al mercato del credito.

Tali risorse sono state iscritte sui capitoli 525, 546 e 547 (ora 729, 750 e 751) del bilancio passivo dell'A.N.A.S. per complessivi 15.556,70 miliardi a tutto il 1994, per miliardi 397,80 nel 1995, per miliardi 403 nel 1996 e per 245 miliardi nel 1997.

A fronte dell'autorizzazione di spesa a tutto il 1994 di 15.556,70 miliardi, nel corso dello stesso 1994 sono stati assunti impegni per 1.412,94 miliardi che fanno salire il totale a miliardi 13.648,60 che corrispondono alla percentuale dell'87,73.

Nel corso del 1994 si sono registrati pagamenti per miliardi 1.825,81 che hanno fatto salire il totale complessivo a miliardi 10.014,30 corrispondenti alla percentuale del 73,37.

Al termine del 1994 deve registrarsi l'esistenza di residui per un totale di 5.542,40 miliardi, di cui miliardi 3.634,30 di residui propri e miliardi 1.908,10 di residui di stanziamento a fronte dei quali esistevano impegno giuridici già assunti connessi ad opere cantierate per le quali non era stato ancora disposto l'impegno contabile.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N.910 - ART.7, COMMA 15, LETT. d)

Programma di interventi per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria

La legge 22.12.1986, n.910, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha assegnato all'A.N.A.S. un contributo straordinario di 1.000 miliardi, nel periodo 1987 - 1990, da destinare all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione, anche straordinaria, dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria.

Dei suddetti 1.000 miliardi, 850 sono stati finalizzati all'ammodernamento dell'autostrada ed iscritti sul cap. 518 (ora 722) del bilancio passivo dell'A.N.A.S.

Il programma in questione può ritenersi praticamente attuato in quanto gli impegni assunti ammontano, allo stato, a miliardi 845,98 corrispondenti alla percentuale del 99,52.

Nel corso del 1994 si sono registrati pagamenti per miliardi 32,42 che hanno fatto salire il totale complessivo a miliardi 791,16 corrispondenti alla percentuale del 93,51.

Al termine del 1994 deve registrarsi l'esistenza di residui per un totale di 58,74 miliardi, di cui miliardi 54,72 di residui propri.

DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1989, N. 121 CONVERTITO NELLA
LEGGE 29 MAGGIO 1989, N. 205

Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai
campionati mondiali di calcio del 1990

Il decreto-legge 1.4.1989, n. 121, convertito nella legge 29.5.1989, n. 205, ha stanziato, negli esercizi 1989 e 1990, la complessiva somma di 697 miliardi, dei quali 460 miliardi finalizzati alla realizzazione di opere direttamente connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990 e 237 miliardi destinati ad interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria migliorativa finalizzata ad esigenze di sicurezza e fluidità del traffico limitatamente agli itinerari di collegamento e servizi nelle aree interessate dai campionati in argomento.

I suddetti importi sono stati iscritti sui capitoli 789 e 790 del bilancio passivo dell'A.N.A.S.

Il programma in questione può ritenersi praticamente attuato in quanto gli impegni assunti ammontano, allo stato, a miliardi 680,94 corrispondenti alla percentuale del 97,69.

Nel corso del 1994 si sono registrati pagamenti per 5,86 miliardi che hanno portato il totale a 639,96 miliardi corrispondenti alla percentuale del 93,98.

Al termine del 1994 i residui ammontano a 57,02 miliardi di cui miliardi 40,96 di residui propri e miliardi 16,06 di residui di stanziamento.

LEGGE 31 DICEMBRE 1991, N. 433 - ART. 7

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa - Catania e Ragusa

La legge 31.12.1991, n. 433, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa, ha autorizzato la spesa di 190 miliardi per il triennio 1991 - 1993 ai fini dell'attuazione degli interventi di competenza dello Stato nelle zone suddette.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 7 della legge in argomento, la somma sopracitata è stata ripartita tra le Amministrazioni interessate con decreto in data 25.6.1992 del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, di concerto con i Ministri della Difesa e dei Lavori Pubblici.

Per gli interventi di competenza dell'A.N.A.S., con il decreto in questione è stata prevista, a tutto il 1995, la spesa complessiva di 65 miliardi iscritti sul cap. 794 del bilancio passivo dell'A.N.A.S.

Allo stato, il programma in questione non è ancora in esecuzione in quanto è tuttora in fase di definizione la progettazione relativa alla ricostruzione di alcune importanti opere d'arte.

Al riguardo, si conferma che la lentezza con la quale si procede alla elaborazione dei progetti è dovuta essenzialmente alla mancanza presso l'A.N.A.S. di specifici uffici di progettazione a causa della ben nota carenza di personale.

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
E AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al riguardo, si partecipa che l'ex Amministrazione PT, destinataria degli interventi di cui sopra, è stata trasformata in Ente Pubblico Economico con la legge n. 71 del 29 gennaio 1994.

Gli unici interventi straordinari pluriennali previsti dalla legge 39/1982 (novellata dalla legge 43/1991) e dalla legge n. 887/1994 (Piano decennale TLC) si sono esauriti con l'accertamento, l'introito e la successiva ripartizione sui capitoli di spesa di tutte le quote di mutuo previste.

Nella fattispecie, si precisa che la legge n. 39/1982 ha esaurito il proprio intervento con l'iscrizione in bilancio dell'ultima quota prevista per l'esercizio finanziario 1991 e la legge n. 887/1984 con l'iscrizione della quota relativa all'anno 1994 (conclusiva dell'intero piano decennale.

Tali leggi non sono state più rifinanziate od integrate, né sono state promulgate nuove leggi pluriennali di spesa a decorrere dalla data del 1 ottobre 1994.

Ciò premesso, si ritiene, comunque, che le circolari citate in esordio non riguardano questo Ente Poste Italiane, soprattutto alla luce del principio dell'autonomia gestionale e contabile che regola l'attività e la gestione degli Enti Pubblici di natura economica.

